DIZIONARIO
DI
GIURISPRUDENZA
PER LI STATI ROMANI

OSSIA

RACCOLTA DI TUTTI GL' ORDINI PUBBLICATI DALLA SUPREMA CONSULTA DI STATO PER MEZZO DEL BOLLETTINO OFFICIALE, DELLE LEGGI DELLA ASSEMBLEA COSTITUENTE, E DECRETI IMPERIALI IN QUELLE CITATI, E CHE SONO IN VIGORE, DEI CODICI CIVILE, PENALE, E DI COMMERCIO, DEI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, E D'ISTRUZIONE CRIMINALE, DELLE LEGGI, ED ORDINI DELLA PREFETTURA, DELLA MAERIA, DELLA POLIZIA, DELL'ECCELSO CONSIGLIO DI LIQUIDAZIONE ETC. DISPOSTE PER ORDINE ALFABETICO DI MATERIE CON SOMMARIO A CIASCUN'ARTICOLO, E COPIOSE NOTE.

Opera non solo utile, ma necessaria per ogni ceto di persone

COMPILATA

DALL'AVVOCATO GIANNANTONIO PASSERI

Multa secum defert Tempus, et rerum Status, multa commutavit in melius . . . . ERASMUS.

TOMO IV.

GIL

PRESSO VINCENZO POGGIOLI IN VIA DELL'ANIMA N°. 10.

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI

Contenuti in questo Quarto Volume.

G

GABELLA

Ordine della consulta straordinaria dei 12 *Marzo* 1810 *con cui si abolisce la gabella camerale sui diritti d'ingresso; stabiliti con editto dell'anno* 1803.

La consulta straordinaria ec.

1 Avendo osservato che la maggior parte degl'oggetti posti in tariffa dall' editto dei 17 Gennajo 1803 sulle gabelle camerali, sono gia soggetti nel loro ingresso ad una tassa particolare: Ordina;

2 *Art.* 1. La tariffa stabilita coll'editto dei 17 Gennajo 1803 sulla gabella camerale restera abolita per il giorno primo Maggio prossimo.

3 *Art.* 2. Li diritti d'ingresso nella citta di Roma sugl'oggetti di consumo non potranno piu riscuotersi che una sol volta sulla cosa medesima.

4 *Art.* 3. Si fara una tariffa particolare per i diritti d'ingresso sulle diverse derrate di mercanzie comprese nell'editto dei 17 Gennajo 1803, e che saranno suscettibili di tassa.

6 Il presente ordine sara inserito nel bollettino.

GALEOTTI

Vedi - *Forzati*.

GALLONI

Vedi - *Orefici* N°. 130.

GARANZIA

Vedi - *Vendita* dal N°. 54, al 95, dal N°. 142 al N°. 147.

Vedi - *Orefici*.

GENERALI

In attuale servizio, in quai casi possino essere esaminati in testimonio, e ceremoniale che deve tenersi in tale occasione.

Vedi - *Testimonj* dal N°. 124 al 132.

GENDARMERIA

SOMMARIO

I.

La consulta straordinaria ec.; Ordina;

1 *Art.* 1. Si formeranno tre compagnie di giandarmeria per i dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno.

2 *Art.* 2. Le due prime compagnie si ripartiranno nel dipartimento del Tevere a causa della grande estenzione del dipartimento.

3 Una di queste due compagnie fara il suo servigio presso le corti, e tribunali stabiliti nella citta di Roma.

4 *Art.* 3 Il general Radet ispettor generale della giandarmeria ne presentera senza indugio lo stato di organizazione alla consulta.

5 *Art.* 4. Egli formera de'circondarj particolari per ciascuna brigata, e li sottomettera alla consulta.

II.

La consulta straordinaria ec., Ordina;

6 *Art.* 1. La forza di ognuna delle tre compagnie di giandarmeria che devono conforme all'ordine della consulta dei 23 Agosto scorso essere organizate negli stati Romani sara di cento trentatre uomini.

7 *Art.* 2. Il riparto di ciascuna delle brigate sara sottomesso senza indugio all' approvazione della consulta.

8 *Art.* 3. I birri che non saranno impiegati come guardie campestri, o in altra maniera, passeranno immediatamente alla disposizione degl'ufficiali di giandarmeria, che di concerto coi sottoprefetti di ciascun circondario li distribuiranno per squadre di otto uomini, o meno nelle diverse comuni, ove lo esigera il bisogno del servigio, e principalmente per servir di mezzo di comunicazione fra le diverse brigate.

9 *Art* 4. Ogni squadra di birri avra alla sua testa un caporale, queste saranno subordinate agl'ordini del capo della brigata alla quale la squadra restera unita.

10 *Art.* 5. Le squadre di birri saranno pagate sulli stati di presenza formati dal capo di brigata, e diretti ogni mese al referendario incaricato delle Finanze dall' Uffiziale comandante della giandarmeria del Circondario.

11 *Art.* 6. Provisoriamente i birri, ed i caporali riceveranno il loro antico salario

12 *Art.* 7. Il servigio de'birri sara regolato ogni giorno dal capo di brigata della giandarmeria.

13 *Art.* 8. Il generale della giandarmeria andra di concerto coi prefetti, e sotto prefetti per l'esecuzione del presente ordine (1).

(1) Per agevolare l'esecuzione di quest'Ordine della Consulta, il Sig. Barone Generale Radet Comandante della Legion d'onore, ed Ispettore Generale della Giandarmeria Imperiale, publico il di 10 Gennaro 1809 il seguente PROCLAMA agl'abitanti delli Stati Romani.

III

La Consulta straordinaria ec. Ordina :

14 Art. 1. Gl'articoli 61, 63, 66, 67, 68, 69, 83, 98, 118, 125, eccettuato il § 8, 126, 127, 128, togliendo le parole *emigrati*, *e deportati*, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 229, 230, 231, 232 della legge de'28 Germile anno VI sopra la giandarmeria imperiale.

S. MAESTA' L'IMPERATORE NAPOLEONE IL GRANDE nell'associarvi ai popoli del grande Impero, vi pone sotto l'egida tutelare delle sue leggi, e vi concede le istituzioni tutte che dipendono dal suo paterno governo.

Fra queste eccellenti istituzioni ve n'e una Civico-Militare, che niuna forza armata rimpiazza. Ella e la Gendarmeria Imperiale, cui e principalmente debitrice la Francia della tranquillita che essa gode.

La Consulta straordinaria ha decretata l'organizazione di tre compagnie, delle quali due per il Dipartimento del Tevere, ed una per quello del Trasimeno.

Una colonna di duecento bassi Officiali, e Gendarmi, antichi militari istruiti, ed esperimentati che voi gia vedete sotto i vostr'occhj servire con la distinzione che li caratterizza, e destinata a formare il *Noccuolo* delle tre compagnie, il completo delle quali sara preso dalle truppe, e dai nativi del paese.

Mandato per organizzarle, quanto piu mi lusinga, e mi onora questo nuovo attestato della fiducia del mio illustre Sovrano, tanto piu devo occuparmi de mezzi a farmene degno. Questo sentimento m'e garante, che intenzioni pure, ed un desiderio deciso di adempire alla vista del mio augusto Monarca, ed a quella della Consulta, presiederanno a tutte le operazioni che sono per intraprendere

Ma in vano darò alla Gendarmeria dei vostri Dipartimenti la composizione migliore che possa mai avere; se voi non le colmate della vostra fiducia, che cerchera specialmente di meritarsi, mai giungera allo scopo d'utilita generale, verso il quale non cesserò di diriggerla.

I Principj fondamentali di questa pubblica forza, tal quale esiste in Francia, non essendo stati mai conosciuti nelle vostre contrade, procurerò io di darvene un idea esatta e precisa.

Per quanto sia uno stato colto, e civilizzato; Siasi qualunque la forma del governo che lo regola, e necessaria una forza armata per assicurare in tutte le parti del suo Territorio il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzion delle leggi. La Francia ha sulle altre potenze il vantaggio di questa istituzione, che e l'unica a questo oggetto.

Il corpo della Gendarmeria, di cui il regime, e la comparsa sono militari, e del quale ciascun membro e un Magistrato armato, e posto in quanto all'esercizio dei suoi doveri, sotto l'autorita dei Ministri di giustizia, e di Polizia generale; Le sue diverse autorita Giudiziarie, Civili, Politiche, e Militari, sono determinate dalla legge del 28 Germile anno VI, e dai Decreti del Governo Francese.

Principalmente istituito per le campagne, *una vigilanza continua, e repressiva costituisce l'essenza del suo servizio*.

Questo corpo, la di cui forza e tutta morale, ha un bisogno indispensabile della stima, e della considerazione pubblica per supplire alla forza fisica della quale e privo in ragione della sua ripartizione in brigate di cinque uomini per ciascuna su tutta la superficie del Territorio. Per ciò un individuo non può esservi ammesso, se ad una rigorosa probita, ad una saggia condotta, e ad una onesta educazione, non unisce le qualita fisiche, ed i servizi richiesti dal Decreto dei 12 Termifero anno IX (31 Luglio 1801).

La Gendarmeria destinata per li stati, formera una Legione di tre compagnie: Ogni compagnia fara il servizio di un Dipartimento, o di piu circondarj, Ogni Luogotenenza fara quello di una sotto Prefettura, ed ogni brigata quello del Circondario che gli sara affidato. Il numero delle brigate delle quali sara composta la compagnia, sara in proporzione dell'estensione territoriale, della posizione topografica, della situazione politica, e della popolazione del Dipartimento, o de'Circondarj.

Le brigate saranno alloggiate a spese dei Dipartimenti, a cura delle autorita civili, in edifizi militari, o nazionali, separatamente però da qualunque truppa, ed in mancanza in case prese a piggione. Gl'Uffiziali dovranno essere alloggiati a seconda del loro grado; E per quanto si potra fare, avranno li quartier mastri nei capiluoghi dei Dipartimenti il loro alloggio, ed una camera nella caserma per tenervi la seduta del Consiglio.

Il Colonnello della Legione sara particolarmente incaricato della direzzione, e della ispezzione di tutte le perti del servizio; E'a carico del capo di squadrone la vigilanza attiva del servizio, e l'esecuzione delle leggi, e regolamenti, il diriggere le operazioni dei loro subordinati, conservare l'armonia che deve esistere fra essi, ed i diversi poteri stabiliti per assicurare le operazioni del governo, vigilare all'amministrazione interna, manutenzione, polizia, e disciplina del corpo; Ecco i doveri che sono imposti a questi Uffiziali superiori, e le obbligazioni che devono rigorosamente adempire.

Li Capitani, e li Tenenti, sotto i loro ordini, sono incaricati di fare eseguire il servizio ordinario, e straordinario, che dovranno fare i bassi Ufficiali, ed i Gendarmi, e tutte le requisizioni legali delle quali possono essere incombenzati. Si mantengono essi in relazione colle autorita del Circondario, nel quale ognuno e impiegato; Vegliano su tutti coloro che sot-

Gl'articoli 11, 13, e 14 del decreto de' 12 Termidoro anno IX.

Gl'articoli 1, 2, 7, 8, 9 del decreto de' 24 Vendemmiale anno XI sul medesimo soggetto.

Il decreto Imperiale de' 4 Agosto 1806 relativo al tempo di notte, nel quale la giandarmeria non può entrar nelle case, saranno pubblicati per mezzo del bollettino.

25 *Art.* 2 I Prefetti, e sotto Prefetti dei due Dipartimenti si concerteranno coi comandanti della giandarmeria per indicare alla consulta nello spazio di un me-

to i loro ordini, adempiono notte, e giorno sempre in movimento li loro doveri con instancabilità, esattezza, decenza, e fermezza: Puniscono nel fatto, a forma della disciplina i negligenti; Traducono avanti i Tribunali, e fanno dimettere dal corpo coloro che avessero prevaricato nell'esercizio dei proprj doveri; provocano la destituzione degl'immorali, e degl'ubbriachi; Esaminano minutamente la condotta dei loro subordinati, tanto nella vita privata che in quella politica, e verificano sul momento quanto potesse macchiarli, ed alienare da loro la pubblica fiducia.

Ogni brigata di Gendarmeria veglia alla tranquillità di un dato Circondario: Tutte si legano fra loro con periodiche corrispondenze delle quali li giorni, e luoghi di riunione sono fissati in modo, che con questa catena si può assicurare il trasporto dei prigionieri prevenuti, o condannati e le trasmissioni degl'ordini che i capi del corpo dovranno spedire.

Tali corrispondenze hanno per principale oggetto, dal canto dei bassi Ufficiali, e Gendarmi che a vicenda vi si recano, di communicarsi le notizie che avranno potuto raccogliere su quanto ha relazione col buon ordine, & la sicurezza pubblica, e di concertare fra loro le misure relative ad inseguire gl'autori, ed i prevenuti di misfatti, e di delitti, i malviventi, li fuggitivi dalle prigioni, o dalle galere che gli verranno indicati, o dei quali avranno contezza: Finalmente di darsi scambievolmente dei lumi sui mezzi d'ottenere dei risultati soddisfacenti nelle ricerche che devono fare.

Niuna operazione relativa al servizio della Gendarmeria può essere fatta da un sol Gendarme nel giro giornaliero che sono obbligati di fare nel Circondario affidato alla loro vigilanza, nelle corrispondenze periodiche stabilite fralle brigate, devono sempre essere per lo meno due ad effetto di potere al bisogno formare legalmente processo.

Nel servizio di notte, e di giorno, non può la Gendarmeria essere in caso alcuno distratta da quei doveri che dalla legge gli sono prescritti; Essa, a disposizione di tutti gl'abitanti, per il ristabilimento del buon ordine, agisce in virtù ancora di legale requisizione che dalle autorità civili, nei casi dalla legge preveduti, le viene diretta; Ma essa non obbedisce ad ordine alcuno, se non a quello dei suoi Capi che lo danno sempre relativamente al suo interno Regime, dovendo la sua azione sopra i particolari essere indipendente dalla subordinazione militare, attesa la responsabilità della quale ogni individuo è incaricato.

Abitanti delli Stati Romani! Tali sono i principj invariabili, secondo i quali la Gendarmeria si muove, ed agisce. Se fossero ignoti, se ogni autorità si credesse in diritto di disporne, senza avere adempiuto alle formalità, alle quali la legge li sottopone, ben presto l'arbitrio disporrebbe degl'atti pericolosi della forza pubblica che diverrebbe istromento di oppressione, in vece di essere quello che è nella Francia, quello che deve essere nei vostri Dipartimenti, l'appoggio, cioè, il salvaguardia di tutti gl'abitanti pacifici, senza eccettuare persona, ed il terrore dei malvaggi, di qualunque siasi classe, o professione.

Dal canto mio non si tratta ora, per adempiere ai miei doveri, che di fare la scelta frai militari che abbiano avuto il congedo, o che siano in attività del numero dei bassi Ufficiali, e Gendarmi necessarj al compimento della Legione.

Io riceverò a Roma tutte le richieste che mi saranno fatte: I Sig. Prefetti, e sotto Prefetti dei Dipartimenti di concerto cogl'Ufficiali della Gendarmeria riceveranno quelle che gli saranno trasmesse, e me le diriggeranno subito che avranno acquistata la certezza della buona morale, della qualità, e condotta dei candidati.

Io non vi ammetterò alcuno, se non avrà l'altezza maggiore di cinque piedi, e tre pollici per la Gendarmeria a piedi, e cinque piedi, e quattro pollici per la Gendarmeria a cavallo, se non avrà servito militarmente, almeno due anni, se non saprà leggere, e scrivere correttamente, e se non avrà mezzi per depositare nella massa del corpo cento franchi di Francia pel suo vestimento; Quelli della Gendarmeria a cavallo, dovranno inoltre fornire un cavallo che non abbia difetti, che sia dell'età, e della misura richiesta, oppure trecento franchi; Nessun individuo sarà ammesso nella Gendarmeria a cavallo, che non abbia già servito nella cavalleria.

Tutti i Candidati dovranno essere muniti delle loro fedi di nascita, dei certificati autentici del loro servizio, di buona condotta, e di salute; Non potranno esservi ammessi quelli di condizione servile, godranno la preferenza i possidenti, o i figli dei possidenti.

I miei Burò rimaranno aperti nel palazzo Ercolani vicino a quello di Venezia tutti li giorni dal mezzo dì, fino a due ore per ricevere le suppliche, ed esaminare i Candidati: Io riceverò egualmente tutte quelle che mi saranno dirette per la Posta firmate, e darò udienza per gl'Esami in tutti i Lunedì, Mercoledì, e Sabbato alle stesse ore.

se, gl'edificj publici disponibili, che potrebbero servire pel casermaggio delle brigate di giandarmeria.

16 *Art.* 3. Si fara un piano di spese di ristauro, e di primo stabilimento.

17 *Art.* 4. Ne'luoghi ove non vi fossero affatto edificj pubblici, i Prefetti, e sotto Prefetti si concerteranno coi Commandanti della giandarmeria per la ricerca delle case che si potessero prendere in affitto per quest'uso, sia delle comuni, sia de'particolari.

18 *Art.* 5. Le locazioni fatte ne'modi prescritti dall'articolo 7°. dell'ordine de'24 Vendemmiale anno XI si esporranno alla consulta prima del mese di Novembre prossimo di maniera che il casermaggio della giandarmeria possa essere totalmente in ordine al 1° Decembre nella maniera prescritta dalle leggi.

19 *Art.* 6. Incominciando dalla medesima epoca le brigate di giandarmeria stazionaria, non potranno piu occupare alcun altro edifizio di qualsivoglia specie egli sia, per mezzo di requisizione.

20 *Art.* 7. Il presente ordine sara inviato al Signor General Comandante la giandarmeria, ed ai Prefetti dei due Dipartimenti

IV

Estratto della legge de' 8 Germile anno VI (17 *Aprile* 1798)

21 *Art.* 61. Si stabilira per ogni capo di divisione, di squadrone, capitano, e tenente un libretto, nel quale si scriveranno le loro girate, e riviste; Essi non saranno pagati della somma che gli appartiene per ogni girata, che al presentar del libretto, sul quale le girate, e riviste saranno state certificate dal Commissario del direttorio esecutivo de'cantoni, e luoghi di residenza delle brigate, non meno che dal Presidente dell'amministrazione municipale delle comuni, ove si saranno riuniti questi Officiali. Questi attestati saranno datati, e firmati senza intervallo, ne interlinea.

22 *Art.* 62. Il pagamento degl'assegnamenti, e soldo attribuito agl'Uffiziali, sott'Uffiziali, e giandarmi dagl'articoli precedenti si fara ogni mese al consiglio di amministrazione sullo stato certificato degl'uomini presenti al corpo, e corredati de certificati per brigata, muniti di visa della municipalita de'capi luoghi de'cantoni, ove saranno in residenza.

23 Questi certificati resteranno nelle mani del Commissario di guerra incaricato della verificazione delli stati di soldo, foraggio, e alloggio.

24 *Art.* 66. Col mezzo dell'assegnamento fissato dagl'articoli precedenti gl'Officiali saranno tenuti di provedere al loro alloggio, e al loro alimento, al nutrimento, e mantenimento de'loro cavalli, come anche alle loro spese di corse, e viaggi.

25 *Art.* 67. Gl'Officiali di giandarmeria che in virtù di un ordine del direttorio esecutivo saranno obbligati di sortire fuori del loro dipartimento, e di marciare alla testa della loro brigata per un servigio straordinario, avranno diritto alla ragione de'viveri, e foraggi destinati ai gradi corrispondenti nella cavalleria di linea, come pure agl'alloggi militari durante il tempo di questo servigio.

26 *Art.* 68. I sott'Ufficiali, e giandarmi che saranno obbligati di trarferirsi fuori del loro dipartimento, in forza di ordini superiori, riceveranno le tappe senza alcuna riduzzione sul loro soldo, ed alloggio militare.

27 *Art.* 69. Allorche i sott'Uffiziali, e giandarmi saranno spediti fuori del luogo della loro residenza, ma dentro il loro dipartimento, e che saranno nel caso di dormire fuori del luogo solito, riceveranno un indennizazione di soldo per ogni notte, cioe.

I Marescialli di alloggio	. .	7 Decimi
I Brigadieri	. . . .	6
I Giandarmi	. . . .	5

28 Questo pagamento si fara loro ogni tre mesi su di uno stato per dipartimento, certificato dal Capitano, e verificato dal Commissario di guerra; Il Capitano, ed il Commissario di guerra prima di ordinare il pagamento sono tenuti di verificare sul libro di servizio l'ordine che il giandarme ha ricevuto, in seguito del quale saranno i certificati de'membri delle amministrazioni municipali, o degl'agenti nazionali delle comuni, o dei Commissarj del Direttorio esecutivo de'luoghi, ove avranno dormito. Questi documenti resteranno in mano del Commissario di guerra.

29 Essi avranno inoltre dritto all'alloggio militare.

30 *Art.* 83 Il casermaggio si fornira in natura ai sott'Ufficiali, e giandarmi a cura degl'amministratori centrali, conforme al regolamento che si fara per questo dal Direttorio esecutivo, e l'alloggio ai distaccamenti dalle amministrazioni municipali.

V

Estratto della Legge dei 28 *Germile anno V*.

TITOLO VIII *Polizia, e Disciplina*.

31 *Art.* 97. Gl'Uffiziali, li sott'Uffiziali, e giandarmi saranno soggetti alla giustizia de'tribunali criminali per i delitti relativi alla polizia generale, e giudiziale di cui sono incaricati, ed ai consigli di guerra per i delitti relativi al servizio, ed alla disciplina militare.

32 *Art.* 98. Se l'Uffiziale, il sott'Uffiziale, ed il giandarme sara accusato nel medesimo tempo di un delitto militare, e di un delitto relativo al servizio della polizia generale, e giudiziale il processo gli sara fatto dal tribunal criminale, il quale applichera se sara d'uopo le pene espresse nel codice penale militare, quando a motivo del delitto militare, gl'Uffiziali, i sott'Uffiziali, ed i giandarmi saranno incorsi in una pena maggiore di quella risultante dal delitto relativo al servizio della polizia generale, o da qualsivoglia delitto che non fosse militare per sua natura.

33 *Art.* 118. Alcun officiale, sott'officiale, o giandarme non potra fare alcun commercio, tenere osteria ne esercitare alcun mestiere, o professione; le loro mogli non potranno parimente tenere osteria, biliardo, caffe, o tabaccheria nei comuni della residenza dei detti officiali, sott'officiali, o giandarmi.

34 Coloro che contraveranno alle disposizioni del presente articolo, saranno per la prima volta cambiati di résidenza, ed in caso di recidiva, il consiglio di disciplina straordinaria pronunciera la loro espulsione dal corpo della giandarmeria nazionale.

VI

TITOLO IX.

Delle funzioni della giandarmeria nazionale; de' suoi rapporti colle autorita civili, colla guardia nazionale in attività, e colla guardia nazionale sedentaria.

§ 1. *Funzioni ordinarie della giandarmeria nazionale.*

35 *Art.* 125. Le funzioni essenziali, ed ordinarie della giandarmeria nazionale sono:

36 1.° Di fare delle marcie, delle girate, delle corse, e delle pattuglie sulle strade maestre, traverse, sulle strade di tragitto, ed in tutti i circondarj dei luoghi respettivi, di farle provare giorno per giorno sui fogli di servigio dagl'ufficiali municipali, dagl'agenti delle comuni, o dagl'altri uffiziali pubblici, sotto pena di sospensione di stipendio.

37 2.° Di raccogliere, o prendere tutte le informazioni possibili intorno ai reati, ed ai delitti pubblici, e di darne contezza alle autorita competenti.

38 3.° Di ricercare, e procedere contro li malfattori.

39 4.° Di arrestare qualsivoglia persona sorpresa in fragranti o pubblicamente difiamata.

40 5.° Di arrestare qualsivoglia persona trovata con armi insanguinate, che facciano presumere il delitto.

41 6.° Di arrestare i masnadieri, i ladri di strade maestre, gl'incendiarj, e gl'assassini in banda.

42 7.° Di arrestare li devastatori dei boschi, e delle raccolte, li cacciatori mascherati, li contrabandieri armati, ogni qualvolta li delinquenti di questi tre ultimi generi saranno presi sul fatto.

43 9.° Di dissipare colla forza qualunque adunamento d'uomini sediziosi, ed armati, cosa dichiarata dall'articolo 364 dell'atto costituzionale, essere un attentato alla costituzione.

44 10.° Di dissipare nello stesso modo in conformita dell'articolo 366 qualunque adunanza d'uomini non armati, prima per via del comando verbale, e se sara necessario, per via dello sviluppo della forza armata; finalmente di dissipare tutte le adunanze qualificate dalle leggi sediziose, a carico di avvertire subito gl'amministratori centrali, municipali, ed i commissarj del direttorio esecutivo presso di esse.

45 11.° Di arrestare tutti coloro che saranno colti mentre useranno vie di fatto, o violenza contro la sicurezza delle persone, e delle proprietà nazionali e particolari.

46 12.° Di proteggere i latori di mandati esecutorj per danari pubblici, e gl'esecutori degl'ordini di giustizia.

47 13.° Di assicurare la libera circolazione delle sussistenze e di arrestare tutti coloro che vi si opponessero colla forza.

48 14.° Di arrestare, e condurre subito avanti l'autorità civile tutti coloro che turbassero li cittadini nell'esercizio del loro culto, di proteggere il commercio interiore, con proteggere i negozianti, i mercanti, gl'artigiani, e tutti i cittadini, che il loro commercio, la loro industria, ed i loro affari obbligano di viaggiare.

49 15.° D'invigilare sopra i mendici, i vagabondi, i birbanti; di prendere rispetto a costoro quelle precauzioni di sicurezza che sono prescritte dalle leggi; e per conseguenza le amministrazioni municipali saranno tenute di partecipare alla giandarmeria nazionale le liste alle quali saranno ascritti gl'individui sui quali la giandarmeria e incaricata d'invigilare.

50 16.° Di stendere tutti i processi verbali di tutti i cadaveri trovati sulle strade, nelle campagne, o cavati dall'acqua, e di avertire l'uffiziale di giandarmeria piu vicino il quale sara tenuto di trasportarsi in persona sui luoghi, subito che ne sara stato avvisato.

51 17.° Di distendere parimente i processi verbali degl'incendj, rotture, assassinj, e di tutti i delitti che lasciano qualche traccia.

52 18.° Di distendere egualmente processo verbale delle dichiarazioni che saranno fatte ai membri della giandarmeria nazionale dagl'abitanti, dai vicini, dai parenti, dagl'amici, e dalle altre persone che saranno in istato di fornir loro indizj, prove, e lumi intorno agl'autori dei misfatti, e delitti, ed intorno li loro complici.

53 19°. Di portarsi sui luoghi ove vi sono grandi riunioni d'uomini, come fiere, mercati, feste, e ceremonie pubbliche.

54 20°. Di condurre i prigionieri, o i condannati, prendendo tutte le precauzioni per impedire la loro fuga.

55 21.° Di prendere, e di arrestare li disertori, ed i militari che non fossero muniti di passaporto, o congedo in buona forma.

56 22.° Di far ritornare al loro corpo li militari assenti allo spirare de'loro congedi, o delle loro permissioni limitate; in conseguenza li militari latori di tali congedi o permissioni, saranno tenuti di farle firmare dai capitani, o tenenti della giandarmeria nazionale, li quali ne terranno nota, affine di costringere li militari in ritardo a ritornare al loro corpo.

57 23.° Ogni qualvolta passeranno truppe nel circondario di una brigata di giandarmeria nazionale, essa sara tenuta di portarsi alle spalle, e sui fianchi di dette truppe, arrestera li soldati che rimarranno indietro, quei che si allontaneranno dalla strada, e li consegnera al comandante del corpo, come pure quei i quali commettessero disordini, sia in cammino, sia nelli luoghi ne' quali soggiorneranno.

58 24.° Di arrestare qualunque straniero che girera nell'interiore della Repubblica senza passaporti, oppure con passaporti che non fossero conformi alle leggi. con obbligo di condurli immantinente avanti al commissario dell' amministrazione municipale del circondario.

59 25.° Di prendere ed arrestare li mendicanti validi, nei casi, e circostanze, che li rendono punibili, a carico di condurli subito avanti il giudice di pace, acciocche vengano a loro riguardo eseguite le leggi stabilite per reprimere la mendicita.

60 26.° Di prendere, ed arrestare qualunque individuo che fara danno nei boschi, rovinera le mura che servono di recinto, le siepi, ed i fossi, quand'anche questi delitti non fossero seguiti da ladrocinj; tutti coloro che saranno sorpresi a rubbare frutti, e produzioni di un terreno coltivato.

61 27.° Di prendere, e di arrestare coloro, che per imprudenza, per

negligenza, e per la celerita dei loro cavalli, od in qualsivoglia altro modo, avranno ferito un cittadino sulle strade maestre, per le strade, o vie pubbliche.

62 28.° Di prendere, e di arrestare coloro che terranno giuoco di azzardo, ed altri giuochi proibiti dalle leggi nelle piazze, nelle fiere, e nei mercati.

63 29.° Di prendere ed arrestare tutti coloro che saranno colti tagliando, o guastando in qualsivoglia modo, gl'alberi piantati sulle strade maestre.

64 30.° Di fare la polizia sulle strade maestre, di mantenervi le communicazioni, ed i passi liberi in ogni tempo, di obbligare li vetturali, li carettieri, e qualsivoglia conduttore di carozze a stare sempre vicino ai loro cavalli, in caso di resistenza di prendere coloro che impedissero il passo di condurli avanti l'autorita civile, la quale pronunziera in questo caso, se sara necessaria una multa, la quale non potra essere maggiore di dieci franchi, senza pregiudizio di pena piu grande, secondo la gravita del delitto.

65 *Art.* 126. Le funzioni sopramentovate saranno abitualmente adempite dalla giardarmeria nazionale senza che sia necessaria alcuna requisizione delle autorita civili; sara fatta menzione di questo servizio abituale nei giornali tenuti dai comandanti delle brigate, ed i quali saranno mandati alla fine di ogni mese ai commissarj del direttorio presso le amministrazioni centrali.

66 *Art.* 127. Niun viaggiatore potra negare ai membri della giandarmeria nazionale di presentare i suoi passaporti, ogni qualvolta questi glieli domanderanno e si presenteranno vestiti del loro uniforme, dicendo le loro qualita di agenti della forza pubblica.

67 *Art.* 128. Le descrizioni dei masnadieri, dei ladri, degl'assassini, dei perturbatori della quiete pubblica, dei fuggitivi dalle carceri, e delle persone contro le quali sara stato rilasciato ordine di cattura, saranno rimesse alla giandarmeria nazionale, la quale in caso di arresto di uno degl'individui designati, lo condurra di brigata, in brigata sino al destino indicato in dette descrizzioni.

68 *Art.* 129. Li membri della giandarmeria nazionale sono autorizzati a visitare le locande, le osterie, e tutte le altre case aperte al pubblico; eziandio di notte tempo, e sino all'ora nelle quali le dette case devono essere chiuse secondo i regolamenti di polizia, per ricercare quelle persone che saranno state loro designate, oppure la cui cattura sara stata ordinata dall'autorita competente.

69. *Art.* 130. Gl'osti, e li locandieri saranno tenuti di communicare li loro registri, ogni qualvolta saranno loro domandati dagl'uffiziali, o dai comandanti di brigate del loro circondario.

70 *Art.* 131. La casa di ogni cittadino, essendo un asilo inviolabile durante la notte, la giandarmeria nazionale non potra entrarvi che nel caso d'incendio, d'innondazione, e di reclamo proveniente dall'interno della casa.

71 Essa potra, durante il giorno, nei casi, e nelle forme previste dalle leggi, eseguire gl'ordini delle autorita costituite.

72 Essa non potra fare alcuna visita nella casa di un cittadino nella quale sospettasse che vi sia rifugiato un colpevole, senza un mandato speciale di perqui-

sizione, o che questo sia dato dal direttore del *Giurì* nel caso in cui informa come ufficiale di polizia giudiziale, o dal giudice di pace, o dal commissario di polizia, o dall'agente, o dall'aggiunto municipale che fa le funzioni di commissario di polizia, ma potrà investire la casa, o custodirla, mentre sarà spedito il mandato.

73 *Art.* 132. Tutti i processi verbali di corpo di delitto, di cattura, di arresto, saranno mandati nello spazio di 24 ore al giudice di pace, o a qualsivoglia altro officiale di polizia giudiziale, nel di cui circondario i reati, o i delitti saranno stati commessi, o gl'incolpati arrestati, e ne sarà mandato un estratto con tutti gl'indizj necessarj, al capitano della giandarmeria nazionale, il quale ordinerà che siano registrati nella cancellaria del Segretario Cancelliere, e ne renderà immantinente conto al capo di squadrone.

VII

§. 2. *Servizio straordinario*.

74 *Art.* 133. Le brigate della giandarmeria nazionale presteranno il loro ajuto, quando sarà loro legalmente domandato, cioè

75 Dai preposti delle dogane per la riscossione dei dazi d'importazione, e di esportazione, e per la repressione del contrabando, o dell'introduzione sul territorio della repubblica delle merci proibite dalle leggi.

76 Dagl'amministratori, e dagl'agenti delle foreste, per la repressione dei delitti relativi alla polizia, ed all'ammistrazione delle foreste, ogni qualvolta le guardie dei boschi non avranno forze bastanti per arrestare li delinquenti.

77 Dagl'esattori delle contribuzioni dei fondi, e dei mobili, per assicurare la riscossione delle imposizioni dirette, ed indirette.

78 Dagl'inspettori, e dai ricevitori incaricati di riscuotere i diritti di pedagio alle barriere sulle strade maestre.

79 Dagl'uscieri, e da tutti gl'altri esecutori di sentenze, li quali saranno tenuti esibire le sentenze, i giudizj, ed i mandati in virtù dei quali domanderanno ajuto alla giandarmeria nazionale.

80 Li mandati di cattura emanati dai giudici di pace, e dagl'altri officiali di polizia giudiziale, possono essore notificati agl'incolpati, ed eseguiti dai giandarmi nazionali.

81 Li giandarmi saranno obligati a portare ai cittadini chiamati a formare il giurì di accusa, o di giudizio le cedole, ossiano citazioni, ogni qualvolta loro sarà ingiunto dai direttori di giurì, o dai presidenti dei tribunali criminali, ma non potranno, sotto qualunque pretesto essere impiegati a portare citazioni, o cedole alle parti, oppure ai testimonj.

82 La giandarmeria nazionale, darà nell'interno della città qualunque ajuto, ogni qualvolta ciò gli sarà legalmente richiesto.

83 *Art.* 134. La giandarmeria nazionale può anche essere richiesta dai commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni centrali, e municipali affine di scortare li denari pubblici, come pure li convogli di polvere da guerra, li corrieri, le vetture. e procacci nazionali.

84 *Art.* 135. Alcune brigate possono essere adunate per assicurare la pubblica quiete in virtù di un ordine dell'amministrazione centrale, durante la ce-

lebrazione delle assemblee primarie, ed elettorali, ma non potranno esser e introdotti nel seno delle dette assemblee, in caso di disordine, senza esse r-ne richiesti per iscritto del presidente, il quale esprimera l'oggetto in mo do preciso. i

85 *Art.* 136. I distaccamenti della giandarmeria nazionale che saranno richiest quando saranno eseguite le sentenze contro i colpevoli condannati dai tribu-nali serviranno come guardia di polizia, e di sussidio alla giustizia, sola-mente per mantenere il buon ordine, prevenire, ed impedire le turbolenze, e preservare da ogni disturbo nelle loro funzioni gl'officiali di giustizia inca-ricati di mandare ad esecuzione le sentenze di condanna.

86 *Art.* 138 Le Autorita Civili, indirizzate che avranno le loro requisizioni in conformita delle Leggi, non potranno meschiarsi in verun modo delle opera-zioni militari che saranno ordinate dai Capi per l'esecuzione di dette requisi-zioni essendo li capi incaricati sotto la loro responsabilita di ordinare li movi-menti delle Brigate, e di diriggerle nelle operazioni che dovranno eseguire; l'Autorita Civile che avra richiesto non potra domandar altro, se non il rap-porto di quanto sara stato fatto in conseguenza della sua requisizione.

87 *Art.* 139. Gl'estratti dei Processi verbali, e le note delle operazioni relative alle disposizioni eseguite in conseguenza delle requisizioni delle Autorita Civili, saranno mandati al Comandante della Giandarmeria del Dipartimento. Quest'ultimo ne ordinera il Registro nella Segretaria per mezzo del Segretario.

VIII.

§. 3. *Rapporti della Gendarmeria Nazionale colle diverse Autorita Civili.*

88 *Art.* 140. In qualsivoglia occasione gl'Ufficiali, i Sott'Officiali, ed i Gian-darmi della Giandarmeria Nazionale daranno immediatamente quell'ajuto che sara loro domandato per via di requisizioni legali; eseguiranno, e faranno ese-guire le requisizioni che saranno loro indirizzate delle Amministrazioni Cen-trali, Municipali, dai Commissarj del Direttorio Esecutivo presso di esse per la conservazione, o per il ristabilimento della pubblica quiete, e dai Com-missarj del Direttorio presso i Tribunali, soltanto quando si trattera di ese-guire le sentenze, e gl'Ordini di Giustizia.

89 *Art.* 141. I Capitani Comandanti della Giandarmeria Nazionale saranno tenuti di far conoscere ai Commissarj del Direttorio Esecutivo presso le Amministra-zioni Centrali, presso i Tribunali Civili, e Criminali tutte quelle cose che potranno importare alla sicurezza, ed alla quiete pubblica. Riceveranno da questi Commissarj le requisizioni, e le istruzzioni relative all'esecuzione degl' Ordini del Direttorio Esecutivo, delle Amministrazioni, delle Sentenze, e degl'Ordini Superiori, e communicheranno loro esattamente tutti gl indizj, che avranno estratti tanto dai fogli di servizio, quanto dai Processi verbali di-stesi dai sott'Ufficiali, e dai Giandarmi, dell'estratto dei quali il registro sara stato fatto nella Segreteria della Giandarmeria Nazionale.

90 *Art.* 142. Caso che si fosse contravenuto alle disposizioni del precedente Arti-colo, i Commissarj del Direttorio Esecutivo, dopo aver prevenuto il capo di squadrone, o di divisione, affinche vi sia immantinente rimediato, ne istrui-

ranno il Ministro della Polizia Generale, e gl'Officiali che avrano mancato, saranno personalmente mallevadori delle conseguenze della loro negligenza.

91 *Art.* 143. La Giandarmeria Nazionale non potra essere richiesta dalle Amministrazioni Centrali, Municipali, e dai Commissari del Direttorio presso queste Amministrazioni, che nell'estenzione del loro Territorio.

92 *Art.* 144. Il Commissario del Direttorio Esecutivo presso l'Amministrazione Centrale del Dipartimento, potra in virtu dell'ordine di quest'amministrazione, ed in casi urgenti richiedere che tutte le brigate della Giandarmeria del Dipartimento, o una parte di esse siano adunate per stabilire la pubblica quiete. Potra eziandio richiedere che siano formate momentaneamente nuove brigate composte di Giandarmi cavati dalle diverse brigate del Dipartimento; ma in un caso, come nell'altro, il Comandante della Giandarmeria ne rendera conto al Generale della divisione fra lo spazio delle 24. ore; e se lo spostamento durera più di tre giorni, ne sara reso conto ai Ministri della Polizia Generale, e della Guerra, tanto dal Commissario del Direttorio Esecutivo, quanto dal capo squadra; il medesimo conto sara reso in dieci giorni, sino a tanto che le brigate si siano restituite alle loro respettive residenze.

93 *Art.* 145. I Capitani, ed i Tenenti della Giandarmeria Nazionale, potranno, essendone invitati da un Amministrazione Municipale, o dal Commissario del Direttorio Esecutivo presso di essa, mandare una brigata, o piu delle loro compagnie, o tenenze, alle fiere, ai mercati, alle feste, ed alle Ceremonie pubbliche, ove sapranno dovervi essere gran concorso di Cittadini. Sara fatta menzione di questa riunione nel loro giornale, e quelle brigate che saranno state adunate, torneranno in quel medesimo giorno alle loro respettive residenze, a meno che siano richieste di trattenervisi di piu dall'Amministrazione Municipale, o dal Commissario. In questo ultimo caso l'Amministrazione, o il Commissario sono tenuti di prevenire immediatamente l'Amministrazione Centrale.

94 *Art* 146 Non potranno essere riunite delle brigate della Divisione dello squadrone, per essere trasportate da un Dipartimento in un altro senza un'ordine del Direttorio Esecutivo. Nulla di meno, se una, o piu brigate di Giandarmeria, inseguendo uno, o piu briganti, assassini, ladri, e imputati di delitti giungessero ai confini del loro Circondario, senza averli arrestati, potranno allora portarsi sul Circondario limitrofo, ed anco sul territorio d'un altra Dipartimento, e continuare ad inseguirli finche non abbiano preso il reo, e non siano state cambiate dalle brigate le piu vicine. In questo ultimo caso, ne sara informato il Capitano di quel Dipartimento, e ne rendera conto all'Amministrazione Centrale.

95 *Art.* 147. Le autorita civili che si indirizzeranno ai Comandanti della Giandarmeria Nazionale nei casi previsti dalla Legge, non potranno farlo che in iscritto. Le requisizioni enuncieranno la Legge, il Decreto del Direttorio, o dell' Amministrazione, o di ogn'altra Autorita Costituita, in virtu dei quali documenti la giandarmeria dovra agire; esse saranno poi, rimesse sempre ai Comandanti della giandarmeria dei Circondarj rispettivi. È vietato ai detti Comandanti di porre in esecuzione quelle che non fossero rivestite di queste formalità sotto pena di esser presi di mira come rei di atti illegali, e arbitrarj.

96 *Art.* 148. I Processi verbali di tutte le operazioni della Giandarmeria saranno fatti in carta non bollata, e non saranno sottoposti ad alcun dazio di Registrazione

97 *Art.* 149. Sotto qualsivoglia pretesto le Autorita Civili, non potranno impiegare i giandarmi a portare i loro dispacci, ed i loro carteggi; gl'Uffiziali del corpo della giandarmeria nazionale si opporranno formalmente acciocche i loro subordinati non siano impiegati in q iesto genere di servizio.

IX.

§. 4. *Rapporto della Gendarmeria Nazionale colla Guardia Nazionale Sedentaria, o colla Guardia Nazionale in Attivita.*

98 *Art.* 151. In tutte le circostanze che richiederanno la riunione simultanea della Giandarmeria Nazionale in attivita a piedi, o a cavallo, oppure colla Guardia Nazionale Sedentaria, per oggetto del suo servizio la giandarmeria nazionale prendera sempre la dritta, e marcera sempre alla testa della Colonna.

99 *Art.* 152. I Comandanti della guardia nazionale sedentaria, o della guardia nazionale in attivita non possono intervenire in nessun modo nelle operazioni giornaliere, e nel servizio abituale della Giandarmeria nazionale, ne distogliere i membri di questo corpo dalle funzioni che sono determinate dalla presente Legge.

100 *Art.* 153. Ogni qualvolta per sciogliere una riunione sediziosa, per reprimere delitti, o per eseguire requisizioni delle Autorita Civili, una forza ausiliaria dovra essere aggiunta alla giandarmeria nazionale, gl'Uffiziali di questo corpo s'indirizzeranno sia ai Comandanti delle piazze, sia ai Generali comandanti delle divisioni militari del loro Circondario per ottenere il numero di truppe necessario per assicurare l'esecuzione della Legge, e a tal' uopo presenteranno loro l'originale degl'ordini, o delle requisizioni che avranno ricevuti, e faranno loro la domanda per iscritto.

101 *Art.* 154. Le requisizioni dell'autorita civile in virtu delle quali i Comandanti di giandarmeria dovranno agire, saranno communicate ai Capi che dovranno ordinare i movimenti delle truppe chiamate per marciare colla Giandarmeria Nazionale.

102 *Art.* 255. Finita la spedizione, le truppe cavate dalla guardia nazionale in attivita, torneranno ai loro presidj, o cantonamenti, e le brigate della giandarmeria alle loro respettive residenze.

103 *Art.* 156. In mancanza, o in caso d'insuffiecenza delle truppe che fanno parte della guardia nazionale in attivita, gl'Officiali della giandarmeria nazionale, sono autorizzati di richiedere tutto l'ajuto necessario alla guardia nazionale sedentaria.

104 *Art.* 157. Nel caso dell'articolo precedente, le domande degl'Officiali di giandarmeria nazionale saranno indirizzate alle Amministrazioni Municipali, le quali richiederanno li Co i andanti della guardia nazionale sedentaria di fornire l'ajuto domandato dalla giandarmeria nazionale. In questo caso li distaccamenti della guardia nazionale sedentaria saranno sempre agl'ordini dell'Uffiziale di giandarmeria incaricato della spedizione.

105 *Art.* 158. I distaccamenti della guardia nazionale in attivita che saranno chia-

mati per marciare con la giandarmeria nazionale, e dare forza alla Legge, saranno, a grado eguale agl'ordini dell'Officiale della giandarmeria, il quale per tutta la durata della spedizione, rimane incaricato di eseguire le requisizioni dell'Autorita Civile, ed a grado inferiore saranno comandati dal capo della guardia nazionale in attivita, il quale sara però tenuto di conformarsi alle requisizioni per iscritto, che gli saranno trasmesse dall'Offiziale della giandarmeria.

106 *Art.* 159. La giandarmeria nazionale per il ristabilimento della pubblica quiete, potra, se occorerà richiedere la Guardia delle Foreste, e le Guardie Rurali.

107 *Art.* 160. Gl'uffiziali della giandarmeria nazionale saranno subordinati ai Generali di divisione Comandanti delle truppe della guardia nazionale in attivita nei Dipartimenti. Quegl'Officiali, e sott'Officiali che saranno in residenza nelle Piazze nelle quali vi e Stato Maggiore, saranno parimenti subordinati ai Comandanti delle Piazze per l'ordine di Polizia stabilito nelle dette piazze, senza però che siano tenuti di rendere loro alcun conto delle loro operazioni, e dell'esecuzione degl'ordini dei quali saranno incaricati, eccetto quei che riguarderanno il servizio militare, e la sicurezza delle piazze.

108 *Art.* 261 I Capi di divisione, e di squadrone della Giandarmeria nazionale, saranno tenuti d'informare i Generali Comandanti delle divisioni militari, ed i Generali di brigata impiegati nei loro Circondarj respettivi, di tutto ciò che potesse compromettere la sicurezza, e la quiete pubblica, come pure di trasmettere loro gl'indizj secondo i quali i detti Officiali generali potranno ordinare i movimenti di truppe della guardia nazionale in attivita, e fare tutte le disposizioni che avranno giudicate necessarie per la conservazione del buon' ordine pubblico nell'interno.

109 I medesimi indizj saranno comunicati dai capitani, e dai tenenti ai comandanti militari delle piazze in cui faranno la loro residenza.

110 *Art.* 162. I generali di divisione, o di brigata comandanti nei dipartimenti, non potranno ordinare la riunione totale, o parziale delle brigate di un dipartimento, ne fare uscire delle brigate fuori della loro residenza, che in virtu di un ordine dell'amministrazione centrale che le mettera alla loro disposizione.

111 *Art.* 163. I generali di divisione, e di brigata non potranno ordinare la riunione della brigata di uno squadrone, o di una divisione di giandarmeria nazionale, per mandarle da un dipartimento in un altro, senza che vi siano gl'ordini del direttorio esecutivo.

X

TITOLO X. *Dei mezzi di assicurare la libertà dei cittadini contro le detenzioni illegali, e qualsivoglia altro atto arbitrario.*

112 *Art.* 165. Qualunque uffiziale, sott uffiziale, o giandarme che darâ, eseguira, o fara eseguire l'ordine di arrestare un indiv duo, oppure che lo arrestera realmente, se non sara in fragranti, o nei casi preveduti dalle leggi per consegnarlo immantinente all'uffiziale di polizia, sara processato, e punito come colpevole di delitto di detenzione arbitraria.

113 *Art.* 166. La medesima pena sara pronunziata contro qualunque membro della giandarmeria nazionale il quale anche ne'casi di cattura in fragranti, o in

qualsivoglia altro caso autorizzato dalle leggi condurra, o terra un individuo in un luogo di detenzione non legalmente, o pubblicamente indicato dall'amministrazione del dipartimento per servire di casa d'arresto, di giustizia, e di prigione.

ı14 *Art.* 167. Qualunque individuo arrestato in fragranti dalla giandarmeria nazionale nei casi determinati dal §. 1. del titolo IX della presente legge (2) e contro il quale non sara intervenuto mandato di arresto, ordine di cattura, o sentenza di condanna alla prigione, e alla detenzione correzzionale, sara immediatamente condotto avanti l'uffiziale di polizia; non potra poi essere trasferito in una casa d'arresto, o di giustizia, che in virtu del mandato d'arresto, spedito dall'uffiziale di polizia.

ı15 *Art.* 168. Nel caso soltanto in cui a motivo dell'assenza del giudice di pace, o dell'uffiziale di polizia l'incolpato arrestato in fragranti non potesse essere interogato dal giudice di pace subito dopo l'arresto, potra essere deposto in una delle sale della casa comune, in cui sara custodito sino a tanto che possa essere condotto avanti l'uffiziale di polizia, ma per nessun pretesto si potra differire a condurvelo più di ore 24. L'uffiziale, il sott'uffiziale, il giandarme che avra trattenuto l'incolpato piu a longo senza farlo comparire avanti l'uffiziale di polizia, sara processato criminalmente, come colpevole di detenzione arbitraria.

ı16 *Art.* 169 Fuori dei casi di fragranti determinati dalla legge, la giandarmeria nazionale non potra arrestare alcun individuo, se non in virtu di un ordine di *accompagno*, o di *arresto* rilasciato secondo le forme prescritte dagl'articoli 222 e 223 della costituzione, sia di un ordine di cattura, di un decreto di accusa, o di una sentenza di condanna alla prigione, o alla detenzione correzionale.

ı17 170. Qualunque rigore impiegato negl'arresti, nelle detenzioni, e nelle esecuzioni, diverso da quello prescritto dalla legge e delitto, in conseguenza e espressamente proibito a tutti, e particolarmente ai depositarj della forza pubblica, di fare alle persone arrestate alcun cattivo trattamento ne alcun oltraggio, neppure di usare contro di esse alcuna violenza, a men che vi sia resistenza, o ribellione; in questo caso soltanto sono autorizzati a reprimere colla forza le violenze, e le vie di fatto commesse contro di essi nell'esercizio delle funzioni che sono loro affidate dalle leggi.

XI.

TITOLO XVII. *Disposizioni generali.*

ı18 *Art.* 229. Gl'articoli 557, 558, e 559 del codice dei delitti, e delle pene, sono comuni agl'ufficiali, ai sott'ufficiali, o giandarmi nazionali i quali nell'esercizio delle loro funzioni fossero oltraggiati, o minacciati con parole, o con gesti. Il comandante potra far arrestare immantinente i colpevoli, e farli deporre nelle case di arresto. L'ordine che dara a tal uopo, sara concepito nel modo prescritto all'art. 71 del codice dei delitti, e delle pene.

ı19 *Art.* 230. Ogni qualvolta i membri della giandarmeria nazionale saranno minacciati, o assaliti nell'esercizio delle loro funzioni, pronuncieranno ad alta

(2) Vedi dal Superiore Num. 38, al 63.

voce *forza alla legge* ; e subito che questo grido sarà inteso , tutti i cittadini saranno tenuti di prestare ajuto alla giandarmeria nazionale , tanto per rispingere gl'assalti , tanto per assicurare l'esecuzione delle requisizioni , e degl' ordini legali di cui la giandarmeria nazionale sara incaricata .

120 *Art.* 231. I membri della giandarmeria nazionale chiamati , sia per assicurare l'esecuzione della legge , delle sentenze , degl'ordini , o dei mandati di giustizia , o di polizia , sia per dissipare i tumulti popolari , o le riunioni sediziose , ed arrestare i capi , gl'autori , ed istigatori del tumulto , o della sedizione , non potranno spiegare la forza delle armi che nei due seguenti casi .

Il 1°. , se violenza , o vie di fatto vengono esercitate contro essi medesimi.

Il 2°. , se non potranno difendere altrimenti il terreno che occuperanno , i posti , o le persone che saranno loro affidate , oppure finalmente se la resistenza sara tale che non possa essere vinta altrimenti , che per via dello sviluppo della forza armata .

121 *Art.* 232. Nel caso di tumulto popolare la resistenza non potra essere vinta per via della forza delle armi che in virtù di un ordine di un amministrazione centrale , o municipale , e coll'assistenza di un amministratore , il quale sara tenuto di adempiere alle seguenti formalita .

L'amministratore presente pronunziera ad alta voce queste parole - *ubbidienza alla legge , si va a mettere in uso la forza , si ritirino i buoni cittadini* .

122 Questa intimazione essendo stata fatta tre volte , se la resistenza continuera , e se le persone affollate non si ritireranno quietamente , la forza delle armi sara immantinente spiegata contro i sediziosi , senza alcuna responsabilita dell'evento ; e coloro che fossero presi poi , saranno consegnati agl'offiziali di polizia , per essere giudicati , e puniti secondo il rigore delle leggi .

XII.

Estratto della legge dei 12 *Termifero anno IX* (31 Luglio 1801)

TITOLO III. *Del servizio al quale sono specialmente destinate le diverse divisioni della giandarmeria* .

123 *Art.* 11. La giandarmeria nazionale sarà incaricata di tutti i dettagli di servizio che gli sono attribuiti dal *tit.* 9 *della legge dei* 28 *Germile anno VI* (3).

124 *Art.* 13. Le compagnie situate ai porti . ed arsenali marittimi saranno incaricate dell'esecuzione de'regolamenti relativi alla sopraintendenza , guardia , e polizia di detti porti , e arsenali , come pure di quei che concernono l'iscrizione marittima . Esse saranno sotto gl'ordini de'prefetti marittimi , e non potranno ne in totalita , ne in parte ricevere un diverso destino , se non in esecuzione degl'ordini del governo .

125 *Art.* 14. Il capo di ogni legione destinerà in ogni dipartimento il numero dei sott'uffiziali , e giandarmi a piedi necessario per il servizio de'tribunali criminali , e delle case di detenzione , ove ve ne sono delle stabilite .

(3) Veggasi dal Superiore Num. 31 , al 64.

XIII.

Ordine sullo stabilimento di una massa di casermaggio per il corpo della giandarmeria.

Dei 24 Vendemmiale anno VI (17 Ottobre 1803)

I consoli della repubblica sul rapporto del ministro della guerra, sentito il consiglio di stato - Ordinano

126 *Art.* 1. Principiando dal 1°. Vendemmiale mese presente, e per l'anno XI si mettera a disposizione del ministro della guerra una massa di ottanta franchi per ogni ufficiale, sott'ufficiale, e giandarme a cavallo, e di quaranta franchi per ogni sott'ufficiale, e giandarme a piedi.

127 *Art.* 2. Questa massa servira

1°. A pagare il mantenimento, e ristauro delle case nazionali attualmente occupate, o che potranno esserlo dalle brigate tanto a piedi, che a cavallo.

2°. Al pagamento delle pigioni delle case particolari che saranno stabilite per lo stesso destino.

3°. All'indennizazione che sara accordata a ciascun sott'officiale, e giandarme che non ha caserma, la quale sara di settantadue franchi per l'uomo a piedi, e non potra esser pagato che con riportare un certificato del maire, visato dal sotto prefetto, contestante l'impossibilita di riunire, e mettere in caserma la brigata.

4° All'indennizazione accordata agl'ufficiali per tenergli luogo di alloggio.

5°. Al mantenimento, e nolo de'letti.

128 *Art.* 7. La rinnuovazione di questa polizia si eseguira amministrativamente, e di grado in grado, per tre, sei, e nove anni consecutivi coll'intervento del prefetto, e del comandante della giandarmeria del dipartimento. La clausola del pagamento per dozzina si stabilira formalmente con condizione espressa che le dette polize di affitto non avranno il loro pieno, ed intiero effetto che dopo aver ricevuta l'approvazione del Ministro della Guerra a cui saranno dirette dai Prefetti con uno stato descrittivo delle localita, e della loro situazione.

129 Le caserme che non si crederanno atte al servigio della giandarmeria saranno evacuate, riservando il diritto ai proprietarj per ottenere quelle indennizzazioni accordate dalla Legge.

130 *Art.* 8. Nel caso in cui qualche deposito non potesse essere stabilito in una fabbrica militare, o nazionale si provvedera a questo con la locazione di un'aitro luogo proprio a ricevere questo destino, e la poliza sara passata dal Commissario di Guerra non meno, che dai Comandanti della giandarmeria, e del genio nella forma prescritta dall'Art. VIII. Titolo V. della Legge de'10. Luglio 1791. nel modo appunto che si prattica per l'alloggio supplementario delle truppe di guarnigione.

131 *Art.* 9. Se i Consigli di Amministrazione riconoscono che una, o più caserme nazionali non riuniscono tutti i vantaggi necessarj per adempire l'oggetto del servizio di una brigata stazionata, se ne fara Processo verbale di concerto col Prefetto, o Sotto-Prefetto, coi Comandanti della giandarmeria, e del genio; questo Processo verbale sara sottoposto al ministro della guerra che auto-

rizzerà, se vi è luogo l'evacuazione dell'alloggio militare, e la locazione di una casa particolare. Nello stesso modo, se una brigata non alloggiata in effetto, o ritenuta in una casa presa a pigione, potesse essere stabilita più convenientemente in una fabbrica nazionale gl'agenti precitati ne stenderanno egualmente un Processo verbale, che parimenti sarà sottoposto al Ministro di maniera che nell'uno, o nell'altro dei casi preveduti non si possa fare alcuna mutazione, senza la sua autorizzazione privativa.

XIV.

Li 4 Agosto 1806.

NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro gran Giudice Ministro della Giustizia.

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

231 *Art.* 1. Il tempo di notte in cui l'articolo 131 della Legge dei 28 Germile anno VI (4) proibisce alla Gendarmeria di entrare nelle case dei Cittadini, sarà regolato dalle disposizioni dell'articolo 1037 del Codice di Procedura Civile; in conseguenza la giandarmeria non potrà, salvo le eccezzioni stabilite dalla detta Legge dei 28 Germile entrare nelle case, cioè dal primo di Ottobre fino ai 31 di Marzo prima delle 6 della mattina, e dopo sei ore della sera, e dopo il primo Aprile, fino ai 30 Settembre prima delle quattro della mattina, e dopo nov'ore della sera.

232 *Art.* 2. Quando si tratterà di ricerche da farsi nelle case dei privati, accusati di occultare dei coscritti, o dei disertori il mandato speciale di perquisizione prescritto dal medesimo articolo 131 della Legge dei 28 Germile anno VI, potrà essere supplito dall'assistenza del Maire, o dal di lui Aggiunto, e dal Commissario di Polizia.

Firmato NAPOLEONE ec.

233 Della Gendarmeria destinata al servizio degl'arsenali della Marina - Vedi *Tribunale Marittimo* dal N°. 110 al 124.

234 Provvedimento sui trasporti che è tenuta di fare dei rei, o accusati - Vedi - *Spese di Giustizia* N°. 32, 33.

Vedi
(*Amministrazione Municipale* dal N°. 209 al 302, e dal N°. 306 al
(316, 333.
(*Foreste* N°. 178, 249.
(*Polizia Giudiziaria* N°. 60, 61.
(*Polizia Rurale* N°. 52.
(*Prefetti* dal N°. 54, al 58, ed alla Nota 8.
(*Visite Domiciliarie*.

GENERALI

Di Divisione - Vedi - *Ceremonie Pubbliche* dal N°. 100 al 126.
Di Brigata - Vedi - *Ceremonie Pubbliche* dal N°. 127 al 141.
In Capite - Vedi - *Testimonj* N°. 24.

(4) Veggasi il superiore N. 72.

GETTITO

Per le strade di cose che possono nuocere, o danneggiare con la loro caduta, o cagionare delle esalazioni nocive come si punisca - Vedi - *Tribunale di Polizia semplice Nota all'Asterisco * Art.* 605 §. 3, *e Polizia Municipale* Num. 21.

GIOJELLIERI

Vedi - *Orefici* dal N°. 127 al 130 dal N°. 200 al 202, N°. 229, 230.

Li Giojellieri che vendono una pietra falsa per fina, sono rimandati alla Polizia Correzionale - Vedi - *Polizia Municipole* N. 35.

GIORNALI

Legge dei 5 *Piovoso anno V* (25 *Decembre* 1796) *che proibisce di annunciare pubblicamente li Giornali, e gl'atti delle autorità costituite in modo differente dal titolo loro.*

1 Il Consiglio degl'anziani, considerando che e urgente di prendere tutte le misure necessarie alla conservazione della tranquillita pubblica, e di prevenire qualsivoglia disordine.

2 Il Consiglio de'cinquecento, considerando che la tranquillità pubblica viene turbata dagl'abusi introdotti nella maniera di annunciare li pubblici fogli, od anche gl'atti delle autorita costituite.

Si decreta :

3 *Art.* 1. E'proibito a qualsivoglia individuo di annunziare nelle strade, e negl'angoli delle citta, ed altri luoghi pubblici verun giornale, o scritto periodico in modo differente dal titolo generale, ed abituale che lo distingue dagl'altri giornali.

4 *Art.* 2. E'similmente proibito di annunziare alcuna Legge, alcuna sentenza, od altri atti di un autorita costituita, fuoriche pel titolo dato agl'atti suddetti, o dell'autorita da cui sono emanati, o da quella che ha diritto di pubblicarli.

5 *Art.* 3. La contravvenzione alli due articoli precedenti sara punita per via di Polizia Correzionale con una prigionia di due mesi per la prima volta, e di sei in caso di recidiva (1).

Vedi - *Polizia* N°. 86.

Vedi - *Stampe*.

GIORNALIERI

Vedi - *Operaj*.

(1) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Signor Luogotenente del Governator Generale di Roma degl'8 Maggio 1812.

GIUDICE

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 10. L'Imperatore nomina i Giudici, i Procuratori Generali Imperiali, i Procuratori Imperiali, i loro Sostituti, i Supplementi, i Cancellieri, i Difensori, gl'Uscieri, eccettuati quelli della giustizia di pace.

2 *Art.* 11. I Giudici sono stipendiati dallo Stato. Essi non avranno diritto ad alcuna ricompensa, o indennita qualsivoglia a carico dei particolari, ne potranno esiggerne, o riceverne sotto alcun pretesto sotto pena di concussione.

3 *Art.* 12. I Giudici, e Procuratori generali Imperiali della Corte d'Appello, e delle Corti di giustizia Criminale saranno di eta di trent'anni compiti.

4 *Art.* 13. Si potranno nominare dell'eta di 25 anni i giudici, e procuratori imperiali delli Tribunali di prima istanza, i Sostituti del Procuratore generale Imperiale presso la Corte d'Appello, i giudici di pace, e li Cancellieri presso tutti li Tribunali.

5 *Art.* 14. Il Giudice supremo Ministro della giustizia ha diritto d'invigilare sulle Corti, Tribunali Civili, e di Commercio, e sulle Giustizie di Pace

6 *Art.* 17. Il costume di vestiario dei presidenti, vice-presidenti, dei giudici, de' procuratori generali imperiali, dei procuratori imperiali, dei sostituti, dei giudici di pace, dei cancellieri, degl'avvocati, dei difensori, e degli uscieri sara lo stesso delle altre corti, e tribunali dell'impero.

7 I Supplementi allorche saranno chiamati a far sedute, porteranno lo stesso abito di quei per cui faranno le veci.

II.

TITOLO IV. *Potere dei Tribunali, e modo di procedere avanti di loro.*

8 *Art.* 18. In materia civile, e criminale le difese, rapporti, sentenze saranno publicate fuori de' casi preveduti dal Codice Napoleone, e di procedura civile.

9 I Giudici delibereranno in segreto; Le sentenze saranno pronunziate ad alta voce; lo saranno anco i motivi.

10 *Art.* 19 Le Corti, e Tribunali non possono impedire, o sospendere l'esecuzione delle Leggi, o Decreti Imperiali, sotto pena di multa, e devono giudicare in conformita di esse.

11 *Art.* 21. Ogni regolamento fuori de' casi preveduti dalla Legge e ai Giudici espressamente interdetto; E' proibito agl' Officiali ministeriali di prevalersene nelle loro scritture, e di citarli all'udienza.

12 *Art* 22. Li Giudici non potranno sotto pena di multa turbare in qualsivoglia maniera le operazioni degl'Amministratori, ne citarli avanti di loro per ragione delle loro funzioni.

13 *Art.* 25. I Giudici non riceveranno pensioni a vita, che dopo aver esercitato per lo spazio di cinque anni le loro funzioni con onore, e probita.

III.

CODICE NAPOLEONE *Titolo Preliminare.*

14 *Art.* 4. Se un giudice ricusera di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto della Legge, si potra agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia (1).

15 *Art.* 5. E' proibito ai giudici di pronunciare in via di disposizione generale, o di regolamento nelle cause di loro competenza.

16 *Art* 2276. I giudici sono liberati dal rendere conto delle carte relative alle Liti, cinque anni dopo la decisione delle medesime.

IV.

17 Pene dei Giudici che prevaricano - Vedi - *Prevaricazione.*

V.

CODICE D'ISTRUZIONE CRIMINALE

TITOLO IV. CAPITOLO III.

18 *Dei Delitti commessi dai Giudici fuori delle loro funzioni o nell'esercizio delle medesime.*

VI.

Della procedura, ed Istruzione contro i Giudici per Delitti commessi fuori delle loro funzioni.

19 *Art.* 479. Quando un Giudice di pace, un membro del Tribunale correzionale, di prima istanza, o un ufficiale incaricato del pubblico ministero presso uno di questi Tribunali saranno prevenuti di avere commesso fuori delle loro funzioni un delitto portante pena correzionale, il Procuratore generale presso la Corte Imperiale lo fara citare avanti questa Corte, che pronunziera senza appello.

20 *Art.* 480. Se si tratta di delitto portante pena afflittiva, o infamante, il Procuratore generale presso la Corte imperiale, ed il presidente di questa Corte,

(1) Argum. ex Novella 115 Cap. 1.

nomineranno, il primo, il magistrato che eserciterà le funzioni di Officiale di polizia giudiziaria, il secondo, il magistrato che eserciterà le funzioni di giudice istruttore.

21 *Art.* 481. Se un membro della Corte imperiale, o un officiale che eserciti presso la stessa il pubblico ministero sarà prevenuto di un delitto di alto criminale, o correzionale fuori delle sue funzioni, l'ufficiale che avrà ricevute le denunzie, e le querele, sarà tenuto di trasmetterne subito delle copie al gran giudice Ministro della giustizia senza che sia ritardata l'istruzione, che sarà contenuta. come si è fissato di sopra, e manderà similmente al gran giudice una copia dei documenti.

22 *Art.* 482. Il gran giudice rimetterà le carte alla Corte di cassazione, la quale rimetterà la causa, se vi è luogo, o ad un Tribunale di polizia correzionale, o ad un giudice istruttore preso l'uno, e l'altro fuori della giurisdizione della Corte, alla quale appartiene il membro incolpato.

23 Se si tratta di pronunziare intorno all'ammissione in stato di accusa, la causa sarà rimessa ad un altra Corte imperiale.

VII. *SEZIONE II.*

24 *Della Procedura, ed Istruzione contro li Giudici, ed i Tribunali diversi da quelli nominati nell'Articolo* 101. *del Senato Consulto dei* 28. *Fiorile Anno XII.* (18. *Maggio* 1804.) *per prevaricazioni, ed altri delitti relativi alle loro funzioni.*

25 *Art.* 483. Allorchè un giudice di pace, o di polizia, o un giudice faciente parte di un Tribunale di commercio, un uffiziale di polizia giudiziaria, un membro del Tribunale correzionale, o di prima istanza, un officiale incaricato del ministero pubblico presso uno di questi giudici, o Tribunali sarà prevenuto di avere commesso nell'esercizio delle sue funzioni un delitto portante pena correzionale, per questo delitto sarà formato processo, e dato il giudizio nella maniera indicata nell'articolo 479 (2).

26 *Art.* 484. Quando qualche funzionario della qualità espressa nell'Artic. precedente sarà prevenuto di aver commesso un delitto di alto criminale, portante seco la pena di prevaricazione, o altra più grave, le funzioni devolute ordinariamente al giudice istruttore, o al Procuratore imperiale saranno immediatamente adempite dal primo Presidente, e dal Procuratore generale presso la corte imperiale, ciascuno in ciò che lo concerne, o da quelli uffiziali che essi avranno respettivamente, e specialmente nominati a questo effetto.

27 Fino a questa delegazione, e nel caso in cui esistesse un corpo di delitto, potrà essere costatato da ogni uffiziale di polizia giudiziaria, e nel restante della procedura saranno osservate le disposizioni generali del presente Codice.

28 *Art.* 485. Quando il delitto di alto crimiual commesso nell'esercizio delle funzioni, o portante la pena di prevaricazione, o altra più grave sarà imputato, o ad un Tribunale intero di commercio, correzionale, o di prima istanza, ovvero individualmente ad uno, o più membri delle Corti imperiali, o ai Procuratori generali, e Sostituti presso queste Corti, si procederà, come siegue.

29 *Art.* 486. Il delitto sarà denunciato al gran Giudice Ministro della giustizia

(2) Vedi il superiore Numero 19.

il quale se vi e luogo ordinera al Procuratore generale imperiale presso la Corte di cassazione di procedere contro lo stesso sulla denunzia.

30 Il delitto potra eziandio essere direttamente denunziato alla Corte di Cassazione dalle persone che si pretenderanno lese, ma soltanto quando domanderanno di esercitare l'azione civile contro il Tribunale, o il giudice, o quando la denunzia sara incidente in un affare pendente avanti la Corte di cassazione.

31 *Art.* 487 Se il procurator generale presso la corte di cassazione non trova nelle carte che gli sono state trasmesse dal gran giudice, o prodotte dalle parti tutti gl' Indizj che credera necessarj, in seguito di un suo requisitorio, il primo Presidente di questa Corte destinera uno de' suoi membri per sentire li testimonj, e per fare nella citta in cui risiede la Corte di Cassazione tutti gl'altri atti d'istruzione.

32 *Art.* 488 Quando vi saranno da sentire dei testimonj o da fare degl'atti di istruzione fuori della Citta, in cui risiede la Corte di Cassazione, il primo Presidente di questa Corte fara a questo proposito tutte le necessarie delegazioni ad un giudice istruttore, anche di un Dipartimento, o di un Circondario diverso da quelli del Tribunale, o del giudice prevenuto.

33 *Art.* 489. Dopo aver sentiti li testimonj, e terminata l'istruzione che gli sara stata delegata, il Giudice istruttore nominato nell'articolo precedente rimettera li Processi verbali, e gl'altri atti chiusi, e sigillati al primo Presidente della Corte di Cassazione.

34 *Art.* 490. Dopo aver visti i documenti che saranno stati trasmessi dal Gran Giudice, o prodotti dalle parti, e gl'indizj ulteriori che saranno stati procurati, il Presidente rilascierà, se vi e luogo il mandato di deposito.

35 Questo mandato stabilira la casa d'arresto, in cui il prevenuto sara depositato.

36 *Art.* 491. Il primo Presidente della Corte di Cassazione, ordinera in seguito la communicazione della processura al Procurator Generale, il quale dentro li cinque giorni seguenti trasmettera alla sezione dei ricorsi il suo requisitorio contenente la denunzia del prevenuto.

47 *Art.* 492. Tanto se la denunzia portata alla Sezione dei ricorsi sia stata preceduta da un mandato di deposito, come nel caso contrario, questa Sezione vi provvedera, posposto qualunque altro affare.

38 Se rigetta la denunzia, ordinera che il prevenuto sia posto in liberta.

39 Se l'ammette rimettera il Tribunale, o il Giudice prevenuto avanti li Giudici della Sezione Civile che pronunzieranno se si debba mettere in istato di accusa.

40 *Art.* 493. La denuncia incidente in un affare pendente avanti la Corte di Cassazione sara portata alla Sezione, avanti cui pende la causa, e se e ammessa, sara rinviata alla Sezione Criminale, o da quella dei ricorsi alla Sezione Civile, e dalla Sezione Civile a quella dei ricorsi.

41 *Art.* 494. Quando nell'esame di una domanda in azione civile contro li Giudici, o di ogni altra domanda, e senza che vi sia denuncia diretta, o incidente, una delle Sezioni della Corte di Cassazione ravvisera qualche delitto capace a dar luogo ad un Processo Criminale contro un Tribunale, od un Giudice del-

la qualità espressa nell'Articolo 479. (3) potrà d'offizio ordinare il rinvio, conformemente all'Articolo precedente.

42 *Art.* 495. Quando l'esame di un affare portato avanti le Sezioni riunite darà luogo al rinvio di officio indicato nell'Articolo precedente, questo rinvio si farà alla Sezione civile.

43 *Art.* 496 In ogni caso la Sezione alla quale sarà rimessa la causa sulla denunzia, o d'officio, pronunzierà sopra l'ammissione in stato d'accusa.

44 Il suo Presidente adempirà le funzioni che la Legge attribuisce alli Giudici istruttori.

45 *Art.* 497. Questo Presidente potrà delegare l'esame dei testimonj, e l'interrogatorio dei prevenuti ad un'altro Giudice Istruttore preso anco fuori del Circondario, o del Dipartimento ove si troverà il prevenuto.

Art. 498. Il mandato d'arresto che sarà rilasciato dal Presidente, indicherà la casa d'arresto, nella quale dovrà essere condotto il prevenuto.

46 *Art.* 499. La Sezione della Corte di Cassazione avanti a cui pende l'affare, delibererà intorno all'ammissione in stato di accusa in seduta privata; li Giudici dovranno essere in numero disparo.

47 Se la maggiorità dei Giudici trova che non deve aver luogo l'ammissione in stato di accusa, sarà rigettata la denuncia con una decisione, ed il Procuratore Generale farà mettere in libertà il prevenuto.

48 *Art.* 500. Se la maggiorità dei Giudici è per l'ammissione in stato di accusa, questa sarà pronunciata con una decisione, che porterà nello stesso tempo l'ordine di arresto.

49 In esecuzione di quest'Ordine l'accusato sarà trasferito nella casa di Giustizia della Corte d'Assisa, che sarà indicata da quella di Cassazione nella stessa decisione.

50 *Art.* 501. Fatta in tal modo l'istruzione avanti la Corte di Cassazione, non potrà essere attaccata in quanto alla forma.

51 Questa sarà comune ai complici del Tribunale, o del Giudice processato, quando ancora essi non esercitino funzioni giudiziarie.

52 *Art.* 502. Saranno nel rimanente osservate le disposizioni del presente Codice, che non sono contrarie alla forma di procedura prescritta nel presente Capitolo.

53 *Art.* 503. Quando si trovassero nella Sezione Criminale, alla quale fosse portato il ricorso in Cassazione contro il Giudizio della Corte d'Assisa, a cui la causa sarà stata rimessa, dei Giudici che siano concorsi all'ammissione in stato di accusa in una delle altre Sezioni, essi si asterranno di votare.

54 Ciò non ostante nel caso di un secondo ricorso, che darà luogo alla riunione delle sezioni, tutti li Giudici potranno conoscerne.

VIII.

CAPITOLO IV.

Dei Delitti contrarj al rispetto dovuto alle Autorità Costituite.

55 *Art.* 504. Quando all'udienza, o in ogni altro luogo in cui si faccia pubblicamente un istruzione giudiziale, uno, o più degl'assistenti daranno dei segni

(3) Vedi ut supra.

pubblici o di approvazione, o di disapprovazione, o ecciteranno tumulto in qualunque siasi modo, il Presidente, o il Giudice li fara mandar fuori; se essi resistono ai suoi ordini, o se rientrano, il Presidente, o il Giudice ordinera che siano arrestati, e tradotti nella casa di arresto; nel Processo verbale sara fatta menzione di quest'ordine, e sull'esibizione che ne sara fatta al custode della casa d'arresto, li perturbatori vi saranno ricevuti, e ritenuti per 24. ore.

56 *Art.* 505. Quando il tumulto sara stato accompagnato da ingiurie, o vie di fatto che diano luogo all'applicazione ulteriore di pene correzionali, o di polizia, queste pene potranno essere pronunziate nella stessa seduta, ed immediatamente dopo che li fatti saranno stati provat cioe:

57 Quelle di semplice polizia, senza appello, qualunque siasi il tribunale, o giudice da cui emanano.

58 Quelle di polizia correzionale, salvo l'appello, se la condanna sia emanata da un tribunale soggetto all'appello, o da un sol giudice.

59 *Art.* 506. Se si tratta di un delitto di competenza di una corte commesso all'udienza di un sol giudice, o di un tribunale sottoposto all'appello, il giudice, o il tribunale dopo aver fatto arrestare il delinquente, e formato processo verbale dei fatti, rimettera le carte, ed il prevenuto avanti li giudici competenti.

60 *Art.* 507. Riguardo alle vie di fatto che siansi convertite in delitto di competenza di una corte, o ad ogni altro delitto fragrante, e commesso all'udienza della corte di cassazione, d'una corte imperiale, o di una corte d'assise, o speciale, la corte procedera tosto al giudizio prima di separarsi.

61 Essa ascoltera i testimonj, il delinquente, ed il difensore che avra scielto, o che gli sara stato assegnato dal Presidente, e dopo avere costatati li fatti, e sentito il Procuratore generale, o il suo sostituto, il tutto pubblicamente applichera la pena con sentenza motivata.

62 *Art.* 508. Nel caso dell'articolo precedente, se li giudici presenti all'udienza sono in numero di cinque, o sei, perche abbia luogo la condanna vi abbisogneranno quattro voti

Se sono in numero di sette, ve ne abbisogneranno cinque.

In un numero di otto, o maggiore la sentenza di condanna sara pronunciata con tre quarti di voti, in modo però sempre, che nel calcolo di questi tre quarti le frazzioni se ve ne sono siano applicate per l'assoluzione.

63 *Art.* 509. Li Prefetti, sotto Prefetti, Maires, Aggiunti, Ufficiali di polizia amministrativa, o giudiziale, quando adempiranno pubblicamente qualche atto del loro ministero, eserciteranno ancora le funzioni di polizia regolate nell' articolo 504 (4), e dopo aver fatto arrestare li perturbatori formeranno processo verbale del delitto, e rimetteranno questo processo verbale, se vi e luogo, come anco li prevenuti avanti li giudici competenti.

(4) Vedi il superiore numero 55.

XI.

TITOLO V

64 *Delle questioni di competenza fra Giudici ; e delle remissioni da un Tribunale all'altro .*

CAPITOLO I *Delle Questioni di Competenza fra Giudici .*

Art. 525. Ogni domanda per determinare la competenza de'Giudici sara instruita , e giudicata sommariamente , o sopra semplici scritture informative .

65 *Art.* 526.. La corte di cassazione procedera in tali questioni in materia di alto criminale correzionale , e di polizia quando avanti dei tribunali , delle corti , o dei giudici non dipendenti l'uno dall'altro penda la cognizione dello stesso delitto , o delitti connessi , o della stessa contravenzione .

66 *Art* 527. La corte di Cassazione procedera similmente in tali questioni , quando avanti un tribunale militare , o marittimo , o un Uffiziale di polizia militare , o qualunque altro tribunale non ordinario da una parte , avanti una Corte Imperiale , e d'Assisa , o speciale un tribunale correzzionale , un tribunale di polizia , o un giudice istruttore dall'altra parte penda la cognizione dello stesso delitto , o dei delitti connessi , o della stessa contravenzione .

67 *Art.* 528. Vista la domanda , e i documenti la corte di cassazione , alla sezione criminale , ordinera che il tutto sia communicato alle parti , o giudichera definitivamente , salva l'opposizione .

68 *Art.* 529. Nel caso in cui fosse ordinata la communicazione sopra il ricorso in conflitto del prevenuto , dell'accusato , o della parte civile , l'ordine ingiungera all'uno , ed all'altro degl'Ufficiali incaricati del ministero pubblico presso le autorita giudiziali avanti le quali pende in concorrenza la cognizione della causa , di trasmettere le carte del processo , e la loro opinione motivata intorno al conflitto .

69 *Art.* 530. Quando la communicazione sara ordinata sopra il ricorso di uno di questi Ufficiali la decisione ordinera all'altro di trasmettere le carte , e la sua opinione motivata .

70 *Art.* 531. La decisione , *sia comunicato*, fara menzione sommaria degl'atti dai quali nascera il conflitto , e fissera , secondo la distanza dei luoghi il termine dentro il quale le carte , e le opinioni motivate saranno portate alla Cancelleria .

71 La notificazione che si fara di questa decisione alle parti , portera di pieno dritto una supersessoria al giudizio della causa , ed in materia di alto criminale , all'ammissione in stato di accusa , o se questa e stata gia pronunziata alla formazione del Giuri nelle corti d'Assisa , o all'esame nelle corti speciali , ma non agl'atti , ed alle procedure conservatorie , o d'istruzzione .

72 Il prevenuto , o l'accusato , e la parte civile potranno presentare le loro ragioni sopra il conflitto nella forma determinata nel Capitolo II Titolo III del presente Libro (5) per il ricorso in Cassazione .

73 *Art.* 532. Quando sulla sempl ice richiesta sara nata una decisione che avra stabilito sulla domanda per determinare la competenza de'Giudici , questa decisione a diligenza del Procurat ore generale presso la corte di Cassazione , e

(5) Vedi — *Giuri* dal N. 258 , al 262.

per mezzo del gran Giudice ministro della giustizia sara notificata all'Uffiziale incaricato del ministero pubblico presso la Corte, il Tribunale, o Magistrato riconosciuto incompetente.

74 Sara notificata altresi al prevenuto, o accusato, ed alla parte civile se ve n'e una.

75 *Art.* 533. Il prevenuto, o l'accusato, e la parte civile potranno formare opposizione alla decisione nel termine di tre giorni, e nelle forme prescritte nel Capitolo II, Titolo III del presente Libro per il ricorso in cassazione (6).

76 *Art.* 534. L'opposizione di cui si e parlato nel precedente articolo, portera di pieno diritto supersessoria al giudizio della causa, come e stato detto nell' articolo 531. (7)

77 *Art.* 535. Il prevenuto che non sara in arresto, l'accusato che non sara ritenuto nelle case di giustizia, e la parte civile non saranno ammessi al beneficio dell'opposizione, se non hanno anteriormente, o nei termini fissati nel superiore articolo 532 eletto domicilio nel luogo in cui risiede una delle autorita giudiziali in conflitto.

78 In mancanza di questa elezione non potranno nemeno avanzare l'eccezzione che non sia loro stata fatta alcuna notificazione, dalla quale il ricorrente sara riguardo a loro dispensato.

79 *Art.* 536. La corte di cassazione giudicando del conflitto delibererà intorno a tutti gl'atti che potrebbero essere stati fatti dalla corte, dal tribunale, o dal magistrato che dichiarera incompetente.

80 *Art.* 537. Le decisioni rese sopra conflitti non potranno essere attaccate per via di opposizione, quando siano state precedute da una sentenza, *sia communicato*, debitamente eseguita.

81 *Art.* 538. La decisione resa, o sopra *un sia communicato*, o sopra un opposizione sara notificata alle stesse parti e nella stessa forma della decisione che l'avra preceduta.

81 *Art.* 439. Quando il prevenuto, o l'accusato, l'officiale incaricato del ministero pubblico, o la parte civile avra eccepita l'incompetenza di un tribunale di prima istanza, o di un giudice istruttore, o proposta una declinatoria, tanto se l'eccezzione sia stata ammessa, come se sia stata rigettata, niuno potra ricorrere alla corte di cassazione per far decidere la questione di competenza, salvo a ricorrere avanti la corte imperiale contro la decisione emanata dal tribunale di prima istanza, o dal giudice istruttore, ed a ricorrere in cassazione, se vi e luogo, contro la decisione della corte imperiale.

83 *Art.* 540. Quando avanti due giudici istruttori, o due tribunali di prima istanza stabiliti nella giurisdizione della stessa corte imperiale, sara pendente la cognizione dello stesso delitto, o di delitti connessi, questa corte decidera della competenza secondo la forma prescritta nel presente capitolo, salvo il ricorso, se vi e luogo alla corte di cassazione.

84 Quando avanti due tribunali di polizia semplice sara pendente la cognizione della stessa contravenzione, o contravenzioni connesse, il tribunale sotto la cui giurisdizione sono l'uno, e l altro, decidera intorno alla compe-

(6) Vedi – ut supra.

(7) Vedi il superiore numero 70.

tenza, se non sono ambedue nella giurisdizione dello stesso tribunale, ne decid ra la corte imperiale, salvo, se vi e luogo, il ricorso alla corte di cassazione.

85 *Art.* 541. La parte civile, il prevenuto, o l'accusato, che seccombera nella domanda per la decisione della competenza, potra essere condannato ad un ammenda, che non potra mai eccedere la somma di 300 franchi, la di cui meta, sara in profitto della parte.

X

CAPITOLO II.

Della remissione di un tribunale all'altro.

84 *Art.* 542. In materia di alto criminale correzionale, e di polizia, la corte di cassazione può sulle domande del procuratore generale presso questa corte rimettere la cognizione di una causa da una corte imperiale, o d assisa, o speciale ad un altra, da un tribunale correzionale, o di polizia ad un altro tribunale della stessa qualita, da un giudice istruttore, ad un altro giudice istruttore, per motivo di sicurezza pubblica, o di sospetto legittimo.

47 Questa remissione può ancora ordinarsi dietro la domanda delle parti interessate, ma soltanto per causa di sospetto legittimo.

88 *Art.* 543. La parte interessata che sara volontariamente comparsa avanti una corte, un tribunale, o un giudice istruttore, non sara ammissibile a domandare la remissione, che per motivo di circostanze sopravenute dopo, quando siano tali da far nascere un sospetto legittimo.

89 *Art.* 544. Gl'offiziali incaricati del ministero pubblico potranno ricorrere immediatamente avanti la corte di cassazione per chiedere la commissione per motivo di legittimo sospetto, ma quando si trattera di una domanda di remissione, per motivo di sicurezza pubblica, saranno tenuti di mandare i loro reclami, i loro motivi, e le carte di appoggio al gran giudice ministro della giustizia, che le trasmettera se vi e luogo alla corte di cassazione.

90 *Art.* 545. Vista la richiesta, ed i documenti la corte di cassazione alla sezione criminale, decidera definitivamente,, salva l'opposizione, ed ordinera che il tutto sia comunicato.

91 *Art.* 546. Quando la remissione sara domandata dal prevenuto, dall'accusato, o dalla parte civile, e la corte di cassazione non credera di ammettere, ne di rigettare subito questa domanda, la decisione ne ordinera subito la communicazione all'officiale incaricato del ministero pubblico presso la corte, il tribunale, o il giudice istruttore avanti a cui pende la cognizione del delitto, ed ingiungera a quest'uffiziale di trasmettere le carte col suo sentimento motivato sopra la domandata remissione; la decisione ordinera inoltre, se vi e luogo, che ne sia data communicazione all'altra parte.

92 *Art* 547. Quando la domanda di rinvio sara formata dall'officiale incaricato del ministero pubblico, e che la corte di cassazione non vi decidera definitivamente, ordinera, se vi e luogo, che sia data communicazione alle parti, o emanera quella disposizione preparatoria, che stimera necessaria.

93 *Art.* 548. Ogni decisione che sulla visura della domanda e dei documenti

avra definitivamente stabilito sopra una domanda di remissione, sara a diligenza del procurator generale presso la corte di cassazione, e col mezzo del gran giudice ministro della giustizia notificata tanto all'offiziale incaricato del ministero pubblico presso la corte, il tribunale, o il giudice istruttore spogliati della cognizione della causa, quanto alla parte civile, al prevenuto, o all'accusato in persona, o al domicilio eletto.

94 *Art.* 549. Non sara ricevuta l'opposizione se non e formata secondo le regole, e nel termine fissato nel capitolo I, titolo V del presente libro. (8)

95 *Art.* 550. Ricevuta l'opposizione si soprassiede di pieno diritto al giudizio della causa, come si e detto nell'articolo 550. (9)

96 551 Gl'articoli 5 5, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538, e 541 (10) saranno comuni alle domande di remissione da un tribunale all'altro.

97 *Art.* 552 La sentenza che avra rigettata una domanda di remissione, non escludera una nuova domanda di remissione fondata sopra fatti sopravenuti posteriormente.

XI

98 Punizione di chi oltraggia, o minaccia li giudici nell'esercizio delle loro funzioni - Vedi - TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA *dal N.* 188, *al* 190.

XII

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE PRIMA LIBRO I.

XIII

TITOLO XXI. *Della ricusazione dei giudici.*

99 *Art.* 378. Ogni giudice può essere ricusato per le seguenti cause.

100 1.° S'egli e consanguineo, o affine delle parti, o di esse fino al grado di cugino nato da fratello germano inclusivamente.

101 2.° Se la moglie del giudice e consanguinea, o affine di una delle parti, o se il giudice e consanguineo nel detto grado, o affine della moglie di una delle parti, quando essa vive tutt'ora, o non vivendo esistono i di lei figli, anche nel caso di morte della medesima, o di non esistenza di figli, il suocero, il genero, ed i cognati non potranno essere giudici.

102 La disposizione relativa alla moglie defunta, sara applicabile alla moglie che avra fatto divorzio, se pure esistono dei figli nati dal matrimonio disciolto.

103 3.° Se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti, o discendenti, o affini nella medesima linea agitano in una causa interessante lo stesso articolo che si agita tra le parti.

104 4.° Se pende una causa in loro nome, in un tribunale, ove sia giudice una della parti, e se sono debitori, o creditori di qualch'una d'esse.

105 5.° Se dentro i cinque anni che precedono la ricusazione dei giudici

(8) Vedi dal superiore numero 64, all'85.

(9) Vedi il superiore numero 71.

(10) Vedi li numeri 64, 69, 70, 76, 77, 79, 80, 81, e 85.

vi e stato un processo criminale tra loro, ed una delle parti, o il conjuge, o consanguinei, o affini in linea retta.

106 6.° Se verte una causa civile tra il giudice, la sua moglie, loro ascendenti, discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti; se la causa, qualora stata promessa dalla parte, lo sia stata prima dell'istanza nella quale la ricusa e proposta, e qualora sia gia terminata, ciò sia seguito dentro i sei mesi precedenti all'atto della ricusazione.

107 7.° Se il giudice e tutore, o tutore surrogato, o curatore, o erede presuntivo, o donatario, o commensale di una delle parti; se e amministratore di qualche stabilimento, societa, direzzione che sia parte in causa, o se una delle parti e sua presuntiva erede.

108 8.° Se il giudice ha consultato, arringato, o scritto sulla causa, se precedentemente ne ha presa cognizione come giudice, o arbitro, se l'ha sollecitata, e racommandata, se ha sborzato danaro per le spese degl'atti, se ha deposto come testimonio, se dopo l'introduzione della predetta causa egli ha bevuto, o mangiato con alcuna delle dette parti nella di lei casa, o ricevuto qualche dono dall'una, o dall'altra.

9.° Se passa capitale inimicizia tra il giudice, ed una delle parti; se finalmente il giudice ha insultata, ingiuriata, o minacciata una delle parti, o in voce, o in iscritto dopo l'introduzione della causa, o nei sei mesi anteriori alla ricusazione proposta.

109 *Art.* 379. Non sara concesso di ricusare il giudice, quando esso e parente del tutore, o del curatore di una delle parti, o dei membri, o degl'amministratori di uno stabilimento, societa, direzione, o unione di persone che siano parti in causa, a meno che i detti tutori, o amministratori, o interessati non abbiano un interesse distinto, e personale.

110 *Art.* 380. Ogni giudice che abbia notiz'a di qualche motivo di essere ricusato, dovra farne dichiarazione alla camera del consiglio, la quale decidera s'egli deve astenersi.

111 *Art.* 381. I motivi di ricusazione che riguardano i giudici, sono applicabili al ministero pubblico, quando esso e parte aggiunta; ma quando esso e parte principale non può essere ammessa.

112 *Art.* 382. Quello che vorra ricusare un giudice dovra farlo prima che venga intrapresa la discussione della causa all'udienza, e prima che sia fatta l'informazione, o spirati i termini, qualora la causa debba decidersi per relazione, se pure i motivi della ricusa non sono sopraggiunti posteriormente.

113 *Art.* 383. La ricusazione di giudici incaricati di accessi, di esami di testimonj, e di altre operazioni d vra proporsi dai tre giorni che decorreranno

1.° Da quello della sentenza, quando essa e stata proferita in contradittorio.

2.° Da quello in cui spirano gl'otto giorni assegnati per fare opposizione, se questa e stata fatta, e se la sentenza e stata proferita in contumacia,

3.° Da quello, nel quale, anche per motivo di contumacia vien rigettata l'opposizione, se questa e di gia fatta contro la sentenza contumaciale.

114 *Art.* 384. La ricusazione sara proposta in cancelleria per mezzo di un atto, il quale conterra i fondamenti della medesima, e sara firmato dalla parte, o da

persona munita di sua procura speciale, ed autentica da unirsi all'atto stesso.

315 *Art.* 385. Trasmessa dal cancelliere nel corso di 24 ore una copia autentica dell'atto di ricusa al presidente del tribunale sulla relazione del medesimo presidente, e sentite le conclusioni del pubblico ministero, sarà proferita una sentenza la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammissibile e nel caso contrario ordinerà.

1.° La comunicazione al giudice ricusato, affinchè su i fatti allegati produca una spiegazione precisa dentro il termine che dovrà stabilirsi dalla sentenza.

2.° La comunicazione al ministero pubblico, indicando il giorno in cui sarà fatta la relazione da uno dei giudici deputato a tale effetto dalla sentenza medesima

316 *Art.* 386. Il giudice ricusato farà la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell' originale dell'atto di ricusa.

317 *Art.* 387. Saranno sospese tutte le sentenze, ed operazioni dal giorno, in cui sarà stata ordinata la comunicazione; non ostante, se qualch'una delle parti pretende che l'operazione sia urgente, e pericoloso il ritardo, l'incidente per mezzo di un semplice atto sarà portato all'udienza, ed il tribunale potrà decretare che sia proceduto per mezzo di un altro giudice.

318 *Art.* 388. Se il Giudice ricusato conviene nei fatti che hanno dato luogo all'atto di ricusa, o se questi fatti sono provati, sarà dato ordine che egli si astenga.

319 *Art.* 389. Se la parte che ricusa un Giudice non prova in iscritto, o non somministra almeno un primordio di prova delle cause di ricusazione, è rimesso alla prudenza del Tribunale il rigettarla, in conseguenza della semplice dichiarazione del Giudice, o l'ordinare la pruova per mezzo di testimonj.

320 *Art* 390. La parte la di cui ricusazione sarà stata dichiarata inamissibile, ed insussistente, sarà condannata ad arbitrio del Tribunale in un ammenda che non potrà essere minore di cento franchi, salve le ragioni del Giudice per la sua riparazione, e per i danni, ed interessi, nel qual caso però non potrà essere Giudice.

321 *Art.* 391. Sarà permesso di appellare da qualunque sentenza proferita sulla ricusazione dei Giudici, anche nelle materie sulle quali il tribunale di prima istanza giudica inapellabilmente. Nulla di meno, se la parte sostiene, che attesa l'urgenza è necessario di procedere a qualche operazione prima che sia giudicato sopra l'appello, l'incidente sarà portato all'udienza per mezzo di un semplice atto, ed il Tribunale che avrà rigettata la ricusazione, potrà ordinare che si proceda all'operazione per mezzo di un altro giudice.

322 *Art.* 392. La parte che vorrà appellare, dovrà farlo dentro cinque giorni dalla sentenza, rilasciando un atto in Cancelleria, nel quale saranno espressi i motivi, ed enunciati i documenti esibiti per fondamento dell'appello.

323 *Art.* 393. A richiesta, ed a spese dell'appellanté, la copia autentica dell'atto di ricusa della dichiarazione del Giudice, della sentenza, o dell'appello come pure gl'annessi documenti nel termine di tre giorni, saranno rimessi dal Cancelliere del Tribunale di prima istanza al Cancelliere della corte d'appello.

Art. 394. Il Cancelliere della corte d'appello dentro il corso di tre giorni da quello della remissione dei documenti, dovra presentarsi alla corte, ed essa indichera il giorno della sentenza, e deputera per tale oggetto uno dei giudici, sulla di cui relazione, e dietro le conclusioni del pubblico ministero la questione sara decisa nell'udienza, senza bisogno di citare le parti.

125 *Art.* 395. Nel termine di 24 ore dalla spedizione della sentenza, il Cancelliere della corte di appello dovra rimandare al Cancelliere del Tribunale di prima istanza i documenti che gli erano stati indirizzati.

126 *Art.* 396. Entro il mese dal giorno della sentenza proferita in prima istanza, e che avra rigettata la ricusazione, la parte appellante dovra notificare alle parti avverse la sentenza data in appello, ovvero un certificato del Cancelliere della Corte, il quale dichiari che per anche non e stato deciso sull'appello, e colla indicazione del giorno, che la corte avra stabilito per decidere, altrimenti sara provvisoriamente eseguita la sentenza di prima istanza, e sara valido tutto quello che sara fatto in conseguenza di essa, quantunque la ricusazione fosse ammessa di poi nel giudizio di appello.

XIV

127 Dell'azione civile contro il Giudice - Vedi - *Sentenze* dal N°. 51, al 64.

XV

128 La Consulta straordinaria ec.

Volendo provvedere ai bisogni li piu urgenti, che possono manifestarsi per l'amministrazione della giustizia ne'Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dopo il termine delle funzioni della Consulta.

Prendendo in considerazione le particolari circostanze nelle quali trovansi questi Dipartimenti, Ordina:

129 *Art.* 1. Ciascuna delle Corti, e dei Tribunali dei due Dipartimenti, potranno nel caso di bisogno render compiuto il numero de loro membri provvisoriamente coll'aggiunta de'Giudici d'altri Tribunali, o d'antichi Giureconsulti, o in mancanza degl'uni, e degl'altri coll'aggiunta di Patrocinatori.

130 *Art.* 2. Il Procuratore generale presso la corte d'appello potra in ciascun tribunale di prima istanza indicare quello fra i Giudici, il quale in assenza, o per impedimento del Procuratore Imperiale, fara, di preferenza, le di lui funzioni.

131 *Art.* 3. I Cancellieri, i Patrocinatori, e gl'Uscieri delle Corti, e de'Tribunali, nel caso di vacanza di questi posti, o di sospenzione di quelli che li occupano, potranno essere provvisoriamente designati dal Magistrato, che presiede la Corte, o il Tribunale, dopo avere inteso il Ministero Pubblico.

132 *Art.* 4. Nel caso di sospensione, o di vacanza d'impieghi di Giudici di Pace, o di suppleenti, il Presidente del tribunale di prima istanza del Circondario potra, dopo aver inteso il Procuratore Imperiale, indicare le persone che ne esercitino provvisoriamente le funzioni.

Nel caso di legittimo impedimento di un Giudice di Pace e dei suppleenti, vi si provvedera a tenore della legge dei 16 Ventoso anno XII (6 Febrajo 1804)

133 *Art.* 5. I Cancellieri delle giustizie di pace, nel caso di vacanza di questi im-

pieghi, o di sospenzione di quelli che li occupavano, potranno provvisoriamente designarsi dai respettivi Giudici di Pace.

134 *Art.* 6. In conformità della legge de' 28 Fiorile anno X (18 Maggio 1802) e dell'articolo 35 dell'ordine della Consulta delli 17 Giugno 1809 (11), li Giudici di pace nomineranno in avvenire li loro uscieri.

135 Questi però non entreranno in esercizio se non dopo che il Tribunale di prima istanza, essendosi fatto render conto de' loro costumi, e della loro abilità, avrà confermato la loro nomina.

136 *Art.* 7. Il presente ordine verrà sottoposto all'approvazione di Sua Eccellenza il gran Giudice, eseguito provvisoriamente, ed inserito nel bollettino.

XVI

137 Come si proceda nel Tribunale di cassazione contro li giudici che hanno delinquito - Vedi - *Corte di Cassazione* dal N. 128 al 134

XVII

Dal Palazzo di Fontainebleau li 2 Ottobre 1807.

138 NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro gran Giudice ministro della giustizia.

Sentito il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

139 *Art.* 1. Li Membri delle nostre corti di Cassazione, di Appello, di giustizia Criminale, o de' nostri Tribunali di prima istanza, che per cecità, sordità, od altri gravi incomodi non fossero in istato di esercitare il loro impiego, potranno ottenere una giubilazione.

140 *Art.* 2. Allorquando quei che si troveranno in uno dei casi poc'anzi indicati, trascureranno di domandare la loro giubilazione, i nostri Presidenti, e li nostri Procuratori generali ne avvertiranno il nostro gran Giudice ministro della giustizia, il quale dopo di avere richieste le osservazioni di quello a cui si propone di accordare una giubilazione, se ne farà il rapporto, per essere da noi determinato quello che sarà di ragione.

141 *Art.* 3. I membri emeriti delle nostre corti, e de' nostri Tribunali, conserveranno il loro titolo, il loro rango, e le loro prerogative onorifiche, senza poter nulla di meno esercitare il loro impiego; Continueranno ad essere posti sull'elenco, e ad assistere alle ceremonie pubbliche.

142 *Art.* 4. Li suddetti membri godranno inoltre una penzione che sarà determinata per decreto in ciascun caso particolare.

143 *Art.* 5. Il nostro gran Giudice ministro della giustizia, ed il nostro Ministro del Tesoro pubblico, sono incaricati ec. (12).

Firmato - NAPOLEONE.

XVIII

Delli 12 Ottobre 1807.

144 *Art.* 1. In avvenire le provvisioni di Giudici a vita saranno rilasciate soltanto dopo cinque anni di esercizio del loro impiego, se al termine di tal tempo Sua

(11) Vedi - Giudice di Pace N. 9.

(12) Questo decreto fu pubblicato, e reso esecutorio per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Sig. Governatore Generale di Roma dei 27 Febraro 1812.

Maesta l'Imperatore, e Re riconoscera che meritino di essere conservati al loro posto (13).

GIUDICE D'APPELLO - Vedi - *Corte d'Appello*.

UDITORE - Vedi - *Corte d'Appello* dal N°. 8, al 12, *Corte Imperiale* N. 25, 26, 28 - *Tribunale di Prima Istanza* N. 243, 244.

SUPREMO - Vedi - *Giudici* N°. 5.

Vedi - Tribunale di Commercio N°. 15.

CORROTTO - Vedi - Prevaricazione dal N°. 22, al 24.

Vedi - Funzionarj.

GIUDICE ISTRUTTORE

SOMMARIO

I.

CODICE D'ISTRUZZIONE CRIMINALE

LIBRO I CAPITOLO IV SEZIONE I *Dei Giudici Istruttori*.

1 *Art.* 55. In ogni Circondario Comunale, vi sara un Giudice Istruttore; egli sara scielto da Sua Maesta fralli Giudici del Tribunale Civile per tre anni; egli potra continuarvi un più lungo tempo, e conservera il diritto di assistere al giudizio degl'affari civili, secondo il rango della sua nomina.

2 *Art.* 56. Sara stabilito un secondo giudice d'istruzzione nei circondarj, ne' quali potra essere necessario; Questo giudice sara membro del Tribunale Civile

3 In Parigi vi saranno sei giudici istruttori.

4 *Art.* 57. Li giudici istruttori saranno in quanto alle funzioni della polizia giudiziaria sotto la sorveglianza del procuratore generale imperiale.

5 *Art.* 58. Nelle citta nelle quali non vi e che un giudice istruttore, s'egli e assente, malato, o altrimenti impedito, il tribunale di prima istanza nominera uno dei giudici di questo tribunale per rimpiazzarlo.

(13) Questa legge parimente fu pubblicata nel modo, ed epoca soprariferita.

SEZIONE II *Delle funzioni del Giudice Istrutiore.*

DISTINZIONE I. *Del Fragrante Delitto.*

6 *Art.* 59. Il giudice istruttore in tutti li casi riputati delitto fragrante può fare direttamente, e per se stesso tutti gl'atti attribuiti al procuratore imperiale, conformandosi alle regole stabilite nel capo dei procuratori imperiali, e loro sostituti (1). Il giudice istruttore può richiedere la presenza del procuratore imperiale, ma però senza ritardare le operazioni prescritte in detto capo.

7 *Art.* 60. Quando il fragrante delitto sia gia stato provato, e che il procuratore imperiale, trasmettera gl'atti, e carte al giudice istruttore, questi senza ritardo sara tenuto di esaminare il processo.

8 Può fare di nuovo gl'atti, o quelli fra gl'atti che non gli sembrassero completi.

DISTINZIONE II. Dell'Istruzione §. I. *Disposizioni generali.*

9 *Art.* 61. Fuori del caso di delitto fragrante il giudice istruttore non fara alcun atto d'istruzzione ne di processo, finche non abbia data comunicazione degl' atti gia fatti al procuratore imperiale. Similmente glie ne dara communicazione, quando sara ultimata, ed il procuratore imperiale fara li requisitorj che stimera convenevoli, senza poter ritenere il processo più di tre giorni.

10 Ciò non pertanto il giudice istruttore rilascierà, se vi ha luogo li mandati di accompagnamento, ed il mandato di deposito, senza che questi mandati debbano essere preceduti dalle conclusioni del procuratore imperiale.

11 *Art.* 62. Quando il giudice istruttore si trasportera sulla faccia dei luoghi, sara sempre accompagnato dal procuratore imperiale, e dal cancelliere del tribunale.

§. II. *Delle Querele.*

12 *Art.* 63. Ogni persona che si pretendera lesa da un delitto correzzionale, o di competenza di una corte, potra proporre la sua querela, e costituirsi parte civile avanti il giudice istruttore del luogo del delitto, o del luogo della residenza del prevenuto, o del luogo in cui potra essere trovato.

13 *Art.* 64. Le querele che fossero state indirizzate al procuratore imperiale saranno da lui trasmesse al giudice istruttore col suo requisitorio; Quelle che fossero state presentate agl'offiziali ausiliarj di polizia, saranno da essi inviate al procuratore imperiale, e da questo trasmesse al giudice istruttore, similmente col suo requisitorio.

14 Nelle materie di polizia correzionale, la parte lesa potra rivolgersi direttamente al tribunale correzionale nel modo che sara indicato in appresso.

15 *Art.* 65. Le disposizioni dell'articolo 31 concernenti alle denuncie, sono comuni alle querele (2).

16 *Art.* 66. Li querelanti non saranno riputati parte civile, se non lo dichiarano formalmente sia nelle querele, sia con atto posteriore, o se essi non fanno nell'una, o nell'altro istanze per li danni, ed interessi, potranno ritirarsi entro il termine di 24 ore. Caso desistino dalla data querela, non sono tenuti per le spese occorse dopo la notificazione di loro rinuncia, senza pregiudizio però dei danni, ed interessi in favore degl'accusati, se vi e luogo.

(1) Vedi – Polizia Giudiziaria dal N. 23 al 30. (2) Vedi – Polizia Giudiziaria N, 33, 34.

17 *Art.* 67. Li querelanti potranno rendersi parte civile in ogni stato della causa, fino a che non sia chiuso il dibattimento, ma in nessun caso la loro desistenza, dopo il giudizio potra essere valevole quantunque sia stata data entro le 24 ore della loro dichiarazione d'intervenire nel giudzio in qualita di parte Civile.

18 *Art.* 68. Chiunque siasi costituito parte civile, se non abitera nel circondario comunale, ove si fa l'istruzzione, sara tenuto di eleggervi domicilio per atto rogato dal cancelliere del tribunale.

19 Mancandosi dalla parte civile di procedere all'elezzione del domicil io, non potra opporre la mancanza di notificazione contro gl'atti che gli si sarebbero dovuti notificare a termine della legge.

20 *Art.* 69. Nel caso in cui il giudice istruttore non fosse ne quello del luogo del delitto, ne quello della residenza del prevenuto, ne quello in cui potrebbe essere trovato, egli rinviera le querele al giudice istruttore, il quale potrebbe conoscerne.

21 *Art.* 70. Il giudice istruttore competente per conoscere della querela, ne ordinera la communicazione al procuratore imperiale, perche faccia quelle dimande che gli appartengono.

§ III. *Dell'Esame de' Testimonj.*

22 *Art.* 71. Il giudice istruttore fara citare avanti di se le persone che saranno state indicate nelle denunzie, o nelle querele, dal procuratore imperiale, o altrimenti, come aventi cognizione del delitto, o delle sue circostanze.

23 *Art.* 72. Li testimonj saranno citati da un Usciere, o da un agente della forza pubblica, ad istanza del Procuratore imperiale.

24 *Art.* 73. Li medesimi saranno ascoltati separatamente, senza che il prevenuto sia presente, dal giudice istruttore, assistito dal suo Cancelliere.

25 *Art.* 74. Essi presenteranno prima di essere ascoltati la citazione che sara loro stata consegnata per deporre, e ne sara fatta menzione sul processo verbale.

26 *Art.* 75. Li testimonj presteranno giuramento di dire la verita interamente, e null'altro che la verita; Il giudice istruttore domandera loro il nome, cognome, eta, stato, professione, e dimora, se sono domestici, parenti, o affini delle parti, ed in qual grado; Sara fatta menzione delle domande, e delle risposte de' testimonj.

27 *Art.* 76. Le deposizioni saranno firmate dal giudice, dal Cancelliere, e dal testimonio, dopo che gliene sara fatta lettura, ed avra dichiarato che vi persiste.

28 Se il testimonio non può, o non vuole sottoscriversi, ne sara fatta menzione.

29 Ogni pagina di quinterno del processo informativo sara sottoscritta dal giudice, e dal cancelliere.

30 *Art.* 77. Le formalita prescritte nei tre precedenti articoli saranno adempite sotto pena di 50. franchi d'amenda contro il Cancelliere, ed anche, se vi e luogo di azione civile contro il giudice istruttore.

31 *Art.* 78. Non potra esservi fatta alcuna interlinea; le cancellature, e le postille saranno approvate, e firmate dal giudice istruttore, dal cancelliere, e

testimonio sotto le pene indicate nell'articolo precedente. L'interlinee, cancellature, e postille non approvate, si avranno per non fatte.

32 *Art.* 79. Li giovani dell'uno, e dell'altro sesso, minori di 15 anni potranno essere ascoltati in forma di dichiarazione, e senza prestare giuramento.

33 *Art.* 80. Ogni persona citata per essere sentita come tesrimonio sara tenuta di ubbidire, e di comparire alla citazione, altrimenti potrebbe esservi astretta dal giudice istruttore, il quale a quest'effetto, dietro la conclusione del Procuratore imperiale, senza altra formalita, dilazione, e senza appello, pronunziera un ammenda che non eccedera cento franchi, e potra ordinare che la persona citata sara condotta a forza a fare la sua deposizione *.

34 *Art.* 81. Il testimonio condannato per tale materia all'amenda in seguito della prima contumacia, e che dopo avere avuta una seconda citazione, produrrà avanti il giudice istruttore delle scuse legittime, potra sulle conclusioni del Procuratore imperiale essere sgravato dall'ammenda.

35 *Art.* 82. Sara accordata ad ogni testimonio che ne faccia istanza un indennizazione dietro la tassa che ne sara fatta dal giudice istruttore.

36 *Art.* 83. Quando sia provato con certificato di un Officiale di sanita che dei testimonj si trovino nell'impossibilita di accedere al luogo di esame, il giudice istruttore si trasportera alla di lui dimora, quando abitino nel Cantone della giustizia di pace del domicilio del giudice istruttore.

Se li testimonj abitano fuori del Cantone, potra incombenzare il giudice di pace della loro abitazione ad effetto di ricevere la loro deposizione, ed inviera al giudice di pace delle note, ed istruzioni che faranno conoscere li fatti sui quali li testimonj dovranno deporre.

37 *Art.* 84. Se li testimonj risiedono fuori del Circondario del giudice istruttore, questo richiedera il giudice istruttore del Circondario nel quale risiedono li testimonj di trasportarsi presso di loro per ricevere le loro deposizioni.

38 Nel caso in cui li testimonj non abitassero nel Cantone del giudice istruttore richiesto come sopra, potra questo incombensare il giudice di pace delle loro abitazioni ad effetto di ricevere la loro deposizione, conforme e stato detto nell'articolo precedente.

39 *Art.* 85. Il giudice che avra ricevute le deposizioni in conseguenza degl' art. 83., e 84., le trasmettera chiuse, e sigillate al Giudice istruttore del Tribunale, avanti il quale e stato portato l'affare.

40 *Art.* 86. Se il testimonio presso il quale il giudice si sara trasportato nei casi

(*) Esisteva su questo punto la Legge degl'11 Pratile Anno IV. (30. Maggio 1796.) espressa nei seguenti termini.

„ *Art.* 1. Li Testimonj che non compariscono, o avanti il Direttore del Giury, o avanti il Giury di accusa nel giorno, ed ora indicata dalla citazione loro fatta, senza aver giustificato colla spedizione di buoni attestati le cagioni legittime che si oppongono alla loro comparsa, vi sono costretti per mezzo di un mandato di accompagnamento, che il Direttore del Giury rilascia contro di loro „.

„ E se dopo essere stati condotti non giustificano le cagioni valide che gli hanno impediti di comparire, sono inoltre dopo aver fatta la loro dichiarazione condotti in forza di un mandato di cattura, nella casa d'arresto stabilita presso il Direttore del Giury „.

„ *Art.* 2. Nel caso dell'Articolo precedente, e degl'Articoli 122, e 123. del Codice dei Delitti, e delle Pene, li Testimonj non comparenti sono condannati dal Tribunale Correzionale ad una detenzione che non potra essere minore di otto giorni, ne eccedere il termine di un mese „.

„ *Art.* 3 Il Testimonio, e l'Uffiziale di Sanita che dall'Articolo 181. dello stesso Codice sono condannati alla pena degl'arresti, saranno condannati dal Tribunale Correzionale ad una detenzioneche non potra essere minore di 2 mesi, ne eccedere il termine di 3 mesi „.

previsti nei tre precedenti articoli non era nell'impossibilità di comparire dopo la citazione che gli era stata consegnata, il giudice rilascia mandato di deposito contro il testimonio, e contro l'Officiale di sanità che avrà fatto il certificato nominato di sopra.

41 La pena stabilita in simil caso sarà pronunziata dal giudice istruttore del medesimo luogo, o sul requisitorio del Procuratore imperiale nella forma prescritta all'articolo 80.

§ 4.° *Delle pruove per iscritto, e degl'oggetti di convinzione.*

42 *Art.* 87. Il giudice istruttore si trasporterà se n'è richiesto, e potrà ancora trasportarvisi d'officio nel domicilio del prevenuto per farvi la perquisizione delle carte, effetti, e generalmente di tutti gl'oggetti che saranno riputati utili alla manifestazione della verità.

43 *Art.* 88. Il giudice istruttore potrà similmente trasportarsi negl'altri luoghi, ove si presumesse che vi fossero stati nascosti gl'oggetti de' quali si è parlato nell'articolo precedente.

44 *Art.* 89. Le disposizioni degl'articoli 35, 36, 37, 38, e 39. (3) concernenti l'impossessamento degl'oggetti, la perquisizione dei quali può essere fatta dal Procuratore imperiale nel caso di flagrante delitto, sono comuni al giudice istruttore.

45 *Art.* 90. Se le carte, e gl'effetti de' quali vi sarà luogo a fare la perquisizione sono fuori del Circondario del giudice istruttore, questo richiederà il giudice istruttore del luogo, ove possono trovarsi affine di procedere alle operazioni prescritte negl'articoli precedenti.

CAPITOLO VII.

Dei Mandati di comparsa, di deposito, d'accompagnamento, e di arresto.

56 *Art.* 91. Quando l'incolpato avrà un domicilio, e che il fatto sarà di natura da non dar luogo ad una pena correzionale, il giudice istruttore potrà, se lo giudica conveniente non rilasciare che un *Mandato di comparsa*, salvo, dopo averlo interrogato a convertire il mandato di comparsa in ogni altro mandato che fosse conveniente.

47 Se l'incolpato non comparisce, il giudice istruttore rilascierà contro di esso un mandato di *accompagnamento*.

49 Egli rilascierà similmente il *Mandato di accompagnamento* contro qualunque persona di qualsivoglia qualità, incolpata di un delitto portante seco pena afflittiva, ed infamante.

49 *Art.* 92. Egli può rilasciare ancora dei *Mandati di accompagnamento* contro li testimonj che rifiutassero di comparire dopo la citazione ad essi rimessa conformemente all'articolo 80., e senza pregiudizio dell'ammenda stabilita in detto articolo (4).

50 *Art.* 93. Nel caso di *Mandato di comparsa*, egli procederà subito all'interrogatorio; nel caso di *Mandato di accompagnamento*, vi procederà dentro le 24 ore al più tardi.

31 *Art.* 94. Potrà dopo aver sentito il prevenuto, ed inteso il Procuratore imperiale, decretare, quando il fatto importerà pena afflittiva, infamante, o car-

(3) Vedi - Polizia Giudiziaria dal N. 40 al 44. (4) Vedi il superiore N. 33.

cere correzionale un *Mandato di arresto* nella forma che sarà qui sotto prescritta.

52 *Art.* 95 Li mandati di *comparsa*, di *accompagnamento*, e di *deposito* saranno firmati da quello che li avrà rilasciati, e muniti del suo sigillo.

53 Vi sarà nominato, e descritto il prevenuto più chiaramenle che sarà possibile.

54 *Art.* 96. Le stesse formalità saranno osservate nel mandato di *Arresto*; questo mandato conterrà l'ennunciazione del fatto per il quale è decretato, e l'indicazione della Legge che dichiara che questo fatto è delitto.

55 *Art.* 97. Il mandato di *Arresto* sarà presentato all' accusato, anche quando egli già fosse detenuto, e glie ne sarà rilasciata copia.

56 *Art.* 98. Li Mandati di *accompagnamento*, di *comparsa*, di *deposito*, o di *arresto*, saranno esecutorj in tutto il territorio dell'Impero.

57 Se il Prevenuto è trovato fuori del Circondario dell' Officiale che avrà rilasciato il mandato di *Deposito*, o di *Arresto*, egli sarà tradotto avanti al giudice di pace, o avanti il suo suppleente, ed in mancanza avanti il Maire, o l'aggiunto del Maire, o il Commissario di Polizia del luogo, il quale apporrà il *Visto* al mandato, senza poterne impedire l'esecuzione.

58 *Art.* 99. Il prevenuto che ricuserà di ubbidire al mandato di *accompagnamento*, o che dopo aver dichiarato che è pronto ad ubbidire, tenterà di fuggire, dovrà esservi astretto.

59 Il latore del mandato di *Accompagnamento*, impiegherà, se occorre, la forza pubblica del luogo più vicino.

60 Questa dovrà prestarsi sulle richieste contenute nel Mandato di *Accompagnamento*.

61 *Art.* 100. Ciò non ostante allorchè dopo più di due giorni dalla data del Mandato di *Accompagnamento* il prevenuto sarà stato trovato fuori del Circondario dell'Offiziale che ha rilasciato questo Mandato, e ad una distanza maggiore di cinque miriametri (5) dal domicilio di questo Officiale, questo prevenuto non potrà essere astretto di arrendersi al mandato, ma allora il Procuratore Imperiale del Circondario, ove egli sarà stato trovato, ed avanti al quale sarà tradotto, rilascierà un mandato di deposito, in virtù del quale sarà ritenuto nella casa di arresto.

62 Il mandato di *Accompagnamento* dovrà essere pienamente eseguito se il prevenuto sia stato trovato munito degl'effetti, Carte, o Istromenti che faranno presumere essere egli autore, o complice del delitto per ragione del quale è ricercato, qualunque sia il termine, e la distanza, nei quali sarà stato trovato.

63 *Art* 101. Dentro 24. ore dall'esecuzione del mandato di *Deposito*, il Procuratore Imperiale che lo avrà rilasciato, ne darà avviso, e trasmetterà li Processi verbali, se ne sono stati fatti all Officiale che ha decretato il mandato di *accompagnamento*.

64 *Art.* 102. L'Officiale che ha rilasciato il mandato di *accompagnamento*, ed al quale sono stati rimessi gl'atti nel modo espresso di sopra, communicherà il

(5) Trenta miglia Italiane.

tutto dentro un simile termine al Giudice Istruttore, presso il quale egli esercita; questo Giudice si conformera alle istruzioni dell'*Art.* 90. (6).

65 *Art.* 103. Il Giudice istruttore avanti il quale e portato l'affare, o direttamente, o per remissione, in esecuzione dell'*Art.* 90. trasmettera sigillate al Giudice istruttore del luogo in cui il prevenuto e stato trovato le carte, note, ed indizj relativi al delitto, all'effetto di far subire l'interrogatorio a questo prevenuto.

66 Il tutto sara in seguito egualmente rinviato coll'interrogatorio fatto a questo prevenuto.

67 *Art.* 104. Se nel corso dell'istruzione il Giudice che conosce della causa decreta un mandato di *arresto*, potra ordinare con questo mandato, che il prevenuto sia trasportato nella casa d'arresto del luogo in cui si fa l'istruzione.

68 Se non e espresso nel mandato d'*arresto* che il prevenuto sara trasportato in detto luogo, restera nella casa d arresto del Circondario, nel quale sara stato trovato, fino a tanto che sia stato stabilito dalla camera di Consiglio, conformemente agl'*Art.* 130, 131, 132, e 133. (7).

69 *Art.* 105. Se il prevenuto contra il quale e stato rilasciato un mandato di accompagnamento, non può essere trovato, questo mandato sara presentato al *Maire*, o all'Aggiunto, o al Commissario di Polizia della Comune della residenza del prevenuto.

70 Il maire, aggiunto, o il commissario di polizia, apporra il suo visto all' originale dell'atto di notificazione.

71 *Art.* 106. Ogni depositario della forza pubblica, ed anche ogni persona sarà tenuta di arrestare il prevenuto sorpreso in fragrante, o in seguito del clamore del popolo, o negl'altri casi parificati al fragrante delitto, e di condurlo avanti al procuratore imperiale, senza che vi sia bisogno di mandato d'accompagnamento, se il delitto importa pena afflittiva, ed infamante.

72 *Art.* 107. Sull'esibizione del mandato di deposito il prevenuto sara ricevuto, e custodito nella casa di arresto stabilita presso il tribunale correzionale, ed il custode consegnera all'usciere, o all'agente della forza pubblica incaricato dell'esecuzione del mandato una ricevuta della consegna del prevenuto.

73 *Art.* 108. L'uffiziale incaricato dell'esecuzione di un mandato di deposito, o di arresto si fara accompagnare da una sufficiente forza, perche il prevenuto non possa sottrarsi alla legge.

74 Questa forza sara presa nel luogo il piu a portata di quello in cui dovrà eseguirsi il mandato di arresto, o di deposito, ed essa e tenuta di conformarsi alla requisizione direttamente fatta al comandante, e contenuta nel mandato.

75 *Art.* 109. Se il prevenuto non puo essere arrestato, il mandato di arresto sara notificato alla sua ultima abitazione, e sara fatto processo verbale delle ricerche praticate.

76 Questo processo verbale sara formato alla presenza di due piu prossimi vicini del prevenuto che potranno trovarsi dal portatore del mandato di arresto; essi lo sottoscriveranno, e se non sanno, o non vogliono sottoscrivere ne sara fatta menzione, come pure dell'interpellazione che ne sara stata fatta.

(6) Vedi il superiore Num. 45.

(7) Vedi qui sotto dal N. 111. al 116.

77 Il portatore del mandato di arresto fara inoltre apporre il visto nel suo processo verbale dal giudice di pace, o suo suppleente, ed in sua mancanza dal maire, dall'aggiunto, o dal commissario di polizia del luogo, e gliene rilasciera una copia.

78 Il mandato di arresto, ed il processo verbale saranno in seguito rimessi alla cancelleria del tribunale

79 *Art.* 110. Il prevenuto preso in virtu di un mandato di arresto, o di deposito sara condotto immediatamente nella casa indicata nel mandato.

80 *Art.* 111. L'uffiziale incaricato dell'esecuzione del mandato di arresto consegnera il prevenuto al custode della casa di arresto, che glie ne fara ricevuta il tutto nella forma prescritta nell'*Art.* 107.

81 Egli portera in seguito nella cancellaria del tribunale correzzionale le carte relative all'arresto, e ne ritirera egualmente una ricevuta.

82 Esibira questa ricevuta entro 24 ore al giudice istruttore, e questo vi apporra il suo visto colla data, e con la sua sottoscrizzione.

83 L'inosservanza delle formalita prescritte per li mandati di comparsa, di deposito, di accompagnamento, e d'arresto, sara sempre punita con un ammenda di 50 ranchi almeno contro il cancelliere, e se vi sara luogo si procedera anco contro il giudice istruttore, o procuratore imperiale coll'azione civile.

CAPITOLO VIII. *Della liberta Provisoria, e della sigurta.*

84 *Art.* 113. Non potra mai accordarsi al prevenuto la liberta provisoria, quando il titolo dell'accusa importera una pena afflittiva, ed infamante.

85 *Art.* 114. Se il fatto non porta pena afflittiva, ed infamante ma solamente una pena correzionale, la camera del consiglio potra sulla domanda del prevenuto, ed intese le conclusioni del procuratore imperiale, ordinare che il prevenuto sara messo provisoriamente in liberta, dando una cauzione solvibile di presentarsi a tutti gl'atti della procedura, e per l'esecuzione del giudizio subito che ne sara richiesto.

86 La liberazione provisoria con sigurta, potra domandarsi in ogni stato della causa.

87 *Art.* 115. Ciò non ostante li vagabondi, e le persone diffamate in forza di una condanna non potranno in alcun caso essere rilasciati provisoriamente.

88 *Art* 116. La domanda per essere ammesso alla liberta provisoria sara notificata alla parte Civile al suo domicilio, o a quello che avra eletto.

89 *Art.* 117. Il Procuratore Imperiale, e la Parte Civile, debitamente citata discuteranno sulla solvibilita della cauzione.

90 Dovra questa essere offerta sopra immobili liberi per l'ammontare della somma ordinata, e di piu di una meta, se chi fa la sigurta non amasse meglio di depositare nella Cassa del Registro, e de'Dominj in danaro l'ammontare della cauzione.

91 *Art.* 118. Il prevenuto può anche servire di cauzione a se stesso, depositandone l'ammontare, e facendo costare del libero possesso d'immobili per il totale della cauzione, e d'una meta di piu, e facendo nell'uno, e nell altro caso l'atto di obbligazione che si accendera in appresso.

92 *Art.* 119. La cauzione non potra mai essere minore di 500 franchi.

93 Se la pena Correzionale fosse insieme di carcere, o di un ammenda, il di cui doppio eccedesse 500. franchi, la cauzione non potrebbe essere esatta per una somma maggiore del doppio di questa ammenda.

94 Se dal delitto fosse risultato un danno civile stimabile in danaro, la cauzione sara il triplo del valore del danno nel modo che sara arbitrato per questo effetto solamente dal Giudice Istruttore, senza che nemmeno in questo caso la cauzione possa essere minore di 500 franchi.

95 *Art.* 120. Il Fidejussore che sara approvato fara la sua obbligazione nella Cancellaria del Tribunale, o avanti Notaro di pagare nelle mani del Ricevitore del registro il totale della cauzione in caso che il prevenuto abbia ricusato di rappresentarsi.

96 Quest'Obbligazione portera seco l'esecuzione personale contro il pagatore; Ne sara rilasciata alla parte civile una spedizione in forma esecutoria, prima che il prevenuto sia messo nella liberta provvisoria.

97 *Art.* 121. Le monete depositate, e gl'immobili che servono di cauzione saranno affetti per privilegio.

1°. Al pagamento delle riparazioni civili, e delle spese anticipate della parte civile.

2°. Alle ammende; Il tutto però senza pregiudizio del privilegio del Tesoro Pubblico in ragione delle spese fatte dalla parte pubblica.

98 Il Procuratore Imperiale, e la parte civile potranno, senza aspettare giudizio definitivo, prendere inscrizzione ipotecaria.

99 L'inscrizione presa dall'una, o dall'altra parte, sara proficua ad ambedue.

100 *Art.* 122. Il Giudice Istruttore ordinera, arrivando il caso, dopo di avere intese le conclusioni del Procuratore Imperiale, o sulla domanda della parte civile, il pagamento della somma per cui si e prestata cauzione.

101 Questo pagamento sara procurato ad istanza del Procuratore Imperiale, e a diligenza del Direttore del registro. Le somme ricavate saranno versate nella cassa del registro, senza pregiudizio delle istanze, e diritti della parte civile.

102 *Art.* 123. Il Giudice istruttore rilasciera con le medesime formalita, e dopo le stesse requisizioni, un ordine di arresto personale contro la cauzione, o cauzioni di un individuo messo sotto la sorveglianza speciale del governo, allorche questo sara stato condannato con giudizio divenuto irrevocabile per un delitto correzzionale, o di competenza di una corte, commesso dentro l'intervallo determinato dall'atto di cauzione.

103 *Art.* 124. Il prevenuto non sara ammesso alla liberta provisoria sotto cauzione che dopo avere eletto domicilio nel luogo in cui risiede il Tribunale correzionale, per atto ricevuto alla Cancellaria di questo Tribunale.

104 *Art.* 125. Oltre le istanze contro le cauzioni, se vi e luogo, il prevenuto sara arrestato, e tradotto nella casa di arresto, in esecuzione di un ordine del Giudice istruttore.

105 *Art.* 126. Il prevenuto che avesse lasciato costringere il suo fidejussore al pagamento, non sara più in alcun caso avvenire ammissibile a chiedere di nuovo la sua liberta provvisoria dando cauzione.

CAPITOLO IX.

Del rapporto del Giudice Istruttore, terminato che sia il Processo.

106 *Art.* 127. Il Giudice istruttore sara tenuto di render conto, almeno una volta per settimana degl'affari dei quali gli e devoluta l'istruzzione.

107 Sara reso questo conto alla camera di consiglio, composta di tre Giudici almeno, compresovi il Giudice istruttore, avendone prima data communicazione al Procuratore Imperiale, perche faccia quella domanda che stimera essere appartenente al suo Officio.

108 *Art.* 128. Se li Giudici sono d'avviso che il fatto non presenti alcun delitto, o correzionale, o di competenza d' una corte. o che non esiste alcuna cosa a carico dell'incolpato, sara dichiarato che non vi e luogo a proseguimento, e se l'incolpato fosse arrestato, sara posto in liberta.

109 *Art.* 129 Se essi sono di avviso che il fatto non e che una semplice contravvenzione di polizia, l'incolpato sara trasmesso al Tribunale di polizia, e se e arrestato sara posto in liberta.

110 Le disposizioni del presente articolo, e dell'articolo precedente non potranno recar pregiudizio ai diritti della parte civile; o della parte pubblica, come sara spiegato in appresso.

111 *Art.* 130. Se il delitto e riconosciuto di natura da essere punito con pene correzionali, il prevenuto sara rimandato al Tribunale di polizia Correzionale.

112 Se in questo caso il delitto può meritare la pena di carcere, il prevenuto se e in arresto, vi rimarra provisoriamente.

113 *Art.* 131. Se il delitto non deve meritare la pena di carcere, il prevenuto sara messo in liberta coll'obbligo di rappresentarsi in un giorno determinato avanti il Tribunal competente.

114 *Art* 132. In tutti li casi di rinvio, sia alla polizia municipale, sia alla polizia correzzionale, il Procuratore Imperiale e tenuto inviare dentro 24 ore al piu tardi alla Cancellaria del Tribunale che deve pronunziare, tutte le carte, dopo di averle contrasegnate.

115 *Art.* 133. Se sul rapporto fatto alla camera di consiglio dal Giudice istruttore li Giudici. o uno di essi stimano, che il fatto sia di natura da essere punito con pene afflittive, ed infamanti. e che la prevenzione contro l'incolpato sia bastantemente fondata, le carte d'istruzione. il processo verbale da cui risulta il corpo di delitto ed una nota delle carte che servono per la commissione saranno senza ritardo dal Procuratore Imperiale trasmessi al Procuratore generale perche si proceda, come si dira nel *Titolo dell'ammissione delle accuse*.

116 Le carte di convinzione resteranno al Tribunale d'istruzzione, salvo ciò che si dira agl'articoli 217, 291 (8).

117 *Art.* 134. La camera del Consiglio emanera in questo caso contro il prevenuto un ordine di cattura, che sara indirizzato con le altre carte al procuratore generale.

118 Quest'ordine conterra il nome del prevenuto, li suoi connotati, il suo domicilio, se sono cogniti, l'esposizione del fatto, e la natura del delitto.

119 *Art.* 135. Quando venga ordinata la liberazione di qualche prevenuto in con-

(8) Vedi – Giuri N. 2, e 101, e 102.

formità degl'articoli 128, 129, e 131 riportati di sopra, il Procuratore Imperiale, o la parte civile potranno opporsi alla di lui scarcerazione L'opposizione dovrà essere formata dentro il termine di 24 ore che correrà contro il Procuratore Imperiale a contare dal giorno in cui è stata ordinata la liberazione, e contro la parte civile, a contare dal giorno della notificazione fattagli di detto ordine al domicilio da essa eletto nel luogo in cui risiede il Tribunale. L'invio delle carte sarà fatto, come si è detto nell'articolo 132.

120 Il prevenuto rimarrà in prigione fino a che non sia spirato il detto termine.

121 *Art.* 136. La parte civile che soccomberà nella sua opposizione, sarà condannata ai danni, ed interessi in favore del prevenuto.

XI.

Estratto della legge delli 2 Brumale anno IV (25 *Ottobre* 1795) *sui delitti, e sulle pene.*

122 *Art.* 222. Allorchè il delitto che ha dato luogo al mandato di arresto, non porta seco una pena afflittiva, ma soltanto una pena infamante, o minore, il direttore del giurì mette provvisoriamente in libertà l'accusato, se questo lo domanda, e se inoltre presta sigurtà solvibile di rappresentarsi alla giustizia, ogni qualvolta ne sarà richiesto.

123 A tale effetto il mallevadore offerto dall'accusato si obbliga in iscritto, sia nella cancelleria del direttore del giurì, sia avanti notaro di pagare alla Repubblica nelle mani del ricevitore del diritto di registro una somma di tre mila lire, nel caso che l'accusato sia contumace a presentarsi alla giustizia.

124 Questo pagamento, accadendo il caso, viene effettuato sovra un ordine del direttore del giurì, emanato in seguito della requisizione del commissario del potere esecutivo, in nome del quale il direttore dei diritti di registro, e dominio procede per l'esecuzione di esso.

XII

Legge dei 29 *Termidoro anno IV* (26 *Agosto* 1796.)

125 Il consiglio degl'anziani adottando i motivi della dichiarazione d'urgenza che precede la risoluzione qui appresso, approva l'atto d'urgenza.

Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione dei 21 *Fiorile.*

Il consiglio dei cinquecento, considerando che la cauzione nel modo prescritto dell'articolo 222 del codice de'delitti, e delle pene priva sovente la Repubblica delle ammende, alle quali ha diritto, e similmente un gran numero di cittadini delle restituzioni, e indennità a medesimi dovute, e che è urgente di far cessare tali abusi.

Dichiara che vi è urgenza

Il consiglio, dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la seguente risoluzione:

126 *Art.* 1. La cauzione prescritta dall'*Art.* 222 della legge delli 3 Brumale sui delitti, e sulle pene si farà nel modo prescritto negl'articoli seguenti.

127 *Art.* 2. Allorchè il delitto avrà per oggetto ladronecci, truffe, o semplici

furti, il direttore del giurì ammetterà l'accusato a prestar cauzione di rappresentarsi.

128 Questa cauzione dovrà essere di una somma triplice del valore degl'effetti rubbati; essa verrà fissata su questo piede dal direttore del giurì, e non potrà mai essere di una somma minore di tre mila lire, valore fisso.

129 *Art.* 3. In ogni altra materia che non meritasse una pena afflittiva, ma soltanto una pena infamante il direttore del giurì, ammetterà egualmente l'accusato a dare la cauzione di rappresentarsi.

130 La cauzione in questo caso, non sarà minore di due mila franchi, nè maggiore di seimila, valore fisso.

131 *Art.* 4. Allorchè il delitto non meriterà pena infamante, ma pene soltanto correzionali, il direttore del giurì ammetterà parimenti a fornire cauzioni di presentarsi.

132 In questo caso la cauzione non potrà essere minore di mille franchi, nè oltrepassare il triplo dell'ammenda, a cui potrà dar luogo il delitto.

133 *Art.* 5. Il direttore del giurì non potrà in caso veruno mettere provvisoriamente in libertà, mediante cauzione le persone oziose, e vagabonde.

134 *Art.* 6. Le altre disposizioni prescritte dall'articolo 222 del codice de'delitti, e delle pene, si eseguiranno in tutto ciò che non è stato derogato dalla presente risoluzione.

135 *Art.* 7. La presente risoluzione sarà stampata.

Firmato *Crassous* (de l'Herault) presidente ec.

Dopo una seconda lettura, il consiglio degl'anziani approva la risoluzione qui sopra li 29. Termidoro anno IV.

Firmato *Dusaulx* presidente ec.

Vedi - *Polizia giudiziaria num.* 2, 35, 58, 65, 66,

Vedi - *Tribunale di prima istanza* dal num. 339, al 342.

GIUDICE DE' MERCENARJ

Ordine della Consulta straordinaria dei 14 *Settembre* 1809 *con cui confermandosi la giurisdizione dell'antico giudice de'mercenarj, e modo di attitare si attribuisce alla nona giustizia di pace di Roma.*

1 Considerando la Consulta Straordinaria che l'estenzione del territorio di Roma detto *Agro Romano* distante in qualche luogo 20, o 30 leghe dalla città di Roma, l'insalubrità del paese, il difetto di popolazione, i contratti in uso frai proprietarj, e gl'affittuarj delle terre, e gl'uomini di campagna che vengono per la maggior parte da altri paesi, rendono indispensabile il continuare a Roma una giurisdizione particolare da esercitarsi con forme più sollecite, senza ministero di uscieri, e quasi senza spesa; che tale era l'antica giurisdizione del *Giudice de'Mercenarj*, detto volgarmente *l'Abbate Sacco*; ch'egli è urgente il ristabilirla, benchè si allontani dal sistema stabilito nel resto dell'Impero, poichè la posizione dell'Agro Romano è altresì affatto unica nell'Impero. Decreta

2 *Art* 1. L'antica giurisdizione conosciuta sotto il nome *d'Abate Sacco*, o *Giudice de'Mercenarj* è attribuita alla nona giustizia di pace di Roma. In conseguenza il giudice di pace del detto cantone giudicherà senza appello, nè ricorso in cassazione, fino al valore di 50 franchi, ed appellabilmente fino al

valore di 100 franchi su tutte le difficolta che potranno insorgere riguardanti i lavori della campagna di Roma, il salario de'lavoratori, e le caparre.

3 *Art.* 2. La formalita soltanto prescritta dalle antiche leggi, sia per la spedizione delle citazioni, sia per l'istruzzione del giudizio, ed il giudicato, sia in fine per l'esecuzione della condanna continueranno ad essere osservate.

4 *Art.* 3 Il giudice di pace e autorizzato ad esiggere la tassa gia accordata prima al giudice de'mercenarj ne'litigj vertenti sulle caparre.

5 *Art* 4. L'appellazione, quando ci sia luogo, rientrera nella regola comune. I giudicati del giudice de'mercenarj saranno sempre provvisoriamente esecutorj, non ostante l'appello. Il tribunale di prima istanza nelle cause d'appello pronunciera in ultimo grado, a qualunque somma, o valore rilevi l'affare.

6 *Art.* 4. Il presente decreto sara sottomesso all'approvazione speciale di S. M. l'Imperatore, e Re.

GIUDICE DI PACE

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

TITOLO V. CAP. I *Delle Giustizie di Pace.*

SEZIONE I. *Della loro Organizzazione.*

1 *Art.* 28. Ciascun Circondario Comunale de'Dipartimenti delli Stati Romani, sara diviso in Cantoni; ciascun Cantone ha uno, o piu Giudici di Pace.

2 Si chiama Capo-Luogo di Cantone la Comune, ove si tengono le udienze del Giudice di Pace.

3 *Art.* 29. Le Giustizie di Pace saranno fissate, e ristrette nello Specchio Generale della Divisione Territoriale.

4 *Art.* 30. Ogni Giudice di Pace adempirà solo alle funzioni sia Giudiziarie, sia di conciliazione, o altre attribuite dalle Leggi alle Giustizie di Pace.

5 *Art.* 31. Avrà due Suppleenti, *Primo*, *e Secondo*. li quali suppliranno per esso nell'ordine della loro nomina, in caso di malattia, assenza, o altro impedimento.

6 *Art.* 32. In caso d'impedimento legittimo di un Giudice di Pace, e dei suoi suppleenti, il Tribunale di Prima istanza del Circondario, rimettera le parti avanti il Giudice di Pace del Cantone il piu vicino sull'istanza della parte la piu diligente, presente l'altra, o debitamente interpellata.

7 *Art.* 33. Li Giudici di Pace, e li suoi Suppleenti dovranno risiedere nel Cantone, e tenere le loro udienze nel Capo-Luogo.

8 *Art.* 34 Li Giudici di Pace indicheranno almeno due udienze per settimana; potranno giudicare ogni giorno, anco di Domenica, e le Feste, la mattina, ed il giorno. Potranno tenere udienza in casa loro, tenendo le porte aperte.

9 *Art.* 35. Ciascun Giudice di Pace nominerà un Usciere almeno e due al più. Per la prima volta, questi saranno nominati dalla Consulta.

10 *Art.* 36. Li Giudici di Pace saranno istallati dai loro Sotto-Prefetti respettivi, o dai Commissarj che saranno stati dai Sotto-Prefetti delegati a tal fine.

11 Prima della loro istallazione dovranno prestare giuramento in udienza pubblica del Tribunale del loro Circondario.

12 *Art.* L'appannaggio di ciascun Giudice di Pace è fissato a mille franchi all' anno (1).

13 *Art.* 38. Niuno può essere nel medesimo tempo Giudice di Pace, *Maire*, Aggiunto, Sotto-Prefetto, Segretario del Consiglio di Prefettura, Cancelliere, Difensore, Usciere, Giudice di Commercio, Ricevitore perpetuo, Esattore di Tasse dirette, o indirette, e Notaro.

II.

TITOLO V. CAPO I.

SESSIONE III. *Della competenza de' Giudici di Pace in materia Civile.*

14 *Art.* 42. Le funzioni principali dei Giudici di Pace in materia civile saranno di giudicare, di conciliare le parti, e di presiedere alle Congregazioni di famiglia, allorchè si tratta dell'interesse de' minori, degl'interdetti, e degl' assenti.

15 *Art.* 43. Giudicheranno di tutte le cause puramente personali e mobiliarie, senza appellazione, sino al valore di cinquanta franchi, e con appellazione fino al valore di cento franchi (2).

16 *Art.* Giudicheranno nello stesso modo senza appellazione, sino al valore di cinque franchi, e con appellazione per qualunque valore a cui la somma potesse ammontare (3).

17 1°. Delle azioni per danni fatti sia dagl'uomini, sia dagl'animali ne' campi, ai frutti, ed alle raccolte.

18 2°. Delle remozioni de' confini, delle usurpazioni di terre, alberi, siepi, fossi, ed altri ripari commessi nell'anno, delle imprese sulli corsi d'ac-

(1) Vedi l'aumento per le Giustizie di Pace di Roma all'inferiore N. 34.

(2) Vi è un arresto della Corte di Cassazione, *Sezione des Requetès* dei 12 Decembre 1809 nell'affare fra *Grenet*, contro *Gedeau* che decide che li Giudici di pace siano competenti a conoscere dell'azione di una parte civile, che si reclami lesa da un delitto di semplice polizia, potendo una tale azione intentarsi separatamente dall'azione pubblica.

(3) Un arresto della Corte di Cassazione, *Sezioen Civile* dei 10 Gennaro 1809 pronunciò che il giudice di pace poteva, allorchè le parti espressamente vi consentivano, e gli chiedevano giudizio su di un oggetto che usciva dalla sua competenza per il solo grado del valore dell'oggetto contenzioso, conoscere di un azione personale, e mobiliaria, sebbene la somma eccedesse li 100 franchi o che non fosse stato determinato il valore dell oggetto in contestazione, per la ragione che in simile materia la giurisdizione del giudice di pace è suscettibile di *prorogazione*, ossia di estenzione — Questo fu deciso *nell'affare del Sig. Mercand contro il Sig. Lefevre*.

qua commessi similmente nell'anno (4), e di qualunque altra azione possessoria (5).

19 3°. Dei ristauri locativi delle case, e tenute.

20 4°. Delle pretese indennita dell'affittuario, verso il locatario per mancanza della cosa locata, allorche la lite non sara contestata, e delle deteriorazioni provate dal proprietario.

21 5°. Del pagamento delle mercedi alle genti di campagna, di quelle de' servitori, e dell'esecuzione degl'impegni respettivi de' padroni, servitori, ed operaj.

22 6°. Delle azioni per ingiurie verbali, risse, e vie di fatto, per le quali le parti non si saranno rivolte alla via criminale.

23 *Art.* 45. Li giudicati del Giudice di Pace, saranno, non ostante l'appellazione, provisionalmente eseguibili e senza sigurta sino all'ammontare di 300. franchi, in altri casi l'esecuzione provisoria non potra essere ordinata che coll'obbligo di fornire una sigurta (6).

24 *Art.* 46. L'apposizione dei sigilli si fara dai Giudici di Pace che procederanno alla loro ricognizione, e rimozione, senza che per altro possino giudicare delle dispute che potessero insorgere all'occasione di tali ricognizioni.

25 *Art.* 47. Faranno inoltre li Giudici di Pace tutte quelle funzioni che loro sono attribuite dal Codice NAPOLEONE, dal Cadice di Procedura Civile, e dalle differenti Leggi, tanto a riguardo de'minori, e degl'assenti, quanto in tutti gl'atti ne'quali si richiede il loro intervento (7)

26 *Art.* 48. Le parti, o le basi, alle quali quelle si appoggino, saranno sentite contradittoriamente; la causa sara giudicata subito, o sia alla prima udienza; il giudice, se lo crede necessario, si fara rimettere li documenti (8).

(4) Un altro arresto della Corte di Cassazione, Sezione des *Requetes* dei 2 Marzo 1809 ha giudicato che la competenza delle giustizie di pace rispetto al corso dell acque non si limitava a quelle sole che servono all'inaffiamanto de'prati, ma si estendono ancora a tutte le azioni possessorie: questo fu reso sull'istanza del Sig *Bardet des Jones*, contro una sentenza del Tribunale Civile di *Clameus*.

(5) Le azioni possessorie non sono ammissibili se non sono intentate entro l'anno in cui uno e stato turbato da quei che per il corso dell'anno erano essi, o li loro in pacifico possesso, e non a titolo precario; Cosi dice *l'Articolo 23 del Codice di Procedura Civile* (*Vedi qui sotto* N. 284).

Un arresto della Corte di Cassazione Sezione des Requetes del 1 Agosto 1809 nell'*affare fra il Sig Vicquelin contro il Maire della Comune di Boulat* giudicò che il proprietario di un terreno che serviva di locale per le fiere, e mercati di una commune, potea nel caso fosse inquietato dalla stessa commune nella percezzione della tassa fissata per il trasporto dei generi, e mercanzie sul suo terreno esercitare l'azione possessoria.

Un precedente arresto della *Sezione Civile* dei 7 Settembre 1808, nell'affare del Sig. Carquille contro il Sig Lifevre avea deciso che per formare l'azione di querela conveniva essere proprietario, e non possessore a titolo di affittuario, o per altro titolo precario; Questo arresto fu reso in seguito dell'Art. 1 titolo XVIII. dell'ordinanza del 1667 che e stato rinfuso nell'articolo 23 del Codice di Procedura Civile (*Vedi qui sotto* N. 286).

Un terzo arresto della stessa *Sezione Civile* dei 12 Giugno 1809 nell'affare del Sig. Plan des Syeyes, contro il Sig. Guieu, et Chaix ha pronunciato che quello che dopo aver soccombito nel possessorio ha goduto in seguito per un anno, ed un giorno, non puo chiedere di essere mantenuto nel suo possesso, perche non e piu che precario.

(6) Gl'appelli delle sentenze dei giudici di pace vengono portati avanti il Tribunale Civile di prima istanza del Dipartimento – Art 12 Tit. 3 della Legge dei 16 Agosto 1790, ed articolo 7 della Legge dei 27 Nevoso anno VIII – Vedi il qui sotto N. 30.

(7) La Legge sull'organizazione dell'ordine giudiziario, e l'amministrazione della giustizia dei 20 Aprile 1810, cosi dispone „ Li giudici di pace continueranno di rendere la giustizia nelle materie la cognizione delle quali loro e attribuita nelle forme prescritte dai Codici, e dalle Leggi dell'Impero.

(8) Gia deve sottintendersi che qualunque giudizio deve incominciare dalla citazione: Questa in materia puramente personale, o mobiliaria e data avanti il giudice di pace del domicilio dell'attaccato (per

27 *Art.* 49. Nel caso in cui fosse stato ordinato un Decreto decisivo, la causa sara giudicata definitivamente nello spazio di quattro mesi al più tardi dal giorno del primo Decreto interlocutorio; dopo questa dilazione, l'istanza sara perenta, e destituita di dritto.

28 Se l'istanza sara perenta per mancanza del giudice, esso sarà soggetto ai danni, ed interessi (9).

29 *Art.* 50. Li giudicati saranno stesi in iscritto, ed indicati alle parti nello spazio di 24 ore dalla loro promulgazione, senza che sotto alcun pretesto il Giudice di Pace, possa sospendere, o ommettere la dette redazione.

30 *Art.* 51. L'appellazione del giudicato della Giustizia di Pace nel caso in cui viene ammessa, sara portata avanti il Tribunale Civile di prima istanza del Circondario.

31 Dovra sotto pena di decadenza essere commessa nello spazio di tre mesi a contare dal giorno dell'intimazione fatta dall'Usciere della Giustizia di Pace, o di qualche altro commissionato del giudice (10).

32 *Art.* 52. Non si ammettera in cassazione alcuna provisione contro i giudicati dai giudici di pace pronunciati in materia civile, e nei casi ne'quali possono pronunziare senz'altro appello.

III.

La Consulta ec. Ordina:

33 *Art.* 1. Vi saranno per la Citta libera, ed Imperiale di Roma nove giustizie di pace (11).

34 *Art.* 2. L'appannaggio dei giudici di pace di Roma è fissato a mille, e cinque cento franchi.

la gran ragione che *actor sequitur forum Rei*), e se questo non ha domicilio, avanti il giudice di pace di sua residenza. (Il domicilio in quanto agl'esercizj dei diritti civili, e nel luogo in cui uno ha il principale suo stabilimento) Cosi prescrisse il Codice Napoleone all'articolo 102. Vedi *Domicilio* N. 1.

Può citarsi avanti il giudice di pace della situazione dell'oggetto litigioso, allorche si tratta. 1. per azioni per danni ai campi, frutti, e raccolte. 2. per rimozione di termini, usurpazioni di terre, alberi, siepi, fossi, ed altri recinti commessi nell'anno, per intraprese sul corso dell'acque, parimenti commesse nell'anno, ed altre azioni possessorie. 3 per riparazioni locative. 4 Per indennita pretese dagl' affittuarj, o locatarj per non godimento della cosa affittata, o locata, allorche il dritto non e contestato, o per degradazioni allegate dal proprietario - *codice di procedura civile Art.* 2, e 3. - Vedi qui sotto N. 257, 258.

Un arresto della Corte di Cassazione, *Sezione civile* dei 10 Gennaro 1810 nell'affare del Sig., e Signora Lebellais Eredi di Bougourd usufruttuario contro la Vedova Nelle, decise che il Giudice di pace non potesse conoscere delle degradazioni allegate dal proprietario contro l'usufruttuario,

(9) *Art.* 15 del Codice di Procedura Civile - Vedi qui sotto N. 275.

(10) *Art.* 16. dello stesso Codice - Vedi l'inferiore Num. 276 Un arresto della Corte di Cassazione *Sezione des Requètes* dei 5 Febraro 1810 *nell'affare dei Sig Lambolus, e Sage contro il Sig. Vollemaiu* decise che le sentenze senza appello pronunciate dai giudici di pace non erano soggette a ricorso in cassazione, se non che *per eccesso di potere*, che neppure poteano essere attaccate per questa strada per ommissione di qualch una delle formalita espressamente prescritte nelle cause suscettibili di essere giudicate senza appello, e che l'Articolo 453 del Codice di Procedura (*Vedi appellazione* N. 70) che permette di appellare dai giudicati mal a proposito qualificati senza appello, era applicabile alle sentenze dei giudici di pace.

Un altro arresto della stessa Corte, *sezione civile* dei 13 Settembre 1809, nell'*affare del Sig. Bouteille contro il Sig. Bernoville* avea dichiarato che non sia applicabile alle sentenze in contumacia rese dalli giudici di pace, l'articolo 156 dello stesso Codice che pronuncia „ Tutte sentenze in contumacia contro una parte che non ha costituto procuratore saranno eseguite nel termine di sei mesi, dopo che saranno state pronunciate, altrimenti saranno riputate come non accadute „.

(11) Veggasi la loro divisione e li soggetti che le esercitano all'inferiore N. 500.

IV.

La Consulta straordinaria ec. ordina :

35 Vengono ai giudici di pace assegnati dei cancellieri (12) .

36 Si assegnano alli stessi giudici di pace de'suppleenti .

V.

37 La Consulta straordinaria ec.

Considerando che per facilitare ai giudici di pace l'esercizio delle loro funzioni nel principio di una nuova organizazione e necessario di fargli conoscere le attribuzioni principali di loro competenza , ordina quanto siegue .

38 *Art.* 1. Una serie di articoli estratti dal codice Napoleone , dal codice di procedura , dal codice di commercio , e dalle tariffe delle spese , relative alle funzioni dei giudici di pace , sara pubblicata nelle due lingue fuori del bollettino , e diretta ai giudici di pace , per servir loro d'istruzzione .

39 *Art* 2. Uno dei due esemplari sara depositato nella cancellaria d'ogni tribunale di pace .

40 *Art.* 3. Nulla e innovato colla distribuzione di queste istruzzioni alle date di pubblicazione , ed esecuzione di ognuno di detti codici

VI.

LIBRO PRIMO del CODICE NAPOLEONE

Articoli estratti dal Codice Napoleone relativi alle funzioni dei Giudici di Pace .

Intervenzione del Giudice di Pace nell'inventario de'mobili , e delle scritture di un assente .

41 *Art.* 126. Coloro che avranno ottenuta l'immissione provisionale in possesso , o il coniuge che avra eletto di continuare nella comunione , dovranno fare precedere all'inventario dei mobili , o delle scritture dell'assente , in presenza del procuratore imperiale al tribunale di prima istanza , o d'un giudice di pace richiesto dallo stesso procuratore imperiale .

42 Il tribunale , se vi e luogo , ordinera la vendita di tutti , o di parte de' mobili ; nel caso di vendita , se ne impieghera il prezzo , egualmente che i frutti scaduti .

43 Quelli che avranno ottenuta la provisionale immissione in possesso , potranno per loro cautela fare istanza che si proceda da un perito , nominato dal tribunale alla visita delli stabili , ad effetto di verificarne lo stato . La relazione del perito verra omologata in presenza del procuratore imperiale , e le spese saranno dedotte dai beni dell'assente .

VII

Della Cura de'Figli minori di un Padre assente .

44 *Art.* 141. Quando un padre siasi assentato lasciando figli in eta minore nati da un comune matrimonio , la madre ne avra la cura , ed eserciterà tutti li diritti del marito relativamente all'educazione , ed amministrazione dei loro beni .

45 *Art.* 142. Sei mesi dopo l'allontanamento del padre , se a quell'epoca fosse morta la madre , o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l'assenza del

(12) Veggansi li Cancellieri assegnati ai Giudici di pace in Roma al sopraindicato N. 550.

padre, la cura dei figli verra dal consiglio di famiglia conferita agl'ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi ad un tutore provvisionale.

46 *Art.* 143. Lo stesso si osservera nel caso in cui uno dei conjugi allontanatosi lasciera figli in eta minore nati da un precedente matrimonio.

VIII

Atto di notorietà nel caso di Matrimonio,

47 *Art.* 155. In caso d'assenza dell'ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l'atto rispettoso, si procedera alla celebrazione del matrimonio, pronunciando la sentenza che fosse stata pronunciata per dichiarare l'assenza, o in mancanza di essa quella con cui si fossero ordinate le informazioni, ovvero non essendovi ancora verun giudiziale decreto, un atto di notorieta rilasciato dal Giudice di Pace del luogo, in cui l'ascendente ebbe l'ultimo suo noto domicilio. Quest'atto sara avvalorato dalla dichiarazione di quattro testimonj chiamati ex officio dal medesimo Giudice di Pace (13).

IX

Formazione del Consiglio di Famiglia nel caso di Matrimonio.

48 *Art.* 159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduti i genitori, o nel caso che questi non possano manifestare la loro volonta, non potra maritarsi prima degl anni 21 compiti, a meno non ottenga il consenso di un tutore da deputarglisi a questo oggetto.

49 *Art.* 160. Non esistendo ne padre, ne madre, ne avoli, ne avole, o essendo tutti incapaci di manifestare la loro volonta, i figli, o le figlie minori di anni 21 non possono contrarre matrimonio, senza il consenso del Consiglio di Famiglia.

X

Formazione del medesimo Consiglio nel caso di opposizione al Matrimonio.

50 *Art.* 174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello, o la sorella, lo zio, o la zia, il cugino, o la cugina germani costituiti in eta maggiore non possono opporsi che nei due casi seguenti.

1°. Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia richiesto dall'articolo 160.

2°. Quando l'opposizione e fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione che dal tribunale potra puramente, e semplicemente rigettarsi, non sara giammai ammessa se non che a condizione che l'opponente domandi l'interdizione, e vi faccia decidere nel termine dal Giudice stabilito.

51 *Art* 175 Nei due casi contemplati nel precedente articolo, il Tutore o Curatore, durante la tutela, o cura, non potra opporsi, se non sia autorizato da un Consiglio di famiglia che potra convocare.

XI

Delle forme dell' Adozione.

52 La persona che vorra addottare, e quella che vorra essere addottata si presenteranno al Giudice di Pace del Domicilio dell'addottante, per ivi venire all'atto del loro respettivo consenso.

(13) L. 25 Cod. de Nupt. L. 10 ff. de Ritu. Nuptia. ex L. 9 parag. 1 de Ritu Nuptiar. L. 12 parag. 3 ff. de captiv., et Postbum revers,

XII

Della Tutela Officiosa.

53 *Art.* 361. Chiunque, avendo oltrepassati li cinquant'anni, ed essendo privo di figli, e di legittimi discendenti, vorra con un titolo legale unire a se una persona durante la di lei minorile eta, potra divenire Tutore officioso di questa, qualora ottenga il consenso di entrambi li suoi genitori, o del superstite fra essi, e mancando si l'uno, che l'altro, dal Consiglio di famiglia, e finalmente se detta persona non ha parenti noti, qualora ottenga il consenso degl'amministratori dell'ospizio in cui sara stata raccolta, o della Municipalita del luogo della sua residenza.

54 *Art.* 362. Un conjuge non può divenire Tutore officioso, senza il consenso dell'altro conjuge.

55 *Art.* 363. Il Giudice di Pace del domicilio del figlio stendera processo verbale dell'istanza, ed assenzo relativo alla tutela officiosa.

56 *Art.* 364. Questa tutela non potra aver luogo se non in favore de'figli minori d'anni quindici.

57 La medesima, oltre ciò che sara stato particolarmente convenuto, produrra l'obbligo di alimentare, di allevare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.

58 *Art.* 365. Se il pupillo ha dei beni, e se egli era anteriormente sotto tutela l'amministrazione de'suoi beni, e la cura della persona passera al Tutore officioso, il quale però non potra imputare sulle rendite del pupillo le spese dell' educazione.

59 *Art.* 366. Se il Tutore officioso, trascorsi cinque anni compiti, dopo l'assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore, gli conferisce l'adozione, mediante atto testamentario, questa disposizione sara valida, purche il Tutore officioso non lasci figli legittimi.

60 *Art.* 367. Nel caso che il Tutore officioso morisse, o prima, o dopo cinque anni, senza avere addottato il suo pupillo, verranno somministrati a questo, durante la di lui minore eta li mezzi di sussistenza nella qualita, e quantita da regolarsi in mancanza di un anteriore, e speciale convenzione, o amichevolmente trai respettivi rappresentanti il Tutore, ed il Pupillo, o nella via giudiziaria in caso di contestazione

61 *Art.* 368. Se il tutore officioso vuole addottare il suo Pupillo giunto alla maggiore eta, e questi vi acconsenta, si procedera all'adozione, osservate le forme prescritte nel precedente capo, e gl'effetti saranno in ogni loro parte i medesimi.

62 *Art.* 369. Se nei tre mesi successivi alla maggiore eta del pupillo, le di lui istanze fatte al Tutore officioso per essere adottato, non avranno avuto effetto, e che il Pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza, il Tutore officioso potra essere condannato ad indennizare il Pupillo per la sopracennata di lui incapacita.

63 Questa indennizazione si limitera ai sussidj atti ad abilitarlo ad un mestiere, ritenuti pero in vigore li patti che si fossero stipulati per l'evenienza di questo caso.

64 *Art.* 370. Il Tutore officioso che avesse avuta l'amministrazione de'beni pupillari, sara in ogni caso obbligato al rendimento de'conti.

XIII

Della Tutela, e della Minorita.

65 *Art.* 388. Il minore e quella persona dell'uno, e dell'altro sesso, la quale non e giunta ancora all'eta di anni ventuno compiti.

66 *Art.* 389. Il padre durante il matrimonio e l'amministratore de'beni personali de'suoi figli minori.

67 Egli e tenuto a render conto della proprieta, e delle rendite di que'beni de'quali egli non ha l uso frutto, e della sola proprieta di quegl'altri l'uso frutto de'quali gli e accordato dalla legge.

68 *Art.* 390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale, e civile di uno de'conjugi, la tutela de'figli minori, e non emancipati appartiene ipso jure al genitore superstite.

69 *Art.* 391. Potra nondimeno il padre destinare alla madre sopravivente, e tutrice un Consultore speciale, senza il cui parere ella non potra fare alcun atto relativo alla tutela.

70 Se il padre specifica gl'atti pei quali il consultore e nominato, sara abilitata la tutrice a fare ogn'altro atto senza l'assistenza di esso.

71 *Art.* 392. La nomina del consultore non potra essere fatta, se non che in una delle seguenti maniere.

1.° Per un atto d'ultima volonta.

2.° Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, oppure avanti notari.

72 *Art.* 393. Se alla morte del marito, la moglie ritrovasi incinta, verra nominato dal consiglio di famiglia un curatore di ventre.

Alla nascita del figlio la madre ne diverra tutrice, ed il curatore sara *ipso jure* il surrogato tutore.

73 *Art.* 394. La madre non e obbligata ad accettare la tutela, non di meno in caso che essa la rifiuti, dovra adempirne i doveri sino a che non abbia fatto nominare un tutore.

74 *Art.* 395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovra prima del matrimonio convocare il consiglio di famiglia, il quale decidera se la tutela debba essere conservata.

In mancanza di questa convocazione essa perdera, *ipsojure* la tutela, ed il suo nuovo marito sara solidalmente responsabile di tutta la conseguenza della tutela che essa avra indebitamente ritenuta.

75 *Art.* 396 Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conservera la tutela alla madre, gli dara necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverra solidalmente resposabile unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio.

76 *Art.* 398. Il diritto personale di assegnare un tutore parente, o anche estraneo, non appartiene se non a quello de'genitori il quale morra l'ultimo.

77 *Art.* 398. Questo diritto non potra essere esercitato se non nella forma pre-

scritta all'articolo 392 (14), e con le seguenti eccezzioni, e modificazioni.

78 *Art.* 399. La madre che sara passata ad altre nozze, a cui non sara stata conservata la tutela dei figli del primo suo matrimonio, non potra assegnare ad essi un tutore.

79 *Art.* 400. Quando la madre che sara passata ad altre nozze, ed avra conservata la tutela, elegera un tutore ai figli del primo suo matrimonio, tale elezzione non sara valida, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia.

80 *Art.* 401. Il tutore eletto dal padre, o dalla madre non sara tenuto ad accettar la tutela, se non e d'altronde nella classe di quelle persone alle quali in mancanza di questa elezzione speciale puo il consiglio di famiglia addossarne il peso.

81 *Art.* 402. Quando dall'ultimo dei genitori defonti non sia stato assegnato un tutore al figlio in eta minore, la tutela legittima spetta al suo avo paterno; In mancanza di questo all'avo materno, e si terra lo stesso ordine risalendo la linea ascendentale, in modo che l'ascendente paterno venga preferi o costantemente all'ascendente materno nel grado medesimo.

82 *Art.* 403. Mancando l'avo paterno, ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore la tutela legittima passera all'avo paterno del padre del minore.

83 *Art.* 404. Concorrendo due bisavoli della linea materna la nomina sara fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potra però sciegliere se non uno di questi due ascendenti.

84 *Art.* 405. Quando un figlio minore, e non emancipato restera senza padre, e madre, senza tutore da Essi eletto, senza ascendenti maschj, come pure quando il tutore avente alcune delle qualita sopra espresse si trovasse, o nei casi di esclusione di cui si parlera in appresso o legittimamente scusato, si procedera dal consiglio di famiglia alle deputazione di un tutore.

85 *Art.* 406. Questo consiglio sara convocato tanto a richiesta, e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi creditori, o di altre parti interessate, quanto ancora *ex officio*, e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Sara in facolta di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il fatto che dara luogo alla deputazione di un tutore.

86 *Art.* 407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sara composto di sei parenti, o affini, meta dal lato paterno, meta dal materno; secondo l'ordine di prossimita in ciascuna linea, li quali potranno prendersi tanto nel comune, ove si fara luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

87 Il parente sara preferito all'affine nello stesso grado, e frai parenti di egual grado, verra preferito il piu vecchio.

88 *Art.* 408. I fratelli germani de'minori, ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito dal precedente articolo.

89 Quando siano sei, o piu saranno tutti membri del consiglio di famiglia,

(14) Veggasi il superiore N. 71.

che da essi soli verrà composto unitamente alle vedove degl'ascendenti, ed agl'ascendenti legittimamente scusati, qualora non ve ne siano.

90 Qualora siano in numero minore, saranno chiamati gl'altri parenti per completare il consiglio.

91 *Art.* 409. Quando i parenti, o affini nell'una, o nell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi, o nella distanza indicata all'articolo 407 (15) il giudice di pace chiamera i parenti o affini domiciliati in distanza maggiore, come pure i cittadini di quel comune, che si sappia aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre, o colla madre del minore.

92 *Art.* 410. Il giudice di pace, quand'anche si trovasse nel luogo un numero sufficiente di parenti, o affini, potra permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio li parenti, o affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti, o affini presenti, in maniera però che ciò si effettui sottraendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negl'articoli precedenti.

93 *Art.* 411. Il termine a comparire verra stabilito dal giudice di pace per un giorno certo, in maniera però che passi sempre fra la notificazione della citazione, ed il giorno indicato per la riunione del consiglio un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risederanno nella stessa comune, o alla distanza di due miriametri.

94 Qualora fra le parti citate, se ne trovi alcuna domiciliata al di là di tale distanza sara accresciuto il termine di un giorno di più per ogni tre miriametri.

95 *Art.* 412. Li parenti, affini, o amici in tal modo convocati saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più d'una persona.

96 *Art.* 413. Qualunque parente, affine, o amico convocato che senza legittima scusa non comparisse incorrera in una multa che non potra eccedere cinquanta lire la quale sara decretata senza appello dal giudice di pace.

97 *Art.* 414. Essendovi motivi sufficienti di scusa, e trovandosi conveniente, o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l'interesse del minore, il giudice di pace potra rimettere l'assemblea ad altro giorno determinato, o prorogarla.

98 *Art.* 415. Quest'assemblea si terra di ragione presso il giudice di pace, a meno che egli stesso non abbia destinato un altro locale. Si richiede la presenza almeno di tre quarti dei membri stati convocati, perche essa possa deliberare.

99 *Art.* 416. Al consiglio di famiglia presiedera il giudice di pace, il quale vi avra voce deliberativa, e preponderante in caso di parità di opinione.

100 *Art.* 417. Quando il minore domiciliato in Francia possiede beni nelle colonie, o viceversa l'amministrazione speciale dei suoi beni verra affidata ad un procuratore.

(15) Veggasi il superiore N. 86.

gli e stata deferita la tutela potra far convocare il consiglio di famiglia, affinche deliberi sopra li suoi motivi di scusa.

130 A questo effetto dovra fare le sue diligenze nel termine di tre giorni da decorrere dal di della notificazione della sua nomina, il qual termine sara accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di distanza (16) dal comune del suo domicilio a quello ove si fara luogo alla tutela; Trascorso questo termine, non sara piu ammissibile la domanda.

131 *Art.* 440. Se sono rigettati gl'addotti motivi di scusa, potra ricorrere ai tribunali per farli ammettere, ma durante la lite sara tenuto ad amministrare provisoriamente.

132 *Art.* 441. Venendo dispensato dalla tutela, quelli che hanno rigettati li motivi di scusa, potranno essere condannati alle spese del giudizio, e se soccombe vi sara condannato egli stesso.

133 *Art.* 442. Non possono essere tutori, ne membri dei consigli di famiglia.

1°. I minori, eccettuato il padre, e la madre.

2°. Gl'interdetti.

3°. Le donne, a riserva della madre, e delle ascendenti.

4°. Tutti quelli che essi stessi, o il loro padre, e madre hanno col minore una lite, nella quale sia interessato il suo stato, il suo patrimonio, o una parte considerabile de'suoi beni.

134 *Art.* 443. La condanna ad una pena afflittiva, o infamante, produce, *ipso jure* l'esclusione della tutela, ed egualmente produce la remozione nel caso, in cui si tratti di una tutela gia conferita.

135 *Art.* 444. Sono egualmente esoluse dalla tutela, ed anco removibili, quando ne siano in esercizio.

1°. Le persone di notoria cattiva condotta.

2°. Quelle l'amministrazione delle quali provi la loro incapacita, o infedelta.

136 *Art.* 445. Qualunque individuo che sarà stato escluso, o rimosso da una tutela, non potra essere membro di un consiglio di famiglia.

137 *Art.* 446. Ogni qualvolta si fara luogo alla rimozione del tutore, sara questa decretata dal consiglio di famiglia convocato in conseguenza dalle premure del tutore surrogato, o *ex Officio* dal giudice di pace.

138 Questo sara tenuto ad ordinare tale convocazione, quando gli sara formalmente richiesta, da uno, o piu parenti, ed affini del minore, nel grado di cugini germani, o in altro de'gradi piu prossimi.

139 *Art.* 447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia con la quale sarà determinata l'esclusione, o remozione del tutore, sara motivata, e non potra avere effetto, se non sentito, o citato il tutore.

140 *Art.* 448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sara fatta menzione, ed il nuovo tutore assumera immantinente le sue incombenze.

141 Quando vi sia reclamo, il tutore surrogato domandera l'omologazione della deliberazione avanti il tribunale di prima istanza, il quale decidera, salvo l'appello.

(16) Cioe 18 miglia Romane.

142 Il tutore escluso, destituito, o rimesso, può egli stesso in questi casi chiamare in giudizio il tutore surrogato per farsi dichiarare mantenuto nella tutela.

143 *Art.* 449. Li parenti, o affini che avranno domandata la convocazione, potranno intervenire nella causa che verrà istruita, e decisa, come affare di urgenza.

144 *Art.* 450. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gl'atti civili.

145 Amministrerà li beni del medesimo da buon padre di famiglia, e sarà responsabile d'ogni danno, ed interesse che potesse risultare da una cattiva amministrazione.

146 Non potrà comprare, o prendere in affitto i beni del minore fuori del caso, in cui il consiglio di famiglia dia facoltà al tutore surrogato di procedere all'affitto, nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione, o credito contro il suo pupillo.

147 *Art.* 451. Entro li dieci giorni, dopo che avrà saputa legalmente la sua nomina, farà istanza acciocchè vengano tolti tutti li sigilli, nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario dei beni del minore, in presenza del tutore surrogato.

148 Se è ad esso dovuto qualche cosa del minore, dovrà farne la dichiarazione nell inventario, sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichiarazione si farà in sequela dell'istanza che il ministero pubblico sarà tenuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale.

149 *Art* 452. Nel mese successivo alla confezione dell'inventario il tutore, in presenza del tutore surrogato farà vendere all'incanto da riceversi da un ufficiale pubblico, e previ gl'editti, o pubblicazioni delle quali si farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti li mobili, ad eccezzione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in natura.

150 *Art.* 453. Il padre, e la madre, sinchè hanno il proprio, e legale usofrutto dei beni del minore sono dispensati dall'obbligo di rendere li mobili, se prescielgono di conservarli, per poscia restituirli in natura.

151 In questo caso, da un perito che verrà nominato dal sorrogato tutore, e presterà giuramento avanti il giudice di pace, essi faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno il valore della stima di quei mobili che non potranno rimettere in natura.

152 *Art.* 454. Al momento in cui s'incomincierà l'esercizio di qualunque tutela, ad eccezzione di quella de'genitori, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione, e secondo l'importare dei beni amministrati, la somma a cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, egualmente che quella dell'amministrazione de'suoi beni.

153 Lo stesso atto specificherà se il tutore sia autorizzato a farsi coadiurare nella sua agenzia da uno, o più amministratori particolari stipendiati, ed amministranti sotto la sua responsabilità.

154 *Art.* 455. Il consiglio determinerà positivamente la somma di cui comincierà l'obbligo del tutore d'impiegare gl'avanzi delle entrate, dedotte le spese.

Questo impiego dovrà essere fatto nello spazio di sei mesi, passati i quali, senza che sia stato effettuato, gl'interessi saranno a carico del tutore.

155 *Art.* 456. Se il tutore non ha fatta determinare dal consiglio di famiglia la somma, di cui dovrà cominciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto, senza il termine espresso nel precedente articolo agl'interessi di qualunque somma non impiegata per quanto piccola essa sia.

156 *Art.* 457. Il tutore, quando anche sia il padre, o la madre, non può prender danaro in prestito per il minore, nè alienare, o ipotecare i suoi beni immobili, senza l'autorità del consiglio di famiglia.

157 Questa autorità non dovrà aver luogo se non per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

158 Nel primo caso il consiglio di famiglia non autorizzerà se non dopo che per mezzo di un conteggio sommario presentato dal tutore risulterà l'insufficienza de'denari, mobili, e rendite del minore.

159 Il consiglio di famiglia in qualunque caso, indicherà li stabili che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà più vantaggiose.

160 *Art.* 458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest'oggetto, non avranno esecuzione se non dopo che il tutore ne avrà chiesta, ed ottenuta l'omologazione del tribunale civile di prima istanza, il quale pronuncierà nella camera del consiglio, sentito il procuratore imperiale.

161 *Art.* 459. La vendita si farà in presenza del tutore surrogato al pubblico incanto, li di cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a ciò deputato, e dopo tre editti da affigersi ai luoghi soliti del cantone in tre domeniche consecutive.

162 Ciascuno di questi editti sarà approvato, e sottoscritto dal maire della comune in cui sarà stato affisso.

163 *Art.* 460. Le formalità richieste dagl'articoli 457, e 458 (17) per l'alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso in cui una sentenza abbia ordinato l'incanto ad istanza di un condomino indiviso.

164 Solamente, ed in questo caso l'incanto potrà farsi nella forma prescritta dall'articolo precedente; gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.

165 *Art.* 461. Il tutore non potrà accettare, nè ripudiare un eredità devoluta al minore, senza l'autorizazione del consiglio di famiglia; l'accettazione non avrà luogo, se non col benefizio dell'inventario.

166 *Art.* 462. Nel caso in cui l'eredità ripudiata in nome del minore non sia accettata da altri; saranno riammessi ad accettarla tanto il tutore a ciò autorizato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui si ritrovera al tempo dell'accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gl'altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante.

167 *Art.* 463. La donazione fatta al minore non potrà essere accettata, se non con l'autorità del consiglio di famiglia.

(17) Vedi dal superiore Num. 156 al 160.

168 Essa produrra riguardo al minore lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

169 *Art.* 464. Nessun tutore, senza l'autorita del consiglio di famiglia potra intentare in giudizio un azione relativa ai diritti de'minori sopra beni stabili, ne aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

170 *Art.* 465. La stessa autorizazione sara necessaria al tutore per intentare una decisione; potra pero, senza tale autorizazione rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

171 *Art.* 466. Affinche la divisione produca riguardo ai minori li stessi effetti che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovra essere giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo, ove sara aperta la successione.

172 I periti dopo di aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale, o avanti il giudice da lui delegato di bene, e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione de'beni ereditarj, ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in presenza, o di un membro del tribunale, o di un notaro del tribunale deputato, il quale ne fara la distribuzione.

173 Qualunque altra divisione sara considerata come provisionale.

174 *Art.* 467. Il tutore non potra transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia e dal parere di tre giureconsulti nominati dal procuratore imperiale nel tribunale civile.

175 La transazione non sara valida, se non quando sara stata omologata dal tribunale civile, sentito il procuratore imperiale.

176 *Art.* 468. Il tutore che avra gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potra esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e quando sia autorizzato da questo, potra domandare la reclusione del minore in conformita di quanto vien prescritto nel titolo della *patria potesta*.

177 *Art.* 469 Qualunque tutore, finita la tutela e tenuto a render conto della sua amministrazione.

178 *Art.* 470. Ad eccezzione del padre, e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela a rimettere al tutore surrogato lo stato della sua amministrazione nelle epoche che il consiglio di famiglia avra stimato opportuno di fissare, senza pero che si possa costringere a dare piu di uno stato per anno.

179 Questi stati saranno fatti, e rimessi senza spesa in carta non bollata, e senza alcuna formalita di giudizio.

180 *Art.* 471 Si rendera conto definitivamente della tutela a spese del minore, allorche sara giunto alla maggiore eta, o avra ottenuto l'emancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore.

181 Si buonificheranno al tutore tutte le spese bastantemente giustificate, l'oggetto delle quali si riconosce vantaggioso.

182 *Art.* 472. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore, ed il minore divenuto maggiore, sara nulla, se non sara stata preceduta da un circostanziato rendimento di conti, e dalla consegna dei documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato all esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

183 *Art.* 473. Se il rendimento di conto dara luogo a contestazioni saranno queste promosse, e giudicate come le altre in materia civile.

184 *Art.* 474. La somma a cui ammontera il reliquato del debito del tutore, produrra interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra farne la domanda.

185 Gl'interessi della somma che dal minore sara dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento, fatta dopo il finale rendimento di conto.

186 *Art.* 475. Qualunque azione del minore contro il tutore relativa alla tutela si prescrive in dieci anni da computarsi dal tempo della maggiore eta.

187 *Art.* 476. Il minore e ipso jure emancipato col matrimonio.

188 *Art.* 477. Il minore ancorche non maritato, potra essere emancipato dal padre, o in mancanza di questo dalla madre, quando avra compito l'eta di anni quindici.

189 Questa emancipazione si effettuera mediante la sola dichiarazione del padre, o della madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal suo cancelliere.

190 *Art.* 478. Il minore rimasto senza padre, e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potra essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avra compiti gl'anni diciotto.

191 In questo caso l'emancipazione risultera dall'atto di deliberazione che l'avra autorizzata, e dalla dichiarazione che il giudice di pace nella qualita di presidente del conglio di famiglia avra fatto nell'atto stesso *che il minore è emancipato*.

192 *Art.* 479. Allorquando il tutore non avra fatta alcuna istanza per l'emancipazione del minore di cui si e parlato nel precedente articolo, e che uno, o piu parenti, e affini di questo minore, ne'gradi di cugini germani, o piu prossimi lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

193 Il giudice di pace dovra annuire a questa domanda.

194 *Art.* 480. Il rendimento di conti della tutela sara fatto al minore emancipato, assistito da un curatore che verra nominato dal consiglio di famiglia.

195 *Art.* 481. Il minore emancipato potra affittare li suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove, riscuotere le sue entrate, e farne le quietanze, e procedere a tutti quegl'atti, li quali sono di semplice amministrazione senza che possa essere restituito in intiero contro questi atti in tutti quei casi ne'quali neppure il maggiore potrebbe esserlo.

196 *Art.* 482. Non potra intentare un azione sopra li beni stabili, ne difendersi contro di essa, ne ritirare capitali, ne farne la quietanza, senza l'assistenza del suo curatore, il quale in quest'ultimo caso, invigilera per l'impiego del capitale ritirato.

197 *Art.* 483. Il minore emancipato non potra prendere a mutuo sotto verun pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale civile, e sentito il procuratore imperiale (18).

(18) L. 3. de his qui veniam aetatis impetraverint.

198 *Art.* 484. Non potra parimente ne vendere, ne distrarre in altro modo li suoi beni immobili, ne fare alcun atto, senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva di quelli di pura amministrazione (19).

199 Le obbligazioni che egli avesse contratte per effetto di compre, o altre cause, saranno soggette a riduzione nel caso che siano eccedenti. Li tribunali su quest'oggetto prenderanno in considerazione il patrimonio del minore, la buona, o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l'utilita, o la inutilita delle spese.

200 *Art.* 485. Ogni minore emancipato le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potra privarsi del beneficio dell'e ancipazione, la quale verra a lui tolta, osservate le stesse solennita che avranno avuto luogo per conferirgliela.

201 *Art.* 486. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrera sotto tutela, e vi rimarra sino al compimento della maggior eta.

202 *Art.* 487. Il minore emancipato che esercita un traffico e considerato maggiore pei fatti relativi al traffico istesso.

XIV.

Della interdizione.

203 *Art.* 494. Il tribunale ordinera che il consiglio di famiglia composto secondo il modo determinato nella sezione quarta capo 2. del titolo della minor eta, della tutela, e della emancipazione esponga il suo parere intorno allo stato della persona da cui e domandata l'interdizione.

204 *Art.* 495. Chi avra domandata l'interdizione non potra far parte del consiglio di famiglia; tuttavia il marito, o la moglie, ed i figli della persona della cui interdizzione si tratta potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.

205 *Art.* 505. Non essendo interposto l'appello della sentenza d interdizione proferita in prima istanza, o quando venga confermata in seconda istanza si passera a deputare all'interdetto un tutore, ed un tutore surrogato, secondo le regole prescritte al titolo della minor eta, della tutela, e della emancipazione; l'amministrazione provisionale cessera dalle sue incombenze, e rendera conto al tutore se non lo e egli stesso.

206 *Art.* 506 Il marito e il legittimo tutore della sua moglie interdetta.

207 *Art.* 507. La moglie potra essere deputata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia determinera il modo, e le condizioni dell'amministrazione, salvo alla moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio il ricorso ai tribunali.

208 *Art.* 508. Nessuno ad eccezzione de'conjugi, degl'ascendenti, e dei discendenti sara tenuto a continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni. Alla scadenza di questo termine, il tutore potra domandare, e dovra ottenere la surrogazione di un altro.

209 *Art.* 509. L'interdetto e parificato al minore per ciò che riguarda la sua persona, e li suoi beni; le leggi sulla tutela de'minori, sara nno applicabili alla tutela degl'interdetti.

(19) Loco supracit.

210 *Art.* 510. Le entrate di un interdetto devono essere esenzialmente impiegate per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia, e lo stato delle sue facolta, il consiglio di famiglia potra determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanita, ed ancora in uno spedale.

211 *Art.* 511. Quando si trattera del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote, e l'assegnamento a titolo di eredita, e le altre convenzioni nuziali saranno determinate a forma del parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale, in sequela delle conclusioni del procuratore imperiale.

212 *Art.* 512. L'interdizione cessa colle cause per le quali fu determinata; la revoca però non sara proferita, se non osservate le solennita prescritte per decretarla, e l'interdetto non potra riprendere l'esercizio de'suoi diritti, se non dopo la sentenza di revoca.

213 *Art.* 513. Può essere proibito ai prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere danaro in prestito, di riscuotere capitali, e di farne quietanza, di alienare, d'ipotecare li loro beni, senza l'assistenza di un consulente che loro sara deputato dal Tribunale.

214 *Art.* 514 La proibizione di agire senza l'intervento di un Consulente può essere richiesta da coloro che hanno dritto di domandarne l'interdizione; la loro domanda deve essere promossa e giudicata nello stesso modo.

215 Questa proibizione non potra essere tolta, se non osservate le medesime solennita.

Divisione con dei Minori.

216 *Art.* 817. L'Azione per la divisione, riguardo ai coeredi minori, ed interdetti può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

217 Riguardo ai coeredi assenti, l'azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

218 Il marito, senza il concorso della moglie può domandare la divisione degl'effetti mobili, ed immobili ad essa pervenuti, li quali cadono nella comunione de'beni; riguardo agl'effetti che non cadono nella detta comunione, il marito non può domandare la divisione, senza il concorso della moglie.

219 Potra soltanto, avendo il diritto di godere de'suoi beni, domandare una divisione provvisionale.

220 Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la divisione definitiva, se non chiamando in causa il marito, e la moglie.

221 *Art.* 818. Se tutti gl'eredi sono presenti, ed in eta maggiore, non e necessaria l'apposizione dei sigilli sopra gl'effetti ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma, ed atto che le parti interessate crederanno conveniente.

222 Se tutti gl'eredi non sono presenti, se fra essi si trovano de'minori, o degl'interdetti, dovra essere apposto il sigillo nel piu breve termine, sì a richiesta degl'eredi, come ad istanza del Procuratore Imperiale presso il Tribunale di prima istanza, ed anche *ex officio* del giudice di Pace nel cui circondario si e aperta la successione.

223 *Art.* 820. Li creditori pure potranno richiedere l'apposizione dei sigilli in forza di un titolo esecutivo, e col permesso del giudice.

224 *Art.* 821. Quando si sono apposti i sigilli e permesso a qualunque creditore di opporsi , ancorche non abbia ne titolo esecutivo , ne permesso del giudice.

225 Le formalita per levare i sigilli , e per formare l'inventario sono regolate dal metodo di procedura civile .

226 *Art.* 838. Se tutti i coeredi non sono presenti , o se fra questi vi sono degl' interdetti , e de'minori di eta . ancorche emancipati , la divisione deve farsi giuridicamente in conformita delle norme prescritte negl'articoli 819 , e successivi , sino al precedente inclusivamente ; Se vi sono poi minori li quali abbiano interessi opposti nella divisione , si deve dare loro un tutore speciale , e particolare .

XVI.

Delle donazioni fatte ad un minore .

227 *Art.* 935. La donazione fatta ad un minore non emancipato , o a un interdetto dovra essere accettata dal suo tutore , in conformita dell'articolo 463 del titolo della *minor età. delle tutele , e dell'emancipazione* (20) .

228 Il minore emancipato potra accettarla coll'assistenza del suo curatore .

229 Ciò non ostante il padre , e la madre del minore sia , o non sia emancipato , o gl'altri ascendenti , benche non siano ne tutori , ne curatori , e benche siano ancora in vita i genitori del minore potranno accettarla per lui .

230 Il sordo , e muto che sapra scrivere , potra accettare la donazione egli stesso , o col mezzo di un procuratore .

231 *Art.* 936. Se non sapesse scrivere , l'accettazione dovrà essere fatta da un curatore nominato a tale effetto , secondo le regole stabilite nel titolo della minor eta , delle tutele , e della emancipazione .

XVII.

Dei Testamenti fatti in tempo di malattia contagiosa .

232 *Art.* 985. Li Testamenti fatti in luogo in cui saranno interotte tutte le comunicazioni a cagione della peste , o di altra malattia contagiosa , potranno essere fatti avanti il giudice di pace , o avanti uno degl'officiali municipali della comunita in presenza di due testimonj .

XVIII.

Delle disposizioni in favore dei piccioli fanciulli del donatore , o testatore .

233 *Art.* 1055. Quello che fara le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli , potra collo stesso atto . o con un posteriore in autentica forma nominare un Tutore incaricato dell'esecuzione di tali disposizioni ; Questo Tutore non potra essere dispensato se non per una delle cause espresse nella Sezione sesta del Capo secondo del titolo della minore eta , della tutela , e dell'emancipazione .

234 *Art.* 1056. In mancanza di questo tutore , ne sara nominato uno ad istanza del gravato , o se egli e minore del suo tutore nel termine di un mese , da computarsi dal giorno della morte del donante . o del testatore , o dal giorno in cui , dopo questa morte si avra avuta notizia dell atto contenente la disposizione .

(20) Vedi il superiore Numero 167.

XIX.

Delle transazioni coi minori.

235 *Art.* 2045. Per transigere è necessario di avere la capacità di disporre degl' oggetti compresi nella transazione.

236 Il Tutore non può transigere per il minore, o per l'interdetto, se non in conformità dell'articolo 467 del titolo della minore età, delle tuttele, e dell' emancipazione (21), e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell'articolo 472 dello stesso titolo (22).

237 I comuni, ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che coll'autorizazione espressa del governo.

XX.

Delle Ipoteche a favore dei minori.

238 *Art.* 2134. L'Ipoteca tanto legale che giudiziaria, o convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno dell'inscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del Conservatore, nelle forme, e nel modo prescritti della Legge, salve le eccezzioni spiegate nel seguente articolo.

239 *Art.* 2135. Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione.

1°. In vantaggio de'minori, e degl'interdetti sugl' immobili spettanti al loro tutore per la responsabilità della sua amministrazione, dal giorno in cui ha accettata la tutela.

2°. A vantaggio delle mogli per ragione della loro dote, e convenzioni matrimoniali sopra gl'immobili de'loro mariti, da computarsi dal giorno del loro matrimonio.

240 La moglie non ha ipoteca pei capitali dotali provenienti da eredità ad essa pervenuta, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio se non dal giorno dell'apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

241 Non ha ipoteca per l'indennizzazione dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento de'proprj beni alienati, se non dal giorno dell'obbligazione, e della vendita.

242 In verun caso la disposizione del presente Titolo non potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione della presente Legge.

243 *Art.* 2136. Sono però tenuti i mariti, ed i tutori a rendere pubbliche le ipoteche delle quali li loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senza alcun ritardo all'officio a ciò destinato, le inscrizioni negl' immobili loro apprtenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.

224 Li mariti, e li tutori che avendo omesso di chiedere, o fare eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo avranno aderito, o lasciato stabilire privilegj, o ipoteche sui loro immobili senza dichiarare espressamente che detti immobili erano soggetti all'ipoteca legale delle mogli, e de'minori, sa-

(21) Vedi il superiore Numero 174.

(22) Vedi il superiore Numero 182.

ranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all'arresto personale.

245 *Art.* 2137. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro rosponsabilita personale, e sotto pena di tutti i danni, ed interessi, a invigilare all'oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la sua Amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

246 *Art.* 2138. Ommettendo i mariti, li tutori, e tutori surrogati di fare eseguire le iscrizioni prescritte dai precedenti Articoli, le stesse saranno richieste dal Procuratore Imperiale presso il Tribunale Civile del domicilio dei mariti, e tutori, o del luogo, ove sono situati li beni.

247 *Art.* 2139. Potranno i parenti tanto del marito, che della moglie, e quelli del minore, o in mancanza de'parenti gl'amici, richiedere le dette insizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie, e dai minori.

248 *Art.* 2140 Quando nel contratto di matrimonio, i contraenti di età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno, o sopra determinati immobili del marito, gl'altri che non saranno indicati per l'inscrizione rimarranno liberi, e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per li patti nuziali. Non si potra pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

249 *Art.* 2141. Lo stesso avra luogo per l'immobile del tutore, quando i parenti uniti in Consiglio di famiglia saranno stati di parere che non si faccia inscrizione che su degl'immobili indeterminati.

250 *Art.* 2142. Nel caso dei due Articoli precedenti, il marito, il tutore, ed il tutore surrogato, non saranno tenuti a chiedere l'inscrizione che sugl'immobili indicati.

251 *Art* 2143. Quando l'ipoteca non sara stata limitata dall'atto di nomina del tutore, potra questi nel caso in cui l'ipoteca generale sui suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l'ipoteca sia ristretta agl'immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.

252 Si fara la domanda contro il tutore surrogato, e ad essa dovrà precedere il parere del Consiglio di Famiglia.

253 *Art.* 2144. Potra egualmente il marito, col consenso della moglie, previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l'ipoteca generale costituita sopra tutti li suoi immobili per l'assicurazione della dote, dei diritti di ricuperazione dei patti matrimoniali venga ristretta sopra una quantita di immobili bastanti per l'intera garanzia dei diritti della moglie.

254 *Art.* 2145. Non si pronunciera sentenza sulle domande dei mariti, e dei tutori, che sentito il Procuratore Imperiale, ed in contradittorio con esso.

255 Nel caso in cui il Tribunale pronuncj la riduzione dell'ipoteca o degl'immobili indeterminati saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gl'altri.

XXI.

Delle Citazioni avanti i Giudici di Pace (25)

256 *Art.* 1. Ogni citazione avanti li Giudici di Pace indichera la data del giorno,

(25) Articoli estratti dal Codice di Procedura Civile Parte I. Libro I. Titolo I. dell'Articolo 1 al 7.

del mese, e dell'anno; il nome, la professione, ed il domicilio dell' attore; il nome. il domicilio, e la matricola dell'Usciere; il nome, e domicilio del reo. Essa enuncierà in succinto l'oggetto, e i fondamenti della dimanda, il Giudice di Pace che dovrà prenderne cognizione, il giorno, e l'ora della comparsa.

257 *Art.* 2. In materia semplicemente personale, e mobiliaria, la spiegazione sarà spedita per gl'atti del Giudice del domicilio del reo; se questo non ha domicilio, per gl'atti del Giudice della di lui abitazione attuale.

258 *Art.* 3. La citazione sarà spedita per gl'atti del Giudice del luogo ove esiste il soggetto dedotto in lite, quando si tratterà,

1°. Di azioni per danni dati ai campi, ai frutti, ed alle raccolte.

2°. Di remozione di Confini, usurpazioni di terreno, alberi, siepi, e fossati, ed altri recinti, quando saranno state commesse nel corso dell'anno innovazioni sul corso dell'acque seguite anch'esse dentro l'anno, e di tutte le altre azioni possessorie.

3°. Di riparaziani ai fondi locati.

4°. D'indennizazioni pretese dall'affittuario, o conduttore per non aver goduto delle cose locategli, quando non cada questione nel dritto, e di deterioramenti allegati dal proprietario.

259 *Art.* 4. La citazione sarà notificata dall'Usciere della Giustizia di Pace costituita nel domicilio del reo. Nel caso che egli si trovi impedito sarà notificata da quello, che ne avrà la commissione dal Giudice, e ne sarà lasciata copia al reo; qualora non si trovi alcuno nella sua abitazione, ne sarà lasciata copia al *Maire*, o aggiunto del Comune, il quale apporrà il visto sull'originale, senza percepire alcun'emolumento.

260 Agl'Uscieri della giustizia di pace non sarà permesso di esercitare alcun atto del loro officio per li parenti in linea retta, per i fratelli, per le sorelle, e per gl'affinini in questo grado.

261 *Art.* 5. Fra il giorno della citazione, e quello della comparsa, dovrà correre almeno un giorno, ogni volta che la parte citata avrà il suo domicilio nella distanza di tre miriametri.

262 Nel caso che non siano stati osservati li termini prescritti. ed il reo non comparisca, il giudice ordinerà che egli sia di nuovo citato, e le spese della prima citazione saranno a carico dell'attore.

263 *Art.* 6. Nei casi urgenti il giudice rilascierà una cedola per abbreviare i termini, e potrà permettere di citare anche per il giorno, e per l'ora che sarà da esso indicata.

264 *Art.* 7. Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente avanti un giudice di pace, ed in tal caso esso giudicherà della loro differenza, o inappellabilmente, se le leggi, o le parti ve lo autorizzano, o con riserva di appello, quantunque avuto riguardo al domicilio del reo, ed alla situazione del soggetto in lite egli non fosse il giudice competente delle parti.

265 La dichiarazione delle parti le quali chiederanno sentenza sarà firmata di loro pugno, e qualora non possono firmarla ne sarà fatta menzione.

XXII.

Delle Udienze del Giudice di Pace (24).

266 *Art.* 8. Li giudici di pace assegneranno almeno due udienze per settimana. Potranno giudicare in tutti i giorni, anco in quelli di Domenica, e di festa, si di mattina, che di sera.

267 Essi potranno dare udienna nella loro abitazione, tenendo aperte le porte.

268 *Art.* 9. Nel giorno stabilito nella citazione, o convenuto tra le parti, esse compariranno in persona, o per mezzo di qualch'uno munito di loro procura, senza che possano far notificare alcuna difesa per iscritto.

269 *Art.* 10. Le parti dovranno spiegarsi con moderazione avanti al giudice, ed osservare esattamente il rispetto dovuto alla giustizia; se mancano, vi saranno tosto richiamate da un avvertimento del giudice; in caso di recidiva, potranno essere condannate ad una multa la quale non eccedera la somma di dieci franchi, e la condanna sara pubblicata per mezzo di editto di affiggersi in ciascuna Comune del loro Cantone.

270 *Art.* 11. Quando verra commesso un insulto, o grave irreverenza verso il giudice, egli ne stendera processo verbale, e potrà condannare ad una carcerazione da non portarsi oltre i tre giorni.

271 *Art.* 12. Le sentenze proferite nei casi prévisti dagl'articoli precedenti saranno provisoriamente mandate ad esecuzione.

272 *Art.* 13. Le parti, o i loro procuratori saranno ascoltati in contradittorio; La causa sara definita nell'atto, o nella prossima udienza. Il giudice, se lo crede necessario, potra farsi rimettere tutti i documenti.

273 *Art.* 14. Allorche una delle parti dichiarera di volere opporre l'eccezzione di falsita, o impugnare lo scritto, o protestera di non riconoscerlo, il giudice dovra farne ad esse una dichiarazione, segnera con firme, e cifre il documento controverso, e rimettera la causa ai giudici competenti.

274 *Art.* 15. Nel caso che sia stata pronunciata sentenza interlocutoria, la causa sara giudicata definitivamente al più tardi nel termine di quattro mesi dal giorno della predetta sentenza; spirato questo termine l'istanza restera perenta di dritto; la sentenza proferita sul merito sara appellabile anche nelle materie sulle quali il giudice di pace giudica inappellabilmente, ed a richiesta della parte interessata sara annullata.

275 Se l'istanza e perenta per colpa del giudice, esso e tenuto ai danni, ed interessi.

276 *Art.* 16. L'appello delle sentenze della giustizia di pace non sarà ammissibile dopo tre mesi a contare dal giorno della notificazione fattane dall'usciere della giustizia di pace, o da qualunque altro incaricato dal giudice.

277 *Art.* 17. Non ostante l'appello, le sentenze del giudice di pace, anche senza bisogno di prestar sigurta, saranno provisoriamente eseguite, ogni volta che il merito della causa non eccedera la somma di 300 franchi; li giudici di pace in tutti gl'altri casi potranno ordinare l'esecuzione provisoria della loro sentenza, ma coll'obbligo di prestar sigurta.

(24) Estratti dal luogo sopracitato [illegible] *Articolo* 8 al 18.

278 *Art.* 18. Ogni sentenza sara dal cancelliere inscritta sul libro delle udienze, firmata dal giudice, che avra tenute l'udienze, e da esso.

XXIII.

Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni a queste medesime sentenze (25).

279 *Art.* 19. Se nel giorno espresso nella citazione, una delle parti non comparisce, la causa sara giudicata in contumacia, salvo il caso della nuova citazione, come e stato prefisso nell'ultimo paragrafo dell'articolo 5 (26).

280 *Art.* 20. La parte condannata in contumacia potra fare opposizione alla sentenza dentro il corso di tre giorni a contare dal momento in cui gli sara notificata dall'usciere del giudice di pace, o da qualunque altro da questo destinato.

281 L'opposizione conterra in succinto le ragioni della parte, intimera la citazione per il prossimo giorno d'udienza, osservando pero tutte le dilazioni fissate per le citazioni, designera il giorno, e l'ora della comparsa, e sara notificata com'e detto di sopra.

282 *Art.* 21. Se il giudice di pace sa per se stesso, o per mezzo delle rappresentanze fatte nell'udienza dai parenti vicini, o amici del reo, che questo non ha potuto essere consapevole del processo, potra giudicando la contumacia fissare per termine all'opposizione quel termine che più gli sembrera conveniente, in caso che la proroga non fosse stata ne concessa ex officio, ne domandata, il reo potra essere assoluto dal rigore del termine prescritto dalla legge, ed essere ammesso a fare opposizione, giustificando che per causa di assenza, o di grave malattia non ha potuto avere notizia del processo.

283 *Art.* 22. La parte opponente che si lascera sentenziare una seconda volta in contumacia, non avra piu la facolta di formare una nuova opposizione.

XXIV

Dei giudizj sugl'atti possessorj. (27)

284 *Art.* 23. Le azzioni possessorie non saranno ammissibili, se non intentate dentre l'anno del turbato possesso da quelli i quali da un anno almeno, o da loro stessi, o per mezzo dei loro autori lo godevano pacificamente a titolo non precario.

285 *Art* 24. Se verra negato il possesso, o l'attentato, sara ordinato un esame che verta semplicemente sul fatto, e non sul diritto.

286 *Art.* 25. Il possessorio, ed il petitorio non potranno essere cumulati.

287 *Art.* 26. L'attore nel petitorio non avra più facolta di essere ammesso ad agire nel possessorio.

288 *Art.* 27. Il reo nel possessorio non potra fare le sue difese nel petitorio, finche non sara stata definita l'istanza nel possessorio, e se rimarra soccombente non potra passare al petitorio, finche non avra pienamente sodisfatto a tutte le condanne contro di lui pronunziate.

289 Non ostante se la parte che le ha ottenute a suo vantaggio, fosse morosa a farne la liquidazione, il giudice potra assegnare un termine per l'esecuzione di essa, spirato il quale, sara ammessa l'azione nel petitorio.

(25) Estratti del luogo sopracitato dall*Articolo* 19 al 22.

(26) Vedi il superiore Num. 262.

(27) Estratti del codice di procedura civile dall' art. 23 al 27.

Delle sentenze che non sono definitive, e della loro esecuzione (28).

290 *Art.* 28. Le sentenze non definitive, le quali saranno state proferite in contraddittorio alla presenza delle parti avranno bisogno di notificazione in copia; Se mai la sentenza ordinasse una operazione, a cui le parti dovessero assistere, essa dovrà indicare il luogo, il giorno, e l'ora, e le parti si avranno per citate con la proferita sentenza.

291 *Art.* 29. Qualora la sentenza decreti una operazione da eseguirsi per mezzo di periti, il giudice a fin di chiamarli accorderà una cedola di citazione alla parte che gli richiede, ed in essa sarà fatta menzione del luogo, del giorno, e dell' ora, e vi saranno contenuti i motivi ed il disposto della sentenza relativa all'ordinata operazione.

292 Se la sentenza ordina un esame, la cedola di citazione dichiarerà la data della sentenza, il luogo, il giorno, e l'ora.

293 *Art.* 30. Ogni volta che il giudice di pace si trasferirà sul luogo in contesa, o per farne la visita, o per ascoltare li testimonj, avrà seco il cancelliere, che porterà la minuta della sentenza preparatoria.

294 *Art.* 31. L'appello dalle sentenze preparatorie non verrà ammesso, se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all'appello da essa, ma l'esecuzione delle sentenze preparatorie non recherà alcun pregiudizio al dritto, che hanno le parti all'appello, senza che a tal proposito siano tenute a fare alcuna protesta, o riserva.

295 È permesso di appellarsi dalle sentenze interlocutorie, prima che venga emanata la sentenza definitiva.

296 In tal caso sarà data copia autentica del giudizio interlocutorio.

XXVI

Della intimazione in causa di rilevatori (29).

297 *Art.* 32. Se nel giorno della prima comparsa il reo domanderà di chiamare a causa un rilevatore, un giudice accorderà un termine proporzionato alla distanza del domicilio di esso; La citazione che gli verrà trasmessa spiegherà la dimanda motivata, nè vi sarà bisogno di notificare la sentenza che ordina la di lui chiamata a causa.

298 *Art.* 33 Se la intimazione a causa non è stata fatta nella prima comparsa, o se la citazione non è stata fatta nel termine prescritto si procederà senza alcun ritardo alla sentenza sulla causa principale, con riserva di pronunziare separatamente sulla domanda di rilevazione.

XXVII

Degl'Esami (30).

299 *Art.* 34. Qualora le parti non si accordino sopra fatti che possono essere provati per mezzo di testimonj, il giudice di pace, se lo crede utile, ed ammissibile per la verificazione, ordinerà che se ne faccia la pruova, e ne fisserà precisamente l'oggetto

300 *Art.* 35. Nel giorno stabilito i testimonj dopo di avere dichiarato il loro no-

(28) Estratti dal luogo sopracitato dall'art. 28, al 31.

(29) Estratti dallo stesso luogo art. 32, e 33.

(30) Estratti dal luogo sopracitato dall'art. 34, al 40.

me. l'età, la professione, e il domicilio, giureranno di dire la verità, e dichiareranno se sono parenti, o affini delle parti, ed in qual grado, come pure se sono loro servitori, o domestici.

301 *Art.* 36. Li testimoni saranno sentiti separatamente avanti le parti, quando esse sono presenti, nel caso che queste abbiano delle eccezzioni da opporre, dovranno farlo prima dell'esame, e firmarle, se poi non sanno, o non possono scrivere, ne sara fatta menzione; Le eccezzioni non potranno ammettersi ad esame incominciato, se non saranno giustificate in iscritto

302 *Art.* 37. Non sara permesso alle parti d'interrompere i testimonj; compito il loro esame il giudice ad istanza delle parti, ed anco *ex Officio* potra fare ai testimonj le convenienti interrogazioni.

303 *Art.* 38. In ogni caso, in cui l accesso sul luogo possa divenire vantaggioso segnatamente nella causa di remozioni di confini, usurpazioni di terreni, d'alberi, di siepi, di fosse, e di altri recinti, e per le innovazioni nel corso dell'acque, il giudice di pace, se lo crede necessario, si portera nel luogo, ed ordinera che ivi siano esaminati li testimonj.

304 *Art.* 39. Nelle cause che ammettono appello, il cancelliere ne stendera processo verbale dell'esame de'testimonj; Quest'atto indichera il loro nome, l'eta, la professione, il domicilio, il loro giuramento di dire la verita, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, servitori, o domestici delle parti, e l'eccezzioni che fossero loro apposte; Sara letto questo processo verbale a ciascun testimonio per tutta quella parte che lo riguarda; Egli firmera il suo deposto, e non sapendo, o non potendo firmarsi, ne sara fatta menzione; Il giudice, ed il cancelliere firmeranno anch'essi il processo verbale, e si procedera alla sentenza, o nell'istante, o nella prossima udienza al piu tardi.

305 *Art.* 40. Nelle cause non soggette ad appello, non sara steso il processo verbale, ma la sentenza conterra il nome, l'eta la professione, il domicilio de' testimonj, il loro giuramento, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, servitori, o domestici delle parti, l' eccezzioni, ed il risultato dei loro deposti.

XXVIII

Degl'Accessi, *e delle Stime* (31).

306 *Art.* 41. Allorche si trattera di verificare lo stato di qualche luogo, o di stimare il valore delle indennizazioni, e risarcimenti richiesti, il giudice di pace dichiarera che il luogo controverso sara da lui visitato in presenza delle parti.

307 *Art.* 42. Se l'oggetto della visita, e della stima esigge cognizioni estranee al giudice, egli ordinera che i periti nominati nel decreto istesso facciano la visita in sua compagnia, e proferiscano il loro parere; Sara in di lui facolta il pronunziare le sentenze sul luogo medesimo, prima di allontanarsene; Nelle cause soggette ad appello il cancelliere stendera processo verbale della visita ed attestera il giuramento prestato dai periti. Il giudice, il cancelliere, ed i periti firmeranno il processo verbale, e se questi ultimi non sapranno, o non potranno scrivere, ne sara fatta menzione.

(31) Estratti dallo stesso luogo dall' articolo 41, al 43.

308 *Art.* 43. Nelle cause inappellabili non sara steso il processo verbale, ma la sentenza conterra i nomi dei periti, il giuramento da essi prestato, ed il risultato del loro giudizio.

XXIX
Della ricusa dei Giudici di Pace (32).

309 *Art.* 44. Li giudici di pace potranno essere ricusati. 1°. quando avranno un interesse personale nelle cause da giudicarsi. 2°. quando saranno parenti, e affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente. 3°. quando nell'anno precedente alle ricuse vi sia stato processo criminale fra essi, ed una delle parti, o alcuno dei loro congiunti, parenti, ed affini in linea retta. 4°. Quando penda un processo civile fra essi, ed una delle parti, o alcuno dei congiunti delle medesime. 5°. Quando avranno dato un parere in iscritto sulla causa che dovrebbero giudicare.

310 *Art.* 45. La parte che vorra ricusare un giudice di pace, dovra formare la sua ricusa, ed esporne i motivi con un atto, che essa fara notificare per mezzo del primo usciere richiesto al cancelliere della giustizia di pace, il quale apporra il suo visto sull'originale. Quest'atto sara firmato tanto nell'originale, quanto nella copia o dalla parte, e da uno che abbia la sua special procura. La copia sara depositata in cancelleria, e dal cancelliere communicata nell' istante al giudice.

311 *Art.* 46. Il giudice dovra dentro due giorni scrivere a pie di quest'atto la sua dichiarazione, la quale esprimera s'egli acconsente alla ricusa, o se dissente dall astenersi, aggiungendovi le risposte alle ragioni addotte per la ricusa.

312 *Art.* 47. Nel corso di tre giorni dopo l'indicato termine, qualora il giudice non abbia data risposta, o dopo la sua risposta, qualora abbia dissentito dall' astenersi, il cancelliere ad istanza della parte piu diligente spedira copia autentica dell'atto di ricusa, e della dichiarazione del giudice, seppure esiste, al procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione e situata la giudicatura di pace; Ivi dentro otto giorni sara inappellabilmente giudicato sull'atto di ricusa in conseguenza delle conclusioni del procuratore imperiale, senza che vi sia bisogno di citare le parti.

XXX
Della Conciliazione (33).

313 *Art.* 48. Li tribunali di prima istanza non potranno ammettere alcuna domanda principale che introduca una causa tra parti capaci di transigere, e sopra le cose che possono dare materia ad una transazione, se prima il reo non sara stato chiamato a conciliazione avanti il giudice di pace, o se le parti non saranno comparse volontariamente innanzi ad esso.

314 *Art.* 49. Sono dispenzate dall'esperimento preliminare di conciliazione.

1°. Le domande che riguardano lo stato, il Demanio, le comunita, i pubblici stabilimenti, i minori, gl'interdetti ed i curatori dell'eredita giacenti.

2°. Le domande che esiggono celere spedizione.

(32) Estratti dal luogo sopracitato dall'art. 44, al 47.

(33) Estratto da ove sopra dall'art. 48, al 58.

3°. Le domande dirette a richiamare in causa nuove parti litiganti, o rilevatori.

4°. Le domande in affari di commercio.

5°. Le domande fatte per rilascio di persone detenute, per la contradizione ai sequestri, o per la revoca dei medesimi: quelle per il pagamento di pigioni, di affitti, di rendite aretrate, o di pensioni, e quelle dei procuratori per il pagamento delle spese.

6°. Le domande promosse contro più di due parti, quando anche abbiano un interesse medesimo.

7°. Le domande fatte per ricognizione di scritture, per disapprovazione dell'operato dai procuratori per competenza di giurisdizione, per declinatoria di foro, o per azioni civili contro i giudici; Le domande contro li sequestratarj, e generalmente tutte le cause vertenti sul sequestro, sulle offerte reali, sulla restituzione, o communicazione di documenti, sulle separazioni di beni, sulle tutele, e curatele, e finalmente tutte le cause eccettuate dalla legge.

315 *Art.* 50. Il reo dovrà essere chiamato a conciliazione.

1°. Nelle materie personali, e reali, avanti al giudice di pace del suo domicilio, e se i rei saranno due avanti il giudice costituito nel domicilio di uno di essi a scielta dell'attore.

2°. Nelle cause di società per tutto il tempo di sua durata, inanzi al giudice di pace del luogo medesimo, ov'essa è stabilita, eccettuate per altro tutte le cause attenenti a società commerciali.

3°. Nelle materie di successione, trattandosi di domanda fra gl'eredi fino alla divisione inclusivamente di domande intentate dai creditori del morto, avanti la divisione di domande relative all'adempimento di disposizioni per causa di morte, fino alla sentenza difinitiva, il reo sarà convenuto avanti al giudice di pace situato nel luogo, ove si apre la successione.

316 *Art.* 51. Il termine delle citazioni non potrà essere minore di tre giorni.

317 *Art.* 52. La citazione sarà portata da un usciere della giudicatura di pace del reo, ed esprimerà sommariamente l'oggetto della conciliazione.

318 *Art.* 53. Le parti compariranno in persona, o per mezzo di un legittimo procuratore, in caso d'impedimento.

319 *Art.* 54. In occasione della comparsa l'attore potrà spiegare, ed anco estendere la sua domanda, ed il reo opporre ciò che stimerà conveniente. Il processo verbale che verrà steso enuncierà le condizioni dell'accomodamento, se questo ha luogo, ed in caso diverso indicherà sommariamente che le parti non hanno potuto accordarsi.

320 Le condizioni fatte dalle parti, ed inserite nel processo verbale avranno forza di privata obbligazione.

321 *Art.* 55. Se una delle parti deferisce il giuramento all'altra, il giudice di pace dovrà riceverlo, e farne menzione in caso di rifiuto.

322 *Art.* 56. La parte che trascurerà, sarà condannata ad una multa di dieci franchi, e non potrà essere ammessa all'udienza, finchè non avrà giustificato il pagamento.

323 *Art.* 57. La citazione fatta ad oggetto di conciliar le parti interromperà la

prescrizione, e darà corso agl'interessi, supposto che la domanda sia stata fatta dentro un mese, a contare dal giorno della mancata comparsa, o della non seguita conciliazione.

324 *Art.* 58. Nel caso della mancanza a comparire di una delle parti, ne sarà fatta menzione sul registro della cancellaria della giudicatura di pace, e sull' originale, o sulla copia della citazione, senza che vi sia bisogno di stenderne processo verbale.

XXXI

Del visa sugl'originali di citazioni. (34)

325 *Art.* 69 Dovranno citarsi.

1.° Lo stato, quando si tratti di demanio, o diritti dominiali nella persona, o nel domicilio del prefetto del dipartimento ove si trova il tribunale, innanzi a cui dovrà portarsi la domanda in prima istanza.

2.° Il pubblico tesoro nella persona dell'agente respettivo.

3.° Le amministrazioni, o stabilimenti pubblici, nei loro rispettivi uffizj, nel luogo, ove è la residenza del capo dell'amministrazione; in tutti gl'altri luoghi, nella persona, o negl'uffizj del sopraintendente.

4.° L'Imperatore per i suoi dominj nella persona del procuratore imperiale del circondario.

5.° Le comunità nella persona, o nel dominio del maire, ed in Parigi nella persona, ed abitazione del prefetto.

Nei casi sopraccennati, quello a cui sarà rilasciata copia dell'atto di assegnazione di termine, apporrà il suo *visto* nell'originale di esso; in caso di assenza, o di rifiuto vi apporrà il suo *visto*, o il giudice di pace, o il procuratore imperiale addetto al tribunale di prima istanza, e ad esso in tal caso verrà consegnata la copia.

6.° Le società di commercio, finchè sussistono nella loro casa sociale, e non avendone stabilita alcuna, nelle persone, o nel domicilio di qualch'uno dei socj.

7.° Le masse, e direzioni dei creditori, nella persona, o nel domicilio di uno de'sindaci, o direttori.

8.° Quelli che non hanno in Francia un domicilio conosciuto nel luogo della loro attual abitazione, se questo ancora non è cognito, sarà affisso l'atto di citazione alla porta principale dell'udienza del tribunale, in cui sarà stata promossa la domanda, ed una seconda copia ne sarà data al procuratore imperiale, che apporrà al suo *visa* all'originale.

9.° Quelli che abitano il territorio Francese fuori del continente, o quelli che sono stabiliti in paese straniero, nel domicilio del procuratore imperiale presso al tribunale, a cui è stata diretta l'istanza; egli apporrà il suo visa nell'originale, e per i primi ne manderà copia al ministro della marina, e per i secondi al ministro delle relazioni estere.

XXXII

Delle esecuzioni. (35)

326 *Art.* 587. Se le porte son chiuse, o se vien ricusato di aprirle, l'usciere po-

(34) Estratto da ove sopra art. 69.

(35) Estratti dal detto codice di procedura civile art. 587, 591, 594.

tra mettervi una guardia, affinche non siano trafugati dei mobili; indi senza far citazione alcuna, indirizzera nel momento a farne rapporto al giudice di pace, o in sua mancanza al commissario di polizia, e nella comunita ove non esiste, al maire, e in diffetto di questo all'aggiunto. Le porte saranno aperte alla presenza di qualch'uno di essi, come pure quelle degl'altri mobili serrati a misura, e secondo la quantita necessaria per l'esecuzione. L'ufiziale presente all'atto, non formera processo verbale, ma firmera quello dell'usciere dal quale dovra formarsi di tutto un solo, ed unico processo verbale.

327 *Art.* 591. Trovandosi assente il debitore gravato, e ricusandosi di aprire un qualche luogo, o mobile, l'usciere ne chiedera l'apertura all'ufiziale assistente, il quale nel caso che vi si trovino delle carte, verra all'apposizione dei sigilli sull'istanza dell'usciere predetto. Non potranno esecutarsi.

328 1.° Gl'oggetti che la legge dichiara immobili per la loro destinazione.

2.° Il letto necessario tanto al gravato che ai figli che seco convivono, e e gl'abiti dei quali sono vestiti, e coperti.

3.° Li libri spettanti la professione del debitore, fino al valore di 300 franchi a sua scielta.

4.° Le machine, ed istrumenti che servono alla istruzione, alla pratica, ed all'esercizio delle scienze, ed alle arti, fino all'ammontare della somma predetta, ed a scielta del debitore.

5.° Gl'equipaggi dei militari, secondo i regolamenti, ed il grado.

6.° Gl'istromenti degl'artigiani necessarj alle loro personali occupazioni.

7.° Le farine ed altre minute vettovaglie necessarie al consumo del debitore, e della sua famiglia per un mese.

8.° Finalmente una vacca, o tre pecore, oppure due capre a scielta del debitore con le paglie, fieni, e biade necessarie per la lettiera, e nutrimento dei suddetti animali per un mese.

329 Gl'oggetti indicati non potranno esecutarsi per alcun credito, nemeno per credito dello stato, eccettuati per altro quelli che risultano da alimenti somministrati alla parte gravata, o di somme dovute alle persone che hanno fabbricati, o venduti i detti oggetti oppure a chi le ha somministrate per comprare, fabbricare, o restaurare i medesimi Sono parimente eccettuati i canoni in danaro, o generi dei terreni, alla cultura de'quali gl'oggetti surriferiti sono impiegati. Li crediti per pigioni di opificj, molini, strettoj, ed officine da cui dipendono, e le pigioni dei luoghi inservienti all'abitazione personale del debitore.

Gl'oggetti indicati al num. 2 del precedente articolo non potranno essere gravati per qualsivoglia credito.

330 *Art.* 594. Qualora l'esecuzione sia stata fatta sopra istromenti, ed animali, che servono alla cultura della terra il giudice di pace all'istanza della parte che ha fatta fare l'esecuzione potra deputare un agente per la cultura delle terre istesse, chiamati, o sentiti opportunamente il proprietario, e quello che ha sofferta l'esecuzione.

XXXIII *Dell'esecuzione sulli stabili*. (36)

331 *Art.* 676. Avanti il registro sara rimessa al cancelliere del giudice di pace co-

(36) Estratto da ove sopra art. 676.

pia intera del processo verbale della fatta esecuzione, ed ai maires, o aggiunti della comunita, ove e situato lo stabile su cui si e fatta l'esecuzione, se questo e una casa, se consiste in beni rurali la detta copia dovra lasciarsi ai cancellieri, ed ai maires, o aggiunti, ove si trovano le fabbriche, e se non ve ne sono a quelli del luogo ove si trova la maggior parte dei beni ai quali viene dall'estimo censuario attribuita la maggiore rendita. Li cancellieri, li maires, o li aggiunti apporranno il visa sull originale del processo verbale, e sara fatta menzione in questo delle copie rilasciate.

XXXIV

Dell'esecuzione personale. (37)

332 *Art.* 781 Il debitore non potra essere arrestato.

1.° Avanti il levare, e dopo il tramontare del sole.

2.° Nei giorni di festa legale.

3.° Negl'edifizj consegrati al culto, fintanto che durano gl'esercizj di religione.

4.° Nel luogo, ove si adunano le auterita costituite per tutto il tempo della seduta.

5.° In una casa qualunque, ed anche in quella ove dimora egli stesso, seppure non e stato diversamente ordinato dal giudice di pace del luogo, ed in questo caso il giudice di pace del luogo dovra trasferirsi nella casa in compagnia dell uffizial municipale.

XXXV

Dei consigli di famiglia. (38)

333 *Art.* 882. Quando la nomina di un tutore non sara seguita in sua presenza; quello dei membri del consiglio che dal consiglio medesimo sara di ciò incaricato dovra darsi premura di notificargliela, e la notificazione sara eseguita nel termine di tre giorni da quello della deliberazione, piu un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza tra il luogo ove e stata tenuta l'assemblea del consiglio, ed il domicilio del tutore.

334 *Art.* 883. Quando le deliberazioni del consiglio di famiglia non saranno concordi, dovra farsi menzione nel processo verbale del parere di ciascuno dei membri che lo compongono.

335 Il tutore, il tutore surrogato, il curatore, ed anco i membri dell'assemblea avranno la facolta di procedere contro la deliberazione, ed a tale oggetto formeranno una domanda contro li membri che sono stati del parere della deliberazione ne vi sara bisogno di chiamarli a conciliazione.

336 *Art.* 884. La causa sara decisa sommariamente.

337 *Art.* 885. In tutti i casi nei quali si tratta di una deliberazione soggetta ad omologazione, sara presenta a una copia autentica della medesima al presidente. il quale per mezzo di suo ordine da apporsi in calce della deliberazione, commettera la communicazione al pubblico ministero, o deputera un giudice per farne relazioee in un giorno assegnato.

338 *Art.* 885. Appie di quest'ordine il procuratore imperiale trascrivera le sue conclusioni, e l'originale della sentenza di omologazione sara posto in seguito alle predett e conclusioni nell'istesso quaderno.

(37) Estratto da ove sopra art. 781. (38) Estratto come sopra dall'art. 882, all'889.

339 *Art.* 887. Se il tutore, o qualunque altro che debba procedere per l'omologazione trascura di farlo entro il termine stabilito nella deliberazione, o dentro 15 giorni, se non e fissato alcun termine, uno de'membri dell'assemblea potra domandare l'omologazione contro il tutore, ed a spese del medesimo, senza diritto di ripeterle.

340 *Art.* 888. Quei membri dell'assemblea che crederanno doversi opporre all'omologazione, lo dichiareranno per mezzo di un atto estragiudiziale alla persona incaricata di domandarla, se poi non sono stati chiamati, potranno fare opposizione alla sentenza.

341 *Art.* 889. Le sentenze proferite sopra le deliberazioni del consiglio di famiglia, saranno soggette all'appello.

Dell' Interdizione (40).

342 *Art.* 892. Il tribunale, sulla relazione del giudice, e le conclusioni del procuratore imperiale, ordinera che il consiglio di famiglia composto nella maniera prescritta dal *Codice civile Sezione II del Capo II al Titolo della minorita, delle tutele e della Emancipazione* proferisca il suo parere sullo stato delle persone che si vuole interdire.

343 *Art.* 893. Prima che si proceda all'interogatorio del reo, dovra notificarsi ad esso la domanda, ed il parere del consiglio di famiglia.

344 Se l'interrogatorio, e documenti prodotti sono insufficienti, e se i fatti possono giustificarsi per mezzo di testimonj, il tribunale ne ordinera l'esame, qualora vi sia luogo, e lo fara eseguire nelle consuete forme.

345 Il tribunale potra anco ordinare che l'esame sia fatto senza la presenza del reo, se le circostanze l'esiggono, ma in questo caso il suo consulente potra rappresentarlo.

346 *Art.* 894. L'appello interposto dalla parte provocante, o da uno dei membri dell'assemblea deve essere diretto contro la persona di cui e stata provocata l'interdizione.

347 Nel caso che sia nominato un consulente, l'appello della parte alla quale sara stato destinato, dovra dirigersi contro il provocante.

348 Se non viene interposto l'appello dalla sentenza d interdizzione, o se questa e confirmata in appello si procedera alla nomina di un tutore, o di un tutor surrogato per la persona interdetta, secondo le regole prescritte nel titolo dei consigli di famiglia.

349 L'amministrator provisorio nominato in esecuzione dell'articolo 497 del codice civile (41) cessera dalle sue funzioni, e rendera conto al tutore, s'egli non e tale.

350 La domanda per lo scioglimento dell'interdizione sara formata, e giudicata nella stessa forma dell'istanza d'interdizione.

XXXVII

Dell'. pposizione dei sigilli dopo la morte (41).

351 *Art.* 907. L'apposizione de'sigilli quando vi si fara luogo dopo la morte di alcuno, sara fatta dai giudici di pace, ed in mancanza dai loro suppleenti.

(40) Veggasi il nostro titolo *Interdizione* N. 9.

(41) Estratto del codice di procedura civile dall'art. 907, al 940.

352 *Art.* 908. Li giudici di pace, e li loro suppleenti dovranno servirsi di un sigillo particolare che restera nelle loro mani; L'impronto di questo sara depositato nella cancelleria del tribunale di prima istanza.

353 *Art.* 909. Potranno richiedere l'apposizione dei sigilli.

1°. Tutti quelli che potranno aver diritto sulla successione del defunto.

2°. Tutti li creditori muniti di un documento esecutivo, ovvero autorizzati da una permissione del presidente del tribunale di prima istanza, o del giudice di pace residente nel cantone, ove dovranno apporsi li sigilli.

3°. Le persone che abitavano col defunto, li suoi servitori, e domestici, qualora si trovi assente il conjuge, o l'erede, ovvero uno di essi.

354 *Art.* 911. Li sigilli dovranno apporsi, o alla diligenza del ministero pubblico, o in conseguenza di una dichiarazione del *Maire* o aggiunto del comune, ed anche per Ufficio del giudice di pace.

1°. Se il minore e senza tutore, e l'apposizione dei sigilli non e richiesta da un parente.

2°. Se il conjuge, o l'erede, o uno di essi e assente.

3°. Se il defunto era pubblico depositario; In questo caso i sigilli saranno apposti per la sola ragione del deposito, e sopra i soli oggetti dei quali e composto.

455 *Art.* 912. Li soli giudici di pace del luogo, ovvero li loro suppleenti avranno la loro facolta di apporre li sigilli.

356 *Art.* 913. Se avviene che i sigilli non siano stati apposti avanti l'inumazione del defunto, il giudice fara costare nel suo processo verbale del momento in cui gli sara stata fatta istanza di apporli, e delle cause che hanno ritardata, tanto l'istanza quanto l'apposizione.

357 *Art.* 914. Il processo verbale di apposizione conterra.

1°. La data dell'anno, mese, giorno, ed ora.

2°. Li motivi che daranno luogo all'apposizione.

3°. Il nome, e cognome, la professione, e il domicilio dell'istante, qualora vi sia, e la di lui elezione di domicilio nel comune, ove sono apposti li sigilli, se non abita in esso.

4°. Mancando la parte istante, il processo verbale esporra che i sigilli sono stati apposti ex officio, ovvero in conseguenza dell'istanza, e della dichiarazione di qualch'uno de'funzionarj nominati nell'articolo 911 (42).

5°. L'ordine che permette l'apposizione, seppure ne sara stato emanato qualch'uno.

6°. Le comparse, ed i rilievi delle parti.

7°. La indicazione de' luoghi, degli scrittoj, delle casse, e degl'armarj sull'apertura dei quali saranno stati apposti li sigilli.

8°. Una descrizione sommaria degl'effetti non posti sotto sigillo.

9°. Il giuramento prestato nell'atto dell'apposizione dei sigilli da quelli che dimorano nel luogo di non aver sottratta alcuna cosa, e di non aver veduto, ne saputo che sia stato sottratto alcun mobile ne direttamente, ne indirettamente.

(42) Vedi il superiore Numero 354.

10°. Lo stabilimento del depositario stato proposto, quando abb'a le qualita richieste, salva al giudice di pace la facoltà di stabilirne uno di proprio officio, se l'altro non ha le qualita predette, o se per anco non e stato proposto alcuno a tale incarico.

358 *Art.* 915 Le chiavi delle serrature su cui saranno apposti i sigilli, resteranno fino all'ammozione di questi nelle mani del cancelliere della giustizia di pace, il quale dovra far menzione nel processo verbale della consegna a lui fatta delle predette chiavi. Li giudici, ed il cancelliere non potranno andare fino alla remozzione de'sigilli nella casa, ove saranno stati apposti, e ciò sotto pena d'interdizione a meno che non siano stati richiesti, e che un ordine motivato non abbia preceduto il loro accesso.

359 *Art.* 916. Se nel tempo dell'apposizione de'sigilli sara trovato un testamento, o qualche altro foglio sigillato, il giudice di pace fara costare della forma esterna del sigillo, e di quanto fosse scritto di sopra; Sottoscrivera con la sua cifra l'involto, unitamente alle parti astanti, seppure sapranno, o potranno scrivere, e indichera il giorno, e l'ora in cui sara depositato da lui medesimo nelle mani del presidente del tribunale di prima istanza. Egli fara menzione di quanto sopra nel suo processo verbale, che sara firmato dalle parti, e se queste ricuseranno, egli fara menzione del loro rifiuto.

360 *Art.* 917. Ad istanza di qualunque parte interessata, il giudice di pace, avanti di apporre i sigilli fara ricerca del testamento denunciatogli come esistente, e se lo trova, dovra procedere nelle forme superiormente descritte.

361 *Art.* 918. Li pieghi trovati sotto sigillo saranno, senza bisogno di alcuna citazione presentati dal giudice di pace nel giorno, e nell'ora indicata al presidente del tribunale di prima istanza, il quale ne fara l'apertura, ne verifichera lo stato, e ne ordinera il deposito, se il contenuto di essi riguardera la successione.

362 *Art* 919. Se il soprascritto dei pieghi sigillati, e qualche altra pruova in iscritto fara presumere che essi appartengono a terze persone, il presidente del tribunale ordinera che si citino a comparire dentro un termine fissato da lui medesimo per assistere all'apertura che nel giorno indicato egli ne fara in loro presenza ed anche in loro mancanza, se trascurano d'intervenire. Qualora i pieghi siano estranei alla successione, egli dovra rimetterli senza farne conoscere il contenuto alle persone a cui spettano, o sigillarli di nuovo per farne la restituzione alla prima domanda.

363 *Art.* 920. Se vien trovato un testamento aperto, il giudice di pace ne verifichera lo stato, ed osservera quanto e prescritto nell'articolo 916 (43).

364 *Art.* 921. Se le porte saran chiuse, se l'apposizione de'sigilli incontrera degl' ostacoli, se avanti, o contemporaneamente all'opposizione insorgeranno dalle difficolta, il presidente del tribunale pronunciera nel modo prescritto per la sommaria esposizione. A questo effetto il giudice di pace dovra soprassiedere, costituire una guardia fuori, e se bisogna anco dentro la casa, e farne immediata relazione al presidente del tribunale.

365 Non di meno se il ritardo sara pericoloso, il giudice di pace potra dare

(43) Veggasi il superiore N. 359.

degl'ordini provisionali, con riserva di farne poi relazione al presidente del tribunale.

366 *Art.* 922. In ogni caso in cui dal giudice di pace sarà fatta relazione al presidente del tribunale tanto in materia di sigilli, quanto in altre materie, tutto quello che sarà stato ordinato, ed eseguito, dovrà inserirsi nel processo verbale steso dal giudice predetto. Il presidente soscriverà li suoi decreti sullo stesso processo verbale.

367 *Art.* 923. Li sigilli non potranno essere apposti ad inventario finito, a meno che questo non sia attaccato, o vi sia un ordine del presidente del tribunale.

368 L'apposizione de' sigilli verrà richiesta, mentre si va formando l'inventario, essa non avrà luogo che negl'effetti non inventariati.

369 Se non si ritrova alcun mobile il giudice di pace ne farà menzione sul suo processo verbale.

370 Se vi sono dei mobili necessarj all'uso degl'abitanti della casa, o tali che sopra di essi non si possino apporre li sigilli, il giudice di pace stenderà un processo verbale, in cui descriverà sommariamente li detti mobili.

371 *Art.* 925. Nei comuni aventi una popolazione di 20 mila anime, e più dovrà tenersi nella cancellaria del tribunale di prima istanza un registro in ordine numerico delle apposizioni de' sigilli, sul quale, dopo la dichiarazione che i giudici di pace residenti nel circondario dovranno trasmettere nel termine di ventiquattr'ore dall'atto dell'apposizione, saranno inscritti.

1°. I nomi, e cognomi, e i domicilj delle persone alle quali apparterranno gl'effetti posti sotto sigillo.

2°. Il nome, il cognome, e la residenza del giudice che avrà fatta l'apposizione.

3°. Il giorno in cui sarà stata eseguita.

372 *Art.* 926. Le opposizioni alla rimozione dei sigilli potranno farsi per mezzo di una dichiarazione sul processo verbale dell'apposizione di essi, e per mezzo di un atto d'usciere notificato al cancelliere del giudice di pace.

373 *Art.* 927. Qualunque opposizione, oltre alle formalità comuni ad ogni atto di citazione dovrà contenere sotto pena di nullità.

1°. L'elezione del domicilio nel comune, o nel circondario della giustizia di pace in cui saranno stati apposti i sigilli, se l'opponente non vi abita.

2°. L'esposizione precisa dalla causa della opposizione.

374 *Art.* 928. Non sarà permesso di rimuovere li sigilli, e di procedere all'inventario, se non tre giorni dopo l'inumazione, qualora siano stati apposti precedentemente, e tre giorni dopo l'apposizione, se questa sarà stata effettuata dopo l'inumazione sotto pena di nullità dei processi verbali di rimozione di sigilli, ed inventario, come pure dei danni, e degl'interessi contro quelli che avranno eseguita la rimozione, e fatta l'istanza relativa, eccetto che non sia stato altrimenti ordinato dal presidente del tribunale di prima istanza per motivi urgenti, dei quali sarà fatta menzione nell'ordine del medesimo; in tal caso se le parti che hanno dritto di assistere alla rimozione dei sigilli, ed alla confezzione dell'inventario non si trovano presenti, dovrà chiamarsi in luogo di esse un notaro nominato *ex officio* dal presidente, per assistere tanto alla rimozione de' sigilli, quanto alla confezzione dell'inventario.

375 *Art.* 929. Se tutti gli eredi, ovvero alcuni di essi sono minori non emancipati, non sarà lecito di procedere alla remozione dei sigilli, se prima non saranno stati muniti di tutore, oppure emancipati.

376 *Art.* 930. Tutti quelli che hanno diritto di fare apporre li sigilli, potranno richiedere la rimozzione, eccettuati quelli che avran fatto apporli in esecuzione del precedente articolo 909 (44).

377 *Art* 931. Le formalità necessarie per ottenere la rimozione dei sigilli sono.

1°. Una domanda inserita a tal effetto nel processo verbale del giudice di pace.

2°. Un ordine del giudice in cui si trova espresso il giorno, e l'ora nella quale sarà proceduto alla rimozione.

3°. Una intimazione ad assistere alla rimozione dei sigilli da farsi al conjuge superstite, all'erede presuntivo, all'esecutor testamentario, ai legatarj universali, ed a titolo universale se sono noti, ed agl'opponenti.

378 Non sarà necessario di citare gl'interessati dimoranti in una distanza maggiore di cinque miriametri, ma dovrà chiamarsi un notaro nominato *ex officio* dal presidente del tribunale di prima istanza ad assistere in luogo di essi alla rimozzione dei sigilli, ed alla confezione dell'inventario.

379 Gl'opponenti saranno chiamati ai domicilj eletti da loro medesimi.

380 *Art.* 932. Il conjuge, l'esecutor testamentario, gl'eredi, i legatarj universali, e quelli a titolo universale avranno la facoltà di assistere, o personalmente, o per mezzo di un incaricato di procura a tutte le gite, ed operazioni della remozione di sigilli, e confezione di inventario.

381 Gl'opponenti non potranno assistere che alla prima gita, o personalmente, o per mezzo di loro mandatarj; nelle seguenti dovranno farsi rappresentare in corpo da un solo incaricato di procura eletto di unanime consenso, ed in caso diverso nominato dal giudice *ex officio*.

382 Se fra questi mandatarj si troveranno dei procuratori del tribunale di prima istanza del circondario, essi giustificheranno i loro mandati, presentando il documento della parte che rappresentano, e quello che secondo l'ordine del ruolo sarà il più anziano trai procuratori eletti dai creditori forniti di documento autentico, assisterà per dritto a nome di tutti gl'opponenti; se poi niuno de'creditori sarà fornito di un documento autentico, il più anziano procuratore degl'opponenti con titolo privato, assisterà per tutti L'anzianità sarà regolata definitivamente nella prima riunione.

383 *Art.* 933. Qualora uno degl'opponenti abbia interessi diversi, o contrarj a quelli degl'altri, potrà assistere, o in persona, o per mezzo di un mandatario a sue spese

384 *Art.* 934 Gl'opponenti per conservare li dritti di un loro debitore non potranno assistere alla prima gita, nè concorrere alla scelta di un mandatario comune per le altre gite.

385 *Art.* 935 Il conjuge in comunione de'beni, gl'eredi, l'esecutor testamentario, e i legatarj universali, o a titolo universale potranno concordare uno, o due notari, o uno, e due stimatori, o periti, Se non si troveranno d'accor-

(44) Vedi il superiore N. 353.

do fra loro, il Presidente del Tribunale di Prima istanza nominerà di proprio officio uno, o due notari, stimatori, o periti, secondo la natura degl'oggetti, e questi dovranno prestar' giuramento avanti al Giudice Pace.

386 *Art.* 936. Il processo verbale di rimozione di sigilli conterrà.

1° La data.

2°. Il Nome, cognome, professione, dimora, ed elezione di domicilio dell'istante

3°. L'enunciativa del Decreto che ordina l'ammozione.

4°. L'enunciazione della intimazione prescritta superiormente nell'Articolo 931 (45).

5°. Le comparse, ed i rilievi delle parti.

6° La nomina dei Notari, dei Stimatori, e dei Periti che devono operare.

7°. La ricognizione dei sigilli ad oggetto di rilevare se sono intatti, ed ed intieri, e lo stato dell'alterazione se non lo sono, salvo il dritto di procedere, come sarà di ragione contro la detta alterazione.

8°. Le istanze formate ad oggetto di perquisizione, il resultato di esse, e tutte le altre domande sulle quali avrà luogo la decisione.

387 *Art.* 937. Li sigilli dovranno rinnuovarsi successivamente, e secondo il bisogno della confezione progressiva dell'inventario; al termine d'ogni gita li sigilli saranno apposti di nuovo.

388 *Art.* 938. Si potranno riunire gl'oggetti della stessa specie per inventariarli successivamente secondo il loro ordine, ed in questo caso converrà rimetterli sotto sigillo.

389 *Art.* 939. Qualora si trovino degl'effetti, e delle carte estranee alle successione, e reclamate da un terzo, dovranno restituirsi a chi sarà di ragione; se poi non sarà possibile il restituirle immediatamente, e si renderà necessario di farne la descrizione, questa sarà stesa nel Processo verbale dell'apposizione de'sigilli, e non sull'inventario

390 *Art.* 940. Li sigilli potranno togliersi senza descrizione, se prima della rimozione, o nel tempo di essa cesseranno li motivi per cui furono apposti.

XXXVIII.

Delle divisioni (46).

391 *Art.* 968. Il tutore speciale, e particolare da assegnarsi ad ogni minore che abbia degl'interessi opposti nella divisione, sarà nominato secondo le regole contenute nel *Titolo del Consiglio di Famiglia*.

XXXIX.

Caso nel quale il Rapporto di un Capitano di Nave si fa avanti al Giudice di Pace (47).

392 *Art.* 243. Il rapporto è fatto nella Cancellaria innanzi al Presidente del Tribunale di commercio.

393 In quei luoghi ne'quali non vi sarà Tribunale di Commercio il rapporto sarà fatto al Giudice di Pace del Circondario.

(45) Vedi il superiore N. 377.

(46) Estratto dal codice di procedura civile art. 968.

(47) Estratti dal codice di commercio art. 243, 244, e 247.

394 Il Giudice di Pace che avra ricevuto il rapporto sara tenuto di mandarlo immantinente al Presidente del Tribunale di Commercio piu vicino.

395 In ambedue i casi, ne sara fatto il deposito nella Cancellaria del Tribunale del Commercio.

396 Se nel decorso del viaggio il Capitano sara obbligato di approdare in un Porto Francese, sara tenuto di dichiararne al Presidente del Tribunale di Commercio le ragioni.

397 In quei luoghi ne'quali non avvi Tribunale di Commercio, la dichiarazione sara fatta al Giudice di Pace del Cantone.

398 *Art.* 244. Se sara stato obbligato di approdare ad un porto estero, ne sara fatta la dichiarazione ad un Console di Francia, ovvero in mancanza sua al Magistrato del luogo.

399 Quel Capitano che avra fatto naufragio, e che si sara salvato solo o con parte del suo equipaggio, sara tenuto di presentarsi innanzi al Giudice del luogo, oppure in mancanza di Giudice, innanzi a qualsivoglia altra autorita civile, d'ivi fare il suo rapporto, di farlo verificare da quegl'uomini del suo equipaggio che si fossero salvati, e si trovassero con esso lui, e di farsene rilasciare una copia.

400 *Art.* 247. Per verificare il rapporto del Capitano, il Giudice riceve gl'interrogatorj degl'uomini dell'equipaggio, e se sara possibile dei passeggieri, senza pregiudizio delle altre prove.

401 I rapporti non verificati non sono ammessi a sgravio del Capitano, e non fanno fede in giudizio, se non se quando il Capitano naufrago si e salvato solo nel luogo in cui ha fatto il suo rapporto.

402 La prova de'fatti contrarj e riservata alle Parti.

XL.

Dell'apposizione dei Sigilli nel caso di fallimento (48).

403 *Art.* 449. Subito che il Tribunale di Commercio avra cognizione del fallimento, sia per la dichiarazione del fallito, sia per l'istanza di qualche creditore, sia per la notorieta pubblica, ordinera l'apposizione dei sigilli; una copia della sentenza sara indirizzata immediatamente al Giudice di Pace.

404 *Art.* 450. Il Giudice di Pace potra anch'egli apporre i sigilli, quando il fallimento gli sara notorio

405 *Art.* 451. I Sigilli saranno apposti sui magazzeni, sui banchi, sulle casse, sui portafogli, sui registri, sulle scritture, sui mobili, e sulla roba del fallito.

406 *Art.* 452. Se il fallimento sara fatto da associati, in societa collettiva, i sigilli saranno apposti non solo nella casa principale della societa, ma nel domicilio seperato di ciascuno degl'associati solidarj.

407 *Art.* 453. In ogni caso il giudice di pace indirizzera immantinente al Tribunale di Commercio il processo verbale dell'apposizione dei sigilli.

408 Se dopo la nomina degl'agenti, e la prestazione del giuramento non fossero stati apposti li sigilli, gl'agenti faranno istanza al Giudice di Pace di procedere all'apposizione.

409 *Art.* 463. I libri del fallito saranno estratti dai sigilli, e consegnati dal Giu-

(48) Estratti dallo stesso codice dal N. 449 el 453, 486, 487.

dice di Pace agl'agenti, dopo che saranno stati firmati da esso, solo nel suo Processo verbale sommariamente indichera lo stato in cui li ha ritrovati.

410 Li biglietti del portafoglio, che saranno a corta scadenza, e suscettibili di accettazione, saranno essi pure dal Giudice di Pace cavati dai sigilli, descritti, e consegnati all'Agente per riscuoterli; la loro nota sara consegnata al Commissario.

411 Gl'agenti riscuoteranno le altre somme dovute al fallito, e ne faranno ricevuta a cui il Commissario apporra il suo visa; le lettere dirette al fallito saranno rimesse agl'agenti; questi se esso e assente le apriranno, e se e presente egli assistera alla loro lettura.

XLI.

Della Remozione de'Sigilli, e dell'Inventario.

412 *Art.* 486. Nominati che saranno i Sindaci provisionali, domanderanno subito che siano levati i sigilli, e procederanno all'inventario dei beni del fallito. Sara loro lecito di farsi ajutare per la stima da chi essi stimeranno convenevole. Conformemente all'Articolo 937. del Codice di Procedura Civile (49), questo inventario sara fatto dai Sindaci a proporzione che saranno levati i sigilli, ed il Giudice di Pace vi assistera, e lo firmera ad ogni Seduta.

413 *Art.* 487. Il fallito sara presente, o debitamente chiamato alla remozione dei sigilli, ed alle operazioni dell'Inventario.

XLII.

Decreto dei 13. *Nevoso Anno X.* (3. *Gennaro* 1802).

I Consoli della Repubblica, sul rapporto del Ministro della Guerra, inteso il Consiglio di Stato: Decretano.

414 *Art.* 1. Subito dopo la morte di un'Ufficiale Generale Superiore, di qualsivoglia arme, di un Commissario Ordinatore, di un'Ispettore delle rassegne, di un'ufficiale di Sanita in capite degl'eserciti, ritirati, oppure in attivita di servizio, i sigilli saranno apposti sopra le scritture, le piante, le carte, e le memorie militari, diverse da quelle di cui il morto sara stato autore, dal Giudice di Pace, del luogo della morte in presenza del *Maire* del Comune, oppure dal suo aggiunto, li quali saranno tenuti d'informarne immantinente il Generale Comandante la Divisione Militare, ed il Ministro della Guerra.

415 *Art.* 2. Il Generale comandante la divisione nominera nel decorso dei dieci susseguenti giorni un ufficiale per essere testimonio della remozione dei sigilli, e dell inventario degl'oggetti sopramentovati.

416 *Art.* 3. Quando si fara l'inventario di questi Articoli, quelli i quali saranno riconosciuti appartenere al Governo, o che dall'ufficiale nominato dal Generale Comandante sara destinato possino essergli di qualche utilita, saranno inventariati separatamente, e consegnati al detto Ufficiale sulla di lui ricevuta. Sara reso conto al Ministro della Guerra di quelli fra questi Articoli li quali apparterranno d proprieta al morto. La stima di essi sara fatta, ed il valore sara pagato a chi di ragione, coi fondi destinati al deposito della Guerra. Il soprapiu dei detti oggetti provenienti dal defonto, sara consegnato immantinente, e senza spese ai suoi eredi, od a chi di ragione; saranno dirette al

(49) Vedi il superiore N. 387.

Ministro della Guerra copie dell'inventario, e delle ricevute dell'ufficiale, il qual ministro avrà cura che gl'oggetti così ricuperati, o comprati, siano consegnati immantinente nei respettivi depositi a cui spettano.

417 *Art.* 4. Riguardo agl'uffiziali morti in Campagna, o sul campo di battaglia, li Commissarj di Guerra effettueranno le funzioni attribuite ai Giudici di Pace dall'Articolo 1°., ed i capi dello Stato Maggiore sono autorizzati a deputare un aggiunto dello Stato Maggiore, oppure un ufficiale privato per adempiere le formalità enunciate negli Articoli II, e III del presente Decreto; ne informeranno immantinente il Ministro della Guerra

418 *Art.* 5. I Ministri della Giustizia, e della Guerra sono incaricati ec.

Il Primo Console BUONAPARTE.

XLIII.

La Consulta Straordinaria ec. Decreta:

419 *Art.* 1. Nei luoghi ove non sono ancora stati nominati li Maires, e gl'antichi giudici di pace, saranno istallati dagl'antichi governatori, o dai magistrati municipali.

420 *Art.* 2. Nelle giustizie di pace, ove non sono per anco stati nominati gl'uscieri, li giudici di pace li destineranno provisoriamente, e li proporranno in seguito alla nomina della Consulta.

421 Questi si sceglieranno fra gl'antichi agenti di polizia, o fra gl'antichi Uscieri, se per altro sapranno leggere, e scrivere.

XLIV.

422 Li giudici di pace sono sotto la vigilanza del magistrato istruttore - Vedi *Polizia* N°. 14, e 15.

423 Sono nominati per dieci anni - Vedi - *Registri Civici* N°. 284.

424 Del Tribunale del giudice di pace, come Tribunale di Polizia - Vedi - *Tribunale di Polizia semplice* dal N° 58 al 78.

425 Tariffa di spese avanti il Tribunale dei giudici di pace - Vedi - *Tariffa, e Tasse* N°. 4, 6, dal 7 al 45.

426 Obbligo dei giudici di pace nelle cause criminali - Vedi - *Corte di giustizia criminale* N°. 37, 38.

XLIX.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE (50) *PARTE I. LIBRO I.*

Della Giustizia di Pace.

TITOLO I. *Delle Citazioni.*

427 *Art.* 1. Ogni citazione avanti i giudici di pace indicherà la data del giorno, del mese, e dell'anno, il nome, la professione, ed il domicilio dell'attore; il nome, il domicilio, e la matricola dell'usciere, il nome, ed il domicilio del reo; essa enuncierà in succinto l'oggetto, ed i fondamenti della dimanda, il giudice di pace che dovrà prenderne cognizione, il giorno, e l'ora della comparsa.

(50) Non avendo la consulta straordinaria creduto a proposito, in sequela del suo ordine degl'8 Luglio 1809 che di pubblicare quegl'articoli, o parte dei medesimi contenuti nei codici che stimò per allora necessarj per l'attivazione delle giudicature di pace, ed istruzzione di quei che doveano esercitarle, avressimo creduto di essenzialmente mancare all'assunto impegno di comprendere in quest'opera l'intero contenuto dei codici coi quali siamo governati, se non avessimo qui date per esteso tutte le disposizioni che si ritrovano nel codice di procedura civile a carico dei giudici di pace.

428 *Art.* 2. In materia semplicemente personale, o mobiliaria la citazione sara spedita per gl'atti del giudice del domicilio del reo; se questo non ha domicilio, per gl'atti del giudice della di lui abitazione attuale (51).

429 *Art.* 3. La c tazione sara spedita per gl'at i del giudice del luogo, ove esiste il soggetto dedotto in lite, quando si tratt ra.

1°. Di azioni per danni dati ai campi, ai frutti, ed alle raccolte.

2°. Di remozione di confini, occupazioni di terreno, alberi, siepi, fossati, ed altri recinti, quando saranno state commesse nel corso dell'anno; d'innovazioni sul corso dell'acque, seguite anch'esse dentro l'anno, e di tutte le altre azioni possessorie.

3. Di riparazioni di fondi locati.

4°. D'indennizzazioni pretese dall'affittuario, o conduttore per non aver goduto della cosa locatagli, quando non cada questione nel diritto, e di deterioramenti allegati dal proprietario.

430 *Art.* 40. La citazione sara notificata dall'usciere della giustizia di pace costituita nel domicilio del reo; nel caso che egli si trovi impedito sara notificata da quello che ne avra la commissione dal giudice, e ne sara lasciata copia al reo. Qualora non si trovi alcuno nella di lui abitazione, ne sara lasciata copia al *Maire*, o aggiunto del comune, il quale apporra il visto sull'originale, senza percepire alcun emolumento.

431 Agl'uscieri della giustizia di pace non sara permesso di esercitare alcun atto del loro officio per li parenti in linea retta, per li fratelli, per le sorelle, e per gl'affini in questo grado.

432 *Art.* 5. Tra il giorno della Citazione, e quello della comparsa dovra correre almeno un giorno, ogni volta che la parte citata avra il suo domicilio nella distanza di tre miriametri (52).

433 Qualora poi sia domiciliata a maggiore distanza, sara aggiunto un giorno per ogni spazio di tre miriametri.

434 Nel caso che non siano stat osservati i termini prescritti ed il reo non comparisca, il giudice ordinera che egli sia di nuovo citato, e le spese della prima citazione saranno a carico dell'attore.

435 *Art.* 6. Nei casi urgenti il giudice rilasciera una cedola per abbreviare i termini, e potra permettere di citare anco per il giorno, e per l'ora che sara da esso indicata.

436 *Art.* 7. Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente avanti un giudice di pace, ed in tal caso esso giudichera delle loro differenze, o inappellabilmente, se le leggi, o le parti ve lo autorizzano, o con riserva di appello, quantunque avuto riguardo al domicilio del reo, ed alla situazione del soggetto in lite egli non fosse il giudice competente delle parti.

437 La dichiarazione delle parti le quali chiederanno sentenza, sara firmata di loro pugno, e qualora non possono firmarla, ne sara fatta menzione.

(51) Veggasi quanto venga su questo proposito prescritto dagl articoli 110, e 111 del codice civile al nostro titolo: *domicilio* N. 10 e 11.

(52) Ogni miriametro corrisponde a due delle antiche leghe di Francia, e perciò a sei miglia romane.

TITOLO II.

Delle udienze del Giudice di Pace, e della comparsa delle parti.

438 *Art.* 8. I Giudici di Pace assegneranno almeno due udienze per settimana. Potranno giudicare in tutti i giorni, anco in quelli di Domenica, e di festa, sì di mattina, che di sera.

439 Essi potranno dare udienza nella loro abitazione, tenendo aperte le porte (*).

440 *Art.* 9. Nel giorno stabilito dalla citazione, o convenuto tra le parti, esse compariranno in persona, o per mezzo di qualch'uno munito di loro procura, senza che possano far notificare alcuna difesa per iscritto.

441 *Art.* 10. Le parti dovranno spiegarsi con moderazione avanti al giudice, ed osservare esattamente il rispetto dovuto alla giustizia; se mancano vi saranno tosto richiamati da un avvertimento del giudice; in caso di recidiva potranno essere condannate ad un ammenda, la quale non eccedera la somma di dieci franchi, e la condanna sara pubblicata per mezzo di editti, da affiggersi in ciascun comune del loro cantone.

442 *Art.* 11. Quando verra commesso un insulto, o grave irreverenza verso il giudice, egli ne stendera processo verbale, e potra condannare ad una carcerazione da non protrarsi oltre i tre giorni.

443 *Art.* 12. Le sentenze proferite nei casi previsti dagl'articoli precedenti saranno provvisoriamente mandate ad esecunione.

444 *Art.* 13. Le parti, o i loro procuratori saranno ascoltati in contradittorio. La causa sara definita nell' atto, o nella prossima udienza. Il giudice, se lo crede necessario, potra farsi rimettere tutti li documenti.

445 *Art.* 14 Allorche una delle parti dichiarera di volere opporre l'eccezzione di falsita, o impugnera lo scritto, o protestera di non riconoscerlo, il giudice dovra farne ad esse una dichiarazione, segnera con firma, e cifra il documento controverso, e rimettera la causa ai giudici competenti.

446 *Art.* 15. Nel caso che sia stata pronunziata sentenza interlocutoria, la causa sara giudicata definitivamente al più tardi nel termine di quattro mesi dal giorno della predetta sentenza; spirato questo termine l'istanza restera perenta per l'assoluta operazione della legge. La sentenza proferita sul merito sara appellabile, anche nelle materie, nelle quali il giudice di pace giudica inappellabilmente, ed a richiesta della parte interessata, sara annullata.

447 Se l'istanza è perenta per colpa del giudice, esso è tenuto ai danni, ed interessi.

448 *Art.* 16. L'appello delle sentenze della giustizia di pace non sara ammissibile dopo tre mesi a contare dal giorno della notificazione fattane dall usciere della giustizia di pace, o da qualunque altro incaricato dal giudice.

449 *Art.* 17. Non ostante l'appello, le sentenze della giustizia di pace, anche

(*) La legge dei 3 Brumale anno IV all'articolo 164 vuole che qualunque affare sia giudicato nel termine di 15 giorni al più tardi dopo la remissione fatta in cancellaria della corte; all'art. 165 prescrive „ Il di primo, „ e li 16 di ciascun mese il giudice di pace deve inviare „ al procuratore imperiale del tribunale civile l'estratto delle sentenze rese come tribunale di polizia nei „ quindici giorni precedenti „

Questo estratto è depositato della cancellaria del tribunale correzionale per servire di notizia rispetto ai delinquenti che cadessero nella recidiva.

senza bisogno di prestar cauzione, saranno provvisoriamente eseguite, ogni volta che il merito della causa non oltrepassera la somma di 300 franchi. I giudici di pace, in tutti gl'altri casi potranno ordinare l'esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma con obbligo di prestar cauzione.

450 *Art.* 18. Ogni sentenza sara dal cancelliere trascritta sul libro delle udienze, firmata dal giudice che avra tenuta l'udienza, e da esso.

TITOLO III.

Delle Sentenze in Contumacia, e delle opposizioni ad esse.

451 *Art.* 19. Se nel giorno indicato dalla citazione una delle parti non comparisce, la causa sara giudicata in contumacia, salvo il caso della nuova citazione, siccome e stato prefisso nell'ultimo paragrafo dell'articolo 5 (53).

452 *Art.* 20. La parte condannata in contumacia, potra fare opposizione alla sentenza dentro il corso di tre giorni a contare dal momento in cui gli sara notificata dall'usciere del giudice di pace, o da qualunqu'altro che esso avra destinato.

453 L'opposizione conterra in succinto le ragioni della parte, intimera la citazione per il prossimo giorno di udienza osservando per altro le dilazioni stabilite per le citazioni, designera il giorno, e l'ora della comparsa, e sara notificata come si e detto di sopra.

454 *Art.* 21. Se il giudice di pace sa per se stesso, o per mezzo di rappresentanze fatte nell'udienza dai parenti, vicini, o amici del reo, che questo non ha potuto essere consapevole della procedura, potra, giudicando la contumacia, fissare per termine all'opposizione quel tempo che piu gli sembrera conveniente; In caso che la proroga non fosse stata ne concessa *ex-officio*, ne dimandata, il reo potra essere assoluto dal rigore prefisso dalla Legge, ed essere ammesso a fare opposizione, giustificando che per causa di assenza, o di grave malattia non ha potuto aver notizia della procedura.

455 *Art.* 22. La parte opponente che si lasciera sentenziare una seconda volta in contumacia, non avra piu facolta di formare nuova opposizione.

TITOLO IV. *Dei Giudizj sulle azioni Possessorie.*

456 *Art.* 23. Le azioni possessorie non saranno ammissibili se non intentate dentro l'anno del turbato possesso di quelli i quali da un anno almeno, o da loro stessi, o per mezzo dei loro autori lo godevano pacificamente a titolo non precario.

457 *Art.* 24. Se verra negato il possesso, o l'attentato, sara ordinato un esame che verta semplicemente sul fatto e non sul diritto.

458 *Art.* 25. Il possessorio, ed il petitorio non potranno essere cumulati.

459 *Art.* 26. L'attore del petitorio non avra piu facolta di essere ammesso ad agire nel possessorio.

460 *Art.* 27. Il reo nel possessorio non potra fare le sue difese nel petitorio finche non sara stata definita l'istanza nel possessorio, e se rimarra soccombente, non potra passare al petitorio, finche non avra pienamente sodisfatto a tutte le condanne contro di lui pronunziate.

461 Non ostante se la parte che le ha ottenute a suo vantaggio fosse moro-

(53) Veggasi il superiore N. 434.

sa a farne la liquidazione, il giudice potra assegnare un termine per l'esecuzione di essa spirato il quale, sara ammessa l'azione nel petitorio.

TITOLO V

Delle Sentenze, che non sono definitive, e della loro esecuzione.

462 *Art.* 28. Le sentenze non definitive, le quali saranno state proferite in contradittorio alla presenza delle parti non avran bisogno di notificazione in copia; se mai la sentenza ordinasse un operazione, a cui le parti dovessero a sistere, essa dovra indicare il luogo, il giorno, e l'ora, e le parti si avranno per citate colla proferita sentenza.

463 *Art.* 29. Qualora la sentenza decreti una operazione da eseguirsi per mezzo di periti, il giudice, affin di chiamarli accordera una cedola di citazione alla parte requirente in cui sara fatta menzione del luogo, del giorno, e dell'ora, e vi saranno contenuti i motivi, e la disposizione della sentenza relativa all' ordinata operazione.

464 Se la sentenza ordina un esame, la cedola di citazione dichiarera la data della sentenza, il luogo, il giorno, e l'ora.

465 *Art.* 30. Ogni volta che il giudice di pace si trasferira sul luogo in contesa, o per farne la visita, o per ascoltare li testimonj, avra seco il cancelliere che portera la minuta della sentenza preparatoria.

466 *Art.* 31. L'appello della sentenze preparatorie non verra ammesso, se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all'appello da essa; Ma l'esecuzione delle sentenze preparatorie non rechera alcun pregiudizio al diritto che hanno le parti all'appello, senza che su tal proposito siano tenute a fare alcuna protesta, o riserva.

467 E' permesso di appellarsi dalle sentenze interlocutorie prima che venga emanata la sentenza definitiva.

468 In tal caso sara data copia autentica del giudizio interlocutorio.

TITOLO VI *Della Intimazione a causa dei Rilevatori.*

469 *Art.* 32. Se nel giorno della prima comparsa, il reo dimandera di chiamare a causa un rilevatore. il giudice accordera un termine proporzionato alla distanza del domicilio di esso; La citazione che gli verra trasmessa spieghera la dimanda motivata, ne vi sara bisogno di notificar la sentenza, che ordina la di lui chiamata a causa (54).

470 *Art.* 33. Se la intimazione a causa non e stata fatta nella prima comparsa, o se la citazione non e stata fatta nel termine prescritto, si procedera senza alcun ritardo alla sentenza sulla causa principale, con riserva di pronunziare separatamente sulla domanda di rilevazione.

TITOLO VII *Degl'Esami.*

471 *Art.* 34. Qualora le parti non si accordino sopra fatti che possono essere provati per mezzo di testimonj, il giudice di pace, se ne crede utile, ed ammissibile la verificazione, ordinera che se ne faccia la pruova, e ne fissera precisamente l'oggetto (55).

(54) Veggasi cosa su cio prescrive il Codice civile nell'Articolo 884, al nostro Titolo - *Successioni* N. 227, e 228, ed il dispositivo dello stesso Codice nell'Articolo 1626, al nostro Titolo - *Vendita* N. 59.

(55) Veggasi il prescritto su ciò dall'Art. 1341 del Codice civile al nostro Titolo - *Pruova* N. 44.

472 *Art.* 35. Nel giorno stabilito, i testimonj dopo aver dichiarato il loro nome, l'età, la professione, ed il domicilio giureranno di dir la verità, e dichiareranno se son parenti, o affini delle parti, ed in qual grado, come pure se sono servitori, o domestici.

473 *Art.* 36. I testimonj saranno sentiti separatamente avanti le parti, quando esse sono presenti; Nel caso che queste abbiano dell'eccezzioni da opporre, dovranno farlo prima dell'esame, e firmarle; Se poi non sanno, o non possono scrivere, ne sarà fatta menzione; L'eccezzioni non potranno ammettersi ad esame incominciato, se non saranno giustificate in iscritto.

474 *Art.* 37. Non sarà permesso alle parti d'interrompere li testimonj: dopo la loro deposizione il giudice ad istanza delle parti, ed anche di proprio officio potrà fare ai testimonj le interrogazioni convenienti.

475 *Art.* 38. In ogni caso, in cui la visita del luogo possa divenir vantaggiosa per l'intelligenza delle deposizioni, segnatamente delle cause per rimozioni di confini, usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, di fosse, o di altri recinti, e per le innovazioni sul corso dell'acque, il giudice di pace, se lo crede necessario, si porterà sul luogo, ed ordinerà ch'ivi siano esaminati i testimonj.

476 *Art.* 39. Nelle cause che ammettono appello, il cancelliere stenderà il processo verbale dell'esame dei testimonj. Quest'atto indicherà il loro nome, l'età, la professione, il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, servitori, o domestici delle parti, e l'eccezioni che fossero loro opposte. Sarà letto questo processo verbale a ciascun testimonio per tutta quella parte che lo riguarda; Egli firmerà il suo deposto, e non sapendo, o non potendo firmarsi, ne sarà fatta menzione; Il giudice, ed il cancelliere firmeranno anch'essi il processo verbale, e si procederà alla sentenza, o nell'istante, o nella prossima udienza al più tardi.

477 *Art.* 40. Nelle cause non soggette ad appello non sarà steso il processo verbale; ma la sentenza conterrà il nome, l'età la professione, il domicilio dei testimonj, il loro giuramento, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, servitori, domestici delle parti, l'eccezzioni, ed il risultato dei loro deposti.

TITOLO VIII *Degl'Eccessi, e delle Stime.*

478 *Art.* 41. Allorchè si tratterà di verificare lo stato di qualche luogo o di stimare il valore delle indennizazioni, e risarcimenti richiesti, il giudice di pace dichiarerà che il luogo controverso sarà da lui visitato in presenza delle parti.

479 *Art.* 42. Se l'oggetto della visita, e della stima esige delle cognizioni estranee al giudice, egli ordinerà che i periti nominati nel decreto istesso facciano la visita in sua compagnia, e proferiscano il loro parere; Sarà in di lui facoltà di pronunziare la sentenza sul luogo medesimo prima di allontanarsene. Nelle cause soggette ad appello il cancelliere stenderà processo verbale della visita, ed attesterà il giuramento prestato dai periti. Il giudice, il cancelliere, ed i periti firmeranno il processo verbale, e se questi ultimi non sapranno, o non potranno scrivere, ne sarà fatta menzione.

480 *Art.* 43. Nelle cause inappellabili non sarà steso il processo verbale, ma la

sentenza conterrà i nomi dei periti, il giuramento da essi prestato, ed il risultato del loro giudizio.

TITOLO IX.

Della Ricusazione dei Giudici di Pace.

481 *Art.* 44. I giudici di pace potranno essere ricusati.

1.° Quando avranno un interesse personale nelle cause da giudicarsi.

2.° Quando saranno parenti, o affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente.

3.° Quando nell'anno precedente alla ricusa vi sia stato processo criminale fra essi, ed una delle parti, o alcuno dei loro congiunti, parenti, ed affini in linea retta.

4.° Quando penda un processo civile fra essi, ed una delle parti, o alcuno de'congiunti delle medesime.

5.° Quando avranno dato un parere in iscritto sulla causa che dovrebbero giudicare.

482 *Art.* 45. La parte che vorrà ricusare un giudice di pace, dovrà formare la sua ricusa, ed esporne i motivi con un atto che essa farà notificare per mezzo del primo usciere richiesto al cancelliere della giustizia di pace, il quale apporrà il suo visto sull'originale, quest'atto sarà firmato tanto sull'originale, quanto nella copia, o dalla parte, o da uno che abbia la di lui speciale procura. La copia sarà depositata in cancelleria, e dal cancelliere communicata nell'istante al giudice.

483 *Art.* 46. Il giudice dovrà entro due giorni scrivere appiè di quest'atto la sua dichiarazione, la quale esprimerà se egli acconsente alla ricusa, o se dissente dall'astenersi, colle risposte alle ragioni addotte per la ricusa.

484 *Art.* 47. Nel corso di tre giorni dopo l'indicato termine, qualora il giudice non abbia data veruna risposta, o dopo la di lui risposta, qualora abbia dissentito dall'astenersi, il cancelliere alle istanze della parte più diligente, spedirà copia autentica dell'atto di ricusa, e della dichiarazione del giudice, se pure esiste al procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza nella di cui giurisdizione è situata la giudicatura di pace. Ivi entro otto giorni sarà inappellabilmente giudicato sull'atto di ricusa, in conseguenza delle conclusioni del procuratore imperiale, senza che vi sia bisogno di citare le parti.

LIX

485 La Consulta Straordinaria ec. Ordina.

486 *Art.* 1. Ogni giudice di pace, il quale dopo la sua nomina non risiederà nel cantone, sarà avvertito dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza di fissarvi il suo domiciaio entro il mese dall'avvertimento, passato il qual termine sarà provveduto alla surrogazione di questo giudice di pace, considerato, come dimissionario. (56)

487 Sarà lo stesso de'suppleenti.

488 *Art.* 2. Non potranno considerarsi, come cessazione di residenza di un giudice di pace le assenze, che saranno autorizzate, come siegue;

489 Allorchè un giudice di pace vorrà assentarsi dal suo cantone, si premu-

(56) Legge dei 28 Fiorile anno X (18 Maggio 1802)

nirà di una licenza del procuratore imperiale presso il tribunale civile del suo circondario .

490 Allorchè la sua assenza dovrà durare più di un mese si diriggerà al ministro della giustizia per ottenerne un congedo (57)

491 *Art.* 3. In tutti li casi ne'quali un giudice di pace richiederà un congedo, dovrà giustificare con un certificato del primo suppleente, ed in sua mancanza del secondo, comprovante che non ne soffrirà il servigio pubblico . (58)

492 *Art.* 4 L'affermazione de'processi verbali delle guardie campestri, e delle foreste continuerà a riceversi dai giudici di pace ; li loro suppleenti potranno tuttavia riceverle pei delitti commessi nel territorio del comune in cui risiederanno, allorchè esso non sarà quello della residenza del giudice di pace .

493 I *Maires* , ed in mancanza dei *Maires* , i loro aggiunti potranno ricevere questa affermazione, sì per rapporto ai delitti commessi negl'altri comuni delle loro residenze respettive, sia anco per riguardo a quelli commessi ne'luoghi ne'quali risiede il giudice di pace, o li suoi suppleenti , quando questi saranno assenti . (59)

Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

LX

494 *Estratto della legge dei 27 Marzo 1791.*

Art. 13. Le citazioni, e sentenze dei giudici di pace saranno notificate dagl'uscieri dei giudici di pace, e non da altri uscieri, sotto pena di a menda di sei lire, che sarà pronunciata dai giudici di pace, metà della quale sarà applicabile al suo usciere, e l'altra metà si passerà nella cassa del ricevitore delle ammende.

LXI

495 *Legge dei 16 Ventoso anno XII* (7 *Marzo* 1804.)

496 In nome del Popolo Francese, BUONAPARTE primo Console proclame legge della Repubblica il decreto seguente emanato dal corpo legislativo li 16 Ventoso anno XII. a tenore della proposizione fatta dal governo li 8 del detto mese, comunicata al tribunale nello stesso giorno.

497 *Art.* 1. Nel caso di legittimo impedimento di un giudice di pace, e de'suoi suppleenti, il tribunale di prima istanza, nel cui circondario è situata la giustizia di pace, rimetterà le parti al giudice di pace del cantone il più prossimo .

498 *Art.* 2. Questa sentenza di remissione si pronunzierà sulla domanda della parte la più diligente per via di semplice memoria, ed in seguito delle conclusioni del commissario del governo, in presenza delle parti, o esse chiamate nelle debite forme .

499 *Art.* 3, La distanza di una giustizia di pace dall'altra si regola secondo quella de'loro capo luoghi fra essi. Collazionato coll'originale ec Parigi li 16 Ventoso anno XII.

Firmati - *Fontanes* Presidente ec.

Sia la presente legge munita ec. Parigi li 26 Ventoso anno XII.

Firmato - BONAPARTE Primo Console .

(57) Articolo 9 della detta Legge. (58) Articolo 10 della detta Legge. (59) Articolo 11 della detta Legge.

LXII

500 SPECCHIO DELLE GIUDICATURE DI PACE DEI NOVE CANTONI DI ROMA, *ed indicazione del luogo ove tengono le loro udienze* (60).

CANTONE I	LUOGO D'UDIENZA
Formato dell'antica Divisione, o Rione de'Monti.	In Ss. Quirico, e Giuditta,
II	
Del Rione di Trevi.	In S. Romualdo.
III	
Rioni Colonna, e Campo Marzo.	Nel Collegio di Propaganda.
IV	
Rioni Ponte, e Borgo.	Nel Collegio Piceno a S. Salvatore in Lauro.
V	
Rioni Parione, e Regola.	Nel Collegio Inglese a Monserrato,
VI	
Rioni di S. Eustachio, e Pigna.	Nell'Accademia Ecclesiastica.
VII	
Campitelli, Sant'Angelo, Quartiere, o parte degl'ebrei, e Ripa.	Piazza Campitelli N°. 1.
VIII	
Rione di Trastevere.	Santa Dorotea in Trastevere,
IX	
Per la campagna di Roma.	Palazzo Lancellotti.

LXIII

501 SPECCHIO DELLE GIUDICATURE DI PACE NEL DIPARTIMENTO DI ROMA, *e Capo luogo del Cantone ove risiede il Giudice di Pace.*

CIRCONDARIO DI VITERBO.

Viterbo, Bagnorea, Bagnaja, Bracciano, Civita Castellana, Caprarola, Canino, Monte Fiascone, Orte, Ronciglione, Valentano, Vetralla, Vignanello, Toscanella, Morlupo.

CIRCONDARIO DI RIETI.

Rieti, Labro, Contigliano, Magliano, Aspra, Canemorto, Monte Leone, Narni, Poggio Mirteto.

CIRCONDARIO DI FROSINONE.

Frosinone, Alatri, Ferentino, Veroli, Supino, Ceprano, Ceccano, Monte San Gioanni, Guarcino, Filettino, Maenza, Piperno, Ripi, Valle Corsa.

CIRCONDARIO DI TIVOLI.

Tivoli, Olevano, Poli, Anticoli, Subiaco, Palombara, Palestrina, Vicovaro.

CIRCONDARIO DI VELLETRI.

Velletri, Terracina, Sezze, Sermoneta, Paliano, Valmontone, Cori, Genzano, Segni, Albano, Marino, Frascati.

(60) Create con ordine della Consulta dei 2 Agosto 1809 Tit. IV.

502 **SPECCHIO DELLE GIUDICATURE DI PACE NEL DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO**, *e Capo luogo del Cantone ove risiede il Giudice di Pace.*

CIRCONDARIO DI SPOLETO.

Spoleto, Cantone Urbano, e Rurale, Terni, Cantone Urbano, e Rurale, Narni, Arquata, Cascia, Visso.

CIRCONDARIO DI FOLIGNO.

Foligno, Trevi, Monte falco, Spello, Assisi, Nocera, Gualdo di Nocera (61), Bettona, Bevagna.

CIRCONDARIO DI PERUGIA.

Perugia, Primo Cantone Rurale, Secondo Cantone Rurale, Citta di Castello, Monte S. Maria, Fratta, Panicale, Citta della Pieve, Castiglion del Lago, Passignano.

CIRCONDARIO DI TODI.

Todi, Massa, Orvieto, Ficulle, Baschi, Marsciano, Acquapendente, Amelia.

503 Punizione dei giudici di pace, in caso di prevaricazione - Vedi qui sotto numero 727, e seguenti.

LXVI

Della Competenza dei Giudici di Pace, come Officiali di Polizia Giudiziaria (62).

504 L'oggetto della polizia giudiziaria e di ricercare li misfatti, li delitti, e le contravenzioni, di raccoglierne le pruove, e di rimettere li rei ai tribunali incaricati a punirli.

505 Li giudici di pace esercitano questa polizia sotto l'autorità delle corti imperiali, o da se stessi, secondo i casi, o a richiesta dei prefetti di dipartimento, o in Parigi sulla requisizione del prefetto di polizia.

506 Dividono queste funzioni con li procuratori imperiali, e loro sostituti, coi giudici d istruzzione, coi commissarj generali di polizia: li *Maires*, ed aggiunti del *Maire*, li commissarj di polizia, gl'Officiali di giandarmeria, le guardie campestri, o dei boschi, e foreste (63) tutti esercitano la polizia giudiziaria, secondo le distinzioni stabilite dalla legge (64).

507 Hanno il diritto di richiedere nell'esercizio di loro funzioni la forza pubblica (65).

508 Se nell'esercizio di loro funzioni vengono in cognizione di un misfatto, o di un delitto, sono tenuti di darne subito avviso al procuratore imperiale presso il tribunale nella cui giurisdizione questo delitto e stato commesso, o

(61) Questo fu creato capo luogo di un cantone di giustizia di pace con decreto della consulta dei 18 Ottobre 1809, e gli furono assoggettati *S. Pellegrino*, *Capraja*, *Grillo*, *Cattege*, *Vaccara*, *Palazzo*, *S. Fecondino*, *Riguli*, *Concia*, *Roveto*, *Petraja*.

(62) Abbiamo fin qui esposte le chiare, e precise disposizioni dei codici sul modo con cui li giudici di pace devono amministrare la giustizia civile; Crediamo far cosa grata alli stessi Sig. giudici il qui ristringere le nozioni sparse sotto varj articoli dell'opera, che sono loro necessarie per ben disimpegnarsi nell'incarico che hanno di esercitare la polizia giudiziaria, dandogli anco in fine per loro facilitazione varie module degl'atti che saranno tenuti di fare, acciocche, possino avere alla mano tutto ciò che può loro abbisognare.

(63) Allorche le guardie campestri, o di boschi, e foreste sieguono le cose che sono state prese, non possono introdursi nelle case, nei laboratorj, edificj, corti adiacenti, e recinti, se non in presenza o del giudice di pace, o suo suppleente, o del commissario di polizia o del Maire del luogo, o del suo aggiunto *Art.* 16 del Codice d'istruzzione criminale.

(64) Codice d'istruzione criminale *Art.* 8, 9, e 10

(65) Art. 25 del detto codice.

ove il preteso reo potrebbe essere trovato, e trasmettere a quel magistrato tutte le notizie, processi verbali, ed atti che vi possono aver rapporto (66).

509 La loro qualita, come *Officiali di Polizia Giudiziaria*, e DI AUSILIARJ DEL PROCURATORE IMPERIALE; In tal qualita sono sottoposti alla sorveglianza del procuratore generale, e del procuratore imperiale criminale, quali in caso di negligenza, li ammoniscono (67), in caso di recidiva (68) li denunciano alla corte di Assises, ed autorizzati dalla corte li fanno citare alla camera del consiglio. La corte loro ingiunge di essere piu esatti all'avvenire, e li condanna alle spese tanto della citazione che della spedizione, e significazione dell'arresto (69).

510 Ricevono le denuncie dei misfatti, o delitti commessi nel luogo in cui abitualmente esercitano le loro funzioni. Queste denuncie sono stese, o dalli stessi denuncianti, o dal loro procuratore speciale, o dal giudice di pace se ne e richiesto; Sono sempre a ciascun foglio soscritte dal giudice di pace, e dal denunciante o suo procuratore; Se il denunciante, od il suo procuratore, non sa, o non vuol scrivere se ne fa menzione; Il foglio di procura rimane annesso alla denuncia, ed il denunciante può farsi dare una copia della denuncia, ma a sue spese (70).

511 Nel caso di *fragrante delitto* (71), e che meriti pena afflittiva, e infamante, essendo necessaria la celerita, perche può porre in istato di arrestare il colpevole, o li colpevoli, e di facilmente provare il delitto, il giudice di paco e obbligato di subito trasportarsi sul luogo, dandone avviso al procuratore imperiale (72).

512 Può anche a tale effetto essere delegato dal procuratore imperiale (73).

513 Sulla stessa faccia del luogo il giudice di pace stende li processi verbali che sono necessarj per provare il corpo di delitto, lo stato di questo, e dei luoghi, riceve gl'esami delle persone che si sono trovate presenti, e che possono dare de'schiarimenti.

514 Può chiamare ad assistere al suo processo verbale li parenti, vicini, o domestici che può presumere in istato di dare schiarimenti sul fatto; Riceve le

(66) Detto codice *Art.* 29.

(67) Quest'ammonizione e registrata su di un libro a tal'effetto tenuto dal procuratore generale, detto Codice *Art.* 250.

(68) Vi sara recidiva ogni qualvolta qualunque pubblico funzionario sara ridarguito per qualunque affare, prima che spiri un anno, a contare dal giorno in cui l'ammonizione fu posta nel Registro – detto Codice *Art.* 282.

(69) Articoli 279, 280, 281, 289, e 565 di detto Codice, ed Articolo 45 della legge sull'organizazione dell'Ordine Giudiziario dei 20 Aprile 1810.

(70) Articoli [illegible], e 43 di detto Codice.

(71) S'intende *per fragrante delitto* quello che si commette attualmente, o che e appena consumato; E'ancora riputato *fragrante delitto* nel caso in cui il prevenuto e inseguito dalla pubblica voce (CLAMAT POPULUS, ESSE, ECCE REUS), e nel caso in cui il prevenuto e rinvenuto cogl'effetti, armi, istromenti, o carte che fanno presumere che sia autore, o complice, purche sia in un tempo vicino al delitto (cioe nelle 24 ore, secondo li principj di giurisprudenza) *Art* [illegible] del Codice d'Istruzione Criminale.

,, Il caso di fragrante delitto (*disse il Giureconsulto Jousse sull'Art. 4 del Titolo IV de'l'Ordinanza del* 1676) si verifica allorquando e stato commesso un delitto, ed il corpo di delitto e esposto alla vista del pubblico, come allorquando viene ad abbrugiarsi una casa, rompersi un muro, o un uomo viene ad essere ucciso, o ferito, o accade una emozione popolare, in questi casi li testimonj ritrovansi ancora sul luogo. ,,

(72) Articoli 32, e 49 del suddetto Codice; Daremo alla fine del Titolo la modula, non solo di questo avviso, ma delle piu interessanti denuncie verbali, ed altri atti che devono stendersi dai giudici di pace, e ciò per loro agevolare per quanto da noi dipende il disimpegno del loro officio.

(73) Art. 52 dello stesso Codice.

loro deposizioni che sono da essi soscritte, come le soscrivono le parti; Se non sanno scrivere, o se ricusano, se ne fa menzione. In questo caso il giudice di pace soscrive, o con quelli che sanno scrivere, o tutto solo (74).

515 Può vietare a chiunque di uscire dalla casa, o di allontanarsi dal luogo finche abbia chiuso il suo processo verbale; In caso di contravenzione a tale divieto, fa arrestare il disubbidiente, rilascia contro di esso un mandato di deposito, e lo fa depositare nella casa d'arresto. La pena in questo caso può essere di dieci giorni di carcere, o meno, e di cento franchi di ammenda, o meno, mai però devono eccedere. E' pronunciata dal giudice d'istruzione incaricato della continuazione del processo, sulle conclusioni del procuratore imperiale, citato, ed inteso il disubbidiente, o in contumacia se non comparisce, senza altra formalita che la citazione, senza altra dilazione che quella in essa prefissa, e senza che sia ammessa ne opposizione, ne appello della condanna in contumacia (75).

516 Il giudice di pace s'impossessa delle armi e di tutto ciò che sembra aver servito, o essere stato destinato a commettere il misfatto, o il delitto, come pure di ciò che sembra esserne stato l'effetto, finalmente di tutto ciò che può servire a manifestare la verita. Interroga in seguito il prevenuto sulle cose rinvenute che gli fa vedere; Stende di tutto processo verbale, che e sottoscritto dal prevenuto, o si fa menzione del suo rifiuto.

517 Se esistono nel domicilio del prevenuto carte, o effetti che possino servire alla convizzione, o a sua discolpa, il giudice di pace ne stende processo verbale, e prende le carte, o effetti.

518 Se anco fuori del caso di fragrante delitto, e molto piu in questo caso, la natura del misfatto, o del delitto e tale che la pruova possa verisimilmente acquistarsi dalle carte, o altri effetti che fossero presso il prevenuto, il giudice di pace si trasporta nella di lui casa per fare la perquisizione degl'oggett che giudica utili alla scoperta della verita (76).

(74) Articoli [illegible], 33, e 49 del Codice d'istruzzione criminale.

(75) Articolo 34 di detto Codice. Questa misura di non ricevere ne opposizione ne appello, che esce dalla regola ordinaria, procede dall'importanza della pruova del delitto, e dall'obbligo che ciascuno ha di concorrere al suo scuoprimento. Non e regola certa che la disubbidienza all'ordine dato dal *Maire* possa far nascere sospetti di correita, mentre mille altre ragioni possono indurre qualch'uno a procurare a non perdere tutto quel tempo che e necessario per la formazione del verbale; Ma ciascuno deve cedere a questa necessità.

(76) Articolo 36, e 50 di detto Codice. Merita però che qui si faccia riflettere che l'Articolo 76 dell'atto delle Costituzioni dei 22 Frimajo anno VIII 13 Decembre 1799) così parla „ La casa di quelli che abitano nel Territorio Francese e un asilo inviolabile; Nella notte, niuno ha il diritto di entrarvi se non che nei casi d'incendio, d'innondazione, o di riclamo fatto nell'interno della casa. Di giorno ci si può entrare per un oggetto speciale determinato, o da una legge, o da un ordine emanato da una pubblica autorità „ Parimenti l'Articolo 184 del nuovo Codice Penale, così parla „ Ogni Giudice, ogni Procuratore generale, o Imperiale, ogni Sostituto, Amministratore o altro Officiale di giustizia che si sara introdotto nel domicilio di un cittadino fuori dei casi previsti dalla legge, e senza la formalità da essa prescritta sara punito con una multa di 16 franchi almeno, e di 20 franchi al più „ Un Decreto Imperiale dei 4 Agosto 1806 dispone „ Art 1. Il tempo di notte in cui l'Articolo 131 della legge dei 28 Germile anno VI (17 Aprile 1798 vieta alla gendarmeria di entrare nelle case de'Cittadini, sara regolato dalle disposizioni dell'Articolo 1037 del Codice di Procedura Civile; In conseguenza la giandarmeria non potra, salve le eccezzioni stabilite dalla legge dei 28 Germinale (*che sono li casi d'incendio, d'innondazione, o di riclamo che provenga dall'interno della casa*) entrare nella casa, cioe dal 1 Ottobre, fino ai 31 Marzo avanti sei ore del mattino, e dopo le sei della sera, e dal 1 Aprile fino ai 30 Settembre, avanti le 4 del mattino, e dopo le 9 della sera.

519 Siccome gl'oggetti che in tal perquisizione si giudica a proposito di prendere devono essere deposti in cancelleria, devono chiudersi, e sigillarsi se e possibile, con la sua iscrizione; Se non sono suscettibili di ricevere caratteri di scrittura, se sono gioje, diamanti, o altri effetti, si pongono in un vaso, in un sacchetto, o in una scattola, ed a questi si attacca un pezzo di carta sigillata col sigillo del giudice di pace.

520 Queste precauzioni sono necessarie, affinche possa essere riconosciuta l'identita degl'effetti, o delle carte, ed affinche li cancellieri, o altri depositarj non possino cangiarli, o sostituirne altri, il che distruggerebbe la pruova.

521 Tutto si fa in presenza del prevenuto, se e stato arrestato, ed in presenza di due testimonj, se e possibile di rinvenirli, o del maire, o dell'aggiunto, o del commissario di polizia della comune.

522 Se il prevenuto non vuole, o non puole assistere a tali operazioni, queste si fanno in presenza del suo procuratore che ha il diritto di nominare; gl'oggetti rinvenuti sono esibiti al prevenuto, o suo procuratore ad effetto di riconoscerli, e di soppraporvi il suo nome; se vi e luogo, ed in caso di rifiuto, se ne fa menzione nel processo verbale. (77)

523 Nei casi di *fragrante delitto* e se il fatto e di natura che meriti una pena afflittiva, ed infamante, o soltanto infamante, il giudice di pace fa arrestare li prevenuti presenti contro li quali esistessero gravi indizj. Questo arresto può farsi nel momento dell'arrivo del giudice di pace ed avanti ancora di procedere alle sopra espresse operazioni; (78)

524 Se il prevenuto non e presente allorche si fanno le operazioni dal giudice di pace, questo rende un ordine per farlo comparire. (79)

525 L'oggetto di quest'ordine, ossia del *mandato di adduzione* e di sottoporre subito all'esame il prevenuto, o li prevenuti prima che possino concertare le loro difese, e perciò il giudice di pace li interroga subito che sono condotti avanti di esso. (80)

526 Ciascun foglio del processo verbale delle sopra espresse operazioni e soscritto dal giudice di pace, e dalle persone che vi hanno assistito; in caso di

Una circolare per altro del Ministro della Giustizia dei 25 Germile anno IV (14 Aprile 1796) ci suggerisce che se e necessario di fare delle perquisizioni presso qualch'uno, e che il processo cominci verso la notte, non essendo permesso d'introdurcisi, si può prendere il partito di far circondare dalla forza armata la casa, e procedere sul fare del dì seguente alle perquisizioni che si credono necessarie; Operando cosi di giorno con la qualita di polizia giudiziaria e il Giudice di pace investito dell'autorita pubblica, ed agendo in virtu della legge può entrare nel domicilio del prevenuto, e farvi le perquisizioni necessarie.

(77) Dall'articolo 35, al 39 del codice d'istruzione criminale ed art. 42, in principio dello stesso codice.

(78) Essendo l'oggetto della legge la punizione del colpevole, in riparazione del torto da questo commesso, e per l'esempio della societa, interessa che il prevenuto non fugga, e perciò e necessario il subito arrestarlo.

(79) Quest'ordine chiamasi *mandato di adduzione*. Convien per altro osservare che se il prevenuto è un cittadino domiciliato, la sola denuncia non basta per venire a questo *mandato* perche non stabilisce una presunzione sufficiente. Conviene che il giudice di pace prima senta li testimonj indicati dal querelante, e che faccia tutte le perquisizioni, visite, e processi verbali necessarj per provare il delitto, e scoprirne l'autore, o gl'autori. Così suggerisce *l'articolo 97 della legge dei 3 brumale anno IV* (25 *Ottobre* 1795.)

(80) Tali sono le disposizioni, e le intenzioni dell'*articolo 40 del codice d'istruzione criminale.*

rifiuto, o d'impossibilità di questi a soscrivere, se ne farà menzione nel processo verbale. (81)

527 Sebbene il giudice di pace possa procedere solo, e senza l'assistenza del suo cancelliere nei casi di fragrante delitto pure la legge non gli vieta di farsi da quello accompagnare, e l'estenzione del processo verbale fatta dal cancelliere non potrebbe mai essere una delle nullita previste dal codice. (82)

528 Vi sono dei misfatti, e delitti de'quali la natura, o le circostanze abbisognano di essere apprezzati da persone dell'arte; il giudice di pace pertanto secondo li casi, e li bisogni si fa accompagnare da una, o da due persone, presunte, per il loro stato, o professione capaci di apprezzare quelle nature, e circostanze, e loro fa prestare giuramento di fare il loro rapporto, e di dare il lor sentimento in onore, e coscienza.

529 Se trattasi di una morte violenta, o di una morte, la di cui causa sia ignota, e sospetta, il giudice di pace si fa assistere da uno, o due medici, o chirurghi, che fanno il rapporto sulla causa della morte, e sullo stato del cadavere, avendo pero prima prestato giuramento in mani dello stesso giudice, di fare la loro relazione, o di dare il lor sentimento in onore, e coscienza. (83)

530 Conviene, per prevenire ogni taccia di nullita che sia fatta menzione nel processo verbale della prestazione del giuramento, sebbene una tale menzione non sia dalla legge prescritta a pena di nullita.

531 Le stesse attribuzioni che abbiamo dettagliate nei casi di fragrante delitto, hanno ancor luogo tutte le volte che trattandosi di un misfatto, o delitto commesso nell'interno di una casa, viene il giudice di pace richiesto dal capo della famiglia a portarsi per raccoglierne le pruove; se per esempio il capo di una casa e stato assassinato, o pericolosamente ferito nel suo domicilio, e si ritrova in letto per le ferite riportate, o se e stato fatto in sua casa un furto con frattura, o se e stato sfasciato il muro della sua casa, o in tutt'altro caso grave che debba provarsi per cui venga chiamato il giudice di pace, deve trasferirvisi (84).

532 Quanto li giudici di pace sono tenuti di fare nel caso di fragrante delitto, o a richiesta della parte, possono essere obbligati di farlo, in tutto, o in parte sulla requisizione del procuratore imperiale (85).

533 Si possono dare innumerevoli circostanze nelle quali li giudici di pace debbino ricevere denuncie di misfatti, e delitti fuori della sfera di quelli che sono obbligati a direttamente provare. In questi casi, come nei precedenti sono tenuti di diriggere senza indugio le denuncie, processi verbali, interro-

(81) Detto codice *art. 42 in fine*.

(82) Potendo il giudice di pace essere assistito da tanti testimonj quanti ne puo trovare, nel caso che l'operazione del cancelliere fosse da qualch'uno ridarguita di nullita, potra questo considerarsi come testimonio, mentre il processo verbale sara sempre regolare purche sia sottoscritto dal giudice di pace.

(83) Per questa delicata operazione, ed alle volte difficile convien chiamare li professori li piu istruiti. Quante volte li loro giudizj hanno indotti li tribunali in errore sulla questione se un uomo e stato assassinato, o si e ucciso da se? Qual capacita e necessaria per giustamente deciderla? Non vi e che a rammemorarsi il processo dell'infelice *Calas*, accusato in Francia di aver impiccato suo figlio che molto dopo si scoprì che si era impiccato da se stesso. Spesso alla sola direzzione dei colpi puo distinguersi se vi sia assassinato, o suicidio; conviene adunque che li professori siano in istato di fare queste distinzioni

(84) *Art. 46 del codice d'istruzzione criminale.*

(85) *Art. 52 del detto codice.*

gatorj, dichiarazioni di testimonj, ed altri atti da essi fatti, come pure le carte, atti, ed istromenti da essi presi al procuratore imperiale, che dal canto suo e obbligato di esaminare senza indugio li processi, e di tutto trasmettere con le requisizioni che giudica convenevoli al giudice d'istruzzione. Intanto il prevenuto resta in mani della giustizia in stato *di mandato di adduzione* (86).

534 Se vi e concorrenza per le operazioni fra il procuratore imperiale, ed il giudice di pace, il procuratore imperiale hà la preferenza, e fa gl'atti attribuiti alla polizia giudiziaria; Se però e stato prevenuto, ha la scielta, o di continuare il processo, o di autorizare il giudice di pace che lo ha cominciato a seguirlo (87).

535 Li giudici di pace, non ricevono le sole denuncie, e non agiscono soltanto nei casi di fragrante delitto, o di richiesta per parte di un capo di famiglia; Ricevono ancora le querele che possono essere stese, o dal querelante medesimo, o suo special procuratore, o dal giudice stesso; Queste devono essere sottoscritte a ciascun foglio, come abbiamo detto delle denuncie, essendo le disposizioni rispetto a queste communi anco alle querele (88); Inviano queste querele al procuratore imperiale, che le trasmette al giudice d'istruzzione con le sue requisizioni (89).

536 Il giudice d'istruzione e tenuto di far citare avanti di esso, e di esaminare li testimonj indicati nella denuncia, o querela, come informati del misfatto, o delitto, e di sue circostanze (90).

537 Allorche li testimonj sono manifestamente nell'impossibilita di comparire in seguito della citazione, perche sono malati, e lo giustificano col certificato del medico, il giudice d'istruzzione si trasporta alla lor casa, se abitano nel cantone della giustizia di pace del domicilio del giudice istruttore, ma se abitano fuori del cantone, il giudice istruttore puo commettere al giudice di pace di loro abitazione che assuma la loro deposizione, inviandogli delle note, ed istruzzioni che facciano conoscere li fatti sui quali li testimonj devono deporre.

538 Se li testimoni dimorano fuori del circondario del giudice d'istruzzione, richiede il giudice d'istruzzione del circondario in cui risiedono li testimonj, di trasportarsi dai medesimi per ricevere le loro deposizioni; Ma se li testimonj non abitano nel cantone del giudice d'istruzzione che e stato richiesto, al-

(86) *Art. 45, 50, 53, e 54 del detto codice.* Se nel caso di fragrante delitto, o di richiesta del capo di una casa per pruovare il deitto il prevenuto e stato arrestato, questo e condotto con tutti li documenti al procuratore imperiale che lo dirigge al giudice d'istruzzione, che sulle requisizioni dello stesso procuratore imperiale puo rilasciare il *mandato di deposito*. Lo stato di *mandato di adduzione* non autorizza a rinchiudere il prevenuto in un carcere, o casa di forza, o di detenzione; questo fino al momento di sua traduzzione avanti al giudice d'istruzzione che non deve essere differita può soltanto essere consegnato alla guardia degl'agenti dalla forza pubblica. Siccome la legge non ha accordato che a questo magistrato il diritto di rilasciare il *mandato di deposito* nei casi dei quali si e parlato, e siccome gl'agenti della forza pubblica non possono ritenere il prevenuto in una casa particolare, e di forza, perche sarebbe riputato *carcere privato*, conviene che senza passare ad altri affari, il prevenuto sia subito condotto dal procuratore imperiale, ed in seguito uscendo da questo dal giudice d'istruzzione, che ordina ciò che sara di dritto.

(87) *Art. 61 del codice d'istruzzione criminale.*

(88) *Art. 64, e 65 di detto codice.*

(89) *Lo stesso codice art. 64.*

(90) *Art. 71 dello stesso codice*. E' percio necessario che la querela e denuncia faccia menzione dei nomi, e dimore delle persone che devono essere esaminate.

lora questo commette al giudice di pace di loro abitazione di andare a prendere li loro esami, inviandogli le note, ed istruzzioni sui fatti sui quali devono deporre (91).

539 Se il giudice di pace fosse richiesto immediatamente dal giudice incaricato dell'istruzzione, e non intermediariamente dal giudice che può essere richiesto, deve ciò non ostante sodisfare alla richiesta, e trasportarsi dai testimonj per ricevere la loro deposizione.

540 Non vi e che il caso d'impedimento del testimonio, legalmente provato, in cui si richiegga il trasporto del giudice d'istruzzione, o del giudice di pace alla casa del medesimo (92).

541 Devono però eccettuarsi li principi, e principesse del sangue imperiale, li grandi dignitarj dell'impero, ed il gran giudice ministro della giustizia che non possono mai essere citati come testimonj, neppure nelle discussioni che hanno luogo avanti al Giurj, quando non sia nel caso, in cui l'Imperatore a richiesta di una parte, e sulla relazione del gran giudice, non abbia ciò autorizato con decreto speciale (93).

Allorche il giudice di pace, alla richiesta avutane ha intesi li testimonj presso li quali si e trasportato, invia l'atto chiuso e sigillato al giudice d'istruzzione del tribunale, che deve prendere cognizione dell'affare (94).

542 Quando il prevenuto contro cui e rilasciato un mandato di deposito, o d'arresto e ritrovato fuori del circondario dell'officiale che ha rilasciato il mandato egli e condotto avanti al giudice di pace, o suo suppleente (95) il quale pone il suo visa al mandato, senza poter impedirne l'esecuzione, giacche li mandati di *adduzzione*, di *comparizione*, di *deposito*, e di *arresto* sono esecutorj in tutto il territorio dell'Impero (96).

543 La condotta del prevenuto avanti il magistrato, ed il visa del mandato sono ordinati affinche un individuo non sia per cosi dire svelto da una comune per l'azione di una forza maggiore, senza che li magistrati immediati siano convinti che e per via di azione legale.

544 Se il prevenuto non può essere arrestato, quello che e munito del mandato, lo notifica all'ultimo domicilio del prevenuto medesimo, e stende processo verbale di perquisizione alla presenza di due più prossimi vicini, li quali lo soscrivono, se hanno, o vogliono farlo, altrimenti si fa menzione del loro rifiuto, come pure dell'interpellazione che loro ne e stata fatta; il munito del mandato fa in seguito apporre il visa del giudice di pace, o suo suppleente (97), e glie ne lascia copia (98).

(91) *Art. 83, ed 84 dello stesso codice.*

(92) *L'articolo* 80 del sudetto codice cosi parla: „ Ogni perrona citata per deporre e tenuta di comparire, e sodisfare alla citazione „ altrimenti può „ esservi forzata dal giudice d'istruzzione, il quale, „ a tale effetto sulle conclusioni del procuratore imperiale senza altra formalita, ne indugio, e senza „ appello pronuncia un ammenda che non ecceda „ cento franchi, e può ordinare che la persona citata sia forzata anco con la carcerazione a portarsi a deporre „.

L'articolo 136 del nuovo codice penale pronuncia una prigionia di sei giorni a due mesi contro il testimonio che avesse allegata una scusa riconosciuta falza.

(93) Articolo 510 del codice d'istruzzione criminale. Veggasi in tale materia il nostro titolo TESTIMONJ dal N. 17 al 31.

(94) Articolo 85 di detto codice.

(95) In mancanza di questi, avanti il maire, o suo aggiunto, o il commissario del luogo.

(96) Articolo 95 di detto codice.

(97) In mancanza di questi dal maire, o suo aggiunto, o dal commissario di polizia del luogo.

(98) Articolo 109 di detto codice.

545 Un giudice di pace che ha nuovi indizj, e pruove contro un prevenuto, a di cui riguardo la corte imperiale avesse gia deciso che non vi fosse luogo di mandarlo alla corte d'assise, o alla corte speciale, deve inviare senza indugio al procuratore generale della corte imperiale, copia di queste nuove pruove da esso acquistate (99).

546 Li giudici di pace di un circondario anco comunale vicino al luogo del delitto, possono in tutti i casi ne'quali li procuratori generali imperiali, e li presidenti delle corti d'assises sono autorizzati ad adempiere le funzioni d'officiale di polizia giudiziaria, o di giudice d'istruzzione da questi essere delegati, come anco dal procuratore imperiale, e dal giudice d'istruzzione del Tribunale di prima istanza, per le funzioni che loro sono rispettivamente attribuite.(100).

547 In materia di processo di falso, li giudici di pace hanno il diritto di seguito, e possono, come li presidenti delle corti assises, o speciali, li procuratori generali, e lor sostituti e li giudici d'istruzzione, continuare fuori della loro giurisdizione le visite necessarie presso le persone sospette di avere fabricate, introdotte, distribuite false carte nazionali, falsi biglietti della banca di Francia, o di banche di dipartimenti, o falsa moneta, o di avere contrafatto il sigillo dello stato (101).

548 Nel caso in cui, siasi la corte di cassazione, siasi una corte imperiale annullino un processo, può ordinare che le spese di quello che deve ricominciarsi siano a carico di quell'officiale, o giudice che avra commessa la nullità.

549 La presente disposizione per altro non ha luogo che per errori gravissimi, ed a solo riguardo delle nullita che saranno state commesse due anni dopo che il codice sara stato posto in attivita (102).

(99) Art. 246, 247, 248, di detto codice. Queste pruove possono essere, dichiarazioni di testimonj, carte, o processi verbali relativi ai fatti dei quali il prevenuto era accusato, e che non avendo potuto essere esposte all'esame della corte imperiale, erano ciò non ostante di natura o per dar maggior forza alla pruove che la corte giudicò troppo deboli, o per dare ai fatti nuovi sviluppi utili alla manifestazione della verita.

(100) Articolo 283 di detto codice: non può però loro delegarsi la facolta di rilasciare de'mandati di adduzione, di deposito, o di arresto, li quali non possono essere spediti che dal presidente sulle requisizioni del procurator generale.

(101) Articolo 464 di detto codice.

Gl'oratori del governo nel presentare al corpo legislativo il progetto di detto codice, cosi si espressero su questo punto.

„ L'oggetto di questa disposizione e di si alta importanza ed il misfatto che deve scuoprirsi, compromette si esenzialmente la fortuna pubblica che si e riconosciuto il bisogno di dare alle ricerche la piu grande attivita. Per tali considerazioni la legge dei 3. Brumale Anno IV. (25. Ottobre 1795.) avea allontanati tutti gl'Ostacoli che poteano risultare dai limiti territoriali della Giurisdizione. Sarebbe cosa disgradevole che il giudice o l'ufficiale di Polizia Giudiziaria che munito dei primi documenti avesse cominciate le visite necessarie in simili casi, non potesse continuarle fuori di sua giurisdizione, mentre ne risulterebbero delle lentezze che esenzialmente necessita evitare. Ma se questa estenzione di territorio può essere utilmente attribuita a dei Magistrati che abitualmente si occupano della distribuzione della giustizia, si e creduto che egualmente non convenga ad una moltitudine d'altri agenti indicati nella detta Legge dei tre Brumajo Anno IV., e che debba essere ristretta ai nominati Officiali, mentre il Diritto estrateritoriale potrebbe, come la maggior parte delle istituzioni che escono dal diritto comune degenerare in abusi, se non fosse confidato a mani pratiche, e se l'uso non fosse diretto con saviezza.

(102) Cosi parla il Codice d'Istruzione Criminale all'Art. 415. Il Sig. Cholet in nome della Commissione della Legislazione nel presentare questo progetto, disse: „ Questa disposizione e saggia, in ciò che e semplicemente facoltativa; li sentimenti di equita e di rispetto per loro stessi che animano li membri delle Corti, li decideranno a far uso del potere che loro e attribuito con la discrezione che esigge la considerazione dovuta ai Giudici inferiori.

LXVII.

Della competenza dei giudici di pace, come giudici di pace.

550 Indipendentemente dalle funzioni che li giudici di pace devono adempiere come officiali di polizia giudiziaria ne hanno altre ad esercitare nella propria lor qualita di giudici di pace.

551 Essendo le funzioni di Giurato incompatibili con quelle di giudice, di procurator generale, ed imperiale presso le corti, e tribunali, e dei lor sostituti, sono necessariamente incompatibili anco con quelle di giudice di pace, giacche sono, e giudici, ed ausiliarj del procuratore imperiale (103).

552 Se il giudice di pace trova nella visita di un processo, anco civile indizj di una falsita commessa, e contro l'autore della medesima trasmette subito, o all'officiale incaricato del ministero pubblico presso il tribunale di polizia, o al sostituto del procurator generale presso il giudice d'istruzzione, che risiede, o nel luogo in cui sembra sia stato commesso il delitto, o nel luogo in cui il prevenuto puo essere arrestato tutte le carte che possono aver rapporto a tale delitto; può anco rilasciare il mandato di adduzione (104).

583 Chiunque ha cognizione che un individuo sia detenuto in un luogo che non e destinato per casa di arresto, di giustizia o per prigione e tenuto di darne avviso al giudice di pace, o al procuratore imperiale, o suo sostituto, o al giudice d'istruzzione, o al procurator generale presso la corte imperiale.

554 Il giudice di pace (105) e tenuto d'officio, sull'avviso ricevutone, sotto pena di essere processato, come complice di detenzione arbitraria di trasportarvisi subito, e di far porre in liberta la persona detenuta, o se viene allegata qualche causa legale di detenzione, di farlo condurre subito avanti il magistrato competente (106). Siccome e possibile che la persona detenuta sia colpevole di un gran delitto deve stendere su tutto il suo processo verbale.

555 In caso di bisogno rende un ordine, o mandato di comparsa, di adduzione, o di deposito, affinche li colpevoli possano essere processati, e condannati.

556 In caso di resistenza all'ordine dato di porlo in liberta o di condurre il detenuto avanti il giudice competente, può il giudice di pace farsi assistere dalla forza necessaria, e chiunque sia richiesto e tenuto a prestare mano forte (107).

557 Il giudice di pace (108) che avesse ricusato, o negligentato di aderire ad un riclamo legale (109) tendente a provare le detenzioni illegali, ed arbitrarie siasi nelle case destinate alla guardia dei detenuti, siasi altrove, e che non giustificasse di averle denunciate all'autorita superiore, sara punito con

(103) Art. 384. del Codice d'Istruzione Criminale.

(104) Art. 462. di detto Codice – Art. 14. del Codice di procedura Civile.

(105) Come tutti gl' Officiali del Ministero pubblico, e Giudici d'Istruzione.

(106) Cioe avanti, o il Procuratore Imperiale, o il Giudice d'istruzione, o il Procurator Generale, o il Presidente della Corte d'assises.

(107) Art. 615, 616, e 617. del Codice d'istruzione Criminale.

(107) E cosi ogni funzionario pubblico incaricato della Polizia Amministrativa, o Giudiziaria.

(109) Chiamasi reclamo Legale quello notificato da un vizziere che deve poter porre in capo al suo atto d'intimazione copia della petizione espressamente diretta al Giudice di Pace.

la degradazione civica, e tenuto dei danni, ed interessi regolati secondo le persone, le circostanze, ed il pregiudizio sofferto, senza che in alcun caso, e chiunque siasi l'individuo leso li detti danni, ed interessi possino essere valutati meno di 25 franchi per ciascun giorno di detenzione illegale, ed arbitraria, e per ciascun indivi uo (110).

558 Ogni Custode e tenuto, sotto pena di essere processato come colpevole, o complice di detenzione arbitraria di esibire al Giudice di Pace li suoi registri, e di lasciargli prendere tutte quelle copie che crede necessarie di parte de'suoi registri.

LXVIII.

Della competenza dei Giudici di Pace come Giudici di Polizia.

559 Trovasi questa materia abbondantemente trattata nel nostro Titolo - *Tribunale di Polizia semplice dal* N°. 36, *al* 78 Crediamo per altro opportuno di qui rammemorare alcune regole per sempre maggior facilitazione dei Giudici di Pace.

560 Le pene di semplice polizia sono il carcere, l'ammenda, e la confisca di oggetti sorpresi in contravenzione.

561 Il carcere per contravenzione di polizia non può essere minore di un giorno, ne eccederne cinque (112).

562 Li giorni di carcere sono giorni completi di 24. ore, talmente se la carcerazione di un giorno comincia a mezzo giorno, si prolunga fino al mezzo giorno del di seguente, e così di seguito se sia di piu giorni (113).

563 Le multe, o ammende per contravenzione possono essere pronunciate da un franco, fino a quindici franchi inclusivamente (114).

564 Le ammende sono applicabili a profitto della Comune ove e stata commessa la contravenzione (115).

565 Per pagamento della multa si può venire alla carcerazione, ma il condannato non può essere per tale oggetto ritenuto piu di 15 giorni, se giustifica di sua insolvibilita (116).

566 In caso d'insufficienza di beni le restituzioni, ed indennita dovute alla parte lesa, sono preferite alle multe (117).

567 Le restituzioni, indennita e spese portano seco la carcerazione, e l'arrestato rimane in prigione fino all'intiero pagamento (118).

568 E se per altro queste condanne sono pronunciate a profitto dello stato li condannati possono godere della facolta enunciata nel superiore N°. 545 in caso d'insolvibilità (119).

569 La condanna alle pene è sempre pronunciata senza pregiudizio della restituzione, e dei danni, ed interessi che possono essere dovuti alle parti (120).

(110) Art. 117, e 119. del nuovo Codice Penale.
(111) Art. 618. del Codice d'Istruzione Criminale.
(112) Art. 465. del nuovo Codice Penale.
(113 Il sopracitato Articolo
(114) Detto Codice Art. 466.
(115) Luogo sopracitato.
(116) detto Codice Art. 467.
(117) Detto Codice Art. 468.
(118) Detto Codice Art 469.
(119 Luogo sopracitato.
(120) Art. 10. dello stesso Codice.

LXIX.

Del tribunale di polizia tenuto dai giudici di pace.

570 Nelle comuni nelle quali non vi e che un giudice di pace egli giudica solo gl'affari attribuiti al suo tribunale (121).

571 Siccome un suppleente fa le funzioni del giudice di pace in caso di malattia, di assenza, o altro impedimento, cosi ancora le adempie al tribunale di polizia, nello stesso modo che lo fa in quello di giustizia di pace (122).

572 Fu richiesto se il giudice di pace potesse chiamare l'assistenza de'suoi suppleenti negl'affari nei quali credesse necessario il loro consiglio, e fu risposto che volendo la legge che pronuncj solo, e portando la stessa legge in caso d'impedimento sia rimpiazzato da un suppleente non si credea che potesse farlo sedere in di lui compagnia, tanto piu che non ha se non che voce consultativa. Potrebbe da ciò trarsene motivo di nullita, o di cassazione, e deve evitarsi tutto ciò che potrebbe far correre questo rischio.

573 Nelle comuni divise in due giustizie di pace, o piu, il servizio al tribunale di polizia si fa successivamente da ciascun giudice di pace, incominciando dal più antico (123).

574 Possono ancora nelle comuni divise in due giustizie di pace, o piu, esservi due sezioni per la polizia; ciascuna sezzione e tenuta da un giudice di pace (124).

LXX.

Del luogo in cui deve tenersi il tribunale di polizia.

575 Secondo i termini dell'art. 9 della legge dei 29 Ventoso anno IX (20 Marzo 1801) che obbliga li giudici di pace a dare le loro udienze ne'capo luoghi de'cantoni, deve il giudice di pace fissare il suo tribunale di polizia nel capo luogo del cantone; puo indicare per luogo di sua Udienza, o la propria casa, o qualunque altra che giudicasse a proposito, purche le udienze si tenghino a porte aperte.

576 Sebbene il giudice di pace sia tenuto a tenere le sue sedute nel capo luogo del cantone; pure la legge non esigge che vi dimori, vuol solo che risiede nel cantone.

(121) Art. 141. del Codice d'istruzione Criminale. La Legge dei 29 Ventoso Anno IX (20. Marzo 1801.) la quale supprimendo gl'assessori, loro surrogo li suppleenti disponeva.

,, *Art.* 2. Ciascun Giudice di Pace adempira solo alle proprie funzioni, siasi giudiziarie, siasi di conciliazione, o altre attribuite dalle attuali Leggi ai Giudici di Pace ,,.

,, *Art* In caso di malattia, assenza, o altro impedimento del Giudice di Pace, le sue funzioni saranno esercitate da un suppleente. Per tale effetto ciascun Giudice di Pace ha due suppleenti ,,.

(122) La Corte di Cassazione rese un arresto conforme a tale regola li 9. Luglio 1809. Il primo suppleente del Giudice di Pace d'Anvers essendosi dichiarato incompetente a conoscere di una domanda di reparazione d'ingiurie sotto pretesto che non vi era legge che avesse investiti li suppleenti del potere, e qualita necessarie per comporre il Tribunale di Polizia in assenza del Giudice di Pace, la di lui Sentenza fu cassata come che conteneva una denegazione di Giustizia, e contravenzione alla Legge dei 29. Ventoso Anno IX.

(123) *Art* 142 *del Codice d'Istruzione Criminale.* La Legge dei 28. Fiorile Anno X (18. Maggio 1802.) relativa alla Giustizia di Pace cosi disponeva.

,, *Art.* 12. Nelle citta che racchiudono molte Giustizie di Pace non vi sara piu che un solo Tribunale di Polizia.

,, *Art.* 13. Ciascun Giudice di Pace vi siedera per turno duranti tre mesi.

,, Nelle citta nelle quali li Circondarj sono per ordine numerico si seguira l'ordine dei numeri: nelle altre citta si seguira l'ordine dato alle giustizie di pace nella lor creazione,,.

577 Ciò che e importante si e che li giudici di pace, fissino a periodi determinati le tenute di udienze di polizia, affinche siano note a tutti quelli che sono sotto la loro giurisdizione, e non siano esposti a mancare, allorche vi sono chiamati.

LXXI.

Come, e da chi si eserciti avanti questo Tribunale il Ministero Pubblico.

578 Le funzioni del Ministero pubblico pei fatti di polizia, sono esercitati dal Commissario del luogo, ove risiede il Tribunale.

579 In caso d'impedimento del commissario di polizia, o se non vi e sono esercitate dal Maire, il quale se e occupato in altro può farsi rimpiazzare dal suo Aggiunto (125).

580 Se in una Comune vi sono piu Commissarj di polizia il procurator generale, presso la Corte Imperiale nomina quello che dovra fare il servizio (126).

581 Il *Maire* e gl'Aggiunt del Maire rimettono all'officiale che esercita il ministero pubblico presso il tribunale di polizia, tutte le carte, e notizie relative alle contravenzioni al piu tardi in tre giorni compresovi quello in cui sono venuti in cognizione del fatto contro cui hanno proceduto (127).

582 Il ministero pubblico non ha azione, o non l'esercita nel tribunale di giustizia di pace; chiunque siano quelli frai quali verte la contestazione, perche il giudice di pace e nello stesso tempo moderatore, o conciliatore, che giudice; può alle volte cor porre le differenze all'amichevole ed in questo caso l'azione della legge non e di estremo rigore; ma nel tribunale di polizia, ove può esercitarsi una specie di vendetta pubblica, perche vi e sempre a punire un turbamento qualunque dell'ordine pubblico, il ministero pubblico vi esercita la sua azione, e v'interviene come parte necessaria. Il di lui silenzio in uno di questi affari, diverebbe una causa di nullita, e di cassazione (128).

583 L'azione del ministero pubblico e indipendente dall'azione civile, ed il silenzio, o rinuncia della parte civile non possono arrestare, ne sospendere la sua azione (129).

LXXII.

Del Cancelliere.

584 Li cancellieri della giustizia di pace prestano il loro servizio al tribunale di polizia (130).

585 Se le comuni sono divise in due giustizie di pace, o più, e che ciascun giudice di pace faccia successivamente il servizio al tribunale di polizia, in questo caso vi e per questo tribunale un cancelliere particolare (131).

(124) Art. 143 del Codice d'istruzione criminale: l'articolo 16 della sopracitata legge dei 28 fiorile anno X era cosi concepito „ nei casi ne'quali il tribunale di polizia abbracciasse piu di quattro giustizie di pace, il governo potra dividere questo tribunale in due sezioni in ciascuna delle quali siedera un giudice di pace, sempre alternativamente, e per il corso di tre mesi „.

Questa divisione e ora gia stata fatta, con le determinazioni prese dal Decreto imperiale dei 18 Agosto 1810. Veggasi il nostro titolo Tribunali dal Num. 133 al 137.

(125) Art 144 del Codice d'istruzione criminale.

(126) Ibidem.

(127) Art. 15 del Codice d'istruzione Criminale.

(128) Ved – Tribunale di polizia semplice N. 61.

(129) Cosi prescrive l'articolo 4 del Codice d'istruzione criminale.

(130) Art. 141 del Codice d'Istruzione criminale.

(131) Art. 142 di detto Codice, ed art. 14 della legge dei 28 Fiorile anno X.

586 Se essendo divise le comuni in molte giustizie di pace, vi sono due sezioni per la giustizia, il cancelliere e tenuto di avere un commesso giurato per il servizio della seconda sezione (132).

LXXIII.

Degl' Uscieri.

587 Gl'uscieri della giustizia di pace fanno il servizio per gl'affari di polizia (133).

588 Nelle Comuni divise in due giustizie di pace, o piu, ove ciascun giudice di pace fa successivamente il servizio nel tribunale di polizia, gl'uscieri delle diverse giustizie di pace, che compongono il Circondario dello stesso tribunale, esercitano a concorrenza il lor ministero presso lo stesso tribunale (134)

589 Modo con cui devono farsi li giudizj sulle contravenzioni avanti il tribunale di polizia - Vedi - *Tribunale di Polizia semplice* dal N°. 38 al 78.

LXXV.

Forma dei Giudizj nel Tribunale di Polizia.

590 La citazione che e il mezzo ordinario d'introdurre l'azione avanti il tribunale di polizia, non e l'unico. Le parti sotto l'impero del codice d'istruzione criminale, come sotto quello della legge dei 5 Brumaire anno IV (27 Ottobre 1795) (135) possono comparire volontariamente, e su di un semplice avviso, senza bisogno di citazione.

591 Data la citazione avanti il tribunale di polizia e cosa urgente di stimare, o far fare la stima dei danni, di stendere, o far stendere processi verbali, di fare, o ordinare qualunque altro atto, come pure se questi atti richiedono celerita, puo il giudice farli, o ordinarli avanti il giorno dell'udienza, purche però ne sia stato interpellato, o dalla parte pubblica, o dalla parte civile (137).

592 Siccome fin dopo la sentenza non si puo essere certi, che il prevenuto, o l'accusato sia il delinquente, non e necessario che siano chiamati a tali operazioni, le quali non possono avere altro oggetto che d'illuminare il giudice di pace sulla natura del delitto, sulla qualita dei danni accagionati, sul merito della querela, e porlo in istato di apprezzare se il delitto e di sua competenza, o di quella del tribunale di polizia correzionale, nel qual caso sarebbe obbligato a rimandarne la cognizione al procuratore imperiale (138).

Del Giudizio in contumacia, e dell'opposizione.

593 Se la persona citata non comparisce, o in persona, o per mezzo di un munito di procura speciale nel giorno, ed ora fissata dalla citazione si pronuncia contro la medesima sentenza in contumacia (139).

594 Per tali sentenze devono adempiersi le forme richieste per il giudizio definitivo (140) all'eccezione che la parte, o il suo procuratore non siano com-

(132) Art. 143 del Codice d'istruzione criminale; Art. 16 della legge dei 28 Fiorile anno X, ed Art. 40 del Decreto Imperiale dei 18 Agosto 1810.

(133) Art. 141 del Codice d'istruzione criminale.

(134) Art. 15 della legge dei 28 Fiorile anno X, la di cui disposizione viene implicitamente mantenuta dal citato Codice.

(135) Art. 156.

(136) Art 147 d'istruzione criminale.

(137) Art. 148 del Codice d'istruzione criminala.

(138) Cosi prescrive l'articolo 160 del Codice suddetto.

(139) Art. 149, e 152 del detto Codice.

(140) Di cui si parlera nel qui sotto N. 634. e seg.

parsi, allora si fa menzione di loro mancanza, in luogo di averli intesi nelle loro ragioni.

595 Se per altro il tribunale fosse incompetente, o se riconoscesse non esservi contravenzione, rinviarebbe, l'affare a chi e come di dritto, non dovendo condannare se non vi è contravenzione, e non dovendo conoscere dell' affare, se non gli è competente.

596 Se non fossero stati osservati li termini della citazione, e che il citato non comparisse, il giudice deve ordinare una reassignazione, e le spese della prima citazione rimangono a carico dell'attore (142).

597 Può giudicarsi la causa in contumacia, se la parte civile non si presenta per sostenere la sua querela, e la giurisprudenza ha ammessa tal prattica in seguito del prescritto dall'*Art.* 19 del Codice di Procedura Civile (143), ma ciò non potrà farsi contro il ministero pubblico, e deve il giudizio essere rimandato, giacchè il ministero pubblico è parte assolutamente necessaria in simili affari (144).

LXXVII.

Dell'opposizione alle Sentenze Contumaciali.

598 Chi ha subita una sentenza contumaciale può formare opposizione alla di lei esecuzione, subito che gli è stata notificata.

599 Conviene per altro acciò questa opposizione sia ammissibile che si osservino le condizioni, e regole prescritte dal Codice d'istruzione criminale al Libro II. Tit. I. (145).

LXXVIII.

Della difesa del reo, pubblicità dell'udienza, e sua polizia.

600 La persona citata, comparendo deve personalmente rispondere ai fatti de'quali è incolpata; se non può comparire ha diritto di farsi rappresentare da uno munito di sua speciale procura (146).

601 Potendosi far rappresentare può anco farsi difendere. L'Articolo 161 della legge dei 3 Brumale anno IV (25 Ottobre 1795) che autorizava il citato a farsi rappresentare da uno munito di speciale procura, non permetteva che fosse assistito da un difensore; si è riconosciuta tale proibizione contraria al diritto di difesa personale, ed implicitamente è stata abrogata, come già era accaduto per l'uso, e la giurisprudenza di tutti li tribunali di polizia.

602 L'udienza deve essere pubblica, cioè con le porte dell'uditorio aperte, tanto che sia libero a chiunque di entrarvi, sotto pena di nullità delle sentenze (147).

603 Quelli che assistono all'udienza devono tenersi a capo scoperto, con ri-

---

(141) Veggasi l'articolo 160 del Codice d'istruzione criminale,

(142) Parag. 3 dell'Articolo 5 del Codice di Procedura Civile.

(143) Vedi il superiore N. 279,

(144) Ciò fu deciso con arresto della Corte di Cassazione dei 17 Decembre 1808, che cassò, ed annullò una sentenza del tribunale di polizia della Fere, che in assenza dell'aggiunto municipale incaricato ad adempiere le funzioni del ministero pubblico, in luogo di farlo rimpiazzare dal Commissario di polizia, o da un altro aggiunto, avea pronunciata sentenza di contumacia, ed assoluto l'incolpato dalle pretese contenute nella citazione.

(145) Vedi il nostro titolo - Tribunale di polizia semplice dal N. 36 al 78.

(146) Art. 152 del Codice di procedura Criminale.

(147) Art. 153 di detto Codice.

spetto, e silenzio; deve immediatamente eseguirsi tutto cio che ordina il giudice di pace per il mantenimento dell'ordine.

604 Se uno, o piu individui, chiunque siansi interrompono il silenzio, danno segni di approvazione, o di disapprovazione, siasi alla difesa delle parti, siasi al parlare del giudice, o del ministero pubblico, siasi alle loro interpellazioni, avvisi, ed ordini, siasi alle sentenze, o ordinanze, e cosi accagionano, o eccitano qualunque specie di tumulto. e dopo l'avviso dell' usciere non si rientrano subito nell'ordine, vien loro ingiunto di ritirarsi; se resistono, e ritornano nell'uditorio, il giudice li fa arrestare, e depositare subito per 24 ore nella casa di arresto ove sono ricevuti sull'esibita dell' ordine del giudice, di cui si fa menzione nel processo verbale dell'udienza (148).

605 Se il tumulto e accompagnato da ingiurie, o da vie di fatto che diano luogo ad applicazione di pene correzionali, o di polizia, queste pene possono essere pronunciate nella seduta medesima, subito provati li fatti, cioe le pene di *semplice polizia*, senza appello; Quelle di *polizia correzionale* con appello (149).

606 Se si tratta di un delitto commesso all'udienza, il giudice di pace, dopo di aver fatto arrestare il delinquente, e di aver steso processo verbale dei fatti invia le carte, ed il prevenuto avanti il procuratore imperiale, per la continuazione del processo e condanna del reo a forma delle leggi (150).

607 Quelli che oltraggiassero, o minacciassero il giudice di pace nell'esercizio di sue funzioni, saranno per di lui ordine arrestati, e depositati nella casa di arresto, e poi dal tribunale di polizia correzionale saranno interogati nel termine di 24 ore e condannati alla vista del processo verbale che pruova il delitto (151).

608 Se li delitti meritano pena afflittiva, o infamante, il prevenuto sara rimesso in stato di deposito avanti il tribunal competente per essere processato, e punito a seconda del codice penale (152).

LXXIX.

Del Processo che si forma all'Udienza del Tribunale di Polizia, dei Processi Verbali, e dell'Esame de' Testimonj.

609 Il processo su qualunque affare che si porta all'udienza è pubblico, sotto pena di nullita (153); Deve formarsi nel modo seguente.

1°. Il cancelliere legge li processi verbali, tendenti a provare le contravenzioni delle quali si tratta.

2°. Si esaminano quei testimonj che sono stati chiamati o ad istanza del ministero publico, o della parte civile (154).

3°. La parte civile prende le sue conclusioni.

4°. L'accusato propone le sue difese, e fa esaminare li suoi testimonj se ne

(148) Art. 88, e 89 del Codice di procedura Civile; Art. 104. del Codice d'istruzione criminale

(149) Art. 505 del codice d'istruzione criminale.

(150) Art. 506 del detto codice

(151) Art. 91 del codice d procedura civile.

(152) Art. 92 dello stesso codice. Le pene per tai delitti possono rincontrarsi nel nostro titolo: AUTORITA' PUBBLICA dal N. 1, al 16.

(153) Art. 153 del codice d'istruzione criminale.

(154) Si vedra qui sotto come si proceda a tali esami.

ha condotti, o se ne ha fatti citare, o se e ammissibile a presentarli (155).

5°. Il ministero pubblico riassume l'affare, e da le sue conclusioni.

6°. La parte citata, o il di lei difensore puo proporre le sue osservazioni sul ristretto, e conclusioni del ministero pubblico (156).

7°. Terminata la discussione il giudice pronuncia la sua sentenza nella medesima udienza, ove si e formato il giudizio, o al piu tardi nell udienza seguente (157).

610 Può ordinare che li processi verbali, ed altri documenti gli siano rimessi per esaminarli, la legge non ci si oppone, e l'uso l'autorizza (159).

LXXX.

Dei Processi Verbali, e Relazioni.

611 Le contravenzioni si provano, o con processi verbali, o con rapporti, ossia relazioni degl'officiali che hanno ricevuto dalla legge il potere di provare li delitti, e contravenzioni, e in mancanza di rapporti, o di processi verbali con dichiarazioni di testimonj (160).

612 Nulla si oppone che tale pruova si desuma dalla bocca del prevenuto, e questa pruova risultante dal processo verbale di udienza e irrefragabile.

613 Se sono stati prodotti dei processi verbali, o rapporti di officiali di polizia che hanno ricevuto dalla legge il potere di provare li delitti, o le contravenzioni fino ad iscrizione di falzo (161), niuno e ammesso a pena di nullità di giudizio a provare per via di testimonj, piu, o meno del contenuto in tali processi verbali, o rapporti (162).

614 Per processi verbali, e rapporti fatti da agenti, proposti, o officiali ai quali la legge non ha accordato il dritto di essere creduti fino a iscrizione di falzo (163) possono controvertersi con pruove contrarie, siasi in iscritto, siasi testimoniali, se il tribunale giudica a proposito di ammetterle.

615 Se non sono fatte pruove contrarie, questi processi verbali fanno fede

(155) Ciò s'intende se non vi siano processi verbali che a quelli si opponghino, come si vedra in seguito.

(156. Siccome in tesi generale il prevenuto deve essere l'ultimo ad aver la parola, cosi gli e permesso di avvanzare le sue osservazioni sul detto dall'esercente il ministero pubblico. Questa e una disposizione che cangia le antiche regole, secondo le quali non era piu lecito parlare dopo il ministero pubblico.

257 Art. 153 Del sopracitato codice.

(159) La corte di cassazione con arresto emanato dalla Sezzione criminale dei 18 Agosto 1807 giudico che l'articolo 2 della legge dei 9 Termidoro Anno VI (27 *Luglio* 2798 era applicabile alla formazione, e giudizio dei processi di polizia correzionale, e di semplice polizia, e che potevano, come li processi criminali essere formali, e giudicati anco in giorno di Domenica, e di festa

Non e pero sol o pena di nullita che deve osservarsi il sopraniferito ordine, mentre non potrebbe seriamente questa allegarsi per un semplice deviamento d'ordine; se per altro vi fosse ommessa una sola delle parti di giudizio da noi enunciate, o se il tribunale ricusasse, essendone richiesto di sodisfarvi, potrebbe, a nostro credere chiedersi la nullita, perche tutte queste parti sono essenziali, e necessarie,

(160) Art. 154 del codice d'istruzzione criminale.

(161 Il Sig. *Bourguignon* nella sua nota 2 sull'articolo 154 del codice d'istruzione criminale dimostro che li soli processi verbali delle guardie delle foreste faceano pruova sufficiente fino all'iscrizzione di falzo, e che tutti gl'altri possono essere indeboliti con pruove contrarie.

L'articolo 64 della legge dei 5 Ventoso Anno XII (25 *Febraro* 1804 ha accordato lo stesso vantaggio ai processi verbali soscritti da due impiegati della Regia dei Diritti Riuniti.

(162) Lo stesso articolo 154 del medesimo codice.

(163) Il sopracitato Sig. Bourguignon nell'indicata nota cita degl'arresti della corte di cassazione che hanno deciso che li processi verbali dei commissarj di polizia possono essere indeboliti con delle pruove contrarie.

in giustizia. Allorche una contravenzione trovasi provata da un regolare processo verbale steso da un officiale di polizia giudiziaria contro cui non e stata prodotta alcuna pruova contraria, la sentenza del tribunale di polizia che dichiarasse tal pruova insufficiente sarebbe nel caso di essere cassata, ancorche fosse su materie inapellabili (164).

LXXXI.

Dell'Esame de' Testimonj.

616 O che li testimonj siano intesi in compruova dei processi verbali, o rapporti, o che siano ammessi in mancanza di quelli, o come testimonj giustificativi, o in pruova contraria di ciò che e espresso nei processi verbali, o rapporti, sono tenuti, sotto pena di nullita del giudizio, a prestare giuramento di dire tutta la verita, e non altro che la verita (165).

617 Il cancelliere deve prendere nota di tal giuramento come pure dei nomi, cognomi, eta, professione, e dimora dei testimonj, e delle principali loro deposizioni (166).

618 Non sono chiamati, ne ricevuti come testimonj gl'ascendenti, e li figli, o discendenti dell'accusato (167), come pure li loro fratelli, sorelle, o congiunti in simile grado, e la moglie, o il marito, anche dopo pronunciato il divorzio (168).

619 Il deposto per altro delle sopraenunciate persone non può operare nullità, allorche ne il publico ministero, ne la parte civile, ne il prevenuto si sono opposti al loro esame (169).

620 Non richiedendo il codice all'articolo 155, come lo fa negl'articoli 75, e 317 che s'interroghino li testimonj se siano, o no domestici del prevenuto ne viene per consegnenza che quando ancora lo fossero, possono essere esaminati salvo ad avere al loro deposto quel riguardo che si merita.

621 Li giovani dell'uno, e dell'altro sesso, anco gl'impuberi (purche abbiano almeno 15 anni) possono essere esaminati in forma *di dichiarazione*, e senza giuramento, per avere poi il dovuto riflesso al loro detto (170).

622 Possono essere chiamati a testificare gl'esteri, come li francesi.

623 Gl'infami possono ancora essere chiamati, salvo poi ad avere al loro deposto la meritata riflessione.

624 Gl'avocati, li patrocinatori, li notari, e li medici, e chirurghi che

(164) Così e stato giudicato con molti arresti della corte di cassazione riferiti dal Sig. *Merlin nel suo repertorio*, *alla parola – Processo verbale* – Specialmente da uno delli 28 Agosto 1807 che cassa la sentenza di un tribunale di polizia che avea assoluti varj rei di una contravenzione provata con un processo verbale di guardia campestre; sebbene non fosse contro di questo stata data eccezzione di nullita, o di falzo, e che non fosse stato indebolito da pruova contraria.

(165) Art. 155 del codice d'istruzione criminale.

(166) Ibidem.

(167) La legge non parla della *parte querelante*, *o civile* e per conseguenza sembra non siavi esclusione dei prossimi parenti di questa.

(168) Art. 156 del sovrallegato codice. Un figlio naturale, incestuoso, o adulterino della moglie, è *congiunto* del marito, *e viceversa*, onde la legge che vieta di esaminare come testimonj li congiunti dell'*accusato*, o del *prevenuto* e applicabile anco a questo figlio. Così fu deciso con arresto della corte di cassazione *Sezione Criminale* dai 6 Aprile 1809 nell'affare di *Ferrand*, in cui fu cassata la sentenza di morte proferita contro il medesimo, perche era stata esaminata in testimonio *Alamartina* figlia naturale di *Madalena Chognard*, moglie del *Ferrand*.

La legge non ha voluto porre in opposizione la natura con il dovere, temendo di essere causa di qualunque spergiuro, e falza testimonianza.

(169) Detto articolo 156 del codice d'istruzzione criminale.

(170) Detto codice art. 79.

non sanno li fatti che a ragione del loro stato, non sono tenuti a deporne; Se poi li sanno per circostanze estranee alla lor professione, divengono testimonj ordinarj, e devono dichiarare alla giustizia quello che sanno.

625 Se gl'avocati, o altri fossero stati fraudolentemente consultati per impedirli ad essere testimonj, vengono per tale inganno sciolti dall'obbligo del segreto, e dovranno deporre in coscienza.

626 Il numero dei testimonj non e limitato, come lo e in materia civile, e possono farsi esaminare su ciascun fatto altre tante persone, quante possono essere state in istato di vederlo (179).

627 Li testimonj che sono stati citati non possono dispensarsi dal comparire chiunque si siano, ed ancorche non avessero che a far conoscere la lor qualità di prossimi parenti, e se non ubidiscono alla citazione, e non compariscono all'udienza (salve le scuse sufficienti che sono in diritto di far presentare) possono essere forzati a venire, siasi subito, sia alla prima udienza dal giudice di pace che a tal effetto, e sulla requisizione del ministero pubblico pronuncia nella stessa udienza e per la prima mancanza una multa che non può eccedere cento franchi (180).

628 Il giudice di pace tassa esso stesso il salario dovuto ai testimonj (181).

629 Se li testimonj non compar scono, o subito, o all'udienza indicata, e mancano anco a questa seconda chiamata, possono essere forzati per mezzo di cattura a venire a deporre (182).

630 Il mandato di arresto deve porsi in uso, se essendo stato significato al testimonio il decreto che gl'ingiunge a portarsi a deporre non comparisce, e che la sua deposizione sia indispensabilmente necessaria.

631 La stessa pena che dall'articolo 236 del nuovo codice penale viene impo-

(179) Cosi lascio scritto il celebre Pathier nel suo trattato dei processi criminali *Sezz* 2 *art.* 5 *parag.* 1.

(180) Codice dd'istruzzione Criminale articoli 80, 157.

(181) Questa tassa deve farsi, avuto riguardo alle abituali occupazioni della persona, al suo sesso, alla sua eta, alla distanza dei luoghi.

L'arresto dei 6 messidoro anno VI (24 *Luglio* 1798) art. 5 che pone le tasse dei testimonj nel numero delle spese urgenti che devono essere pagate sui semplici mandati, o tasse dei giudice, dispone.

„ Art. 6. Li testimonj a difesa non saranno pagati dalla cassa del dominio, se non che allorquando saranno stati chiamati a richiesta del ministero pubblico, ed in seguito dell'ordine espresso del presidente del tribunale criminale, se riconosce che le loro deposizioni siano essenziali, o utili allo scuoprimento della verita. „

„ *Art.* 7. Non sara accordata ai testimunj che la tassa compresa nella tariffa che deve essere gia stata fatta dalle amministrazioni dipartimentali, in esecuzione dell'art. 15 tit 6 della legge dei 29 Settembre 1791. „

„ *Art.* 8 Le tasse dei testimenj saranno scritte sotto gl'atti di citazione. „

„ L'articolo 2 della llgge dei 5 piovoso anno XIII, ripetè il salario dei testimonj che li prevenuti avranno fatti esaminare saranno a loro spese, salvo a ministero pubblico di far citare a sua richiesta quell che gli verranno indicati dai prevenuti, o accusati, nel caso che giudicasse tali dichiarazioni necessarie alla scoperta della verita. „

(182) *Codice d'istruzzione criminale Art.* 157. Ma qual forma dovrassi adoprare per obbligare con corporale arresto il testimonio a venire a deporre? La sentenza pronunciera che il testimonio sia forzato con arresto personale, ma come poi dovra eseguirsi tale sentenza? Forse con la significazione precedente come stilasi in materia civile? Il processo avanti il tribunale di polizia comportarebbe questa forma, giacche questo modo di procedere fraternizza con quello che deve pratticarsi avanti i giudici di pace; ma questa forma produce sempre longhezze, e può essere necessario che il testimonio sia subito inteso. Non sembra possibile che si possa nel momento stesso spedire, e significare la sentenza. Sembra che l'unica forma da addottarsi fosse il *mandato di arresto*. La legge che vuole il fine, deve anco volerne li mezzi, e per quanto rigoroso possa sembrare quello che abbiamo indicato, e forse l'unico che in tal caso possa impiegarsi dal giudice, mentre il *manduto di adduzione* di cui si potrebbe precedentemente far uso, non equivale *al mandato di cattura* prescritto dalla legge.

sta contro li testimonj che allegano una scusa per non comparire, riconosciuta falza (183) può essere pronunciata dal tribunale correzionale contro il testimonio che ricusa di comparire.

632 Ciò non ostante se il testimonio condannato alla multa sulla prima mancanza, produce alla seconda citazione scuse legittime avanti al tribunale, come sarebbero malattie, ferite, detenzione, sequestro, o timore di essere arrestato per qualche decreto di cattura gia rilasciato contro il medesimo, per cui abbisogni di un salvo condotto, di malattia contagiosa, d'innondazione di strade, e simili, può essere liberato dalla multa sulle conclusioni del ministero pubblico.

633 Il testimonio puole, sebbene non sia stato citato di nuovo, volontariamente comparire, o in persona, o per mezzo di un speciale procuratore all' udienza seguente, per presentare le sue scuse, ed ottenere, se vi e luogo la liberazione dalla prescritta multa (185).

LXXXII.

Delle sentenze definitive, loro forma, ed Esecuzione.

634 Terminato il processo, se il fatto presentato al tribunale non presenta ne delitto, ne contravenzione di polizia, il tribunale annulla la citazione, e quanto ne e stato il seguito, e condanna il querelante ai danni e spese, e collo stesso giudizio provede sulle istanze del prevenuto di refazione de'danni, ed interessi.

635 Se il fatto presentato al tribunale e un delitto che importi una pena correzionale, o piu grave, il tribunale rimanda le parti al procuratore imperiale, affinche la cognizione dell'affare sia presentata a chi di diritto (187).

636 Se il fatto e veramente una contravenzione di polizia, e che l'inc lpato ne sia convinto, il tribunale pronuncia la pena determinata dal codice penale per la specie di contravenzione sulla quale deve sentenziare, e con la stessa sentenza decide sulle richieste di restituzione di danni, e d'interessi per qualunque somma possano questi montare: questa liquidazione si fa o prima, o dopo la sentenza La parte soccombente e condannata alle spese tanto verso la parte contraria, che verso la parte pubblica (188)

637 Il ministero pubblico non può giammai essere personalmente condannato alle spese. La corte di cassazione ha annullate molte sentenze che gli sono state denunciate, che aveano condannati alle spese de'commissarj di polizia, o degl'aggiunti di *Maire* che aveano esercitate le funzioni di ministero pubblico.

638 Se vi e in causa una parte civile, e che l'accusato siasi pienamente giustificato, e rimandato assoluto, la parte civile sara obbligata a rimborzare le spese fatte dal tesoro pubblico.

639 Ogni sentenza definitiva di condanna deve essere motivata, e devono esservi inseriti li termini della legge su cui si appoggia, sotto pena di nullita (189).

(183) Vedi AUTORITA' PUBBLICA N. 19.
(184) Art. 158 del codice d'istruzzione criminale.
(185) Idem.
(186) Art. 159, e 162 del Codice d'istruzione criminale.
(187) Art. 160, e 182 del sud. Codice.
(188) Art. 162 di detto Codice.
(189) Art. 163 di detto Codice.

640 Affinche una sentenza sia bastevolmente motivata deve contenere la fissazione precisa dei fatti che dal processo sono rimasti provati, o il risultato dei fatti riconosciuti e posti ad evidenza nello stesso processo.

641 Siccome la prima cosa a sapersi sono le parti fralle quali verte la questione che si decide, così la sentenza deve contenere, li nomi, e qualità delle parti medesime.

642 Finalmente deve contenere la pronunciazione, ossia dispositivo della sentenza medesima che e la conseguenza, o il termine di tutto.

643 Deve farsi menzione nella sentenza se e inapellabile (190), o se è resa in prima istanza (191).

644 La minuta della sentenza deve essere sottoscritta dal giudice che ha tenuta l'udienza, entro le 24 ore al piu tardi, a pena di 25 franchi di multa contro il cancelliere, e di azione civile, se vi e luogo tanto contro il cancelliere, quanto contro il giudice medesimo (193)

645 Il tribunale di polizia non puo ordinare la proclamazione, o l'affissione di una sentenza che pronunci pena, fuori del recinto del luogo di sue sedute. (193)

646 Il ministero pubblico, e la parte civile hanno diritto d'insistere per l'esecuzione della sentenza, ciascuno in ciò che li riguarda; Il ministero pubblico per il pagamento della multa, le confische, se ve ne sono, la ricupera delle spese avvanzate a sua richiesta dal tesoro pubblico, e la carcerazione, se fu pronunciata, e la parte civile ne chiede l'esecuzione per le restituzioni, danni, ed interessi che gli sono stati aggiudicati.

647 Secondo il prescritto dell'articolo 20 della legge dei 22 Frimajo anno VII (12 *Decembre* 1798) la sentenza deve essere registrata nei venti giorni che seguono la sua prolazione, avanti di essere posta ad esecuzione. (194)

648 Affinche una sentenza possa eseguirsi deve contenere la forma executoria prescritta dall'articolo 141 dell'atto delle costituzioni dei 28 Fiorile anno XII (18 *Maggio* 1804) (195)

(190) Ciò si verifica quando non viene ordinata carcerazione o restituzioni, o altre riparazioni civili che eccedino cinque franchi, oltre le spese.

(191) E questo accade quando viene decretata carcerazione. o restituzioni, o altre riparazioni civili che eccedono cinque franchi oltre le spese.

(192) Art. 164 del Codice d'istruzione criminale.

(193 Così fu deciso con arresto della corte di cassazione, sezzione criminale dei 7 Luglio 1809 reso nell' affare del Sig. Molet condannato ad una multa di tre giorni di lavoro dal tribunale di polizia del cantone di Caumont; E questo arresto fu reso in seguito dell'Articolo 456 della legge dei 3 Brumajo anno IV (25 Novembre 179.).

(194) Su questo proposito la corte di cassazione giudicò che il termine annunciato in detto Articolo era di rigore, e che indicazioni erronee di date d'arresti, o di sentenze, date per esempio da un procuratore ad un suo cliente, non lo salvavano da nullita. Evvi un arresto della sezione civile dei 23 maggio 1808 nell'affare del Sig. Fabre, a cui il suo procuratore avea indicata una data erronea dell'arresto in un'arresto che lo risguardava, contro la regia del registro.

(195) Ecco come parla questa legge ,, Le spedizioni esecutorie delle sentenze, sono stese, come siegue N (il nome dell'Imperatore) per la grazia di Dio, e le costituzioni Imperatore de' Francesi, a tutti li presenti, e futuri salute. La corte di . . . ., o il tribunale di . . (Se e un tribunale di prima istanza) ha resa la sentenza che segue (Qui va copiato l'arresto, o la sentenza).

,, Commandiamo, ed ordiniamo a qualunque usciere di ciò richiesto a porre in esecuzione la detta sentenza; Ai nostri procuratori generali, ai nostri procuratori presso li tribunali di prima istanza di tenere la mano per la sua esecuzione, ed agl'officiali della forza pubblica di prestar mano forte, allorche ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente sentenza e stata sottoscritta dal presidente della corte . . . o del tribunale . . . e dal cancelliere ,

649 Le spedizioni per essere poste ad esecuzione devono essere sottoscritte dal giudice di pace, e dal cancelliere, e munite del sigillo del tribunale di polizia. (196)

650 Essendo l'iscrizione ipotecaria un mezzo di esecuzione altretanto valido, quanto il sequestro, quello che ha ottenuta una sentenza al tribunale di polizia ha il dritto d'ipoteca giudiziaria risultante dalla sentenza medesima, e perciò può prendere in virtu del giudicato, in forma esecutoria, un iscrizione ipotecaria sugl'immobili del condannato, per le restituzioni danni, ed interessi che gli competono. (197)

652 Al principio di ciascun trimestre, li giudici di pace trasmettono al procuratore imperiale l'estratto delle sentenze di polizia rese nel trimestre precedente nelle quali e stata pronunciata la pena di prigionia; il procuratore imperiale deposita questi estratti nella cancellaria del tribunale correzionale, e ne rende un contro sommario al procuratore generale presso la corte imperiale. Questo estratto e rilasciato gratis dal cancelliere. (198)

LXXXIII

Dell'appello delle sentenze del tribuaale di polizia.

652 Tutte le sentenze del tribunale di polizia non sono soggette ad appello; non possono essere attacate per tale strada quelle che non pronunciano una carcerazione o condaane per multe, o condanne di restituzioni, o riparazioni civili che insieme non eccedino la somma di cinque franchi, oltre le spese; contro queste non vi e che il ricorso in cassazione. (199)

653 Possono essere attaccate per via di appello le sentenze rese in materia di polizia, allorche pronunciano una carcerazione o allorche le restituzioni, ed altre riparazioni civili alle quali condannano eccedono la somma di cinque franchi, oltre le spese; cosi diconsi rese in prima istanza. (200)

654 Non può ammettersi appello da una sentenza in contumacia, se non dopo spirati li termini prefissi per l'opposizione. (201)

655 L'appello in materia di polizia (come in materia criminale correzionale) e sospensivo (202) come tale non puo accordarsene l'esecuzione provisoria, ne può aver luogo l'esecuzione nel corso dei dieci giorni accordati per l'appello, ne durante il giudizio sullo stesso appello se e stato interposto nel termine fissato.

(196) Ciò viene prescritto dall'Art. 7 del Titolo VIII della legge dei 14, e 18 Ottobre 1790.

(197) Ciò e fissato dal Codice Napoleone agl'Articoli 2123, 2148 – Vedi PRIVILEGJ N 60, 99.

(198) Art. 178 del Codice d'istruzzione criminale.

(199) Il dritto di appellare sotto a questa somma, sarebbe stato un regalo funesto.

(200) Art. 173 del Codice d'istruzione criminale. Secondo l'Art. 153 della legge dei 3 brumale anno IV (25 Ottobre 1795) tutte le sentenze di polizia erano senza appello e non potea opporcisi che il ricorso in cassazione, sebbene avessero ordinata la carcerazione. Tale disposizione, dissero gl'oratori del governo nel proporre la nuova legge, era poco conforme al carattere nazionale. Il piu leggiero attacco a cio che forma la considerazione personale e senza prezzo agl'occhj de'Francesi; Non può essere tollerato con una specie di non curanza che da quegl'uomini induriti nel delitto che non devono curarsi dal legislatore nelle sue combinazioni; La facolta dell'appello in questi casi era piu analoga ai costumi di un popolo cosi sensibile su tutto cio che risguarda l'onore; Era da altra parte troppo duro di forzare al dispendioso ricorso in cassazione quello che avea subita una sentenza di semplice polizia che lo condannava al valore di tre giorni di lavoro, e di tre giorni di cercare, e di privarlo della speranza d'ottenerne subito la revoca per via dell'appello.

(201) Vedi li superiori numeri 578, 579. Cosi fu deciso in molti arresti dalla corte di cassazione sotto l'impero della legge dei 3 Brumale anno IV (25 Ottobre 1795) coll'avviso del consiglio di stato degl'11 Febraro 1806 ed approvato dall'Imperatore il di 18 dello stesso mese ed anno.

(202) Art. 173 del Codice di Procedura Criminale.

A chi debba appellarsi, e termine stabilito per appellare.

656 L'appello delle sentenze rese nel tribunale di polizia si porta al tribunale correzionale (203). L'appelli delle giustizie di pace essendo portati ai tribunali di prima istanza (204) era una conseguenza naturale che gl'appelli delle sentenze di polizia fossero portati alli stessi tribunali che giudicano in polizia correzionale.

657 L'appello deve essere interposto nei dieci giorni dalla data della sentenza ed intimato alla persona, o domicilio dall'usciere della giustizia di pace, o tal altro usciere commissionato dal giudice (205); se non si è appellato nei dieci giorni, o dalla parte civile, la di cui richiesta sia stata rigettata, e conseguentemente sia stata aggravata, o dal prevenuto stato condannato, la sentenza di polizia acquista forza di cosa giudicata. (206)

(203) Art. 174 di detto Codice, ed Art. 9 del Decreto Imperiale dei 18 Agosto 1810 che concerne l'organizazione de'tribunali di prima istanza, e dei tribunali di polizia.

(204) Art. 12 Tit. III della legge dei 16 Agosto 1790, ed Art. 7 della legge dei 27 Ventoso anno VIII (18 Marzo 1800).

(205) Lo stesso Art. 174 del Codice, ed Art. 16 del Codice di procedura civile.

(206) Fu agitato il dubio se in caso di assoluzione del condannato, e conseguentemente nel caso in cui non vi è pena pronunciata contro di esso, la parte civile, o il ministero pubblico potessero interporre appello dalla sentenza di polizia?

Quelli che sono stati di sentimento per la negativa dissero che non aprendo la legge la strada dell'appello che contro le sentenze di polizia che condannano alla carcerazione, o a multe, restituzioni ed altre riparazioni civili che eccedono la somma di cinque franchi oltre le spese, ne risulta che le sentenze che pronunciano pene più dolci, o non ne pronunciano alcuna non sono soggette all'appello, e perciò essendo riputate come inappellabili, non possono essere attaccate che per la via di cassazione, appoggiandosi alla regola *Inclusio unius, est exclusio alterius*.

Quelli poi che sono per l'affirmativa dicono. L'Articolo 174 del Codice stabilisce in termini generali *L'appello sarà interposto ne'dieci giorni della significazione sentenza alla persona, o al domicilio* senza esprimere che tal facoltà sia per l'accusato in caso di condanna. Lascia adunque il Codice in tutta la sua estenzione la regola che vuole che l'appello appartenga tanto al querelante, quanto all'accusato. Che l'appello non possa essere interposto quando la condanna non porta, o carcerazione, o restituzioni, e reparazioni che eccedono cinque franchi proviene (come dissero gl'oratori del governo „ dal riflesso che in questo caso l'appello, sarebbe stato un dritto funesto per l'accusato „ Può anco riflettersi che in questo caso la condanna non è sì considerevole da non potercisi sottomettere nè è presumibile gravame, giacchè non può pronunciarsi se non quando la contravenzione sia evidentemente provata. Sempre più uno può confermarsi in tal sentimento se attentamente si leggono gl'Articoli 128, 129, e 135 del Codice d'istruzione civile (Vedi il nostro Titolo Giudice istruttore N. 108 109, e 119) giacchè per avere l'accusato avuta la punizione minore non possono essere anichiliti li diritti dalla legge accordati alla parte civile, ed al pubblico ministero.

E' principio certo che il diritto d'interporre l'appello risulta dalla qualità della richiesta che è stata formata e non dal risultato della condanna, e che li giudici non possono paralizare il diritto delle parti non pronunciando quelle condanne soltanto che possono proferire senza appello. Un giudice di pace avanti cui è stata fatta in giudizio civile una domanda di 120 franchi non può rendere una sentenza inappellabile col condannare a soli cinquanta franchi, e malgrado tale sentenza si fa luogo all'appello. Lo stesso accade in materia di polizia. Subito che la richiesta del querelante eccede la somma di cinque franchi per sue riparazioni civili, deve avere il diritto di appellare se la condanna contro l'accusato non porta che questa somma; Perchè non potesse appellare, converrebbe che avesse moderata la sua richiesta fino a cinque franchi, come converrebbe che in giudizio civile avesse moderata la sua inchiesta a 50 franchi affinchè la sentenza fosse inapellabile.

Siccome poi il diritto dato alla parte civile, è ancora dal Codice accordato alla parte pubblica, il ministero pubblico deve avere la stessa facoltà, ma siccome la legge non gli accorda in questo caso un termine differente, come fa coll'Art. 205 per l'appello delle sentenze di polizia correzionale, così deve esercitare il suo dritto nei dieci giorni.

Li partitanti della negativa non accordano alla parte civile, ed al ministero publico che il ricorso in cassazione, ma questo stesso equivale ad una denegata giustizia. Le spese, le multe che devonsi depositare d'avanzo in caso di soccombenza sono capaci di distorre dall'esperimento di tal beneficio la parte civile, e quando la legge vuole che da per tutto sianvi due gradi di giurisdizione non ve ne sarebbe più che uno per la parte civile.

LXXXV

Formole per commodo dei Sig. Giudici di pace, delle quali possono ancora servirsi li Maires, e loro aggiunti quando agiscono come officiali di polizia, e commissarj di polizia.

Denuncia, e querela di un furto commesso con chiave falze.

659 Oggi venerdì 12 del mese di Settembre dell'anno .... avanti noi giudice di pace del cantone di .... dipartimento di .... residente a .... (207) si e presentato il signore (208) il quale ci ha rimessa la denuncia che siegue, scritta, e soscritta di proprio pugno. (209)

Questa mattina verso le ore sei, passando per il *tal luogo*, o la *tal strada*, ha veduti due individui vestiti l'uno di un abito *di tal colore*, e l'altro con una veste di *tal colore* sembrandogli ciascuno d'essi di tale statura, o di tale eta, che con chiave falza, o grimaldello forzarono la seratura della porta della casa del Sig. .... e dopo di averla aperta vi sono entrati, ed hanno asportati *tali*, e *tali* effetti; hanno poi chiusa legiermente la porta, ed hanno portati gl'effetti presi, nelle loro respettive case; egli li ha seguiti da lontano e li ha veduti entrare uno per la strada ...., l'altro per la strada .... e subito ritornato alla casa del Sig. ove e stato commesso il furto, e gli ha narrato quanto ha veduto.

Il Sig, ... qui presente ci ha detto che dalle diligenze fatte in sua casa si e avveduto che effettivamente li descritti effetti gli mancano, perche gli sono stati rubbati, e che ha tutto motivo di credere che siano le due sopra denunciate persone gl'autori del furto, ed il detto Sig. .... ci ha richiesto atto della denuncia a noi fatta dal Sig. .... e della querela che conseguentemente egli ne da, pregandoci di fare in seguito le ricerche, e perquisizioni necessarie ad effetto di ricuperare gl'effetti che gli sono stati rubbati, ed ha sottoscritta la presente di cui ci ha richiesto atto che gli abbiamo accordato, avendo il Sig... denunciato di non sapere, (o di non volere) sottoscrivere. (210)

Vista la quale denuncia, e querela noi .... suddetto, e sottosegnato, atteso che il delitto e *fragrante* diciamo che ci trasportaremo alla casa dei due sopraindicati individui ad effetto di fare tutte le perquisizioni necessarie, ed abbiamo sottoscritto

N. Giudice di Pace. (211)

DENUNCIA

660 *Di un attentato alla libertà di un Cittadino, e di una detenzione illegale, o di un sequestro.*

Oggi . . . . si e presentato (212) . . . . . . il quale ci ha richiesto di stendere la seguente querela.

Passando a tal'ora questa mattina (o questa sera) per la tal strada mi sono

(207) Così può dirsi *Maire*, o aggiunto del Maire della Comune di .... ivi residente, Cantone di ... Dipartimento di ... oppure Commissario di polizia della comune di

(208) Qui deve porsi il nome, cognome, eta, professione, e dimora.

(209) Oppure ci ha richiesto di stendere la dichiarazione che siegue.

(210) Qui deve sottoscriversi il giudice di pace, o il Maire, o l'Aggiunto, o il commissario di polizia.

(211) Se si trattasse di denuncia, o querela di un furto fatto con scavalco o insalizione di muro, con frattura, e simili, la formola può essere la stessa cangiando, ed adattando le circostanze.

(212) Come abbiamo detto nella formola superiore ..

avveduto di due individui vestiti di . . . . . . statura di . . . , li quali armati ciascun di un fucile si sono impadroniti di un particolare che sortiva da una casa numerata .... sulla detta strada, che malgrado la sua resistenza, e dopo di averlo maltrattato hanno condotto, e fatto entrare per forza in una vettura che trovavasi al cantone della detta strada ... l hanno condotto in faccia alla *tal* casa a cui si va per un stretto viottolo, e che e chiusa con piccola porta; la giunti li detti individui, e la persona da essi violentata sono scesi, e la porta e stata immediatamente chiusa. Esso *dichiarante* e li due testimonj che ha condotti avanti di noi per deporre di detti fatti, essendosi avvicinati, ed accostate le orecchie alla porta hanno intesa una voce che credono essere quella del particolare maltrattato che si sfogava in rimproveri contro le violenze esercitate verso un cittadino innocente. Avendo si esso che li due altri testimonj richiesto al cocchiere che conduceva la vettura se conosceva le persone che erano entrate in quella casa, gli ha risposto che sospettava (213). Certo esso dichiarante che la casa ove e stata condotta la persona tolta in di lui presenza non e luogo di detenzione, e convinto che quest'attentato alla liberta di un cittadino non può essere che l'effetto di un abuso di autorita o di forza, o di un criminale complotto, e venuto a denunciarci questo delitto le di cui circostanze verranno attestate dai testimonj che ci ha condotti perche le conoscono; e si e sottescritto (214).

N. giudice di pace.

Ed immediatamente noi giudice di pace abbiamo ricevute le dichiarazioni dei due testimonj che sieguono.

Il signor (215) ha detto .....

Il signor .... nello stesso modo ha detto .... ed hanno sottoscritto (216).

N. giudice di pace.

Essendo le dichiarazioni dei due testimonj, conformi alla qui sopra denuncia ed atteso che se fosse verificato il delitto qui sopra enunciato sarebbe punibile con le pene prescritte dal codice penale, ed essendo tale delitto ancora fragrante diciamo che in esecuzione degl'articoli 32, e 616 del codice d'istruzione criminale noi ci trasportaremo all'istante alla strada ... casa di .... ad effetto di farvi perquisizione, di porre in liberta la persona detenuta, e di prendere tutte le notizie, e schiarimenti necessarj proprj a provare il delitto, e far punire li colpevoli se ve ne sono. Ed abbiamo sottoscritto.

N. giudice di pace (217).

661 ***Formola del Processo Verbale di trasporto sul luogo del delitto, e di perquisizione.***

E lo stesso giorno, alla tal ora noi giudice di pace suddetto, e sottoscritto

(213) Qui devono dettagliarsi tutte le circostanze delle quali ha reso conto il cocchiere.

(214) O ha dichiarato non sapere, o non volere sottoscrivere.

(215) Qui deve porsi il nome, cognome, etá, professione, e dimora.

(216) O hanno detto di non sapere, o non volere sottoscrivere.

(217) Se la denuncia fosse relativa ad un assassinamento, o a tutt'altro grave delitto, dovrebbe egualmente il denunciatore rendere esatto conto delle circostanze: dovrebbero parimenti essere intesi li testimonj se li conducesse, e se il delitto fosse fragrante il Giudice dovrebbe egualmente dichiarare, ed enunciare nel suo processo verbale la dichiarazione che va a trasportarsi sulla faccia del luogo, per provare il delitto, per impossessarsi se e possibile dei colpevoli, per fare tutte le perquisizioni, e ricevere le necessarie dichiarazioni dei testimonj.

dopo di avere dato avviso del nostro trasporto al sig. procuratore imperiale del *tal* circondario, ed in conseguenza del nostro decreto di questo stesso giorno ci siamo trasportati alla *tal* casa accompagnati da *tanti* uomini della forza armata per assicurare l'esecuzione delle nostre operazioni, e per garanzia della giustizia, di un chiavaro munito de'suoi istrumenti per fare tutte le aperture necessarie in caso di bisogno (218), e da due officiali di sanita (219), e dei denuncianti specificati nella superiore denuncia, ed avanti di entrare abbiamo richiesta l'assistenza de'due vicini (220). Avendoci fatta aprire la porta della casa (221), siamo stati introdotti nella *tal camera*, in seguito abbiamo fatta appostare una *tal* guardia a *tal* luogo, un altra *tal* guardia a *tal* altro luogo; abbiamo vietato che alcuno sorta da detta casa sotto le pene portate dall'articolo 34 del codice d'istruzione criminale (222), ed accompagnati dai Sig. .... altre guardie dalle quali ci siamo fatti seguire, e da due vicini, abbiamo fatta perquisizione nella *tal* stanza, e vi abbiamo ritrovati li *tali* individui, li *tali* effetti Abbiamo interogati gl'individui ;li quali hanno detto (223) abbiamo presi li tali effetti ..... Nella *tal* altra stanza, ove e stata fatta simile perquisizione, abbiamo ritrovato ..... (224) Abbiamo intese le deposizioni di *tali* persone; Il Signore N., o la Sig. N. ha detto, e dichiarato .. .. Parimenti il Sig. N. ha detto (225) ..... Noi gli abbiamo accordato atto di loro dichiarazioni. Diriggendosi le pruove contro il *tale*, e *tale* li abbiamo fatti arrestare e li abbiamo consegnati alla guardia dei Giandarmi venuti con noi, per essere assieme cogl' atti immediatamente condetti al Sig. Procuratore Imperiale.

Non avendo piu perquisizioni da fare, testimonj da sentire, pervenuti da interrogare abbiamo chiuso il presente che li Signori NN. vicini da noi richiesti, e testimonj da noi intesi hanno con noi soscritto a ciascun foglio, e li Signori NN. NN. hanno dichiarato non potere, o non volere sottoscrivere (226).

Querela di Furto con circostanze aggravanti.

662 L'anno mille .... il di .... Gennaro alle dieci del matino avanti noi giudice di pace si e presentato il Sig. N.... dimorante .. . che ci ha richiesto di stendere la seguente querela (227),

(218) In caso di assassinio.

(219) Qui va indicato il nome, e cognome dei due officiali di sanita

(220) Che sono stati li Sig. NN. NN.

(221) Qui va enunciato se si e esperimentata, o no qualche difficolta.

(222) Vedi – *Polizia Giudiziaria* [illegible]

(223) Qui si stenda minutamente il loro deposto.

(224) O non abbiamo nulla ritrovato.

(225) Qui vanno minutamente dettagliate tutte le operazioni

(226) Sieguono le soscrizioni. Se il trasporto ha luogo relativamente alla detenzione illegale, il processo verbale enuncia,

La persona sequestrata, o detenuta e stata subito da noi posta in liberta, e li suoi oppressori, cioe NN, ed NN sono stati arrestati, ed affidati alla guardia dei Giandarmi che ci aveano seguito per essere con li documenti, e li nostri processi verbali condotti al Sig. procuratore Imperiale, affinche egli poi faccia ciò che e di dritto.

Di tutto il sopraespresso noi abbiamo fatto, e steso il presente processo verbale che li Sig. NN. vicini da noi chiamati hanno con noi sottoscritto a ciascun foglio all'eccezzione dei Sig. NN. che hanno dichiarato di non sapere, o di non voler scrivere, e noi parimente abbiamo sottoscritto a ciascun foglio.

NN Giudice di Pace

(227) O ci ha rimessa la querela che siegue scritta, e sottoscritta di proprio pugno; o come munito della procura del Sig. .... che rimane annessa al presente processo verbale dopo essere stata da esso segnata, ci ha rimessa la seguente querela scritta, e sottoscritta di mano del suo costituente; O scritta da esso procuratore, e sottoscritta dal suo principale; O scritta, e sottoscritta da esso procu-

Questa mattina detto giorno .... di Gennaro alle ore sette, tre particolari si sono introdotti in sua casa nella *tal* parte di sua abitazione, situata a .... per mezzo di frattura esteriore fatta, a ciò che sembra con *tali* istromenti, e gli hanno rubbati li *tali*, *tali*, e *tali* effetti. Non sono stati intesi da esso querelante, ne dalle persone di sua casa perche questa parte e lontana di *tale* distanza da quella ove abitano; Soltanto al giro che è solito fare ne'suoi appartamenti si è accorto del furto, e della frattura esterna. Ha chiamati tutti quelli di sua casa, e loro ha fatto parte di ciò che avea veduto. Sulla voce che si e subito sparsa di tale furto due, o molte persone cioe (228) si sono fatta premura di dirgli che aveano veduti tre particolari che sembravano venire dalla parte della casa ove era stato commesso il furto che portavano *tali*, *tali*, e *tali* effetti (229), che questi particolari erano di *tale* statura, vestiti nella *tale* maniera, e che potrebbero ben essere il *tale*, *tale*, e *tale* (230). Egli ha il piu grande interesse di ricuperare li proprj effetti rubbati, ed interessa pure alla societa che li colpevoli siano puniti. Perciò ci prega di trasportarci presso gl'indicati individui per fare le necessarie perquisizioni, ed arresto degl'effetti necessarj. A tal fine ci ha data la presente querela di cui ha richiesto atto, che gli abbiamo accordato, che era sottoscritta come abbiam detto qui sopra, e che noi abbiamo in seguito sottoscritta a ciascun foglio (231).

Querela d'incendio.

663 L'anno mille (232).

Il quale ci ha detto che questa mattina a sei ore, un particolare e stato visto da .... vicino ad un molino di grano appartenente ad esso querelante situato nel *tal* luogo; Che questo particolare poteva avere la *tale* eta, ed era vestito nella *tale* maniera; Che ha fatto nascere qualche sospetto, ma mai quello d'incendio; Che le persone che lo hanno visto, andando per li loro lavori, non si sono arrestate, non hanno potuto esaminare ciò che facea, e molto meno conoscere li suoi disegni, ma che, a sei ore ed un quarto il fuoco e apparso al suo molino da grano; Che attualmente questo e tutto a fiamme, e che e impossibile di estinguere il fuoco, onde ha la disgrazia di essere obbligato a lasciarlo consumare, essendosi solo potuto prendere le precauzioni per impedire che il fuoco non consumi le altre mole; Che essendo utile, e necessario che sia provato un simil delitto, affinche l'autore, se e scoperto sia punito come esigge la legge, ci ha richiesto di portarci con lui sul luogo dell'incendio, ad effetto di stendere il nostro processo verbale, ed ha sottoscritta con noi la presente querela che ha dichiarata sincera, di cui ci ha richiesto atto, che gli abbiamo accordato, il sopradetto giorno, mese, ed anno (233).

Vista la detta querela, ed essendo il delitto fragrante noi giudice di pace sudetto, e sottoscritto abbiamo stabilito di subito trasportarci col Sig..... al

ratore per non sapere il costituente scrivere come apparisce dalla sua procura passata, in questo medesimo giorno avanti il Sig. N Notaro a .....

(228) Qui vanno indicati li nomi, e dimora delle persone delle quali intende parlare.

(229) La descrizione deve combinare cogl' effetti rubbati

(230) Qui devono enunciarsi tutte le circostanze che possono mettere a portata di scuoprire li ladri.

(231) Qui devono apporsi le sottoscrizioni. Il trasporto, le ricerche, e gl'arresti devono risultare come nel precedente processo verbale.

(232) La stessa intestatura della querela precedente.

(233) Sieguono le soscrizioni.

luogo dell'incendio per raccoglierne la pruova; Abbiamo di seguito scritto al Sig. procuratore imperiale del circondario per dargli avviso del nostro accesso, e ci siamo subito trasportati al luogo dell'incendio.

N. Giudice di Pace.

Processo verbale per provare l'Incendio.

664 Ed il detto giorno a sett'ore di mattino noi giudice di pace essendoci trasportati col Sig.... al *tal* luogo abbiamo veduto che *tale* mola da grano di *tale* altezza che può contenere tanti ectolitri di grano (234) era da tutte le parti infiammata, che il fuoco avea gia communicato al centro, che era impossibile di estinguerlo, e che la sua perdita era sicura, e che molte persone erano occupate ad impedire che l'incendio non communicasse alle mole vicine.

Abbiamo intese in seguito le dichiarazioni di molti testimonj.

Il Sig. NN. il Sig. NN, il Sig. NN. tutti ci hanno ripetuto ciò che ci avea detto il querelante, e che vi era luogo a credere che il fuoco fosse stato posto dal quel particolare che era stato veduto vicino al molino a sei ore, ma che questo particolare era incognito.

Il Sig. NN. che avea veduto questo particolare ci ha detto (235).

Il Sig. NN. che egli pure avea veduto questo particolare ci ha detto (236).

Di tutto questo noi abbiamo fatto, e disteso il presente processo verbale, per servire, e valere a ciò che è di ragione, e li Signori (237) hanno con noi soscritto a ciascun foglio.

Querela di Assassinio.

665 L'anno mille .... il dì .... del mese di . .. a *tal*'ora di mattino, o della sera avanti noi giudice di pace del cantone di .... dipartimento di .... residente a ..... Si è presentato il Sig. (238) il quale ci ha esposta querela di assassinio, e ci ha detto che suo padre (239) viene ad essere in questo punto assassinato da..... Che è giacente nel *tal* luogo intriso nel proprio sangue, e che NN. (240) era stato arestato, e disarmato da vari vicini, che tuttavia lo ritengono, ed attendono il nostro arrivo; che ci pregava di trasportarci subito in di lui compagnia per provare il delitto, ed ordinare ciò che crederessimo a proposito, e ci ha richiesto atto della presente querela che ci ha pregato di stendere, e che ha con noi sottoscritta (241).

Noi giudice di pace suddetto, e sottoscritto, vista la querela, ed atteso che il delitto è fragrante abbiamo deciso di subito trasportarci col Signor NN (242) nel luogo del delitto accompagnato dai Sig. (243) ad effetto di raccoglierne le pruove, e di ricevere tutte le dichiarazioni di testimonj. Abbiamo in seguito scritto al Sig. Procuratore Imperiale del circondario per dargli avviso del nostro trasporto, e ci siamo sottoscritti.

N.N. Giudice di Pace.

(234) L'Ectolitro è una misura di capacità di circa un rubio, ed una quarta Romani.

(235) Qui deve farglisi ripetere, e soscrivere la sua dichiarazione.

(236) Qui egualmente gli si fa ripetere, e soscrivere la sua dichiarazione.

(237) Il querelante, e testimonj esaminati.

(238) Qui va espresso il nome, cognome, età, professione, e dimora del querelante.

(239) O suo figlio, o sua madre, o la sua sorella, o il suo fratello.

(240) Il supposto assassino.

(241) Qui si appongono le soscrizioni.

(242) Il querelante.

(243) Nome, e cognome di due officiali di sanità.

Avviso che deve darsi al Sig. Procuratore Imperiale.

666 Ricevo una querela da (244) che dimora a ... del *tale* delitto, ed e stato richiesto il mio trasporto per provare il detto delitto, e fare tutte le operazioni necessarie. Ho l'onore di avvisarvi che mi porto all istante nel *tal* luogo per fare, ed ordinare tutto cio che credero utile per la scoperta della verita, la convizione de'colpevoli, e la vendetta della legge, e della societa.

Ho l'onore d'essere Signore

Vostro umilissimo, ed obedientissimo servitore

N Giudice di Pace.

PROCESSO VERBALE.

667 *Di trasporto sul luogo, di Pruova dell'Assassinio e di Arresto dell'Assassino.*

Ed il detto giorno, alla tal'ora noi giudice di pace suddetto, e sottoscritto, assistito di *tanti* gendarmi ed accompagnato dai Signeri NN. NN, officiali di sanita che dimorano a .... ci siamo immediatamente col detto Sig. N. querelante trasportati a ... arrivati alla *tal* casa, ed entrati nel *tal* luogo (245) posta ..... ed illuminata da tante fenestre che danno sulla *tal* strada (246). abbiamo ritrovata una persona del *tal* sesso, della *tale* eta giacente morta per terra, che il Sig. querelante ha detto essere suo padre (247). Abbiamo fatto rimettere in mani dei giandarmi quel particolare che era arrestato. e tenuto dai cittadini presenti. Abbiamo richiesti li Signori NN, NN, officiali di sanita di fare l'esame sul cadavere, e di renderci conto del suo stato, della causa di sua morte, e di dichiararci se vi sia suicidio, o assassinio di quella persona. Li detti Sig. NN, NN officiali di sanita hanno sul punto prestato in nostre mani il giuramento di fare il loro esame, e la loro dichiarazione sul loro onore, e coscienza, ed han proceduto.

Il Sig. NN. uno degl'officiali di sanita, osservando che li colpi portati nella *tal* direzione aveano dovuto essere di mano straniera, e non aveano potuto provenire dalla persona giacente; Che il colpo, o li colpi erano stati dati con *tal* istromento, che l'apertura, o le aperture erano della *tale* profondita ec.ec, e conchiudendo ha dichiarato che gli sembrava che vi fosse assassinio.

Il Sig. N. N. al ro officiale di sanita ha detto (248). Noi abbiamo dei detti rapporti dato atto ai detti Signori (249) sunnominati, o sottoscritti.

Abbiamo in seguito proceduto all'esame dei testimonj;

Il Sig. N.N. (250) ci ha detto, e dichiarato (251)

Il Sig. N.N. (252) ci ha detto, e dichiarato (253)

Abbiamo in seguito dato atto a tutti li detti testimonj di loro deposizioni,

(244) Nome del querelante.
(245) O cortile, o capanna, o camera.
(246) O piazza, o campo.
(247) O sua madre, o suo fratello, o sua sorella.
(248) Qui va egualmente descritta la di lui dichiarazione.
(249) Nomi degl'officiali di sanita.
(250) Il querelante.
(251) Qui gli si deve fare ripetere tutte le circostanze che sono a di lui cognizione, e scrivere la sua deposizione.
(252) Nome, cognome, eta, professione, e dimora del testimonio.
(253) Scrivere la sua dichiarazione, e ricevere in seguito le dichiarazioni di tutte le persone presenti.

che hanno detto, ed affirmato di essere sincere, e veridiche, e nelle quali hanno dichiarato di voler perseverare.

Abbiamo interogato l prevenuto sulle cause, e circostanze del delitto imputatogli.

Lo abbiamo *richiesto* del suo nome, cognome, eta, professione, e dimora.

Risposta. Ha detto chiamarsi N.N. essere in eta di anni .... essere di *tal* professione, e dimorare.

Richiesto. Se sia l'autore della morte della persona qui avanti noi giacente per terra.

Risposta. Si ne sono l'autore; o non ne sono l'autore. In caso di *negativa*. *Interogato*. Chi può esser stato? Le persone presenti vi accusano di esserne stato la causa.

Risposta (254).

In caso di *affirmativa*. *Interogato*. Cosa ha potuto portarvi a tale azione.

Risposta (255).

Richiesto. Chi vi ha procurata quest'arme con cui avete dato il colpo?

Risposta (256).

Se e un coltello arruotato di fresco - *Interogato*. Chi e stato quello che ha affilato questo coltello?

Risposta (157).

Interogato Avete voi de'complici?

Risposta (258).

Interogato. Siete gia stato arrestato?

Risposta (259).

Abbiamo ordinato al prevenuto di vuotarsi le saccoccie e sono state rinvenute sopra il medesimo *tali* carte, e *tali* effetti.

Noi ci siamo impossessati dell'arme con cui sono stati dati li colpi, vi abbiamo attaccata una carta con la seguente iscrizione. Presa li .... a tal luogo in seguito del processo verbale del tal giorno, steso contro N N. (260)

Atteso che N.N. e prevenuto dell'assassinio commesso oggi sulla persona di N.N. diciamo che il detto N.N sara sull'istante condotto con l'arme rinvenuta, le carte, ed il presente processo verbale da *tali*, e *tali* gendarmi che rendiamo responsabili di sua persona, come pure delle carte, ed effetti al Sig. Procuratore Imperiale del circondario. acciò questo magistrato possa richiedere, fare, ed ordinare ciò che sara di ragione.

E di quanto sopra abbiamo fatto, e steso il presente, che il prevenuto, il querelante, li testimonj, gl'officiali di sanita, li gendarmi, per la loro responsabilita, hanno con noi settoscritto. (261)

568 *Formola del mandato di adduzione.*

Noi giudice di pace del cantone di .... dipartimento di .... commandiamo, ed

(254) Qui va scritta la sua risposta.

(255) Qui va scritto quanto risponde.

(256) Scrivasi la sua risposta.

(257) Come sopra.

(258) Come sopra.

(259) Come sopra. Vi sono molte domande che nascono, e dalle circostanze e dalle risposte del prevenuto; Appartiene il farle alla sagacita del giudice.

(260) Nome del prevenuto.

(261) Sieguono le soscrizioni. Se qualcuno non può, o non vuole sottoscrivere, se ne fara menzione.
A seconda dell'Articolo 45 del codice d'istruziono

ordiniamo a ciascun usciere, ed agente della forza pubblica, conformandosi alla legge, di condurre avanti di noi (262) per essere inteso sulle incolpazioni che vi sono contro il medesimo.

Preghiamo tutti li depositarj della forza pubblica di prestare mano forte, in caso di necessità per l'esecuzione del presente mandato.

Dato a ... li .... del mese .... anno .... (263)

669 *Formola del processo verbale steso dall'apportatore del mandato di adduzione.*

L'anno mille ... li .... Io (264) usciere, o gendarme sottoscritto in virtù del mandato di adduzione rilasciato dal Sig. ...., il dì .... da esso sottoscritto, con apposizione di sigillo mi sono tra portato al domicilio di .... che abita a ove parlando alla sua propria persona gli ho esibito l'originale di detto mandato di adduzione di cui ero incaricato, interpellandolo a dichiararmi se voleva obbedire al detto mandato, e rendersi avanti il nominato Sig. Giudice. Il detto N.N. mi ha risposto che era pronto ad ubbidire subito. In conseguenza ho condotto il detto N.N., avanti il Sig Giudice di Pace N. perchè lo senta, e stabilisca a di lui riguardo ciò che apparterrà, e su tutto ciò ho steso il presente processo verbale di cui copia, unitamente al detto mandato di adduzione ho lasciata copia al detto N. N.

Se il prevenuto ricusa di ubbidire l'usciere enuncia ciò che ha fatto, e detto ne' seguenti termini.

Il detto N.N. ha risposto che non voleva ubbidire; Io gli ho rappresentato che la sua resistenza era ingiusta, e vana che non potea dispensarsi d'ubbidire all'ordine della giustizia, e che mi forzerebbe ad usare dei mezzi di forza che la legge mi autorizzava d'impiegare; Queste mie rappresentanze sono state inutili. Essendosi il detto N.N. ostinato a ricusare d'ubbidire al mandato, l'ho arrestato essendo assistito di N N., N, N. gendarmi nazionali del dipartimento di .... da me richiesti in rinforzo di giustizia, ed in seguito ho condotto il detto N. avanti il Sig. Giudice ....

E di tutto ciò ho fatto, e steso il presente processo verbale per servire, e valere a ciò che di ragione, il giorno mese, ed anno sopraindicati.

N. N. Usciere.

Se il prevenuto non si truova, dopo la parola - *che abita a ....*, convien dire - per porre il detto mandato ad esecuzione, e non avendo rinvenuto il detto N., nè veruno in sua casa, informato dai vicini che era assente da molti giorni in poi, mi sono portato dal Sig. Maire (265) della comune di .... strada ..., e gli ho esibito tanto l'originale del detto mandato di adduzione, quanto il processo verbale di notificazione sull'originale del qual processo verbale ha apposto il suo *visa* ed ho a detto Sig. Maire lasciata copia, tanto di detto mandato d'adduzione che del presente processo verbale. *N Usciere.*

criminale il prevenuto rimane sotto le mani della giustizia in stato di mandato di adduzzione.

Se il prevenuto non è presente nel caso di fragrante delitto viene contro il medesimo rilasciato un ordine, affine di farlo comparire che chiamasi *Mandato di Adduzione*.

(262) Il nome, cognome, professione, e dimora del prevenuto se sono cogniti; Se poi non lo sono deve minutamente descriversi la di lui persona

(263 Qui viva la sottoscrizione del giudice, e l'apposizione del sigillo.

(264) Nome, cognome, qualità, e dimora dell'usciere.

(265) O aggiunto, o commissario di polizia.

670 *Formola del visa del Maire all'originale dell'atto di notificazione del sudetto mandato.*

Visto da me *Maire* (266) della comune di .... a .... il di .... del mese ... anno.

N. N. Maire.

Il giudice di pace, che secondo li casi fa porre in liberta una persona detenuta illegalmente, o che se viene allegata qualche causa legale della detenzione la fa subito condurre avanti il magistrato competente (267) rende in alcuni casi un mandato nella forma prescritta dall'articolo 95 del codice d'istruzione criminale, cioe un *mandato di comparsa*, un *mandato di adduzione*, un *mandato di deposito*.

Abbiamo gia arrecata la formola del mandato di adduzione. Ecco la

671 *Formola di mandato di comparsa.*

Noi ... Giudice di Pace del cantone di .... dipartimento di ..., residente a .... comandiamo, ed ordiniamo a N.N. (268) di comparire il tal giorno, e tal'ora, avanti di noi nel luogo di nostra dimora, per essere inteso sulle incolpazioni delle quali e prevenuto; comandiamo a tutti gl'uscieri, ed agenti della forza pubblica di notificargli il presente mandato, Fatto a ... li ....

Soscrizione, e sigillo del Giudice di Pace.

672 *Formola della notificazione del mandato di comparsa.* (269)

L'anno mille .... li .... io (270) usciere dimorante a .... sottoscritto ho notificato il mandato di comparsa, di cui copia e alla testa del presente, avendo esibito l'originale debitamente sottoscrit o, e sigillato a N.N. (271), parlando a...affinche il detto N.N. non possa ignorare quanto in quello si contiene, e vi sodisfi, e per conseguenza comparisca avanti il Sig. .... Giudice di Pace del cantone di .... dipartimento di .... il tal giorno sotto pena di veder convertito il detto mandato di comparsa in mandato di adduzione, conforme all'articolo 91 del codice d'istruzione criminale.

N.N. Usciere.

673 *Formola del mandato di deposito.*

Noi ... Giudice di pace del cantone di .... dipartimento di .... residente a .... comandiamo, ed ordiniamo a tutti gl'uscieri, ed agenti della forza pubblica di condurre alla casa di arresto di .... conformandosi alla legge N.N. (272), comandiamo, ed ordiniamo al guardiano, o custode della detta casa d'arresto di riceverlo, e tenerlo in deposito, sino a nuov'ordine. Preghiamo tutti li depositarj della forza pubblica di prestar mano forte in caso di necessita per l'esecuzione del presente mandato.

Fatto a .... li ....

Soscrizione, e sigillo del Giudice di Pace.

(266) O aggiunto del Maire, o commissario di polizia.

(267) Vedi – *Atti Arbitrarj* N. 1, 2, e li superiori Num. 533, 534.

(268) Nome, cognome, professione, e dimora.

(269) Alla testa dell'atto della notificazione va posta copia del mandato.

(270) Nome, cognome, matricolazione, e dimora dell'usciere.

(271) Nome, cognome, professione, e dimora dell'intimato.

(272) Nome, cognome, professione, dimora, e descrizione di quello contro cui e spedito il mandato.

674 *Formola del processo verbale formato dall'apportatore del mandato di deposito.*

L'anno mille ... il dì .... del mese .... Io (273) usciere dimorante a .... sottoscritto in virtù del mandato di deposito rilasciato dal Sig. .... Giudice di Pace del cantone di .... dipartimento di .... residente a .... sottoscritto da esso, e munito del suo sigillo, di cui copia è stata rimessa al prevenuto, ho condotto N.N., le di cui qualifica, descrizione, e domicilio sono specificati nel detto mandato di deposito, alla casa d'arresto situata a ... e l'ho rimesso in deposito, ed alla guardia del carceriere, o custode della detta casa, per dimorarvi fino a nuov'ordine, richiedendo al custode certificato sulla fattagli consegna.

Ed in seguito mi è stato dal detto custode rimesso il certificato qui inserto; e di tutto ciò ho steso il presente verbale di cui copia è stata da me rilasciata tanto al detto N.N. condotto al deposito, quanto al detto custode parlando con le stesse loro persone, il giorno, mese, ed anno sopra enunciati.

N. N. Usciere.

675 *Formola del certificato da rilasciarsi dal carceriere, e custode della casa d'arresto.*

Questo dì .... mille .... ora .... in virtù di mandato di deposito rilasciato dal Sig. Giudice di Pace del cantone di .... di cui mi è stata lasciata copia N. N. è stato condotto alla casa di arresto di .... e rimesso alla mia guardia da ... usciere dimorante a ... che ne ha steso processo verbale.

In seguito il nome, cognome, professione, descrizione e dimora del detto N.... sono stati inscritti sul registro di detta casa da me carceriere, o guardiano sottoscritto, ed è stata da me data copia tanto a detto N .. che all'usciere che hanno con me sottoscritto al detto registro, di questa dichiarazione. In fede di che ho fatto, e rilasciato il presente certificato, il giorno, mese, ed anno sopradetti. (274)

676 *Formola del mandato di arresto.*

Noi ec. (275) Comandiamo, ed ordiniamo a ciascun usciere, o agente della forza pubblica di condurre alla casa di arresto situata a .... N. (276) prevenuto del tal furto (277) commesso nel *tal* luogo, delitto previsto dal *tal* articolo del codice penale. Comandiamo, ed ordiniamo al custode della casa d'arresto di riceverlo, conformandosi in tutto alla legge. Chiediamo ad ogni depositario della forza pubblica, a cui il presente mandato sarà notificato di prestare in caso di necessità mano forte per la sua esecuzione.

Fatto a .... li ....

Soscrizione, ed apposizione di sigillo. (278)

(273) Nome, cognome, matricolazione, e dimora dell'usciere.

(274) Quando il prevenuto non può essere arrestato, il mandato è notificato all'ultimo suo domicilio, e dall'apportatore del medesimo è steso processo verbale di perquisizione a cui viene in seguito apposto il visa dal giudice di pace, o dal suo suppleente, o in loro mancanza dal Maire, o aggiunto, o dal commissario di polizia del luogo, a cui ne va lasciata copia.

(275) Siasi il giudice d'istruzione, o il presidente della corte d'Assises ec.

(276) Nome, cognome, professione età, e dimora.

(277) O omicidio, o assassinio ec. ec.

(278) Per gl'atti d'esecuzione di mandato d'arresto, devono usarsi le stesse formole che abbiamo di sopra riportate per gl'atti di esecuzione di mandato di deposito.

677 *Formola di processo verbale steso dall'apportatore di mandato d'arresto .*

L'anno mille .... li . . lo ... usciere dimorante a ... . in virtu di mandato d'arresto rilasciato da . .. li . .. debitamente soscritto e sigillato mi sono trasportato al domicilio di N. N. per porre ad esecuzione il detto mandato ; non avendolo rinvenuto , ho in primo luogo rimessa copia di detto mandato di arresto a . .. (279) ; poscia assistito dai Sig. N.N. N.N. due dei piu prossimi vicini che ho pregati di accompagnarmi , secondo il prescritto dall'Articolo 109 del codice d'istruzione criminale, ho fatta perquisizione della persona del detto N N. . Non avendo potuto scuoprirlo nelle mie ricerche fatte nel *tale* , *tale* , e *tal* luogo , ho steso il presente processo verbale , che li detti due vicini hanno soscritto con me (280) . di cui ho lasciata copia alla persona sopranominata . In seguito ho portato al Sig. N.N. giudice di pace (281) il presente verbale che ne ha *Visato* l'originale , come si vede , e glie ne ho parimente lasciata copia . *Soscrizioni .*

Se il prevenuto si e trovato gli viene rilasciata copia del mandato di arresto ne'seguenti termini .

L'anno mille .... li .... Io .... ho notificato e lasciata copia del sopra trascritto mandato a N.N. , attualmente detenuto nella casa di arresto di .... parlando alla propria sua persona , del mandato di arresto contro di esso rilasciato dal Sig .... acciò non l'ignori , ed in virtu del detto mandato , ho trascritto , il di lui nome , e raccomandato sulli registri della casa di arresto , lasciandovi copia del presente .

N.N. Usciere .

678 *Formola di Querela di Delitto .*

L'anno mille .... li .. . ore di ; Avanti noi (282) .

Si e presentato il Sig. NN. (283) che ci ha richiesto di ricevere la seguente querela .

Jeri verso tre ore dopo mezzo giorno passava per la *tal* strada il Sig NN. con cui ho la disgrazia di avere discussioni d'interesse , fui da questo assalito con colpi di pugno , di piedi , ed anco di canna , ossia bastone nel momento in cui il meno vi si attendeva , e neppure pensava che gli fosse vicino . Si e ritrovato forzato a difendersi , e cessò soltanto la disputa , perche dei cittadini che si ritrovarono presenti all'attacco accorsero in suo soccorso , e lo liberarono dalle mani dell'assalitore ; Egli ha troppo a temere che simili scene non si rinnuovino ben conoscendo il carattere di detto Sig. N.N. , e desidera essere vindicato degl'oltraggi . e colpi ricevuti . Per prevenire consimili scene ed ottenere dalla giustizia la riparazione che ha il dritto di attendere si e a noi presentato a rendere la presente querela , di cui ci ha richiesto atto che gli abbiamo accordato , ed ha con noi sottoscritto , dichiarando che li testimonj sono li Sig N.N. N.N. (284) . *Sottoscrizzioni .*

(279) Qui va posto il nome, e cognome della persona a cui la copia e stata rimessa .

(280) O hanno ricusato di soscrivere .

(281) O supleente , o Maire , o aggiunto , o commissario di polizia .

(282) Come sopra .

(283) Come nelle precedenti querele .

(284) Conviene non solo enunciare li nomi dei testimonj , ma anco indicare la loro dimora .

Formola di querela in contravenzione.

679 L'anno mille ... li ... ora .... avanti di noi (285) si è presentato il Sig. NN. ... dimorante, il quale si è lagnato che questa mattina a tal ora il Sig. NN. dimorante a .... è passato, montato sul suo cavallo in un campo di grano di sua pertinenza, senza avere alcun dritto di passo, ove ha fatto pascere il suo bestiame in un prato di pertinenza di esso querelante, sebbene questo prato sia vicino all'epoca della falciatura, e per conseguenza non fosse ancor falciato (286). Desidera che sia fatto divieto al detto Sig. N ... di cadere in recidiva, e che sia tenuto d'indennizzarlo del pregiudizio, sebben leggiero che gli ha accagionato. Tal è il motivo, e l'oggetto della presente querela, che ha con noi sottoscritta, designando per testimonj li Signori NN. NN. .... che chiede siano chiamati all'udienza, il giorno che sarà da noi indicato.

Formola del processo verbale di contravenzione.

680. L'anno mille .. noi maire, o aggiunto del maire della comune di ... cantone di .... dipartimento di .... facendo il nostro solito giro in compagnia del Signor N. muratore dimorante a .... e del Signor N. falegname dimorante a ... all'effetto di visitare le case, forni, cammini, fucine, e botteghe della comune, essendo entrato in casa del Signor NN., ed esaminato il suo cammino (287), abbiamo veduto che la fuligine era incrostata (288); gli abbiamo intimato che egli era in contravenzione alle disposizioni del nuovo codice penale articolo 471 N°. 1, e che perciò andavamo a stendere contro il medesimo processo verbale per essere poi sentenziato all'udienza ciò che apparterrà, cosa che abbiamo subito fatta nella di lui abitazione, Ricercato di soscrivere con noi ha ricusato. E noi abbiamo sottoscritto il presente processo verbale, che li Sigg. NN. muratore ed NN. falegname hanno sottoscritto con noi (289).

Le soscrizioni

Altro processo verbale di contravenzione.

681 Continuando nel sopraddetto giorno il nostro giro in compagnia delle persone nominate nel precedente processo verbale, abbiamo osservato che la casa del Signor NN. avea diverse crepature, che anzi potrebbe minacciare la pubblica sicurezza; che già avevamo nel tal giorno intimato al detto Sig. NN. di fare alla sua casa le riparazioni necessarie, se non volea esporsi a ben presto ricevere l'ordine della demolizione, e che non avea ubbidito a quest'ordine verbale; noi abbiamo richiesto a detto Signor NN. le cause del suo rifiuto di ubbidire all'avviso che gli avevamo dato. Ci ha risposto che .... (290). Gli abbiamo dichiarato che la sua risposta non lo giustificava; che era in contravenzione alle disposizioni dell'art. 471 N°. 5 del nuovo codice penale, e che

(285) Come nelle precedenti Querele.

(286) O ha gettate delle pietre, o altri corpi duri contro la porta della casa di esso querelante. O ha ricusato di ricevere la tale moneta nazionale che non era nè falsa nè alterata secondo il valore per cui ha corso; O di tal altra contravenzione

(287) O la sua fucina, o il suo forno.

(288) O che era piena di crepature, o che in una parola non erano nè puliti, nè mantenuti, nè riparati.

(289) Potrebbe bastare la soscrizione del Maire, o dell'Aggiunto; ciò non ostante, siccome li loro processi verbali, non sono della classe di quelli contro li quali non si ammette la pruova contraria, salvo la querela di falso e bene che li due artefici che accompagnano il Maire sottoscrivino con esso il suo processo verbale.

Per distruggere per altro questo processo verbale, e togliergli tutta la fede, conviene produrre pruove contrarie di quanto in quello contiensi.

(290) Qui va trascritta la sua risposta.

perciò passavo a stenderne processo verbale ; lo abbiamo effettivamente steso nella stessa sua abitazione. Richiesto di soscriverlo, lo ha fatto (291) e si sono sottoscritte ancora l. due persone che ci accompagnano.

Altro processo verbale di contravenzione.

682 L'anno mille .... il dì 6 Marzo noi N maire (292) della comune di ... facendo il nostro solito giro nei campi, e nella comune, abbiamo veduto nel campo appartenente al Signor NN. il suo aratro a cui avea fino lasciato la gomera, nell'alboreto del Signor NN., posto ... noi abbiamo osservato che quegl'alberi erano coperti di gusci di bruchi ; che nella tal strada della comune, e precisamente alla porta del Signor NN. dimorante per la strada erano stati depositati materiali capaci di nuocere agl'abitanti con insalubri esalazioni ; che avanti la casa del Signor NN., che abita per la tal strada erano stati lasciati materiali che toglievano la libertà, o la sicurezza del passaggio ; abbiamo riconosciuto che tutte queste persone erano in contravenzione alle disposizioni del nuovo codice penale art. 471 N°. 4, 6, 7, ed 8, ed abbiamo perciò contro le medesime steso il presente processo verbale, per servire, e valere a ciò che di ragione, e lo abbiamo soscritto il suddetto giorno, mese ed anno.

Le soscrizioni

Altro processo verbale di contravenzione.

683 Se entrando in una bottega il maire, o l'aggiunto trovasse dei *falsi pesi*, o delle *false misure*, le confisca, e così le denuncia nel suo processo verbale.

Ed essendo entrato nella bottega, o magazzino del signor NN. mercante che fa il tale commercio, avendogli richiesto di esibirci li suoi pesi, e misure, ci ha presentate delle misure, e dei pesi di tal sorte (293) ; ordinandogli di lasciarci fare la ricerca, se mai avesse de pesi, e misure false, come ne eravamo stati avvertiti. si è conformato al nostro ordine ; abbiamo fatta in seguito perquisizione nel tal sito della sua bottega, ed abbiamo rinvenuti degl' antichi pesi, e misure, in maggior parte anco alterati ; li abbiamo presi, e confiscati, e gli abbiamo dichiarato che era in contravenzione alle disposizioni dell'articolo 479 N°. 6 del nuovo codice penale, e che perciò andavamo a stendere processo verbale di sua contravenzione ; abbiamo in fatti steso nel luogo stesso di sua dimora il presente : interpellato a sottoscrivere con noi (294), li sopraddetti giorno, mese, ed anno.

Le soscrizioni

Citazione avanti il tribunale di polizia.

684 L'anno mille .... il giorno ...., e l'anno .... dell'Impero Francese, a richiesta del signor commissario di polizia (295) che adempie le funzioni del ministero pubblico presso il tribunale di polizia, e che fa elezione di domicilio nella propria abitazione posta .... (296).

(291) O ha ricusato.
(292) O Aggiunto del Maire.
(293) Quelli in uso, secondo le Leggi.
(294) O ha soscritto ; o ha ricusato.
(295) O del Sig Maire, o del Sig. Aggiunto del Maire della Comune di . . .
(296) Oppure ; a richiesta del Sig. NN. che fa elezione di domicilio a ....

Io NN. usciere matricolato il dì .... a ... dimorante a .... sottoscritto ho citato il Signor NN. (297) nel suo domicilio parlando a .. .

A comparire, e ritrovarsi all'ora . .. del giorno di .... all'udienza avanti il signor NN. Giudice di pace, che tiene l'udienza del tribunale di polizia nel suo uditorio posto .. . per rispondere ai fatti risultanti dal processo verbale di contravenzione, contro di esso stesi dal commissario di polizia (298), e sulla querela in contravenzione resa contro la .... (229), sotto pena di vedersi condannato in contumacia a seconda delle conclusioni che verranno prese contro di essa; ed affinchè detto signor NN. non possa allegarne ignoranza, gli ho alla detta sua abitazione, e parlando alla suddetta persona lasciata copia di questa citazione che importa la somma di . . compreso il mio trasporto alla di lui casa distante dalla mia, tanti kilometri ; il sopraddetto giorno, mese, ed anno (300).

Soscrizione dell'usciere

685 *Cedola per far comparire le parti avanti il giudice nello stesso giorno* (301).

Noi NN. giudice di pace del cantone di .... dipartimento di .... sull'esposizione che ci è stata fatta da NN., che (302); considerando che vi è urgenza, ordiniamo, e commandiamo al nostro usciere, o a chiunque altro sia di ciò richiesto, che citi il signor NN., o li signori NN., NN. a comparire in quest'oggi all'ora tale (di mattino, o di sera) avanti di noi all'udienza nel nostro tribunale posto .... per rispondere alle conclusioni che saranno contro di esso prese a richiesta del ministero pubblico (303), in seguito del processo verbale di contravenzione stesso da NN. (304).

Fatto a .... li .... an .....

Sottoscrizione, e Sigillo del Giudice di Pace.

686 *Avviso per far comparire le Parti* (305).

Signore

Siete avvertito a rendervi alla tal'ora del tal giorno al Tribunale di Polizia che si tiene nel Capo-Luogo del Cantone, per rispondere al contenuto nel Processo verbale steso da ..... (o nella querela di contravenzione, resa contro di voi il dì .... da ...) a pena di vedervi contumacialmente condannato.

Fatto a .... li ..... Anno ....

Sottoscrizione del Giudice di Pace.

(297) O la Sig NN.

(298) O dal Maire, o dall'Aggiunto del Maire, o dalla guardia campestre o dalla guardia de' Boschi.

(299) Qui deve porsi il nome, cognome, professione, e dimora del querelante.

(300) Se la citazione è data a richiesta della parte civile è necessario che nel corpo della stessa citazione siano comprese le conclusioni che fosse intenzionata di prendere il che va così espresso - sotto pena di vedere addottate le conclusioni che verranno prese dal Sig. NN., tendenti a .... (qui vanno trascritte le conclusioni prese dal querelante).

(301) Il Codice d'istruziane criminale all'articolo 146 dopo di aver detto che *la citazione non potrà essere data ad un termine minore di 24 ore*, soggiunge in altro paragrafo; *nelli casi urgenti li termini potranno essere abbreviati, e le parti potranno essere citate a comparire nel giorno, ed all'ora indicata in virtù d'una cedola rilasciata dal Giudice di Pace*,

(302) Qui va trascritta l'esposizione.

(303) O alla richiesta del Sig NN.

(304) O della querela in contravenzione resa da NN.

(305) Il Codice d'istruzione criminale all'art. 147 dice: *Le parti possono comparire volontariamente, o mediante un semplice avviso, senza che vi sia bisogno di citazione.*

Citazione dei Testimonj.

L'anno mille ..... il dì .... alla richiesta del Sig. Commissario di Polizia (o *Maire*, o aggiunto del *Maire*) esercenti le funzioni di Ministero Pubblico presso il Tribunale di Polizia sedente a .... Comune di .... Dipartimento di ..., che per tal'atto ha eletto do[m]icilio nel luogo di propria abitazione, io Usciere dimorante a .... sottoscritto, ho citati nel lor domicilio parla[n]do a

Il Sig. NN.
Il Sig. NN,
Il Sig. NN.

a comparire, e ritrovarsi il *tal* giorno all'Udienza, avanti il Sig. NN. che tiene il Tribunale di Polizia posto a .... per fare le loro deposizioni sui fatti, e circostanze di cui parlasi nella querela resa dal Sig NN. (306), dichiarando loro che saranno pagati del loro salario, se lo richieggono, ma che per mancanza di comparire sulla presente citazione, vi saranno forzati di comparire per le vie di diritto, ed affinchè li sunnominati Sig. Testimonj non possino allegarne ignoranza, ho separatamente a ciascuno dei medesimi, e nel separato lor domicilio lasciata copia del presente (307).

Sottoscrizione dell'Usciere.

688 *Avviso per far comparire li Testimonj* (308).

Sig. Voi siete avvertito, che il *tal* giorno, ed alla *tal*'ora dovete rendervi al Tribunale di Polizia sedente a .... per esservi esaminato, e fare la vostra deposizione su tale contravenzione, imputata a .... e che mancando di rendervi sul presente avviso potrete esservi forzato per le vie di dritto.

Fatto a ... li ... dell'anno.

Soscrizione del Giudice di Pace.

689 *Formola dell'Ordine per ricavare la prova del danno* (309).

Noi NN. Giudice di Pace del Cantone di .... Dipartimento di .... Vista la querela resa il dì ... (o il Processo steso il dì ...).

Vista l'istanza del Sig. NN. Commissario di Polizia (o *Maire*, o Aggiunto), esercente le funzioni di Ministero Pubblico (o la richiesta del Sig. NN. querelante) che il danno fatto alla proprietà del Sig. NN. sia provato, o stimato avanti il giorno dell'udienza del Tribunale di Polizia che avrà luogo il giorno *tale*

Vista la citazione data ad istanza del detto Sig. NN. ... al ... per il giorno *tale* che è stata registrata li ... da ....

Ordiniamo che [d]etto danno sia visto, provato, e stimato dal Sig. NN. .... che a tale effetto deputiamo e che il suo Processo verbale sia subito rimesso al Sig. NN. esercente le funzioni di Ministero Pubblico, affinchè alla prossima udienza sia da esso richiesto, e da noi accordato ciò che apparterrà.

Dato a .... li ... l'an. ...

Soscrizione, e Sigillo del Giudice di Pace.

(306) O nel processo verbale steso da NN.

(307) La stessa significazione può essere fatta da un agente della forza pubblica, da un gendarme.

(308) Le citazioni ai testimonj possono essere fatte con un semplice avviso che indichi il momento in cui sarà ricevuta la loro deposizione.

(309) L'articolo [illegible] del Codice di istruzione criminale così si esprime: *Prima del giorno di udienza, il Giudice di Pace potrà sulla requisizione del pubblico ministero, o della parte civile stimare, o fare stimare i danni, formare, o fare formare dei Processi verbali, fare, o ordinare tutti gl'atti che richiedono celerità.*

690 *Processo verbale di pruova, e di stima di danni.*

L'anno mille .. li ... ore di ... Noi (310) nominato dall'ordine del Sig. Giudice di Pace del Cantone di ... Dipartimento di .. reso li ... ad effetto di provare, e stimare li danni fatti alla proprietà del Sig. NN. de'quali ne ha già resa querela (311) il di ... e pe'quali ha fatto citare il Sig NN. a comparire al l'udienza del Tribunale di Polizia li ... Noi ci siamo trasportati al *tal* luogo, abbiamo veduta la *tal* Casa (312), che (313); abbiamo stimato che per riparare il detto danno, costarebbe al proprietario almeno la somma *tale* 1°. perche ... (314).

E di tutto ciò noi abbiamo fatto, e steso il presente Processo Verbale per servire, e valere ciò che di ragione.

A ... il giorno, mese, ed anno sopradetti.

Sottoscrizione del Perito.

691 *Sentenza Contumaciale in forma Esecutoria* (315).

Napoleone Imperatore de' Francesi, Re d'Italia Protettore della Confederazione del Reno, mediatore della Confederazione Svizzera ec. ec. a tutti li presenti e futuri. Salute.

Il Tribunale di Polizia tenuto dal Giudice di Pace del Cantone di ... Dipartimento di ... (316) ha resa la Sentenza che segue.

Fra NN esercente le funzioni di Ministero Pubblico da una parte (o fra NN. (317) querelante, ed attore a seconda della citazione data a di lui istanza li ..., da ... Usciere dimorante ... che è stata registrata a .. li .. da ... comparente il detto Sig. NN. in persona, o per mezzo di NN. suo fondato di poteri da una parte.

Ed il Signore, o Signora NN. dimorante a .. accusata, e contumace dall'altra. La causa essendo stata chiamata all'udienza il detto NN. accusato, non essendo comparso nè in persona, nè per mezzo d'altri, ed il Sig NN. Querelante, ed attore avendo richiesto atto di detta contumacia, e che in profitto di questa gli siano accordate le conclusioni che trovansi nella sua citazione dei ..

Essendo stata letta all'udienza del Cancelliere (318) la querela, o Processo verbale steso contro il contumace.

Inteso il Signor NN. esercente le funzioni di Ministero Pubblico nelle sue inchieste.

Atteso che il detto NN. è colpevole di *tale* contravenzione, prevista dal tale articolo del Codice Penale che è così concepito (319).

Il Tribunale dichiara la contumacia contro il detto NN. che non sono com-

(310) Qui deve porsi il nome, cognome, professione, e dimora del perito.

(311) O al detto Sig. Giudice di Pace, o al Signor Commissario di Polizia, o al Sig Maire, o al Sig. Aggiunto del Maire della Comune di ...

(312) O tal fosso, o tal siepe, o tal vigna.

(313) Qui va descritto in che consista il danno espresso nella querela.

(314) Qui devono enunciarsi li motivi della stima.

(315) Il Codice d'Istruzione Criminale dice all'articolo 149: *Se la persona citata non comparisce nel giorno, ed ora fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia.*

(316) O dal suppleente, o dal Maire, o dall'Aggiunto del Maire della Comune di ... Cantone di ... Dipartimento di ...

(317) Nome, cognome, professione, e dimora.

(318) O dal Sig. NN. esercente le funzioni del ministero pubblico.

(319) Qui va trascritto l'articolo, o la disposizione dell'articolo relativo alla contravenzione.

parsi, nè in persona, nè per mezzo di Procuratore, ed in pena della contumacia lo condanna alla multa di *tale* somma, e *tanti* giorni di carcere, ed a pagare al Sig. querelante, ed attore la somma di .... per riparazione di danni che gli ha accagionati, ed alle spese. Gl'ingiunge precetto di non ricadere, sotto quelle pene che apparterrà. E ciò sarà eseguito.

Fatto, e giudicato dal Giudice di pace (320), in udienza pubblica li .... Anno ..... e l'anno .... dell'Impero Francese.

Ordiniamo, e comandiamo a qualunque Usciere di ciò richiesto di dare esecuzione a detta sentenza, ed ai nostri Procuratori generali, e nostri Procuratori presso li Tribunali di prima istanza di tenervi la mano; a tutti li Comandanti, ed Officiali della forza pubblica di prestar mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti; in fede di che la presente sentenza è stata soscritta dal Presidente del Tribunale, e del Cancelliere (321).

692 *Notificazione della Sentenza Contumaciale.*

L'Anno mille .... li ...... a richiesta (322) Io N. Usciere matricolato li .... dimorante a ..... sottoscritto, ho significato, e data copia al Sig. NN. nel suo domicilio, parlando a ..... Della sentenza contro di esso resa in contumacia al Tribunale di polizia tenuto a .. .. dal ..... li ..... affinchè non possa allegarne ignoranza, e vi sodisfi, e parimenti ne ho lasciata copia del presente parlando al sudetto NN. nel suo domicilio.

Soscrizione dell' Usciere.

Opposizione al Giudizio in contumacia fatta con notificazione di Atto.

693 L'anno mille .... li ... a richiesta del Sig. NN. dimorante in .... che ha eletto domicilio a ... Io NN. Usciere matricolato il dì .... dimorante ... sottoscritto, ho significato, dichiarato, e fatto sapere al Sig. Commissario di Polizia (323) esercente le funzioni di ministero pubblico nel Tribunale di polizia, sedente a ... nella di lui casa, e parlando ad NN. (324).

Che il detto NN. è opponente, e formalmente si oppone all'esecuzione della sentenza contro di esso resa in contumacia ad istanza di ... li ... dal Tribunale di polizia, atteso che (325)

E perchè sia detto che sarà ricevuto opponente a detta sentenza, e che questa sarà annullata, o almeno riformata, io Usciere suddetto, e sottoscritto ho notificato al Sig. NN. esercente le funzioni di ministero pubblico al detto Tribunale che il detto Sig. NN. comparirà al Tribunale di polizia li ... primo giorno di udienza.

Soscrizione dell' Usciere.

Se questa opposizione fosse formata per ***DICHIARAZIONE***, *e* ***RISPOSTA*** *sotto l'atto di significazione della Sentenza Contumaciale, allora deve*

(320) O suo suppleente, o Maire, o Aggiunto del' Maire.

(321) Il Cancelliere che rilascia questa spedizione vi appone sotto – *per spedizione conforme alla minuta*.

Il Presidente sottoscrive, ed in seguito il Cancelliere

(322) Come nella citazione.

(323) O Maire, o Aggiunto al Maire della Comune di ...

(324) Oppure al Sig. NN, nome, cognome, professione, e dimora, querelante, ed attore del detto suo domicilio parlando ad NN.

(225) *Qui devono darsi li motivi di opposizione se ve ne sono.*

enunciarsi alla fine del suddetto Atto, tanto nell'originale, quanto nella copia ne' seguenti termini.

Ed il detto NN., ha dichiarato rendersi opponente, ed opporsi formalmente all'esecuzione della sentenza contumaciale notificatagli col presente atto, e perchè possa dirsi che la detta sentenza sarà riformata esso comparirà nel primo giorno di udienza, al qual fine colla presente dichiarazione intende sia fatta qualunque citazione necessaria, ed ha sottoscritta la presente dichiarazione.

Soscrizione dell'opponente, e dell'Usciere

L'Usciere deve necessariamente far conoscere questa opposizione e citazione a quello a di cui istanza è stata resa la sentenza e siccome tutto deve farsi per atto, la notificazione può farsi nei seguenti termini.

L'anno etc. Io Usciere etc. ho data, e lasciata copia ad NN. dell'opposizione formata da NN., sotto l'atto di significazione della sentenza contumaciale ad esso fatta, quale opposizione è ne' seguenti termini (327); ed affinchè detto NN. non ne alleghi ignoranza, gli ho lasciata copia del presente, parlando ad NN.

La Soscrizione dell'Usciere.

694 *Ristretto, e Conclusioni del Ministero Pubblico.*

Il Ministero pubblico può ristringere l'affare, con dei semplici *atteso che* in questi termini.

Atteso che, tanto dal Processo verbale, che dal rapporto di .... e dalle dichiarazioni dei tali testimonj fatte all'udienza è provato che (328).

Può anco restringerli in questi semplici termini – Risulta dal Processo verbale, e dalle dichiarazioni dei Testimonj intesi all'udienza che (329).

Richiede in seguito l'applicazione della pena, o pene stabilite dalla Legge, ed applicabili ai fatti, e contravvenzioni provate.

Se l'affare richiede qualche sviluppo può riassumerlo in intiero, o prenderne soltanto le parti principali, riprodurre li principali mezzi d'incolpazione, e di difesa, bilanciarli, e secondo che inclina per tale, o tale opinione, far risortire li motivi della stessa sua opinione, mentre non deve addottarne una, quando non abbia un motivo sufficiente, e non deve presentarla senza far sentire li motivi pe'quali l'addotta.

Le sue conclusioni, o requisizioni devono essere la conseguenza di quell' opinione che ha addottata, e manifestata.

La Legge richiede da esso, come lo richiede dai giudici, che parli secondo la sua anima, e coscienza nè mai comanda che richieda una pena che non creda meritata, anzi vi entrarebbe mancanza in officio, o delitto se parlasse diversamente da quello che la sua coscienza gli detta.

(326) Se l'atto viene presentato all'attore, allora l'usciere dirà – Io usciere suddetto e sottoscritto ho citato il Sig N. querelante a comparire al detto tribunale di polizia il dì .... primo giorno d'udienza, ed affinchè il detto Sig. N. non possa allegarne ignoranza gli ho rilasciato copia del presente nel suo domicilio, parlando come sopra.

(327) Qui va trascritta tutta in intiero.

(328) Qui deve enunciare li fatti, e contravvenzioni che sono provate e che sono indicate tanto nel Processo verbale, che nel rapporto, e querela della parte civile.

(329) Qui pure deve enunciare li fatti, e contravvenzioni che sono provate.

Sentenza definitiva, e contraditoria (330).

695 Fra il Sig. NN. (331). *Qui non si parla del fatto*.

Il Sig. NN. si e querelato (332). *Qui non si parla di dritto*.

La questione, o questioni da giudicarsi sono di sapere (333).

Il Tribunale

Intese nelle loro deposizioni li Testimonj prodotti da NN., ed NN.

Dopo di avere inteso NN. querelante, ed attore nelle conclusoni, o dimande.

Dopo di avere parimenti inteso NN. incolpato (334) nelle sue difese.

Inteso il Sig. NN. che esercita le funzioni di ministero pubblico, nelle sue conclusioni, o requisitorio.

Atteso che risulta dal processo verbale letto in quest'oggi all'udienza dal Cancelliere del Tribunale (335) che (336).

Atteso che dalle deposizioni dei testimonj intesi all'udienza in numero di *tanti* si e acquistata la pruova che (337).

Atteso per conseguenza che N.N e colpevole di tale contravenzione.

Venendo prefissa la pena dovuta a tal contravenzione dall'Articolo *tale* del codice penale che parla in questi termini (338).

Condanna N.N. all'ammenda di *tale* somma, a *tanti* giorni di carcere, a pagare ad N.N. la somma di .... a titolo di restituzione, e l'altra somma di .... in forma di riparazioni civili, ed indennita (339), ed a tutte le spese anco verso la parte pubblica liquidata a *tale* somma.

E cio sara eseguito.

Fatto, e giudicato all'udienza pubblica del tribunale di polizia sedente a .... tenuto dal giudice di pace del cantone di .... dipartimento di .... che ha sottoscritto col cancelliere la presente sentenza.

CXXIII.

Estratto della legge imperiale dei 20 *Aprile* 1810.

686 *Art.* 44. Li giudici di pace continueranno a rendere la giustizia nelle materie, la cognizione delle quali era loro stata attribuita, e nelle forme prescritte dai codici, e leggi dell'impero.

CXXIV

687 Come debbino li giudici di pac fare il servizio del tribunale di semplice polizia Vedi - *Tribunale di semplice polizia*. N°. 102.

CXXV

Legge dei 26 *Frimajo anno IV* (7 *Decembre* 1795.)

688 *Art.* 3. I cancellieri dei giudici di pace terranno dei repertorj che saranno numerati, e firmati dai giudici di pace, nei quali trascriveranno giorno per gior

(330) Si e veduta la forma esecutoria nella formola della sentenza contumaciale.

(331) Si continui come nella formola della sentenza contumaciale.

(332) Qui devono enunciarsi li fatti, ed il processo.

(333) Qui deve fissarsi la questione, o questioni sulle quali deve sentenziarsi.

(334) O N.N. munito di sua procura speciale.

(335) O dal Sig. N.N. esercente le funzioni del ministero pubblico.

(336) Qui si esprime ciò che risulta, ed e provato.

(337) Qui si ripete ciò che e provato.

(338) Questo Articolo deve interamente inserirsi nella sentenza, o almeno la disposizione relativa all' affare di cui si tratta.

(339) Queste espressioni sono sinonime agl'antichi danni, ed interessi.

no le date degl'atti, la loro natura, quelle dei processi verbali formati e delle sentenze emanate dai medesimi, coi nomi de'cittadini che vi figurano come parti.

689 *Art.* 4. Le minute degl'atti de'giudici di pace in materia civile, saranno depositate tutti gl'anni in un locale della casa di amministrazione municipale, e le copie di tali atti saranno rilasciate dai cancellieri di que'giudici.

CXXVI.

Ordine del Direttorio Esecutivo dei 28 Brumajo anno VI (18 *Novembre* 1797.)

690 Il direttorio esecutivo, dopo di aver sentito il ministro della giustizia.

Considerando quanto importi di accelerare, l'esecuzione della legge delli 26 Frimajo anno IV la quale obbliga li cancellieri delle giudicature di pace a tenere de'repertorj degl' atti della giudicatura alla quale essi sono addetti, e che ordina la consegna annuale delle minute delle giudicature medesime, in un locale della casa dell'amministrazione municipale.

Ordina quanto siegue.

691 *Art.* 1. I giudici di pace invigileranno sotto la loro propria responsabilità, acciocchè le minute de'loro atti in materia civile siano depositate nella prima decade del mese di Vendemmiajo di ogni anno nel locale della casa dell'amministrazione municipale, che verrà indicato dall'amministrazione medesima.

692 *Art.* 2. Prenderanno una ricevuta dall'amministrazione municipale, vidimata dal commissario del direttorio esecutivo presso quell'amministrazione, la quale essi faranno rimettere nel corso della seconda decade dello stesso mese, al commissario del direttorio esecutivo presso li tribunali civile, e criminale del dipartimento.

693 *Art.* 3. Il commissario del direttorio esecutivo presso li tribunali, denunzierà al pubblico accusatore nell'ultima decade di Vendemmiajo tutti li giudici di pace del suo circondario che non avranno adempito alle disposizioni del presente ordine.

694 *Art.* 4. Egli ne renderà conto al ministro della giustizia nella prima decade del mese di Brumajo.

695 *Art.* 5. Li commissarj del direttorio esecutivo presso li tribunali correzionali invigileranno acciò i repertorj che li cancellieri delle giudicature di pace devono tenere coerentemente all'articolo 3. della legge de'26 Frimajo anno IV, siano numerati, e firmati dai giudici di pace, e chiusi da codesti giudici stessi nella prima decade di Vendemmiajo; Vi porranno in conseguenza il loro visa, dopo che quel giudice li avrà chiusi.

696 *Art.* 6. Nella seconda decade dello stesso mese essi renderanno conto al commissario del potere esecutivo presso li tribunali civile, e criminale del dipartimento di que'cancellieri, e giudici di pace i quali avranno, o no, adempiuto a tale oggetto la disposizione della legge.

697 *Art.* 7. Il commissario presso li tribunali denuncierà al pubblico accusatore nella terza decade di Vendemmiajo i giudici di pace, ed i cancellieri morosi.

698 *Art.* 8. Egli ne renderà conto al ministro della giustizia nella prima decade di Brumajo.

699 *Art.* 9. Gli trasmetterà eziandio li nomi de'commissarj presso li tribunali cor-

rezionali che non gli avranno trasmesso in tempo lo stato prescritto nell'Articolo settimo.

700 Il ministro della giustizia e incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sara stampato nel bollettino delle leggi (340).

701 Come debba certificarsi la morte dei pensionati militari, civili, ed ecclesiastici - Vedi - *Pensionarj* dal N° 137. al 142.

CXXVIII.

Legge dei 21 Pratile anno VII (9 *Giugno* 1799).

702 Il consiglio degl'anziani, addottando li motivi della dichiarazione di urgenza ec. Ordina ec.

703 *Art.* 1. Per le copie de'giudicati in materia di polizia, e dei processi verbali degl'offizj di pace, e di conciliazione, si pagheranno ai medesimi segretarj cancellieri quattro decimi per ogni ruolo, che conterra 20 linee per pagina, ed otto in dieci sillabe per ogni linea, compensate le une colle altre.

704 *Art.* 4. Eglino faranno la loro ricevuta appie delle copie che rilascieranno, e non potranno esiggere altri diritti piu forti di quelli che sono loro accordati dalle leggi, sotto pena della destituzione, e della restituzione a favore delle parti, e salvo, in caso di frode, e di prevaricazione evidente di essere tradotti avanti li tribunali in conformita delle leggi (341).

CXXIX.

705 *Legge dei 19 Vendemmiajo anno IX* (11 *Ottobre* 1810).

I consoli della repubblica, sul rapporto del ministro della giustizia; Sentito il consiglio di stato. Ordinano.

706 *Art.* 1. Si provedera alla surrogazione dei giudici, e suppleenti nominati in esecuzione della legge dei 27 Ventoso anno VIII (18 Marzo 1800), che non si saranno fatti installare da oggi alli 15 del mese di Brumajo.

707 *Art.* 2. Lo stesso si osservera riguardo ai giudici, e suppleenti che saranno nominati in avvenire, e che non si saranno fatti istallare nel termine di un mese da principiare dal giorno in cui sara loro stata notificata la nomina.

708 *Art.* 3. Il ministro della polizia e incaricato ec (342)

CXXX

Legge dei 20 Ventoso anno IX (20 *Marzo* 1801.)

709 In nome del Popolo Francese. Bonaparte primo Console, proclama legge della Repubblica il decreto seguente emanato dal corpo legislativo li 29 Ventoso anno IX in conformita della proposizione fatta dal governo li 25 di detto mese, comunicata al tribunale nel medesimo giorno. DECRETO:

710 *Art.* 1. Gl'assessori delle giudicature di pace sono soppressi; eglino termineranno le loro funzioni dal momento in cui li giudici di pace de'nuovi cantoni saranno installati.

711 *Art.* 2. Ogni giudice di pace fara da se solo le funzioni sia giudiziarie, sia di conciliazione, o altre che sono attribuite alle giudicature di pace dalle leggi attuali.

(340) Le due sopraripportate leggi furono pubblicate, e rese esecutorie nelli dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. CONTE MIOLLIS Luogotenente del Governator generale di Roma dei 26 Gennajo 1812.

(341) Anco questa legge fu resa esecutoria come sopra con ordine dei 4 Febrajo 1812.

(342) Idem.

712 *Art.* 3. In caso d'infermita, o assenza, o di altro impedimento del giudice di pace, le sue funzioni si eserciteranno da un suppleente.

713 Perciò ogni giudice di pace avra due suppleenti.

714 *Art.* 4. Questi due suppleenti, designati colla distinzione di *primo*, e di *secondo* saranno i due cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di voti, dopo il giud ce di pace nelle elezioni cantonali. (343)

CXXXI

715 *Legge dei* 28 *Fiorile anno* X (18 *Maggio* 1802.)

Art. 3. Tutti li cancellieri de' giudici di pace, saranno nominati dal primo console. (344)

Essi sborseranno a forma di cauzione, cioe	*franchi*
A Parigi - - - - - - - -	4800
A Bordeaux, Lione, e Marsiglia - - - -	3000
Nelle citta di cinquanta, a cento mila abitanti - -	2400
In quelle di 30, a 50 mila abitanti - - - -	1800
In quelle di dieci a 30 mila abitanti - - - -	1200
Citta, o Borghi.	
Nelle citta, o Borghi al di sopra di tre mila, fino a dieci mila abitanti - - - - - - - -	800
E negl'altri luoghi (345) - - - - - -	400

716 *Art.* 4. Quando li cancellieri dei giudici di pace avranno un commesso cancelliere, il trattamento di questo commesso, sara a loro carico.

717 *Art.* 5 Ogni giudice di pace nominera almeno un usciere, ed al piu due.

718 La prima nomina potra cadere su quelli che hanno esercitato, o esercitano attualmente le semplici funzioni di usciere presso le giudicature di pace, o sugl'uscieri di gia ricevuti ne' tribunali di appello, criminali, e di prima istanza, purche risiedano nel distretto della giudicatura di pace.

719 *Art.* 6. In avvenire li giudici di pace non potranno scieglière li loro uscieri, se non in questa ultima classe.

720 *Art* 7. Nulla di meno, se non vi fossero uscieri di questa ultima qualita residenti nel cantone, il giudice di pace potra nominare qualsivoglia altro cittadino; questi per altro non potranno entrare in esercizio delle loro funzioni, se non quando il tribunale di prima istanza avra confermato la loro nomina, previe esatte informazioni intorno ai loro costumi, ed alla loro capacita.

721 *Art.* 8. Ogni giudice di pace che dopo la sua nomina non risiedera nel suo cantone, sara avvertito dal commissario del governo (346) presso il tribunale di prima istanza di dovervi fissare il suo domicilio nel termine di un mese dal giorno dell'avvertimento datogli; questo termine spirato, e dopo che il commissario avra denunciato al Sotto-Prefetto la non residenza; egli sara considerato, come se avesse fatta rinuncia, e si procedera dal medesimo Sotto-Prefetto alla surrogazione di altro giudice. (347)

(343) Idem.

(344) Li modi di queste nomine sono ora aboliti: Li cancellieri dei giudici di pace, sono nominati dall'Imperatore.

(345) Le somme da sborzarsi a forma di cauzione dai cancellieri delle giudicature di pace ne' dipartimenti di Roma, e del Trasimeno sono fissate in modo particolare, e ad una somma inferiore in un decreto imperiale dal 10 Settembre 1811.

(346) Oggi procuratore generale.

(347) Questa disposizione non ha più luogo, dacche li giudici di pace vengono nominati dall'Imperatore.

722 Si fara lo stesso relativamente alli supplementari.

723 *Art.* 9. Non si potranno considerare come mancanze di residenza di un giudice di pace le assenze autorizzate nel modo seguente ;

724 Allorche un giudice di pace vorra rendersi assente dal suo cantone, dovra procurarsi un permesso del commissario del governo presso il tribunale civile del suo circondario.

725 Quando la sua assenza dovra durare piu di un mese, egli s'indirizzera al ministero della giustizia per ottenerne un congedo.

726 *Art.* 10. In tutti i casi, ne' quali un giudice di pace dimandera un congedo, egli dovra giustificare per mezzo di un certificato del primo suppleente, o in difetto di questo del secondo suppleente, che il pubblico servigio non sara per soffrirne.

727 *Art.* 11. L'affermazione dei processi verbali delle guardie campestri, e delle foreste, continuera a riceversi dai giudici pace ; i suoi suppleenti nulla di meno potranno riceverla pei delitti commessi nel territorio del comune, ov'eglino risiederanno, quando la loro residenza sara diversa da quella del giudice di pace.

728 I *Maires*, ed in loro mancanza li loro aggiunti potranno ricevere questa affermazione, tanto rapporto ai delitti commessi negl'altri comuni di loro residenza respettiva, quanto ancora rapporto a quelli commessi ne'luoghi, ove risiedono il giudice, ed i suoi suppleenti, quando questi, però, saranno assenti.

729 *Art.* 12. Nelle citta, ove esisteranno piu giudicature di pace vi sara un solo tribunale di polizia.

730 *Art.* 13. Ciascun giudice vi risiedera per tre mesi, ed a vicenda.

731 Nelle citta ove li circondarj sono numerati, si seguira l'ordine numerario, nelle altre citta si seguira l'ordine che tengono le giudicature di pace, nel decreto della loro creazione.

732 *Art.* 14. Vi sara per questo tribunale di polizia un cancelliere particolare da nominarsi dal primo Console (348) ; questo cancelliere dara una cauzione maggiore di un quarto di quella che dovra darsi dai cancellieri delle giudicature di pace della stessa citta.

733 Potra avere un commesso cancelliere che dovrà prestare giuramento, ed il trattamento di questo sara a carico del cancelliere.

734 *Art.* 15. Gl'uscieri delle diverse giudicature di pace, componenti la giurisdizione di uno stesso tribunale di polizia, presteranno in comune il loro servizio presso questo medesimo tribunale.

735 *Art.* 16. Se il tribunale di polizia comprendesse piu di quattro giudicature di pace, il governo potra dividere questo tribunale in due sezioni, in ciascuna delle quali risiedera un giudice di pace, sempre alternativamente, e per tre mesi

736 In questo caso il cancelliere dovrà tenere un commesso giurato pel servigio della seconda sezione.

737 *Art.* 17, Le leggi relative alla organizzazione, non meno che alle attribuzio-

(348) Ora dall'Imperatore.

ni delle giudicature di pace, continueranno ad eseguirsi in tutte quelle disposizioni alle quali dalla presente legge non e stato derogato. (349)

CXXXII

Come, e da chi si puniscano li giudici di pace che delinquiscono nelle loro funzioni.

738 Allorche un giudice di pace, o di polizia (350) e accusato di aver commesso nell'esercizio di sue funzioni un delitto che porti pena correzionale, il procurator generale presso la corte imperiale lo fa citare avanti a questa corte, come per li delitti commessi fuori di funzioni, e la corte pronnacia senza appello. (351)

739 Se il giudice di pace, o polizia e prevenuto di aver commesso un delitto che importi la pena di *forfaiture* (352) o altra più grave, le funzioni ordinariamente devolute al giudice istruttore, e procuratore imperiale sono immediatamente esercitate dal primo presidente, e dal procuratore generale presso la corte imperiale, ciascuno in cio che lo concerne, o da altri officiali da essi respettivamente e specialmente destinati a tale effetto; fino all'epoca di tale delegazione nel caso in cui esistesse un corpo di delitto, gravi ferite, violenza a donne, furto, effrazzione, omicidio ec. puo essere provato da qualunque officiale di polizia giudiziaria.

740 Per il resto del processo, cioe per l'esame de'testimonj, il rilascio de' mandati, la relazione alla camera del consiglio, l'accusa, il trasporto nella casa di giustizia, il rinvio alle corti d'Assise, o speciale, la convocazione de jury, la sua deliberazione, in una parola per l'istruzione, ed il giudizio si eseguiscono le disposizioni generali del codice d istruzione criminale (353)

741 Qualunque delinquenza in officio per cui la legge non pronuncia pene piu gravi e punita della regradazione civica. (354)

742 Gl articoli 114, 119, 121, 122, [illegible] 127, e 183 dello stesso codice penale (355) determinano li casi ne' quali li funzionarj pubblici sono puniti con la degradazione civica.

743 Molti altri articoli determinano le pene più gravi di quelle della *forfaitura* pronnnciate contro li pubblici funzionarj per li delitti commessi nell'

(349) Anco questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Luogotenente del Governator generale di Roma dei 12 Febrajo 1812

(350) Li Maires, ed in loro mancanza gl aggiunti, sono giudici di polizia, come lo sono li giudici di pace. Cosi prescrive l'Articolo 166 del codice d'istruzzione criminale - Vedi - *Tribunale di polizia semplice* N. 79

(351) Art. 483. del codice d' istruzione criminale - Vedi GIUDICE N. 25. Su questa attribuzione alla corte imperiale, gl' oratori del governo dissero „ Allorche si tratta di un delitto imputato ad un giudice di pace, e cosa saggia che li dispensatori della giustizia siano prescielti in un ordine elevato, e fra uomini assai forti per rassicurare la societa intera contro l'impunita di questi funzionarj, o proteggerli contro le inginste accuse. Questa doppia garanzia ritrovasi nella competenza data alle corti imperiali. Non vi saranno piu impunita, non vi saranno piu vessazioni; Ecco il buon effetto di una misura che tende da altra parte ad investire le corti di una piu grande considerazione, ed a stabilire nella gerarchia giudiziaria una molla di cui questa era mancante „.

(352) Qualunque delitto commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio di sue funzioni chiamasi *Forfaitura*. Li delitti semplici, e che non hanno rapporto alle funzioni, non costituiscono li funzionarj in *Forfaitura*. Art 166, e 168 del nuovo codice penale - Vedi - *Prevarcazione* N. 1, e 3.

(353) Vedi - *Giudice* N. 26, 27.

(354) Art 1?7. del nuovo codice penale - Vedi - *Prevaricazione* N. 2.

(355) Vedi - *Delitti* N. 72, 73, 78, 80, 81, 86, 87, e *Prevaricazione* N. 24.

esercizio di loro funzioni (356): l'articolo 183 dello stesso codice (357) determina le pene contro il giudice di pace che si fosse deciso per favore per una parte, o per inimicizia contro l'altra, e l'*Art.* 185 (358) determina le pene contro il giudice di pace per denegata giustizia.

744 Allorche nell'esame della richiesta di uno che chiami il suo avversario in giudizio (359), o di qualunque altro affare, e senza che siavi denuncia diretta, o incidente, una delle sezzioni della corte di cassazione si avvede di qualche delitto che meriti di far processare criminalmente un giudice di pace, o altro pubblico funzionario, può d'officio ordinare il rinvio ad un altra sezzione. La sezzione a cui e stato fatto il rinvio, pronuncia se vi sia, o no luogo all'atto di accusa: il suo presidente esercita le funzioni che la legge attribuisce al giudice istruttore, o delega tanto l'esame de'testimonj che il costituto del reo ad un altro giudice d'istruzzione, ancorche sia preso fuori del circondario, o del dipartimento, ove trovasi il prevenuto. (360)

745 Allorche il procuratore generale presso la corte di cassazione in seguito dell'esibita di un ordine formale datogli dal gran giudice ministro della giustizia denuncia alla sezione criminale degl'atti giudiziarj, o delle sentenze contrarie alla legge, questi atti, o sentenze potranno essere annullate e processati gl'officiali di polizia, o li giudici se vi e luogo. (361)

CXXXIII

Legge dei 18 Termifero anno VII (5 Agosto 1799)

746 Il consiglio degl'anziani, addottando li motivi della dichiarazione di urgenza, che precede la risoluzione qui appresso, approva l'atto di urgenza.

Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione delli 15 Termifero.

747 Il consiglio de'cinquecento, considerando che sono insorte delle difficolta, sul senso degl'articoli 65, e 70 della legge delli 22 Frimajo anno VII, e che e urgente di rettificare l'errore commesso nell'esecuzione degl'articoli della legge summentovata.

Dichiara esservi urgenza;

Dichiarata l'urgenza, il consiglio prende la risulozione seguente;

748 Le cedole spedite dai giudici di pace per citazione, tanto innanzi la giudicatura di pace, quanto innanzi l'officio di conciliazione, sono generalmente esenti dalla formalita del registro, salvo il diritto sull'intimazione delle cedole sovra espresse. (362)

749 Dritto di registro che deve pagarsi per li diversi decreti, resi dai giudici di pace - Vedi nel supplemento articolo DECRETI, *dal num.* 1, *al* 5.

(356) Veggansi gl'Articoli 124, 125, 145, 146, 164, 265, 174, 175, 177, 178, dal 183, al 186, e 198 - e si rincontrino ai Titoli - *Delitti* dal N. 83 all' 85 - *Falsità* N. 18, 19, 47, e 48 - *Prevaricazione* dal N. 10, al 12 dal N. 16, al 18 dal N. 24, al 27, dal N. 39, al 45.

(357) Vedi - *Prevaricazione* N. 24.

(358) Vedi *Prevaricazione* N. 26.

(359) *En prise a partie.*

(360) Art. 493, 494, 496, e 497 del codice d'istruzione criminale.

(361) Art. 441 di detto codice - Vedi - *Corte di Cassazione* N. 62.

(362) Questa legge fu pubblicata e resa esecutoria nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, con ordine del Sig. Luogotenente del Governator generale di Roma del 1 Maggio 1812.

Vedi

Archivj N°. 58.
Camera di Commercio dal N°. 92, al 95, 251.
Commercianti N°. 22.
Commercio Marittimo N°. 85, 86, 90.
Contribuzione Fondiaria N°. 155, 730.
Corte di Cassazione N°. 126.
Difensori della Patria N°. 1, 2.
Dogane N°. 136, 137, 799.
Fallimento dal N°. 15, al 19, dal N°. 32, al 34, 62,
Foreste N°. 40.
Giudice dal N°. 132, al 136.
Giudice Istruttore N° 36, 38, 57, 77.
Guardie Campestri dal N°. 6, al 15.
Guardie delle Foreste N°. 14, 17, 21.
Mendicita dal N°. 20, al 24, 29.
Octroi N°. 124, 130, 141, 162, 163, 172, 434, 436.
Pene Correzzionali N°. 19, 24, 34, 35, 44, 48, 52, dal 43, al 46.
Polizia Giudiziaria N°. 2, 14, 15, 60, 61. Polizia Municipale N°. 44, 45.
Polizia Rurale N°. 1, e nota 1, del N°. 5.
Prevaricazione . . . .
Prigioni N°. 107.
Proprieta Letterarie N°. 12, 18.
Registro N°. 24, 30, 96, 137, 179, 192, 200.
Registri Civici dal N°. 1, all'11, 34, 35, 138, 334.
Salnitri N°. 32, 76, 104.
Sentenze N°. 141, 149.
Sigilli N°. 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32. 34, 35, 36, 39, 40, 41.
Spese Giudiziarie dal N°. 219, al 223.
Successioni N° 146.
Tabacco N°. 81, 103, 104.
Testamento dal N°. 24, al 26.
Tribunale di Prima istanza N°. 389.
Tutela dal N°. 22, al 35 N°. 75, 76.

GIUDICE DI POLIZIA SEMPLICE.

Vedi - *Tribunale di polizia semplice*.

GIUDICI PROVVISORJ

SOMMARIO

I Ordine della Consulta straordinaria degl'11 Luglio 1809 con cui si creano in Roma de'Giudici provvisorj per la materie si Civili, che criminali dal N. 1 al 10.

II Ordine della stessa Consulta dei 13 Luglio 1809 con cui si prescrive ai Giudici provisorj in materia criminale di discutere in Pubblico le cause criminali per le quali ci entra pena di morte, o piu forte di 10 anni di galera N. 11.

III Ordine della medesima Consulta, sotto la stessa data che surroga al Sig. Vasselli il Sig. Ruga N. 12

IV Ordine della stessa Consulta dei 15 Luglio 1809 con cui si surrogano li Sig Bartoli, e Pichiorri, alli Sig. Marcelli, e Fabian N. 13, e 14.

V Ordine della stessa Consulta sotto la medesima data con cui si prescrive che gl'antichi Tribunali se al primo di Agosto non ritrovano surrogati li nuovi, continuino nelle loro funzioni N. 15.

I.

La consulta straordinaria ec., Ordina;

Sono nominati giudici per le materie civili sul tribunale dell'A.C., ossia Curia Innocenziana, li signori Avvocati *Vannutelli Francesco*, in luogo di Monsignor Ridolfi, *Parlamagni Giuseppe*, in luogo di monsignor Pelagallo, *Armellini Carlo*, in luogo di monsignor A. C. met.

2 Li detti giudici conosceranno pure di tutte le cause pendenti tanto avanti i giudici privativi, o siano deputati in questa istanza, quanto avanti gl'altri giudici civili di prima istanza di Roma, ad eccezzione di quelle che si agitano avanti il campdoglio, il luogotenente civile del governo, l'uditore del vice gerente nelle attribuzioni civili, il tribunale dell'agricoltura, ed il giudice de'mercenarj.

3 Le cause di ricorso, commissarie, e rotali si porteranno avanti i nuovi tribunali secondo le regole di loro competenza. Si dichiara che dal dì 10 Giugno scorso, sino al giorno dell'istallazione de'detti tribunali, ed inclusivamente questi due giorni, sono sospesi i fatali, si per introdurre, che per proseguire l'appellazione.

4 E' nominato il signor *Vaselli Luigi* per adempiere le funzioni dell'*uditore della segnatura*, *del prefetto*, e dell'*uditore del Papa*.

5 Li ministri, ossiano ufficiali di giustizia del tribunale del governo attenderanno alla pronta spedizione di tutte le cause criminali pendenti nel tempo del passato governo, anche avanti qualunque giudice, o tribunale di Roma, compresa la così detta *Consulta*.

6 A quest'effetto sono aggiunti al tribunale del governo gl'individui seguenti: Sig. avvocato *Loreni*, Paolo *Grappelli*, Giuseppe *Liverziani*.

7 Tutte le altre cause criminali introdotte dal dì 10 Giugno passato inclusivamente avanti qualsivoglia giudice, o tribunale di Roma, saranno spedite nel più breve termine possibile dal tribunale del campidoglio: esso sarà composto, delli sigg. avvocati Marcelli, Pistrucci, Marsuzi Antonio *Giudici*, avv. Fabiani, Tomaso Biagioli, Luigi Sermarini *Giudici processanti*, De Romanis, Domenico Bregoli, Luigi Bettini *Notari*.

8 In materia criminale le discussioni saranno pubbliche.

9 Li governatori delli stati Romani si presteranno alle richieste che loro verranno indirizzate dal tribunale del governo.

10 Il presente decreto avrà la sua esecuzione dal giorno 13 corrente.

II.

La consulta straordinaria ec., Ordina;

11 La disposizione dell'art. 8 de decreto degl'11 del corrente relativamente agli affari criminali, non avrà luogo che per i delitti, per i quali l'accusato potrebbe incorrere la pena capitale, o una pena più forte di dieci anni ai lavori pubblici.

III.

La consulta straordinaria ec., Ordina;

12 Il Signor *Ruga* è nominato per supplire le funzioni attribuite al Signor Vaselli coll'ordine degl'11 del corrente, ogni qualvolta che il detto Sig. Vaselli sarà legittimamente impedito.

IV.

La consulta straordinaria ec., Ordina;

13 Viste le rinuncie del Signor *Avvocato Marcelli* giudice nel tribunale del Campidoglio, e del Signor *Avvocato Fabiani* giudice processante nello stesso tribunale, ai quali le loro eta, e le loro infermita non permettono di continuare nelle loro funzioni si ordina.

14 Il Signor *Niccola Bartoli* avvocato si nomina giudice nel tribunale del campidoglio in luogo del Signor avvocato Marcelli; il Signor *Gio. Battista Picchiorri* si nomina giudice processante in luogo del Signor *avvocato Fabiani*.

V.

La consulta straordinaria ec., Ordina;

15 *Art.* 2. Gl'antichi tribunali che non troveranno che gli siano stati surrogati i nuovi al primo di Agosto prossimo, continueranno le loro funzioni fino all'istallazione di questi ultimi.

Vedi - *Posta* N°. 11 e 12.

GIUDICI UDITORI.

1 ***DECRETO IMPERIALE*** *che crea un Corpo di Giudici Uditori presso ciascuna Corte di Appello.*

Dal Palazzo delle Tuileries li 16. *Marzo* 1808.

NAPOLEONE *Imperatore de Francesi ec.*

Sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Sentito il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

2 *Art.* 1. Vi sara presso ciascuna Corte di Appello un Corpo di Giudici Uditori.

3 Il numero di questi Giudici sara di quattro al meno, e di sei al piu.

4 *Art.* 2. La nomina dei Giudici Uditori si fara da noi, sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia, al quale le nostre Corti d'appello presenteranno per ogni posto vacante tra candidati presi fra quelli, ammessi, come avvocati, e che avranno seguito il foro per il corso di due anni almeno; essi dovranno possedere in proprieta, o in penzione assicurata dai loro parenti un reddito annuo di tre mila franchi almeno.

5 *Art.* 3. I Giudici Uditori eserciteranno le loro funzioni, sia nella Corte di appello, sia nelle Corti di giustizia criminale, e ne' Tribunali di prima istanza della giurisdizione, come si dira qui appresso.

6 *Art.* 4. Nelle Corti di appello i giudici uditori prenderanno posto cogl'altri giudici immediatamente dopo di essi, e porteranno lo stesso abito dei giudici, eccettuata la cintura.

7 Potranno venire incaricati degl'esami, degl'Interrogatorj, e di altri atti d'istruzione, che spettano al ministero de'giudici, e fare le veci de'nostri Procuratori generali, poiche sieno arrivati all'eta di 22. anni compiti.

8 Essi potranno pure fare le veci di giudici, se hanno compita l'eta di anni trenta.

9 *Art.* 5. Nelle Corti di giustizia criminale, e ne' Tribunali di prima istanza

potranno i giudici uditori, in seguito de'nostri ordini esservi mandati dal nostro gran giudice ministro della giustizia, per prestarvi il servigio; allora essi prenderanno posto coi giudici, secondo l'ordine in cui saranno stati ricevuti alla corte di appello, e porteranno lo stesso abito degl'altri giudici, sia della Corte di giustizia criminale, sia del Tribunale di prima istanza.

10 *Art.* 6. La carriera delle magistrature amministrative, sara aperta ai giudici uditori. A tale effetto il terzo de'posti che resteranno vacanti in ciascuna Corte di appello, Tribunale di prima istanza, o consiglio di Prefettura, stabilito nella giurisdizione, sara loro destinato, senza però che basti l'anzianita per ottenerli, riservandoci di sciegliere quelli che ci saranno indicati come meritevoli di tale distinzione; riservandoci parimenti di sciegliere, quando lo giudicaremo conveniente frai giudici uditori, per coprire i posti di Prefetto, di sotto-Prefetto, di Presidente, e di Procuratore imperiale presso li Tribunali di prima istenza.

11 *Art.* 7. L'articolo 1 ° del Senato Consulto dei 18 Ottobre 1807. sara applicabile agl'uditori presso le nostre Corti di appello, in conseguenza dopo cinque anni di esercizio, riceveranno delle provisioni a vita, se spirato questo termine, noi riconosciamo che meritano di essere mantenuti nelle loro funzioni.

12 *Art.* 8 I giudici uditori avranno uno stipendio, che resta fissato al quarto di quello de'Giudici della Corte di appello, cui essi sono addetti.

Firmato - NAPOLEONE.

G I U D I Z J

S O M M A R I O

CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Parte I. Libro II.

TITOLO XXIV. *Degl'Affari da trattarsi sommariamente.*

1 *Art.* 404. Saranno considerati come affari sommarj, e saranno trattati come tali.

1.° Gli appelli delle sentenze dei giudici di Pace.

2.° Le azioni puramente personali, qualunque sia la loro importanza, purche siano appoggiate ad un documento non controverso.

3.° Le domande formate senza alcun documento, non eccedenti la somma di mille franchi.

4.° Le domande che sono provisorie, o che richiedono pronta spedizione.

5.° Le domande per pagamento di pigioni, di affitti, e di arretrati di rendita.

2 *Art.* 405. Spirati i termini della citazione, le Cause sommarie con un semplice atto saranno giudicate all'udienza, senza altra procedura ne formalita.

3 *Art.* 406. Le domande incidenti, e gl'interventi a causa saranno formati con

atto di Procuratore, il quale non potra contenere che le sue conclusioni motivate.

4 *Art.* 407 La sentenza che prescrive l'esame, quando ci e luogo, esprimera i fatti senza bisogno di articolarli preventivamente, e fissera il giorno, e l'ora in cui i Testimonj saranno ascoltati all'udienza.

5 *Art.* 408. I testimonj saranno citati almeno un giorno avanti quello dell'esame.

6 *Art.* 409. Se una delle parti domanda proroga, l'incidente sara giudicato nell'istante.

7 *Art.* 410. Allorquando la sentenza sara inappellabile, non dovra formarsi processo verbale dell'esame; soltanto sara fatta menzione nella sentenza dei nomi de' testimonj, e del risultato dei loro deposti.

8 *Art.* 411. Se la sentenza sara appellabile, dovra stendersi un processo verbale contenente i giuramenti dei testimonj, la loro dichiarazione se sono consanguinei, affini, servitori, o domestici delle parti, le eccezioni apposte contro di essi, ed il risultato di quanto e stato deposto.

9 *Art.* 412. Se i Testimonj sono lontani, ovvero impediti, il Tribunale potra commetterne l'esame al Tribunale, o al Giudice di pace della loro residenza; in tal caso l'esame dovra scriversi, e farsene Processo verbale.

10 *Art.* 413. Negl'esami sommarj saranno osservate le disposizioni del *Titolo XII.* dell'esame de'testimonj (1), relative alle formalita seguenti.

1.° Alla copia da passarsi ai testimonj della parte dispositiva della sentenza, che loro intima di comparire.

2.° Alla copia dei nomi, e cognomi dei testimonj da passarsi alla parte.

3.° Alla multa, ed alle pene contro i testimonj contumaci.

4.° Alla proibizione di ascoltare i respettivi conjugi delle parti, i consanguinei, ed affini in linea retta.

5.° All'eccezioni opposte dalla parte presente alla maniera di giudicarne, agl'interregatorj, ai testimonj, ed alla tassazione

6.° Al numero di quei testimonj, le gite dei quali entreranno in tassazione.

7.° Alla facolta di ascoltare gl'individui minori di quindici anni compiti.

11 Giudizj preparatorj, quando siano suscettibili di cassazione - Vedi *Corte di Cassazione* Num. 84.

Vedi - *Atti Pubblici* Num. 1. 2.

GIUDIZJ CRIMINALI

SOMMARIO

1 Avanti il Tribunale di semplice Polizia - Vedi - *Tribunali di Polizia semplice dal* Num. 56. al 78.

(1) Vedi il nostro Titolo - *Testimonj* dal Num. 32 all' 82.

2 Avanti il Tribunale di Polizia Correzionale Vedi - *Tribunale di Polizia correzionale* dal N. 45. al 56.

3 Sopra verbale rapporto - Vedi - *Vedi Tribunale di prima istanza* dal Num. 191., al 219. - Vedi - *Sentenze* dal Num. 384., al 392.

4 Contumaciali - Vedi - *Tribunale di prima istanza* dal N. 256., al 275.

GIUOCHI DI AZZARDO (1).

SOMMARIO

I Ordine della consulta straordinaria degl'8 Settembre 1809 con cui si proibiscono il giuoco detto la Tombola, e tutte le altre lotterie particolari dal N. 1 al 3.

II La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco; Si eccettuano quelli di esercizio di corpo, purchè al giudice non sembri la somma eccessiva: Il perdente non può però ripetere le somme volontariamente pagate - *Remissive* N. 4.

III Pene prescritte dal decreto dell'assemblea nazionale dei 22 Luglio 1791 contro quelli che tengono giuochi di azzardo dal N. 5, all'8.

IV Pene prescritte dal codice penale contro quelli che avranno stabilito, o tenuto ne'sentieri, cammini, piazze, o luoghi pubblici, giuochi di lotti, o altri giuochi di sorte N. 9, 10.

V Pene prescritte dallo stesso codice penale contro quelli che tengono nelle loro case giuochi d'azzardo dal N. 11 al 13.

VI Estratto del regolamento di amministrazione municipale pubblicato dalla consulta straordinaria il di 0 Agosto 1809, sulla giurisdizione dei Maires sulle case da giuoco N. 14.

I

1 Considerando la consulta straordinaria che dalle leggi dell'impero, li giuochi *di Azzardo* sono specialmente interdetti (2), Ordina:

(1) Mentre le leggi di un provido governo permettono quei giuochi che servono ad un onesto passatempo, proibiscono quelli che alimentano il vizio, rovinano le famiglie, fan versar tante lagrime ai padri virtuosi, alle tenere madri, ed alle spose desolate ed arricchiscono pochi avventurieri avvezzi a contare li delitti coll'ore, e ad inghiottire l'oro che costa il sudore della virtù. Di là le risse, gl'odj, la dissipazione la miseria, il delitto.

Il giuoco di azardo e di tutti li vizj il più grande inimico della felicità: Le sue inseparabili compagne sono l'invidia, la furberia, la prodigalità, l'empietà ec. Si sagrificano per il giuoco, sanità, tranquillità di spirito, amore, famiglia, amici, patria, in una parola tutto ciò che l'uomo può aver di più caro: Ed a chi tutto ciò si sagrifica? All'avarizia, il più vile di tutti li vizj L'amore del gioco non è altro che l'amore del danaro altrui. Questa non è l'avarizia di un miserabile, è quella di un ladro, di un brigante, o più tosto la vile avarizia di uno scrocco; E' l'avarizia unita alla profusione, unione affatto contraria alla natura, d'onde risultano conseguenze più spaventevoli, che da ciascuna in particolare, come la verga di Aronne, assorbisce, contiene, e racchiude in se stessa tutti gl'altri vizj, e può con giustizia collocarsi alla lor testa; Sembra che fra tutti gl'allettamenti impiegati dal grande nemico del genere umano per distorci dai nostri doveri, e renderci in seguito infelici, il giuoco sia la cosa la più pericolosa, e la più propria a corrispondere alle detestabili sue viste.

(2) E'assai antica in Francia la proibizione dei giuochi di azardo. l'ordinanza di Moulins del 1566 vuole all'art. 59, che li denari, e beni perduti a giuochi di azardo dalli minori, siano a questi resi sulla loro domanda, o quella dei loro padri, madri, tutori, o curatori, senza però che per tale disposizione possa indursi l'approvazione di tali giuochi proibiti, fra li maggiori.

Da una dichiarazione dei 30 Maggio 1611, e un ordinanza dei 20 Decembre 1612 e espressamente vietato di tenere adunanze di giuochi di azardo alle carte, o ai dadi, ed ai proprietari delle case di permetterli sotto pena di mille lire di multa per la prima volta, e della restituzione dei denari, o altre cose perdute in detti giuochi.

Un arresto del parlamento dei 23 Novembre 1680 proibisce di tenere alcuna accademia di giuochi, e particolarmente di far giocare all'hoca, ed alla bassetta a pena di 3000 lire di multa, ed inoltre, in caso di recidiva, della chiusura delle case per mesi sei, senza pregiudizio di pene corporali.

Un ordinanza di polizia dei 19 Novembre 1740 vuole che li bigliardi siano chiusi a sett'ore di sera in inverno, ed a nuov'ore nella state, e proibisce di farvi alcun giuoco di azardo, ed al proprietario di soffrirlo.

Un altro dei 30 Novembre dello stess'anno proibisce qualunque giuoco di carte, e di d di presso li venditori di limonate, e trattori, e quelli che tengono giuochi di boccie, ed altri.

2 *Art.* 1. Li giuochi di Azzardo; quello così detto la *Tombola*, e tutte le altre lotterie particolari restano proibite nella città di Roma, suo dipartimento, ed in quello del Trasimeno.

3 Li procuratori imperiali, i Maires, i commissari di polizia, e tutte le autorità incaricate della sopraintendenza de'luoghi pubblici, denuncieranno, e faranno processare avanti i tribunali tutti coloro, che daranno a giuocare al giuoco della Tombola, ed a tutti gl'altri giuochi di Azzardo, e ad ogni lotteria particolare.

II

4 Secondo il codice Napoleone la legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco; Si eccettuano quelli di esercizio di corpo, purchè al giudice non sembri la somma eccessiva; Il perdente non può però ripetere le somme volontariamente pagate - Vedi *Sorte* dal N°. 1, al 5.

III

TITOLO I

5 *Art.* 7. Li giuochi di sorte ai quali si ammette, sia il pubblico, sia un raduno di persone sono proibiti sotto le pene che saranno qui sotto designate.

6 I proprietarj, o principali piggionanti delle case ed appartamenti ne' quali il pubblico fosse ammesso a giuocare a giuochi di sorte, se abitano in queste case, e non hanno avvisata la polizia, saranno condannati per la prima volta a 300 lire, e per la seconda a mille lire di multa, solidalmente con quelli che occuperanno gl'appartamenti applicati a questo uso.

7 *Art.* 36. Quelli che terranno case di giuochi di sorte, ove fosse ammesso il pubblico, o liberamente, o sulla presentazione degl'associati, saranno puniti di una multa di mille a tre mila lire, con confisca de'fondi trovati esposti al giuoco, e di una prigionia che non potrà eccedere un anno. La multa in caso di recidiva, sarà di cinque in dieci mila lire, e la prigionia non potrà eccedere due anni, senza pregiudizio della solidarità per le multe che fossero state pronunciate contro li proprietarj, e principali pigionanti, ed a termine dell'Articolo 7°. del Titolo I°. del presente decreto.

8 *Art.* 37. Quelli che terranno case di giuoco di sorte, se sono presi sul fatto del delitto, potranno essere arrestati, e condotti avanti il giudice di pace.

IV

CODICE PENALE Lib. IV. Cap. II. Sez II.

9 *Art.* 457. Quelli che avranno stabilito, o tenuto ne'sentieri, cammini, piaz-

Abbiamo il decreto imperiale dei 24 Giugno 1806 concepito ne'seguenti termini.

Art. 1. Le case de'giuochi di azardo sono vietate in tutta l'estenzione del nostro impero.

Li nostri Prefetti, Maires, e Commissarj di polizia sono incaricati di vegliare all'esecuzione della presente disposizione.

Art 2. Li nostri Procuratori generali imperiali presso le nostre corti criminali, ed i loro sostituti procederanno d'*offizio* contro quei che contravengono, li quali saranno puniti con la pena prescritta dalla legge dei 22 Luglio 1791.

Art 3. Ogni funzionario pubblico, siasi civile, siasi militare che autorizzerà una casa da giuoco, interessandosi nel prodotto, o che per favorirlo riceverà da quei che lo tengono qualche somma di danaro, o altri regali, sarà giudicato, come loro complice.

Art. 4. Il nostro ministro della polizia farà per li luoghi, ove esistono acque minerali, durante la sola stagione de'bagni, e per la città di Parigi dei regolamenti su ciò particolari.

Art. 5. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro della polizia generale sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne dell'esecuzione del presente decreto.

Questo decreto fu pubblicato come legge da osservarsi anco nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente del Governatore generale di Roma con ordine dei 12 Giugno 1812.

ze, o luoghi pubblici, giuochi di lotti, o altri giuochi di sorte, saranno puniti con un ammenda di sei, fino a dieci franchi comprensivamente.

10 *Art.* 477. Saranno di piu, presi, e confiscate, le tavole, gl'istromenti, gl'apparecchj dei giuochi, o dei lotti stabiliti nei sentieri, cammini, e vie pubbliche, egualmente che le poste, i fondi, le derrate, gl'oggetti, o premj proposti ai giuocatori.

V

CODICE PENALE.

LIBRO III.

SEZIONE II.

§. 3.

11 *Art.* 410. Quelli che avranno tenuto una casa di giuochi di sorte, e vi avranno ammesso il pubblico, siasi liberamente, o alla presentazione degl'interessati, ed affiliati, li banchieri di questa casa, e tutti quelli che vi avranno stabilite, o tenute lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gl'amministratori, preposti, o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti col carcere di due mesi al meno, e sei al piu, e con un ammenda di cento a sei mila franchi.

12 I colpevoli potranno inoltre per un tempo non minore di cinque anni, ne maggiore di dieci, calcolando dal giorno in cui avranno terminato di subire la loro pena, avere l'interdetto dai diritti de'quali parla l'Articolo 42 di questo codice (3).

13 In tutti i casi saranno confiscati tutti li fondi, o effetti che si troveranno esposti al giuoco, o messi al lotto, li mobili, strumenti, attrezzi, apparecchiamenti impiegati, o destinati al servizio de'giuochi, o de'lotti, li mobili, ed effetti mobili delli quali saranno guarniti, o decorati li luoghi destinati a tale uso.

VI

14 I Maires possono entrare in qualunque tempo entro le case ove continuamente si da a giocare a giuochi di Azzardo, ma solamente sull'indicazione che loro fosse stata data da due cittadini domiciliati (4).

Vedi - *Polizia Correzionale* N°. 35, 36.

(3) L'Articolo qui citato e espresso nei seguenti termini.

„ I tribunali giudicando *correzionalmente* potranno in certi casi interdire in tutto, o in parte l'esercizio de'diritti civici, e di famiglia qui espressi.

„ I. Di voto, e di voce attiva.

„ II. Di voce passiva.

III. D'essere chiamato, e nominato all'officio di giurato, o altri officj pubblici, o agl'impieghi di amministrazione, o di esercitare questi officj, ed impieghi.

IV. Del porto d'armi.

V. Di voto, e di voce nelle deliberazioni di famiglia.

VI. Di essere tutore, curatore, a meno che non sia de'suoi figli, e col solo parere della famiglia.

VII. Di essere perito, o adoperato come testimonio in atti.

VIII. Di testimonianza in giustizia, a meno che non sia per farvi semplici dichiarazioni.

(4) Veggasi il Tomo I. dell'opera Tit. AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE *pag.* 77. *Num.* 244.

G I U O C O

SOMMARIO.

I Decreto Imperiale dei 18 Febrajo 1812 che prescrive la pubblicazione delle Leggi relative al diritto sulle carte da giuoco ne' Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal N. 1 al 5.
II Estratto della Legge dei 9 Vendemmiajo anno VI, relative alli fondi necessarj per le spese generali ordinarie, e straordinarie dell anno VI N. 6, e 7.
III Ordine del Direttorio Esecutivo dei 3 Piovoso anno VI, con cui si determina il modo di riscossione, e si stabilisce l'importare del diritto di bollo sulle Carte da Giuoco dal Num. 8 al 2 ,
IV Altr'ordine del Direttorio Esecutivo dei 19 Fiorile anno VI concernente il bollo sulle Carte da Giuoco dal N. 29 al 51
V Estratto della Legge dei 5 Ventoso anno XII che riguarda le Finanze dal N. 52 al 58.
VI Decreto Imperiale degl'11 Termifero anno XII risguardante l'impronta che dee servire a bollare le carte da giuoco N. 49, e 60.
VII Decreto Imperiale dei 30 Termifero anno XII relativo al rimborzo dei diritti sulle Carte da Giuoco, e sulla musica stampata, che si trasportano all estero dal N 61 al 66.
VIII Estratto dei Decreto Imperiale del 1 Germile anno XIII che riguarda il modo di procedere per le contravvenzioni dal N. 67 al 111.
IX Decreto Imperiale dei 4 Pratile anno XIII risguardante le contravenzioni alle Leggi sulle carte N. 112, 113.
X Decreto Imperiale dei 13 Fruttifero anno XIII che riguarda il prezzo della car a Filigranata, e la proibizione delle carte fabbricate all'estero dal N. 114 al 125.
XI Decreto Imperiale dei 16 Giugno 1808, che riguarda le carte da giuoco dal N. 126 al 137.
XII Decreto Imperiale dei 9 Febrajo 1810 che concerne la fabbricazione delle nuove carte da giuoco dal N. 138 al 156.
XIII Avviso pubblicato dal Sig. Prefetto di Roma il dì 1 Aprile 1712 con cui si enunciano gl obblighi dei fabbricatori, e spacciatori di carte dal N. 157 al 184.

I.

Dal Palazzo dell'Elysee li 18. *Febbrajo* 1812.

NAPOLEONE IMPERATO E ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Sentito il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

1 *Art.* 1. Le Leggi, i regolamenti, e Decreti Imperiali relativi al Diritto sulle Carte da Giuoco, saranno pubblicati ne' Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

2 *Art.* 2. La tassa sulle carte da giuoco, che precedentemente esigevasi dal Sig. Nelli, in virtù di una convenzione stipulata, tra esso, e il Governo Pontificio, resta abolita.

3 *Art.* 3 L'Amministrazione, e la riscossione d l nuovo diritto, che sarà stabilito in seguito alle disposizioni del presente Decreto, sono concesse all'Amministrazione dei diritti riuniti.

4 *Art.* 4. Il Sig. Nelli, renderà conto della sua Amministrazione al Consiglio di Liquidazione stabilito in Roma.

5 *Art.* 5. Il nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il nostro Ministro delle Finanze, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

II.

Legge dei 9. *Vendemmiajo Anno VI.* (30. *Settembre* 1797.).

TITOLO III. *Del Bollo*.

6 *Art.* 56. Le polizze di trasporto, le polizze di carico, li contratti di noleg-

gio, e le polizze di assicurazione, le carte da giuoco, li giornali, le gazzette, li fogli periodici, o avvisi di novità, le carte di musica, tutti gl'affissi, tranne quelli contenenti gl'atti emanati dall'Autorità pubblica, qualunque siasi la loro natura, o il loro oggetto, saranno sottoposti al bollo fisso, ovvero di dimenzione.

7 *Art.* 60. Coloro che avranno fatto circolare giornali, o avvisi, ed altri oggetti compresi nell'Articolo 56. qui sopra, ed apposti, o fatti apporre affissi, senza che la loro carta sia stata bollata, saranno condannati ad una multa di 100. lire per ciascheduna contravenzione; gl'oggetti che sono stati sottratti al pagamento de'diritti, verranno lacerati.

III.

Ordine delli 3. *Piovoso Anno VI.* (22 *Gennajo* 1798.).

8 Il Direttorio Esecutivo, veduto l'Articolo 56. della Legge dei 9. Vendemmiajo scorso, il quale ingiunge che le carte da giuoco, saranno sottoposte al bollo fisso, o di dimenzione. Considerando che è d'uopo di rendere regolare questa riscossione per via di un modo uniforme, il quale dia a conoscere ai Preposti a riscuotere, ed ai contribuenti li loro obblighi, e doveri respettivi.

Ordina come misura provvisoria, e di esecuzione, quanto siegue.

9 *Art.* 1. Il diritto di bollo sulle carte da giuoco si riscoterà in virtù, ed a norma delle disposizioni della Legge dei 9. Vendemmiajo scorso, a ragione di 20. centesimi per ogni mazzo di quaranta carte, e meno; di trenta centesimi per ogni mazzo maggiore di quaranta carte, sino a sessanta esclusivamente, e di 40. centesimi per ogni mazzo di 60. carte, e maggiore.

10 *Art.* 2. Il bollo delle carte sarà fatto con filigrana particolare, su cui la direzione del Registro farà fabbricare la carta adoperata ne'giuochi che non oltrepassano quaranta carte per l'asso di quadri; ne'giuochi maggiori di quaranta carte, sino a sessanta, per l'asso, ed il due di quadri e ne'giuochi di sessanta carte, e maggiori, per le tre carte che saranno indicate dalla direzzione.

11 *Art.* 3. La carta a filigrana destinata a formare il davanti delle carte qui sopra mentovate, sarà fabbricata, e somministrata dalla direzzione; li fabbricanti non potranno adoperarne verun'altra.

12 *Art.* 4. Li diritti di bollo saranno pagati dai fabbricanti, nel momento istesso in cui prenderanno la carta filigranata, nell'uffizio di distribuzione della Direzione.

13 *Art.* 5. Dopo che avranno posta in opera la carta filigranata, formati li mazzi, i fabbricanti li presenteranno all'Uffizio della Direzione del Bollo; li mazzi saranno ivi verificati, e muniti di una fascia, su cui verrà apposto il bollo della direzione; questa formalità sarà eseguita senza costo di spesa.

14 *Art.* 6. Il numero delle carte componenti il mazzo, ed il nome del fabbricante saranno scritti accanto al segno del bollo; il nome, e la dimora del fabbricante si troveranno impressi almeno sopra una delle carte figurate di ciascun mazzo.

15 *Art.* 7. Il preposto alla distribuzione de'fogli bollati in filigrana terrà regi-

stro della sua distribuzione ; quegli che imprimera il bollo sulla fascia che sigillera ogni mazzo , scrivera eziandio in un registro il numero de'mazzi , ed i nomi dei fabbricanti che li avranno presentati .

16 *Art.* 8. Niuno potra vender carte , benche stampate sulla filigrana della direzione , se non sotto la fascia bollata .

17 *Art.* 9. Niun Cittadino potra fabbricare carte , se non dopo aver fatto scrivere il suo nome , pronome , cognome , e domicilio alla direzione , ed averne ricevuta una Commissione che da essa non potra ricusarsi ; li particolari che vorranno vendere le carte , saranno soggetti alla stessa obbligazione .

18 *Art.* 10. Ogni fabbricante di carte terra tre registri numerati , e firmati dal Direttore , e bollati , secondo la Legge ; il primo per scrivere giornalmente le compre de'fogli bollati in filigrana , che egli avra preso all'Uffizio della Direzione ; il secondo per notarvi le fabbricazioni a misura che saranno finite ; ed il terzo per le vendite che egli fara tanto al minuto , quanto ai mancanti commissionati .

19 *Art.* 11. Il mercante non fabbricante , terra due registri ugualmente numerati , e firmati dal Direttore dell'Amministrazione , ed in carta bollata ; sul primo saranno notate le sue compre ; egli non potra farle che direttamente dai fabbricanti , il secondo servira per la vendita giornaliera .

20 *Art.* 12. Gl'Impressarj , e li Direttori de'Balli , delle feste campestri , dei *Clubs* , bigliardi , caffe , ed altre case , ove si gioca , avranno parimente un registro notato , e contrassegnato in cui saranno scritte tutte le loro compre di mazzi di carte , coll'indicazione de'nomi , e dell'abitazione de'venditori .

21 *Art.* 13. Li preposti della direzione del registro sono autorizzati a presentarsi , ogni qualvolta lo stimeranno conveniente , presso li fabbricanti , e mercanti di carte , e ne'luoghi indicati nell'Articolo precedente , per ivi assicurarsi dell'esecuzione del presente ordine , e farsi comunicare i registri , il quali saranno ad essi presentati , per ricavarne quelle note , ed estratti che stimeranno .

22 *Art.* 14. Nel termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente Ordine , li fabricanti , e mercanti di carte , li padroni , od affittuarj delle case menzionate nel superiore Articolo 12 , saranno obbligati di presentare all'Uffizio della direzzione del bollo tutti i mazzi esistenti presso di essi sotto fascia , affinche vi sia impresso il bollo della direzzione nella forma prescritta nel superiore Articolo 5 , eccettuato che sara di color rosso ; spirato questo termine , il contraventore incorrera nella multa , e nelle pene qui sotto prescritte .

23 *Art.* 15. Li mazzi da giuoco mentovati nell'Articolo precedente , potranno essere bollati in debito , se quello che li presenta , lo richiedera ; in tal caso si fara inventario dupplicato della quantita de'mazzi di ciascuna specie che saranno stati bollati ; il latore fara l'obbligo , sopra uno di essi di pagare alli preposti della direzione , allo spirar di ogni trimestre il diritto di bollo delle quantita che avra spacciate , per via della presentazione de'mazzi che gli rimarranno .

24 *Art.* 16. La facolta di vendere , o adoperare i mazzi provenienti dalle fabbriche antiche , e bollati soltanto sulle fascie , non potra prolungarsi oltre li 30. Fruttifero prossimo ; decorso quel giorno , li mazzi notati negl'inventarj ,

che potranno rimanere, saranno abbrugiati; se ne formera processo verbale, per dare il discarico dei diritti.

25 *Art.* 17. Li preposti delle dogane non lascieranno sortire, ne entrare veruna sorte di carte di giuoco, se non sono munite della filigrana, e del bollo di sopra ordinato.

26 *Art.* 18 La direzione stabilira gl'impiegati necessarj per l'esercizio, e la riscossione del diritto di bollo sulle carte, coll'obbligo di farne determinare lo stato, come pure li stipendj dal Direttorio Esecutivo.

27 *Art.* 19. Le contravenzioni alle disposizioni della legge del di 9 Vendemmiajo che prescrive lo stabilimento del diritto del bollo imposto sulle carte da giuoco, saranno punite con le pene pronunciate dalle leggi risguardanti la riscossione de'diritti di simile natura.

28 Il ministro delle finanze e incaricato ec.

IV.

Ordine dei 19 *Fiorile anno VI.* (8 Maggio 1798).

29 Il direttorio esecutivo, veduto l'articolo 56 della legge dei 9 Vendemmiajo anno scorso, che prescrive lo stabilimento del diritto di bollo, sulle carte da giuoco, e l'ordine che egli ha promulgato conseguentemente il di 3 Piovoso seguente, avendo riconosciuto che potrebbero risultare degl'inconvenienti, col non assoggettare al bollo per filigrana che una carta, o due di ogni mazzo, come dett'ordine prescrive, e che egli e eziandio necessario di ordinare l'esecuzione di alcune nuove disposizioni per effettuare la riscossione di questo diritto, e prevenire gl abusi; Ordina:

30 *Art.* 1. La carta che sta avanti a tutte le carte da giuoco sara somministrata dalla direzione, e bollata con la sua filagrana.

31 *Art.* 2. Non potranno fabricarsi carte da giuoco, ne tarocchi con carta diversa da quella qui sopra indicata.

32 *Art.* 3. Questa carta sara della dimenzione di quella che contiene venti carte per foglio, e di cui si fa uso per mazzi di carte ordinarie, vale a dire trentadue centimetri alta, e larga quarantotto centimetri.

33 *Art.* 4. Il diritto di bollo sara di un decimo, o dieci centesimi per ciascuno di detti fogli.

34 *Art.* 5 Li fabbricanti saranno obbligati, in conformita dell'articolo 10 dell' ordine dei 3 Piovoso scorso (1) di tenere un registro di tutti li fogli bollati in filigrana che avranno presi all'uffizio della direzione.

35 *Art.* 6. Li mazzi fabbricati saranno inoltre bollati di nero *sulla fascia*, senza spesa veruna, come prescrivesi dall'articolo 5 del detto ordine (2).

36 *Art.* 7. Il giorno in cui gl'uffizj di distribuzione saranno provveduti di carta filigranata, il direttore dell'amministrazione ne avvertira il direttore centrale del dipartimento, che lo fara immediatamente annunciare per via di una pubblicazione, e per mezzo di affissi che conterranno nello stesso tempo la menzione in estratto delle disposizioni del presente ordine.

37 *Art.* 8. Dal giorno della detta pubblicazione li fabbricanti non potranno ado-

(1) Vedi il superiore Num. 18.

(2) Vedi il superiore Num. 13.

perare pel d'avanti delle loro carte se non la carta di filigrana della direzione.

38 *Art.* 9 Entro il termine di otto giorni da decorrere dalla detta pubblicazione, ogni fabricante di carte, padrone, o afittuario delle case, ove si giuoca, e le persone indicate nell'articolo 12 dell'ordine delli 3 Piovoso (3), saranno obbligate di presentare all uffizio della direzzione del bollo tutti li mazzi esistenti presso di essi, muniti, o no di fascia per farvi imprimere il bollo in colore rosso, sulla fascia della direzione, salva ragione, se il richiedono, di non pagare il diritto, se non dopo la vendita, a norma degl'articoli 14, e 15 dell'ordine delli 3 Piovoso (4).

39 *Art.* 10. Il diritto pe'mazzi in carta non filigranata, si riscuotera a ragione di mezzo centesimo per carta, come si e determinato nel superiore articolo 4, e senza distinzione di mazzi, e di tarocchi.

40 *Art.* 11. In conformita dell'articolo 8 dell'ordine delli 3 Piovoso (5) e proibito ai commesi delle case, ove si giuoca, a servitori, e domestici, ed a qualsivoglia particolare di vendere alcun mazzo di carte sia sotto fascia, sia senza fascia, nuove, od usate.

41 *Art.* 12. Ogni fabbricante di carte, sara obbligato di dichiarare, non solo il suo nome, e domicilio, secondo l'articolo 9 dell'ordine delli 3 Piovoso (6), ma ancora li differenti posti, ove ha intenzione di fabbricare, il numero de' modelli ch'egli possiede, e quello degl'attuali suoi operaj, de quali egli dara li nomi, e li connotati personali. Egli non potra fabbricare in luoghi diversi da quelli che esso avra dichiarati.

42 *Art.* 13. E' vietato agl'incisori, tanto in rame, quanto in legno, ed a tutt' altri d'incidere modello alcuno, o Rame atto a stampar carte, senza aver dichiarato all'uffizio della direzzione il nome, e l'abitazione del fabbricatore che avra fatto la richiesta, ed aver preso dal proposto un riscontro che giustifichi della fatta dichiarazione.

43 *Art.* 14 Li mercanti non fabbricanti, e li padroni de'giuochi, ed affittuarj delle case indicate nell'articolo 12 dell'ordine delli 3 Piovoso (7) saranno obbligati nel fare le loro compre dai fabricanti di esibire il registro ad essi prescritto negl'articoli 11 e 12 (8), in cui il fabbricante notera le quantita che saranno state prese.

44 *Art.* 15. La facolta accordata nell'articolo 16 dell'ordine delli 3 Piovoso (9) di vendere, o adoperare li mazzi provenienti dalle fabbriche antiche, e bollate soltanto sulle fascie, e prorogata sino al di 30 Brumajo prossimo.

45 *Art.* 16. E' proibito a chiunque di tenere nella propria casa, o nel suo domimicilio verun modello atto ad imprimere carte da gioco, di ammettervi, ne lasciar lavorare alla fabbrica delle carte, e de'tarocchi alcun cartolajo, operajo, o fabbricatore che non fosse munito della commissione della direzzione.

46 *Art.* 17. Non saranno sottoposti al bollo li mazzi di carte fabbricate nella re-

(3) Vedi il superiore N. 20.
(4) Vedi li superiori N. 22 e 23.
(5) Vedi il superiore N. 16.
(6) Vedi il superiore N. 17.
(7) Vedi il superiore N. 20.
(8) Vedi li superiori N. 19 e 20.
(9) Vedi il superiore N. 24.

pubblica che non sono della forma usata in Francia, e che sono unicamente destinati all'estero.

47 Li fabbricanti saranno soltanto obbligati di tenere un registro delle loro fabbricazioni, e spedizioni, per giustificare ai preposti della direzione che la totalita della fabbricazione e passata all'estero, e di annettere alla spedizione una licenza del Direttore del Registro, che gli sara riportata entro lo spazio di un mese, munita del certificato di sortita, rilasciato dai Preposti delle Dogane.

48 *Art.* 18. La multa pe'casi di contravenzione alle disposizioni qui sopra prescritte sara di 100 franchi per ciascuna contravenzione, oltre la lacerazione delle Carte non bollate, in conformita dell' articolo 60 della Legge dei 9 Vendemmajo scorso. La direzione potra chiedere a tenore de' casi che la sentenza di condanna sia stampata, ed affissa. In caso di recidiva per parte di un mercante, o fabbricante, non potra da questo continuarsi l'esercizio della fabbricazione, o della vendita, e gli sara tolta la commissione della direzione.

49 *Art.* 19. Li Commissarj del Direttorio esecutivo presso le amministrazioni Municipali (10) sono incaricati di concorrere alla ricerca delle fabbricazioni, e vendite clandestine, ed all'esecuzione delle disposizioni, si del presente ordine, come di quello delli 3. Piovoso.

50 *Art.* 20. L'ordine delli 3. Piovoso scorso sara eseguito in tutte quelle disposizioni, alle quali non e derogato con la presente.

51 Il Ministro delle Finanze e incaricato etc.

V.

Legge dei 5. *Ventoso Anno XII.* (25. Febrajo 1804.

CAPITOLO V. *Della Direzione, e de'suoi Impiegati.*

SEZIONE I. Della Direzione.

52 *Art.* 80. Indipendentemente dai diritti de' quali si e parlato di sopra, la direzione sara incaricata di riscuotere 1°. il diritto sulle Carte alla fabbrica; 2°. il diritto di garanzia sulle materie d'oro, e d'argento.

SEZIONE II. Degl'Impiegati.

53 *Art.* 81. Gl'impiegati potranno entrare in ogni tempo in casa degl' individui soggetti alli dazj sui Tabacchi, sul bollo dell'oro, e dell'argento, o sulle Carte.

54 *Art.* 43. In caso di sospetto di frode essi potranno fare visita, ma facendosi assistere da un uffiziale di polizia, il quale sotto pena di destituzione, e di danni, e spese, sara obbligato di prestarsi mediante la richiesta in iscritto che gliene sara stata fatta, e che verra copiata alla testa del processo verbale.

55 *Art.* 84. Li Processi verbali formati da due fra di loro, faranno piena fede in giudizio, eccetto che sia formalmente attaccato di falsita.

CAPITOLO VI. *Della forma di procedere, e de' Tribunali.*

56 *Art.* 88. I litigj che potranno insorgere sul merito de'diritti stabiliti, o conservati dalla presente Legge, saranno portati innanzi li tribunali di prima istanza, che daranno la loro sentenza in camera di consiglio, e colle stesse

(10) Al di d'oggi li Maires, e loro Aggiunti.

formalità prescritte per le sentenze sulle controversie che insorgono in materia di pagamento de'diritti di registro.

57 *Art.* 89. Per costringere al pagamento delle licenze, e degl'obblighi sottoscritti pel pagamento de'diritti, si procederà per via d'ingiunzione in quella forma stessa che viene osservata per la spedizione delle ingiunzioni in materia di contribuzioni.

58 *Art.* 90. Per quelle contravenzioni le quali in virtù della presente legge sono punite colla confiscazione, e colla multa, si procederà avanti li Tribunali di Polizia Correzionale li quali pronuncieranno le condanne.

VI.

*Decreto degl'*11 *Termifero anno* XII (30 *Luglio* 1804)

59 La filigrana della carta destinata alla fabbricazione delle carte da giuoco, le fascie pel bollo a secco necessarie per la verificazione de'mazzi, e delle Sestine di mezzi, ed i sigilli, ed altre impronte adoperate pel servigio della direzione de' diritti riuniti, avranno l'impronta delle armi dell'Impero, coll' esergo distintivo di questa amministrazione.

60 Il Ministro delle Finanze è incaricato ec.

VII.

Decreto dei 30 *Termifero anno XII* (18 *Agosto* 1804).

61 *Art.* 1. Li diritti sulle carte da giuoco, e sulla musica stampata saranno rimborzati sul'e quantità, che saranno trasportate fuori di stato.

62 *Art.* 2. A tal'uopo li fabbricanti, o mercanti di carte da giuoco, o di musica stampata che desiderassero mandare all'estero dichiareranno al Direttore dell' Amministrazione dei diritti riuniti la quantità, e qualità che vogliono trasportare, come pure gl'uffizj di dogana, pe'quali intendono di farne la spedizione.

63 *Art.* 3. Gl'anzidetti fabbricanti, o mercanti deporranno negl'uffizj della direzione, unitamente alle dichiarazioni ordinate nell'articolo precedente le casse, o balle di carte da giuoco o di musica stampata che vi saranno indicate. Terminata la verificazione, le balle, o casse saranno chiuse, e vi saranno apposti i piombi in presenza del Direttore dell'Amministrazione de'diritti riuniti, ed il Direttore rilascierà una licenza di esportazione in cui si farà menzione della sua dichiarazione.

64 *Art.* 4 La licenza munita del certificato di sortita posto a tergo dagl'impiegati dell'uffizio di Dogana, indicato nella dichiarazione, sarà riportato al Direttore dei diritti riuniti del luogo della fabbricazione, ed egli ordinerà il rimborzo de'diritti pagati per la quantità spedita di carte da giuoco, o di musica stampata.

65 *Art.* 5. Ove li fabbricanti, o mercanti non avessero riportato il certificato di sortita nella forma prescritta dall'articolo precedente, tra lo spazio di due mesi, essi non potranno pretendere il rimborzo dell'importare del dazio di bollo da pagarsi su questi stessi oggetti.

66 *Art.* 6. Il Ministro dell'Interno, e Finanze sono incaricati ec.

VIII.

Decreto Imperiale del 1. Germile anno XIII (22 Marzo 1805) .

CAPITOLO III. *De' Diritti sulle Carte .*

67 *Art.* 10. Niun fabbricante di carte potra in avvenire stabilirsi fuori dei Capoluoghi di direzzione dell'Amministrazione .

68 *Art.* 11. Tutti li modelli di carte figurate saranno depositati nell'ufficio principale del luogo della fabbrica ; li fabbricanti saranno obbligati di andare ivi a stampare le carte figurate .

69 *Art.* 12. Le carte non potranno essere fabbricate se non su carta filigranata , che si distribuira dalla Direzione alli fabbricatori di carte , ed il cui prezzo sara da questi rimborzato : questo prezzo sara annualmente regolato con un Decreto Imperiale .

CAPITOLO VI *De' Commessi , e de' Processi Verbali .*

70 *Art.* 20. I preposti della direzione dovranno essere almeno in eta di anni 21 compiti ; saranno obbligati , prima di occupare il loro posto di prestar giuramento innanzi il Giudice di Pace o nel Tribunale Civile del Circondario , ove esercitano ; questo giuramento sara registrato nella cancelleria , e copiato sulla loro commissione , senza altre spese fuori di quelle di Registro e Cancelleria, e senza che sia d'uopo servirsi a tale effetto di ministero di Patrocinatore .

71 *Art.* 21. I processi verbali annuncieranno la data , e la causa del sequestro , la dichiarazione che ne sara stata fatta al prevenuto , i nomi le qualita , e la dimora delle persone che fanno il sequestro , e di quello tra essi che e incaricato di procedere , la specie , il peso , la misura degl'effetti sequestrati , la presenza della parte alla descrizione di essi , o l'intimazione che gli sara stata fatta per assistervi , il nome , e la qualita del custode , se fa d'uopo , il luogo della estenzione del processo verbale , e l'ora in cui e stato chiuso .

72 *Art.* 22. Se il motivo del sequestro consiste nella falsificazione , e nell'alterazione delle spedizioni , il processo verbale enunciera il genere di falsificazione , le alterazioni , ed aggiunte di scrittura .

73 Le dette spedizioni firmate , e contrassegnate dalle persone che procedono al sequestro , coll'espressione *ne varietur* saranno aggiunte al processo verbale , che conterra l'intimazione fatta alla parte di sottosegnarle , e la sua risposta .

74 *Art.* 23. Si fara l'offerta di levare il sequestro , mediante cauzione idonea , o consegna del valore di navigli , battelli , vetture , cavalli , ed equipaggi sequestrati , quando però il motivo del sequestro non e il trasporto di genere il cui consumo e vietato , e questa offerta , come pure la risposta della parte saranno mentovate sul processo verbale .

75 *Art.* 24. Se il prevenuto ci si trova presente , il processo verbale enunciera che gli fu letto , e gliene fu data copia ; se fosse assente , la copia sara affissa nello stesso giorno alla porta della Casa municipale del Comune , ove si e proceduto al sequestro .

76 Questi processi verbali , ed affissi , potranno farsi in tutti li giorni indistintamente .

77 *Art.* 25. Li processi verbali saranno affirmati da due almeno dei sequestranti

tra lo spazio di tre giorni innanzi al giudice di pace o uno de'suoi suppleenti ; L'atto di affirmazione enuncierà la lettura fatta a quelli che affirmano .

78 *Art.* 26. Li processi verbali in tal modo stesi , ed affirmati meriteranno piena fede , riservata solo la pruova di falsità .

79 I Tribunali non potranno ammettere contro li processi verbali altre nullità fuori di quelle che risultano dall'ommissione delle formalità prescritte dagl'articoli precedenti .

80 *Art.* 27. Ogni preposto destituito , o che avrà dato la sua dimissione , sarà obbligato sotto pena di essere costretto eziandio coll'arresto personale , di consegnare alla direzione , o a chi sarà munito da essa di procura , nel lasciare che fa l'impiego la sua commissione , come pure li registri , ed altri effetti de'quali sarà stato incaricato dalla direzione , e di render conto .

CAPITOLO VII.

Della Procedura Giudiziaria sulli Processi Verbali di contravenzione .

81 *Art.* 28. La citazione per procedere alla condanna , s'intimerà entro li otto giorni al più tardi dalla data del processo verbale ; essa potrà intimarsi dai Commessi .

82 *Art.* 29. Se il Tribunale giudicherà il sequestro mal fondato , potrà condannare la direzione , non solo alle spese del processo , ed a quelle di manutenzione degl'animali sequestrati , accadendo il caso , ma eziandio ad una indennità proporzionata al valore degl'effetti de' quali sarà rimasto privo quello che soggiacque al sequestro , durante il tempo di esso sino alla consegna de'medesimi effetti , ed all' offerta che glie ne sarà stata fatta ; ma questa indennità , non potrà eccedere l'uno per cento al mese del valore degl'effetti summentovati .

83 *Art.* 30. Se in seguito al sequestro , ed al deposito in un dato luogo , e sotto la custodia di un depositario non eletto , o indicato da quello a di cui danno sarà stato fatto il sequestro , gl'effetti sequestrati fossero deperiti prima della loro consegna , o dell'offerta validamente fatta di consegnarli , l'amministrazione potrà essere cendannata al pagamento del loro valore , o dell'indennità del loro deperimento .

84 *Art.* 31. Nel caso che non essendo dichiarato valido il sequestro , la direzione dei diritti riuniti interponesse l'appello dalla sentenza , i navigli la vettura , ed i cavalli sequestrati , e tutti gl'effetti sottoposti a deperimento , non saranno consegnati , che sotto idonea cauzione , e precedente stima del loro valore .

85 *Art.* 32. L'appello dovrà essere notificato nello spazio di otto giorni dalla notificazione della sentenza , senza citazione preventiva all'uffizio del giudice di pace , e di conciliazione ; spirato questo termine non potrà più ammettersi , e la sentenza sarà puramente , e semplicemente eseguita .

86 La dichiasazione d'appello conterrà l'intimazione di comparire fra tre giorni inanzi il Tribunal criminale , nella cui giurisdizione risiede quello che ha proferita la sentenza ; il termine di tre giorni accrescerà di un giorno per ogni due miriametri di distanza dal domicilio del prevenuto al capo luogo del Tribunale .

87 *Art.* 33. Se il sequestro sarà giudicato valido , e non si sarà interposta appellazione fra gl'otto giorni dall'intimazione della sentenza , il nono giorno ,

preposto dell'uffizio indichera la vendita degl'oggetti confiscati per mezzo di un affisso da lui firmato, ed apposto, tanto alla porta della Casa Municipale del Comune, come a quella dell'udienza del giudice di pace, e procedera cinque giorni dopo alla vendita pubblica.

88 *Art.* 3. Qualora il processo verbale portante sequestro d'effetti proibiti, fosse annullato per difetto di formalita, la confisca de' divisati effetti, sara tuttavia pronunziata senza multa sulle conclusioni di chi procede, e del Procuratore imperiale.

89 La confisca degl'effetti sequestrati per contravenzione sara egualmente pronunciata, non ostante la nullita del processo verbale, se la contravenzione risultera altronde giustificata abbastanza dall'istruzione.

90 *Art.* 35. Li proprietarj delle merci saranno responsabili dell'operato de'loro fattori, agenti, o domestici, per cio che riguarda i diritti, le confische, le multe, e le spese.

91 *Art.* 36. La procedura avra luogo, e la confisca degl'effetti sequestrati potra pronunziarsi contro li conduttori, senza che la direzione sia obbligata di mettere in causa li proprietarj, benche gli venissero indicati, salvo il giudicare, come di ragione delle intervenzioni, e dei reclami, se li proprietarj intervenissero, o fossero citati da quelli, a danno de' quali il sequestro fu fatto.

92 *Art* 37. Le condanne pecuniarie contro piu persone per un medesimo fatto di frode, saranno solidarie.

93 *Art.* 38. Gl'effetti tanto sequestrati per frode, o contravenzione, quanto confiscati, non potranno rivendicarsi dai proprietarj, ne verun creditore eziandio privilegiato potra nemmeno riclamare il prezzo, sia questo, o no stato depositato, salvo il loro ricorso contro gli autori della frode.

94 *Art.* 39. Li giudici non potranno moderare le confische e le multe, ne ordinare l'impiego che deve farsene a pregiudizio della direzione sotto pena di rendersene responsabili in loro proprio, e privato nome.

CAPITOLO VIII.

Del Giudizio di falsita, ossia dell'iscrizione di falso.

95 *Art.* 40. Chi vorra intentare giudizio di falsita ossia inscriversi in falso contro un processo verbale, sara obbligato di farne la dichiarazione in iscritto, in persona, o per via di persona munita di procura speciale, rogata da un notaro, al piu tardi all'udienza indicata nella citazione a condanna; dovra ne'tre seguenti giorni deporre nella cancellaria di detto tribunale, e per iscritto li mezzi coi quali pretende pruovare la falsita, indicando il nome, e le qualita dei testimonj che vuole fare esaminare, il tutto sotto pena di perdere il diritto d'intentare giudizio di falso.

96 Questa dichiarazione sara ricevuta, e soscritta dal presidente del tribunale, e dal cancelliere, se il dichiarante non sa ne scrivere, ne firmare.

97 *Art.* 41. Il termine per l'iscrizione di falso contro il processo verbale principiera a decorrere soltanto dal giorno dell'intimazione della sentenza, se essa emano in contumacia.

98 *Art.* 42. Li motivi di falsita proposti nel termine, e nella forma stabilita dal superiore articolo 41 dai prevenuti contro i processi verbali de'proposti della

direzione dei diritti riuniti, non saranno ammessi, quante volte non tendino a giustificare li prevenuti dall'imputazione di frode, o di contravenzione.

CAPITOLO IX. *Delle ingiunzioni*.

99 *Art.* 43. La direzione potrà far spedire delle ingiunzioni contro li debitori morosi.

100 *Art.* 44. L'ingiunzione sarà spedita dal direttore, o dal ricevitore della direzione; essa sarà vidimata e dichiarata esecutoria, senza spese, dal giudice di pace del cantone, ove è stabilito l'uffizio di riscossione, e potrà essere notificata dai preposti della direzione.

101 Il giudice di pace non potrà ricusare di vidimare l'ingiunzione per essere eseguita, sotto pena di rendersi responsabile per quelli pei quali sarà stata ordinata l'ingiunzione.

102 *Art.* 45. L'esecuzione dell'ingiunzione non potrà essere sospesa, se non da una opposizione formata dal debitore; l'atto di opposizione ne specificherà i motivi, e conterrà l'intimazione di comparire a giorno fisso innanzi il tribunale civile del circondario, con elezione di domicilio nel comune, ove risiede il tribunale. Il termine per la scadenza dell'intimazione, non potrà oltrepassare otto giorni, il tutto sotto pena di nullità dell'opposizione.

CAPITOLO X. *Disposizioni generali*.

203 *Art.* 47. L'amministrazione avrà privilegio, e preferenza a tutti li creditori sulli mobili, ed effetti riguardati come mobili de contabili per li loro reliquati, e su quelli de'debitori de'diritti, alla riserva però delle spese giudiziali, di ciò che dovrà pagarsi per sei mesi di prigione soltanto, e salvo eziandio la rivendicazione debitamente promossa dai proprietarj delle merci in natura, che saranno ancora imballate, e legate.

104 *Art.* 48. Tutti li sequestri del prodotto de'diritti nelle mani de'preposti della direzione, o in quelle de'suoi debitori, saranno nulli, e di niun effetto.

105 *Art.* 49. Nel caso di apposizione di sigilli sull'effetti, e sulle carte de'contabili, li registri di riscossione, ed altri dell'anno che corre, non saranno posti sotto sigillo; Li detti registri saranno soltanto arrestati, e sottoscritti dal giudice che li rimetterà al preposto incaricato interinamente della riscossione, il quale ne rimarrà responsabile, come depositario di giustizia, e se ne farà menzione nel processo verbale dell'apposizion de'sigilli.

106 *Art.* 50. La direzione ha il dritto di prescrizione contro qualunque domanda di restituzione di diritti, e di merci, di pagamento, di stipendj, dopo un termine di due anni compiti; E li debitori avranno un simile dritto di prescrizione contro la direzione riguardo ai diritti, che li suoi preposti non avessero riclamato nello spazio di un anno, dall'epoca in cui erano eseguibili.

107 La direzione è liberata dall'obbligo di guardie dei registri delle esazioni di tre anni che precedono l'anno corrente.

108 *Art.* 51. La forza pubblica sarà obbligata di prestare assistenza ai preposti della direzione nell'esercizio delle loro funzioni.

109 *Art.* 52. Li debitori, gl'obblighi de'quali a pro dell'amministrazione fossero stati protestati per difetto di pagamento, vi saranno costretti per via di arresto personale.

110 *Art.* 53. Tutti li commessi alla riscossione de'dazj delle città, che hanno pre-

stato giuramento giudiziale, sono autorizzati a fare processi verbali delle frodi che scuoprono contro i diritti riuniti, ed anche i commessi della direzione per le frodi che scuopriranno contro li dazj.

111 *Art.* 54. I ministri della giustizia, e finanze sono incaricati ec.

IX

Decreto dei 4 *Pratile anno XIII* (24 Maggio 1805).

112 *Art.* 1. Tutte le contravenzioni alle leggi sulle carte delli 9 Vendemmiajo anno VI, e 5 Ventoso anno XII, come pure alli regolamenti delli 3 Piovoso, e 19 Fiorile anno VI, ed al decreto imperiale del 1°. Germile anno XIII, saranno punite, indipendentemente dalla confisca degl'oggetti di frode, o inservienti alle frode, di mille franchi di multa, senza pregiudizio delli processi straordinarj, e della punizione come per delitto di falsita incorso per la falsificazione delle filigrane, de'bolli, e de'modelli, e l'emissione degl'oggetti falsificati.

113 *Art.* 2. I ministri della giustizia, e finanze, sono incaricati ec.

X

Decreto Imperiale dei 13 *Fruttifero anno XIII* (31 *Agosto* 1805).

114 *Art* 1. Il prezzo della carta filigranata, l'uso della quale viene prescritto nell'Articolo 12 del decreto imperiale del 1°. Germile anno XIII (22 Marzo 1805), e che viene distribuita nell'uffizio della direzione de'diritti riuniti di ciaschedun dipartimento dell'impero, sara pagata dai fabbricanti di carte nel momento stesso in cui si distribuisce; Cioe.

La carta di 20 filigrane, 12 franchi la risma.

La carta di 24, e 30 filigrane, 14 franchi la risma.

115 Queste dimenzioni saranno le sole ammesse nella fabbricazione delle carte, ed il prezzo delle carte sara indipendente dal diritto di mezzo centesimo per carta, o filigrana, di cui sara composto ogni foglio.

116 La carta sara conforme alle mostre approvate dal ministro, e depositate alla direzione; In caso di richiamo se ne fara la verificazione, e ce ne sara reso conto.

117 *Art.* 2. Sara accordata al fabbricante, unicamente però sul diritto di mezzo centesimo, la deduzione di dieci fogli di piu di ogni cento per tener luogo di qualsisia diminuzione nella fabbricazione, a condizione che niuna carta sara posta alla rinfusa all'epoca degl'inventarj alla fine dell'anno, e che preventivamente a questa operazione tutte le carte saranno prese, formate in mezzi, sottoposte alla nuova fascia di *Controllo*, e di pagamento di diritto.

118 *Art.* 3. Li fabbricanti terranno separate nelle loro botteghe e magazzini le differenti specie di mazzi, e di carta. Non confonderanno mai la carta filigranata, con quella che forma il di sopra delle carte, e ne l'una, ne l'altra con la carta *della Mano*; Li fogli di figura, e di fanti, li cartoni dipinti, o no saranno similmente distinti, e separati.

119 *Art.* 4. Li fabbricanti sulle rimessioni ad essi fatte di carta filigranata, lascieranno in deposito negl'uffizj della direzzione la quantità di fogli da essi destinata per stamparvi le teste, e li fanti.

120 *Art.* 5. L'introduzzione nell'impero, e l'uso delle carte fabbricate all'estero sono proibiti. Le sole carte a ritratto estero di fabbrica francese potranno

essere trasportate fuori di stato, franche di diritti in conformita dell'Articolo 17 del regolamento delli 19 Fiorile anno VI (11).

121 *Art.* 6. Sara accordato alli fabbricanti un termine di sei mesi per lo spaccio delle materie fabbricate in carta semplice, che saranno in loro possesso al 1°. Vendemmiajo anno XIV. Li Mazzi provenienti dalle dette materie continueranno ad essere sottoposti alle fascie, ed al bollo attualmente in uso; Trascorso questo termine tutte le materie che non fossero state adoperate nella formazione de'mazzi di carte, saranno lacerate, e poste fuori di uso.

122 *Art.* 7. Per evitare ai fabbricanti le anticipazioni dei diritti imposti per la conversione in mazzi da giuoco di tutte le materie, muniti della fascia di *Controllo*, e facilitarne ad essi lo spaccio per mezzo della vendita, verra loro accordato, mediante cauzione un credito di tre mesi salvo il diritto di manda o d'arresto, attribuito alla direzione ne'casi convenevoli.

123 *Art.* 8. Dal momento in cui sara ammessa la carta filigranata, tutte le carte fabbricate colla medesima saranno sottoposte alla fascia di *Controllo* a bollo secco, il quale sara apposto presso li fabbricanti da'commessi, che ne stenderanno degl'atti in regola.

124 *Art.* 9. Qualunque contravenzione al presente decreto sara punita con la pena portata dal decreto delli 4 Pratile anno XIII (12).

125 *Art.* 10. Il nostro ministro delle finanze e incaricato ec.

XI

Decreto dei 16 *Giugno* 1808.

126 *Art.* 1. La direzione de'diritti riuniti fara fare de'modelli uniformi per la fabbricazione delle carte da giuoco. Questi modelli saranno per 24 carte. Le figure porteranno il nome del fabricante, ed un numero particolare per ciascun luogo di fabbricazione.

127 *Art.* 2. Tosto che li nuovi modelli saranno usciti, li vecchj saranno soppressi. E'violato di falsificare li modelli della Direzione, e di fabbricare alcun modello particolare; Li prevenuti saranno tradotti innanzi li tribunali ordinarj, e puniti con le pene portate dalle leggi, senza pregiudizio delle multe, e confiscazioni pronunciate dal nostro decreto delli 4 Pratile anno XIII (13).

128 *Art.* 3. Sono eccettuati dalla soppressione, e rimarranno depositati negl'uffizj della Direzione li modelli dei tarocchi, ed altri la cui forma, e dimenzione e diversa dalle carte usate in Francia.

129 *Art.* 4. Le carte menzionate nell'Articolo precedente saranno fabbricate in carta semplice, e non potranno circolare nell'interno, se non portano su tutte le carte figurate la leggenda - *Francia* -, ed il nome del fabbricante. Queste carte continueranno a pagare il diritto di mezzo centesimo per carta, a guisa di quelle fabbricate in carta filigranata, e ad essere sottoposte alla fascia di *Controllo* della Direzione.

130 *Art.* 5. Le carte menzionate ne'due Articoli precedenti che saranno destinate ad essere esportate, non saranno sottoposte ad alcuna leggenda; Esse pagheranno un diritto particolare di cinque centesimi per ciascun mazzo esportato;

(11) Vedi il superiore Num. 46.
(12) Vedi il superiore Num. 112.
(13) Vedi - *Idem*.

Li fabbricanti che faranno delle esportazioni di queste carte, saranno obbligati di fare le dichiarazioni, e giustificazioni prescritte dalle leggi, e dai regolamenti.

131 *Art.* 6. Le carte usate in Francia non potranno circolare senza che ne venga fatta una dichiarazione all'uffizio de' diritti riuniti del luogo della spedizione, e che siano accompagnate da una patente contenente il nome di quello che fa la spedizione, il luogo della destinazione, ed il nome di quello a cui saranno dirette.

132 *Art.* 7. Dal giorno dell'emissione dei nuovi modelli della direzione, il quale sarà determinato dal nostro ministro delle Finanze, sarà accordato un anno per lo spaccio delle carte fabbricate prima di questa emissione; Passato questo termine, tutte le carte di antica forma, saranno rese inservibili, e poste fuori di uso, salva la restituzione del diritto che fosse stato riscosso dalla direzione.

133 *Art.* 8. La vendita, e la distribuzione di tutte le carte fabbricate in carta semplice, e marcate co'bolli umidi, le quali erano in uso anteriormente al decreto del 1°. Germile anno XIII, sono proibite dal giorno della pubblicazione del presente decreto. Tutte quelle esistenti a quest'epoca presso li fabbricanti, e venditori, saranno poste fuori d'uso, ed il diritto di mezzo centesimo per carta sarà restituito dalla direzione in seguito al processo verbale di deterioramento.

134 *Art.* 9. La remissione, ossia lo sconto di un undecima parte stabilita nell'Articolo 2 del decreto dei 13 Fruttifero anno XIII (14), non sarà accordata alli fabricanti sorpresi in contravenzione.

135 *Art.* 10. Il taglio delle carte è proibito ai fabbricanti, e spacciatori, come pure la vendita, il magazzinaggio, e lo spaccio al minuto, sotto fascia, o senza fascia, delle carte ritagliate, o ricomposte di nuovo in mazzi.

136 *Art.* 11. Tutte le contravenzioni al presente decreto saranno punite in conformità dell'altro decreto dei 4 Pratile anno XIII (15).

137 *Art.* 12. Il nostro ministro delle Finanze è incaricato ec.

XII

Decreto Imperiale dei 9 *Febraro* 1812.

138 *Art.* 1. Dal dì 1°. di Aprile 1810 la fabbricazione delle carte da giuoco si farà con le carte che portano l'impronta de' modelli formati in esecuzione del nostro decreto dei 16 Giugno 1808.

139 *Art.* 2. E' accordato il termine di un anno da decorre dal medesimo giorno 1 Aprile per lo spaccio delle carte fabbricate anteriormente, passato il qual termine queste carte saranno rese inservibili, e poste fuori della consumazione, restituendo li diritti che saranno stati riscossi.

140 *Art.* 3. La direzione somministrerà li fogli da stamparvi li modelli, alli fabbricanti agl'offizj stabiliti a tal fine nel capo luogo di ciascuna direzione.

141 *Art.* 4. Li fabbricanti porranno sopra ciascun mazzo un involto che indicherà li loro nomi, il domicilio, l'insegna, le firme in forma di cifra, del quale

(14) Vedi il superiore Num. 117.

(15) Vedi il superiore Num. 112.

involto dovranno deporre un esemplare, tanto alla cancelleria del tribunale di prima istanza, quanto negl'uffizj della direzione.

142 Non potranno cangiare la forma dei loro involti senza farne la dichiarazione negl'offizj suddetti, e senza fare lo stesso deposito di quelli che sostituiranno ai precedenti.

143 E' vietato qualunque uso, e deposito di falsi involti.

144 Saranno reputati falsi gl'involti non conformi a quelli depositati, o che fossero ritrovati presso li fabbricanti diversi da quelli ivi indicati.

145 Li fabbricauti di carte che faranno gl'involti per ogni sei mazzi di carte non potranno adoperarli che in forma di fascia, in guisa tale che rimanghino apparenti le altre fascie di controllo apposte dai preposti della direzione su d'ogni mazzo, dopo la verificazione delle carte figurate.

146 *Art.* 5. Il di sopra delle carte non potra essere che in carta bianca.

147 *Art.* 147. Si riscuotera uniformamente per le carte a ritratto Francese 25 centesimi per ognl mazzo, qualunque siasi il numero di carte di cui sara composto.

148 Non si esigera cosa alcuna dai fabbricanti per la carta, e per la forma delle carte figurate.

149 *Art.* 7. All'epoca dello sconto che si fara alla fine di ogni anno dai fabbricanti sul paragone della vendita delle carte figurate, co' mazzi connotati, essi saranno obbligati di pagare il doppio diritto de'mazzi mancanti.

150 *Art.* 8. I tarocchi, e le altre carte, la forma, o la figura delle quali sono differenti da quelle usate in Francia, saranno dalla stessa epoca del 1 Aprile prossimo sottoposte al diritto di 40 centesimi per mazzo, qualunque siasi il numero delle carte che lo compongono.

151 Le carte di simil genere che saranno esportate continueranno ad essere soggette al solo, e semplice diritto di cinque centesimi.

152 *Art.* 9. Niuno potra vendere carte da giuoco, tenerne deposito,, nè esporne segnali indicativi di loro spaccio, se non sara fabbricante patentato, a meno che non abbia ottenuto il permesso, e la commissione della direzione, la quale potra ricusare questa commissione, in caso di frode.

153 *Art.* 10. E' proibito a chiunque di conservare, o tener nascosti de' modelli falsi, o contrafatti.

154 *Art.* 11. Tutte le contravenzioni al presente decreto saranno punite in conformita di ciò che e prescritto da quello dei 4 Pratile anno XIII.

155 *Art.* 12. La direzione de'diritti riuniti fara depositare alla cancelleria de'tribunali l'impronta delle nuove carte figurate, che serviranno al 1 Aprile prossimo.

156 *Art.* 13. Il nostro ministro delle finanze è incaricato ec. (16)

XIII

257 Il pubblico è avvertito, che le leggi, regolamenti, e decreti imperiali relativi al diritto delle carte da giuoco, de' quali è stata ordinata la pubblicazione nelli stati Romani da Sua Eccellenza il Luogotenente del Governa-

(16) Le soprariferite leggi furono pubblicate, e rese esecutorie per li due dipartimenti di Roma, e del Trusimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Sig. Governatore generale di Roma dei 17 Marzo 1812.

tore Gendrale, sono resi esecutorj a datare dal presente mese nel dipartimento di Roma.

158 E' prevenuto altresì, che in forza delle suddette leggi, regolamenti, e decreti imperiali, li fabbricatori, e spacciatori delle carte sono sottoposti agl'obblighi che seguono.

159 1.° Di dichiarare al buro della regia dei diritti riuniti il loro nome, cognome, sopranome, e domicilio, come ancora i diversi luoghi, ove vogliono fabbricare.

160 2.° Di aver tre registri bollati, e firmati dal direttore dei diritti riuniti, il primo per iscrivervi giorno per giorno la compra de' fogli in carta filagrana; il secondo per portarvi le fabbricazioni; il terzo per le vendite, che essi faranno sì in dettaglio, come in partita ai mercanti commissionati.

161 Che in avvenire essi non potranno fabbricare delle carte alla Francese, che con il foglio di modello, e la carta filagrana, che verrà loro rilasciata dalla regia.

162 Che per la fabbricazione delle carte, coll'impressione straniera saranno tenuti di andare a fare il modello nel *bureau* della regia, conformandosi all'articolo 4 decreto dei 16 Giugno 1808 (17), cioè dovranno far fare delle caselle sopra tutte le figure di modello a fine di porvi il loro nome, e l'iscrizione *Francia*.

163 Che essi non potranno fare alcuna spedizione di carta senza averne fatta la dichiarazione al *bureau* della regia, e di essere muniti di un permesso, che gli verrà rilasciato nello stesso bureau.

164 Finalmente che le contravenzioni alle disposizioni precedenti saranno punite a seconda delle leggi suddette con la confisca degl'oggetti in frode, e col pagamento di una somma di mille franchi, senza pregiudizio delle pene pronunziate contro il delitto di falso in caso di falsificazione dei modelli, bolli, e filagrane della regia, e di vendita, e spaccio delle carte in tal guisa fabbricate.

Roma 1. Aprile 1812.

Il Prefetto TOURNON.

GIURAMENTO.

SOMMARIO

I Divisione del giuramento giudiziale in due specie – *Remissive* N. 1.
II Punizione di chi giura in giustizia il falso – *Remissive* N. 2.
III Del giuramento da prestarsi nei giudizj civili – *Remissive* N 3.
IV Articoli 52, e 53 del Senatus Consulto Organico delli 28 Fiorile anno XII che prescrive la formola del giuramento che deve prestarsi dall'Imperatore de'Francesi nella sua elevazione al trono N. 4
V Estratto del concordato passato l'anno 1811 fra la Santa Sede e la corte di Francia *Nota* N. 1.
VI Giuramento prestato da Napoleone I. Imperatore de'Francesi nell'atto del suo coronamento seguito il dì 2 Decembre 1804 N. 5.
VII Giuramento prescritto al Regente dell'Impero – *Remissive* N. 6
VIII Giuramento che prestano li Gran Dignitarj, e li Grandi Officiali dell'Impero – *Remissive* N 7.
IX Giuramento che deve prestarsi dai Cavalieri della Legione di onore – *Remissive* N. 8

(17) Vedi il superiore Num. 129.

1 Il giuramento giudiziale e di due specie, cioe 1.° decisorio; 2.° deferito *ex officio* - Vedi PRUOVE *dal num.* 67, *all'*86.

2 Punizione per chi giura in giustizia il falso - Vedi - TESTIMONJ num. 8.

3 Del giuramento da prestarsi nei giudizj civili - Vedi - TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA *dal num.* 217, *al* 25.

VI

4 *Articoli 52, e 53 del Senatus Consulto Organico delli 28 Fiorile anno XII (18 Maggio 1804)*

„ Io giuro di mantenere l'integrita del territorio dell'impero, di rispettare, e far rispettare le leggi del concordato (1) e la liberta de' culti; di rispettare,

(1) Li principali Articoli del concordato passato nell'anno 1801 fra il Sommo Pontefice Pio VII, e la Francia sono li seguenti. „ Che la Religione Cattolica Apostolica, e Romana e liberamente esercitata in Francia. Il suo culto e pubblico, conformandosi alle regole di polizia che il governo giudica necessarie per la tranquillita pubblica „.

„ Che le nomine ai Vescovati che vacano sono fatte dall'Imperatore, e l'istituzione canonica vien data dalla Santa Sede.

„ Li Vescovi prima di entrare in funzione, prestano direttamente nelle mani dell'Imperatore, il giuramento di fedelta espresso nei seguenti termini „.

„ *Giuro, e prometto a Dio, sui Santi Vangeli di osservare obedienza, e fedelta al governo stabilito dalle Costituzioni dello Stato; Prometto inoltre di non avere alcuna intelligenza, di non assistere ad alcun consiglio, e di non mantenere alcuna lega, siasi ne l'interno, siasi nell'esterno che sia contraria alla pubblica tranquillita, e se apprendo che nella mia diocesi, o altrove si trami qualche cosa in pregiudizio dello Stato, lo farò sapere al governo* „.

„ Gl'Ecclesiastici del secondo Ordine prestano giuramento nelle mani delle Autorita Civili indicate dal Governo.

„ La formola della seguente preghiera e recitata in fine del Divino Officio, in tutte le Chiese Cattoliche di Francia,

Domine salvum fac Imperatorem.

„ Li Vescovi nominano alle Cure.

„ La loro scelta non può cadere che su persone accette al governo „

„ Li Vescovi possono avere un Capitolo nella lor Cattedrale, ed un Seminario per la loro Diocesi, senza che il governo sia obbligato a dotarli.

„ Tutte le chiese metropolitane, Cattedrali, Parocchiali, ed altre non alienate, e necessarie al Culto, sono poste alla disposizione dei Vescovi.

„ Sua Santitá per il bene della pace, ed il felice ristabilimento dichiara che ne essa, ne li suoi successo-

e far rispettare l'uguaglianza de'diritti, la liberta politica, e civile, l'irrevocabilita delle vendite dei beni nazionali, di non mettere alcuna imposizione ne stabilirsi alcuna tassa, se non che in virtu della legge, di mantenere l'istituzione della legione d'onore, e di governare nella sola vista dell'interesse, della felicita, e della gloria del popolo francese. „

VI

5 Il Pontefice Pio VII che per tale funzione si trasferi in Parigi, nella solenne funzione dell'Incoronamento, terminato l'Inno dello Spirito Santo, voltossi all'Imperatore, e gli fece la seguente domanda.

„ Professate voi, nostro carissimo fratello in GESU' CRISTO e promettete voi avanti a DIO, ed agl'angeli suoi di fare osservare la legge, di amministrare la giustizia a tutti li vostri sudditi, di conservare la pace nella Chiesa di DIO, col concorso della sua grazia, nel modo che crederete più conveniente, giusta il parere de' suoi consiglieri, e di vegliare acciocche i Pontefici della Chiesa godano li privilegj, e gl'onori che sono loro dovuti a norma de'Sacri Canoni? L'Imperatore apposte ambe le mani sul libro de' Santi Vangeli, presentatogli dal Grand' Elemosiniere, rispose - PROFITEOR.

6 Giuramento prescritto al reggente dell' Impero prima d'incominciare l'esercizio di sue funzioni - Vedi - PRINCIPI FRANCESI *num.* 146.

7 Giuramento che prestano li gran dignitarj, e li grandi officiali dell'Impero - Vedi - PRINCIPI FRANCESI *num.* 176 - GRAN DIGNITARJ *num.* 72 - GRANDI OFFICIALI DELL'IMPERO *num.* 5.

8 Giuramento che deve prestarsi dai cavalieri della legione di onore - Vedi - ORDINI CAVALLERESCHI *num.* 8.

9 Giuramento che deve prestarsi dai cavalieri dell'ordine della riunione Vedi - ORDINI CAVALLERESCHI *num.* 138.

10 Giuramento che deve prestarsi dai duchi, conti, baroni, e cavalieri creati dall'Imperatore, e da quelli che hanno ottenuto il permesso di creare un maggiorasco - Vedi - MAGGIORASCO *num.* 52.

11 Punizione dell'officiale pubblico, che non giura prima di cominciare il suo officio - Vedi - PREVARICAZIONE *num.* 37.

12 Formola del giuramento che devono prestare li presidenti delle assemblee di cantone - Vedi - REGISTRI CIVICI *num.* 150.

13 Giuramento che deve prestarsi da quelli che devono presiedere alle elezioni delle assemblee di cantone - Vedi - REGISTRI CIVICI *num.* 151, 305.

ri inquieteranno in verun modo gl'Acquirenti dei Beni Ecclesiastici alienati, e che in conseguenza le proprietà di questi stessi beni, li Diritti e rendite a quelli inerenti, dimoreranno incommutabilmente nelle loro mani, o nelle mani di quei che li rappresentano.

„ Il governo assicurera un trattamento convenevole ai Vescovi, ed ai Curati, le Diocesi, e Parocchie de'quali saranno comprese nella nuova circoscrizione.

„ Il governo prendera egualmente le misure convenevoli affinche li cattolici Francesi possino, se vogliono, far fondazioni in favore delle Chiese.

„ Sua Santita riconosce nell'Imperatore li stessi diritti, e prerogative, de'quali presso di essa godeva l'antico governo „.

XV

Dal palazzo di S. Cloud li 24 Messidoro anno XII (18 *Luglio* 1804.)

NAPOLEONE ec. ec.

Sentito il consiglio di stato – Decreta ;

14 *Art.* 1. In avvenire la prestazione del giuramento di ciascuno dei membri dei tribunali designati qui sotto, allorche sara installato, dovra farsi nel modo seguente.

15 *Art.* 2. Il tribunale di prima istanza ricevera il giuramento dei giudici di pace del suo circondario, e dei loro supleenti.

16 *Art.* 3. Li presidenti, ed altri giudici dei tribunali di prima istanza, il procuratore imperiale, li suoi sostituti presso questi tribunali, e li giudici di commercio, presteranno il giuramento avanti la corte di appello, sotto la di cui giurisdizione si trovano.

17 *Art.* 4. Li primi presidenti delle corti di appello, e delle corti criminali riceveranno il giuramento dei giudici, e quello dei sostituti del procuratore generale imperiale, presso li tribunali ai quali presiedono.

18 *Art.* 5. Il gran giudice ministro della giustizia e incaricato della esecuzione del presente decreto che sara inserito nel bollettino delle leggi. (2)

XVI

19 *Giuramento prescritto dal decreto imperiale dei* 14 *Decembre* 1810 *per il ricevimento degl'avocati.*

„ Giuro obedienza alle costituzioni dell'Impero, e fedelta all'Imperatore; di nulla dire, o pubblicare che sia contrario alle leggi, ai regolamenti, ai buoni costumi, alla sicurezza dello stato, alla pace pubblica; di non allontanarmi mai dal rispetto dovuto ai tribunali, alle autorita pubbliche, di non consigliare, o difendere alcuna causa che sull'anima mia, e per mia coscienza non crederò giusta.„

20 A quale dritto di registro sia soggetto il giuramento che deve prestarsi dagl'avocati, patrocinatori, e difensori officiosi - vedi - REGISTRO *dal num.* 317, *al* 319.

XVIII.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 *Agosto* 1809.

21 *Art.* 6. Li membri delle autorita giudiziarie presteranno all'occasione dell'istallazione il giuramento concepito così :

„ Io giuro obbedienza, alle Costituzioni dell'Impero, e fedelta all'Imperatore „.

XIX.

Ordine della Consulta Straordinaria degl' 11 *Decembre* 1809.

22 *Art.* 8 Gl'Avocati, e Patrocinatori, anco quelli enunciati all'Art. 1, saranno tenuti, alla pubblicazione del presente ordine, e per l'avvenire, prima di entrare in funzioni di prestar giuramento *di niente dire, o pubblicare, come difensori, o consultori, che sia contrario alle leggi, ai regolamenti, ai*

(2) Questo Decreto fu pubblicato, e reso esecutorio per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con Ordine del Sig. Luogotenente del Governator e generale di Roma dei 4 Febrajo 1812.

buoni costumi, alla sicurezza dello stato, alla pace pubblica, e di mai allontanarsi dal rispetto dovuto a' Tribunali, ed alle Autorita Pubbliche.

23 Si sono riferiti alla Nota 1. di questo articolo le principali oggetti del concordato passato l'anno 1801 fra il Sommo Pontefice Pio VII, ed il Governo, frai quali vi e quello che prescrive la formola del giuramento da prestarsi dai Vescovi, ed Ecclesiastici del secondo ordine (3).

XXII.

Lettera ai Vescovi del Sig. Prefetto di Roma dei 22 Maggio 1810.

Monsignore.

24 Per ordine dell'Imperatore a me trasmesso dalla Consulta deggio io esiggere da lei la prestazione dello stesso giuramento che da tutti i Vescovi di Francia, e da tutti i membri del Clero Gallicano e stato prestato dal tempo del concordato a questa parte. Questo giuramento che consiste a promettere fedelta, ed obbedienza all'Imperatore, e di nulla fare contro la sicurezza dello Stato, anzi avvertire le autorita di tutto ciò che si potesse fare contro questa sicurezza fu combinato tra il Santo Padre, e Sua Maesta l Imperatore allorche fu conchiuso il concordato per mezzo del quale il nostro Sovrano riedifico gl'altari distrutti dall'empieta. Esso ha dunque per principio un Atto solenne, tanto felice per la Chiesa, e che prova a tutto il mondo l'attaccamento del nostro Sovrano per la nostra Religione.

25 Questo giuramento e stato approvato dal Santo Padre e prestato fino ad ora da tutti i Vescovi da Lui ordinati. Non solamente i Vescovi dell'antica Francia, ma ancora quei degli Stati riuniti, come il Piemonte, Genova, e la Toscana hanno promesso al Sovrano ubbidienza, e fedelta; Da ciò si può chiaramente rilevare che l'Atto del giuramento non può offendere la coscienza la piu scrupolosa, e l'esempio di tanti venerabili Vescovi, e rispettabili Sacerdoti, basterebbe per levare il più piccolo dubbio.

26 La formola stessa del giuramento non puo ne anche dar luogo ad alcuna difficolta; Il governo non gli dimanda cosa alcuna che abbia rapporto alla Religione, nulla cho sia contrario alla Disciplina Ecclesiastica. Niuno puo dubitare che tutti i sudditi, e tutti quei che vivono sotto la protezzione di un governo, devono obbedienza, e fedelta al Sovrano La nostra Religione e fondata sopra questa massima, tanto favorevole alla quiete generale, e la voce di Gesu Cristo, la voce degl'Apostoli, di tutti li Santi Padri della Chiesa ce lo ripete ogni giorno.

27 Colui che non volesse promettere questa fedelta, si trovarebbe per modo di fatto privato della protezzione del Sovrano, ed in stato di guerra con Esso; Gia nel suo cuore Ella avra giurato questa fedelta, e la sua condotta

(3) Lo stesso Pontefice Pio VII nelle sue istruzzioni dirette per mezzo del Sig. Cardinal Gabrielli pro Segretario di Stato in data dei 22 Maggio 1808 ai Vescovi esistenti nelli Stati Romani, loro dice, *che permette alli lor sudditi si Ecclesiastici che secolari, qualora non possino esimersi, senza grave pericolo, e danno, di prestare il giuramento ne' seguenti termini – Prometto, e giuro di non aver parte in qualsivoglia congiura, complotto, e sedizione, contro il governo attuale, come pure d'essergli sottomesso, ed ubbidire in tutto ciò che non sia contrario alle Leggi di Dio, e della Chiesa* Lo stesso ripete in altra istruzzione particolare diretta il di 30 Agosto dello stess' anno agl' Eminentissimi Brancadoro Arcivescovo di Fermo, e Castiglione Vescovo d'Osimo.

tanto Cristiana, tanto pacifica, tanto degna di un Vescovo me ne da la sicura pruova; perciò non poss dubitare che questa fedeltà, che questa obbedienza che Ella conserva nel suo cuore, e che le sue azioni la provano, non voglia anco prometterla in voce. Se la fedelta, e l'obbedienza verso il Sovrano sono doveri di ogni suddito, anco maggiormente lo sara per i Vescovi ai quali la provvidenza ha data la cura delle anime, e ne'quali il governo posa tutta la sua fiducia; E'troppo giusto che questo governo abbia una garanzia della condotta di persone si elevate in dignita, ed alle quali e affidata una carica tanto gelosa cioe quella della cura, e della direzzione delle coscienze. Domandandole il governo questa semplice promessa per garanzia, le da la pruova della fiducia che mette nella sua parola.

28 La promessa di non far niente contro lo stato, e la conseguenza rigorosa della fedelta al Sovrano, perciò non vi e bisogno di dare sopra la medesima alcuna spiegazione. Non basta che un Vescovo conservi per la sua persona la fedelta da lui dovuta all'Imperatore, ma che anzi profitti della sua influenza per mantenere la stessa fedelta fra tutti quei che sono a lui sottomessi.

29 E'necessario che avverta il governo, quando conosce qualche pericolo che minaccia lo Stato, pericolo che la sua influenza non fosse capace di allontanare. Questo terzo dovere è anco una conseguenza del primo, cioe quello di essere fedele al Sovrano.

30 Conoscendo, Monsignore, l'estenzione de'suoi lumi, il suo venerabile carattere, ed il suo amore per la quiete, ed il bene della Chiesa, spero che senza difficolta si conformerà a ciò che gli viene prescritto, senza lasciarsi sedurre da persone inquiete, e torbide, le quali sagrificano agl'interessi particolari il bene, e l'onore della Chiesa, e la tranquillita de'Fedeli.

31 Riposando ella sopra le proprie cognizioni, e sua coscienza data questa pruova di rispetto per il Sovrano, e di amore per le sue Pecorelle.

32 Avrò sommo piacere di presentare a Sua Maesta la promessa di fedelta di un Vescovo tanto rispettabile. Questo passo fatto da Lei, dara le piu sicure basi alla quiete della Chiesa, tranquilizzera le coscienze, e si permettera di occuparsi con tutta sollecitudine, e senza nessun disturbo del bene delle persone, che la providenza ha affidato alle sue cure.

33 Dall'altro canto, se Ella ricusando di promettere fedelta ed obbedienza al Sovrano che la protegge, al Sovrano che solo può farla rispettare, ed obbedire, si mettesse come in istato di ribellione contro il medesimo, puo Ella facilmente conoscere quali ne sarebbero le consegnenze.

34 Pieno di fiducia ne'suoi buoni sentimenti, termino questa lettera con la speranza che la missione a me data verso di Lei avra un felice effetto, e con questi sentimenti ho l'onore di rassegnarmi.

Il Prefetto di Roma *Tournon*.

XXIII

Dal Palazzo di S. Cloud li 4 *Maggio* 1812.

NAPOLEONE ec.

Inteso il nostro consiglio di stato, abbiamo decretato, e decretiamo, quanto siegue.

35 *Art.* 1. Quei sudditi del Dipartimento di Roma, e del Trasimeno, che nelle

varie circostanze hanno ricusato di prestare il giuramento prescritto ad ogni Francese dalle Costituzioni dell'Impero, sono dichiarati colpevoli di fellonia, e posti fuori della protezzione delle leggi.

36 *Art.* 2. Il nostro ministro della polizia generale, fara arrestare li sopradetti individui; La regia del Demanio fara mettere sotto sequestro, e prendera possesso di tutti li beni mobili, ed immobili che possiedono, e che per qualunque sia Titolo in avvenire potranno essi avere.

37 *Art.* 3. Qualunque individuo che si trovera nel caso previsto dall'Articolo 1. del presente decreto, sara tradotto inanzi ad una commissione militare, nominata dal General Comandante la divisione, e che verifichera il fatto del rifiuto di prestare il giuramento nei termini voluti dalla legge.

38 *Art.* 4. Nel caso in cui il prevenuto persistesse nel rifiuto suddetto la Commissione lo dichiarera privo di tutti li suoi diritti politici, e civili, lo condannera alla deportazione, e pronunciera a profitto del Demanio dello Stato la confisca di tutti li suoi beni presenti, e futuri.

39 *Art.* 5. Volendo per altro continuare a far uso d'indulgenza, verso degl'uomini ingannati dall'abuso delle cose sagre, accordiamo a tutti coloro che nei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno hanno ricusato di prestare il giuramento prescritto, la dilazione di un mese per prestarlo, ed indirizzarlo per iscritto al Luogotenente del Governatore generale che lo fara inscrivere sul registro della Prefettura.

40 Mancando essi di adempiere alle disposizioni prescritte nella suddetta dilazione, la quale decorrera dalla data di questo giorno, saranno trattati in conformita delle disposizioni degl'Articoli 1, 2, 3, e 4 del presente decreto.

41 *Art.* 6. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed i nostri ministri della guerra, delle Finanze, e della polizia generale sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sara inserito nel bollettino delle leggi (4).

Firmato - **NAPOLEONE.**

(4) Fu questo Decreto fatto stampare, pubblicare, ed affigere in tutte le Comuni del Dipartimento dal Sig. Prefetto di Roma il di 23 Maggio 1812. Lo stesso Sig. Prefetto con lettera diretta il di 31 dello stesso mese al Sig. Maire di Roma, spiegò l'intenzione del governo, e diede la formola del giuramento richiesto ne' seguenti termini.

Sig. Maire - Il giuramento di cui le rimetto la formola, è lo stesso che è stato approvato dal Papa nel Concordato del 1801, e prestato dal Clero di Francia, Piemonte, Toscana, Italia, Napoli, da tanti Vescovi, ed Ecclesiastici di questo Dipartimento, e che perciò non puol'esservi più piccolo scrupolo nel seguire il loro esempio.

L'ottimo spirito che anima tutti li Signori Ecclesiastici, mi fa esser sicuro, che le persone che verranno richiese a prestarlo non esiteranno un momento in dare questa garanzia di fedelta verso il Sovrano. Niun pretesto potrebbe dar luogo al più piccolo dubbio, ed alla menoma esitazione dal canto loro.

Il governo non intende in verun modo esiggere cosa alcuna contraria alle leggi della Religione che rispetta e vuol farla rispettare, onde Essi debbono essere sicuri che la formola del giuramento non può intendersi in differente maniera.

Si compiaccia dunque di rimetterla alle persone da me designate per l'esecuzione.

Gradisca ec.

Il Prefetto di Roma
Tournon.

Formola del Giuramento.

„ Io giuro, e prometto a Iddio sui Santi Evangelj, obbedienza, e fedelta all'Imperatore; Prometto ancora di non avere alcuna intelligenza, ne di assistere ad alcun Consiglio, ne di formare alcuna lega tanto all'esterno, quanto all'interno, che sia contraria alla tranquillita pubblica, e se in questa Diocesi, o altrove io apprendo che si trami qualche cosa in pregiudizio dello Stato, lo farò sapere all'Imperatore.

Con questa lettera il Sig. Prefetto viene a confermare in modo più pubblico ed autentico quei sentimenti del governo che avea gia estrinsecati nella circolare diretta ai Sig. Vescovi residenti nel suo Dipartimento il di 22 Maggio 1810, e da Noi riportata al superiore Numero 24, e seguenti.

Siaci permesso di qui esporre piccole riflessioni, le

XXIV

Diversità dei Diritti di Registro per gl'Atti di prestazione di Giuramento (5).

42 Gl'Atti di prestazione di giuramento dei *Cancellieri*, ed *Uscieri dei Giudici di pace*, *delle Guardie delle Dogane* egualmente che delle *Guardie Campestri*, e delle *Foreste* pagano il dritto fisso di tre franchi (6).

43 Quelli dei *Notari*, *Cancellieri*, *ed Uscieri* dei tribunali civili, criminali, correzionali, e di commercio, e di tutti gl'altri provvisionati dello Stato, eccettuati quelli di sopra espressi pagano il dritto fisso di quindici franchi (7).

44 Gl'impiegati al *Diritto di passo*, per l'esercizio delle loro funzioni pagano il diritto fisso di quindici franchi, ad eccettuazione delle *Guardie delle Barriere*, le quali sono assomigliate alle guardie delle dogane, e per conseguenza pagano come queste per l'Atto della prestazione del lor giuramento il diritto fisso di tre franchi (8).

45 Allorche gl'*Impiegati dell'Amministrazione del Registro* non risiedono nel comune in cui e stabilito il tribunale civile del Dipartimento, possono prestare il loro giuramento avanti il giudice di pace del cantone in cui esercitano le loro funzioni, coll'obbligo di mandare al piu presto possibile l'estratto dell'At-

quali procedendo del semplice nostro raziocinio, che potrebbe errare, trattandosi sopratutto di *messe* non nostra, sottoponiamo volentieri alla correzzione delli Maestri in *Isdraelle*.

Abbiamo nel Corpo del Gius Canonico il *Cap. quacumque* 9., *Caus* 22. *Quaest*. 5 che dice *Quacumque Arte Verborum quisquis juret*, *Deus tamen qui conscientiae Testis est*, *ita hoc accipit*, *sicut ille*, *cui juratur intelligit*. Questa Dottrina fu abbracciata dal Dottor della Chiesa *S. Tommaso* 2 2 *quaest* 89 *Art* 7, e da un infinita di accreditati Canonisti, e Moralisti.

Il governo solennemente dichiara *che non vuole si giuri*, COSA CONTRARIA ALLA RELIGIONE Il Pontefice PIO VII commettendo ora di parlare della formola del giuramento convenuta nel Concordato, e da Noi riportata alla superiore nota (1), nella sua istruzzione diretta in generale ai Vescovi il di 22 Maggio 1808, e ripetuta particolarmente agl'Arcivescovi, e Vescovi della Marca il di 30 Agosto susseguente dichiara *Che nel caso in cui li suoi sudditi si Ecclesiastici che Secolari non potessero esimersene*, *senza grave pregiudizio*, *e danno*, *loro permetteva di prestare il giuramento ne seguenti termini* PROMETTO, E GIURO DI NON AVER PARTE IN QUALSIVOGLIA CONGIURA, COMPLOTTO, E SEDIZIONE, CONTRO IL GOVERNO ATTUALE, COME PURE DI ESSERGLI SOTTOMESSO, ED UBBIDIENTE, IN TUTTO CIO' CHE NON SIA CONTRARIO ALLA LEGGE DI DIO, E DELLA CHIESA.

Ora che la mente del governo e solennemente dichiarata non può più temersi che questo chiegga un giuramento *assoluto*, *illimitato*, *indefinito* Questo governo, che secondo il soprallegato Testo e il vero interprete di sua volonta, dichiara di NON VOLERE CHE SI GIURI COSA CONTRARIA ALLA RELIGIONE; Appone adunque da se stesso quella limitazione che si esiggeva dal Pontefice: LE LEGGI DI DIO, E DELLA CHIESA, delle quali parla il Pontefice, formano QUELLA RELIGIONE di cui parla il governo.

Il governo richiede, OBEDIENZA, e FEDELTA', il Pontefice parlò di SOTTOMESSIONE, ed OBBEDIENZA; Come non può uno essere SOTTOMESSO, senza prestare OBEDIENZA: Cosi non può uno essere OBEDIENTE senze essere FEDELE. Non abbiamo che ad aprire li Dizionarj, per rinvenire l'Etimologia della parola *Fidelis*: Prendasi fra gl'altri l'eruditissimo *Ducange* in *glossario ad Scriptores mediae*, *et infimae latinitatis*, e si trovera cosi spiegata la parola FIDELIS *Fideles Imperii*, SUDDITI, in Francese SUJETS; *Fideles Regis*, SUDDITI, VASSALLI Regis: Li *Sudditi*, e li *Vassalli* adunque sono quelli che devono prestare *sottomissione*, ed *obedienza* a chi loro comanda.

(5) Essendo gl'Atti della prestazione di giuramento sottoposti tutti alla formalita del registro nel termine di venti giorni dalla loro data, sotto pena in caso di mancanza di pagare il doppio dritto, ed altre stabilite dalle leggi dei 22 Frimajo anno VII agl' Art. 35, e 37, e dei 27 Ventoso anno IX, alle quali può aggiungersi la decisione dell'Amministrazione dei 22 Termifero anno X e diversificando il dritto, secondo le disposizioni delle varie leggi che ne hanno parlato, cosi ci crediamo in obbligo d'indicare sotto questo titolo la diversita dei dritti che sono fissati, e le leggi che li hanno stabiliti.

(6) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit. X Art. 68 parag. 3 N. 3.

(7) Legge suddetta parag. 6 N. 4.

(8) Legge dei 27 Ventoso anno IX Art. 14, e decisione dell'Amministrazione dei 9 Piovoso anno VII Articolo 51, e decisione dei 9 Fruttifero anno VIII.

to della prestazione del lor giuramento alla Cancellaria del detto tribunale (9) e l'Atto di deposito di questo estratto, si registra sull'originale col pagamento del dritto fisso di tre franchi; Ma l'Atto di prestazione di giuramento dei detti impiegati sebbene si registri anco questo sull'originale deve pero il dritto fisso di quindici franchi (10).

46 Gl'Atti di prestazione di giuramento dei *Ricevitori degl'Octroi municipali, e di beneficenza*, pagano il dritto fisso di quindici franchi (11).

47 Li giuramenti dei *Procuratori* pagano il dritto fisso di 15 franchi. (12)

48 Quelli degl'*impiegati nell'esazione delle contribuzioni dirette* pagano il dritte fisso di quindici franchi. (13)

49 Li giuramenti dei senzali di cambio, e mercanzie pagano il dritto fisso di un franco. (14)

50 Li giuramenti dei *direttori delle contribuzioni*, dei *Sotto-Prefetti*, *Segretarj generali*, *Consiglieri di Prefettura*, e di *Dipartimento*, e dei *Giudici*, sono esenti dalla formalita del registro. (15)

51 Quelli dei *sopranumeri* incaricati della *direzzione di un uffizio*, pagano il dritto fisso di quindici franchi. (16)

52 Lo stesso dritto pagano li *commessi giurati dei cancellieri dei tribunali*. (17)

53 Tutti gl'atti di giuramento prestati avanti li tribunali non sono suscettibili di alcun dritto di cancelleria per la loro estenzione; devono bensì pagare di dritto di copia a ragione di un franco per carta. (18)

54 Gl'impiegati che da un impiego inferiore passano ad un impiego superiore, devono prestare un nuovo giuramento; quelli che passano ad un impiego eguale non sono obbligati a rinnuovarlo, purche giustifichino di avere prestato il primo. (19)

55 Li giuramenti dei *Giudici di Pace*, non sono soggetti a registro. (20)

56 Li giuramenti degl'*agrimensori di campagna* per interesse dello stato benche non abbiano stipendio fisso, sono soggetti al dritto di registro di quindici franchi, come quelli degl'altri stipendiati. (21)

57 Li giuramenti dei *capitani*, e dei *tenenti delle brigate delle dogane* pagano il dritto fisso di tre franchi. (22)

(9) Legge dei 16 Termifero anno IV.

(10) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit. X Art 63 parag. 6 N. 4, e decisione dell'Amministrazione del 1. Ventoso anno VII.

(11) Decisione del ministro delle Finanze dei 26 Piovoso anno VII, e dei 28 Fiorile, e 28 Fruttifero anno VIII. Ed istruzzione Decadale Articoli 498, e 592.

(12) Legge suddetta, e detta istruzzione Art. 602.

(13) Detta istruzzione Art. 374.

(14) Detta legge dei 22 Frimajo anno VII N. 51 pasagrafo 1. Art. 68 Titolo X, detta istruzzione Art. 502

(15) Decisione del Ministro delle Finanze degl'8 Piovoso anno IX, detta istruzzione Art. 695, e 728.

(16) Detta istruzzione Art. 524.

(17) Decisione dell'Amministrazione dei 22 Nevoso anno X d'istruzzione Art. 1039, e decisione della corte di Cassazione in detta istruzione Art 2278.

(18) Detta istruzzione Art. 1062, e decisione del ministro delle Finanze degl'11 Agosto 1807.

(19) Detta istruzzione Art. 1087, e lettera del ministro delle Finanze dei 28 Ventoso anno X, riferita in detta istruzzione Art. 1107.

20 Decisione del Ministro delle Finanze dei 24 Messifero anno X, riportata in detta istruzzione Articolo 1246.

(21) Decisione del Ministro delle Finanze dei 24 Messifero anno X, riportata da detta istruzzione all'Art. 1246.

(22) Decisione del Ministro delle Finanze dei 20 Vendemmiajo anno XI, e dei 12 Agosto 1806.

58 Li giuramenti *dei periti* sono registrabili nel termine di 20 giorni dal dì della loro data, e pagano il dritto fisso di un franco. (23)

59 Li giuramenti de' *notari*, anco di quelli che sono confirmati, sono soggetti al registro nello stesso termine e pagano il dritto fisso di quindici franchi. (24)

60 Quelli dei cittadini che suppliscono interinamente alle funzioni dei *cancellieri dei giudici di pace*, non pagano che il dritto fisso di un franco. (25)

61 Quelli dei *Presidenti dei coll gj elettorali*, sono esenti dalla formalita del registro. (26)

62 Lo stesso e per quelli dei *commessi provisorj*, e *temporarj*. (27)

63 Li giuramenti che gl'*interpreti di lingue straniere* prestano avanti li tribunali, coi quali assumono di bene, e fedelmente tradurre qualche atto depositatovi dalle parti, scritto in lingua forastiera pagano il dritto fisso di un franco. (28)

64 Li giuramenti degl'*impiegati nelle contribuzioni dirette* e nell'*amministrazione dei diritti riuniti*, o prestati avanti li tribunali, o avanti li Prefetti, sotto Prefetti, o Maires devono essere registrati sull'originale, con la sola differenza tra loro, che se sono prestati avanti li tribunali, devono inoltre il dritto di cancelleria. (29)

65 Quelli de'*buralisti dell'amministrazione dei diritti riunili*, lo stipendio de' quali non supera li 500 franchi l'anno, pagano il solo dritto fisso di tre franchi. (30)

66 Quelli dei *custodi de' tribunali* pagano il dritto fisso di un franco. (31)

67 Quelli delli *speziali* pagano lo stesso dritto fisso di un franco. (32)

68 Quelli dei *procuratori*, *avvocati*, e *difensori officiosi* pagano il dritto fisso di quindici franchi (33); e però da avvertirsi che il giuramento dei lodati funzionarj sottoposto al predetto dritto e quello relativo all'esercizio delle loro funzioni con probita, ed esattezza; mentre l'altro giuramento che devono prestare prima di entrare in funzione di niente dire, e pubblicare che possa essere contrario alle leggi, ai regolamenti, ai buoni costumi alla sicurezza dello stato, ed alla quiete pubblica, egualmente che di non allontanarsi giammai dal rispetto dovuto all'autorita, ed ai tribunali, essendo un atto di semplice amministrazione, e sicurezza pubblica, è esente dalla formalita del registro. (34)

69 Gl'*impiegati nell'amministrazione del registro*, non prestano nuovo giuramento che qnando passano ad un impiego di grado superiore. In caso di solo cambiamento di residenza fanno soltanto registrare il loro atto di presta-

(23) Detta istruzzione decadale Art. 1537.
(24) Detta istruzzione Art. 1554.
(25) Decisione del Ministro delle Finanze del dì 11 Vendemmiajo anno XII, riportata all' Art. 1584 di detta istruzzione.
(26) Detta istruzzione Art. 1674
(27) Circolare dei 5 Fruttifero anno XII.
(28) Detta istruzzione Art. 1802.
(29) Istruzzione dei 25 Termifero anno XII.
(30) Istruzzione del terzo giorno complementario anno XII.
(31) Detta istruzzione decadale Art. 1903.
(32) Detla istruzzione Art. 1856
(33) Istruzzione generale dei 16 Luglio 1806, e Decreto Imperiele delli 31 Maggio 1807.
(34) Decisione del Ministro delle Finanze dei 20. Fruttifero anno XII citata nella detta istruzzione decadale Art. 1972.

zione di giuramento nella cancelleria del tribunale del circondario in cui vanno nuovamente a risiedere. (35)

70 Li giuramenti degl'*ispettori*, e *sott'ispettori delle caccie* pagano il dritto fisso di quindici franchi. (36)

71 Quelli dei *Segretarj delle Mairies*, e quelli delle *guardie campestri* che esercitano le veci di preposti dell'Octroi nelle comuni rurali, pagano il dritto fisso di tre franchi. (37)

72 *L'usciere ordinario*, che passa a *usciere di udienza*, venendo a ricevere nuove attribuzioni, deve prestare nuovo giuramento, sul quale deve pagare il nuovo dritto di quindici franchi, non ostante quello pagato come usciere ordinario. (38)

73 Li giuramenti dei *ricevitori particolari delle contribuzioni dei circondarj comunitativi* sono soggetti al dritto fisso di quindici franchi. (39)

74 Quelli dei *custodi delle case di deposito*, *e di arresto*, *e delle prigioni* pagano il diritto fisso di quindici franchi, ancorche prestati avanti l'autorita amministrativa. (40)

75 Quelli degl'*impiegati nei diritti riuniti* (eccettuati quelli dei commessi a piedi, e dei buralisti, il di cui stipendio non ecceda franchi 500 l'anno, che come si e detto di sopra pagano il solo dritto fisso di tre franchi) pagano il dritto fisso di quindici franchi. (41)

76 Li giuramenti delle guardie del genio, pagano il dritto fisso di tre franchi. (42)

G I U R A T I

Vedi - Giurì *dal num.* 128, *al* 315.

G I U R E C O N S U L T I

Loro vestiario - Vedi - *Vestiario num.* 13.

G I U R I

S O M M A R I O.

(35) Istruzzione dei 17. Piovoso anno XIII.

(36) Decisione del Ministro delle Finanze degl'11. Fiorile anno XIII, citata da detta istruzzione decadale Art. 2016.

(37) Circolare dei 3 Brumajo anno XIV.

(38) Detta Istruzzione decadale Art. 2223.

(39) Detta istruzzione Art. 2231.

(40) Decisione del Ministro delle Finanze dei 12. Agosto 1806. riportata da detta istruzzione Articolo 2365.

(41) Decisione del Ministro delle Finanze dei 25. Novembre 1806. riportata in detta istruzzione all'Articolo 2449.

(42) Detta istruzzione Art. 2604.

CODICE DI ISTRUZIONE CRIMINALE

1 TITOLO II. *Degl'affari che devono essere sottoposti al Giurì*

CAPITOLO I. *Dell'Ammissione in stato di accusa*.

2 *Art.* 217. Il Procuratore Generale della Corte Imperiale sara tenuto di mettere la causa in pronto dentro cinque giorni da che avra ricevute le carte che gli saranno state trasmesse, in esecuzione dell'Art. 133, e 135 (1) e di fare il suo rapporto dentro cinque giorni successivi al piu tardi.

3 Durante questo tempo, la parte civile, ed il prevenuto potranno produrre quelle memorie, che giudicheranno convenevoli senza che il rapporto possa essere ritardato.

4 *Art.* 218. Una Sezione della Corte Imperiale specialmente formata per quest' effetto sara tenuta di riunirsi una volta almeno in ciascuna settimana nella Camera del Consiglio per sentire il rapporto del Procuratore Imperiale, e deliberare intorno ai suoi requisitori.

5 *Art.* 219. Il Presidente sara tenuto di fare pronunziare la Sezione al piu tardi entro tre giorni, dopo il rapporto del Procuratore Generale.

6 *Art.* 220. Se la causa e della natura di quelle che sono riservate all'alta Corte Imperiale, o alla Corte di Cassazione, il Procuratore Imperiale e tenuto di richiederne la sospensione ed il rinvio, e la Sezione di ordinarlo.

7 *Art.* 221. Fuori del caso preveduto nel precedente Articolo, li Giudici esamineranno se esistono contro il prevenuto pruove, o indizj di un fatto qualificato dalla Legge, delitto di competenza di una Corte, e se queste pruove ed indizj siano abbastanza gravi, perche sia pronunziato per l'ammissione in stato di accusa.

8 *Art.* 222. Il Cancelliere leggera ai Giudici, in presenza del Procurator Generale ogni carta della procedura; in seguito saranno esse lasciate al *Burò*, insieme con le memorie che fossero state presentate dalla parte civile, o dal prevenuto.

9 *Art.* 223. La parte civile, il prevenuto, ed i testimonj non vi compariranno.

10 *Art.* 224. Il Procuratore Imperiale dopo aver deposto al *Burò* il suo requisitorio scritto, e sottoscritto, si ritirera insieme col Cancelliere.

11 *Art.* 225. Li Giudici delibereranno fra loro, senza disunirsi, e senza comunicare con alcuno.

12 *Art.* 226. La Corte deliberera con un solo, e medesimo giudizio sopra li delitti connessi, le di cui carte si ritrovassero nello stesso tempo avanti di lei prodotte.

13 *Art.* 227. Li delitti si dicono connessi, o quando sono stati commessi nello stesso tempo da più persone, o quando sono stati commessi da piu persone, benche in diverso tempo, e luogo. ma al seguito di un concerto formato preventivamente fra di loro. o quando e stato commesso uno, o piu delitti per procurarsi li mezzi da commetterne altri, per facilitarne, per consumarne l'esecuzione, o per assicurarne l'impunita.

14 *Art.* 228. Li Giudici potranno ordinare, se lo credono utile delle nuove informazioni.

(1) Vedi – *Giudice istruttore* N. 115, e 179.

15 Potranno egualmente ordinare, se vi e luogo, che siano presentati loro gl'oggetti che servono a convinzione, e che fossero rimasti depositati nella Cancelleria del Tribunale di Prima istanza.

16 Il tutto sara eseguito entro il termine il piu breve.

17 *Art.* 229. Se la Corte non trova alcuna traccia di un delitto preveduto dalla Legge, o se non trova indizj sufficienti di colpabilita, ordinera che il Prevenuto sia messo in liberta, il che sara eseguito all'istante, eccettuato il caso che fosse ritenuto per altro motivo.

18 Nel medesimo caso, allorche la Corte delibererа intorno ad un opposizione alla scarcerazione di un prevenuto pronunziata dai primi Giudici, confermera il loro Ordine, ciò che sara eseguito, come n'e detto nel precedente Paragrafo.

19 *Art.* 230. Se la Corte crede che il prevenuto debba essere inviato ad un Tribunale di Polizia semplice, o di Polizia correzionale, pronunziera il rinvio, ed indichera il Tribunale che deve conoscerne.

20 Nel caso di rinvio ad un Tribunale di Polizia semplice, il prevenuto sara messo in liberta.

21 *Art.* 131. Se il fatto e dalla Legge qualificato delitto di competenza di una Corte, e la Corte trovi delle pruove a carico sufficienti per motivare l'ammissione in stato di accusa, ordinera che il prevenuto sia rimesso avanti alle Assise, o alla Corte speciale, nel caso che questa Corte fosse competente, dietro le regole pubblicate nel Titolo VI. del presente libro (2).

22 Se il delitto e stato malamente qualificato nell'Ordine di carcerazione, la corte lo annullera, e ne decretera un nuovo.

23 Se la Corte nel pronunziare l'accusa del prevenuto delibera sopra un'opposizione alla sua scarcerazione, annullera l'ordine dei primi Giudici, e rilascera un ordine di arresto personale.

24 *Art* 232. Ogni qualvolta la corte rilasci un ordine di cattura. si uniformera a quanto si e detto nel secondo paragrafo dell'Articolo 134 (3).

25 *Art.* 233. L'ordine di carcerazione, o sia stato emanato dai primi Giudici, o da una corte sara inserito nel Decreto di ammissione in stato di accusa, il quale conterra l'ordine di condurre l'accusato nella casa di giustizia stabilita pressu la corte, avanti la quale l accusato sara rinviato.

26 *Art.* 234. I Decreti saranno sottoscritti da tutti li Giudici che li avranno emmessi; vi sara fatta menzione, sotto pena di nullita, tanto del requisitorio del Ministero Pubblico, che del nome di ogni Giudice.

27 *Art.* 235. In tutti gl'affari le Corti Imperiali, finche non avranno deciso, se vi sia luogo all'ammissione in stato di accusa, potranno d uffizio, vi sia, o no un istruzione cominciata dai primi Giudici, ordinare delle ricerche, farsi presentare i documenti, prendere, o far prendere nuove informazioni, ed in seguito stabilire quello che sara conveniente.

28 *Art.* 236. Nel caso dell articolo precedente uno dei membri della sezione, di cui si e parlato nell'articolo 218 (4) fara le funzioni di giudice istruttore.

(2) Vedi - *Corte Speciale* dal N. 1 al 3.
(3) Vedi - *Giudice istruttore* N. 118.
(4) Vedi il superiore Numero 4.

29 *Art.* 237. Il giudice istruttore ascolterà i testimonj, e incombenserà per ricevere le loro deposizioni uno dei giudici del tribunale di prima istanza, nella giurisdizione del quale essi dimorano, interrogherà il prevenuto, farà costatare per iscritto tutte le pruove, ed indizj che potranno raccogliersi, e rilascierà secondo le circostanze, li mandati di accompagnamento, di deposito, o di arresto.

30 *Art.* 238. Il procuratore generale farà il suo rapporto dentro cinque giorni da quello in cui il giudice istruttore gli avrà rimesso le carte.

31 *Art.* 239. Non sarà rilasciato preventivamente alcun ordine di arresto personale, e se dall'esame risulta che vi è luogo d'inviare il prevenuto alla corte di assisa, o alla corte speciale, o al tribunale di polizia correzionale, la sentenza conterrà quest'ordine, o quello di rappresentarsi, se il prevenuto sia stato messo in libertà sotto cauzione.

32 *Art.* 240. Saranno osservate inoltre le altre disposizioni del presente codice, non contrarie alli cinque articoli precedenti.

33 *Art.* 241. In ogni caso in cui il prevenuto sarà trasmesso alla corte d'assisa, o alla corte speciale, il procuratore generale sarà tenuto di stendere l'atto di accusa.

34 L'atto d'accusa esporrà;

1°. La natura del delitto che forma la base dell'accusa.

2°. Il fatto, e tutte le circostanze che possono aggravare, o diminuire la pena; il prevenuto vi sarà nominato, e descritto chiaramente.

35 L'atto di accusa terminerà col seguente epilogo.

„ In conseguenza NN. è accusato di aver commesso il tale omicidio, il tal „ furto, o altro delitto colla tale, e tale circostanza.

36 *Art.* 242. L'ordine di rinvio, e l'atto di accusa saranno notificati all'accusato, e gli sarà lasciata copia di tutto.

37 *Art.* 243. Dentro 24 ore successive a questa notificazione l'accusato sarà trasportato alla casa di arresto nella casa di giustizia stabilita presso la corte, ove deve essere giudicato.

38 *Art.* 244. Se l'accusato non può essere arrestato, o non si presenta, si procederà contro di esso in contumacia, come sarà stabilito in appresso al cap. II, titolo IV del presente libro (5).

39 *Art.* 345. Il procuratore generale darà avviso dell'ordine di rinvio alla corte di assisa, o alla corte speciale, tanto al maire del luogo del domicilio del prevenuto, se è cognito, quanto a quello del luogo, in cui è stato commesso il delitto.

40 *Art.* 246. Il prevenuto, rispetto al quale la corte imperiale avrà deciso, che vi è luogo al rinvio ad una di queste corti, non potrà più essere tradotto a causa dello stesso fatto, a meno che non sopravvengano de'nuovi argomenti a di lui carico.

41 *Art.* 247. Sono considerati come nuovi argomenti le dichiarazioni de'testimonj, i documenti, o i processi verbali, che non avendo potuto essere sottoposti all'esame della corte imperiale, sono ciò non ostante tali, o da avvolare

(5) Vedi - *Contumacia* dal N. 30 al 55.

le pruove che la corte avesse trovate troppo deboli, o di dare ai fatti de'nuovi sviluppi utili alla manifestazione della verita.

42 *Art.* 248. In questo caso l'uffiziale di polizia giudiziaria, o il giudice istruttore inviera senza ritardo copia de'documenti, e pruove a carico al procuratore generale della corte imperiale, e sulla richiesta del procuratore generale, il presidente della sezione criminale indichera il giudice, avanti il quale sara ad istanza del ministero pubblico proceduto a nuova istruzzione, conforme e stato prescritto.

43 Il giudice istruttore potra sempre decretare, se vi sara luogo, dietro le nuove risultanze, e prima di rinviarle al procuratore generale, un mandato di deposito contro il prevenuto, che fosse gia stato messo in liberta, conforme al disposto nell'articolo 229 (6).

44 *Art.* 249 Il procuratore imperiale dara contezza ogni otto giorni al procuratore generale di tutti gl'affari criminali di polizia correzzionale, o di polizia semplice che fossero sopravvenuti.

45 *Art.* 250 Allorche nel ragguaglio delle cause di polizia correzionale, o di semplice polizia il procuratore generale trovera che presentino de'caratteri piu gravi, potra ordinare che gli siano trasmesse le carte, ma però entro quindici giorni dopo averne avuta notizia, per quindi fare entro quindici giorni da che le avra ricevute, quelle requisizioni che stimerà convenevoli, e perche dalla corte, nel termine di tre giorni si ordini ciò che sara di giustizia.

CAPITOLO II. *Della formazione delle corti d'Assise.*

46 *Art.* 251. In ogni dipartimento si terranno *delle assise* per giudicare gl'individui che vi saranno trasmessi dalla corte imperiale.

47 *Art.* 252. Nei dipartimenti ne'quali risiede la corte imperiale le assise saranno tenute da cinque dei suoi membri, frai quali uno sara il presidente.

48 Il procuratore generale, o uno de'suoi sostituti, vi adempira le funzioni di ministero pubblico.

49 Il cancelliere della corte, vi esercitera le sue funzioni.

Art. 253. Negl'altri dipartimenti la corte d'*assise* sarà composta,

1°. Di un membro della corte imperiale delegato a questo effetto, e che sara presidente della stessa.

2°. Di quattro giudici presi fra li presidenti, ed i giudici piu anziani del tribunale di prima istanza del luogo a cui si tengono le assise.

3°. Di un sostituto del procuratore generale, il quale portera il titolo di procuratore imperiale criminale.

4°. Del cancelliere del tribunale di prima istanza.

50 *Art.* 254. La Corte imperiale potra ciò non ostante delegare uno, o più dei suoi membri per completare il numero dei quattro giudici della Corte d'assise

51 *Art.* 255. Se il numero di questi delegati e al di sotto di quello dei giudici, che col Presidente devono comporre la Corte, questo numero sara completato nel Tribunale di prima istanza secondo la regola stabilita nell'art. 253.

(6) Vedi li superiori Numeri 17, e 18.

52 *Art.* 256. In ogni caso li giudici uditori potranno essere inviati alla Corte d'assise, per farvi il servizio di giudice se abbiano l'eta richiesta.

53 *Art.* 257. Li membri della Corte imperiale, li quali avranno dato il loro voto per l'ammissione in stato di accusa, non potranno nell'istesso affare presiedere le assise, nè assistere il presidente sotto pena di nullita.

54 Sarà lo stesso riguardo al giudice istruttore.

55 *Art.* 258. Le assise si terranno ordinariamente nel capo luogo di ogni Dipartimento

56 La Corte imperiale potrà ciò non ostante indicare un Tribunale diverso da quello del capo luogo.

57 *Art.* 259. Si terranno le assise in ogni tre mesi.

58 Potranno tenersi anco più spesso se lo esigge il bisogno.

59 *Art.* 260. Il Presidente della Corte d'assisa stabilira il giorno in cui le assise dovono aprirsi.

60 Le assise non saranno chiuse se non che dopo che vi sono state portate tutte le cause criminali che erano in pronto al tempo della loro apertura

61 *Art.* 261. Gl'accusati che fossero giunti nella casa di giustizia dopo l'apertura dell'assise, non potranno esservi giudicati se non che nel caso in cui il Procuratore generale lo avra richiesto, gl'accusati vi avranno acconsentito, ed il Presidente lo avra ordinato,

62 In questo caso il Procuratore generale, e gl'accusati saranno considerati come se avessero rinunziato alla facolta di ricorrere per nullita contro l'ordine che porta il rinvio alla corte d'assisa.

63 *Art.* 262. Le sentenze della Corte d'assisa non potranno essere attaccate che per la via di cassazione, e nelle forme determinate dalla Legge.

64 *Art.* 263. Se dopo la notificazione fatta ai giurati in esecuzione dell'articolo 389. del presente Codice (7) il Presidente della Corte d'assise si trova nell' impossibilità di adempire le sue funzioni. sara rimpiazzato dal piu anziano degl'altri giudici della Corte imperiale nominati, o delegati per assisterlo, e s'egli non ha per assessore alcun giudice della Corte imperiale, dal Presidente del Tribunale di prima istanza.

65 *Art.* 264. Li giudici della Corte imperiale saranno, in caso di assenza, o di qualunque altro impedimento rimpiazzati da altri giudici della stessa corte, ed in loro mancanza dai giudici di prima istanza; Quelli di prima istanza lo saranno dai suppleenti.

66 Li giudici uditori che saranno presenti, ed avranno l'eta richiesta concorreranno per il rimpiazzo dei giudici di prima istanza, secondo l'ordine della loro ammissione.

67 *Art.* 265. Il Procuratore generale, potra anche quando si trovi presente delegare le sue funzioni ad uno dei suoi Sostituti.

68 Questa disposizione è Comune alla Corte imperiale, ed alla Corte di assise.

§. I. *Funzioni del Presidente.*

69 *Art.* 266. Il Presidente è incaricato.

(7) Vedi dall'inferiore Numero 284 al 286.

1°. Di sentire l'accusato, quando arriva nella Casa di giustizia.

2°. Di convocare i giurati, e di estrarli a sorte.

70 Potra delegare queste funzioni ad uno dei giudici.

71 *Art.* 267. Sara di piu incaricato personalmente di diriggere i giurati nell'esercizio delle loro funzioni, di far loro l'esposizione della causa sulla quale dovranno deliberare, di richiamarli ancora al loro dovere, di presiedere a tutta l'istruzione, e di determinare l'ordine fra quelli che chiederanno di parlare.

72 Avra la Polizia dell'udienza.

73 *Art.* 268. Il Presidente e rivestito di un potere di discrezione in virtu del quale potra di sua autorita fare tutto ciò che gli sembrera utile allo scoprimento della verita, e la Legge incarica il suo onore, e la sua coscienza d'impiegare ogni sforzo per favorirne la manifestazione.

74 *Art.* 269. Potra nel dibattimento chiamare anche col mezzo di un mandato di accompagno, e sentire ogni sorte di persone, e farsi arrecare tutti i nuovi documenti che gli sembrassero, in seguito de'nuovi sviluppi dati all' udienza, tanto dall' accusato che dai testimoni, poter dare maggior lume sul fatto contestato.

75 Li Testimonj chiamati in tal maniera non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni non saranno considerate, come indizj.

76 *Art.* 270. Il Presidente dovra rigettare tutto cio che tendesse a prolungare i dibattimenti senza speranza di avere maggiore certezza nei risultati.

§. II. *Funzioni del Procuratore Generale Imperiale.*

77 *Art.* 271. Il Procuratore generale imperiale, tanto di per se stesso, che col mezzo del suo sostituto agira contro ogni persona messa in stato di accusa, secondo le forme prescritte nel Capo I. di questo Titolo (8): Egli non potra portare avanti la Corte qualunque altra accusa sotto pena di nellita, e se vi e luogo di azione civile contro di lui.

78 *Art.* 272. Subito che il Procuratore generale, ed il suo Sostituto avra ricevute le carte, procurera con tutto l'impegno che siano fatti l'atti preliminari, e che tutto sia all'ordine affinche i dibattimenti possano incominciare all'epoca dell'apertura delle assise.

79 *Art.* 273. Assistera ai dibattimenti, domandera l'applicazione della pena, e sara presente quando si pronunzia la sentenza.

80 *Art.* 274. Il procuratore generale d'uffizio, e per ordine del gran giudice ministro della giustizia incarica il procuratore imperiale di ricercare i delitti de'quali ha conoscenza.

81 *Art.* 275. Riceve le denuncie, e le querele che gli sono state indirizzate, o dalla corte imperiale, o da un funzionario pubblico, o da un semplice cittadino, e ne tiene registro.

82 Le trasmette alli procuratori imperiali.

83 *Art.* 276. Fa in nome della legge tutte le domande che stima utili: la corte è tenuta di dargliene atto, e di emmettervi la sua deliberazione.

84 *Art.* 277. Il procuratore generale deve sottoscrivere le sue domande, quelle fatte nel corso di un dibattimento saranno inscritte dal cancelliere nel suo pro-

(8) Vedi il superiore Numero 2.

cesso verbale, e saranno sottoscritte ancora dal procuratore generale; ogni decisione alla quale abbiano dato luogo queste domande sara sottoscritta dal giudice che avra presieduto, e dal cancelliere.

85 *Art.* 278. Allorche la Corte non defferisce alle domande del procuratore genele non sara lasciata ne sospesa l'istruzione, o il giudizio, salvo, dopo la sentenza, se vi e luogo, il ricorso in cassazione per parte del procuratore generale.

86 *Art.* 279. Ogni offiziale di polizia giudiziaria, ed anco li giudici istruttori sono sottoposti alla sorveglianza del procuratore generale.

87 Tutti quelli che in virtu dell'articolo 9 del presente codice (9) sono in ragione di funzioni anco amministrative chiamati dalla legge a fare degl'atti di polizia giudiziaria sotto questo rapporto soltanto sono sottoposti alla medesisorveglianza.

88 *Art.* 280 In caso di negligenza degl'offiziali di polizia giudiziaria, o de'giudici instruttori, il procuratore generale li ammonira; quest'ammonizione sara da esso trascritta in un registro tenuto a quest'effetto.

89 *Art.* 281. In caso di recidiva il procuratore generale li denunciera alla corte.

90 Sull'autorizazzione della corte il procuratore generale li fara citare alla camera di consiglio.

91 La corte ingiungera loro di essere piu esatti nell'avvenire, e li condannerà alle spese, tanto della citazione, che della spedizione, e della notificazione dell'ordine.

92 *Art.* 282. Vi sara recidiva ogni qualvolta il funzionario sara ridarguito per qualunque affare prima che spiri un anno a contare dal giorno in cui l'ammonizione fu posta nel registro.

93 *Art* 283. In tutti li casi ne'quali li procuratori imperiali e li presidenti sono autorizzati di adempiere le funzioni di offiziale di polizia giudiziaria, o di giudice instruttore, potranno delegare al procuratore imperiale, al giudice istruttore, o anche al giudice di pace di un circondario comunale vicino al luogo del delitto, le funzioni che sono loro attribuite respettivamente. eccettuato il potere di rilasciare li mandati di accompagnamento, di deposito, e di arresto contro li prevenuti.

§. 3. *Funzioni del Procuratore Imperiale Criminale*.

94 *Art.* 284. Il Procuratore Imperiale Criminale di cui si e parlato nell'articolo 253 (10) rimpiazzera nella Corte di Assise il Procuratore Generale Imperiale nei Dipartimenti ne'quali non risiede la Corte Imperiale, senza pregiudizio della facolta che avra sempre il Procuratore Generale di portarsi egli stesso per esercitarvi le sue funzioni.

95 *Art.* 285. Il sostituto risiedera nel capo luogo del Dipartimento.

96 *Art.* 286. Se le Assise si tengono in una Citta non capo luogo vi si trasferira.

97 *Art.* 287. Il Procuratore Imperiale Criminale adempira ancora le funzioni di Ministero pubblico nell'istruzzione, e nel giudizio degl'appelli di polizia correzionale.

(9) Vedi - *Polizia Giudiziaria* Numero 2. (10) Vedi il superiore Numero [illegible].

98 *Art.* 288. In caso d'impedimento momentaneo sarà rimpiazzato dal procuratore Imperiale del Tribunale di prima istanza del capo luogo.

99 *Art.* 289 Sorveglierà gl'offiziali di polizia giudiziaria del Dipartimento.

100 *Art.* 290. Renderà conto al Procuratore Generale Imperiale ogni Trimestre, ed anche più spesso, se ne sarà richiesto, dello stato della giustizia del dipartimento in materia criminale, di polizia correzionale, e di semplice polizia.

CAPITOLO III. *Della Procedura avanti la Corte d'Assisa.*

101 *Art.* 291. Quando sarà stato pronunziato intorno all'accusa se la causa non deve essere giudicata nel luogo in cui risiede la Corte Imperiale, il processo sarà per ordine del procurator generale indirizzato dentro 24 ore alla Cancelleria del Tribunale di prima istanza del capo luogo del Dipartimento, o alla Cancelleria del Tribunale che può essere stato indicato.

102 In tutti li casi le carte che servono a convizzione, che fossero rimaste depositate nella cancelleria del Tribunale d'istruzzione, o che fossero state portate a quella del procuratore imperiale, saranno riunite nello stesso termine alla cancelleria in cui devono essere mandate le carte del processo.

103 *Art.* 292. Correranno le 24 ore dal momento della notificazione fatta all'accusato dell'ordine di rinvio avanti la Corte d'Assise.

104 L'accusato se è detenuto, sarà dentro lo stesso termine mandato nella casa di giustizia del luogo, in cui devono tenersi le Assise.

105 *Art.* 293. Entro le 24 ore al più tardi dopo ricevute le carte nella cancelleria, e dopo l'arrivo dell'accusato nella casa di giustizia, questo sarà interrogato dal Presidente della Corte d'Assise, o dal giudice che egli avrà delegato.

106 *Art.* 294. L'accusato sarà interpellato di dichiarare la scielta che avrà fatta di un consiglio per ajutare la sua difesa, altrimenti il giudice gli ne destinerà uno sull'istante sotto pena di nullità degl'atti successivi.

107 Questa destinazione si avrà per non fatta, e la nullità non sarà pronunziata, se l'accusato scielga un difensore.

108 *Art.* 295 Il difensore dell'accusato non potrà essere da lui scielto, o nominato dal giudice che fra gl'Avvocati, o Patrocinatori della Corte Imperiale, o della sua giurisdizione, a meno che l'accusato non ottenga dal Presidente della Corte d'Assisa il permesso di sceglierlo frai suoi parenti, ed amici.

109 *Art.* 296. Il Giudice avvertirà inoltre l'accusato che nel caso in cui si credesse a chiedere le nullità deve farne la dichiarazione entro cinque giorni seguenti, e che dopo la spirazione di questo termine non sarà più ammissibile.

110 L'esecuzione del presente articolo, e dei due precedenti sarà costatata da un processo verbale che sarà sottoscritto dall'accusato, dal Giudice, e dal Cancelliere. Se l'accusato non sa, o non vuole sottoscrivere il processo verbale, ne farà menzione.

111 *Art.* 297. Se l'accusato non è stato avvertito in conformità dell'articolo precedente, non sarà sanata la nullità col suo silenzio; saranno conservati li suoi diritti, salvo a sperimentarli dopo la sentenza definitiva.

112 *Art.* 298. Il procuratore generale è tenuto di fare la sua dichiarazione nello stesso termine a contare dall'interogatorio e sotto la stessa pena di perdita di diritto stabilita nel superiore articolo 296.

113 *Art.* 299. La dichiarazione dell'accusato, e quella del procurator generale devono esprimere l'oggetto della domanda in nullita.

114 Questa domanda non può essere formata che contro la sentenza di rinvio alla Corte di Assisa, e nei tre seguenti casi.

1°. Se il fatto non e qualificato dalla Legge delitto di competenza di una Corte.

2°. Se non e stato inteso il Ministero pubblico.

3°. Se la sentenza non e stata emanata dal numero di Giudici fissato dalla Legge.

115 *Art.* 300. La dichiarazione deve essere fatta alla cancelleria.

116 Subito che il cancelliere l'avra ricevuta, il procuratore generale della Corte Imperiale mandera spedizione della sentenza al procurator generale della Corte di Cassazione, la quale sara tenuta di pronunziarvi prima di ogni altra causa.

117 *Art.* 301. Non ostante la domanda di nullita, l'istruzzione sara continuata fino al dibattimento esclusivamente.

118 *Art.* 302. Il difensore potra communicare coll'accusato dopo il suo interrogatorio.

119 Potra farsi anche communicare tutte le carte, senza pero trasportarle altrove, e senza ritardo dell'istruzione.

120 *Art.* 303. Se vi fossero dei nuovi testimonj da sentirsi, e che risiedessero fuori del luogo in cui si tiene la Corte d'Assisa, il Presidente, o il Giudice che lo rimpiazza, potra incombenzare per ricevere le loro deposizioni il giudice istruttore del Circondario ove risiedono, o anche d'un altro Circondario; questo dopo averle ricevute, le mandera chiuse, e sigillate al cancelliere, che deve esercitare le sue funzioni alla Corte d'Assisa.

121 *Art.* 304. I testimoni che non fossero comparsi dopo la citazione del Presidente, o del giudice da esso deputato, e che non giustificheranno che erano legittimamente impediti, o che ricuseranno di fare la loro deposizione, saranno giudicati dalla Corte d'Assisa, e puniti conforme all'articolo 80 (11).

122 *Art.* 305 Li difensori degl'accusati potranno prendere, o far prendere a loro spese copia di quelle parti di processo che giudicheranno utili alla loro difesa.

123 Non sara rilasciata gratuitamente agl'accusati in qualunque numero siano, ed in tutti i casi che una sola copia dei processi verbali costatanti il delitto, e delle dichiarazioni scritte dei testimonj.

124 Il Presidente, li Giudici, ed il procuratore generale sono tenuti d'invigilare all'esecuzione del presente articolo

125 *Art.* 306. Se il procuratore generale, o l'accusato hanno dei motivi per domandare che la causa non sia portata alla prima riunione del Giuri, presenteranno al Presidente della Corte d'Assisa una domanda per la proroga.

126 Il Presidente decidera se questa proroga debba accordarsi, o potrà procedere a proroga anche d'officio.

127 *Art.* 307. Allorche saranno stati formati a motivo dello stesso delitto piu atti

(11) Vedi – *Giudice Istruttore* N. 33.

di accusa contro più accusati, il procuratore generale potrà chiederne l'unione, ed il Presidente potrà ordinarla anche d'officio (*).

128 *Art.* 309. Nel giorno fissato per l'apertura delle assise, dopo che la corte è radunata in seduta, dodici giurati prenderanno posto, secondo l'ordine fissato dalla sorte sopra sedie separate dal pubblico, dalle parti, e dai testimonj dirimpetto a quello destinato all'accusato.

CAPITOLO IV. *Dell'esame, del giudizio, e dell'esecuzione.*

SEZIONE I. *Dell esame.*

129 *Art.* 310. L'accusato comparirà libero e solo accompagnato dalla guardia per impedirgli la fuga. Il presidente gli domanderà il suo nome, cognome, età, professione, dimora, ed il luogo della sua nascita.

130 *Art.* 311. Il presidente avvertirà il difensore ch'egli non può dir nulla contro la sua coscienza, o contro il rispetto dovuto alle leggi, e che deve esprimersi con decenza, e moderazione.

131 *Art.* 312. Il presidente indirizzerà ai giurati levati in piedi, e senza cappello il seguente discorso.

„ Voi giurate, e promettete avanti Iddio, e gl'uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le imputazioni che saranno proposte contro N., di non tradire nè gl'interessi dell'accusato, nè quelli della società che lo accusa, di non parlare con alcuno fin dopo le vostre dichiarazioni, di non ascoltare nè l'odio, o malignità, nè il timore, o la benevolenza, di non decidervi che dietro le pruove, che saranno portate in favore, o contro, secondo la vostra coscienza, e la vostra intima convinzione coll'imparzialità, e fermezza che conviene ad un uomo libero, e probo „.

132 Ciascuno dei giurati chiamato individualmente dal Presidente risponderà, alzando la mano *Io giuro*, sotto pena di nullità.

133 *Art.* 313. Subito dopo il Presidente avvertirà l'accusato di fare attenzione a quanto è per ascoltare.

134 Ordinerà al cancelliere di leggere la sentenza della Corte Imperiale, portante il rinvio alla corte di Assisa, e l'atto di accusa.

135 Il Cancelliere fa questa lettura a voce alta.

136 *Art.* 314. Dopo questa lettura ricorderà all'accusato ciò che è contenuto nell' atto di accusa, e gli dirà „ Ecco di che siete accusato, adesso sentirete le pruove, che saranno prodotte contro di voi „.

137 *Art.* 315. Il Procurator generale esporrà il soggetto dell'accusa; In seguito presenterà le liste dei testimonj che devono essere sentiti, o a sua istanza, o ad istanza della parte civile, o dell'accusato.

138 Questa lista sarà letta ad alta voce dal cancelliere.

139 Essa non potrà contenere che i testimonj dei quali il nome, professione, e domicilio siano stati notificati 24 ore almeno prima dell'esame di questi testimonj all'accusato dal Procurator generale, o dalla parte civile, ed al Procu-

(*) *Art.* 308. Allorchè l'atto di accusa conterrà più delitti non connessi il procuratore generale potrà chiedere che gl'accusati non siano giudicati per ora, che sopra uno, o alcuni di questi delitti, ed il Presidente potrà ordinarlo d'officio.

ratore generale dall'accusato, senza pregiudizio della facolta accordata al Presidente nell'Art. 200 (12).

140 L accusato, ed il Procuratore imperiale potranno per conseguenza opporsi all'esame di un testimonio che non fosse stato indicato o che non fosse stato chiaramente descritto nell'atto di notificazione.

141 La corte delibererà in seguito intorno a questa opposizione.

142 *Art.* 316. Il Presidente ordinera ai testimonj di ritirarsi nella camera che sara loro destinata; Essi non ne sortiranno che per deporre. Il Presidente prendera, se occorre le precauzioni per impedire ai testimonj di conferire insieme intorno al delitto avanti la loro deposizione.

143 *Art.* 317. Li testimonj deporranno separatamente uno dopo l'altro secondo l'ordine stabilito dal Procuratore generale. Prima di deporre presteranno, sotto pena di nullita, il giuramento di parlare senz'odio, senza timore, di dire intieramente la verita, e nient'altro che la verita.

144 Il Presidente gl'interroghera del loro nome, cognome, eta, prefessione, domicilio, o residenza, se conoscevano l'accusato prima del fatto portato nell'atto di accusa, se siano parenti, o affini dell'accusato, o della parte civile, ed in qual grado; Gl'interroghera eziandio se siano addetti al servizio dell'uno, o dell'altro: dopo di ciò li testimonj faranno la loro deposizione vocalmente.

145 *Art.* 318. Il Presidente fara prender nota dal cancelliere delle aggiunte, cangiamenti, o variazioni che potrebbero trovarsi fra la deposizione di un testimonio, e le sue precedenti dichiarazioni.

146 Il Procuratore generale, e l'accusato potranno chiedere al Presidente che faccia prendere nota di questi cangiamenti addizioni, o va iazioni.

147 *Art.* 319. Dopo ciascuna deposizione il Presidente domanda al testimonio se ha inteso parlare nel suo racconto dell'accusato che e ivi presente, domanderà quindi all'accusato se vuol rispondere a quello che e stato detto contro di lui.

148 Il testimonio non potra essere interrotto; l'accusato, o il suo difensore potranno interrogarlo per organo del Presidente, dopo la sua deposizione, e dire tanto contro la di lui persona che contro la sua deposizione tutto ciò che potrà essere utile alla difesa dell'accusato.

149 Il Presidente potra egualmente domandare al testimonio ed all'accusato tutti li schiarimenti che credera necessarj alla manifestazione della verita.

150 Li giudici, il Procurator generale, ed i giurati avranno la stessa facoltà domandando la parola al Presidente. La parte civile non potra fare interrogazioni all'accusato, ed ai testimonj che per organo del Presidente.

151 *Art.* 320. Ogni testimonio dopo la sua deposizione restera nell'uditorio, se il Presidente non ha ordinato altrimenti fino a che li giurati si siano ritirati per emettere la loro dichiarazione.

152 *Art.* 321. Dopo sentiti li testimonj prodotti dal Procuratore generale, e dalla parte civile, l'accusato fara sentire quelli de'quali avra notificata la lista, tanto sopra i fatti motivati nell'atto di accusa, quantoche per attestare ch'egli è uomo di onore, di probita, e di una condotta irreprensibile.

(12) Vedi il superiore Numero 59

153 Le citazioni fatte a richiesta degl'accusati saranno a loro spese come pure i salarj dei testimonj citati, se lo richiedono, salvo al Procuratore generale imperale di far citare a sua istanza li testimonj che gli fossero indicati dall' accusato nel caso in cui credesse che la loro dichiarazione possa essere utile per iscuoprire la verita.

154 *Art.* 322. Non potranno essere ricevute le deposizioni.

1° Del padre, madre, avo, ava, e di ogni altro ascendente dell'accusato, o di uno degl'accusati presenti, e sottoposti al medesimo dibattimento.

2°. Del figlio, figlia, nepote, o altro discendente.

3° Dei fratelli, o sorelle.

4°. Del marito, o della moglie, anche dopo pronunziato il divorzio.

5°. Degl'affini nei medesimi gradi.

6°. Dei denunziatori, la denunzia de'quali e ricompensata con danaro dalla legge.

155 Senza che pero la deposizione di queste persone possa predurre nullita, allorche o il Procurator generale, o la parte civile, o l'accusato non si sono opposti al loro esame.

156 *Art.* 323. Li denunziatori che non sono ricompensati con danaro dalla legge, potranno essere sentiti in qualita di testimonj, ma il Giuri sara avvertito della loro qualita di denunciatore.

157 *Art.* 324. Li testimonj prodotti dal Procuratore generale o dall'accusato saranno sentiti nel dibattimento, benche precedentemente non avessero deposto in iscritto, o benche non avessero ricevuta alcuna citazione, a condizione pero che in ogni caso siano portati nella lista nominata nell'Art. 315 (13).

158 *Art.* 325. Li testimonj da qualunque parte siano prodotti non potranno mai interpellarsi tra di loro.

159 *Art.* 326. L'accusato potra domandare, dopo che avranno deposto, che quelli che egli indichera si ritirino nell'uditorio e che uno, o piu fra di loro siano introdotti ed ascoltati di nuovo, tanto separatamente, quanto in presenza gl'uni degl'altri.

160 Il Procuratore generale avra la stessa facolta.

161 Il Presidente potra anche ordinarlo d'officio.

162 *Art.* 327. Il Presidente potra prima, nell'atto, o dopo l'esame di un testimonio far ritirare uno, o più accusati, ed esaminarli separatamente sopra alcune circostanze del processo; ma avra cura di non proseguire il dibattimento generale se non dopo di avere istruito ogni accusato di ciò che si sara fatto in di lui assenza, e di ciò che ne sara risultato.

163 *Art.* 328. Durante l'esame i giurati, il Procurator generale, e li giudici possono prendere nota di ciò che sembrera loro importante, tanto nelle deposizioni dei testimonj che nella difesa dell'accusato, purche la discussione non ne resti interrotta.

164 *Art.* 329. Nel corso, o dopo le deposizioni, il Presidente fara presentare all'

(13) Vedi il superiore Numero 157.

accusato tutti gl'oggetti relativi al delitto, e che possono servire a convizzione, e lo interpellera di rispondere personalmente, se li riconosce; Il Presidente fara ancora presentarli ai testimonj, se vi e luogo.
165 *Art.* 330. Se dopo i dibattimenti, la deposizione di un testimonio sembrasse falsa, il Presidente potra, tanto ad istanza del Procurator generale che della parte civile, o dell'accusato, ed anche d'officio far mettere subito in stato d'arresto il testimonio. Il Procuratore generale, e il Presidente, o uno dei giudici da lui incombensato, adempiranno in questa parte, il primo le funzioni di officiale di polizia giudiziaria, il secondo le funzioni attribuite ai giudici istruttori negl'altri casi.
166 Le carte d'istruzzione saranno in seguito trasmesse alla corte imperiale per esservi deliberato intorno all'ammissione in stato di accusa.
167 *Art.* 331. Nel caso dell'Articolo precedente, il Procuratore generale, la parte civile, o l'accusato potranno immediatamente richiedere il rinvio della causa alla prossima sezzione, e la corte potra ordinarlo anco d'officio.
168 *Art.* 332. Nel caso in cui l'accusato, i testimonj, o uno fra loro non parlassero la stessa lingua, o idioma, il Presidente nominera d'officio, sotto pena di nullita, un interprete in eta di 21. anni almeno, e gli fara giurare, sotto la stessa pena, di tradurre fedelmente li discorsi da communicarsi fra quelli che parlano con diverso linguaggio.
169 L'accusato, ed il Procurator generale potranno ricusare l'interprete, allegando i motivi delle loro ricuse.
170 La corte ne giudichera.
171 L'interprete neppure di consenso del Procuratore Imperiale, o dell'accusato potra essere preso frai testimonj, li giudici, e li giurati, sotto pena di nullita.
172 *Art.* 333. Se l'accusato e sordo, e muto, e non sa scrivere, il Presidente nominera d'officio per interprete la persona, che avra maggiore abitudine di conversare con lui.
173 Si osservera lo stesso riguardo al testimonio sordo, e muto.
174 Sara inoltre eseguito il disposto di piu nei precedenti articoli.
175 Quando il sordo, e muto sapesse scrivere il cancelliere scrivera le domande, e le osservazioni che gli saranno state fatte; queste saranno consegnate all'accusato, o al testimonio, li quali daranno in scritto le loro risposte, o dichiarazioni. Il cancelliere fara lettura di tutto.
176 *Art.* 334. Il presidente stabilira quelli fra gl'accusati che dovra essere sottoposto il primo al dibattimento, principiando dall'accusato principale se ve n'e.
177 Si fara in seguito un dibattimento particolare sopra ciascuno degl altri accusati.
178 *Art.* 335. In seguito delle deposizioni dei testimonj, e dei rilievi respettivi, ai quali esse avranno dato luogo, la parte civile, e il suo difensore, ed il procuratore generale saranno intesi, e svilupperanno i mezzi in appoggio dell' accusa.
179 L'accusato, ed il suo difensore potranno rispondervi.
180 La replica e permessa alla parte civile, ed al procurator generale, ma l'accusato, o il suo difensore, avranno sempre gl'ultimi la parola.

181 Quindi il presidente dichiarera che le discussioni sono terminate.
182 *Art.* 336. Il presidente riassumera la causa.
183 Fara rimarcare ai giurati le principali pruove, tanto in favore che contro l'accusato.
184 Ricordera loro le funzioni che devono adempiere.
185 Fissera le questioni nel modo che si dira in appresso.
186 *Art.* 337. La questione che risulta dall'atto di accusa, sara in questi termini.

„ L'accusato e egli colpevole di aver commesso il tale omicidio, il tal furto, o il tal altro delitto con tutte le circostanze comprese nell'epilogo dell'atto di accusa ?

187 *Art.* 338. Se risulta delle discussioni una, o piu circostanze aggravanti non nominate nell'atto di accusa, il presidente aggiungera la seguente questione.

„ L'accusato ha egli commesso il delitto con tale, o tale circostanza? „

188 *Art.* 339. Quando l'accusato avra portato per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, la questione sara posta in questa maniera.

„ Costa del tal fatto ? „

189 *Art.* 340. Se l'accusato ha meno di 16 anni il presidente proporra questa questione.

„ L'accusato ha egli agito con discernimento ? „

190 *Art.* 341. Il presidente dopo di aver fatte le questioni, le rimettera ai giurati nella persona del capo del giuri; rimettera loro nel tempo stesso l'atto di accusa, li processi verbali che provano il delitto, li documenti del processo, eccettuate le deposizioni scritte dei testimonj.
191 Avvertira li giurati che se l'accusato e dichiarato colpevole del fatto principale a semplice maggiorita di suffragj devono farne menzione nel principio della loro dichiarazione.
192 Fara ritirare l'accusato dall'uditorio.
193 *Art.* 342. Dopo fissate, e consegnate ai giurati le questioni, si ritireranno nella loro camera per deliberarvi.
194 Il loro capo sara il primo estratto a sorte, o quello che sara stabilito da loro, e di consenso di quest'ultimo.
195 Prima d'incominciare a deliberare il capo dei giurati leggera la seguente istruzzione, che dovra essere in grossi caratteri affissa nel luogo il piu visibile della loro camera.

„ La legge non domanda conto ai giurati dei mezzi che hanno servito a convincerli, non prescrive loro alcuna regola, dalla quale debbano fare particolarmente dipendere la pienezza, e la sufficienza di una pruova; essa prescrive loro d'interrogare se stessi nel silenzio, e raccoglimento, e di cercare nella sincerita della loro coscienza quale impressione abbiano fatta nella loro ragione le pruove recate contro l'accusato, ed i mezzi di sua difesa. La legge non dice loro - *Voi tenete per certo ogni fatto attestato dal tale, o tal numero de' testimonj* - Essa neppure dice loro - *Voi non riguarderete come sufficientemente stabilita ogni prova che non sarà formata col tal processo verbale, con tali documenti, con tanti testimonj, o con tanti indizj*;

essa non fa loro che questa domanda, che contiene tutta l'estenzione dei loro doveri - *Siete voi intimamente convinti* ? „

„ Cio che importa essenzialmente di non perdersi di vista si e che ogni deliberazione del giuri deve farsi sull'atto di accusa. Essi devono unicamente attaccarsi ai fatti che lo costituiscono, e che ne dipendono, ed essi mancano al loro primo dovere, allorche pensando alle disposizioni delle leggi penali, considerano la conseguenza che potra avere riguardo all'accusato la dichiarazione che devono fare. La loro missione non ha per oggetto il perseguitare o il punire i delitti; essi non sono chiamati che per decidere se l'accusato e, o no colpevole del delitto che gli viene imputato. „

196 *Art.* 343. Li giurati non potranno uscire dalla loro camera che dopo di avere formata la loro dichiarazione.

197 Nel mentre deliberano, non potra essere permesso ad alcuno di entrarvi per qualsivoglia causa, senza licenza per scritto del presidente.

198 Il presiden e e obbligato di dare al capo di giandarmeria di servizio ordine speciale, e scritto di far guardare le uscite della loro camera. Sara espresso nell'ordine il nome, e la qualita di questo capo.

199 La corte potra punire il giurato che contraviene con un ammenda di 500 franchi al piu; ogni altra persona che avra infranto l'ordine, o ch non lo avra fatto eseguire potra essere punito con una carcerazione di 24 ore.

200 *Art.* 344. Li giurati delibereranno sul fatto principale, ed in seguito sopra ogni circostanza.

201 *Art.* 345. Il capo del giuri gl'interroghera secondo le questioni proposte, e ciascuno rispondera come siegue;

1° Se il giurato crede che non costi del fatto, o che l'accusato non sia convinto dira:

No, l'accusato non e colpevole;

In questo caso il giurato non d via rispondere ad altro.

2.° Se opina che costi del fatto, e che l'accusato ne sia convinto dira;

Si l'accusato e colpevole di aver commesso il del tto con tutte le circostanze comprese nell'impianto dell questioni;

3.° Se pensa che costi del fatto, che l accusato ne sia convinto, ma che non esista la pruova, che rigua do a qualche circostanza, dira

Si, l'accusato e colpevole di aver commesso il delitto colla tale circostanre, ma non costa che lo abbia commesso colla tal altra.

4.° Se crede che costi del fatto, che l'accusato ne sia convinto, ma che non sia provata veruna delle circostanze, dira

Si l'accusato e colpevole, ma senza alcuna circostanza.

202 *Art.* 346. In oltre se vi e luogo il giurato fara una risposta particolare nei casi previsti negl'articoli 339, e 340: (14)

203 *Art.* 347. La decisione del giuri si formera alla pluralita dei voti, tanto se sia favorevole, quanto se sia contraria all'accusato, sotto pena di nullita.

203 Il caso di uguaglianza di voti, prevarra l'opinione favorevole all'accusato.

(14) Vedi li superiori Numeri 188, 189.

204 *Art.* 348. Li giurati rientreranno in seguito nell'uditorio, e riprenderanno il loro posto.

205 Il presidente domanderà loro, quale sia il risultato della loro deliberazione.

206 Il capo dei giurì si alzerà in piedi, e posta la mano sul suo corpo dirà; *Sul mio onore, e sulla mia coscienza, avanti Iddio, e avanti gl'uomini, la dichiarazione del giurì e - Sì l'accusato ec.: Nò l'accusato ec.*

207 *Art.* 349 La dichiarazione del giurì sarà sottoscritta dal capo, e da lui rimessa al presidente; il tutto in presenza dei giurati.

208 Il presidente la sottoscriverà, e la farà sottoscrivere dal cancelliere.

209 *Art.* [illegible]. La dichiarazione del giurì non potrà mai essere sottoposta ad alcun ricorso.

210 *Art.* 351. Ciò non ostante se l'accusato è stato dichiarato colpevole a semplice pluralità, li giudici delibereranno tra loro sullo stesso punto, e se l'opinione della minorità de'giurati è addottata della maggiorità dei giudici, in maniera che riunendo il numero delle voci, questo numero ecceda quello della maggiorità dei giurati, e della minorità dei giudici, prevalerà l'opinione favorevole all'accusato.

211 *Art.* 352. Oltre il caso previsto nell'articolo precedente, se li giudici sono all'unanimità convinti che li giurati, anco avendo osservato la forma, si sono ingannati sul merito, la corte dichiarerà che si sospenda il giudizio, e rimetterà la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad un nuovo giurì di cui non potrà far parte alcuno dei primi giurati.

212 Nessuno avrà il diritto di promuovere questa misura; La corte non potrà ordinarla che d'officio, ed immediatamente dopo che sarà stata pubblicata la dichiarazione del Giurì, e quando l'accusato sarà stato dichiarato convinto; Non potrà usarsi di questa misura, quando l'accusato non sarà stato dichiarato colpevole.

213 La corte sarà tenuta di pronunziare immediatamente dopo la dichiarazione d'un secondo Giurì, benchè fosse conforme alla prima.

214 *Art.* 353 L'esame, ed i dibattimenti una volta incominciati, saranno continuati senza interrompimento, e senza avere alcuna sorte di communicazione al di fuori, fino alla dichiarazione del Giurì inclusivamente.

215 Il Presidente potrà accordarne la sospensione per il tempo necessario al riposo dei giudici, dei giurati, dei testimonj, e degl'accusati.

216 *Art.* 354. Quando un testimonio che è stato citato, non comparirà, la corte ad istanza del Procurator generale, e prima che li dibattimenti sieno aperti colla deposizione del primo testimonio inscritto nella lista, potrà rinviare la causa alla prossima sessione.

217 *Art.* 355. Se a motivo della non comparizione del testimonio la causa è rimessa alla seconda sessione, ogni spesa di citazione atti, viaggi de'testimonj, ed altre che abbiano per oggetto di far giudicare la causa, saranno a carico di questo testimonio, e vi sarà costretto anche coll'arresto personale a richiesta del Procuratore generale nella sentenza che rinvia li dibattimenti alla seguente sessione.

218 La stessa sentenza ordinera inoltre che questo testimonio sia accompagnato dalla forza pubblica, avanti la corte per esservi sentito.

219 Nulla di meno in tutti li casi il testimonio che non comparira, o che ricusera, o di prestare il giuramento, o di fare la sua deposizione, sara condannato nella pena prescritta dall'Art. 80. (15)

220 *Art.* 356. Contro questa condanna potra farsi opposizione dentro dieci giorni da quello della notificazione che ne sara stata fatta al testimonio condannato, o al suo domicilio, oltre un giorno per ogni cinque miriametri (16): sara ricevuta se pruova che e stato legittimamente impedito o che deve essere moderata l'ammenda contro di esso pronunciata.

SEZIONE II. Del Giudizio, e dell'Esecuzione.

221 *Art.* 357. Il Presidente fara comparire l'accusato, ed il cancelliere leggera in di lui presenza la dichiarazione del Giuri.

222 *Art.* 358. Quando l'accusato sara stato dichiarato non colpevole, il Presidente pronunziera che e assoluto dall'accusa, ed ordinera che sia posto in liberta, se non vi e ritenuto per altro motivo.

223 La corte deliberera in seguito sui danni, ed interessi respettivamente pretesi dopo che le parti avranno proposte le loro opposizioni, o le loro difese, e che sara stato inteso il Procuratore generale.

224 Ciò non ostante la corte potra, se lo giudica convenevole commettere ad uno dei giudici di sentire le parti, prendere cognizione dei documenti, e fare il suo rapporto all'udienza, ove non sara interdetto alle parti di presentare le loro osservazioni, ed ove il ministero pubblico sara inteso di nuovo.

225 L'accusato assoluto potra ottenere ancora li danni, ed interessi contro li suoi denunziatori per fatto di calunnia, senza però che i membri delle autorita costituite possino essere inquietati a cagione del sentimento che sono tenuti dare riguardo ai delitti de'quali hanno creduto dover prendere cognizione nell' esercizio delle loro funzioni, salvo la domanda contro di se in azione civile nel caso che vi sia luogo.

226 Il Procuratore generale sara tenuto, se l'accusato lo ricerca, di fargli conoscere li denunziatori.

227 *Art.* 359 Le domande per danni, ed interessi fatte dall'accusato contro li suoi denunziatori, o la parte civile, o dalla parte civile contro l'accusato, o il condannato saranno portate alla corte d'Assisa.

228 La parte civile deve fare la sua domanda per li danni, ed interessi prima del giudizio, dopo non sara piu ammissibile.

229 E'lo stesso dell'accusato se ha conosciuto il suo denunciatore.

230 Quando l'accusato non avesse conosciuto il suo denunziatore, se non se dopo il giudizio, ma prima che termini la sessione, sara tenuto, sotto pena di cadere da tale diritto di portare la sua domanda alla corte d'Assisa; Se non l'ha conosciuto che dopo chiusa la sessione, sara portata la sua domanda al tribunale civile.

231 Riguardo ai terzi che non fossero stati parte nel processo, s'indirizzeranno al tribunale civile.

(15) Vedi - *Giudice Istruttore* N. 33.

(16) Ossia trenta miglia.

232 *Art.* 360. Ogni persona assoluta legalmente non potra più essere arrestata di nuovo, ne accusata per lo stesso fatto.

233 *Art.* 361. Quando nel corso dei dibattimenti l'accusato sara stato incolpato di un altro fatto, o per mezzo dei documenti, o per deposizioni de'testimonj, il Presidente, dopo aver pronunziato che e assoluto dall'accusa, ordinera che sia processato per il nuovo fatto; In conseguenza lo rimettera in istato di *comparimento*, o di *accompagnamento*, secondo le distinzioni fissate nell'Art. 91. (17) ed anco in stato di mandato di arresto, se vi e luogo avanti il giudice istruttore del circondario in cui risiede la corte perche si proceda a nuova istruzzione.

234 Questa disposizione non sarà però eseguita che nel caso in cui, prima che si chiudano li dibattimenti, il ministero pubblico abbia fatte delle riserve per la nuova processura.

235 *Art.* 362. Quando l'accusato sarà stato dichiarato colpevole, il Procuratore generale fara la sua domanda alla corte per l'applicazione della legge.

236 La parte civile fara altrettanto per la restituzione e per i danni, ed interessi.

237 *Art.* 363. Il Presidente domandera all'accusato se ha nulla da dire in sua difesa.

238 Ne l'accusato, ne il suo difensore potranno più sostenere, che il fatto non sussiste, ma solamente che non è proibito, ne qualificato delitto dalla legge, o che non merita la pena, di cui il Procuratore generale ha domandata l'applicazione, o che non porta danni, ed interessi a profitto della parte civile, o finalmente che questa esagera troppo i danni, ed interessi che gli sono dovuti.

239 *Art.* 364. La corte assolvera l'accusato se il fatto, di cui e dichiarato colpevole non e proibito da una legge penale.

240 *Art.* 365. Se questo fatto e proibito, la corte pronunciera la pena stabilita nella legge, anche nel caso che dietro il dibattimento si trovasse non essere più di competenza della corte d'Assisa.

241 In caso di convinzione di più delitti, o di poliz'a correzzionale o di competenza della corte, sara pronunziata soltanto la pena più grave.

242 *Art.* 366. Nel caso di assoluzione, come quello di condanna la corte delibererà sopra i danni, ed interessi pretesi dalla parte civile, o dall'accusato; Li liquidera nella stessa decisione, o commettera ad uno dei giudici di sentire le parti, prendere cognizione dei documenti, e di tutto fare il suo rapporto, come è stato detto nell'Art. 358 (18).

243 La corte ordinera in oltre che gl'effetti presi siano restituiti al proprietario.

244 Però se vi è stata condanna, non sara fatta questa restituzione, se non che giustificandosi dal proprietario, che il condannato ha lasciato passare i termini, senza ricorrere in cassazione, o se vi e ricorso, che la causa e terminata definitivamente.

(17) Vedi Giudice Istruttore dal N. 36, al 43.

(18) Vedi il superiore N. 224.

245 *Art.* 367. Quando l'accusato sara stato dichiarato scusabile, la corte pronunziera conformemente al codice dei delitti, e delle pene.

246 *Art.* 368. L'accusato, o la parte civile che soccombera, sara condannato nelle spese in favore dello stato, e dell'altra parte.

247 *Art.* 369. Li giudici delibereranno, ed emetteranno la loro opinione a voce bassa; Potranno per tale effetto ritirarsi nella camera di consiglio, ma la decisione sara pronunziata ad alta voce dal Presidente in presenza del pubblico, e dell'accusato.

248 Prima di pronunciarla il Presidente e tenuto di leggere il testo della legge sulla quale e fondata.

249 Il cancelliere scrivera la decisione, v'inserira il testo della legge applicata, sotto pena di 100 franchi di ammenda.

250 La minuta della decisione sara sottoscritta dai giudici che l'avranno proferita sotto pena di 100 franchi di ammenda contro il cancelliere, e dell'azione civile, tanto contro il cancelliere, che contro i giudici.

251 Sara sottoscritta dentro 24 ore da che sara proferita.

252 *Art.* 371. Dopo aver pronunziata la decisione, il presidente potra, secondo le circostanze esortare l'accusato alla fermezza, alla rassegnazione, o a riformare la sua condotta.

253 L'avvertira delle facolta ch'egli ha di ricorrere in cassazione, e del termine entro il quale e circoscritto l'esercizio di questa facolta (19).

254 *Art.* 372. Il cancelliere fara un processo verbale della seduta ad effetto di costatare che sono state osservate le formalita prescritte.

255 Non sara fatta menzione alcuna nel processo verbale ne delle risposte degl'accusati, ne del contenuto nelle deposizioni, salvo quanto e stato detto nell'articolo 318 (20) relativamente ai cangiamenti, variazioni, o contradizioni nelle dichiarazioni dei testimonj.

256 Il processo verbale sara sottoscritto dal presidente, e dal cancelliere

257 La mancanza del processo verbale sara punita con 800 franchi d'ammenda contro il cancelliere.

258 *Art.* 373. Il condannato avra tre giorni intieri, oltre quello in cui sara stata pronunziata la sua decisione, per dichiarare alla cancelleria che domanda la cassazione della decisione.

259 La parte civile godra ancora dello stesso termine, ma non potra ricorrere che per le disposizioni relative ai suoi interessi civili.

260 Il procurator generale potra dentro lo stesso termine dichiarare in cancelleria che domanda la cassazione della decisione.

261 Duranti questi tre giorni, e se vi e stato ricorso in cassazione, finche non si sia ricevuta la decisione della corte di cassazione si soprassiedera all' esecuzione della decisione della corte.

262 *Art.* 374. Nei casi previsti negl'articoli 409, e 410 (21) del presente codice, il procurator generale, e la parte civile non avranno che 24 ore per ricorrere.

263 *Art.* 375. La condanna sara eseguita dentro 24 ore che succedono li termini

(19) Vedi il qui sotto N. 258.
(20) Vedi il superiore N. 145.
(21) Vedi - *Corte di Cassazione* N. 9. e 13.

indicati nell'articolo 373 (22) se non vi è stato ricorso in cassazione, o in caso di ricorso, 24 ore dopo essersi ricevuta la decisione della corte di cassazione, che avrà rigettata la domanda.

264 *Art.* 376. La condanna sarà eseguita per ordine del procurator generale; egli avrà diritto di chiedere direttamente per quest'effetto l'assistenza della forza pubblica.

265 *Art.* 377. Se il condannato vuol fare una dichiarazione, sarà ricevuta da uno dei giudici del luogo dell'esecuzione assistito dal cancelliere.

266 *Art.* 378. Il Cancelliere sotto pena di un ammenda di 100. franchi farà Processo verbale dell esecuzione, e dentro 24. ore lo trascriverà a piedi della minuta della decisione Egli sottoscriverà la trascrizione, e farà menzione di tutto sotto la stessa pena in margine del Processo verbale. Questa menzione sarà egualmente sottoscritta, e la trascrizione farà la stessa pruova del Processo verbale.

267 *Art.* 379 Allorchè durante le discussioni che avranno preceduto la decisione di condanna l'accusato sarà stato incolpato sia con documenti sia con deposizioni di Testimonj di delitti diversi da quelli de quali era accusato, se questi nuovi delitti meritano una pena più grave delle prime, o se l'accusato ha dei complici in stato di arresto, la corte ordinerà che sia proceduto per questi nuovi fatti, secondo le forme prescritte nel presente Codice.

268 In questi due casi il Procurator Generale soprassiederà all'esecuzione della decisione che ha pronunziata la prima condanna, fino a che sia deliberato sopra il secondo Processo.

269 *Art.* 380. Ogni minuta di decisione resa dalle Assise saranno riunite, e depositate nella Cancelleria del Tribunale di Prima istanza del Capo-luogo del Dipartimento.

270 Sono eccettuate le minute delle decisioni rese dalla Corte d'Assisa del Dipartimento, in cui risiede la Corte Imperiale, le quali resteranno depositate nella Cancelleria della detta Corte.

CAPITOLO V. *Del Giurì, e del modo di formarlo.*

SEZIONE I. Del Giurì.

271 *Art.* 381. Niuno può adempiere le funzioni di giurato, se non ha trent'anni compiti, e se non gode dei Diritti Politici, e Civili, sotto pena di nullità.

272 *Art.* 382. Li giurati saranno presi

1°. Frai membri di Collegj Elettorali.

2°. Fra le 300. persone domiciliate nel Dipartimento che pagano una maggior somma a titolo d'imposte.

3°. Frai funzionarj dell'Ordine Amministrativo nominati dall'Imperatore.

4°. Frai dottori, o licenziati in una, o in più delle quattro facoltà di legge, medicina, scienze, e belle arti, i membri, e corrispondenti dell'istituto, e delle altre società di letterati riconosciute dal Governo.

5°. Fra li Notari.

6°. Fra li banchieri, negozianti, e mercanti, che pagano la patente di una delle due prime classi.

(22) Vedi il superiore Numero 258.

7°. Fra gl'impiegati delle Amministrazioni che godono di un trattameno di 4000 franchi almeno.

273 Non potra essere preso alcun giurato che frai cittadini sopra descritti, salvo quanto si dira nell'Articolo 380. (23),

274 *Art.* 383. Niuno può essere giurato nello stesso affare, in cui è stato officiale di Polizia giudiziaria, testimone, interprete, perito, o parte sotto pena di nullita.

275 *Art.* 384. Le funzioni di giurato sono incompatibili con quelle di Ministro, di Prefetto, di Giudice, Procurator Generale, o Imperiale presso le Corti, e Tribunali, e dei loro sostituti.

276 Sono egualmente incompatibili con quelle di Ministro di qualunque culto.

277 *Art.* 385. Li Cancellieri di Stato occupati in una parte di Amministrazione, i Commissarj Imperiali presso le Amministrazioni, o regie, li settuagenarj sono dispensati, se lo domandano.

278 *Art.* 386. Chiunque non trovandosi in alcuna delle classi descritte nel superiore Articolo 382 (24), desiderasse essere ammesso all'onore di adempiere le funzioni di giurato, potra essere compreso nella lista, se lo domanda al Prefetto, e se dopo che il Prefetto avra avuto dei riscontri vantaggiosi r guardo al richiedente, e gli avra trasmessi al Ministro dell'Interno, il ministro accorda un autorizzazione a quest'effetto.

279 Il Prefetto potra egualmente farne d'offizio la proposizione al Ministro.

380 *Art.* 387. Li Prefetti formeranno, sotto la loro responsabilita una lista di giurati ogni volta che ne saranno richiesti dalli Presidenti delle Corti di Assise. Questa richiesta sara fatta almeno quindici giorni prima dell'apertura della Sessione.

281 Se la Corte è divisa in una, o più sezioni, il Presidente potra, quando il numero degl'affari lo esigge, richiedere una lista di giurati per la sezione a cui risiede.

282 In ogni caso la lista sara composta di 60. cittadini; sara quindi indirizzata al Presidente delle Corte di assisa, o di sezione che sara tenuto di ridurla a 36 entro il termine di 24. ore a contare dal giorno in cui l'avra ricevuta, e d'inviarla entro lo stesso termine al Prefetto che glie l'avra fatta pervenire, e come si dira in appresso a tutti quelli che devono riceverla.

283 *Art.* 388. Ogni Prefetto mandera la lista cosi ridotta al gran giudice Ministro della giustizia, al primo Presidente della Corte imperiale, al Procuratore generale presso la stessa Corte, al Presidente della Corte d'assisa, o di sezione, ed inoltre al Procuratore imperiale criminale, se ve n'e uno nel Dipartimento, per il quale e destinata la lista.

284 *Art* 389 Ai cittadini che la compongono, sara mandata l'intiera lista, ma il Prefetto notifichera a ciascuno di essi l estratto della lista, dalla quale risulta che il suo nome vi e compreso. Questa notificazione sara loro fatta otto giorni almeno prima di quello in cui deve servire la lista.

285 Questo giorno sara indicato nella notificazione, la quale conterra di piu

(23) Vedi il qui sotto Numero 278. (24) Vedi il superiore Numero 272.

una intimaz'one di trovarsi nel giorno indicato sotto le pene stabilite nel presente Codice .

286 In mancanza di notificazione alle persone, sara fatta al suo domicilio come pure a quello del Maire , o dell'Aggiunto del luogo ; Questi sono tenuti di dargliene conoscenza .

287 *Art.* 390 La lista dei giurati si avra per non fatta , dopo di aver servito al fine per il quale sara stata formata .

288 *Art.* 391. Il giurato che sara stato portato su di una lista , ed avra soddisfatto a quanto da esso si richiedeva non potra essere compreso nelle liste delle quattro sezioni seguenti , purche non vi acconsenta .

289 Nell'inviare le nuove liste dei giurati al gran giudice Ministro della giustizia , li Prefetti vi aggiungeranno la nota di quelli che portati nelle liste precedenti , non avranno sodisfatto a quanto si chiedeva da loro ; il gran giudice fara in ogni anno un rapporto sulla maniera con cui li cittadini inscritti nelle liste hanno adempito alle loro funzieni .

290 Se qualche funzionario chiamato come giurato , non ha corrisposto alla chiamata , il rapporto lo indichera particolarmente .

291 Sua Maesta si riserva di dare ai giurati che avranno dimostrato un zelo lodevole delle onorevoli testimonianze di sua soddisfazione .

292 *Art.* [illegible]. Nessun cittadino maggiore di anni 30. potra essere ammesso ai posti amministrativi , o giudiziarj , se non prova con un certificato del Ministero pubblico presso la Corte d'assisa , nella giurisdizione della quale ha risieduto , che ha soddisfatto alle domande fattagli ogni volta che e stato inscrito in una lista di giurati , o che sono state valevoli le da esso addotte scuse , o che ancora non e mai stato cercato .

293 Non sara ammessa alcuna petizione , se non e accompagnata da questo certificato .

SEZIONE II.

Della maniera di formare , e di convocare il Giurì .

294 *Art.* 393. E' necessario il numero di dodici giurati per formare un Giuri .

295 *Art.* 394. Sara notificata ad ogni accusato la lista dei giurati la vigilia del giorno determinato per la formazione dello specchio . Questa notificazione sara nulla , e così tutto cio che seguira , se e fatta piu presto , o piu tardi .

296 *Art.* 395. In ogni caso , se nel giorno indicato vi sono meno di trenta giurati presenti , non scusati , o non dispensati , sara completato il numero di trenta giurati dal Presidente della Corte di assisa , questi saranno presi pubblicamente , ed a sorte , frai cittadini delle classi indicate nell'articolo 382. (25) , e residenti nella Comune , per il quale effetto il Prefetto indirizzera ogn'anno alla Corte uno specchio delle dette persone .

297 *Art.* 396. Ogni giurato che non si sara reso al suo posto dopo la citazione che gli sara stata notificata , sara condannato dalla Corte di assisa ad un ammenda la quale sara ;

Per la prima volta di 500. franchi .

Per la seconda di 1000. franchi .

(25) Vedi il superiore N. 272.

Per la terza di 1500. franchi .

298 Quest'ultima volta sara inoltre dichiarato incapace di esercitare in avvenire le funzioni di giurato. La sentenza sara stampata, ed affissa a sue spese.

299 In ogni caso il nome del giurato condannato sarà mandato al Prefetto, perche sia compreso nella nota prescritta nell'articolo 391 (26).

300 *Art.* 397. Sono eccettuati quelli che giustificheranno che erano nell'impossibilita di presentarsi nel giorno indicato.

301 La corte pronunciera sulla validita della scusa.

302 *Art.* 398 Le pene stabilite nel superiore articolo 396 sono applicabili ad ogni giurato, che essendosi anche portato al suo posto, se ne partira prima che cessino le sue funzioni, senza una valevole scusa, che sara egualmente giudicata dalla Corte.

303 *Art.* 399. Nel giorno indicato, ed in ogni affare prima dell'apertura dell'udienza si fara l'appello dei giurati non scusati, e non dispensati, in loro presenza, in presenza dell'accusato e del procuratore generale.

304 Il nome di ogni giurato che risponde all'appello sara posto in un urna.

305 L'accusato in primo luogo, ed il procuratore generale ricuseranno quei giurati che stimeranno a proposito a misura che i loro nomi sortiranno dall'urna eccettuata la limitazione espressa qui sotto.

306 Ne l accusato, ne il procurator generale potranno esporre li motivi di ricusa.

307 Il Giurì di giudizio sara formato all'istante in cui saranno sci [illegible] a sorte dall'urna dodici nomi di giurati non ricusati.

308 *Art.* 400. Le ricuse che potranno farsi dall'accusato, e dal procuratore generale, cesseranno, quando non vi resteranno che dodici giurati preseati non ricusati, o non dispensati.

309 *Art.* 401. L'accusato, ed il procurator generale potranno esercitare un egual numero di ricuse, e cio non ostante, s li giurati sono in numero dispari, gl' accusati potranno esercitare una ricusa di piu del procuratore generale.

310 *Art.* 402. Se vi sono piu accusati, potranno concertarsi per esercitare le loro ricuse; potranno esercitarle separatamente.

311 Nell'uno, e n ll'altro caso non potranno oltrepassare il numero delle ricuse determinate per un solo accusato negl'articoli precedenti.

312 *Art.* 403. Se gl'accusati non si concertano per esercitare il diritto di ricusa, la sorte regolera fra loro l'ordine col quale faranno le ricuse. In questo caso li giurati ricusati da un solo, e con quest'ordine saranno ricusati per tutti, finche il numero delle ricuse sia esaurito.

313 *Art.* 404. Gl'accusati potranno concertarsi per esercitare una parte delle ricuse. salvo ad esercitare il sovrapiu, secondo il rango fissato dalla sorte.

314 *Art.* 405. Dopo la formazione dello specchio, incominciera immediatamente l'esame dell'accusato.

315 *Art.* 406. Se per qualche accidente l'esame degl'accusati sopra i delitti, o sopra alcuno dei delitti compresi nell'atto, o negl'atti di accusa e rinviato alla

(26) Vedi *li* superiori Num. 289 e 290.

sessione seguente, si procederà a nuove ricuse, ed alla formazione di un nuovo specchio di dodici giurati in conformità delle regole prescritte di sopra, sotto pena di nullità (27).

Vedi - *Corte Speciale prima Nota* dal N. 23, al 28.

Vedi - *Magistrato di sicurezza* dal N. 5, al 10.

GIURISDIZIONE

Ordine della Consulta Straordinaria dai 17 Giugno 1809 con cui si fissano a due li gradi di giurisdizione in materia Civile.

La Consulta Straordinaria ec. ordina:

1 *Art.* 13. In materia civile, non vi saranno che due gradi di giurisdizione.

2 *Art.* 14. Ogni conflitto di attribuzione eccitato dal Prefetto, e communicato alle Corti, e Tribunali dai Procuratori imperiali, dovrà far soprassedere a tutte le procedure, e ad ogni giudicato ulteriore fino alla decisione del consiglio di stato.

Giurisdizione Criminale che può esercitarsi dai Commissarj di Polizia - Vedi - *Polizia* dal N°. 73. al 79.

GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA.

Vedi - *Tribunali Antichi* N.° 2.

GIUSTIZIA

Ordine della consula straordinaria dei 21 Giugno 1809 con cui si designano li tribunali destinati a punire per via correzzionale, e criminale li delitti.

1 La giustizia all'oggetto di reprimere le contravenzioni, i delitti, e misfatti si amministrerà nelli stati Romani, non compresa la città libera imperiale di Roma dai tribunali di *Polizia Semplice* dai tribunali di *Polizia Correzionale*, e dalle corti di *Giustizia Criminale*.

2 Giustizia denegata - Vedi - *Prevaricazione* N.° 26.

3 Giustizie Signoriali - Vedi - *Feodalità* N.° 5.

GOGNA

Codice Penale Libro Primo Capo Primo.

1 *Art.* 22. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei *lavori forzati* perpetui, o dei *lavori forzati* a tempo, o del *rinchiudimento*, avanti di portare la pena, sarà legato alla gogna sulla pubblica piazza; Vi resterà mostrato alla vista del popolo per lo spazio di un ora; Al di sopra della sua testa sarà posto un cartello, in cui saranno scritti a caratteri grandi, e legibili li suoi nomi, la sua professione, il suo domicilio, la sua pena, e la causa di sua condanna (1).

(27) Il Direttore del Giurì, ed il Magistrato di sicurezza sono stati soppressi dall'Art. 42 della legge dei 20 Aprile 1810.

(1) La legge del 1791 ne avea formata una pena principale. Mantenuta, come tale dal presente codice, diviene ancora accessoria in certi casi ad altre condanne afflittive; Se n'è resa più frequente l'applicazione perchè ne è stata riconosciuta l'efficacia. La Gogna rende isolato il condannato, e lo lascia solo col suo delitto esposto a tutti i sentimenti della vergogna molto principale di questa pena. *L'Assemblea Costituente* avea creata la pena dell'*Esposizione* e nello spirito che l'animava, dovea attenderne vantaggiosi effetti, ma l'esperienza ha reso frustraneo questo desiderio. Si sono frequentemente veduti molti colpevoli riuniti su di uno stesso palco, che invece di mostrare un contegno abbattuto s'incoraggivano reciprocamente ad essere impudenti. Fu perciò abolita una pena che ha perduta la sua azzione.

2 *Art.* 23. La durata della pena dei *lavori forzati* a tempo, e della pena del *rinchiudimento* comincierà a calcolarsi dal giorno della mostra alla gogna.

3 *Art.* 24. La condanna alla pena della gogna sarà eseguita nel modo prescritto nell'Art. 22.

4 *Art.* 26. L'esecuzione si farà in una delle pubbliche piazze del luogo, che sarà indicato nel decreto di condanna (2).

5 Quando, e con qual proporzione dovesse infliggersi secondo il prescritto dal codice penale del 1791 - Vedi - *Pene* Nota 2. Art. 28.

GOVERNATORE GENERALE DI ROMA

Sue attribuzioni - Vedi - *Roma* dal N.° 41, al 53.

GOVERNATORI

Ordine della Consulta straordinaria dei 24 Luglio 1809 che fissa l'epoca in cui gl antichi Governatori dovranno cessare l'esercizio di loro funzioni.

1 Dal giorno dell'istallazione dei Maires in ciascuna comune li Governatori cesseranno tutte le funzioni amministrative

2 Dal giorno dell'istallazione dei giudici di pace nel capoluogo di ogni cantone la giurisdizione che esercitavano i detti governatori in materia giudiziale non potrà più esercitarsi da nessuno di loro.

3 Li governatori faranno la consegna ai Maires di tutte le carte relative all'amministrazione delle comuni.

Faranno egualmente il deposito nella cancellaria della giustizia di pace di tutte le carte relative alla loro giurisdizione contenziosa.

4 Si formeranno in comune inventarj della consegna di dette carte in doppia minuta, una delle quali resterà in potere del governatore, e l'altra sarà depositata nel buro del Maire ed in cancellaria del giudice di pace

GRADUAZIONE FRA I CREDITORI

Vedi - *Spropriazione forzata* dal N.° 1, al 20.

Vedi - *Sentenza* dal N.° 318, al 347.

GRAN CACCIATORE

Vedi - *Lupi* dal N.° 14, al 28.

GRANDI DIGNITA' DELL'IMPERO

SOMMARIO

(2) L'applicazione delle pene afflittive avrebbe mancato bene spesso dei suoi più salutari effetti, se si fosse proseguito a farla in luoghi lontani da quello del delitto, ed era questa una delle mancanze più gravi della legislazione passata. Nei luoghi che sono stati testimonj del misfatto fra le persone che ne hanno conosciuti li dettagli, ed hanno conosciuto il colpevole, si rende più profonda l'impressione prodotta dall'esecuzione, ed inspira un utile terrore; Là li giovani scandolezzati della nozione del delitto commesso da quello che prima era loro concittadino, potranno ricevere dai genitori palpabili esempi della punizione che li attende, se mai si azzardassero a seguire il pernicioso esempio del loro concittadino; E là che si rende più forte l'effetto della vergogna, e dei rimorsi su colui che è colpito dalla pena. Lasciando

CODICE POLITICO
LIBRO III. *Del Governo*
TITOLO I. *Della Dignita Imperiale*
CAPITOLO V. *Delle grandi dignita dell'Impero*

1 *Art.* 551. Le grandi dignita dell'Impero sono quelle.
Di grand'Elettore.
D'Arcicancelliere dell'Impero.
D'Arcicancelliere dello Stato.
D'arci Tesoriere.
Di Connestabile.
Di grand'Ammiraglio (1).

2 *Art.* 552. Li titolari delle grandi dignita dell'impero, sono nominati dall'Imperatore.

3 Godono delli stessi onori dei principi francesi, e prendono rango immediatamente dopo di quelli.

4 L'epoca di lor recezzione determina il rango che occupano respettivamente.

5 *Art.* 553. Le grandi dignita dell'impero sono innammovibili.

6 *Art.* 554 Li titolari delle grandi dignita dell'impero, sono senatori, e cancellieri di stato.

7 *Art.* 555. Formano il gran consiglio dell'Imperatore.

8 Sono membri del consiglio privato.

9 Compongono il gran consiglio della legion d'onore.

10 Li membri attuali del gran consiglio della legione d'onore conservano, finche dura la loro vita, li loro titoli, funzioni, e prerogative.

11 *Art.* 556. Allorche l'imperatore non preside al senato, o consiglio di stato, indica quello, frai titolari delle grandi dignita dell'impero che deve presiedere.

12 *Art* 557. *Il Grand'Elettore* fa le funzioni di cancelliere.
1.° Per la convocazione del corpo legislativo, dei collegj elettorali, e delle assemblee di cantone.
2.° Per la promulgazione dei Senatus - Consulti che portano dissoluzione siasi del corpo legislativo, siasi dei collegj elettorali.

13 Il grand'elettore presiede in assenza dell'Imperatore, allorche il senato procede alle nomine dei senatori, e dei membri del corpo legislativo.

14 Puo risiedere sul palazzo del senato.

15 Porta a cognizione dell'Imperatore li riclami formati dai collegj elettorali, o dalle assemblee di cantone per la conservaziane di loro prerogative.

16 Allorche un membro di un collegio elettorale e denunciato, conforme

la legge ai giudici la facolta di fissare il luogo dell'esecuzione e giunta allo scopo a cui deve tendere l'applicazione delle pene, a quello cioe di loro dare tutta l'azione di cui sono suscettibili per la repressione de' misfatti, e pel mantenimento dell'ordine pubblico.

(1) Gl'attuali titolari delle grandi dignita dell'impero sono.

Il Re delle Spagne, *Grand'Elettore*; Il Re Luigi Napoleone *Contestabile*; S. A. S. il Duca di Parma, Principe *Arcicancelliere dell'Impero*. S. A. S. il Duca di Piacenza, Principe *Arcitesoriere*, Governatore dei Dipartimenti dell'Olanda; S. A. I. il vice Re d'Italia, *Arcicancelliere di Stato*; Il Re delle due Sicilie, *Grand'Ammiraglio*; S. A. I., il Principe Borghese Governatore Generale dei dipartimenti al di la delle Alpi S. A. S. il Principe di Benevento, *Vice Grand'Elettore*; S. A. S. il Duca di Neuchatel, e di Wagram, *Vice Contestabile*.

all'Art. 178, Cap. 4 Sezzione 3. di questo codice (2), per essersi permesso qualche atto contrario all'onore, ed alla patria, il grand'elettore invita il collegio a manifestare il suo sentimento; Porta a cognizione dell'Imperatore il voto del collegio (3)

17 *Art.* 558. Il grand'elettore presenta li membri del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, al giuramento che prestano in mani dell'Imperatore.

18 Riceve il giuramento dei presidenti dei collegj elettorali del dipartimento, e delle assemblee di cantone.

19 Presenta le deputazioni solenni del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, e dei collegj elettorali, allorche sono ammesse all'udienza dell'Imperatore.

20 *Art.* 559. L'Arcicancelliere dell'impero fa le funzioni di cancelliere per la promulgazione dei Senatus Consulti organici, e delle leggi.

21 Fa egualmente quelle di cancelliere del palazzo imperiale.

22 Egli e presente all'annuo lavoro in cui il gran giudice, ministro della giustizia rende conto all'Imperatore degl'abusi che possono essersi introdotti nell'amministrazione della giustizia, sia in civile, che in criminale.

23 Presiede all'alta corte imperiale.

24 Presiede alle sezioni riunite del consiglio di stato.

25 E presente alla celebrazione de'matrimonj, ed alla nascita dei principi; All'incoronamento, ed all'esequie dell'Imperatore; Soscrive il processo verbale steso dal segretario di stato.

26 Presenta li titolari delle grandi dignita dell'impero, li ministri, il segretario di stato, li grandi officiali civili della corona, ed il primo presidente della corte di cassazione, al giuramento che prestano in mani dell'Imperatore.

27 Riceve il giuramento dei membri, e del parquet della corte di cassazione, dei presidenti, e procuratori generali delle corti d'appello, e delle corti criminali.

28 Presenta le deputazioni solenni, e li membri delle corti di giustizia ammessi all'udienza dell'Imperatore.

29 Soscrive, e pone il sigillo alle commissioni, e brevetti dei membri delle corti di giustizia, e degl'officiali ministeriali; Sigilla le commissioni, e brevetti delle funzioni civili amministrative, e gl'altri atti che sono compresi nel regolamento che porta l'organizzazione del sigillo.

30 *Art.* 560. *L'Arcicancelliere* di stato fa le funzioni di cancelliere per la promulgazione dei trattati di pace, ed alleanze, e per le dichiarazioni di guerra.

31 Presenta all'Imperatore, e soscrive le lettere credenziali, e la corrispondenza di etichetta colle diverse corti dell'europa, stese, secondo le forme del protocollo imperiale, di cui e custode

32 Egli e presente all'annuo lavoro in cui il ministro delle relazioni estere rende conto all'Imperatore della situazione politica dello stato.

(2) Il citato Articolo cosi dispone „ Se un membro di un Collegio Elettorale e denunciato al governo, come uno che siasi permesso qualche atto contrario all'onore, o alla patria, il governo invita il Collegio a manifestare il suo voto; Vi vogliono li tre quarti delle voci per far perdere al membro denunciato il suo posto nel Collegio „.

3) Conforme all'Articolo 21 del Senatus Consulto Organico dei 16 Termifero anno II (3 Agosto [illegible]).

33 Presenta gl'ambasciatori, e ministri dell'Imperatore nelle corti estere, al giuramento che prestano nelle mani dell'Imperatore.

34 Riceve il giuramento di residenza degl'incaricati d'affari, segretarj d'ambasciata, e di legazione, e dei commissari generali, e commissarj delle relazioni commerciali.

35 Presenta gl'ambasciatori estraordinarj, e gl'ambasciatori, e ministri francesi, ed esteri.

36 *Art.* 361. *L'Arcitesoriere* e presente all'annuo lavoro in cui li ministri delle Finanze, e del tesoro pubblico rendono all'Imperatore li conti delle entrate, e spese dello stato, ed espongono le loro viste sulli bisogni, e finanze dell'impero.

37 Prima che siano presentati all'Imperatore li conti delle entrate e spese dello stato, devono essere muniti del di lui *Visa*.

38 Presiede alle sezioni riunite del consiglio di stato.

39 Riceve ogni tre mesi la relazione del lavoro della corte de'conti, e tutti gl'anni, il risultato generale e le viste di riforma, e di ammeglioramento nelle diverse parti della contabilita e li porta a cognizione dell'Imperatore.

40 Soscrive ogni anno il gran libro del debito pubblico.

41 Sottoscrive li brevetti delle pensioni civili.

42 Riceve il giuramento dei membri della corte de'conti, delle amministrazioni delle finanze, e dei principali agenti del pubblico tesoro.

43 Presenta le deputazioni delle corti de i conti, e delle amministrazioni delle finanze ammesse all'udienza dell'Imperatore.

24 *Art* 562. Il *Connestabile* e presente all'annuo lavoro in cui il ministo dell a guerra, ed il direttore dell'amministrazione della guerra rendono conto all'Imperatore delle disposizioni che devono prendersi per compiere il sistema di difesa delle frontiere, del mantenimento, riparazioni, ed apprivigionamento delle piazze.

45 Egli posa la prima pietra delle piazze forti che devono costruirsi.

46 E'governatore delle scuole militari.

47 Allorche l'Imperatore non rimette in persona le bandiere ai corpi d'armata, loro sono rimesse in nome imperiale dal connestabile.

48 In assenza dell'Imperatore, il connestabile passa le riviste della guardia imperiale.

49 Allorche un generale d'armata e accusato di un delitto specificato nel codice penale militare, il connestabile puo presiedere al consiglio di guerra che deve giudicarne.

50 Presenta li mareschialli dell'impero, li colonnelli generali, gl'ispettori generali, gl'officiali generali, e li colonelli di ogni specie al giuramento che prestano in mani dell Imperatore.

51 Riceve il giuramento dei maggiori, capi di battaglione, e di squadrone di tutte le armate.

52 Installa li mareschialli dell'impero.

53 Presenta gl'officiali generali e li colonelli, maggiori, capi di battaglione e di squadrone di tutte le armate, allorche sono ammessi all'udienza dell Imperatore.

54 Soscrive li brevetti delle armate, e quelli dei militari pensionati dello stato.

55 *Art.* 563. *Il Grand' Ammiraglio* è presente all'annuo lavoro in cui il Ministro della marina rende conto all'Imperatore dello stato delle costruzioni navali, e degl'approvigionamenti.

56 Riceve annualmente, e presenta all'Imperatore li conti della cassa degl' individui della marina.

57 Allorche un Ammiraglio, Vice-Ammiraglio, o contr'Ammiraglio comandante in capo un armata navale e accusato di un delitto specificato nel Codice penale marittimo, il Grand'Ammiraglio può presiedere la Corte Marziale che deve giudicarlo.

58 Presenta li Ammiragli, li Vice-Ammiragli, e li Capitani di vascello al giuramento che prestano nelle mani dell' Imperatore.

59 Riceve il giuramento dei Membri del Consiglio delle prese, e dei Capitani di fregata.

60 Presenta l'Ammiragli, li Vice-Ammiragli, li Contr'ammiragli, li Capitani di vascello, e di fregata, e li membri del consiglio delle prese, allorche sono ammessi all'udienza dell'Imperatore.

61 Sottoscrive li brevetti degl'officiali dell'armata navale, e quelli dei marini Penzionarj dello stato.

61 *Art.* 564. Ciascun Titolare delle grandi dignita dell'impero, presiede un Collegio Elettorale di Dipartimento.

63 Il Collegio Elettorale che siede a *Bruselles*, e presieduto dell'Arcicancelliere dell' impero.

65 Il Collegio Elettorale che siede a *Nantes* è presieduto dell'Arcicancelliere dello stato.

56 Il Collegio elettorale sedente a *Lione*, è presieduto dall'Arci-Tesoriere dell'Impero.

67 Il Collegio Elettorale che siede a *Torino*, e presieduto dal Grand'Ammiraglio.

69 *Art.* 565. Ciascun Titolare delle grandi dignità dell' impero, riceve annualmente a titolo di trattamento fisso, il terzo della somma assegnata ai Principi (4).

70 *Art.* 566. Uno statuto dell'Imperatore regola le funzioni dei Titolari delle grandi dignita dell' impero presso l'Imperatore, e determina il loro vestiario nelle grandi cerimonie. Li Successori dell'Imperatore non possono derogare a questo Statuto se non che con un Senato Consulto (5).

71 *Art.* 567. Li grandi dignitarj, e li Duchi sono sottoposti alle disposizioni dell' articolo 505. di questo Codice nei casi previsti da questo articolo (6).

(4) La costituzione del 1791 dopo di aver detto ,, Non e accordato ai membri della famiglia del Re verun reale appannaggio ,, soggiunse ,, Incominciando dal mese di Gennaro sara pagato ogni anno dal Tesoro Nazionale di sei, in sei mesi a ciascuno dei tre Principi (s'intende qui parlare dei tre fratelli dell'Imperatore, ai quali e accordato il Titolo di Principi del sangue ; ai quali sono stati soppressi gl' appannaggi reali, a titolo di rimpiazzo una rendita di un millione per ciascuno di essi.

(5) Articoli 32. e 47. del Senato Consulto Organico dei 28. Fiorile anno XII. (18. Maggio 1804.)

(6) *Art.* 41. dello Statuto Imperiale dei 30. Marzo 1806. L'Articolo 505. di cui qui si parla contiene la seguente disposizione : ,, Arrivando il caso in cui un Principe nell'ordine di eredita, montasse ...

§. I. *Del giuramento dei Gran Dignitarj*.

72 *Art.* 568. Li Titolari delle grandi dignita dell' impero prestano il lor giuramento in questi termini.

„ Io giuro obbedienza alle Costituzioni dell'Impero, e fedelta all'Im-
„ peratore.

§. II.

73 *Art.* 169 Li grandi Dignitarj dell'Impero ricevono nelle stesse circostanza li stessi onori civili, e militari che si prestano ai Principi (8).

Vedi - *Cerimonie Pubbliche* N°. 17.

Vedi - *Testimonj* dal N°. 17. al 23.

GRAN GIUDICE

Ministro della Giustizia - Vedi - *Testimonj* dal N°. 17. al 23.

GRANDI OFFICIALI CIVILI

Vedi - *Cerimonie Pubbliche* N.° 88.

Vedi - *Testimonj* N°. 24.

GRANDI OFFICIALI DELL'IMPERO

SOMMARIO.

CODICE POLITICO

LIBRO III. *Del Governo*.

TITOLO I. *Della Dignita Imperiale*.

SEZIONE II. *Dei Grandi Officiali dell'Impero*.

1 *Art.* 570. Li Grandi Officiali dell'Impero sono;

1°. Dei Marescialli dell'Impero, scielti frai Generali li piu distinti; Il loro numero non eccede quello di sedici, ne entrano in questo numero li Marescialli dell'Impero che sono Senatori.

2°. Otto Ispettori, e Colonnelli Generali dell'Artiglieria, e del Genio delle truppe a cavallo, e della Marina.

3°. Dei Grandi Officiali Civili della Corona, che sono istituiti dalli statuti dell'Imperatore.

2 *Art.* 571. Li posti dei grandi Officiali sono immovibili.

3 *Art.* 572. Ciascuno dei grandi officiali dell'Impero, presiede un Collegio Elettorale, che gli e specialmente assegnato nel momento della sua nomina.

4 *Art.* 573. Se in seguito di un Ordine dell'Imperatore, o per qualunque siasi

di un Trono estero, e obbligato, allorche li suoi figli ma chi sono giunti all'eta di sett'anni d'inviarli alla casa destinata dall'Imperatore per l'educazione dei propri figli, per li riceverv' la loro educazione „. Ne viene da ciò che li Figli dei Re di Spagna, e di Vestphalia fratelli dell'Imperatore, e del Re di Napoli suo cognato, devono essere allevati in Francia.

(7 Titolo IV. del Decreto Imperiale dei 24. Messifero Anno XII. [illegible] Luglio 1804.).

(8 Veggasi quali siano questi onori al Titolo - *Principi Francesi* dal N. 123. al 148.

altra causa un titolare di una grande dignita dell'Impero, o un grande Officiale cessa l'esercizio di sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il suo rango, le sue prerogative, e la meta del suo trattamento: non puo perderli se non che in virtù di sentenza dell'alta Corte imperiale (1).

§ 1. *Del giuramento de' Grandi Officiali dell' Impero.*

5 *Art.* 574. Li grandi Officiali dell'Impero prestano lo stesso giuramento che e prescritto per li titolari delle grandi dignita dell'Impero (2).

§. 2. *Degl'onori da rendessi ai grandi Offici li dell' Impero - Onori militari.*

6 *Art.* 575. Li Marescialli dell'Impero, allorche il loro viaggio e stato annunciato dal Ministro della Guerra, ricevono nell'estenzione del loro comando gl'onori seguenti:

7 1°. Sono salutati da 13. colpi di Cannone.

8 2°. Uno squadrone va ad incontrarli alla distanza dalla Piazza di un *Kilometro* (3), e li scorta fino al loro alloggio; sono salutati dagl' Officiali superiori, e dallo Stendardo dello squadrone; li trombetti suonano la mareia.

9 3°. La guarnigione prende le armi, si sfila sulla piazza, che quelli devono attraversare, e presenta le armi; gl'Ufficiali Superiori, stendardi, e drappelli salutano.

10 4°. Hanno una guardia di 50. uomini, comandata da un Capitano, e da un Luogotenente; e gia impostata avanti il loro arrivo, ed ha un d appello, Il Comandante della Piazza va a riceverlo alle barriare.

11 5°. Li posti, guardie, e picchetti sortono, portano le armi, o montano a cavallo; le sent nelle presentano le armi, li tamburri batton la cassa, e li trombetti suonano la marcia.

12 6°. Vengono loro fatte visite di corpo in grand'abito, e da il motto d'Ordine.

13 7°. Allorche sortono, sono trattati, come al loro ingresso.

14 *Art.* 576. Quei Marescialli dell'Impero che viaggiano fuori del loro comando, il viaggio de'quali però e stato annunciato dal Ministro della Guerra, ricevono gl'onori prescritti nel precedente Articolo, ma colle seguenti modificazioni.

15 Non sono salutati che da undici colpi di cannone; una sola compagnia di cavalleria, comandata da un capitano va ad incontrarli.

10 Il comandante della piazza va a riceverli all'alloggio per essi destinato; la parola d'ordine loro e portata, al campo, da un officiale dello stato maggiore, nelle piazze, da un capitano di piazza.

17 *Art.* 577. Li grandi officiali dell'Impero, colonnelli, o ispettori generali, ricevono gl'onori seguenti

18 Sono ricevuti come li marescialli dell'Impero che viaggiano fuori del loro comando, con questa differenza che le truppe non presentano le armi,

(1) Senato Consulto Organico delli 28 Fiorile anno XII, 18. Maggio 1804.) dall' Art 48 al 51.

(2) Lo stesso Senato Consolto, luogo sopracitato. Il giuramento e concepito nei seguenti termini ,, *Io giuro obbedienza alle Costituzioni dell' Impero, e fedelta all'Imperatore* - Questo e lo stesso giuramento che viene prestato dai Grandi Dignitarj, dai Funzionarj Pubblici, Civili, e Giudiziarj, e dagl'Officiali, e soldati delle armate di terra, e di mare.

(3) Un quarto di Lega.

che gl'officiali superiori, e drappelli non salutano, e che non si tirano, se non che sette colpi di cannone, ritrovano pero tutti li corpi di armata schierati in battaglia avanti il loro alloggio, che lo salutano, e gli lasciano, o una vedetta, se e di cavalleria, o una sentinella se e d'infanteria.

19 *Art.* 578. Li grandi officiali civili, sono ricevuti, come li grandi officiali dell'impero, colonnelli, o ispettori generali, ma non sono salutati che da cinque colpi di cannone, e la guardia non e posta che dopo il loro arrivo.

20 *Art.* 579. Allorche li colonnelli, ispettori generali, ed altri grandi officiali civili fanno parte di un campo, o di una guarnigione, non ricevono piu a datare dal di seguente al loro arrivo, e fino alla vigilia di loro partenza, se non che gl'onori addetti al loro grado militare.

21 Ricevono nel di di loro partenza, li stessi onori che in quello del loro arrivo.

Onori civili.

22 *Art.* 580. Li grandi officiali dell'Impero, ricevono gl'onori seguenti.

23 Li maires, ed aggiunti si ritrovano al loro alloggio avanti che arrivino.

24 Ritrovano all'ingresso nella citta un distaccamento della guardia nazionale sulle armi.

25 La corte di appello, ed altre corti, e tribunali si rendono da esso, nello stesso modo che dai ministri.

26 Li maires, ed aggiunti vanno a prendere congedo nella loro abitazione, nel momento di loro partenza.

27 *Art.* 581 Li marescialli dell'impero ricevono nell'estenzione del loro comando, li stessi onori civili, che li ministri (4).

28 In quai casi possino essere esaminati in testimonio, e ceremoniale che deve tenersi in tale occasione.

Vedi - *Testimonj* dal N°. 124 al 132.
Vedi - *Ceremonie pubbliche* dal N°. 85 al 93.
Vedi - *Testimonj nota* 9.

GRANDI OFFICIALI DELLA LEGIONE DI ONORE.

Vedi - *Ceremonie pubbliche* N°. 95.

(4 Decreto Imperiale dei 24. Messifero anno XII. (13. Luglio 1804. Titolo VIII.

Gl'attuali Grandi Officiali dell'Impero sono:

Signori Marescialli.

Duca di Conegliano (*Moncey*), Duca di Rivoli, Principe di Esseling (*Massena*), Duca di Castiglione (*Augereau*), Duca di Dalmazia (*Soult*), Brune, Duca di Treviso (*Mortier*), Duca di Elchigen (*Ney*), Duca di Averstaedt, Principe di Eckmiilh (*Davoust*), Duca d'Istria (*Bessieres*), Duca di Regio (*Oudinot*), Duca di Ragusi (*Marmont*), Duca di Taranto (*Macdonald*), Duca di Belluno (*Victor*) Suchet

Signori Senatori che hanno il Titolo di Marescialli.

Duca di Valmy (*Kellerman*), Duca di Dantizick (*Lefebure*, Conte Porignon, Governatore di Napoli, Conte Serrurier, Governatore del Palazzo degl' Invalidi.

Signori Ispettori, e Colonelli Generali.

Conte Gouvion-de-Saint-Cyr, Colonello Generale delle Corazze Conte Bareguay d'Hilliers, Colonello Generale dei Dragoni, Duca di Abrantes (*Junot*) Colonello Generale degl'Ussari, Conte Decres, Ministro della Marina, Ispettore delle Coste del Mediterraneo, Conte Ganteaume, Ispettore delle Coste dell'Oceano, Conte Dejean, Ispettore del Genio, Conte di Grouchy, Colonello Generale dei Cacciatori a Cavallo, Conte Lariboissiere, Ispettore dell'Artiglieria, Conte de VVinter, Ispettore Generale delle Coste del Nord S. E. M. Ispettore Generale delle Coste del Mare di Liguria.

Signori Officiali civili della corona.

S. A. Ema il Sig. Cardinale Fesch, Grande Elemosiniere, Duca di Friuli, Gran Maresciallo del Palazzo, Signor Conte di Montesquiou Fezenac Gran Ciamberlano, Il Sig. Duca di Vicenza, Grande Scudiere, il Principe di Neuchatel, e di VVagram, Vice Contestabile gran Cacciatore, il Conte di Segur gran Maestro di Cerimonie.

G R A N A G L I E.

Obbligo di dare l'assegna delle Granaglie che si contrattano in Roma.
Vedi - *Assegne* dal N°. 1 al 3.

G R A N A R I.

Appartenenti all'antica Annona, sono ceduti alla citta di Roma.

G R A N I.

SOMMARIO

I.

La consulta straordinaria ec.

1 Vista la legge del passato governo dei 4 Novembre 1801 sulla liberta del commercio delle derrate.

Le deliberazioni del governo dei 19 Ventoso anno VIII, e 4 Frimajo anno IX sul cabottaggio; Ordina:

2 *Art.* 1. Il cabottaggio de'grani non potra essere autorizzato sulle coste delli stati Romani, che sotto le condizioni prescritte dalle deliberazioni dei consoli dei 19 Ventoso anno VIII, e 4 Frimajo anno IX.

In conseguenza le dette deliberazioni saranno pubblicate per mezzo del bollettino.

3 *Art.* 2. Durante l'anno 1810 le licenze di esportazioni di grani per la via di mare per gl'altri dipartimenti dell'Impero, saranno accordate dal prefetto del dipartimento del Tevere, ed approvate anticipatamente dalla consulta.

4 *Art.* 3. Il cabottaggio non sara piu permesso, subito che il prezzo de'grani sara arrivato a scudi dodici il rubbio, o 64 franchi, e venti centesimi per ogni 217 chilogrammi (1).

5 *Art.* 4. Il prezzo comune dei grani pel cabottaggio, sara regolato ogni settimana dal Prefetto sulle ultime note de'prezzi dei mercanti di Roma, e di Civitavecchia.

6 *Art.* 5. Il prefetto del dipartimento del Tevere, dovra prima di ammettere le petizioni prescritte dalle deliberazioni de'consoli, prendere il parere dei ricevitori della dogana del porto dell'imbarco.

7 *Art.* 6. Il presente ordine sara inserito nel bollettino.

II.

Deliberazione dei 19 *Ventoso Aano VIII.* (10 Marzo 1800).

8 Li consoli della repubblica considerando che se la circolazione dei gra-

(1) Il Kilogramma corrisponde a peso Romano a libre 2, oncie 11, denari 8, grani 16 e sei decimi.

ni per il cabottaggio da costa a costa e richiesto dall'interesse pubblico, e dall'interesse del commercio, e ch'egli e similmente dovere del governo d'impedire che la frode non ne abusi per tramandare all'estero delle sussistenze, che le circostanze prescrivono di riserbare perciò che può occorrere ai cittadini.

9 Considerando ancora che la cupidigia ha sovente reso elusoria la formalita delle bollette di transito.

Ordina quanto siegue,

10 *Art.* 1. Li prefetti dei dipartimenti marittimi dopo di avere informato il ministro dell'interno delle risorse, e dei bisogni dei loro dipartimenti respettivi, potranno, se vi e luogo, permettere l'estrazzione dei grani per altri dipartimenti per la via di mare; queste permissioni non saranno valide, che dopo di essere state approvate dal ministro dell'interno.

11 *Art.* 2. Li negozianti, e mercanti che vorranno fare queste estrazzioni, saranno tenuti di prendere la bolletta di transito, e di riportarla col suo legittimo discarico nel termine che sara loro fissato.

12 *Art.* 3. Saranno tenuti in oltre di dare una cauzione equivalente al terzo del valore dei grani, che condurranno per questa via.

13 *Art.* 4. La detta cauzione sara, o un deposito in numerario, o valore equivalente, o in una obbligazione di una persona riconosciuta solvibile,

14 *Art.* 5. Spirato una volta il termine fissato per esibire la bolletta di transito col suo debito discarico, senza che sia stata adempita questa formalita, la cauzione, o deposito sara devoluto alla nazione, e la sigurta, se vi e sara tradotta in giudizio per realizzarne l'ammontare.

15 Il Ministro dell'Interno e incaricato ec.

III.

Deliberazione dei 4 Frimajo anno IX. (*25 Novembre* 1800.

16 Li Consoli della Repubblica sul rapporto del Ministro dell'interno, ordinano.

17 *Art.* 1. Il Cabottaggio del grano e proibito dall' *Escaut* fino all'imboccatura della *Somme*.

18 *Art.* 2. Il Cabottaggio non sara permesso sugl'altri punti dell'Oceano, e del Mediterraneo, se pure l'armatore, o negoziante, non abbia fornito una cauzione per tanto valore quanto importa il carico.

19 La deliberazione dei 19 Ventoso anno scorso sarà eseguita in tutte le altre sue disposizioni,

20 *Art.* 3. Le licenze rilasciate fino a quest'oggi dai Prefetti dei Dipartimenti sotto l'approvazione del Ministro dell'Interno, che non sono state interamente eseguite, sono eccettuate dalle disposizioni della presente deliberazione.

21 *Art.* 4. I Ministri dell'Interno, e delle Finanze, sono incaricati ec.

IV.

Dal Palazzo di S. Cloud li 4. Maggio 1812.

NAPOLEONE ec. ec.

22 Dal conto che per nostro ordine ci e stato reso dello stato delle sussistenze in tutta l'estenzione del nostro Impero, abbiamo riconosciuto che i gra-

ni in essere formavano una massa non solo eguale, ma superiere a tutti i bisogni.

23 Per altro questa proporzione generale fra le risorse, e la consumazione non si stabilisce in ciascun Dipartimento dell'Impero che col mezzo della circolazione.

24 Questa circolazione diviene meno rapida, quando la precauzione fa fare al consumatore delle compre anticipate, e soprabbondanti, quando il coltivatore porta con maggiore lentezza ai mercati. quando il commerciante differisce di vendere, e che il capitalista impiega i suoi fondi in compre di grani che sono posti ne'magazzini per ritenerli, e provocare così il rincarimento.

25 Questi calcoli dell'interesse personale, legittimi, quando non compromettono la sussistenza del popolo, e non danno ai grani un valore superiore a quello reale, risultato della situazione della raccolta in tutto l'Impero, devono essere vietati, quando danno ai grani un valore fittizio, e fuori di proporzione col prezzo, cui la derrata può innalzarsi, giusta il suo valore effettivo riunito al prezzo del trasporto, ed ai legittimi lucri del commercio.

26 Volendo a ciò provvedere con delle misure atte ad assicurare alla circolazione tutta la sua attività, e la sicurezza ai Dipartimenti che provano de'bisogni.

27 Sul rapporto del nostro Ministro delle manifatture, e del commercio, inteso il nostro Consiglio di Stato.

Abbiam decretato, e decretiamo quanto siegue.

SEZIONE I. *Della circolazione de'Grani, e delle Farine.*

28 *Art.* 1. Sarà protetta in tutti li Dipartimenti dell'Impero la libera circolazione de'grani, e delle farine; ordiniamo a tutte le autorità civili, e militari di darvi mano, ed a tutti gl'uffiziali di polizia, e di giustizia di reprimere qualunque opposizione, constatarla, e far processare gl'autori dalle nostre corti, e tribunali.

29 *Art.* 2. Qualunque individuo commerciante, commissionario, o altro che farà delle compre di grano, e farine al mercato per approvisionarne i Dipartimenti che ne avessero bisogno, sarà obbligato di farlo pubblicamente, e dopo di averne fatta la dichiarazione al Prefetto, o al sotto Prefetto.

SEZIONE II. *Dell'Approvisionamento de'Mercati.*

30 *Art.* 3. E'proibito a tutti i nostri sudditi, di qualunque siasi qualità, e condizione di fare alcuna compra, o approvisionamento di grani, o farina per ritenerli, porli in magazzino, e farne un oggetto di speculazione.

31 *Art.* 4. Per conseguenza quegl'individui che hanno grani, e farine in magazzino saranno obbligati.

1°. Di dichiarare ai Prefetti, o sotto Prefetti le quantità da essi possedute, ed i luoghi ne'quali le ritengono.

2°. Di condurre nelle piazze, e mercati che saranno loro indicati dai detti Prefetti, o sotto Prefetti, le quantità necessarie per tenerli a sufficienza approvisionati.

32 *Art.* 5. Qualunque affittuario, coltivatore, o proprietario che abbia grani, sarà obbligato fare le stesse dichiarazioni, e sottoporsi egualmente ad assicurare l'approvisionamento de'mercati, quando ne sarà richiesto.

33 *Art.* 6. Gl'affittuarj che hanno stipulato il loro prezzo di affitto pagabile in natura, potranno farne la dichiarazione, e giustificazione col presentare le loro apoche d'affitto; in tal caso sulla quantita che saranno obbligati di portare ai mercati per gl'approvisionamenti, una rata parte provisionale sara per conto di quello che affitta, e l'affittuario ne terra loro conto in danaro sul piede del mercato in cui avra venduto, o secondo il Calmiere.

34 *Art.* 7. Li proprietarj che ricevono prestanze, o prezzo dell'affitto in grani, potranno obbligare li loro affittuarj abitanti la stessa Comune di condurre questi grani al mercato, mediante una giusta indennizazione, se non ne sono obbligati dai loro istromenti d'affitto.

SEZIONE III.

35 *Art.* 8. Tutti i grani, e farine saranno portati ai mercati, che sono, o saranno stabiliti a tale effetto; E' proibito di venderne, o comprarne altrove, che nei detti mercati.

36 *Art.* 9. Gl'abitanti, e fornaj potranno soli comprare grani durante la prima ora per il loro consumo; I commissionarj, e commercianti, che si presentassero al mercato, dopo d'essersi conformati alla disposizione dell'articolo 2 del presente Decreto, non potranno comprare che dopo la prima ora.

37 *Art.* 10. I nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale non avra luogo che fino al primo Settembre prossimo. Sara inserito nel Bollettino delle Leggi.

Firmato - NAPOLEONE (2).

(2) In seguito di questo Decreto il Signor Prefetto di Roma pubblicò sotto la data dei 27 Maggio 1812 il seguente ordine.

Visto il Decreto Imperiale dei 4 Maggio corrente

Vista l'istruzzione di S. E. il ministro delle Manifatture, e commercio dei 5 Maggio andante.

Considerando che la libera circolazione de'Grani, e Farine, non potrebbe essere arrestata, senza avere li piu funesti risultati, giacche quest'ostacolo porterebbe la carestia ne'Dipartimenti che han bisogno di approvisionarsi, anche nel nostro Dipartimento, il quale possiede un vistoso eccedente in grani.

Considerando frattanto che questa circolazione deve essere fatta in un modo regolare, onde impedire ai speculatori di abusarne, e per un colpevole lucro privare il nostro Dipartimento delle sue proprie risorse, e che per prevenire tale disordine non vi e mezzo piu sicuro che dare tutta la pubblicita ad ogni convenzione relativa ai Grani e di procurare agl'abitanti i mezzi di provedersi prima dei forestieri.

Considerando che le misure prese dal governo per prevenire gl'abusi che potrebbero produrre gl'incetti de'grani non devono punto pregiudicare ad un onesto, e lecito commercio, ma procurare il bene de'consumatori, insieme al vantaggio degl'agricoltori, e negozianti.

Considerando d'altronde, che le misure prese, terminano il primo del mese di Settembre prossimo, e non sono in conseguenza che per provedere alla presente circostanza

Ordina,

Art. 1. Tutte le Autorita Civili, e militari, e specialmente la Gendarmeria, sono incaricate d'invigilare alla libera circolazione de'grani, ed impedire qualunque ostacolo, denunciando gl'autori ai tribunali.

Art. 2. Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente ordine, tutte le persone, niuno eccettuato, li quali ritengono ne'magazzini, o granaj, grani, o farine sono obbligate di farne la dichiarazione, in Roma, al Segretario Generale della Prefettura, e nei Circondarj, presso li sotto - Prefetti, la quale dovra enunciare il nome, cognome, patria, e professione dell'individuo dichiarante, come ancora le quantita, e qualità de' Grani, e Farine che possiede, con le rispettiva ubicazione, ov'e situato il granajo, o magazzino.

Art. 3 Da noi, e dai rispettivi Sotto-Prefetti si rilascierà atto di dichiarazione fatta ne' termini dell' Articolo 2

Art. Li Signori Sotto-Prefetti potranno ordinare ai possessori dei grani, e farine di portarne le quantità necessarie ai consumi dei diversi mercati; Li proprietarj dovranno ubbidire agl'ordini loro dati dal Sotto Prefetto, se non vorranno incorrere nelle pene prescritte dalla Legge.

Art. 5. E' espressamente vietato ad ogni agricoltore di fare niuna vendita di grani, e farine, e ad ogni fornajo, o negoziante di farne nessuna compra, fuori dei pubblici mercati.

Art. 6 Li negozianti che vorranno fare delle compre di grano per portarlo negl'altri Dipartimenti, dovranno farne la dichiarazione in Roma, al Segretariato Generale della Prefettura, e nei Circondarj

VII

Legge dei 21 Pratile anno V (9 Giugno 1797.)

38 *Art.* 1. La circolazione de'grani sara interamente libera nell'interno della repubblica.

39 *Art.* 2. Chiunque sara convinto di attentare a questa liberta sara tradotto avanti li tribunali, e condannato, oltre la restituzione ad una multa che ascendera alla meta del valore de'grani arrestati, pel cui pagamento si dara cauzione, in diffetto di che si pronunciera la pena di sei mesi di prigionia.

40 *Art.* 3. Gl'ufficiali municipali, ed altri impiegati pubblici, o civili, o militari che non avessero fatto tutto quello che e in loro potere per l'adempimento dell'articolo 1.°, saranno sottoposti alle pene espresse nell'articolo 2.°

41 *Art.* 4. Li mercanti di grano, o granajuoli, non saranno piu obbligati di munirsi di *Boni* della municipalita ma bensi di provvedersi di patenti in conformita della legge dei 9 Frimajo scorso.

42 *Art.* 5. Li *Boni*, o permessi della municipalità non saranno più necessarj ai particolari per fare degl'approvigionamenti tanto su' mercati che altrove, senza però nulla cangiare intorno agl'usi de'luoghi, ove i mercanti non possono comprare sui mercati, fuorche alle ore indicate; perciò le leggi delli 4 Nevoso, e 4 Termidoro anno III (24 *Gennajo, e* 22 *Luglio* 1795), e 7 Vendemmiajo anno IV (29 *Settembre* 1795) sono abrogate.

53 *Art.* 6. Il direttorio esecutivo si fara render conto dalle amministrazioni di dipartimento dell'esecuzione della presente, e nel caso in cui qualche ostacolo impreveduto impedisse la libera circolazione de'grani, egli ne avvertira il corpo legislativo. (3)

VIII

Dal palazzo di S. Cloud 8 Maggio 1812.

NAPOLEONE ec. ec

44 Col nostro decreto del giorno 4 di questo mese abbiamo assicurata la libera circolazione de'grani in tutto il nostro impero, incoraggito il commercio d'approvigionamento, prese delle misure, affinche le compre che si fanno, e li trasporti che si effettuano siano ancor cogniti, e protetti dall'autorita pubblica.

45 Nel medesimo tempo abbiamo proibito a tutti li nostri sudditi di fare delle speculazioni, i vantaggi delle quali non si ottengono, e non si realizzano che ritirando in un tempo le derrate dalla circolazione per operare l'innalzamento, e venderle con piu grande vantaggio,

al Sotto-Prefetto, indicando il luogo del destino, ed il nome del venditore.

Art. Li Sig. Maires indicheranno li luoghi che devono servire di mercato, il quale sara stabilito in tutte le Comuni, ove sara di bisogno.

Art. 8. Li Signori Maires fisseranno la prima ora nalla quale gli abitanti, e fornaj potranno approvisionarsi a tenore dell'articolo 5.

Art. Ci riserbiamo di dare la nostra Sanzione a dei Regolamenti particolari che dai Sig. Maires ci verranno progettati per la Polizia de' Mercati.

Art. 10 Il presente Ordine sara pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni del Dipartimento, unitamente al Decreto Imeriale dei 4 Maggio corrente, e tutte le Autorita Civili, e Militari sono invitate a prestarvi tutta la mano per la esecuzione

Il Prefetto TOURNON.

(3) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig Luogotenente del Governatore generale di Roma del di 14 Maggio 1812.

46 In fine abbiamo fissato le regole del commercio, prevenutane la clandestinità, stabilita la polizia de'mercati, affiche tutti li grani vi siano portati, e venduti; provveduto ai bisogni degl'abitanti di ciascuna contrada, riserbando loro la prim'ora all'apertura dei mercati per effettuare le loro provvisioni.

47 Queste misure salutari per altro non bastano per adempiere l'oggetto principale che abbiamo in vista, il quale e d'impedire un innalzamento tale che il prezzo delle sussistenze non fosse a portata di tutte le condizioni de' cittadini.

48 Abbiamo tanto piu motivo di prevenire questo incarimento che non sarebbe l'effetto della scarsezza effettiva de'grani ma il risultato di una previdenza esagerata di timori mal intesi, di viste d'interesse personale, di speculazioni della cupidita che darebbero alle derrate un valore immaginario, e proddurebbero con una fittizia carestia li mali di una carestia reale.

49 Abbiamo adunque risoluto di prendere dei mezzi efficaci per far cessare nel medesimo tempo gl'effetti di tutti li calcoli dell'avidita, e precauzioni de timore.

50 Siamo stati secondati in queste intenzioni dai proprietarj, affittuarj, e mercanti di sei dipartimenti centrali dell'impero, che si sono obbligati di approvigionare li mercati al prezzo di *trentatre franchi per ettolitro*. (4) Prendendo questo prezzo per regolare di quello de' grani in tutto l'impero, esso e portato al piu alto degl'anni li meno abbondanti, e precisamente di quello dell'anno decimo, quantunque in queste diverse epoche si doveva provedere con compre giornaliere ai bisogni della capitale il di cui approvigionamento in oggi e interamente assicurato fin dopo la raccolta. Da queste nuove misure ne aspettiamo de'salutari effetti, e contiamo che i proprietarj, affittuarj, e mercanti si affretteranno di concorrervi, e che gl'amministratori vi porteranno quel zelo, attivita, prudenza, e fermezza, necessaria per la loro esecuzione.

51 Per conseguenza sul rapporto del nostro ministro del commercio.

Inteso il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

52 *Art.* 1. Li grani nei mercati della Senna, Senna, ed Orsa, Senna, e Marna, Aisna, Oisa, Eura, e Loira non potranno essere venduti ad un prezzo che ecceda 33 *franchi per ettolitro*.

53 *Art.* 2. Nei dipartimenti, ove i grani raccolti ed esistenti bastano ai bisogni, li prefetti daranno mano, affinche non possano essere venduti al di sopra di franchi 33.

53 *Art.* 3. Nei dipartimenti che si vendono fuori del loro territorio, li prefetti fisseranno il prezzo dei grani, conforme alle istruzioni del ministro del com-

(4) Un rubbio di grano contiene ordinariamente il peso di 640 libre Romane; L'ectolitro pesa libre 217, oncie 4, e un'ottava di peso parimente Romano; Sicche per formare un rubbio vi vogliono due ectolitri, nove decalitri, e circa 4, e mezzo decilitri. Il prezzo fissato per *maximum* da questo decreto di 33 franchi per ectolitro formarebbe la somma di franchi 97, centesimi 18, e mezzo per rubbio Romano, cioe di scudi 18, 16 baj. e mezzo.

mercio, prendendo in considerazione li prezzi del trasporto, ed i legittimi lucri del commercio.

55 *Art.* 4. Questa fissazione sara fatta, e pubblicata dai prefetti, conforme agl articoli 2.°, e 3.° nei tre giorni dopo il ricevimento del presente decreto, e sara obbligator o sino alla raccolta solamente.

56 *Art.* 5. Le disposizioni dei precedenti articoli, non saranno applicabili ai dipartimenti, ove il prezzo del grano non oltrepassera li 33 *franchi per ettolitro*.

57 *Art.* 6. Li nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, la quale non potra prolungarsi al di la di quattro mesi, a contare dalla sua pubblicazione.

Sara inserito nel bollettino delle leggi. (5)

(5 Anco questo decreto fu pubblicato dal Sig. Prefetto con altr' ordine sotto la stessa data dei 27 Maggio 1812 concepito ne' seguenti termini.

Visto il decreto imperiale degl'8 corrente, e l'analoga istruzione di S. E. il Sig. Ministro delle manifatture, e del commercio dei 10 Maggio 1812.

Considerando che dopo avere S. M. Imperiale, e Reale col suo decreto dei 4 del corrente Maggio assicurata la libera circolazione de' grani, e farine in tutti li dipartimenti dell'impero, ha aggiunto nuove disposizioni per sostenere nei giusti limiti li prezzi delle sussistenze.

Considerando che le dichiarazioni prescritte nell' Art. 2 del decreto dei 4 Maggio daranno per risultato che i grani, e farine non siano sottratti alla pubblica cognizione.

Considerando che il prezzo del grano non deve oltrepassare quello di 33 franchi per ettolitro.

Considerando che sebbene il dipartimento di Roma in ragione del prezzo medio corrente, non sia compreso nelle disposizioni dell'Art. 2 del decreto imperiale degl'8 Maggio, cio non ostante e d'uopo prevenire qualunque rialzamento del prezzo de' grani superiore ai franchi 33 per ettolitro.

Ordina.

Art. 1. Li grani non potranno essere venduti a prezzo maggiore di franchi 33 per ettolitro in tutte le comuni del dipartimento di Roma.

Art. 2. I Sig. Maires dovranno invigilare che questi prezzi non siano oltrepassati nei pubblici mercati.

Il Prefetto TOURNON

Anco il Sig. Maire di Roma volle contribuire per quanto era di sua competenza alla puntuale esecuzione del decreto imperiale, pubblicando il di 1 Giugno 1812 il seguente ordine.

Il Maire di Roma.

Visti li decreti imperiali dei 4, ed 8 Maggio sopra lo stabilimento de' mercati, e prezzi dei grani, granaglie, e farine.

Visti gl'ordini del Sig. Prefetto pubblicati per tali oggetti li 27 Maggio 1812.

Ordina.

Art. 1. Il mercato per le vendite dei grani, granaglie, e farine e provvisoriamente destinato per la citta di Roma nella piazza di Campo di Fiori. Si terra in tutti li giorni dal 1 di Giugno in poi.

Art. 2 Gl'abitanti, e fornari di Roma potranno soli comprare li grani, granaglie, e farine dalle ore sette, alle otto pel loro consumo. I commissionarj, o commercianti che si presenteranno al mercato, dopo essersi conformati alle disposizioni del decreto imperiale, non potranno comprare che dopo le ore otto.

Art. 3. Vi sara nella piazza la solita compagnia di misuratori per commodo di quelli che ne vorranno profittare.

Art 4 Tutti li compratori, e venditori saranno obbligati di assegnare nell'uffizio municipale stabilito nel detto mercato la quantita de' grani, granaglie, e farine vendute, e comprate, ed il loro vero prezzo. In un registro a colonna, sara descritto il nome del compratore, e venditore, la qualità del genere, il prezzo, ed il giorno del contratto; Sara rilasciata una copia di questa spedizione a ciascun' assegnante, che paghera per essa cinque centesimi

Art. 5. Li grani, granaglie, e farine non potranno essere vendute al prezzo maggiore di franchi 33 per ettolitro, val a lire scudi 18, baj. 20 per ogni rubbio di libre 640 Romane

Art. 6. L'impiegato municipale incaricato di ricevere l'assegna dei grani, granaglie, e farine, si uniformerà a queste disposizioni, ed ogni sera ci rimettera uno stato delle compre eseguite tanto per la quantita, che per il prezzo.

Art. 7. Il Sig. Commissario di polizia del circondario avrà cura che siano eseguite le presenti disposizioni, e fara tradurre li contraventori avanti li tribunali competenti.

Art 8 Tutti li Sig. Commissarj di polizia invigileranno, che non si facciano contratti, che nel sopradetto pubblico mercato.

Art. 9. Il Sig. Sindaco, ed altri agenti della camera di commercio si uniformeranno nei prezzi dei contratti agl'ordini pubblicati dal Sig. Prefetto.

Il Maire L. DUCA BRASCHI

Le sopraripportate disposizioni furono riconosciute non addattabili al commercio de' grani che si fa nelli Stati Romani, e perciò lo stesso Sig. Prefetto pubblico il di 24 Giugno 1812 il seguente ordine.

GRASCIA

Vedi - PRESIDENZA DELLA GRASCIA.

GRATIFICAZIONE

Vedi - TRIBUNALE MARITTIMO *num* 133.

GRAVAMENTO

Vedi - SENTENZE.

GRAZIA

Il dritto di grazia appartiene al solo Imperatore - CORTE DI GIUSTIZIA CRIMINALE *num* 11

GREGGIA

Vedi - POLIZIA RURALE *dal num* 26, *al* 34, *dal* 47, *al* 51.

GRIMALDELLI

Vedi - CONVENTICOLA *num*. 18.

GUARDIA DE' BOSCHI

Vedi - POLIZIA GIUDIZIARIA *num*. 2, *dal* 12, *al* 21.
Vedi - GUARDIA DELLE FORESTE.

GUARDIE CAMPESTRI

SOMMARIO

I Decreto dei 20 Messifero anno III, che stabilisce le guardie campestri in tutte le comuni dal N. 1, al 16.

II Arresto dei 25 Fruttifero anno IX relativo alla nomina delle guardie campestri dal N. 17, al 25.

III Ordine della Consulta Straordinaria dei 4 Settembre 1809 con cui si stabiliscono nelli stati Romani le guardie campestri dal N. 26, al 33.

IV Le guardie campestri che delinquiscono in officio sono processate dal Commissario Istruttore *Remissive* N. 34.

V Come si puniscano le guardie campestri, che commettono delitti di polizia correzionale *Remissive* N. 35.

VI Disposizioni relative all'affirmazione dei proces-

L'Uditore Prefetto ec.

Visto l'Art. 10 del decreto imperiale dei 4 Maggio 1812 relativo alla circolazione de' grani, e delle farine, ed all'apprivigionamento de' mercati, il quale porta che le disposizioni in esso decreto contenute non saranno obbligatorie che fino al primo Settembre prossimo.

Visto l'Art. 4 del decreto imperiale successivo degli 8 Maggio suddetto, il quale prescrive che la fissazione del prezzo de' grani, ordinata dall'Articolo 3 dello stesso decreto non sarà obbligatoria che fino alla raccolta.

Vista l'Istruzzione di S. Eccellenza il Ministro del commercio, e manifatture in data dei 5 Giugno corrente, la quale ci autorizza a modificare le misure prescritte, secondo le circostanze locali.

Considerando che la raccolta, essendo incominciata, non vi è più luogo alla fissazione del prezzo del grano.

Che dall'altro canto l'immensità delle tenute, e la loro lontananza dai luoghi del mercato, renderebbe il trasporto dei grani sui mercati, quasi impossibile.

Considerando che questo dipartimento, attesa l'ubertosità delle sue campagne è destinato ad approvigionare diversi dipartimenti dell'interno, e che per questo oggetto si deve lasciare ai contratti che anno per oggetto il commercio dei grani, tutta la libertà compatibile cogl'interessi del proprio dipartimento.

Ordina.

Art. 1. Li nostri ordini dei 27 Maggio, che obbligano li proprietarj di grano a portarli ai pubblici mercati, e che ne fissano il prezzo a scudi 18, e baj. 20 il rubbio, cesseranno di avere il loro effetto dal giorno della pubblicazione del presente ordine.

Art. 2. Tutti li proprietarj, ed affittuarj rimangono obbligati, sotto pena di essere tradotti avanti li tribunali di dare ai respettivi Maires l'assegna dei grani, granturchi, fave, e granaglie raccolte nei loro beni, tenute, e poderi

Art. 3. Il presente ordine sarà pubblicato per le vie ordinarie e ne saranno trasmesse copie ai Sotto Prefetti, e Maires perchè venga esattamente eseguito.

Il Prefetto TOURNON.

I

Decreto dei 20 Messifero anno III (3 *Luglio* 1795.)

1 La convenzione nazionale, dopo di avere inteso il suo comitato di agricoltura, e delle arti, decreta ciò che siegue.

2 *Art.* 1. Saranno stabilite immediatamente dopo la promulgazione del presente decreto delle guardie campestri in tutte le comuni rurali della repubblica; le guardie già nominate in quelle, ove ve ne sono potranno essere rielette col seguente metodo.

3 *Art.* 2. Le guardie campestri non potranno essere scielte che frai cittadini di probità, zelo, e pratriottismo generalmente riconosciuti; saranno nominate dall'amministrazione del distretto, sulla presentazione dei consigli generali delle comuni: il loro stipendio sarà ancora fissato dal distretto, sul sentimento del consiglio generale, e diviso ratatamente sul valore delle imposizioni fondiarie.

4 *Art.* 3. Vi sarà almeno una guardia per comune, e la municipalità giudicherà se sia necessario di stabilirne di più.

5 *Art.* 4 Ogni proprietario avrà il dritto di avere per le sue possidenze una guardia campestre, sarà tenuto di farla accettare dal consiglio generale della comune, e confirmare dal distretto; ciò non ostante questo dritto non potrà esimerlo di contribuire all'assegnamento della guardia della comune.

6 *Art.* 5. La polizia rurale sarà provisoriamente esercitata dal giudice di pace.

7 *Art.* 6. Le guardie campestri saranno obbligate di citare avanti lo stesso giudice li cittadini sorpresi in fragranti; se il delinquente non è domiciliato, e ricusa di rendersi alla citazione, la guardia potrà richiedere dalla municipalità manoforte, e li cittadini richiesti non potranno ricusare d'obbedire agl'ordini che loro saranno dati.

8 *Art.* 7. Sulle indicazioni somministrate dalle guardie campestri, il giudice di pace potrà autorizzare delle perquisizioni presso le persone sospette di furto, in presenza di due officiali municipali.

9 *Art.* 8. Il giudice di pace pronuncierà senza indugio contro li prevenuti, e e giudicherà in seguito delle disposizioni della legge dei 28 Settembre 1791. La pena sarà pecuniaria, e non potrà essere minore del valore di cinque giorni di lavoro (1), oltre il reintegro del danno occasionato col guasto, o del furto che sarà stato fatto, senza pregiudizio delle pene prescritte dal

(1) Il decreto dei 18 Termifero anno III (5 Agosto 1795) determina il modo di valutazione delle giornate di lavoro delle quali si parla in questo Articolo, ne' seguenti termini.

„ La convenzione nazionale dopo di aver inteso il suo comitato d'agricoltura, e delle arti, decreta.

„ Il valore delle giornate di lavoro delle quali parla l'Articolo 8 della legge dei 20 Messifero riguardo alla conservazione delle raccolte, e delle proprietà rurali sarà valutato sul prezzo attuale della giornata, nel luogo, ove il delitto sarà stato commesso.

codice penale allorche la natura del fatto vi dara luogo; ed in questo caso il giudice di pace inviera il reo al direttore del giurì.

10 *Art.* 9. Le sentenze pronunciate saranno eseguite nel termine di otto giorni sotto pena di un mese di detenzione fino al pagamento, senza che la detenzione possa eccedere un mese, non ostante appello.

11 *Art.* 10. A riguardo dei delitti commessi nelle selve nazionali, e particolari, il prezzo della restituzione, e della multa sara provisoriamente determinato dai tribunali, presso l'attuale valore dei boschi.

12 *Art.* 11. La conservazione delle raccolte e posta sotto la sorveglianza, e la guardia de'buoni cittadini.

13 *Art.* 12. Sara posta alla porta principale di ciascuna comune la seguente iscrizzione.

Cittadini rispettate le proprietà, e le produzioni altrui, sono il frutto del suo lavoro, e della sua industria.

14 *Art.* 13. La convenzione nazionale decreta che il Titolo II. della Legge dei 6 Ottobre 1791. sulla Polizia rurale sara di nuovo stampato, ed affisso in tutte le Comuni, in seguito del presente Decreto.

15 *Art.* 14. Li Giudici di Pace, le Municipalita, li Corpi Amministrativi, li Procuratori delle Comuni sono responsabili dell'esecuzione della presente Legge.

16 *Art.* 15. Sara dagl'Uffiziali Municipali fatta lettura di questa Legge in presenza del popolo.

II.

Arresto dei 25. Fruttifero Anno IX (12. Settembre 1801.).

17 Li Consoli della Repubblica, sul rapporto dei Ministri dell'Interno, inteso il Consiglio di Stato.

Decretano ciò che siegue.

18 *Art.* 1. Le guardie Campestri delle Comuni saranno scielte in avvenire frai veterani nazionali, ed altri antichi militari.

19 *Art* 2. Il Ministro della Guerra inviera a ciascun prefetto lo stato nominativo dei veterani, ed antichi militari residenti nel Dipartimento, ed in istato di esercitare le funzioni di Guardie Campestri. Li Prefetti faranno passare ai Sotto-Prefetti la lista dei veterani, ed antichi militari dei loro Circondarj.

20 *Art.* 3. Allorche si fara luogo a nominare una Guardia Campestre, il *Maire* la sciegliera fra gl'Individui della Comune, o dalle Comuni le piu vicine compresi nello stato de'veterani nazionali, ed antichi militari del Circondario de' quali sara ad esso stata data cognizione dal Sotto-Prefetto, e sottoporra la sua scielta all'approvazione del Consiglio Municipale.

21 *Art.* 4. Allorche il Consiglio Municipale di una Comune avra approvata la scielta di un veterano, o antico militare per guardia Campestre, il *Maire* della Comune ne dara avviso al Sotto-Prefetto del Circondario.

22 *Art* 5. Il Sotto-Prefetto dara una Commissione, ossia Patente di Guardia campestre al veterano, o antico militare il quale si portera nella comune da cui sara stato nominato; si presentera al *maire* il quale vi apporra il suo visa, e lo fara riconoscere nella sua qualita di guardia campestre.

23 *Art.* 6. Li veterani, o antichi militari guardie campestri saranno interamen-

te trattati come lo erano le guardie campestri delle comuni, e saranno sottoposti alli stessi obblighi.
24 *Art.* 7. Le disposizioni del presente arresto applicabili alle comuni nelle quali li salarj delle guardie campestri non giungeranno alla somma di 180 franchi per anno.
28 *Art.* 8. Li ministri dell'interno, e della guerra sono incaricati ec.

III.

26 Desiderando la consulta straordinaria procurare agl'antichi agenti di polizia che hanno avuta una buona condotta, una sorte piu stabile, e piu lucrosa, ordina
27 *Art.* 1. I signori sotto-prefetti procederanno subito alla scelta di una guardia campestre per ogni comune de'loro circondarj la popolazione de'quali sara di 500 abitanti, o maggiore.
28 Gl'uffiziali della giandarmeria se l'intenderanno coi sotto-prefetti per la suddetta scelta.
29 *Art* 2. Nelle comuni di due mila anime, e al di sopra si nomineranno due guardie campestri.
30 *Art.* 3. Le guardie campestri si sceglieranno frai birri del cantone, che sappiano leggere, e scrivere, e che colla loro condotta avranno meritata la confidenza.
31 *Art.* 4. Le guardie campestri goderanno di un assegnamento annuale di 250 franchi a carico della comune, e che gli sara pagato in ogni mese sul mandato del *maire*.
32 *Art.* 5. Le guardie campestri otterranno inoltre il loro alloggio a spese della comune.
33 *Art.* 6. Le guardie campestri eserciteranno inoltre le funzioni di esecutori di mandato, conforme all'ordine della consulta dei 25 Agosto scorso (2).
34 Le guardie campestri che delinquiscono in officio sono processate immediatamente dal magistrato istruttore.
Vedi - *Polizia* N°. 16.
35 Le guardie campestri che commettono delitti di polizia correzionale come si puniscono - Vedi - *Furto* N°. 133.
36 Disposizioni relative all'affermazione dei processi verbali delle guardie campestri - Vedi - *Giudice di Pace* dal N°. 470 al 472.
37 Come officiali di polizia giudiziaria le guardie campestri, e le guardie delle foreste stendono dei processi verbali, ad effetto di provare la natura, le circostanze, li tempi, e luogo dei delitti, e delle contravenzioni. Tal facolta vien loro accordata dall articolo 16 del codice d'istruzione criminale (*).

VIII.

38 *Formola di Processo Verbale di contravenzione da estendersi dalla Guardia Campestre.*

L'anno mille ... li .... del mese di .... ora .. Io NN. Guardia Campestre della Comune di .... giurato avanti .... li .... facendo le mie guardie, e giri di

(2) Vedi - *Contribuzioni* N. 11.

(*) Vedi - *Polizia Giudiziaria* N. 12.

costume nel tal Campo (3) appartenente al Sig NN , ho veduto un Giovanotto , o Pastore , che guardava *la tal* specie di Bestiame ; mi sono avvicinato al medesimo , e gli ho richiesto il suo nome , e cognome , ed a chi appartengono quelli bestiami . Mi ha detto chiamarsi NN. , ed essere guardiano degl' animali del Sig. NN. Gli ho fatto osservare che e vietato il far pascere li proprj bestiami nei campi altrui ; mi ha risposto (4) ; gli ho ingiunto di far ritirare il suo armento , composto di tante bestie , ed ha ubbidito al mio ordine .

Siccome il detto pastore ritrovavasi in contravenzione , e commetteva un danno , di cui il proprietario può chiederne indennizzazione , ho steso il presente per servire , e valere a chi , e come di ragione (5) .

La soscrizione .

Simili contravenzioni si provano , o per via di Processi verbali , o per via di rapporti , o per mezzo di testimonj in mancanza dei primi (6) perciò qui diamo la

IX.

39 *Formola dei Rapporti da darsi dalle Guardie Campestri*

Questi rapporti si fanno , o per scritto , o di viva voce dalle Guardie Campestri , o delle Foreste al *Maire* o all'aggiunto , o nella Cancellaria della Municipalita : ne vien tenuto Registro , ed il lor contenuto fa fede .

In questo caso in luogo che la guardia stenda il suo Processo verbale , il *Maire* , o l aggiunto , o un'impiegato della Municipalità stende il rapporto sul registro e la Guardia lo sottoscrive . Ecco come si stende questo rapporto .

Oggi .... si è presentato NN. Guardia Campestre che ha detto che (7) ; Ha affirmato essere il presente rapporto vero , e sincero , e lo ha sottoscritto con noi .

Soscrizioni .

X.

Decreto Imperiale degl' 11. *Giugno* 1806.

NAPOLEONE IMPERATORE ec.

40 *Art.* 1. Le guardie campestri de'Comuni attualmente in funzioni , e quelle che potranno essere nominate in avvenire si presenteranno le prime entro il mese susseguente alla promulgazione del presente Decreto , e le altre entro gl'otto giorni susseguenti alle loro istallazioni all'Officiale , ed al Sott'Officiale di Giandarmeria del Cantone in cui sara situato il Comune a cui saranno addette . Quest'Uffiziale , e Sotto Uffizi le scriverà il loro nome , la loro età , il loro domicilio su di un Registro a tal'uopo destinato .

(3) O Prato , o Vigna , o altro Terreno seminativo .

(4) Qui si scrive la sua risposta ,

(5) Questo Processo verbale deve essere affirmato nel termine di 24. ore , avanti il giudice di Pace , o suo supplente nelle Comuni , ove quest'i risiedono , e nelle altre , o in loro assenza , avanti il Maire , o l'Aggiunto . Art 11. della Legge de' 28. Fiorile anno X. (18 Maggio 1802.) e decisione de Giudice Ministro della Giustizia riportata in una Circolare dell' Amministrazione delle Foreste dei 27. Fiorile anno XI. 17. Maggio 1803.)

(6) Art 154. del Codice d'Istruzione Criminale Vedi – *Tribunale di Polizia semplice* N 63.

(7) Qui si stende la Relazione circostanziata che da la Guardia campestre .

41 *Art.* 2. Gl'uffiziali, e sott'officiali di giandarmeria, si accerteranno, nel tempo che percorreranno il loro circondario, se le guardie campestri adempiono bene le funzioni delle quali sono incaricate, e renderanno conto alli sotto Prefetti di quanto avranno saputo, circa la condotta, e lo zelo di ognuna di esse.

42 *Art.* 3. Li sott'Ufficiali di giandarmeria potranno per tutti gl'oggetti importanti, ed urgenti, mettere in requisizione le guardie campestri di un cantone, e gl'Uffiziali quelle di un circondario, o per secondarli nell'esecuzione degl'ordini che avranno ricevuto, e per conservare la polizia, e la tranquillità pubblica; ma saranno obbligati di dare avviso della predetta requisizione alli Maires ed ai Sotto Prefetti, e di farne loro conoscere li generali motivi.

43 *Art.* 4. Gl'Uffiziali, ed i Sott'Ufficiali di giandarmeria trasmetteranno alli Maires, per essere poi passati alle guardie campestri li connotati personali de' malfattori, disertori, coscritti refrattarj, o di altri individui che essi avranno avuto ordine di fare arrestare.

44 *Art.* 5. Le guardie campestri saranno obbligate d'informare i Maires, e questi gl'Officiali di giandarmeria di tutto quello che scuopriranno di contrario alla conservazione dell'ordine, e della tranquillità pubblica; Daranno loro avviso di tutti li delitti che saranno stati commessi ne'loro territorj respettivi, e li preverranno, allorchè si stabiliranno ne loro comuni individui estranei al luogo.

45 *Art.* 6. Le guardie campestri che arresteranno coscritti refrattarj, disertori, uomini fuggiti dalle galere, ed altri individui riceveranno la gratificazione accordata dalle leggi alla giandarmeria imperiale.

46 *Art.* 7. Li Sotto Prefetti dopo di aver preso il parere dei Maires, e degl'Ufficiali di giandarmeria indicheranno ai Prefetti, e questi all'amministrazione delle foreste, quelle guardie campestri dei loro circondarj, e de'loro dipartimenti respettivi li quali per la loro buona condotta, o pe'loro servigj, meriteranno di essere promosse all'impiego di guardie delle foreste.

47 *Art.* 8. Li nostri ministri sono incaricati, ognuno per ciò che lo riguarda dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato NAPOLEONE (8).

Vedi
(*Birri* N.° 25.
(*Amministrazione Municipale* dal N.° 279, al 304.
(*Polizia Giudiziaria* N.° 2, dal N.° 12, al 21.
(*Guardie delle Foreste*.

GUARDIA DE' DETENUTI

Vedi - *Autorità Pubblica* dal N.° 20, al 38.

(8) Questo decreto fu pubblicato, e reso esecutorio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governator generale di Roma dei 29 Giugno 1812.

GUARDIE DELLE FORESTE

SOMMARIO.

I

1 *Legge dei 13 Brumajo anno IV* (*25 Ottobre* 1795.)
Delle guardie campestri, e forastiere.

Art. 39. Vi sono per la conservazione dei boschi, e selve delle guardie delle foreste stabilite ne' luoghi determinati dall'amministrazione generale.

2 Il modo delle loro nomine, e funzioni come estranee alla polizia giudiziaria, sono regolate dalla legge relativa all'amministrazione delle foreste.

3 *Art.* 40. Ogni proprietario ha il diritto di avere per la conservazione di sua proprietà una guardia, o campestre, o delle foreste.

4 E' tenuto a farla approvare dalla amministrazione municipale.

5 *Art.* 41. Le guardie campestri, e delle foreste, considerate come officiali di polizia giudiziaria sono incaricate.

6 D'investigare respettivamente tutti li delitti che arrecano pregiudizio alle proprieta rurali, e delle foreste.

7 Di stendere processi verbali che indichino la loro natura, e circostanze, il tempo, il luogo ove sono stati commessi, le pruove, ed indizj che esistono contro li accusati.

8 Di seguire gl'oggetti rubbati nei luoghi ove sono stati trasportati, e porli in sequestro. senza ciò non ostante potere introdursi nelle case, fabbriche, opificj, e cortili adiacenti senza la presenza di un officiale, o agente municipale, o del suo aggiunto, o di un commissario di polizia.

9 Di arrestare, e condurre avanti il giudice di pace qualunque individuo sorpreso in fraganti, per il quale effetto, chiedera mano forte alla comune del luogo che non può ricusargliela.

10 *Art.* 42. Le guardie delle foreste rimettono li loro processi verbali all'agente dell'amministrazione delle foreste indicato dalla legge.

11 La legge regola la maniera con cui questo agente deve agire, secondo la natura dei delitti.

12 *Art.* 43. Le guardie campestri rimettono li loro processi verbali ai commissarj del potere esecutivo presso l'amministrazione municipale.

13 *Art.* 44. La consegna di ciascun processo verbale si fa al piu tardi tre giorni dopo la scoperta del delitto che ne forma l'oggetto.

14 *Art.* 45. Se il delitto e di natura da meritare una pena al di la del valore di tre giorni di lavoro, o di tre giorni di carcere, il commissario del potere esecutivo invia il processo verbale al giudice di pace che agisce su questo come officiale di polizia giudiziaria.

15 *Art.* 46. Se il processo verbale ha per oggetto un delitto, la di cui pena non eccede il valore di tre giorni di lavoro, o tre giorni di carcere il commissario del potere esecutivo fa citare l'accusato avanti il tribunale di polizia.

16 *Art.* 47. Il commissario del potere esecutivo e obbligato di denunciare al direttore del giuri le negligenze, abusi, e malversazioni delle guardie campestri, e delle guardie delle foreste.

17 Lo stesso dovere e imposto al commissario di polizia, al giudice di pace, e ad ogni funzionario pubblico, ed agente del governo.

18 *Art.* 586 Qualunque esercizio di potere giudiziario, attribuito per il passato alle municipalita per la punizione di delitti di polizia municipale, e di polizia rurale, e loro vietato.

II

Legge dei 16 Termifero anno VI (3 *Agosto* 1798.)

19 *Art.* 1. Gl'impiegati alla regia del registro, le *guardie delle foreste*, li periti, e qualunque altro che a causa del suo impiego, e funzioni sono dalle leggi sottoposti ad una preventiva prestazione di giuramento, sono autorizzati, allorche non risiedono nella comune, ove e fissato il tribunale civile del dipartimento, a prestare il lor giuramento avanti il giudice di pace del circondario in cui ritrovansi per esercitare le loro funzioni, o eseguire la lor commissione.

20 Sara steso atto di questa prestazione di giuramento, gl'impiegati della regia, le *guardie delle foreste*, o qualunque altro impiegato, e funzionario, ne invieranno subito un estratto alla cancelleria del tribunale civile del dipartimento accio siavi registrato.

III

Legge dei 23 Termifero anno IV (10 *Agosto* 1796.)

21 *Art.* 1. Li processi verbali delle guardie campestri, e *delle foreste* non saranno sottoposti alla formalita del registro; le guardie saranno tenute di affirmarne la sincerita nelle 24 ore avanti al giudice di pace, o uno de' suoi assessori.

22 *Art.* 2. La pena della multa del valore di una giornata di lavoro o di un giorno di carcere fissata come la minima dall'articolo 606 del codice dei delitti, e delle pene, non potra per veruno de' delitti rurali, o di foreste essere minore di tre giorni di lavoro, o di tre giorni di carcere.

23 *Art.* 3. Saranno esattamente eseguite le leggi fatte sulla polizia rurale.

IV

Arresto del direttorio esecutivo dei 28 Vendemmiajo anno V (19 *Ottobre* 1796.)

24 Il direttorio esecutivo sul rapporto del ministro delle finanze considerando che la delazione dell'armi, e la caccia sono vietati nelle foreste nazionali, e dei particolari dall'ordinanze del 1669, e dalla legge dei 30 Aprile 1790.

25 Che l'articolo 4 titolo XXX dell'ordinanza del 1666 vieta a tutti di cacciare con armi da fuoco, ed entrare, e dimorare di notte nelle foreste nazionali, e neppure nei boschi dei particolari con armi da fuoco sotto pena di cento lire di multa, e di punizione corporale se vi ha luogo; che gl'articoli 8, ed 11 dello stesso titolo vietano di distruggere in qualunque modo, o con qualunque siasi istrumento alcuna specie d'uccellami, sotto le stesse pene; che l'articolo 2.° della legge dei 20 aprile 1790, vieta ad ogni persona di cacciare in qualunque tempo, e modo sul terreno altrui, senza pregiudizio del rifacimento dei danni, ed interessi se vi ha luogo.

Ordina ciò che siegue;

26 *Art.* 1. La caccia nelle foreste nazionali è vietata ad ogni particolare, senza distinzione.

27 *Art.* 2. Le guardie sono obbligate di stendere contro li contraventori li processi verbali nelle forme prescritte per gl'altri delitti delle foreste, e di rimetterli all'agente nazionale presso il tribunale del loro circondario.

28 *Art.* 3. Li colpevoli saranno processati in conformità della legge dei 3 Brumajo anno IV relativa ai delitti, ed alle pene, e saranno condannati alle pene pecuniarie pronunciate dalle leggi di sopra citate.

29 *Art.* 4. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato ai dipartimenti, stampato, ed affisso.

V

Arresto del direttorio esecutivo dei 4 Nevoso anno V (24 *Decembre* 1797.)

30 Il direttorio esecutivo, visto l'articolo 4 della legge degl'11 Decembre 1789 - *che vieta a qualunque persona lo spaccio, la vendita, e la compra in frode delle legna tagliate in delitto, sotto pena contro li venditori, e compratori fraudolenti d'essere processati, secondo il rigore delle ordinanze, e decreta che dalle guardie dei boschi*, marechausees, *ed uscieri che fossero richiesti venga fatto l'arresto delle legna tagliate in delitto, ma che la perquisizione delle dette legna non potrà essere fatta che in presenza di un officiale municipale che non potrà ricusarcisi*.

31 Visto in secondo luogo l'articolo 5 del titolo IV della legge dei 29 Settembre 1791 sull'amministrazione delle foreste che porta - *Che le guardie delle foreste seguiranno le legna tagliate delittuosamente fino al luogo ove saranno trasportate, e le porranno in sequestro, ma non potranno introdursi nelle case, officine, e cortili adiacenti, se non che in presenza di un officiale municipale, o per autorità di giustizia*.

3.° Visto l'articolo 21 del codice dei delitti, e delle pene dei 3 Brumajo anno IV che dice - *Le guardie campestri, e le guardie delle foreste, considerate, come officiali di polizia giudiziaria, sono, fra altre cose, in-*

caricate di seguire gl'oggetti rubbati ne'luoghi ove vengono trasportati, e di sequestrarli, senza ciò non ostante potere introdursi nelle case, fabbriche opificj, e cortili adiacenti senza la presenza, o di un officiale, o agente municipale, o di un suo aggiunto, o di un commissario di polizia.

32 Informato che in spregio di queste disposizioni alcuni agenti si sono ricusati di accompagnare le guardie delle foreste nelle perquisizioni che richiedevano di fare con la loro assistenza di legna delittuosamente tagliate e trasportate nelle case, fabbriche, opificj, o cortili a quelli adiacenti, colorando questo rifiuto coll'articolo 359 della costituzione, secondo il quale — *Niuna visita domiciliaria può aver luogo che in virtù di una legge, e per la persona, o oggetto indicato nell atto che ordina la visita.*

33 Considerando da una parte che le sopramenzionate leggi adempiono perfettamente la prima delle due condizioni richieste dall atto costituzionale per autorizzare una visita domiciliaria, da altra parte che la seconda di queste condizioni e egualmente adempita col solo riflesso che le guardie delle foreste incaricate nella lor qualita *d'officiali di polizia giudiziaria*, di giudicare, se vi sia, o no luogo a visita domiciliaria per la perquisizione di legna rubbata, richieggono gl'officiali, o agenti municipali o loro aggiunti di accompagnarli in tale perquisizione.

34 Considerando che nulla vi e di piu urgente che d'assicurare l'esecuzione delle leggi fatte per li delitti che si commettono nelle foreste.

Dopo di avere inteso il ministro della giustizia.

Arresta quanto siegue.

35 *Art.* 1. Qualunque guardia delle foreste che giudichera utile, e necessario alla ricerca di legna tagliata con delitto, o rubbata di far perquisizione in una casa, fabbrica, opificio, o cortile adiacente, richiede a il primo officiale, o agente municipale, o suo aggiunto, o commissario di polizia del luogo, di accompagnarlo in questa perquisizione, ed indichera nell atto che stendera a tale effetto, l'oggetto della visita, come pure le persone presso le quali dovra quella aver luogo.

36 *Art.* 2. L'officiale agente, o aggiunto municipale, o commissario di polizia in tal forma richiesto non potra ricusarsi di accompagnare subito la guardia nella perquisizione.

37 Sara di piu tenuto in conformita dell'Art. 6, del Titolo IV della legge dei 29 Settembre 1791 di soscrivere il processo verbale di perquisizione della guardia avanti che da questa sia affirmato, e la guardia fara menzione del rifiuto che glie ne fosse fatto.

38 *Art.* 3. Ogni officiale, agente, o aggiunto municipale che contraverrà, o all'una, o all'altra delle disposizioni dell'Articolo precedente, sara denunciato dal commissario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione municipale del cantone, all'amministrazione centrale del dipartimento. la quale sara tenuta di sospendere quello che contravviene dalle sue funzioni, conforme all'Articolo 149 dell'atto costituzionale, e di renderne subito conto al ministro della polizia generale, affinche sulla sua relazione possa il direttorio esecutivo decretare la traduzzione dell'officiale sospeso avanti li tribunali.

39 *Art.* 4. Qualunque commissario di polizia che si troverà nel caso dell'Articolo precedente, sarà dal commissario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione municipale denunciato, tanto a questa, che sarà obbligata di destituirlo conforme all'Articolo 25 del codice dei delitti, e delle pene, che al pubblico accusatore, il quale procederà a suo riguardo, come viene fissato negl' Articoli 284, e seguenti del codice dei delitti, e delle pene.

40 Il presente arresto sarà inserito nel bollettino delle leggi Li ministri della giustizia, delle finanze, e della polizia generale, sono incaricati, ciascuno in ciò che li concerne di vegliare alla sua esecuzione.

VI

Arresto dei 26 Nevoso anno V (15 *Gennaro* 1797).

21 Il direttorio esecutivo informato che senza rispetto per le proprietà, gl' abitanti delle comuni vicine ai fiumi, o ruscelli navigabili si permettono di rubbare le legna che passano flottanti, che questi furti si moltiplicano con una progressione, ed allarmante per il commercio che scoraggiscono, e pregiudizievele per l'approvigionamento a cui appartengono, accagionandogli una sensibile diminuzione; Che la difficoltà di sorprendere gl'autori di tali furti, e la loro impunità, danno al male una spaventevole attività.

42 Volendo far cessare simili abusi, e considerando non esservi altro mezzo per giungervi che quello delle perquisizioni domiciliarie; Che li stessi motivi che hanno determinato a permetterle alle guardie delle foreste per la ricerca della legna tagliata in delitto, o rubbata sono applicabili alle legna, che si rubbano sulle riviere, porti, o ruscelli navigabili.

Arresta ciò che siegue.

43 *Art.* 1. Le disposizioni dell'arresto dei 4 Nevoso anno V relativo alla ricerca, e perquisizione delle legna delittuosamente tagliate, o rubbate, sono applicabil alla ricerca della legna rubbata su'fiumi, o ruscelli navigabili; In conseguenza qualunque ispettore della navigazione, o guardia delle riviere commissionati dal ministro dell interno, ricevuti, e che abbiano prestat giuramento avanti li tribunali, sono autorizzati a fare la ricerca e perquisizione della legna rubbate sui fiumi riviere, e ruscelli navigabili, per la loro estenzione a forma degl Articoli 1, 2, 3, e 4 del detto arresto, e gl officiali, agenti, aggiunti municipali, e commissarj di polizia sono tenuti ad accompagnarli nelle perquisizioni allorchè ne saranno ricercati, conforme alle disposizioni di detto arresto, e sotto le pene in quello stabilite.

44 *Art.* 2. Li ministri dell'interno, della giustizia, e della polizia generale ec.

VII

Dei 16 *Maggio* 1807.

45 Il consiglio di stato che dopo il rinvio ordinato da S. M. l'Imperatore, e Re ha inteso il rapporto delle sezioni di legislazione, e delle finanze, e quello del gran giudice, ministro della giustizia, tendente a far decidere se le guardie generali, e particolari delle foreste hanno il diritto di fare le significazioni de'loro processi verbali, di citare in giustizia, e di significare le sentenze pronunciate in materia di boschi, e foreste.

46 Considerando che l'Articolo 4 del Titolo XV della legge dei 29 Decembre 1791 sull'organizazione delle foreste, porta che l'ordinanza del 1669, e

gl'altri regolamenti in vigore continueranno ad essere eseguiti in tutto cio a cui non e stato derogato.

47 Che l'Articolo 2 del Titolo X di questa ordinanza porta che le guardie generali delle acque, e foreste faranno tutti gl'atti ed intimazioni che hanno rapporto alle dette acque, e foreste.

48 Che l'Articolo 15 dichiarando che li sergenti generali, e guardie, cioe le guardie generali, e particolari non potranno fare alcuna intimazione fuori di quella delle acque, foreste, e caccie, loro accorda il diritto di fare le intimazioni relative alle loro funzioni.

49 Che queste disposizioni non sono abrogate da veruna nuova legge.

50 Che le facolta lasciate alle guardie generali, e particolari delle foreste nazionali, e demaniali di significare li loro processi verbali, di citare, e di significare le sentenze e propria ad accelerare la regressione dei delitti, facilitandone li processi, e che da altra parte concorre allo scopo della legge dei 6 Piovoso anno XIII (26 Gennaro 1805) che e di diminuire le spese.

51 E'di parere che le guardie generali, e particolari delle foreste possano conformemente agl'Articoli 4. e 15 del Titolo X dell'ordinanza del 1669 fare qualunque significazione di atti in materia di boschi, e foreste, senza cio non ostante potere procedere alli sequestri, ed esecuzioni da farsi in forza di sentenze, le quali devono esclusivamente appartenere agl'uscieri dei tribunali.

VIII

La Consulta Straordinaria ec. Ordina

52 *Art.* 1. E'approvato il progetto di organizzazione delle guardie delle foreste del dipartimento di Roma, sottoposto dall'ispettore generale delle foreste all' approvazione della consulta (1).

53 *Art.* 2. Secondo lo stato presentato da questo agente, il numero delle guardie a cavallo sara di trent'uno; quelle delle guardie a piedi, non comprese le guardie campestri, che potranno essere impiegate, sara di quaranta.

54 *Art.* 3. Le spese di conservazione da pagarsi dai proprietarj de'Boschi, per salario delle guardie, giusta la legge dei 9 Fiorile anno XI (29 Aprile 1803) (2) saranno fissate secondo la ripartizione che si e fatta nello stato sudetto.

Cioe	*Franchi*
Per boschi imperiali a - - - - - -	11, 859
Per boschi comunitativi incamerati - - - -	14, 717
Per boschi comunitativi non incamerati - - -	1, 726
Per boschi delli stabilimenti pubblici - - - -	5, 283
Totale, Franchi	33, 585

55 *Art.* 4. In conformita della deliberazione della consulta del di 9 Gennaro scorso (3) due guardie generali riceveranno il salario sul prodotto de'boschi comunitativi.

(1) A questi sono ora succeduti li giandarmi.

(2) Vedi *Foreste* dal N. 232, al 249.

(3) Vedi - *Idem* dal N. 296 al 311.

56 Il salario di uno di questi agenti sarà prelevato dal prodotto de' boschi comunitativi incamerati.

57 Il salario dell'altro sarà pagato dalle comuni che possiedono boschi, secondo lo stato di ripartizione che ne sarà formato dal conservatore delle foreste, ed approvato dal Prefetto.

58 Gli stabilimenti pubblici proprietarj di boschi contribuiranno al salario di quest'ultimo.

59 *Art* 5. Il salario della guardia generale, e delle guardie particolari, incaricate della conservazione de' boschi comunitativi incamerati sarà pagato come quello delle guardie de boschi imperiali dall'amministrazione de' dominj, che ne riscuoterà il totale sul prodotto de' beni incamerati.

60 *Art.* 6. Quello delle guardie de' boschi non incamerati e degli stabilimenti pubblici sarà versato anticipatamente giusta l'Articolo 3 della deliberazione dei 17 Nevoso anno XII (8 Gennajo 1804) (4) nella cassa dell'amministrazione de' dominj dai ricevitori de' comuni, come anche dagl'amministratori delli stabilimenti pubblici, e dagl'usufruttuarj possessori di beni di mano morta.

61 *Art.* 7. In caso che le rendite de comuni non fossero bastanti a soddisfare al pagamento delle guardie a loro carico ci si provvederà giusta gl'Articoli 4, e 5 della sudetta deliberazione del dì 17 Nevoso (5) e della legge del dì 22 Marzo 1800 (6).

62 *Art.* 8. Le guardie indicate nel prospetto di organizazione sommesso dall'ispettore generale delle foreste alla consulta riceveranno le loro commission dal conservatore delle foreste.

63 *Art.* 9 Il Sig. Prefetto del dipartimento di Roma, ed il Sig. Conservatore delle foreste, sono incaricati, ciascuno in ciò che gli spetta dell'esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino.

IX

La consulta straordinaria ec. Ordina:

64 *Art.* 1. Il progetto d'organizzazione delle guardie delle foreste del dipartimento del Trasimeno sottoposto all'approvazione della consulta dall'ispettor generale delle foreste viene approvato

65 *Art.* 2. Il numero delle guardie a cavallo sarà di dieci, giusta lo stato presentato da questo agente, quello delle guardie a piedi, non comprese le guardie campestri che potranno essere impiegate, sarà di quattro.

66 *Art.* 3. Le spese di conservazione da farsi dai proprietarj di boschi pel salario delle guardie, in conformità della legge del dì 9 Fiorile anno XI (7), sono fissate giusta la ripartizione fatta nello stato suddetto.

Cioè	*Franchi*
Pei boschi imperiali - - - - - - -	439
Pei boschi comunitativi, incamerati a - - - -	2, 599
Pei Boschi comunitativi non incamerati a - - -	2, 370
Pei boschi delli stabilimenti pubblici a - - - -	2, 874
Totale Franchi	8, 282

(4) Vedi - *Idem* N. 252.
(5) Vedi - *Idem* N. 253, 254
(6) Vedi - *Idem* dal N. 278, al 280.
(7) Vedi la superiore Nota 2.

67 *Art.* 4. In esecuzione della deliberazione della consulta del dì 9 Gennajo scorzo (8) una guardia generale riceverà il salario dalli comuni, e dalli stabilimenti pubblici, o usufruttuarj di mano morta, proprietarj di boschi, secondo lo stato di ripartizione che sarà formato dal conservatore delle foreste, ed approvato dal Prefetto.

68 *Art.* 5. Il salario delle guardie particolari incaricate della conservazione de' boschi comunitativi incamerati, sarà pagato come quello delle guardie de' boschi imperiali dall'amministrazione dei dominj che ne riscuoterà il totale sul prodotto de' beni incamerati.

69 *Art.* 6 Quello delle guardie de' boschi non incamerati, o delli stabilimenti pubblici sarà versato giusta l'Articolo 3 della deliberazione del dì 17 Nevoso anno XII (9) anticipatamente nelle casse dell'amministrazione de' dominj dai ricevitori de' comuni, ed eziandio dagl' amministratori delli stabilimenti pubblici, e dagl'usufruttuarj de' beni di mano morta.

69 *Art.* 7. In caso che le rendite comunitative non siano bastanti a soddisfare al pagamento delle guardie a carico de' comuni ci si provederà giusta gl'articoli 4.°, e 5.° della deliberazione del dì 17 Nevoso anno XII, (10) e della legge delli 22 Marzo 1806 (11).

70 *Art.* 8. Le guardie indicate nel quadro di organizzazione sottoposto dall'ispettor generale delle foreste alla Consulta riceveranno la loro commissione dal conservatore delle foreste.

71 *Art.* 9. Il Sig. Prefetto del dipartimento del Trasimeno, ed il Sig. Conser-servatore delle foreste sono incaricati; ciascuno in ciò che lo riguarda dell' esecusione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino.

X

L'UDITORE PREFETTO ec.

72 *Circolare ai Sig. Sotto Prefetti, e Maires.*

Signore - Una decisione di S. M., in data del 25 dello scorso mese di Gennajo, porta che i figli, e nepoti delle guardie delle foreste, li quali desiderino, di servire nel corpo dei *Flanqueurs* della guardia potranno essere ricevuti all'età di 16 anni compiti. Basta che essi abbiano la statura di un *metro*, *e* 6 5 millimetri in luogo di quella di un *metro*, *e* 8 millimetri fissata nella circolare del Sig. Direttor generale della coscrizione dei 28 Ottobre.

La medesima decisione estende la facoltà di arruolarsi per il reggimento dei Flanqueurs ai fratelli delle guardie delle foreste in attività, ed ai figli delle guardie ritiratesi dal servizio con pensione; sì gl'uni che gl'altri goderanno dei favori accordati dal decreto imperiale dei 4 Settembre 1811; eglino daranno con ciò ai loro fratelli chiamati come coscritti il diritto di essere collocati alla fine del deposito

Finalmente S. M ha prescritto di diriggere al corpo dei *Flanqueurs* i figli, nepoti, e fratelli delle guardie delle foreste o in funzioni, o in ritiro, li quali saranno chiamati a marciare come coscritti del 1812. Questi coscritti

(8) Vedi la superiore Nota 3.
(9) Vedi la superiore Nota 4.
(10) Vedi la superiore Nota 5.
(11) Vedi la superiore Nota 6.

conteranno in deduzione del contingente, e saranno, conforme all'articolo 457 dell'istruzzione generale del precitato direttore, in meno del contingente del corpo d'infanteria, che ricevera il maggior numero di coscritti del mio dipartimento.

73 Credo doverle rammentare, che tutti gl'individui che si presenteranno per essere ammessi nel corpo dei *Flanqueurs della guardia*, dovranno contrarre un arruolamento volontario innanzi ai Maires del luogo, ove risiedono, e che non potranno i detti individui essere ammessi, se non presentino la enunciata statura, e se non siano proprj al servizio militare; allorquando avranno sottosesitto il loro ingaggio, saranno loro rilasciati dei fogli di rotta per rendersi alla caserma di *Ruel*.

74 Basta il prendere comunicazione di queste favorevoli disposizioni, per restar convinti di tutti i vantaggi che ne risultano; entrando nella carriera militare, formeranno questi giovani uno dei corpi della guardia imperiale; avranno l'onore di trovarsi spesso sotto gl'occhj di S. M. l'Imperatore, e Re, saranno a portata di far distinguere il loro particolare attaccamento, e divozione per il sovrano, e di ricevere ogni istruzzione, onde dimostrarne gl'effetti. Finalmente in capo a cinque anni di un servizio, il quale altro non sara stato, che la soddisfazione di un debito comune alla gioventù dell'Impero, si restituiranno contenti ai loro focolari, e pieni della piu fondata speranza di succedere ai loro padri, e zii, ciò che in vigore del citato decreto imperiale non potrebbe in essi verificarsi, se non avessero prestato il suddetto servizio. *Il Prefetto* - TOURNON.

75 MODELLO DELL ARRUOLAMENTO.

Arruolamento volontario.

L'anno 18 .... il dì .... si e presentato innanzi a noi Maire di .... il Sig. ..... figlio di .... e di .... domiciliato a ..... cantone di .... dipartimento di .... nato il dì .... in .... cantone di .... dipartimento di .... della statura di .... capelli .... ciglia . .. occhj .. . fronte .. . naso ... bocca .... mento .... volto ... colore .... il quale ha dichiarato di arruolarsi volontariamente per servire nel corpo dei *Flanqueurs della gu rdia imperiale*. Noi Maire di ... dopo aver fatto visitare il suddetto individuo dal Sig. ... uffiziale di sanita, onde verificare se egli e proprio al servizio militare, dopo aver riconosciuto, e certificato, che ha le qualita che si richiedono per servire nel suddetto corpo, abbiamo ricevuto il suo ingaggio, e gli abbiamo rilasciato un ordine per rendersi presso il commissario di guerra., ad effetto di ricevere un foglio di rotta per raggiungere il corpo, ed il ridetto Sig. .... ha firmato con noi il presente

Fatto a ....

Il Maire di .... (12)

76 Se una guardia delle foreste manca in officio, deve essere immediatamente processata dal magistrato istruttore - Vedi - *Polizia num.* 16.

77 Come puniscasi la guardia delle foreste, che commette delitti di polizia correzionale - Vedi - *Furti num.* 133.

(12) Di quest'atto devonsi fare due copie, ambedue firmate dalle parti, da ritenersene, una dal Maire, l'altra dall'arruolato

Vedi - *Amministrazione Municipale* dal num. 282, al 304.
Vedi - *Foreste, e Boschi* dal num. 9 al 13, 22, 23, 27, dal num. 35, al 40 54, 55, 96, 157, 185, dal num. 241 al 255, 279, 280, dal num. 289, al 292, 302, 304, dal num. 306, al 310, dal num. 317 al 320, dal num. 395, al 404, dal num. 432, al 438, 444, 445.

GUARDIE IMPERIALI.

Lettera del Sig. Direttore Generale delle reclute diretta il di 6 Agosto 1811 al Sig. Prefetto del dipartimento di Roma sulla formazione della guardia imperiale.

Ministero della guerra 6 Agosto 1811.

Il consigliere di stato direttore generale.

Al Sig. Prefetto del dipartimento di Roma.

1 Il mio predecessore vi ha fatto conoscere, Sig. Prefetto, per mezzo di sua circolare del 25 Agosto 1809 che voi potevate autorizzare gl'arruolamenti per li fucilieri della guardia imperiale.

2 S. E. il Sig. Ministro della guerra mi partecipa con lettera delli 8 Luglio prossimo passato che d'ora in poi il corpo di fucilieri della guardia non dovra completarsi che con degl'uomini, sortiti dalli tiraglieri e volteggiatori della stessa guardia, li quali sappiano leggere, e scrivere, ed abbiano almeno per un anno servito in qualch'uno di questi reggimenti

3 Compiacetevi dunque Sig Prefetto di rendere nota questa disposizione a tutti i *Maires* del vostro dipartimento, ed egualmente prevenirli che essi sono sempre autorizzati, a ricevere degl'arruolamenti per i tiraglieri, e volteggiatori, come anche per il reggimento delle guardie nazionali della guardia, ma che questi arruolamenti non possono essere sottoscritti che da giovani, da 16, a 28 anni, li quali giustificheranno del consenso del padre, madre, o tutore, oppure da giovani di 18, a 25 che non saranno stati soggetti alla coscrizione.

4 Gl'individui dell'eta di 25, a 30 anni, non possono piu essere ammessi a contrattare degl'arruolamenti per servire nelli tiraglieri, volteggiatori, e guardie nazionali delle guardie. Sua Maesta ha dimostrato le sue intenzioni che i reggimenti della guardia giovane, non fossero composti che di uomini, delli quali l'eta non eccedesse il 25° anno.

5 Gl'individui che si destineranno per servire nei tiraglieri dovranno avere un *metro*, *e* 733 *millimetri* (1); quelli che domanderanno di entrare frai volteggiatori o guardie nazionali, dovranno avere un *metro*, *e* 679 *millimetri* (2); essere di una forte complessione, robusti, e senza alcuna infermita.

6 Io vi prego Sig. Prefetto di prendere questa occasione per ricordare ai Maires le disposizioni delle circolari dei 27 Novembre 1806, e 25 Agosto 1809, relative al metodo da seguirsi nel ricevere gl'arruolamenti, ed alle formalita che essi devono osservare in questa circostanza.

Ho l'onore di salutarvi con distinta considerazione.

Il Conte *Dumas*.

(1) Cinque piedi, e quattro pollici. (2) Cinque piedi, e due pollici.

GUARDIA NAZIONALE

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Nella citta di Roma sara organizzata una legione di guardia civica, che portera il nome di Legione Imperiale.

2 *Art.* 2. Sara essa composta di tre battaglioni di fanteria, e di uno squadrone di cavalleria.

3 *Art.* 3. Li battaglioni saranno formati sul piede stesso di quelli che sono stati ordinati per le legioni provinciali.

II.

4 La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

Art. 1. Il Sig. Conte Francesco Marescotti e nominato capo legione della legione imperiale di Roma.

5 *Art.* 2. Esso e incaricato dall'organizazione di questo corpo, a tenore dell' ordine di questo medesimo giorno.

III.

6 ,, La consulta straordinaria per li stati Romani, considerando che la popolazione della citta imperiale di Roma esige, che la guardia civica che vi deve essere formata abbia un organizazione speciale, e diversa da quella della guardia civica provinciale, ordina quanto siegue.

7 *Art.* 1. ,, Incominciando dai capi di mestieri, e padroni bottegaj, ed ascendendo fino ai più ricchi possidenti, e capitalisti, senza che nessuno possa esserne eccettuato dall'eta di 18 fino ai 60 anni, tutti saranno compresi nella guardia civica, gl'operaj, giornalieri, e servitori solamente ne resteranno esclusi ,,.

8 *Art.* 2. ,, Ogni individuo suscettibile di essere compreso nella detta guardia sara libero di farvisi registrare, o come contribuente, o come volontario attivo.

9 *Art.* 3. ,, Li contribuenti saranno classificati come segue, cioe pagheranno ogni mese.

10 ,, Li capi di mestieri, e padroni bottegaj, ognuno 10 baj.; li negozianti, ed altri non posridenti di qualunque specie, ognuno 20 baj.

,, I possidenti qualunque siano sotto ai scudi 500 di rendita, ognuno 30 bajocchi ,,.

,, I possidenti, e capitalisti, la cui rendita superera scudi 500, ognuno 50 bajocchi.

,, I proprietarj, e capitalisti, che avrebbero piu di mille piastre di rendita, ognuno uno scudo ,,.

,, Finalmente quei possidenti, e capitalisti la di cui rendita sara di piastre diecimila, ognuno tre scudi ,,.

11 *Art.* 4. ,, I volontarj attivi godranno di tutti i privilegj, e vantaggi accordati alle guardie civiche delle provincie ,,.

12 *Art.* 5. ,, La guardia civica non sara obligata ad altro servizio che quello dell'interno della citta, e del suo circondario ,,.

13 *Art.* 6. ,, Il Conte Francesco Marescotti capo della legione, ed il maggiore Conte Giuseppe Giraud sono incaricati dell'esecuzione dell'ordine presente.

IV.

14 Vista la renuenza di molti individui abitanti nella città di Roma nel venire a pagare la loro quota del corrente mese dovuta per la guardia della legione imperiale romana, e potendosi credere un equivoco a cagione che nel mese passato di Agosto l'esazione si fece dal dì 3 al 13 per li Sig. secolari, e dal 13 al 16 per li Sig. Ecclesiastici, si avverte perentoriamente che in tutti li susseguenti mesi la riscossione si farà nei luoghi nella prima notificazione accennati, dal primo del mese a tutto il dì 10 per li Sig. secolari, e dall'11 al 13 inclusivamente per li Sig. Ecclesiastici, passato il qual tempo saranno i refrattarj obbligati dalla forza a pagare, e da essi si riscuoterà il triplo di ciò che dovevano per loro tangente.

15 Si accordano per il corrente mese atteso il supposto equivoco ai Sig. secolari li tre giorni susseguenti alla date del presente, restando già aperti i burò per le riscossioni degli Sig. Ecclesiastici, spirati i quali sarà eseguita la penale come sopra.

Il Maggiore Comandante la Legione Imperiale Romana *Giraud*.

Visto da noi General'Organizzatore *Radet*.

V

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

16 *Art.* 1. Le somme che sono state levate nelle casse pubbliche di Norcia, di Cascia, ed altri luoghi per la sussistenza delle guardie civiche momentaneamente messe in attività nella parte superiore del d partimento del Trasimeno, vi saranno rimesse.

17 *Art.* 2. A questo effetto il Prefetto del detto dipartimento ne farà costare l'ammontare, si farà render conto dell'impiego, e approverà le spese legittime.

18 *Art.* 3. Ritirerà tutti i documenti, che giustificano le dette spese, e li farà depositare insieme coi conti negl'archivi della Prefettura.

19 *Art.* 4. L'ammontare delle somme, delle quali sarà provato esser giusta la spesa, sarà ripartito in tutte le comuni del circondario di Norcia, ed incassato dal solito esattore.

20 *Art.* 5. Il Prefetto procederà subito al detto riparto, che si farà secondo l'uso antico.

21 *Art.* 6. A misura che si faranno le riscossioni, gl'esattori comunitativi ne passeranno le somme nelle casse dalle quali sono stati estratti li danari.

22 *Art.* 7. Tutte le somme dovranno essere reintegrate per il primo Novembre prossimo.

23 *Art.* 8. Le spese che saranno sufficientemente giustificate, si metteranno in conto di quelli che le avranno fatte, e si esigeranno da essi nel modo tenuto contro li rendentori de'danari pubblici.

24 *Art.* 9. Cominciando dal primo Novembre prossimo le casse che hanno fatte le anticipazioni dovranno renderne conto al tesoro pubblico, come del soprapiù delle loro riscossioni.

25 *Art.* 10. Il Prefetto del Trasimeno resta incaricato dell'esecuzione del presente ordine.

VI

26 Per rimpiazzare gl'individui ascritti nei ruoli della Legione Imperiale Romana, che non amano di personalmente prestarsi al servizio militare civico, s'invitano tutti gl'operaj giornalieri esentati nella legge dei 17 Giugno anno corrente a presentarsi al buro del capo della Legione posto nel palazzo Mariscotti a S. Giovannino della Pigna, ove si terra aperto un registro per iscrivere i nomi di coloro che desiderano essere impiegati.

27 A questi sara data l'uniforme completa, quando sono in fazione, e gli sara pagata la giornata di baj. 25. ogni volta che saranno comandati di prestarsi al servizio suddetto.

28 Tutti i padroni bottegaj, e capi di mestiere che licenziassero dal loro servizio dei giornalieri ascritti nel ruolo sudetto dovranno giustificare alla Polizia le cause che li hanno a ciò obbligati, non dovendo il servizio della patria, al quale tutti sono tenuti esser causa di danno ad alcun'individuo.

VII.

29 La Consulta Straordinaria veduta la Legge dei 29. Settembre, e 14. Ottobre 1791, l'Ordine delli 13. Fiorile Anno VII (2. Aprile 1799.) il Decreto Imperiale degl'8. Vendemmiale Anno XIV. (30. *Settembre* 1805).

Ordina:

30 *Art.* 1. La riscossione della tassa di rimpiazzamento pel servizio della Guardia Nazionale, o Guardia Civica sara regolata nella Citta di Roma, ed in quelle dei due Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno, il suo incasso eseguito, ed il suo impiego determinato dall'Autorita Municipale sulle seguenti basi.

31 *Art.* 2. La tassa di rimpiazzamento sara di due giornate di lavoro nei casi di servizio ordinario, e di una giornata di lavoro nei casi di servizio straordinario per le ceremonie pubbliche.

32 Il prezzo della giornata di lavoro e regolato dall'Autorita Municipale.

33 *Art.* 3. Li ruoli per la tassa di rimpiazzamento saranno ordinati, e resi esecutivi dall'Autorita Municipale sulli stati nominativi forniti dai Comandanti degl' individui chiamati al servizio, secondo il loro giro di ruolo, e che vi hanno mancato.

34 *Art.* 4. Il prodotto delle dette tasse sara passato nella cassa Municipale.

35 L'Autorita Municipale si fara rendere conto delle somme esatte fino a questo giorno, e del loro impiego.

36 *Art.* 5. Il Consiglio di Amministrazione della Guardia Civica sara presieduto in Roma del Presidente della Commissione amministrativa, e nelle altre citta dal *Maire*.

37 *Art.* 6. Le guardie civiche chiamate ad un servizio attivo fuori de'loro focolari, saranno pagate, come le truppe di linea.

38 *Art.* 7. Il presente Ordine sara diretto ai Prefetti dei due Dipartimenti, al General Comandante la Divisione, ed al Presidente della Commissione Amministrativa della Citta di Roma, respettivamente incaricati della sua esecuzione.

VIII.

39 La Commissione Amministrativa del Senato Romano, visto il Decreto della Consulta Straordinaria del 1° Febbraro corrente anno, col quale si stabilisce che per il servizio della Guardia Nazionale, debba aver luogo la tassa

di rimpiazzo, a forma della Legge dei 29. Settembre, e 14. Ottobre 1791, del Decreto dei 3. Fiorile Anno VII., e del Decreto Imperiale degl'8. Vendemmiale Anno XIV. d'appresso le basi contenute, ed espresse nel suddetto Decreto, Ordina.

40 *Art.* 1. In vece della tassa fin'ora pagata per il servizio della Guardia Nazionale, avrà luogo la tassa di rimpiazzo la di cui esistenza, ed impiego saranno determinati dalla Commissione amministrativa del Senato, come appresso.

41 *Art.* 2. La tassa di rimpiazzo sarà di due giorni di lavoro nei casi di servizio ordinario, e di un giorno nei casi di servigio straordinario per le cerimonie pubbliche.

42 *Art.* 3. L'importare della giornata di lavoro è regolata dalla Commissione Amministrativa, nella somma di un franco, e cinquanta centesimi.

43 *Art.* 4. I ruoli per la tassa di rimpiazzo saranno decretati, e resi eseguibili dalla Commissione Amministrativa sopra li stati nominali, che formerà il Comandante degl'invividui, che chiamati, secondo il turno al servizio, vi avranno mancato.

44 *Art.* 5. Il prodotto della tassa sarà versato nella cassa della Commissione Amministrativa.

45 *Art.* 6. Delle tasse fin qui percette si dovrà render conto alla medesima Commissione.

46 *Art.* 7. Il Consiglio di Amministrazione della Guardia Civica sarà presieduto dal Presidente della Commissione Amministrativa.

47 *Art.* 8. Le guardie civiche chiamate ad un servizio attivo fuori dei loro paesi riceveranno il soldo, come le truppe di linea.

IX.

48 Avendo la Consulta Straordinaria con Decreto del 1°. Febrajo 1810. ordinato che per il servizio della Guardia Nazionale debba aver luogo la tassa di rimpiazzo a seconda della Legge dei 29. Febraro, e 14. Ottobre 1791., del Decreto dei 5. Fiorile Anno VII., e del Decreto Imperiale degl'8. Vendemmiale Anno XIV, al qual Decreto fu data esecuzione con la Notificazione pubblicata *il* 5 *Marzo* 1810. ed essendo state date le opportune istruzioni al Signor Comandante della Guardia Civica, la Commissione Amministrativa del Senato Romano Ordina:

49 *Art.* 1. L'antica tassa s'intende cessata fino dalli 28. Febraro 1810; la nuova di rimpiazzo s'intende principiata dal corrente Marzo, e tutte le persone che avranno pagate le tasse nell'antico sistema anche per il mese di Marzo, avranno luogo a ripetere la somma pagata.

50 *Art.* 2. Il Sig Comandante è incaricato di riunire in varj battaglioni, e compagnie tutti gl'individui già ascritti, o come volontarj, o come contribuenti salvo le modificazioni da farsi in appresso; avrà cura di destinare in turno fra essi il servizio giornaliero, a seconda degl'ordini superiori. Questo servizio, essendo grande il numero degl'ascritti, e piccolo quello delle guardie giornaliere, non toccherà che poche volte l'anno, onde non sarà incomodo, nè gravoso ad alcun Cittadino.

51 *Art.* 3. L'intimazione per la guardia sarà presentata a ciascun' individuo due giorni prima di quello destinato per il rispettivo servizio. Chi non vorrà mon-

tare la guardia, dovrà nel seguente giorno portarsi al Quartiere di Piazza di Pietra, ed ivi pagare la tassa di rimpiazzo di due giordate di lavoro, o sia franchi 3., affinchè resti tempo per destinare il rimpiazzo. Chi mancherà a tal'atto, sarà anco con la forza obbligato al servizio personale.

52 *Art.* 4. Il Signor Comandante destinerà cento fazionieri, li quali siano pronti ad eseguire le guardie di rimpiazzo col soldo di un franco, e 50 centesimi. Il sopravanzo della tassa di rimpiazzo servirà per tutte le altre spese, dalle quali si renderà conto ogni mese alla cassa di amministrazione.

53 *Art.* 5. Si rinnuova l'ordine a tutti gl'individui che non avessero pagate le tangenti arretrate, e dovute a tutto Febrajo 1810 di eseguire il pagamento prima delli 15 Marzo corrente, altrimenti vi saranno costretti a tenore delle sopradette Leggi, e Decreti.

X.

54 La Commissione amministrativa del Senato Romano, vista la legge dei 14 Ottobre 1791, e dei 28 Pratile anno III che accorda l'esenzione del servizio della guardia nazionale soltanto alle persone qui appresso designate, in esecuzione, e conformità di dette leggi, notifica.

55 Non devono essere compresi nell'organizaeione della guardia nazionale, nè comandati ad alcun servizio li giudici de' Tribunali, e di pace, i capi Cancellieri, i capi Segretarj, i Ricevitori generali de'dipartimenti, ed i loro aggiunti, li pagatori generali, e divisionarj, i direttori delle poste di lettere, li corrieri di lettere, li postiglioni delle poste dei cavalli, i militari in attività di servizio, li Commissarj di guerra, le guardie degl'arsenali, e magazzeni del governo, i direttori, officiali di sanità, ed infermieri degl'ospedali militari, gl'impiegati di trasporti, e carri militari, i forastieri non naturalizzati, i custodi delle carceri, gl'esecutori dei giudizj criminali.

56 Tutti gl'altri funzionarj pubblici salariati devono essere sottomessi al rimpiazzo, come dalla Legge suddetta dei 14 Ottobre 1791 Sez. 1 Art. 16.

57 Sono esenti gl'operaj ambulanti, e non domiciliati; quelli che travagliano nelle manifatture, senza domicilio fisso; questi medesimi dovranno avere una giustificazione per iscritto dei cittadini presso i quali travagliano.

58 Sono egualmente esenti i Cittadini di ristretta fortuna, come i domestici, li giornalieri, gl'operaj di città.

59 A fine di evitare le contestazioni, e difficoltà che potrebbero insorgere all'occasione di pretesa inf rmità, quelli che vorranno valersene per essere dispensati dal servizio, dovranno portare li loro reclami all'amministrazione municipale, che dopo aver fatto verificare il genere d'infermità da uno o due officiali di sanità, che essa avrà scielto, e designato, pronuncierà se vi sia luogo alla reclamata dispensa.

XI.

60 Visto il regolamento Imperiale 12 Novembre 1806, i decreti di detto giorno, e de'12 Novembre, 2 Gennajo, 11 Maggio, 2, 7, e 16 Luglio 22 Ottobre 1807, 14, e 26 Settembre 1809, 2 Brumaire, e 7 Frimaire anno XIV. 24 Ottobre, e 28 Novembre 1805 e la decisione di Sua Maestà degl'11 Gennajo 1808, risguardante il servizio della guardia nazionale.

La Commissione amministrativa, in aggiunta alla sua notificazione dei 28 Marzo prossimo passato.

Ordina:

61 Gl'individui quì appresso nominati saranno esenti dal servizio tanto attivo che sedentario.

I Prefetti, sotto Prefetti, i Maires, loro aggiunti, e Commissarj di Polizia.

I Giudici, i Giudici supplementarj, e Procuratori imperiali, e loro sostituti, i Cancellieri.

I Direttori, e Verificatori delle contribuzioni pubbliche.

I Cassieri di Circondario del Comune, e del Dipartimento.

I Direttori del Demanio.

I Cassieri, e Verificatori del diritto di registro.

I Direttori delle poste delle lettere.

Gl'Ecclesiastici *in Sagris*.

I Lettori ne'Licei.

I principali impiegati nell'officio delle poste.

I Commissarj, Direttori, Cassieri, e Verificatori della Zecca.

I Pagatori del Tesoro Pubblico.

I Custodi, ed altri impiegati di Faci, e Fanali.

I Direttori, Ispettori, ed impiegati di stagione nella linea Telegrafica.

Gl'Agenti per l'assento dei trasporti militari, e per quello dell'Artiglieria della Marina. I militari che godono delle pensioni sul tesoro, e gl'officiali che godono il soldo di riforma, sono dispensati dal servizio attivo, ma possono essere chiamati a quello sedentario.

Gl'Ingegnieri de'Ponti, ed Argini.

I Lettori, e Professori nelle scuole pubbliche.

I militari, e Commissarj di Guerra in attivita di servizio.

Le guardie degl'Arsenali, e de'magazzini nazionali.

I Direttori, ed Officiali di sanita, e gl' infermieri negl'Ospedali militari.

Le guardie campestri, e delle foreste.

I custodi, e guardacancelli delle carceri, gl'esecutori delle sentenze emanate dal Tribunale criminale.

Gl' impiegati delle dogane, che prestano il loro servigio ne'Bureaox.

Gl'impiegati negl'ospedali militari; vale a dire:

Per gl'Ospedali di prima classe.

L'Economo, la guardia alle porte, i due commessi che tengono la scrittura, il guarda magazzino del mobilio, quello degl'effetti degli ammalati.

Per gl'Ospedali di 2. e 3. Classe.

L'Economo, un commesso, il guarda magazzino.

62 I rolli della guardia nazionale *Sedentaria* devono d'altronde essere formati in maniera da non esiggere il servizio degl'individui impiegati nelle Amministrazioni pubbliche, la mancanza de'quali potrebbe essere pregiudizievole all'Amministrazione stessa.

63 Il Signor Colonello comandante la guardia nazionale e incaricato dell' esecuzione.

XII.

64 Vista la nota de'refrattarj nel pagamento dell'antica tassa della guardia civica a tutto Febrajo ultimo.

Volendo addolcire in qualche parte il peso del pagamento: Ordina:

65 *Art.* 1. Sara accordato ai debitori per detta Tassa una proroga di otto giorni a pagare il loro debito nella ricevitoria in piazza di Pietra.

66 *Art.* 2. Coloro che in detto termine, dalla data della presente, lo avranno pagato saranno esenti dalla penale del triplo dovuta secondo la legge.

67 *Art.* 3. Spirato il detto termine, verra contro i morosi eseguito quanto la legge prescrive.

XIII.

La Consulta Straordinaria ec.

Considerando che e cosa indispensabile di sottoporre interamente il servizio della guardia nazionale di Roma ai regolamenti generali stabiliti nell'interno dell' impero.

Considerando che la guardia di quattordici porte della citta di Roma, e le pattuglie di notte esiggono tuttavia una forza armata municipale in istato di soddisfare a questo servigio:

Volendo similmente allegerire li pesi che soffrono gl'abitanti di Roma nel sistema seguito fino al presente giorno.

Volendo finalmente offrire agl'individui che compongono la guardia civica una ricompensa del loro zelo, e di nuovi mezzi di dimostrarlo, Ordina:

69 *Art.* 1. La guardia civica della citta di Roma, sara disciolta il primo Novembre prossimo, e sara ad essa sostituita una guardia Municipale pagata.

70 *Art.* 2. Questa guardia sara composta come siegue:

STATO MAGGIORE.	Franchi	Cent.
Il Capo di Battaglione - - - - - - - - - - - - - -	4000	
L'Ajutante Maggiore - - - - - - - - - - - - - -	1245	
Un Tamburro Maggiore - - - - - - - - - - - - -	600	
TOTALE - - -	5845	

Quattro Compagnie composte come siegue.		
Un Capitano - - - - - - - - - - - - - - - - -	1645	
Un Tenente - - - - - - - - - - - - - - - - -	1245	
Un Sergente maggiore - - - - - - - - - - - - - -	411	80
Due Sergenti a 344. fr. e 70. Cent. - - - - - - - - - -	689	40
Quattro Caporali a 285. fr. e 70. Cent. - - - - - - - -	1134	80
Un Tamburo a - - - - - - - - - - - - - - -	265	40
Cinquanta Soldati a 228. fr. e 80. Cent. - - - - - - -	11440	
TOTALE - - -	16831	40

71 *Art.* 3. Gl'Ufficiali dello Stato Maggiore, e delle dette Compagnie si pren-

deranno tra gl'Uffiziali delle guardie civiche, e si nomineranno da S. E. il Sig. Governatore Generale sulla presentazione del Maire, e del Prefetto (1).

72 *Art.* 4. Le spese del soldo, e dei Corpi di guardia saranno a carico della Citta di Roma.

73 Art. 5. Il Consiglio di Amministrazione della guardia civica rendera i suoi conti nel decorso di questo mese avanti una Commissione composta:

Del General Comandante il Dipartimento - *Presidente*:
Del Maire della Citta di Roma.
Del Commissario Ordinatore della Divisione:
Del Comandante della Piazza.

74 *Art.* 6. Il Colonello, ed il Maggiore della guardia Civica saranno chiamati alle sedute della Commissione per dare le informazioni necessarie.

75 *Art.* 7. La detta Commissione esaminera i conti, secondo le istruzioni, che essa avrą ricevuto dal Referendario, che ha il Dipartimento dell'interno.

76 *Art.* 8. Il presente ordine sara inviato al Prefetto di Roma, ed al General Comandante il Dipartimento rispettivamente incaricati dell'esecuzione di esso, e sara inserito nel bollettino.

XIV.

77 Se la Guardia Civica si trasporta fuori di residenza per l'esecuzione di atti giudiziarj, e pagata - Vedi - *Spese Giudiziali* N. 34.

XV.

SIRE

78 Li Diritti marittimi de'neutri sono stati regolati solennemente col Trattato d Utrecht, divenuto la Legge Comune delle nazioni.

79 Questa Legge testualmente rinnuovata in tutti li seguenti trattati ha consagrato i pri[illegible]j che io sono per esporre.

80 La bandiera cuopre la mercanzia; la mercanzia nemica, sotto bandiera Neutra e neutra, come la mercanzia neutra, sotto la bandiera nemica, e nemica.

81 Le sole merci che la bandiera non cuopre, sono le merci di contrabbando, e le sole merci di contrabbando sono le armi, e le munizioni da guerra.

82 Ogni visita di un bastimento neutro, da un bastimento armato, non può essere fatta che da un piccolo numero d'uomini, tenendosi il bastimento armato fuori del tiro del cannone.

83 Ogni bastimento neutro puo commerciare da un porto nemico, ad un porto nemico, e da un porto nemico ad un porto neutrale.

84 Li soli porti eccettuati sono li porti realmente bloccati, e li porti realmente bloccati sono quelli che sono investiti, assediati, in prevenzione di essere presi, e nei quali un bastimento di commercio non potrebbe entrare senza pericolo.

(1) Furono dal Sig. Conte Generale Miollis Governatore Generale delli Stati Romani nominati per Officiali della Guardia Municipale di Roma.

Per Capo di Battaglione il Sig. Conte Francesco Marescotti.

Per Ajutante Maggiore il Signor Micchele Capocaccia.

Per Capitani li Signori Crispino Galassi, Antonio Beranger, Conte Alessandro Porti, Giovanni de Romanis.

Per Tenenti li Sig. Giuseppe Mora, Gioacchino Maldura, Luigi Antonini, Paolo Manzi.

85. Tali sono le obbligazioni delle potenze belligeranti, verso le potenze neutrali, tali sono li diritti reciproci delle une, e delle altre; tali sono le massime consagrate dai trattati che formano il dritto pubblico delle nazioni. Spesso l'Inghilterra ardì tentare di sostituirvi delle regole arbitrarie, e tiranniche. Le sue ingiuste pretenzioni furono rigettate da tutti li governi sensibili alle voci dell'onore, ed all'interesse de'loro popoli. Ella si vidde costantemente costretta a riconoscere ne'suoi trattati quei principi che voleva distruggere, ed allorquando fu violata la pace d'Amiens, la legislazione marittima posava ancora sulle antiche sue basi.

86 Per il seguito degl'avvenimenti, la marina Inglese si trova piu numerosa di tutte le forze delle altre potenze marittime. L'Inghilterra reputò giunto allora il momento in cui nulla avendo a temere, poteva tutto azzardare. Tosto si risolse a sottomettere la navigazione di tutti i mari, alle leggi medesime della navigazione del Tamigi.

87 Nel 1806 essa die principio all'esecuzione di quel sistema che tendeva a far piegare la legge comune delle nazioni avanti gl'ordini del consiglio, ed ai regolamenti dell'ammiragliato di Londra.

88 La dichiarazione dei 16 Maggio annientò con una parola li diritti di tutti li stati marittimi, e pose l'interdetto ad estese coste, a vasti Imperj. Da quel momento l'Inghilterra non riconobbe piu neutrali sui mari

89 Li decreti del 1807 ingiunsero ad ogni naviglio l'obbligo di dar fondo in un porto Inglese, qualunque si fosse il suo destino, di pagare un tributo all'Inghilterra, e di assoggettare il suo carico alle tariffe delle di lei dogane.

90 Colla dichiarazione del 1805, ogni navigazione era stata interdetta ai neutri; con i decreti del 1807 fu loro restituita la facolta di navigare, ma dovettero farne uso soltanto per il servizio del commercio Inglese nelle combinazioni del suo interesse, ed a suo profitto.

91 Il governo Inglese toglieva cosi la maschera di cui avea coperti li suoi progetti, proclamava il dominio universale de'mari, riguardava tutti i popoli come suoi tributarj, ed imponeva al continente le spese della guerra che manteneva contro di lui.

92 Si inaudite misure eccitarono una generale indignazione fra le potenze che avevano conservato il sentimento della loro indipendenza, e dei loro diritti; ma a Londra si portò al piu alto grado di esaltazione l'orgoglio nazionale, e si presentò al popolo Inglese un avvenire ricco delle piu lusinghiere speranze. Il suo commercio, la sua industria, dovevano fin d'allora non aver competenze; li prodotti dei due mondi dovevano tutti metter foce ne'suoi porti, fare omaggio alla sovranita marittima, e commerciale dell'Inghilterra, pagandone un diritto di pedaggio, e pervenire poi alle altre nazioni aggravate dalle enormi spese, dalle quali li soli mercanti Inglesi sarebbero stati esentati.

93 V. M vidde a colpo d'occhio li mali dai quali il continente era minacciato, e tosto ne providde il riparo. Annientò coi suoi decreti questa intrapresa fastosa, ingiusta, attentatoria all'indipendenza di tutti li stati, ed ai diritti di tutti li popoli.

94 Il decreto di Berlino rispose alla dichiarazione del 1805. Il blocco

delle Isole Brittaniche fu opposto al blocco immaginario statuito dall'Inghilterra.

95 Il decreto di Milano rispose ai decreti del 1807 dichiarò *denazionalizzato* ogni bastimento neutro che si sottomettesse alla legislazione Inglese, o col dar fondo a un porto Inglese, o col pagare tributo in Inghilterra, e che rinunziasse così all'indipendenza, ed ai diritti della sua bandiera; tutte le merci del commercio, e dell'industria furono *bloccate* nelle isole Brittaniche, ed il sistema continentale l'esiliò dal Continente.

96 Giammai atto di rappresaglia ferì il suo scopo in un modo più pronto, più sicuro, più vittorioso. Li decreti di Berlino, e di Milano rivolsero contro l'Inghilterra le armi che essa diriggeva contro il commercio universale. Quella sorgente di prosperità commerciale che essa credeva sì abbondante, venne sorgente di calamità per il commercio Inglese; in vece di quei tributi che dovevano arricchire il tesoro, lo discredito sempre crescendo, e colpì la fortuna dello stato, e quella de'particolari.

97 Fin da quando comparvero li decreti di VOSTRA MAESTA', tutto il Continente previdde che tali ne sarebbero le risultanze se avessero l'intiera loro esecuzione; ma per quanto assuefatta fosse l'Europa a vedere il successo coronare le vostre intraprese, a gran stento concepiva con quali nuovi prodigi V. M. avrebbe realizzati li grandi disegni che sì rapidamente sono stati compiti. V. M. si armò di tutta la sua potenza, nulla la frastornò dal suo scopo. L'Olanda, le città Anseatiche, le Coste che congiungono il Zuyderzee al mar Baltico, dovettero essere unite alla Francia, ed essere sottoposte alla stessa amministrazione, ed alli stessi regolamenti; conseguenza immediata, inevitabile della legislazione del governo Inglese. Considerazioni di veruna specie non potevano bilanciare dall'animo di V. M. il principale interesse del suo Impero.

98 Ella non tarderà a raccogliere li vantaggi di questa importante risoluzione. Da quindici mesi, cioè dal Senato Consulto di unione in poi, li decreti di V. M. han gravitato di tutto il loro peso sull'Inghilterra; essa si lusingava d'invadere il commercio del mondo, ed il suo commercio, divenuto un aggiotaggio si facea soltanto col mezzo di ventimila licenze rilasciate ogni anno: forzata di ubbidire alla legge della necessità, rinunzia così al suo atto di navigazione, principal fondamento della sua potenza. Essa pretendea al dominio universale de'mari, e la navigazione è interdetta ai suoi vascelli respinti da tutti li porti del Continente; essa voleva arricchire il suo tesoro coi tributi che gli pagherebbe l'Europa, e l'Europa si è sottratta non solo alle sue pretenzioni ingiuriose, ma ben anche ai tributi che pagava alla sua industria; le sue città di fabricazione sono divenute deserte; la penuria è succeduta ad una prosperità fino allora sempre crescente; la sparizione allarmante del numerario, e la privazione assoluta del lavoro alterano giornalmente la tranquillità pubblica. Tali sono per l'Inghilterra le risultanze de'suoi tentativi imprudenti; essa conosce già, e lo conoscerà maggiormente ogni giorno, non esservi salvezza per lei che nel ritorno alla giustizia, ed ai principj del dritto delle genti, e non poter partecipare ai benefizj della neutralità dei porti, che quando lascierà profittare ai neutri della neutralità della loro ban-

diera ; ma fintantoche li decreti del consiglio Brittannico non saranno abrogati , ed i principj del trattato d'Utrecht verso li neutri non saranno posti nuovamente in vigore , li decreti di Berlino , e di Milano devono sussistere per le potenze che lascieranno *denazionalizzare* la loro bandiera . I porti del Continente non devono aprirsi ne alle bandiere *denazionalizzate* nè alle mercanzie Inglesi .

99 Non conviene dissimularlo ; per conservare in tutto questo grande sistema e necessario che V. M. impieghi li mezzi potenti che appartengono al suo Impero , e trovi nei suoi sudditi quell'assistenza che loro non richiede mai in vano . Conviene che tutte le forze disponibili della Francia si possano recare ovunque le bandiere Inglesi , e le bandiere *denazionalizzate* , o convojate da'bastimenti da guerra dell'Inghilterra volessero abbordare . Un armata speciale , esclusivamente incaricata della guardia delle nostre estese Coste , de' nostri arsenali marittimi , e del triplice rango delle fortezze che copre le nostre frontiere , deve rispondere a V. M. della sicurezza del territorio affidato al suo valore . ed alla sua fedelta ; essa rendera al di loro bel destino quei valorosi assuefatti a combattere, ed a vincere sotto gl'occhj di V. M. per la difesa dei diritti politici , e della sicurezza esterna dell'Impero . I depositi per fino dei corpi non saranno più frastornati dall utile incarco di conservare il personale , ed il materiale delle vostre armate attive . Le forze di V. M. saranno in tal modo costantemente mantenute sul piede il piu formidabile . ed il Territorio Francese , protetto da uno stabilimento permanente , consigliato dall'interesse , dalla politica , e dalla dignita dell'Impero si trovera in nna situazione tale che meritera più che mai il titolo d'inviolabile , e sagro .

100 Da longo tempo il governo attuale dell'Inghilterra ha proclamato la guerra perpetua , progetto orribile , cui la stessa piu sfrenata ambizione non avrebbe ardito di convenire , e di cui una presuntuosa jattanza potea sola lasciarne sfuggire la confessione ; progetto orribile che pur si realizzerebbe se la Francia non dovesse sperarne che degl'impegni senza garanzia d'una durata incerta , e piu disastrosa della guerra medesima .

101 La Pace , o SIRE che V. M in mezzo alla sua onnipotenza , ha si spesso offerta ai suoi nemici , coronera i vostri gloriosi travagli , se l'Inghilterra esiliata dal Continente con perseveranza , e separata da tutti li Stati de'quali ha violato l'indipendenza , acconsente a rientrare una volta nei principj che sono il fondamento della societa Enropea , a riconoscere la Legge delle Nazioni , e rispettare i diritti consagrati dal trattato d'*Utrecht* .

102 Frattanto il popolo Francese deve tenersi armato ; l'onore lo comanda ; l'interesse , i diritti , l'indipendenza de'popoli impegnati nella stessa causa , ed un oracolo più sicuro ancora , spesso emanato dalla bocca stessa di V. M. ne fanno una Legge imperiosa , e sagra .

XVI.

103 Il maggior numero delle truppe di V. M. e chiamato fuori del territorio per la difesa de'grandi interessi che devono assicurare la preponderanza dell' impero , e serbare li decreti di Berlino , e di Milano si funesti all'Inghilterra . Sono appena 15 mesi che il sistema continentale e in esecuzione e gia l'Inghilterra si trova in ambascie ; Senza delle circostanze che V. M. non dovea

calcolare, forse già questo breve spazio di tempo avrebbe veduto annientata affatto la prosperità dell'Inghilterra, e sarebbonsi nel suo interno risentite delle convulzioni che avrebbero finito discreditare la fazione della guerra, ed avrebbero chiamati all'amministrazione uomini moderati, ed amici della giustizia.

104 Tuttavia nessuno meglio di V. M. sa attendere dal tempo ciò che il tempo deve produrre, e conservare con una imperturbabile costanza un sistema, ed un piano di condotta, del quale ha calcolato le risultanze che sono infallibili.

105 Durante la lontananza della maggior parte delle nostre forze di linea, quel numero grande di marittimi stabilimenti, di piazze forti, e di punti importanti dell impero, dovrebbero essere guardati da cinque battaglioni dei depositi, e delle truppe della marina; Ciò avrebbe l'inconveniente di frastornare senza riposo con marce, e contromarce li cinque battaglioni, e li depositi dal vero loro destino, che è l'alimento delle armate attive; Queste marce stancano il soldato, e rendono complicata l'amministrazione. D'altronde, all quando vedonsi armate tanto numerose, al di là di tutte le frontiere, potrebbero permettersi li cittadini, che non sono al giorno delle misure prese dall'amministrazione per la difesa degli stabilimenti interni, di nutrire delle inquietitudini; Queste inquietitudini sono contrarie alla dignità dell'impero. Conviene impedire che insorgano, stabilendo una forza costituzionale, unicamente dedicata alla guardia del suo territorio.

106 Dalle nostre leggi costituzionali, la guardia nazionale è specialmente incaricata della guardia delle frontiere, di quella de'nostri stabilimenti marittimi, de'nostri arsenali, e delle nostre piazze forti; Ma la guardia nazionale che abbraccia l'universalità de'cittadini non può essere posta in permanenza, che per un servizio momentaneo, e locale.

107 Si divida la guardia nazionale in tre convocazioni, e si componga la prima di tutti i coscritti delle sei ultime classi, cioè dall'età di venti, alli ventisei anni che non sono stati chiamati all'armata attiva; La seconda degl' uomini dalli ventisei alli quarant'anni, e la terza degl'uomini dai quaranta ai sessanta. Si potrà confidare alla prima il servizio attivo; Allora la seconda, e la terza convocazione, non avranno che un servizio di riserva, affatto locale, e di polizia interna.

108 Per il 1812, la prima convocazione, comprendendo i coscritti dal 1806 al 1812 che non sono stati chiamati all'armata e che non si sono ammogliati da sì che sono validi, ed in istato di servire, formarebbe una risorsa di 600 mila uomini.

109 Propongo a V. M. far leva su questo numero di cento coorti, il che farà marciare il quinto dell'avanzo delle classi del 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, e 1812. Questi uomini saranno organizzati, e vestiti al capo luogo di ogni division militare. Li quadri si comporranno d'officiali, e soldati che hanno già servito nell'armata di linea

110 Queste coorti composte di otto compagnie, delle quali sei di fucilieri, una di artiglieria, ed una di deposito, saranno quasi di mille uomini. V. M. avrà così cento coorti, o battaglioni, che costantemente sotto l'armi.

ed uniti in brigata, ed in divisioni sotto gl'ordini dello stato maggiore della linea, offriranno un'armata scielta, che potra essere assimigliata agl'antichi granatieri di Francia. Queste truppe costantemente accampate, e dalla na tu ra del loro servizio abbondantemente provvedute di tutto, faranno poche perdite per la guerra.

111 Con tal mezzo le nostre piazze forti del Reno, li nostri stabilimenti dell' Helder, della Mosa, della Schelda, di Boulogne, di Cherbourg, di Brest, di Lorient, di Rochefort, di Tolone, e di Genova, saranno guardate da una combinazione di forza tale che in cinque giorni 30 mila uomini si raccoglieranno sopra un punto qualunque della costa che sara attaccata, e che avanti dieci giorni, in forza de'mezzi accellerati da V. M. fissati nelle circostanze urgenti 60, a 80 mila uomini tanto della prima convocazione, che delle truppe della marina, delle guardie dipartimentali, della giandarmeria, e dei cinque battaglioni che trovansi alla portata di tutti i punti minacciati, e che in tali occasioni si faranno marciare, si raccoglieranno sul punto minacciato, indipendentemente dai soccorsi presentati dalla seconda, e terza convocazione della guardia nazionale dei dipartimenti vicini, che accorreranno nel caso di un attacco imminente.

112 Non propongo stabilimento alcuno di cavalleria, la gendarmeria sola, formando una forza scielta di 16 mila uomini, formera sempre una sufficiente riunione di cavalleria contro gl'attacchi che dobbiam prevenire

113 Frattanto mentre questa istituzione porra il territorio dell'impero al coperto ben'anche dell'idea di un attacco, tutti i depositi, ed i cinque battaglioni, non dovendo piu occuparsi delle guarnigioni, e della difesa del territorio, alimenteranno l'armata con piu attivita, ed efficacia; Cio sara in realta equivalente ad un aumento di truppe di linea. Sono cento mila francesi di piu sotto le bandiere di V. M. Questi uomini pero saranno rinnuovati tutti li sei anni dalla coscrizione dell'anno. Quest'aumento non sara mai in calcolo di perdite, poiche queste truppe saranno esposte soltanto ai cambj della mortalita consueta; E'però un accrescimento di spesa di 48 milioni, ma si fatto aumento di spesa non può entrare in bilancia cogl'immensi vantaggi che ne sono la risultanza.

114 Questa istituzione e eminentemente *Conservatrice*, e *Nazionale*; Essa e utile, e necessaria. Li francesi sono pronti a tutti li sagrificj per acquistare la liberta dei mari, e sanno di doversi tenere armati, fintanto che non sara adempiuto così gran risultato.

XVII

Monsignore;
Senatori,

115 La vostra commissione speciale ha esaminato con tutta l'attenzione che ingiungeva l'importanza del soggetto, il progetto di Senato Consulto relativo all'organizzazione della guardia nazionale dell'impero, del pari che alla leva di cento coorti della prima convocazione della guardia nazionale, e ne ha diligentemente confrontate le diverse disposizioni con i motivi che vi sono stati esposti,

116 Questo progetto si divide in due titoli.

117 Il primo crea una di quelle importanti istituzioni che segnalarono il più celebre regno; il secondo mette in movimento una porzione della forza stabilita dal primo; l'uno è il principio, e l'altro la conseguenza, e l'applicazione.

118 Esaminiamo prima di tutto le disposizioni del primo.

Esso divide in tre convocazioni la guardia nazionale dell'impero; indica i Francesi, che secondo la differenza della loro età devono appartenere ad ognuna di queste tre convocazioni, regola le rinnovazioni successive delle loro diverse parti; determina la natura de' servizj che la patria, ed il sovrano hanno il diritto di attenderne.

119 Or dunque cosa è mai la guardia nazionale dell'impero? La nazione armata, e qual nazione che dalle rive del mar Baltico si estende fino al di là del Tevere, e di cui l'antica celebrità acquista ogni giorno un nuovo lustro, e per le fortunate, e nuove sue associazioni, e per la gloria immortale di colui che la governa!

120 Questa nazione armata, dalle diverse leggi successive avea soltanto ricevuto delle organizzazioni particolari; ora va a ricevere da una gran legge politica, una organizzazione generale.

121 E' qual mai grande cambiamento produrrà sì profondo concepimento dell'IMPERATORE? L'ordine si stabilisce al suo cenno, fra quell'immenso stuolo di Francesi, che il loro zelo istesso, ed il loro istesso valore, non regolati ancora dal prevedimento, avrebbero trascinati al disordine, ed alla confusione: e tal meraviglioso, e regolar movimento è il risultato dell'alta saviezea di colui, che connestando con i frutti del suo genio, i prodotti dell' esperienza, porta le sue viste sopra i secoli futuri, per imporre il sugello della durata a tutti i monumenti che innalza.

122 Ma quale si è il grande, ed il principal effetto di questa nuova istituzione.

La sicurezza dell'interno, e la sicurezza pubblica.

123 Aveasi fin or provveduto alla sicurezza interna degl'imperj, con armate che divenivano offensive, o difensive, secondo le circostanze, e gl'eventi della guerra; ma la sicurezza non era, nè totale, nè durevole, la indeboliva il timor di un rovescio, un cattivo successo poteva annientarla; e qual situazione peggiore di quella di un popolo, li di cui piaceri, e travagli potevano ad ogni istante essere disturbati dall'anzietà, e dallo scoraggimento?

124 Che si aprano li fasti della storia, e si vedrà quante volte governi deboli non han potuto assicurare i popoli che svelando imprudentemente il segreto del numero delle loro truppe, delle loro disposizioni militari, de' loro accomodamenti politici, e si son veduti costretti a cadere con pericolose, ed assurde distribuzioni delle loro forze a tutte le bizzarre idee che suggeriva il bisogno della sicurezza, unito alle false nozioni sui veri elementi di una buona difesa.

125 Il progetto del Senato Consulto che vi è presentato, o Senatori, previene per sempre tutte queste disgrazie.

126 Allorquando ancora tutte le armate attive oltrepasseranno le nostre frontiere, e si recheranno a far scoppiare in immense lontananze il fulmine

imperiale, il vasto recinto dell'impero presentera de'numerosi difensori, che altri più numerosi difensori potranno ancor rimpiazzare; e l'Impero Francese considerato, se posso pur servirmi di questa espressione, come un immensa fortezza collocata nel centro del mondo, mostrera la naturale sua guarnigione in una guardia nazionale regolarmente organizzata, che congiunge alla costanza, ed all'istruzione de'vecchj guerrieri, tutto il vigore di una gioventù armata.

127 Ecco ciò che l'Eroe crede dover fare per rendere inviolabili le frontiere, per tranquillizzare gl'animi più deboli per concepir degl'allarmi, per garantire la sicurezza pubblica da tutti gl'attentati del falso zelo, dell'imperizia, o di una perfida malvolenza.

128 Ecco pertanto ciò che dispone il padre de'suoi sudditi, perche si gran benefizio esigga minori sagrifizj.

129 Le coorti della prima convocazione rinnuovandosi per il sesto in ogni anno, li giovani Francesi che ne faranno parte, sapranno l'epoca precisa in cui ritornati sotto il tetto paterno, restituiti alle loro affezioni, ai loro travagli, alle loro abitudini, goderanno del premio della loro ubbidienza.

130 Pervenuti all'eta in cui l'ardore e congiunto alla forza troveranno ne' loro militari esercizj salutari giuochi, e piacevoli divertimenti, piuttosto che rigorosi doveri, e penose occupazioni.

131 La vigilanza, la direzione, l'amministrazione delle coorti terranno impressa la paterna attenzione dell'IMPERATORE sui valorosi, ai quali affidera la guardia del territorio dell'impero, e delle più preziose sue proprieta

132 Essi non saranno estranei ad alcuno de'vantaggi de' quali hanno goduto le antiche falangi di NAPOLEONE.

133 E se il Senatus Consulto loro espressamente vieta sorpassare quei lidi, e quelle frontiere che devono custodire, e ciò per il loro coraggio un freno che mai potra rallentare l'impetuosita Francese.

134 Passiamo ora, o *Senatori* all'esame del secondo titolo. Avete ascoltati i ministri delle relazioni estere, e della guerra, e gl'oratori del consiglio di stato esporre li principj generali della politica franca, ferma, e moderata dell IMPERATORE?

135 Il commercio Europeo deve essere strappato al giogo vergognoso che si e voluto imporgli. Vuol cosi la natura; prescrivono cosi li più solenni trattati; ha cosi disposto il celebre trattato d'*Utrecht*; cosi imperiosamente comanda l'interesse dello stato.

136 Il nemico dell'indipendenza del continente prova gia nella sua isola una porzione di quelle calamita delle quali ha voluto innondare la terra.

137 Rilegato in mezzo ai mari, apprenda dalla disgrazia a rispettar la giustizia.

138 Respinto dall'Europa, trovi l'Aquila Francese ovunque tentera gettare il pomo della discordia.

139 Egli ha giurato una guerra eterna; ch e una formidabile potenza renda vano questo attentato contro l'umanita; che tutte le armate attive dell'Impero possano arrecarsi ovunque le chiamera il più grande degl'Eroi; che cento

coorti della prima convocazione della guardia nazionale, corrispondano alla patria delle sue frontiere, delle sue coste, delle sue piazze forti, de'suoi arsenali; che centomila valorosi fra quelli della prima convocazione raggiungano le bandiere della gloria. Qui noi ritroviamo ad un tempo, e la paterna sollecitudine del monarca, ed il prevedimento del gran capitano.

140 Ciò che concerne la rinnovazione successiva della porzione della prima convocazione da porsi a disposizione del ministro della guerra, è regolato con senno, e tutti i Francesi di questa prima convocazione che si saranno ammogliati anteriormente alla pubblicazione del Senato Consulto, rimarranno in seno alla giovane loro famiglia, per far parte soltanto della seconda convocazione.

141 La raccolta di una porzione della prima convocazione, permetterà di esercitare più a lungo ne'loro depositi li coscritti destinati a completare, o ad accrescere li quadri delle armate attive, e tutto è stato calcolato in modo che al minimo segnale una numerosa armata potrà raccogliersi con prontezza, e recarsi con facilità su tutti i punti del nostro littorale che fossero minacciati.

142 Per meglio giudicare ancora di tutti i vantaggi dell istituzione che vi è proposta, rammentatevi, o Senatori tutti gl' effetti degl'appelli irregolari delle guardie nazionali, de'quali voi siete stati testimonj. Che quei nostri colleghi che la lor gloria militare, e la fiducia di S. MAESTA' hanno spesso collocati alla testa di queste guardie nazionali raccolte in fretta, vi dicano quanto hanno dovuto deplorare inevitabili disordini, marce forzate, e inutilmente penose, disposizioni, che il tempo non avea permesso di concertare, sagrifizj quasi intollerabili, perchè ripartiti con precipizio, ed ineguaglianza, e perdite inutili d'uomini, di danaro, e di munizioni.

143 E se ricordate quella circostanza sì onorevole per parecchj dipartimenti dell'impero, allorquando l'orgoglio brittannico venne a frangersi sui lidi della Schelda, credete, o *Senatori* che se a quell'epoca in cui esprimeste di un modo sì solenne l'ossequio del popolo francese al suo *Imperatore*, l'istituzione di cui la Francia è per essere debitrice al suo genio tutelare, era stata stabilita, gl'inglesi avrebbero ardito di concepir la speranza del più passaggiero successo?

144 La vostra commissione ha dunque l'onore di proporvi all'unanimità di addottare il progetto di senato consulto che vi è presentato.

XVIII

SENATO CONSERVATORE

Seduta dei 10 *Marzo* 1812.

145 La seduta si aprì a mezzo giorno sotto la presidenza di S. A. S. il Principe Arcicancelliere dell'impero; S. A. S. il Principe vice Contestabile vi era presente; Furono introdotti li ministri delle religioni estere, e della guerra, il Conte Regnault di Saint Jean d'Angely, ministro di stato, ed il Sig. Conte Dumas consigliere di stato.

146 Il Sig. Duca di Bassano ministro delle relazioni estere, ed il Sig. Duca

di Feltre ministro della guerra diedero ciascuno communicazione del rapporto da essi fatto a S. M. L'IMPERATORE (2).

147 Dopo la lettura di questi rapporti li Sig. Consiglieri di Stato presentarono un progetto di senato consulto che fu rimesso ad una commissione speciale, ed il senato si aggiorno per il dì 13 seguente.

Seduta delli 13 Marzo 1812.

148 Il senato si aduno a mezzo dì, sotto la presidenza di S. A. S. il Principe Arcicancelliere dell'Impero.

149 Il Sig. conte de la Cepede, in nome della commissione speciale nominata nella seduta delli 10 presento il rapporto sul progetto di senato consulto (3), ed il senato consulto fu addottato quasi all'unanimita.

XIX.

NAPOLEONE ec.

150 A tutti li presenti, e futuri salute.

Il senato, dopo avere intesi gl'oratori del consiglio di stato ha decretato, e noi ordiniamo quanto siegue.

Estratto dei Registri del Senato Conservatore del Venerdì 13 *Marzo* 1812.

151 Il senato conservatore raccolto in numero di membri prescritti dall'Articolo 90 dell'atto delle costituzioni dei 13 Decembre 1799.

152 Visto il progetto del senato consulto redatto nella forma prescritta dall' Articolo 57 dell'atto delle costituzioni del 1802.

153 Dopo avere sentiti sui motivi del detto progetto gl'oratori del consiglio di stato, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella sua seduta delli 10 di questo mese.

154 L'adozione essendo stata deliberata col numero de'voti prescritti dall' Art 56 dell'atto delle costituzioni del 4 Agosto 1802.

Decreta,

TITOLO I. *Divisione della Guardia Nazionale*.

155 *Art.* 1. La guardia nazionale dell'impero si divide in prima, seconda, e terza convocazione.

156 *Art.* 2. La prima convocazione della guardia nazionale si compone degl'uomini dalli venti, alli ventisei anni, che appartenendo alle sei ultime classi della coscrizione, messe in attivita, non sono stati chiamati all'armata attiva, quando queste classi hanno somministrato il loro contingente.

157 *Art.* 3. La seconda convocazione si compone di tutti gl'uomini validi dall'eta di 26. anni fino a quella di 40. anni, che non fanno parte della prima convocazione.

158 *Art.* 4. La terza convocazione si compone di tutti gl'uomini validi dalli 40, alli 60. anni.

159 *Art.* 5 Gl'uomini componenti le Coorti della prima convocazione della Guardia Nazionale, si rinnuovano per il sesto in ogni anno; a tal'effetto quelli della classe piu anziana sono rimpiazzati dagl'uomini della coscrizione dell'anno corrente.

(2) Li abbiamo riferiti nelli superiori numeri dal 78, al 102, dal 103, al 114

(3) Veggasi dal superiore Num 115, al 144.

160 *Art.* 6. Fintantochè sia stato provveduto da un Senato Consulto all'organizzazione della seconda, e terza convocazione, saranno conservate in vigore le leggi relative alla guardia nazionale.

161 *Art.* 7. La prima convocazione della guardia nazionale non deve uscire dal territorio dell'impero e esclusivamente destinata a lla guardia delle frontiere, alla polizia interna, ed alla conservazione de' grandi depositi marittimi, arsenali, e piazze forti.

TITOLO II.

Dell'Appello di cento Coorti alla prima convocazione della Guardia Nazionale messa in Attività nel 1812.

162 *Art.* 8. Cento Coorti della prima convocazione della guardia nazionale sono messe a disposizione del Ministro della Guerra.

163 *Art.* 9. Gl'uomini destinati a formare queste Coorti saranno presi conformemente all'Articolo 2. del presente Senato Consulto sulle classi della Coscrizione del 1807, 1808, 1009, 1810, 1811, e 1812.

164 *Art.* 10. Gl'uomini appartenenti alle classi del 1807, 1808, 1809, 1810, e 1811. che si sono ammogliati anteriormente alla pubblicazione del presente Senato Consulto, non saranno designati per far parte della Coorte della prima convocazione della guardia Nazionale.

165 *Art.* 11. Il rinnovamento delle Classi del 1807, e 1808. avrà luogo per la prima volta nel 1814. colla Coscrizione del 1813, e 1814.

166 *Art.* 12. Il presente Senato Consulto sarà trasmesso con un messaggio a S. M. l'IMPERATORE, e Re.

Il Presidente, e Segretarj.

Sottoscritto CAMBACERES Presidente.

Latour, *Maubauug*, il Conte *Boissy*, *d'Anglas* Segretarj.

Visto, e sigillato

Il Cancelliere del Senato

Firmato - Conte *Laplace*.

167 Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato, inserite nel Bollettino delle Leggi, siano trasmesse alle Corti, ai Tribunali, ed alle Autorità Amministrative, perchè le trascrivino nei loro registri, le ubbidiscano, e facciano ubbidire, ed il nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia è incaricato di sopravigilarne la pubblicazione.

Dato dal nostro Palazzo dell'Eliseo li 14. Marzo 1812.

Fiamato - NAPOLEONE.

XXII.

167 *Dal Palazzo dell'Eliseo li 14. Marzo 1812.*

NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro Ministro della Guerra.

Sentito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

168 *Riparto frai Dipartimenti degl'uomini da somministrare per comporne le Coorti delle Guardie Nazionali.*

Art. 1. Sulle cento Coorti messe a disposizione del nostro Ministro della

Guerra dal Senato Consulto del 14. di questo mese ottantotto ne saranno organizzate, e levate conformemente al quadro annesso al presente Decreto.

169 *Art.* 2. Noi ci riserbiamo di far leva, se ha luogo delle dodici Coorti che rimangono da formarsi per completare le cento, poste a disposizione del Ministro della Guerra.

170 *Art.* 3. Il contingente d'ogni Dipartimento sarà ripartito fra le Classi del 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, e 1812. proporzionatamente al numero de' Coscritti che restano disponibili in ciascuna di queste Classi.

171 I Prefetti ripartiranno sulla stessa base il contingente di ogni classe frai Circondarj, ed i Cantoni

TITOLO II.

Designazione degl'Uomini destinati a far parte delle Coorti delle Guardie Nazionali.

172 *Art.* 4. Gl'uomini destinati a far parte del contingente assegnato ad ogni cantone sopra ciascuna Classe per la formazione di ottantotto Coorti delle Guardie Nazionali saranno chiamati, secondo l'ordine de' numeri, che avranno tirati nella propria Classe.

173 *Art.* 5. Quelli che avranno fornito un cambio attualmente esistente all'armata attiva, non saranno tenuti di concorrere alla formazione delle corti della prima convocazione nazionale, e faranno parte della seconda.

174 *Art.* 6. Avanti di procedere a questo appello per la classe posta in attività dal nostro decreto dei 24 Decembre 1811 e se il contingente richiesto a questa classe non è completo li prefetti designeranno prima il numero de' coscritti necessario per completarlo.

175 Se ad onta di questa designazione, e dopo la leva delle guardie nazionali, il contingente per l'armata non fosse intieramente somministrato, li coscritti destinati per completarlo saranno presi in ciò che resterà al deposito e sempre secondo l'ordine de' numeri

TITOLO III.

Consiglio di Reclutamento. Esame degl' uomini appellati. Riforme, Collocamento alla fine del Deposito, Esclusioni, e Rimpiazzi.

176 *Art.* 7. Il consiglio di reclutamento per l'appello delle guardie nazionali, sarà composto dal prefetto presidente, dal general comandante il dipartimento, e dall'officiale della gendarmeria, il maggiore di grado nel dipartimento.

177 *Art.* 8. Il consiglio di reclutamento esaminerà gl'uomini ch saranno suscettibili di essere chiamati come guardie nazionali, anche tra quelli che saranno stati riformati precedentemente; riformerà quelli che non giudicherà in istato di servire; accorderà l'esenzione, l esclusione, ed il collocamento alla fine del deposito a coloro che vi avranno dritto a norma dei regolamenti sulla coscrizione, ed all'articolo 10. del Senato Consulto dei 13. di questo mese (1); in fine riceverà li sostituti, e li suppleenti che gli uomini chiamati richiederanno di somministrare.

TITOLO IV. *Partenza delle Guardie Nazionali.*

178 *Art.* 9. Gli uomini designati per far parte delle Coorti delle guardie nazionali

(1) Vedi il Superiore Num. 164.

saranno diretti sul capo luogo della divisione militare de' loro respettivi Dipartimenti.

179 Le prime partenze della prima metà delle guardie nazionali avverranno il 15. di Aprile prossimo; le seconde partenze si effettueranno il 30. dello stesso mese prossimo.

180 Per i Dipartimenti componenti le 27, 28, 29, 30, e 32. divisioni militari, la prima partanza si effettuerà il 1. Maggio, e le altre partenze dovranno avere effetto il 15.

181 L'altra metà partirà un mese dopo, quando i quadri saranno completati, ed essendo completati più presto, il General Comandante la divisione, fisserà il giorno della partenza, prima che spiri il mese.

182 *Art.* 10. Tutte le disposizioni dei regolamenti sulla coscrizione, relative alla partenza. alla sorveglianza in viaggio, ed all'incorporazione de'coscritti, saranno applicate agli uomini chiamati come guardie nazionali.

TITOLO V. *Refrattarj*.

183 *Art.* 11. Gli uomini chiamati come guardie nazionali, che non compariranno alla visita della partenza, e quelli che strada facendo, abbandoneranno il loro distaccamento, saranno condannati come refrattarj, e puniti come tali.

184 *Art.* 12. Le disposizioni dei regolamenti sulla coscrizione concernenti li coscritti refrattarj, saranno applicate alle guardie nazionali refrattarie.

TITOLO VI. *Rinnuovamento delle Coorti*.

185 *Art.* 13. Le Coorti saranno rinnuovate per il sesto in ogni anno. Tutti gli uomini della più anziana delle sei classi cesseranno di far parte delle coorti, e vi saranno rimpiazzati dagli uomini della classe dell'anno corrente: il primo rinnuovamento annuo avrà luogo nel mese di gennajo 1814.

181 *Art.* 14. La classe corrente somministrerà inoltre un numero di uomini necessario per rimpiazzare le guardie nazionali disertate, riformate, o morte, di modo che queste coorti devono essere sempre complete.

TITOLO VII. *Dei Consigli di Amministrazione*.

187 *Art.* 15. Vi saranno tanti consigli di amministrazione delle guardie nazionali, quante vi sono divisioni militari.

188 *Art.* 16. Un uditore al Consiglio di stato, nominato da noi sulla presentazione del nostro Ministro del Tesoro sarà addetto a l ogni divisione, come agente della tesoreria, per adempire sotto il titolo di Tesoriere le funzioni di Quartier mastro delle guardie nazionali della divisione.

189 *Art.* 17. I Consigli di amministrazione saranno composti del general comandante la divisione militare Presidente, del Prefetto del capo luogo della divisione, del Commissario ordinatore della divisione, dell'Uditor tesoriere che vi terrà la penna, del Capitano di abbigliamento, e da due Capitani delle compagnie di deposito delle Coorti

190 *Art.* 19. Gl'Uffiziali pagatori delle coorti corrisponderanno coll'uditor tesoriere delle guardie nazionali della divisione.

191 *Art.* 19. Quando una colonna si troverà divisa, avrà un consiglio di amministrazione eventuale composto, come quello prescritto dal nostro Decreto dei 21. Decembre 1808 Questo Consiglio di amministrazione delle guardie nazionali della divisione dipenderà dal Consiglio d'amministrazione delle guar-

die nazionali della divisione, in cui la coorte sarà stata formata, e vi renderà i suoi conti.

192 Le riviste saranno centralizzate al Consiglio d'amministrazione della guardia nazionale della divisione.

193 *Art.* 20 Gl'Ispettori alle riviste, passeranno la rivista delle guardie nazionali, come quella degl'altri corpi dell'armata. Adempiranno alle funzioni che loro sono delegate presso li consigli di amministraziona, visiteranno i magazzeni, invigileranno all'esecuzione dei regolamenti, verificheranno le contabilità, trimestrali, ed annuali, e terranno regolarmente le scritture.

194 *Art.* 21. La contabilità dei depositi sarà definitivamente decretata ogni anno dalle ispezioni da noi a tal effetto designate.

TITOLO VIII. *Saldo, masse, vestiario, e casermaggio.*

195 *Art.* 22. La direzione, e l'impiego de'fondi delle masse sono affidati al consiglio d'amministrazione delle guardie nazionali della divisione militare.

169 *Art.* 23. Il soldo, e le masse delle coorti della guardia nazionale sono le stesse di quelle della fanteria.

197 *Art.* 24. La prima massa di vestiario, e di piccolo equipaggiamento sarà regolata, come per la fanteria di linea.

198 *Art.* 25 La massa di abbigliamento sarà pagata al deposito delle guardie nazionali della divisione in danaro dal nostro ministro direttore dell'amministrazione della guerra, che non dovrà fare su questa alcuna fornitura in materia.

199 *Art.* 26. La massa di biancheria, e calzamento, facendo parte del soldo, sarà pagata alla coorte per gl uomini sotto le armi.

200 *Art.* 27. Il consiglio d'amministrazione delle guardie nazionali della divisione, non potrà sotto alcun pretesto trattare del vestiario delle guardie nazionali al prezzo maggiore di quelli fissati dall'amministrazione della guerra per il servizio del 1812

201 *Art.* 28. La qualità de'panni sarà verificata da una commissione, composta di un uffizial superiore, designato dal general comandante la divisione militare, dal capitano d'abbigliamento del deposito, e da due maestri operaj.

202 Serviranno di norma alla Commissione nella recezzione de'panni le mostre mandate dall'amministrazione della guerra.

203 *Art.* 29. Tutti gl'effetti di vestiario saranno formati sui modelli, e le liste trasmesse dall'amministrazione della guerra.

204 Il nostro Ministro Direttore darà a tale effetto le necessarie istruzioni.

205 *Art.* 30. L'uniforme delle guardie nazionali componenti le compagnie de'fucilieri, e la compagnia del deposito di ogni Coorte, sarà la stessa di quella che è stata determinata per la fanteria di linea dal nostro Decreto.

206 I bottoni saranno di metallo bianco, con l'impressione di un Aquila con queste parole - *Prima Convocazione della Guardia Nazionale.*

207 *Art.* 31. Le compagnie de'cannonieri porteranno l'uniforme de'cannonieri a piedi, eccettuato il colletto che sarà *turchin bleu*, ed i bottoni di metallo bianco con l'impressione di due cannoni incrocicchiati.

208 *Art.* 32 I distintivi de'diversi gradi nella fanteria, e nella artiglieria saranno in bianco.

209 *Art.* 33. Il nostro Ministro della guerra farà fornire le armi necessarie alle Coorti.

210 L'armamento delle compagnie de'fucilieri, e del deposito sarà lo stesso di quello dell'infanteria di linea.

211 L'armamento delle compagnie de'cannonieri, sarà lo stesso di quello dell'artiglieria.

212 *Art.* 34. Il nostro Ministro della guerra, ed il nostro Ministro direttore dell' amministrazione della guerra daranno le convenienti disposizioni per il casermaggio delle Coorti nei luoghi delle raccolte.

213 *Art.* 35 Le spese delle nostre Coorti saranno portate sopra i *Budjets* de'nostri Ministri della guerra, e dell'amministrazione della guerra.

TITOLO IX. *Formazione delle Coorti.*

214 *Art.* 36. Ogni Coorte sarà composta di otto compagnie cioè sei compagnie di fucilieri, una di artiglieri, ed una di deposito.

215 *Art.* 37. Ogni compagnia di fucilieri sarà composta di un Capitano, un Tenente, un sotto Tenente, un Sergente maggiore, 4 Sergenti, un Caporal foriere, otto Caporali, due Tamburri, 121 Guardie nazionali.

216 *Art* 38. La compagnia di deposito avrà la stessa composizione delle compagnie de'fucilieri per gl'officiali, e bassi officiali, ma soltanto avrà 81 soldati.

217 *Art.* 39. La compagnia d'artiglieria sarà composta, di un Capitano, un Tenente in primo, un Tenente in secondo, un Sergente maggiore, 4 Sergenti, un Caporal foriere, otto Caporali, due Tamburri, 81 Guardie nazionali.

218 *Art.* 40. Lo stato maggiore d'ogni Coorte sarà composto come segue.

219 Un capo di Coorte, col rango di capo battaglione, un Ajutante maggiore, un Luogotenente, o sotto Luogotenente facente funzioni di official pagatore, un Chirurgo ajutante maggiore, due Ajutanti bassi officiali, un capo tamburro, quattro mastri operaj.

220 *Art.* 41. Le compagnie de'granatieri, e de'volteggiatori saranno formate nelle Coorti, quando dopo un anno ci sarà reso conto del buon contegno, e della disciplina di una Coorte, e che avremo giudicato essersi resa degna di questa distinzione.

221 *Art.* 42. Le Coorti saranno organizzate al Capo luogo della divisione militare, alla quale appartengono il dipartimento, o li dipartimenti che le avranno fornite.

222 *Art.* 43. Le Coorti prenderanno rango fra di loro, secondo l'ordine del loro numero che è fissato dal quadro di ripartizione annesso al presente decreto.

223 *Art.* 44. Le Coorti saranno unite a brigate a ragione di sei Coorti per brigata.

224 Il Comando di ogni brigata sarà affidato ad un generale di brigata impiegato nella divisione, in cui saranno collocate le Coorti.

225 *Art.* 45. Ci riserbiamo di accordare un aquila ad ogni brigata, sul conto che ci sarà reso della loro buona organizzazione, tenuta, e disciplina.

TITOLO X. *Della scielta degl'Officiali, e bass'Officiali delle Coorti.*

226 *Art.* 46. Saranno designati di gl'ispettori generali per procedere alla forma-

zione delle Coorti; questi si troveranno il 5 Aprile ai capo luoghi delle divisioni militari.

227 *Art.* 47. Gl'Offiziali, e bassi Offiziali destinati a comandare le Coorti, potranno essere presi fra gl'Officiali, bassi officiali e soldati che godono del soldo di ritiro, e da quelli che sono stati riformati dai corpi di linea per ferite, o infermita, posto che gl'uni, e gl'altri siano giudicati in istato di riprendere servizio.

228 Gl'officiali, bass'officiali, e soldati che godono del soldo di ritiro, lo cumuleranno col trattamento, o soldo d'attivita del grado che avranno ottenuto nelle Coorti.

229 *Art.* 48. Li capitani soltanto, e gl'officiali, bass'officiali, e sol ati che avessero gia servito nei battaglioui delle guardie nazionali in attivita, saranno suscettibili di essere ammessi a servire nelle Coorti. Essi potranno esservi impiegati ne'loro respettivi gradi; i soldati vi saranno ricevuti, come caporali per la prima formazione soltanto.

230 *Art.* 49 In ogni dipartimento un consiglio composto del Prefetto Presidente, del sotto Prefetto del capo luogo che terra la penna, dell'official generale, o superiore comandante il dipartimento, dell' officiale di gendarmeria, il maggiore di grado nel dipartimento, dell' ispettore, o sott'ispettore alle riviste, del Commissario ord nario di guerra, si adunera il primo Aprile, e designera gl'officiali, bass'officiali, e soldati pensionati, o ritirati dal servizio, senza pensione, come gl'offiziali, e bassi officiali che avranno servito nei battaglioni delle guardie nazionali in attivita, che credera capaci ad entrare ne'quadri delle Coorti della guardia nazionale. Il Presidente del consiglio avra voce preponderante, in caso di discrepanza.

231 *Art.* 50. Gl'officiali, bass'officiali, e soldati dal cinque, al dieci Aprile dovranno trovarsi al capo luogo della division militare; Essi saranno presentati all ispettore da noi incaricato dell'organizzazione delle coorti, per esservi provisoriamente ammessi. L'ispettore terra a quest'effetto un consiglio, cui presiedera, e che sara composto del general comandante la divison militare, dell'ispettore alle riviste della divisione, del commissario ordinatore, del colonello della gendarmeria, del pagatore della division militare, dell'uditore tesoriere che terra la penna.

232 Questo consiglio pronunziera sull'ammissione, e la classificazione dei militari che si saranno presentati per occupare gl'impieghi di officiali delle coorti.

233 Non si ammetteranno che officiali, e bass'officiali validi, ed in istato di fare la guerra.

234 *Art.* 51. Gl'ispettori incaricati dell'organizzazione delle coorti, ne formeranno provisoriamente i quadri, e vi collocheranno gl'officiali, che il consiglio di ammissione avra giudicati capaci a servire.

235 *Art.* 32. Essi trasmetteranno lo stato degl'officiali, e bass'officiali che avranno collocato nei quadri delle coorti al nostro ministro di guerra, che dopo aver preso cognizione de'processi verbali del consiglio d'ammissione, approvera se vi ha luogo, la scelta de'bass'officiali, e sottoporra alla nostra approvazione la scielta degl'officiali.

236 Lo stato che faranno formare degl'officiali, e bass'officiali ammessi nei quadri delle coorti, indichera la loro eta, i loro servizj, il corpo del quale avranno precedentemente fatto parte, e se godano, o nò del soldo di ritiro.

237 *Art.* 53. Sara ulteriormente provveduto da noi, sulla proposta del nostro ministro della guerra al completamento de'quadri, che non avessero il numero degl'officiali, e bass'officiali necessarj.

TITOLO XI. *Servizio, Polizia, e Disciplina delle Coorti.*

238 *Art.* 54. Le coorti della guardia nazionale sono destinate, com'e prescritto dall'Art. 5 del senato consulto dei 13 del corrente mese (5) alla guardia delle frontiere, alla polizia interna, ed alla conservazione de'grandi depositi marittimi, degl'arsenali, e delle piazze forti.

239 *Art.* 55. Le coorti saranno, per il servizio, la polizia, e la disciplina sottoposte alle stesse leggi, e regolamenti che la truppa di linea.

240 *Art.* 56. Li nostri ministri sono incaricati, ciascuno in cio che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto che sara inserito nel bollettino delle leggi.

Firmato NAPOLEONE (6)

XXXIV.

241 *L'Uditore, Prefetto ec.*

Visto il decreto imperiale del 14 del prossimo passato marzo.

Vista l'istruzzione del Sig. Direttore generale della coscrizione dei 9 del cadente Aprile.

Ordina.

242 *Art.* 1. Il contingente dei 710 individui, che deve il Dipartimento di Roma in conformita del suddetto decreto per formare la prima convocazione della guardia nazionale, sara preso dalle leve del 1809, 1810, 1811, e 1812, per ordine di numero che hanno sortito i respettivi coscritti, fermi restando tutti li regolamenti prescritti dalle leggi fin qui emanate sulla coscrizione.

243 *Art.* 2. Il contingente di ciascun circondario avra per base il maggiore, o minore numero de'coscritti rimasti liberi in deposito, da ripartirsi in questa medesima proporzione sui respettivi cantoni di ciascun circondario, onde il riparto si rende insensibile, e senza aggravio de'cantoni, e delle famiglie che vi devono contribuire;

244 *Art.* 3. Tutti quelli che saranno chiamati a presentarsi al consiglio di reclutamento, che si terra di tempo in tempo nella solita sala pianterrena del palazzo di Monte Citorio, sono autorizzati a produrre ivi i motivi di eccezzione, o di esenzione che essi avessero, sicuri che saranno accolti li loro reclami; d altronde li renitenti saranno perseguitati, come refrattarj con tutto il rigore delle leggi.

Art 4. Il di primo Maggio li coscritti designati a formare la prima quarta parte della guardia nazionale, saranno consegnati al signor offiziale comandante la coorte, per essere casermati entro la citta di Roma.

(5) Vedi il superiore Num. 159.

(6) Siegue il quadro di ripartizione frai dipartimenti, e la formazione delle coorti della prima convocazione della guardia nazionale sulle classi del 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, e 1812. E' designata per la trentesima divisione militare una coorte in Roma, cioe dipartimento di Roma 710, Trasimeno 278; In tutto 988 individui.

245 I Signori Sotto-Prefetti de'respettivi Circondarj restano incarica ti dell' esecuzione del presente ordine, e di rispondere del respettivo loro contingente, come qui appresso e designato.

246 Il piccolo numero chiamato a far parte di questa guardia nazionale, la semplicita del servizio, e la ristrettezza del tempo cui viene fissato, deve a tutti ispirare la massima confidenza nel governo, e tutta la sommissione agl' ordini Sovrani.

Dal Palazzo della Prefettura li 28. Aprile 1812.

Il. Prefetto - TOURNON

XXXV.

247 *RIPARTO DEL* 1809.

CIRCONDARJ	Coscritti restati liberi in deposito	Contingente assegnato ai Circondarj
Frosinone	508	43
Rieti	404	31
Roma	630	49
Tivoli	316	25
Velletri	309	21
Viterbo	388	28
Totale	2555	197

RIPARTO DEL 1810.

CIRCONDARJ	Coscritti restati liberi in deposito	Contingente assegnato ai Circondarj
Frosinone	525	37
Rieti	505	36
Roma	550	34
Tivoli	419	30
Velletri	393	28
Viterbo	519	36
Totale	2911	201

GUARDIE-PICCHETTI

Vedi - *Cerimonie Pubbliche* dal N°. 199. al 202.

I

ILLUMINAZIONE

Sommario

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Si procedera allo stabil mento dell'illuminazione della Citta di Roma, per via di aggiudicazione al minor offerente, in conformita dei quinterni degl' Oneri, uniti alla presente deliberazione.

2 *Art.* 2. Ognuno di questi quinterni sara l'oggetto di un aggiudicazione particolare, e formera un contratto distinto, e differente.

3 Il primo avra per oggetto la somministrazione e l'esecuzione del materiale dello stabilimento delle illuminazioni.

4 Il secondo avra per oggetto il servizio ed il mantenimento dell' illuminazione.

5 *Art.* 3. L'impresario che diverra aggiudicatario del primo contratto, potra concorrere all'aggiudicazione dell'affitto del servizio indicato nel secondo quinterno, adempiendo tuttavia le condizioni richieste, e dando sigurta separate per garanzia dell'esecuzione di ciascun contratto.

6 *Art.* 4. Nessuno potra essere ammesso a concorrere agl'incanti di sopra espressi, senza che abbia anticipatamente depositata una somma di due mila franchi nella Segreteria del *Maire*.

7 *Art.* 5. Si deporranno due copie dei quinterni degl'*Oneri* nell'uffizio del *Maire* acciò ognuno possa esaminarli.

8 *Art.* 6. Le consegne dovranno cominciare dal primo di Giugno prossimo, in guisa che possano stabilirsi almeno 100 riverberi al mese.

9 *Art.* 7. Il Prefetto di Roma fara un rapporto sui mezzi di provedere alle spese del suddetto stabilimento a norma delle deliberazioni del Consiglio Municipale della Citta di Roma il quale verra convocato a questo effetto.

10 Il presente ordine sara inserito nel Bollettino.

II.

11 Avendo la Consulta Straordinaria nella Seduta del giorno 25 Giugno ordinato che questa Citta goda, come le altre principali di Europa de'vantaggi di una regolare illuminazione, si previene il pubblico che il giorno 13 Luglio alle ore 10 del mattino, nel Palazzo della Prefettura alla presenza di S. E. il Sig. Prefetto, e nostra si procedera alla delibera, tanto del contratto di fornitura di 1200 Lampioni con suoi riverberi, che di quello della di loro illuminazione.

12 I Lampioni dovranno essere uguali a quello che esiste nel Corso dirimpetto al Palazzo Doria, li di cui riverberi sono conformi a quelli di Firenze.

Li capitoli per tale contratto si trovano nelli due Bureaux della Prefettura, e della Mairie.

13 Pena contro quei che ommettono d'illuminare le loro case allorche viene ordinato - Vedi *Tribunale di Polizia semplice*, Nota *all'Asterisco* * *Art.* 615 *parag.* 1 - Vedi *Polizia Municipale* N. 10. 11, e 14.

IMBARAZZO DI STRADE

Pena contro quelli che imbarazzano le strade pubbliche - Vedi - *Tribunale di Polizia semplice Nota all'Asterisco* * *Art.* 605 *parag.* 2, e *Polizia Municipale* N. 20.

IMBARCO DI APPROVIGIONAMENTI

Ordine della consulta straordinaria dei 30 Settembre 1809 in cui si prefiggono le diligenze che dovranno usarsi in Civitavecchia prima dell'imbarco di approvigionamenti sui bastimenti cola esistenti.

1 *Art.* Niun'approvigionamento di viveri, derrate, od altro oggetto potra essere trasportato a bordo delle scialuppe cannoniere di Civitavecchia, o degl' altri bastimenti dello stato esistenti in detto porto, senza un certificato del comandante delle scialuppe, e bastimenti, che indichi la natura, la qualita, ed il destino degl'oggetti trasportati.

2 Il certificato per le razioni giornaliere si munira di visa da quegli che fa le funzioni di commissario di guerra.

3 *Art.* 2. Le guardie delle dogane verificheranno l'identità degl'oggetti, de' quali si fa menzione nel certificato e permetteranno il passaggio soltanto di quelli, che vi si troveranno conformi.

4 Essi riterranno il *lasciapassare*, e lo trasmetteranno ogni sera al governatore della dogana che dovra tenerne registro, e conservarlo.

5 *Art.* 3. Le artiglerie, ed altre truppe, che comunicano col forte non potranno trasportarvi alcuna derrata, o altri approvigionamenti necessarj alla loro sussistenza, senza mostrare alle guardie delle dogane un permesso rilasciato dal comandante del forte, e indicante la natura, e la quantita degl'effetti.

6 Questi certificati saranno, come i precedenti, rimessi ogni sera al governatore della dogana.

7 *Art.* 4. La piccola scala, che conduce al porto, non potra in caso alcuno servire al trasporto delle sussistenze militari.

8 *Art.* 5. Le truppe dovranno prestarsi alla requisizione delle guardie delle dogane, che esigeranno la visita.

9 Si formera processo verbale contro li militari che ricuseranno di lasciar fare le visite, e verificazioni necessarie, e che forzassero il passaggio sia per violenza, sia col fuggirsene senza essere stati visitati.

10 Il governatere della dogana inviera poi subito copia del detto processo verbale al referendario incaricato delle finanze per essere stabilito cio che sara di ragione.

11 *Art.* 6. Tutte le vetture saranno visitate alle porte dalle guardie della dogana ; Le vetture che ricusassero di fermarsi e che in qualunque altra maniera tentassero di eludere la detta visita , saranno condannate ad una multa non minore di 50 franchi , e che il massimo non eccedera li 500

12 Il processo verbale delle guardie fara pruova , finche non se ne dimostri la falsita .

13 *Art.* 7. L'apertura delle porte non si potrà accordare nella notte ai forastieri senza che le vetture siano state preventivamente visitate dalle guardie delle dogane .

14 *Art.* 8 L'esecuzione del presente ordine , che sara inserito nel bollettino , sara specialmente a carico del comandante in capo a Civitavecchia .

I M B E C I L L I

Vedi - *Pazzi*.

I M M A G I N I

Vedi - *Stampe* .

I M A G I N I O S C E N E

Vedi - *Pene Correzionali* N. 19 , 20.

IMMISSIONE IN POSSESSO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE SECONDA LIBRO I. TITOLO VI.

Di alcune disposizioni riguardanti l'Immissione in Possesso dei Beni di un Assente

1 *Art.* 859. Ad oggetto di far pronunciare nel caso previsto dall'Articolo 112 del codice civile , sara presentata una domanda al presidente del tribunale . In seguito di questa istanza , a cui saranno uniti i documenti , ed i ricapiti , il presidente deputera un giudice per fare la relazione nel giorno indicato , e la sentenza verra pronunziata dopo che sara stato sentito il procuratore imperiale (1) .

2 *Art.* 860 Dovra procedersi nell'istessa forma , quando si trattera della immissione in possesso provisorio autorizzata dall'Articolo 120 del codice civile .

I M M O B I L I

Quali siano Vedi - *Beni* dal N.° 2 , al 15

Quali siano gl'immobili sui quali non si può fare esecuzione Vedi - *Sentenze* dal N.° 146 , al 148.

IMMUNITA' DELLE CASE

Vedi - *Gendarmeria* N.° 70 , 131.
Polizia Municipale dal N.° 12 , al 15.
Amministrazione Municipale N.° 313.
Commissario di Polizia N.° 11.
Giudice di Pace Nota 76.

I M P E R A T O R E

Vedi - *Ceremonie pubbliche* dal N.° 28 , al 58.

Imperatrice Vedi - *Idem* N.° 59.

Giuramento che si presta dall'Imperatore Vedi - *Giuramento* N.° 1.

Vedi - *Principi di Francia* .

(1) Veggasi come su cio parli il Codice civile dall'art. 112 a tutto il 120 nel nostro titolo - *Assenza* dal N. 1 al 9.

IMPIEGATI

SOMMARIO

I

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Gl'impiegati dell'antico geverno Pontificio, le funzioni de'quali sono o saranno soppresse goderanno delle loro penzioni fino al regolamento definitivo, ovvero di una indennizazione mensuale, finche siano chiamati a nuovi impieghi.

2 *Art.* 2. Questa indennizazione sara della meta dell'appannaggio fisso per gl'impiegati soppressi, che avranno meno di trent'anni di servizio, e dell'intiero per quei che avranno servito per lo spazio di trent'anni.

3 Per gl'uni, e per gl'altri l'indennita non potra eccedere la somma di 1200 franchi l'anno.

4 *Art.* 3. Per essere ammesso a percepire la detta indenizzazione gl'impiegati soppressi dovranno presentarsi al buro del referendario del dipartimento delle finanze, e farvi scrivere i loro nomi, cognomi, eta, domicilio, il tempo de' loro servigj, il loro ultimo impiego, la data della loro soppressione, e l'ammontare dell'appannaggio fisso che era loro assegnato, e sara loro rimesso un estratto della detta iscrizione.

5 *Art.* 4. L'indenizzazione incominciera a decorrere, e sara pagata principiando dal primo Luglio corrente riguardo agl'impiegati soppressi, e che si faranno registrare dentro il termine di 15 giorni dalla data del presente.

6 *Art.* 5. Riguardo a quei i di cui posti saranno soppressi all'avvenire, non correra che dal giorno della sudetta iscrizione.

7 *Art.* 6. Il pagamento verra effettuato al principio di ogni mese a vista del certificato d'iscrizzione, e merce l'esibizione di una fede di sopravvivenza, che provvisoriamente si rilascera dal curato delle parocchie, e *gratis*.

8 *Art.* 7. Le presenti disposizioni non saranno applicabili agl' impiegati che hanno rinunciato, o che hanno ricusato di servire.

II

9 La Consulta Straordinaria delli Stati Romani, considerando che l'equita esigge che gl'antichi impiegati siano preferiti per quanto e possibile nella distribuzione de'posti; Ordina:

10 *Art.* 1. Li cancellieri delle diverse corti, tribunali, e giustizie di pace della

città di Roma, e delli Stati Romani, saranno obbligati a prendere i loro commessi fra gl'impiegati attaccati agl'antichi tribunali, come notari, sostituti de' notari, ed altri commessi, tanto in civile che in criminale, a meno che li detti cancellieri non riportino una permissione espressa del capo del tribunale, o del giudice di pace respettivamente.

11 *Art.* 2. Gl'uscieri, siano d'udienza, o siano mandatarj che eseguiscono le citazioni delle diverse corti, tribunali, e giustizie di pace, saranno similmente scelti in preferenza fra le persone enunciate nell'articolo precedente.

12 *Art.* 3. Potranno essere compresi fra gl'uscieri mandatarj gl'antichi uscieri volgarmente chiamati capi cursori.

III

13 La Consulta Straordinaria veduto l'articolo 16, e 17 del decreto imperiale dei 3 Gennajo scorso di cui siegue il tenore.

14. *Art.* 16. ,, Si accorderanno delle pensioni agl'impiegati soppressi li quali avessero più di dieci anni di servizio, e che per la loro età, e per le loro infermità si trovassero fuori di stato di riprendere nuove funzioni.

15 *Art.* 17. ,, Quei dei detti impiegati, che avessero meno di dieci anni di servizio, e che non fossero in istato di riprendere nuove funzioni riceveranno un indennizazione per una sola volta; quei che ne hanno più di dieci anni, e che sono al caso di esercitare nuovi impieghi, riceveranno un soccorso che gli si pagherà una volta l'anno; Ordina:

16 *Art.* 1. Si farà un nuovo specchio degl'impiegati soppressi del passato governo Pontificio.

17 *Art* 2. Lo specchio sarà diviso in tre classi.

Quella degl'impiegati che hanno più di dieci anni di servizio e che sono ancora atti a servire.

Quella degl'impiegati che hanno dieci anni di servizio, e che la loro età, o le loro infirmità non permettono di chiamare ad altre funzioni.

E quella degl'impiegati sotto dieci anni di servizio.

18 *Art.* 3. Gl'anni di servizio saranno giustificati da un brevetto di nomina.

19 Nel caso in cui non ne fossero stati rilasciati, l'impiegato dovrà provare il tempo del suo servizio; 1.° con un certificato rilasciato dal capo dell'amministrazione a cui era addetto: 2.° con un certificato del computista che attesti che era portata al ruolo delle paghe, la somma per la quale vi era compreso, e l'epoca dalla quale ha cominciato ad essere pagato.

20 *Art.* 4. Gl'anni di sopranumerato fino all'età di 16 anni, non potranno esser contati a far parte del tempo utile compreso nella durata del servizio.

21 Da questa età in poi, gl'impiegati che erano in attività di servizio all'epoca dei 10 Giugno 1809 potranno contare due anni di sopranumerato per uno, allorchè saranno stati ammessi a partecipare di una paga mensuale nel tempo del loro sopranumerato.

22 *Art.* 5. Nel caso di cumolo di diversi impieghi, gl'impiegati soppressi, potranno prevalersi per il tempo del servizio di quello al quale saranno stati nominati in primo luogo, e per l'ammontare dello stipendio, di quello che era più vantaggioso, ed anche riunirne più di uno, fino alla somma totale di mille franchi all'anno.

23 *Art.* 6. Quegl'impiegati che sono stati proveduti di nuovi impieghi, o che godono di un appartamento qualunque nelle amministrazioni pubbliche non potranno essere ammessi ne alla penzione. ne a soccorso mensuale, salvo però a prendere qualche provvedimento sulla loro sorte, in caso di perdita del loro impiego, purche non provenga da prevaricezione, o da infedelta.

24 *Art.* 7. Gl'impieghi puramente salariati, che non fossero dipendenti dalla nomina dei capi di divisione, non potranno dar luogo ad una penzione di diritto, ma e riservato a poter prendere qualche misura sul caso di eccezione.

25 *Art.* 8. Gl'impiegati a tempo, e de'quali il provisto dovea cessare le sue funzioni al primo Gennajo 1810 non daranno luogo ad alcuna indennita, o penzione, ma sara preservato il pagamento della parte di stipendio che puo essergli dovuto per l'anno 1809.

26 *Art.* 9. I capi di divisione, o computisti, gl'archivisti, e li cassieri di ogni amministrazione non potranno essere compresi nello specchio delle penzioni, o de'soccorsi mensuali, ne aver diritto a ricompensa per una volta tanto, senza aver preventivamente presentato i loro conti, o fatta la consegna delle carte che li riguardano.

27 *Art.* 10 Gl'impieghi che risultavano dal titolo di appaltatore o da un contratto qualunque passato col governo, non possono dar diritto alle indennizazioni, o alle penzioni sopradette.

28 *Art.* 11. Gl'impiegati dovranno produrre fino ai 10 del prossimo Marzo avanti il referendario incaricato delle finanze i documenti necessarj per essere portati in specchio. Questi consisteranno; primo in un estratto di nascita dell'impiegato: 2.° in una fede di sopravivenza rilasciata dal curato della parocchia del domicilio; 3.° nella produzione de'documenti indicati nel sopradetto articolo terzo; 4° in una dichiarazione firmata dall'impiegato, che si dichiara pronto a servire di nuovo, o in un certificato rilasciato dai Sig Morichini, e Prelat uffiziali di sanita, che assicuri, che le sue infermita lo mettono fuori del caso di servire.

29 *Art.* 12. Tutte le produzioni fatte fino al presente non saranno considerate per altro, che per semplici informazioni, e non potranno dare diritto ne a penzione, ne a soccorso.

30 *Art.* 13. Le disposizioni qui sopra enunciate non sono applicabili, che agl'impiegati del governo *temporale* degli Stati Romani.

IV

31 La Consulta Straordinaria per li Stati Romani - Ordina;

Art. 1. I pensionarj, e gl'impiegati soppressi che avranno trascurato di presentare i loro titoli al referendario incaricato delle finanze nel termine fissato dalle precedenti deliberazioni, non potranno in modo alcuno essere compresi per l'arretrato nelli stati di pagamento.

32 *Art.* 2. Nel caso che non fossero stati dichiarati decaduti avranno diritto ad essere pagati dal giorno in cui avranno presentati li detti titoli, o requisiti verificati sui registri che si terranno per questo effetto.

33 Delitti, e punizioni degl'impiegati pubblici - Vedi - *Prevaricazione dal num.* 12, *al* 14 *num.* 16, 17, 18. - Vedi - *Pensionarj*.

Impiegati dell'annona - Vedi - *Deputazione dell'annona num.* 7.

Impiegati civili - Vedi - *Funzionarj dal num.* 27, *al* 29.

IMPOSIZIONI PUBBLICHE

SOMMARIO

I.

Ordine del Governo dei 3 Ventoso, anno X (22 Feb. 1803).

1 I consoli della repubblica, sul rapporto del ministro dell'interno, e vista la legge dei 4 Marzo 1790 la quale determina in che debbano consistere li territorj delle comuni, e quale debba essere la linea divisoria fralli dipartimenti, ed i distretti, ogni qualvolta un fiume e indicato qual limite respettivo.

2 Visto il decreto del direttorio esecutivo dei 29 Nevoso anno VII (18 Gennaro 1799) il quale regola provvisoriamente lo stabilimento delle imposizioni per l'anno VII sui territorj contenziosi fra i dipartimenti, a ragione della loro divisione dal fiume Rodano.

3 Visto il processo verbale di divisione dei dipartimenti del Gard, delle Foci del Rodan, di Valchiusa, della Drome, e dell'Ardeche, come pure gl'estratti della carta di Francia, spediti, ed attestato dal custode degl'archivj della repubblica.

4 Considerando che la legge dei 4 Marzo 1790 non da altra facolta amministrativa al dipartimento sul cui territorio estendesi una porsione di territorio di una comune appartenente al dipartimento limitrofo che quella di poter fare, sino al limite amministrativo stabilito, oppure sino in mezzo del fiume che lo forma atti di semplice polizia repressiva, come dispersione di tumulti, vigilanza sopra masnadieri, arresti sul fatto, inseguimento di malfattori ec.; Che per conseguenza gl'uffiziali di polizia dei respettivi dipartimenti possono esercitare concorrentemente le loro funzioni sul territorio situato nel dipartimento limitrofo, ma che altro non e se non che una facolta necessaria accordata dalla legge a quei di questo ultimo dipartimento.

5 Considerando che secondo i processi verbali di divisione, li dipartimenti del *Gard*, e delle *Foci del Rodano* sono limitati dal mezzo della corrente di questo fiume, che quei dell'*Ardeche*, e della *Drome*, lo sono parimenti dal mezzo della corrente del *Rodano*; Che il dipartimento di *Vaucluse* e limitato dalla sponda sinistra di quel fiume in tutta l'estenzione del detto dipartimento.

Inteso il consiglio di stato.

Decretano.

6 *Art.* 1. In conformita della legge dei 4 Marzo 1790 li territorj delle comuni, saranno imposti delle contribuzioni pubbliche del dipartimento nei circondarj comunitativi, di cui si troveranno li capoluoghi delle dette comuni.

7 *Art.* 2. Ogni qualvolta un comune avra delle porzioni di territorio, situato nella periferia di un dipartimento diverso da quello in cui esiste il capo luogo

del detto comune, l'autorita amministrativa che potra essere esercitata su quelle porzioni di territorj di dipartimento ne'di cui limiti quelle si trovano, consistera unicamente nella facolta di esercitare atti di semplice polizia repressiva, come sarebbe il dissipare gl'attruppamenti, l'invigilare sui malviventi, il perseguitare li rei alla sola voce pubblica, e l'arrestarli, quando sono presi sul fatto del delitto.

8 *Art.* 3. Gl'ufficiali di polizia dei dipartimenti respettivi possono in conseguenza esercitare unitamente, ed in queste sole parti delle loro attribuzioni, il loro impiego su queste parti di territorio.

9 *Art.* 4. Li dipartimenti del *Gard*, e delle bocche del Rodano saranno divisi soltanto per l'esercizio di questa polizia, dalla meta del Rodano.

10 La citta di *Vallebregues* apparterra al dipartimento del *Gard*, in conformita de'processi verbali di divisione di territorio.

11 Il dipartimento di *Vaucluse*, sara diviso dalla riva sinistra del fiume; Quelli dell'*Ardeche*, e della Drome lo saranno dalla meta di questo fiume.

12 *Art.* 5. Qualsivoglia stabilimento di contribuzione pubblica, e locale contrario all'Art. 1 del presente decreto, e dichiarato sino da questo punto, nullo, ed abusivo.

13 Qualunque *Maire*, e ripartitore sara dichiarato personalmente mallevadore sui proprj beni, verso il tesoro pubblico, ed i ricevitori dei danari pubblici, di qualunque ostacolo messo alla riscossione a motivo di ripartizione contraria alle precedenti disposizioni.

14 *Art.* 6. Tutti gl'abitanti di un comune, in qualunque dipartimento sia situata la parte di territorio che abitano, saranno cittadini del dipartimento, ove sara il capoluogo del loro comune.

15 In conseguenza dovranno fare in quest'ultimo dipartimento li loro atti civili, ed esercitarvi li loro dritti politici.

16 *Art.* 7. Gl'Art. 5, 6, e 7 dell'ordine del direttorio esecutivo delli 29 Nevoso anno VII sono abrogati.

17 *Art.* 8. Li ministri dell'interno, e della giustizia sono incaricati ognuno per quello che gli spetta dell'esecuzione del presente ordine, che sara inserito nel bollettino delle leggi (1).

II

18 Ordine della consulta straordinaria dei 10 Agosto 1809 che vieta alle comuni la leva di alcuna tassa senza essere autorizzata dal governo, e prescrive come debbino sul proposito dell'esazione di tasse contenersi li Maires, e li aggiunti, Vedi - *Maire* dal N.° 87, al 93.

Vedi (*Imposizioni dirette*.
(*Contribuzioni* N.° 23.

IMPRESARIO

Vedi - *Tribunale Marittimo* N.° 133.

(1) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente Generale di Roma dei 22 Maggio 1812.

IMPRESTITO

SOMMARIO.

CODICE NAPOLEONE

Parte III. Libro III. Titolo X. *Dell'Imprestito*.

1 *Art.* 1874. L'imprestito e di due specie.
Quello delle cose, di cui si può far uso, senza consumarle,
E quello delle cose che si consumano con l'uso.

2 La prima specie si chiama *Imprestito ad uso*, ossia *Comodato*.

3 La seconda si chiama *imprestito*, *per consumo*, *o mutuo* (1).

Capo I. Dell'Imprestito ad uso, ossia Comodato.

Sezione I. Della Natura dell'Imprestito ad uso.

4 *Art.* 1875. L'imprestito ad uso, ossia comodato e un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una cosa perche se ne serva, coll'obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sara servito (2).

5 *Art.* 1876. Il comodato e essenzialmente gratuito (3).

6 *Art.* 1877. Il comodante ritiene la proprieta della cosa imprestata (4).

7 *Art.* 1878. Tutto cio che e in commercio, e che non si consuma coll'uso puo essere l'oggetto di questo contratto (5).

8 *Art.* 1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato passano negl'eredi del comodante, e del comodatario.

9 Se però l'imprestito e stato fatto a contemplazione del comodatario, ed a lui solo personalmente, li suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata (6).

SEZIONE II. *Delle Obbligazioni del Comodatario*.

10 *Art.* 1880. Il comodatario e tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia, e conservazione della cosa imprestata; Non può servirsene che per l'uso determinato della natura della cosa, o della convenzione, sotto pena della rifazione dei danni, ed interessi, ove siavi luogo (7)

11 *Art.* 1881. Se il comodatario impiega una cosa in un uso diverso, o per un tempo piu longo di quello che dovrebbe, sara responsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito (8).

(1) L. 2 ff. de reb. credit.
(2) L. 11 parag. 1 et L. 4 ff. comodati.
(3) Institut. lib. 3. tit. 15. parag. 2. in fin. L. 5 perag. ff. commodati.
(4) L. 8, et L. 4. ff commodati.
(5) L. 3 parag. 6 ff. eodem.
(6) L. 3 parag. 3, et L. 17 parag. 2 ff. commodati; L. 5 cod de commodati.
(7) Institut. L. 3 tit 15 parag. 3 L. 5 parag. 2, et 5 ff. commodati
(8) L. 5 parag. 7, et 8, et L. 18 in princip. ff. commodati.

12 *Art.* 1882. Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre, surrogando la propria, o se non potendo salvare che una delle due, ha preferita la propria, egli e responsabile per la perdita dell'altra (9).

13 *Art.* 1883. Se la cosa e stata stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorche succeda per caso fortuito e a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione contraria (10).

14 *Art* 1884. Se la cosa si deteriora a cagione solamente dell'uso per cui fu data ad imprestito, e senza colpa del comodatario, non e questo tenuto per il deterioramento (11).

15 *Art.* 1885. Il comodatario non può ritenere la cosa imprestata in compensazione di ciò che il comodante gli deve (12).

16 *Art.* 1886. Se il comodatario ha fatta qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potra ripeterla (13).

17 *Art.* 1887. Se piu persone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente responsabili al comodante (14).

Sezione III. *Delle Obbligazioni del Comodante.*

18 *Art.* 1888. Il comodante non può ripigliare la cosa data in imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu imprestata (15).

19 *Art.* 1889. Non dimeno, se durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario sopravviene al comodante un urgente imprevveduta necessita di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze obbligare il comodatario a restituirla.

20 *Art* 1890. Se durante l'imprestito e stato obbligato il comodatario per conservare la cosa ad incontrare qualche spesa straordinaria, di necessita ed urgente in modo da non poterne prevenire il comandante, questo sara tenuto a farne il rimborso (16).

21 *Art.* 1891. Quando la cosa comodata sia tanto difettosa, che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante e tenuto per il danno, se conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodatario (17).

CAPO II. *Dell'Imprestito di Consumazione ossia Mutuo.*

SEZIONE I. *Della Natura del Mutuo.*

22 *Art.* 1892. Il mutuo e un contratto, per cui uno de'contraenti consegna all'altro una data quantita di cose, le quali coll'uso si consumano, coll'obbligo a quest'ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie, e qualita (18).

23 *Art.* 1893. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualche modo a perire, perisce per di lui conto (19).

(9) L. 5 parag. 4 ff. eodem.
(10) L. 1 parag. 1, ff. de aestimatoria actione L. 5 parag. 2 ff. commodati.
(11) L. 10 in princip. et L. 23 ff. commodati.
(12) L. 4 Cod. de Commodato.
(13) L. 18 parag. 2 ff. Commodati.
(14) L. 5 parag. 15 et L. 21 parag. 1 ff. eodem.
(15) L. 17 parag. 2 ff. eodem.
(16) L. 18 parag 2 ff. commodati.
(17) L 18 parag. 3, et L. 22 ff. eodem.
(18) L. 2 parag. 1 ff de rebus creditis.
(19) L. 2. parag. 2 ff. eodem L. 1 parag. 4 ff. obbligat et action.

24 *Art.* 1894. Non possono darsi a mutuo cose le quali, benche della medesima specie, sono però diverse nell'individuo, come sono gl'animali; in tal caso il contratto non e che comodato (20).

25 *Art.* 1895. L'obbligazione risultante da un prestito in denari, e sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

26 Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non e obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

27 *Art.* 1895. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se il prestito fu fatto in verghe metalliche.

28 Art. 1897. Se furono prestate verghe metalliche, o derrate qualunque sia l'aumento, o la diminuzione del loro prezzo il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualita, e quantita. e nulla piu (21).

SEZIONE II. *Delle obbligazioni del mutuante*.

29 *Art* 1898. Nel mutuo il mutuante e obbligato alla stessa responsabilita stabilita coll'articolo 1891 per il comodato (22).

30 *Art.* 1899. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto (23).

31 *Art.* 1900. Non essendosi fissato il termine alla restituzione il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

32 *Art.* 1901. Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sara possibile, o quando ne avra li mezzi, il giudice gli prescrivera un termine al pagamento, a norma delle circostanze.

SEZIONE III. *Dell'obbligazione del mutuatario*.

33 *Art* 1902 Il mutuatario e obbligato di restituire le cose ad esso date in mutuo nella quantita, e qualita, ed al tempo convenuto (24).

34 *Art.* 1903. Se si trova nella impossibilita di sodisfarvi, e obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, ed al luogo in cui doveva a termini della convenzione farsi la restituzione della cosa.

35 Se non e stato determinato ne il tempo, ne il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo, e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito (25).

36 *Art.* 1904. Se il mutuatario non restituisce le cose imprestate, o il loro valore nel termine convenuto, deve corrispondere l'interesse dal giorno della domanda giudiziale.

CAPO III. *Del Mutuo ad Interesse*.

37 *Art.* 1905. E'permessa la stipulazione degl'interessi nel semplice mutuo di denaro, di derrate, o di altre cose mobiliari.

38 *Art.* 1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli ne imputarli sul capitale (26).

(20) L. 2 parag. 1, et 3 ff. de rebus creditis.
(21) L. 2, et L. 3 ff. de reb. credit.
(22) L. 18 parag. 3 ff. commodati.
(23) Argum. ex L. 17 parag. 2 ff. commodati.
(24) L. 3 ff. de rebus creditis.
(25) L. 22 ff. eodem
(26) L. 26 in princip. ff de conditione indebiti L. 102 ff. de solutionibus, et liberationibus.

39 *Art.* 1907. L'interesse e legale, o convenzionale. L'interesse legale e fissato dalla legge; L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, ogni qualvolta questa non lo proibisce.

40 La misura dell' interesse convenzionale deve essere determinato in iscritto.

41 *Art.* 1908. La quitanza per il capitale rilasciata senza riserva degl'interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.

42 *Art.* 1909. Si può stipolare un interesse mediante un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.

43 In questo caso il mutuo si denomina *stabilimento di rendita*.

44 *Art.* 1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo, o in vita.

45 *Art.* 1911. La rendita costituita in perpetuo e essenzialmente redimibile.

46 Possono soltanto le parti convenire che non si redimera la rendita prima di un termine, che non potra eccedere dieci anni, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esso determinato.

47 *Art.* 1912. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto alla redenzione.

1°. Se cessa dall'adempiere ai suoi obblighi pel corso di due anni.

2°. Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto.

48 *Art.* 1913. E'pure repetib le il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento, o di prossima decozione del debitore.

49 *Art.* 1914. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono determinate nel Titolo dei *Contratti di Sorte* (27).

IMPUNITA'

Non deve dai Giudici accordarsi, o attendersi - Vedi - *Corte di Giustizia Criminale* N°. 11,

INCANTI PUBBLICI

Vedi - *Furti* N°. 57, 58.

Vedi - *Vendita* dal N°. 314. ai 238.

Pene contro quelli che disturbano la liberta degl'encanti - *Pene Correzionali* - Numeri 41, 42.

INCENDJ

SOMMARIO

(27) Vedi - *Sorte*.

I.

Ordine del 1°. Germile Anno VII. (21. *Marzo* 1799).

1 Il Direttorio Esecutivo, considerando, che li Teatri, o le Sale di spettacolo sono continuamente esposte a divenire preda delle fiamme, e che assai rileva alla sicurezza pubblica di prendere delle misure per prevenire li funesti effetti della negligenza, e li tentativi del delitto.

Ordina :

2 *Art.* 1. Il deposito delle macchine, e delle decorazioni pe'Teatri in tutti li Comuni della Repubblica, ove ve ne sono, si fara in un magazzino separato dal Teatro, ossia dalla Sala di spettacolo.

3 *Art.* 2. Li direttori, e gl'impresarj di spettacoli saranno obbligati di disporre nella sala un serbatojo, sempre ripieno di acqua, ed una tromba almeno, continuamente in istato d'essere adoperata.

4 *Art.* 3. Saranno obbligati di tenere in ogni tempo al lor soldo de' *Pompieri*, esercitati in guisa che ve ne sia sempre un numero bastante per servire all' occorrenza.

5 *Art.* 4. Un guarda trombe, o *Pompiere* sara costantemente di sentinella nell' interno della sala.

6 *Art.* 5 Un posto di Guardia sara collocato in ogni teatro, in modo che un fazionario, cambiato ad ogni ora, possa continuamente vigilare con un *Pompiere*, o guarda trombe nell'interno, fuori del tempo delle rappresentazioni

7 *Art.* 6 In fine delli spettacoli, il custode, e guardiano del teatro, accompagnato da un cane da ronda, visitera tutte le parti della sala, per assicurarsi che niuno e rimasto ascoso nell'interno, e che non vi ha verun indizio che possa far temere d'incendio.

8 *Art.* 7. Questa visita dopo lo spettacolo si fara in presenza di un Amministratore Municipale, ovvero di un Commissario di Polizia, che ne fara risultare sopra un registro tenuto a tal'uopo dal custode, e dal guardiano del Teatro.

9 *Art.* 8. Li depositi di macchine, e decorazioni, l'ispezione, ed il servizio per le sale di spettacolo, regolato dal presente ordine saranno stabiliti immantinente dall'Ufficio Centrale ne'Comuni che hanno una popolazione maggiore di centomila anime, e negl'altri Comuni dell'Amministrazioni Municipali.

10 *Art.* 9. Qualsivoglia Teatro in cui le precauzioni, e le formalita poc'anzi prescritte saranno state trascurate, o tralasciate in un sol giorno, sara chiuso al momento.

11 *Art.* 10. Il presente Ordine sara inserito nel Bollettino delle Leggi. Il Ministro della Polizia generale e incaricato dell'esecuzione di esso (1).

II.

IL MAIRE DI ROMA ec.

13 La presente raccolta dei Fieni, e l'imminente messe dei grani esiggono precauzioni per evitare qualunque occasione d'incendio, quindi si ordina :

(1) Quest' Ordine fu pubblicato, e reso esecutivo dal Signor Luogotenente del Governatore generale nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno di Roma, [illegible] Ordine dei 14 Maggio [illegible]

13 *Art.* 1. Resta vietato a chiunque d'innalzare palloni areostatici di qualunque sorta senza il nostro permesso.

14 *Art.* 2. Li contraventori saranno puniti a seconda delle Leggi, oltre l'emenda de' danni ec.

15 Incendj in Citta - Vedi - *Locazione* N°. 38. 39.

16 Incendio doloso - Vedi - *Furti* Num 91. 93.

17 Incendio colposo - Vedi - *Furti* N. 129.

18 Minaccie d'Incendio, come si puniscono - Vedi - *Furti* Num. 93. - *Tribunale di Polizia Correzionale*: Nota all'asterisco Art. 13.

19 Incendio di Edifizj, e proprieta pubbliche - Vedi - *Proprieta pubbliche* Num. 2., e 3.

20 Li condannati a morte per incendio, sono condotti al luogo dell'esecuzione vestiti di una camigia rossa - Vedi - *Pene* Nota 2. Art. 4.

21 Incendio di grani - Vedi - *Corte speciale* Nota *** articoli 4., 6.

22 Come si puniscono gl'Incendj accagionati alle Campagne - Vedi - *Polizia Rurale* Num. 10.

Vedi - *Polizia* dal Num. 139. al 145.

INCIDENTI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE I LIBRO II. TITOLO XVI. *Degl'Incidenti*.

§. 1. *Delle domande incidenti*.

1 *Art.* 337. Le domande incidenti saranno fatte con un semplice atto contenente i motivi, e le conclusioni, con offerta di communicare i documenti giustificativi, mediante ricevuta, o deposito da farsi in cancellaria.

2 Il reo convenuto rispondera con un semplice atto alla domanda incidente.

3 *Art.* 338. Tutte le domande incidenti saranno fatte nel tempo medesimo; non potranno ripetersi le spese di quelle che saranno fatte posteriormente, se i motivi di queste esistevano all'epoca delle prime domande.

4 Le domande incidenti saran decise preventivamente se vi e luogo, e negl'affari sui quali fosse stata ordinata un informazione in iscritto, l'incidente sara rimesso all'udienza per esservi giudicato, com'e di ragione.

§. 2. *Dell'intervento in causa*.

5 L'intervento in causa sara fatto per mezzo di una istanza contenente i motivi, e le conclusioni delle quali sara data copia, non meno che dei documenti giustificativi.

6 *Art.* 340. L'intervento non potra ritardare la sentenza della causa principale, allorche sara in istato di essere decisa.

7 *Art.* 341. Negli affari, nei quali sara stata ordinata una informazione in iscritto, se avviene che l'intervento in causa sia contradetto da una delle parti, l'incidente sara portato all'udienza.

INCISORI

1 *Ordine del Maire di Roma dei 3 Gennaro 1811 con cui si prescrive che debbano dagl'Incisori in Rame rimettersi due esemplari delle loro opere per il deposito che deve farsene nella Biblioteca Imperiale di Parigi.*

Il Maire di Roma ec.

Adesivamente agl'ordini Sovrani, li quali ingiungono che siano depositate nella Biblioteca Imperiale di Parigi due esemplari, uno cioe avanti, e l'altro

con le lettere di tutte le incisioni in Rame che saranno pubblicate senza testo.

Ordina:

2 Che tutti gl'artisti incisori dovranno rimettere al piu presto possibile a S. E. il Sig Prefetto di Roma li suddetti due esemplari d'incisioni che dall'epoca del primo del mese d'Ottobre prossimo passato saranno state pubblicate, lo che faranno altresi per il tratto successivo 48 ore prima della pubblicazione di qualunque siasi incisione.

Firmato - *Il Duca Braschi Onesti M.ire*

Vedi - *Orefici* N. 250.

INCORAGGIMENTO

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 17 Agosto 1810, con cui si pubblica il decreto imperiale dei 26 del precedente Luglio N. 1.

II Decreto imperiale dei 26 Luglio 1810 che accorda la somma di 500,000 franchi per lo stabilimento di manifatture nella citta di Roma e per animare la coltivazione del cotone, e favorire l'agricoltura dal N 2, al 4.

I

1 Il decreto imperiale dei 26 Luglio scorso, che porta gl'incoraggimenti accordati da Sua Maesta all'industria della citta di Roma, ed all'agricoltura dell'Agro Romano, sara pubblicato per mezzo del bollettino.

II

DECRETO

2 *Estratto delle minute della segretaria di Stato.*

Dal palazzo imperiale di S Cloud li 26 *Luglio* 1810.

NAPOLEONE Imperatore de'Francesi. Re d'Italia ec.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue;

3 *Art.* 1. Si mette a disposizione del nostro ministro dell'interno una somma di cinquecento mila franchi, che sara destinata a provvedere alle spese.

1.° Per istabilire delle manifatture nella nostra buona citta di Roma, e ad animare la coltivazione del cotone nelle pianure, e nel territorio situato nelle sei leghe intorno a Roma.

2.° Per render sano il paese, e favorire l'agricoltura.

4 *Art.* 2. I nostri ministri dell'interno, e del tesoro pubblico sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato NAPOLEONE.

Vedi - *Camere di Commercio dal num.* 201, *al* 264.

INDACO

1 *Decreto Imperiale dei* 3[illegible] *Aprile* 1811 *con cui si accorda premio, ed incoraggimento al Sig Potenziani di Rieti per lo stabilimento della Fabbrica di Estrazzione d ll'Induco dal Pastello.*

Estratto delle minute di Segretaria di stato.

NAPOLEONE ec.

Sul rapporto a noi fatto dal nostro ministro dell'interno, da cui apparisce che il Sig. Potenziani possidente, agricoltore, e chimico in Rieti dipartimento di Roma si e dato a ricerche ed esperienze moltiplici, onde estrarre

l'indaco dal pastello, e che pensa a stabilire una fabbrica in grande, e che si è offerto di ricevervi, e d'istruirvi tutti quelli che volessero imparare la fabbricazione dell'indaco dal pastello, fabbricazione di cui egli conosce perfettamente la teoria, e la prattica.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

2 *Art.* 1. Si accorda al Sig. Potenziani una somma di seimila franchi a titolo d'incoraggimento, e di premio.

3 *Art.* 2 Questa somma sarà difalcata dal fondo di un milione, creato dall'Art. undecimo del nostro decreto dei 25 Marzo ultimo, per incoraggire la fabbricazione dell'indaco dal pastello, e dello zucchero dalla barbabietola.

4 *Art.* 3. La manifattura del Sig. Potenziani a Rieti formerà la quarta delle scuole sperimentali che a norma delle disposizioni degl'Art. 8, e 9 del suddetto nostro decreto dei 25 Marzo passato, devono servire all'insegnamento dei modi e dei mezzi atti ad estrarre la fecola colorante, ed a fabbricare l'indaco dal pastello.

5 *Art.* 4. Noi autorizziamo adunque il Sig. Potenziani a dare questo titolo alla sua fabbrica, rimanendo però a suo carico il comunicare, giusta l'offerta da lui fattane tutte le istruzioni teoriche, e prattiche concernenti la medesima fabbricazione dell'indaco dal Pastello, tanto ai possidenti, e coltivatori che vorranno seguire le sue operazioni, quanto agl'allievi che potessero essergli mandati dai dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

6 *Art.* 5. I nostri ministri dell'interno, e del tesoro sono incaricati ec.

Firmato NAPOLEONE.

Vedi. - *Zuccaro num.* 16, *dal* 21, *al* 30.

INDENNIZAZIONI

Vedi - *Ponti, ed Argini* dal N. 262, al 278, 287.

Vedi. - *Polizia Rurale* N. 2.

INDOVINI

Vedi - *Polizia num.* 50, 56, 60.

INDUSTRIA

Vedi - *Locazione dal num.* 103, *al* 106.

Incoraggimenti dati all'industria - Vedi - *Camere di commercio* dal n.° 201, al 264 - *Incorragimenti*, dal n.° 2, al 4.

INFAMIA

E' tolta l'infamia dei parenti de'condannati dalla legge dei 21 Gennaro 1790 - Vedi l'articolo 2 di detta legge al nostro titolo *Condannati nota* 4.

INFANTICIDIO

Vedi - *Omicidio* n.° 6, 8.

INFORMAZIONI

Perscritto - Vedi - *Tribunale di prima istanza* dal n.° 191 al 219.

INGANNO

1 Dei venditori sui pesi, e misure come puniscasi. - Vedi - *Pene correzionali* n.° 57.

2 Come puniscasi quello dei venditori, o sul titolo delle materia d'oro, o d'argento, o sulla qualità di una pietra falsa venduta per fina. - Vedi - *Pene correzionali* n.° 55, 56 - Vedi - *Polizia Municipale* n.° 30.

INGHILTERRA

Vedi - *Commercio* dal n.° 1, al 69.

INGIURIE VERBALI

Vedi - (*Calunnie* num. 3, dal num. 13 al 18.
(*Polizia* num. 20.

Punizione di chi adopra termini ingiuriosi contro li giudici.

Vedi - *Sentenze* num 59.

Vedi - *Pene correzionali* dal num. 31, al 34.

Vedi - *Tribunale di polizia semplice nota all'asterisco Art.* 605 *parag.* 7.

INNONDAZIONE

Legge dei 6 Ottobre 1791, che stabilisce la pena contro chi innonda li terreni altrui.

1 *Art.* 15. Niuno può innondare la possidenza del suo vicino, nè volontariamente trasmettere le acque in modo nocevole sotto pena dei danni, e di una multa che non può eccedere l'ammontare dei danni medesimi.

2 *Qrt.* 16. Li proprietarj, o affittuarj de'mulini, o altre fabbriche sull'acqua sono garanti di tutti li danni che le acque potrebbero accagionare alle strade, o proprieta vicine per la troppo grande elevazione de'canali conduttori, o altro; devono, e sono obbligati di tenere le acque ad una altezza che non nuoca ad alcuno, e che verra fissata dall'amministrazione del dipartimento, dopo il sentimento di quella dal distretto (1); in caso di contravenzione la multa non può eccedere la somma dei danni (2).

Vedi - *Polizia* dal num. 139, al 145.

INQUILINO

Vepi - *Locazione* dal num. 48, al 76.

Vedi - *Assegne* dal num. 4, al 12.

INSALIZIONE

Vedi - *Furti* num. 28, e 29.

INSENSATI

Vedi - *Pazzi*.

INSCRIZIONE

Vedi - *Privilegj* dal num. 73, al 147, dal num. 176 al 178.

Vedi - *Ipoteca* dal num. 25 al 34, dal num. 53 al 61, dal num. 68 al 96, dal num. 143, al 150, dal num. 155 al 191.

INSERVIENTE

Circa il domicilio - Vedi - *Domicilio* num. 9.

(1) Oggi dal Sotto-Prefetto.

(2) Nelle innondazioni estraordinarie dei fiumi, e riviere, si forzano gl'abitanti delle case fabricate sui ponti di abbandonarle, e viene vietato il passaggio sui ponti medesimi, allorche sono in pericolo per la sopravenienza dei ghiacci, o per qualunque altra causa.

Si fanno rompere li ghiacci sotto li ponti, e lungo le sponde delle riviere, per facilitare il scolo dell'acque.

Gl'abitanti sono obbligati a rompere li ghiacci avanti le loro case, ed appoggiarli ai muri, come pure la neve.

Loro e vietato di gittare per le strade le navi de' loro cortili, e vengono incaricati di far gittare abbasso quelle che sono sui tetti delle loro case, affinche non cadino improvisamente in quelli che passano.

Vengono obbligati a vuotare l'acqua entrate nelle loro cantine per evitare il danno de'muri, e la corruzione dell'aria.

INSUBORDINAZIONE

Vedi - *Pene correzionali* num. 38, 39.

INTAGLI

Vedi - *Stampe*.

INTENDENTE DEL TESORO PUBBLICO

Vedi - *Roma* dal num. 54, al 56.
Sua creazione per li Stati Romani - Vedi - *Roma* num. 100.
Sua attribuzione, e funzioni - Vedi - *Roma* dal num. 100, al 130.

INTERDIZIONE

Sommario

I Prescritto dal codice Napoleone dal N. 1 al 28.
II Del consulente giudiziario dal N. 25 al 28.
III Come competa all' interdetto la restituzione in intiero *Remissive* N. 39.
IV Pena d' interdizione prescritta dal codice penale per li delitti che si purgano per via correzionale N. 30, 31.
V Modo di procedere nei tribunali civili nella cause d'interdizione dal N. 32, al 44.

CODICE NAPOLEONE

LIBRO I. TITOLO XI. CAPO I.. *Dell'interdizione*.

1 *Art.* 489. Il maggiore il quale ritrovasi in un stato abituale d'imbecilita, di demenza, e di furore, deve essere interdetto quand'anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli (1)

2 *Art.* 490. Ogni parente e ammesso a provocare l'interdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l uno de'conjugi riguardo all'altro.

3 *Art.* 491. In caso di furore e se l interdizione non e provocata ne dal conjuge, ne dai parenti, essa deve esserlo dal regio procuratore, il quale potra anche provocarla in caso d'imbecillita, o di demenza contro una persona che non avesse ne consorte ne parente conosciuto.

4 *Art.* 492. Ogni domanda d'interdizione sara proposta avanti il tribunale di prima istanza.

5 *Art.* 493. I fatti d'imbecillita, di demenaa o di furore, saranno dedotti, ed articolati in iscritto. Quelli che vorranno procedere nel giudizio d'interdizione, presenteranno i testimonj, ed i documenti.

6 *Art.* 494. Il tribunale ordinera che il consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato *nella Sezione quarta Capo II Titolo della minor età, della tutela, e dell'emancipazione*, esponga il suo parere intorno allo stato della persona, di cui e domandata l'interdizione.

7 *Art.* 495. Chi avra provocata la interdizione non potra far parte del consiglio di famiglia, tuttavia il marito, o la moglie, ed i figli della persona di cui fu provocata la interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.

8 *Art.* 496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interro-

(1) Institut. de curator. parag. 3 L. 1 in princip. ff. de curatoribus furioso, et aliis L. 1, et 6 codap. curatore furiosi, et prodig.

ghera il convenuto nella camera del consiglio ; se egli non vi si può presentare , sara interogato nella sua abitazione da uno de'giudici a ciò deputato , coll'assistenza del cancelliere . In tutti i casi il procuratore imperiale sara presente all'interogatorio (2) .

9 *Art.* 497. Dopo il primo interogatorio il tribunale deputera , se vi ha luogo un amministratore provvisionale , affinche prenda cura della persona , e dei beni del convenuto .

10 *Art.* 498 La sentenza su una domanda d'interdizione , non potra essere pronunciata che in pubblica udienza , sentite , o citate le parti .

11 *Art.* 499. Rigettando la domanda d'interdizione , il tribunale potrà nondimeno , se le circostanze lo esiggono , ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio , transigere , pigliare a prestito , ricevere capitali , rilasciare liberazioni , alienare , ed ipotecare i suoi beni senza l'assistenza di un consulente , che verra nominato nella stessa sentenza .

12 *Art.* 500. In caso di appellazione da una sentenza di prima istanza , il tribunale d'appello potra , se lo giudica necessario , interrogare di nuovo , o far interrogare da un delegato la persona di cui e domandata la interdizione .

13 *Art.* 501. Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione , o la nomina di un consulente , sara a sollecita istanza degl'attori estratta dagl'atti , notificata alla parte , ed iscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che devono essere affisse nella sala di udienza , e negl'ufficj de'notari del circondario .

14 *Art.* 502. L'interdizione , o la nomina di un consulente avra il suo effetto dal giorno della sentenza . Sara nullo per diritto qualunque atto fosse fatto posteriormente dall'interdetto , o senza l'assistenza del consulente .

15 *Art.* 503. Gl'atti anteriori all'interdizione potranno essere annullati , se la causa d'interdizione esisteva notoriamente all'epoca in cui sono stati fatti .

16 *Art.* 504. Dopo la morte d'alcuno , gl'atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza , se non nei casi che si fosse pronunciata , o provocata l'interdizione avanti la sua morte , o che la prova della sua demenza risultasse dall'atto stesso che viene impugnato .

17 *Art* 505. Non essendosi proposta appellazione dalla sentenza d'interdizione pronunciata in prima istanza , o quando venga confermata in appello , si passera a deputare all'interdetto un tutore , ed un surrogato tutore , secondo le regole prescritte al titolo *della minore eta* , *della tutela* , *e della emancipazione* . L'amministratore provvisionale cessera dalle sue funzioni , e rendera conto al tutore , quando non lo fosse egli stesso .

18 *Art.* 506. Il marito e di diritto , il tutore della sua moglie interdetta .

19 *Art.* 507. La moglie potra essere deputata tutrice del marito , ed in questo caso il consiglio di famiglia regolera il modo , e le condizioni dell'amministrazione ; salvo alla moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio , il ricorso ai tribunali .

20 *Art.* 508. Nessuno , ad eccezzione de'conjugi , degl'ascendenti , e dei discendenti , sara tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni

2) Argum. ex leg. 6. ff. de curator furioso , et aliis

Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà domandare, e sarà in diritto di essere rimpiazzato.

21 *Art.* 509. L'interdetto è parificato al minore, perciò che riguarda la sua persona, ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degl'interdetti (3).

22 *Art.* 510. I redditi di un interdetto devono essere essenzialmente impiegati per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia, e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale (4).

23 *Art.* 511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la data, o l'assegnamento a titolo di eredità, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale, in seguito alle conclusioni del procuratore imperiale (5).

24 *Art.* 512. L'interdizione cessa col cessar delle cause per le quali fu determinata; la revoca però non sarà pronunciata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l'interdetto non potrà riprendere l'esercizio dei suoi diritti, che dopo la sentenza di revoca (6).

CAPITOLO III. *Del Consulente Giudiziario.*

25 *Art.* 513. Può essere proibito ai prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere danari a prestito, di riscuotere capitali, e di rilasciarne la liberazione, di alienare, di aggravare i loro beni d'ipoteca, senza l'assistenza di un consulente che loro è deputato dal tribunale (7).

26 *Art.* 514. La proibizione d'agire senza l'intervento di un consulente, può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l'interdizione; La loro domanda deve essere promossa, e giudicata nello stesso modo.

27 Questa proibizione non potrà essere tolta se non osservate le medesime formalità.

28 *Art.* 515. Nessuna sentenza, in materia d'interdizione, o di deputazione di consulente, potrà essere pronunciata, nè in prima istanza, nè in appello, se non dopo le conclusioni del procuratore imperiale.

CODICE PENALE LIBRO I. CAPO II.

30 *Art.* 42. I tribunali giudicando *correzionalmente* potranno in certi casi interdire in tutto, o in parte l'esercizio de' diritti *Civici*, *Civili*, e di *Famiglia* qui espressi (8).

(3) L. 2. cod. de curator. furios; vel prodig. L. 7 ff. de curator. fur. et aliis.

(4) Argum ex L. 22 parag. 8 ff. solut. matrim.

(5) L. 28 cod. de episcopal. aud.

(6) L. 1 in princip. ff. de curat. furioso, et aliis.

(7) L. 1 et 16 ff. de curat furioso, et aliis; L. 1 cod. de curat. furiosis vel prod.

(8) Sebbene questa sia una pena di nuova istituzione pure merita di essere encomiata la saviezza di chi la suggerì. Vi sono de' delitti li quali presentano coll' esercizio di questi diritti un alleanza offensiva, e che ripugna al nobile carattere degl'uni, ed al grave interesse degl'altri. Non devono confidarsi le più belle funzioni di cittadino all' uomo che attenta ai principj, ed alle virtù, senza le quali l'esercizio ne diviene pericoloso; e se l'offesa non è stata sì grande da privarnelo per sempre, vi vuole almeno un intervallo tra il delitto, e l'intiero oblio che potrà fare nella società; vi vuole un tempo di pruova che serva di garanzia per l'avvenire; è adunque sperabile che questa legge serva di nuovo freno per l'uomo su cui l'onore non avrà perduti tutti li suoi diritti, che sentirà senza dubbio quanto grave sia per l'onore l'affronto, che è unito a questa pena.

1.° Di voto, e di voce attiva.
2.° Di voce passiva.
3.° D'essere chiamato, e nominato all'officio di giurato, o altri officj pubblici, o agl'impieghi di amministrazione, o di esercitare questi officj, o impieghi.
4.° Del porto d'armi.
5.° Di voto, e di voce nelle deliberazioni di famiglia.
6.° Di essere tutore, curatore a meno che non sia de'suoi figli, e col solo parere della famiglia.
7.° Di essere perito, o adoperato come testimonio in atti.
8.° Di testimonianza in giustizia, a meno che non sia per farvi semplici dichiarazioni.

31 *Art.* 43. Li tribunali non pronuncieranno l'interdetto espresso nell'Articolo precedente, che quando questo sarà stato autorizzato, o ordinato da una particolare disposizione della legge.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE II. LIBRO I. TITOLO XI. *Dell'Interdizione.*

32 *Art.* 890. In ogni istanza d'interdizione li fatti diretti a provare la imbecillità, la demenza, o il furore saranno esposti nella domanda presentata al presidente del tribunale. Li documenti giustificativi saranno uniti alla detta domanda, se si dovranno indicare li testimonj (9).

33 *Art.* 891. Il presidente del tribunale ordinerà la comunicazione della domanda al pubblico ministero, e deputerà un giudice per farne relazione in un giorno indicato.

34 *Art.* 892. Il tribunale sulla relazione del giudice, e le conclusioni del procuratore imperiale, ordinerà che il consiglio di famiglia, composto nella maniera prescritta dal codice civile *Sezzione IV del Cap. II. al Titolo della minorità, della tutela, e della emancipazione* (10) proferisca il suo parere sullo stato della persona che si vuole interdire.

35 *Art.* 893. Prima che si proceda all'interrogatorio della persona che si vuole interdire dovrà a questo notificarsi la domanda, ed il parere del consiglio di famiglia.

36 Se l'interrogatorio, e li documenti prodotti sono insufficienti, e se li fatti possono giustificarsi per mezzo de'testimonj, il tribunale ne ordinerà l'esame, qualora vi sia luogo, e lo farà eseguire nelle consuete forme.

37 Il tribunale potrà anche ordinare che l'esame sia fatto senza la presenza della persona che vuole interdirsi, se le circostanze l'esiggono, ma in questo caso il di lui consulente potrà rappresentarlo.

38 *Art.* 894. L'appello interposto dalla parte contro di cui sarà stata proferita l'interdizione, dovrà diriggersi contro la parte che avrà provocato il giudizio.

39 L'appello interposto dalla parte provocante, o da uno dei membri dell'assemblea dovrà essere diretto contro la persona di cui è stata provocata l'interdizione.

(9) Si è veduto cosa su ciò prescriva il codice civile dall'articolo 489, sino al presente titolo dal num. 1 al 13.

(10) Vedi il nostro titolo – *Tutela* dal num. 21. al 39.

40 Nel caso che sia nominato un consulente, l'appello della parte alla quale sarà stato destinato, dovrà diriggersi contro il provocante.

41 *Art.* 895. Se non viene interposto l'appello della sentenza d'interdizione, o se questa è confermata in appello si procederà alla nomina di un tutor surrogato per la persona interdetta, secondo le regole prescritte nel *titolo dei consigli di famiglia* (11).

42 L'amministrator provvisorio nominato in esecuzione dell'Articolo 497 del codice civile (12), cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, s'egli non è tale.

43 *Art.* 896. La domanda per lo scioglimento dell'interdizione sarà formata, e giudicata nell'istessa forma della istanza d'interdizione.

44 *Art.* 897 La sentenza che proibisce di stare in giudizio, transigere, prendere ad imprestito, ricever pagamenti di capitale, e farne quietanza, alienare, ovvero ipotecare senza assistenza di un consulente, dovrà essere affissa, conforme è prescritto all'Articolo 501 del codice civile (13).

Vedi - *Giudice di pace* dal N.° 203, al 295, e dal N.° 342, al 250.
Vedi - *Domicilio* N.° 8.
Vedi - *Restituzione in integro* N.° 3, 13.
Vedi - *Debito pubblico* dal N.° 31, al 36.
Vedi - *Privilegj* N.° 77, 177, 178.

I N T E R E S S E

Vedi - *Tribunale marittimo* N.° 133.

Del denaro - Vedi - *Denaro*.

I N T E R E S S I

Ordine della consulta straordinaria dei 2 Marzo 1810 con cui si riducono gl'interessi stipulati dal passato governo al cinque per cento.

1 La consulta straordinaria per li stati Romani, considerando essere giusto di dare a tutti li creditori del passato governo una condizione medesima; Che gl'interessi stipulati in alcuni contratti a maggiore usura del cinque per cento e spesso a delle epoche, in cui li creditori passati subivano delle riduzioni inferiori a questa tassa, imponevano al tesoro pubblico un peso, che eccede la tassa legale, e che renderebbe continuo un ingiusto benefizio a favore di quei che prestano, Ordina.

2 *Art.* 1. Incominciando dal 1.° Gennajo scorso, tutti gl'interessi stipulati dal passato governo a più del 5 per cento resteranno ridotti a questa tassa.

3 *Art.* 2. Il presente ordine, sarà inserito nel bollettino.

Vedi - *Denaro*.
Vedi - *Imprestito* dal N.° 37, al 49.

I N T E R P R E T I

Onorarj, e vacazioni accordate agl'interpreti, allorchè vengono impiegati dagl'officiali di giustizia, e di polizia giudiziaria - Vedi - *Spese di giustizia* dal N.° 189 al 194, 198, 199.

(11) Vedi il nostro titolo - *Consigli di famiglia*.
(12) Vedi il superiore numero 9.
(13) Vedi il superiore numero 13

Di sogni - Vedi - *Polizia* N.° 50, 56, 60.
In materia criminale - Vedi - *Giuri* dal N.° 168, al 175.

INTERROGATORJ CIVILI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE I LIBRO II. TITOLO XV.

Degl'Interrogatorj sopra fatti, e loro circostanze.

1 *Art.* 324 In tutte le materie, ed in qualunque stato della causa, le parti senza ritardo nè della prosecuzione del giudizio, nè della sentenza, potranno chiedere di farsi interrogare vicendevolmente sopra i fatti, e circostanze relative soltanto alla materia sulla quale cade controversia (1).

2 *Art.* 325. Non potrà ordinarsi l'interrogatorio se non in seguito di un istanza contenente i fatti, e di una sentenza proferita all'udienza. Dovrà procedersi all'interrogatorio in presenza del presidente, o di un giudice da lui deputato.

3 *Art.* 326, Il presidente in caso di lontananza della parte da interrogarsi potrà incaricare a tale oggetto il presidente del tribunale nella di cui giurisdizione essa dimora, oppure il giudice di pace del cantone, ove la detta parte si trova.

4 *Art.* 327. Il giudice appiè dell'ordine che lo ha deputato, indicherà il giorno, e l'ora dell'interrogatorio; Tutto questo avrà luogo, senza bisogno di un processo verbale, che contenga l'istanza della parte, o il rilascio di questo suo ordine.

5 *Art.* 328. Il giudice si trasferirà nel luogo, ove risiede la parte, quando costerà di un legittimo impedimento della medesima.

6 *Art.* 329. Ventiquattr'ore almeno prima dell'interrogatorio, la domanda, e gl'ordini del tribunale, del presidente, o del giudice che dovrà ricevere l'interrogatorio predetto, saranno con un istesso atto notificati alla parte, o in persona, o nel domicilio; la notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato.

7 *Art.* 330. Se la parte citata non si presenta, o presentandosi ricusa di rispondere, dovrà farsene sommariamente un processo verbale, ed i fatti potranno aversi per verificati.

8 *Art.* 331. Se la parte, dopo essere caduta in contumacia nel giorno indicato dalla citazione, comparisce prima della sentenza, sarà ammessa all'interrogatorio, purchè paghi, senza diritto di rimborso le spese del primo processo verbale e della notificazione.

9 *Art.* 332. Qualora nel giorno dell'interrogatorio la parte citata giustifichi un legittimo impedimento; Il giudice, senza nuova citazione, dovrà stabilire un altro giorno per tale oggetto.

10 *Art.* 333. La parte non potrà leggere alcuna risposta in iscritto, nè farsi assistere nè consigliare da qualch'uno ma dovrà rispondere personalmente ai fatti contenuti nell'istanza, come pure a quelli sopra i quali sarà interrogata dal giudice *ex officio*. Le risposte saranno precise, pertinenti sopra ogni fat-

(1) Veggasi come parli su ciò il codice civile all'articolo 1356 nel nostro titolo - *Prova* dal num. 63. al 66.

to, e senza termini calunniosi ed ingiuriosi. Non sara permesso alla parte che ne avra fatta l'istanza per l'interrogatorio d'assistervi.

11 *Art.* 334. L'interrogatorio, compito che sia verra letto alla parte interrogata, richiamandola a dichiarare se ha detto il vero, e se persiste. Avendo essa qualche altra cosa da aggiungere, l'aggiunta sara riportata in margine, o in fine dell'interrogatorio; Questa pure gli sara letta, e gli sara fatta la stessa inchiesta. Essa poi firmera l'interrogatorio, e le aggiunte, e qualora non voglia, o non possa firmarsi, ne sara fatta menzione.

12 *Art.* 335. La parte che vuol servirsi dell'interrogatorio lo fara notificare alla parte avversa, ma ne l'una, ne l'altra potra farne il soggetto di nuove scritture.

13 *Art.* 336. Le amministrazioni dei pubblici stabilimenti saranno tenute a nominare un amministratore, oppure un agente per rispondere ai fatti, ed agl'Articoli comunicati. Daranno esse a tale effetto una procura speciale in cui saranno spiegate, ed affermate per vere le risposte; Diversamente i fatti potranno aversi per verificati senza pregiudizio della facolta di far sottoporre all' interrogatorio gl'amministratori, o gl'agenti sopra i fatti che li riguardano personalmente per farne poi quel caso che il tribunale credera di ragione.

INTERVENTO IN CAUSA

Vedi - *Incidenti* dal N.° 5, al 7.

I N T I M A Z I O N I

Prescritto dal codice di procedura civile sulle ore nelle quali si possono fare intimazioni, ed esecuzioni.

1 Dal primo Ottobre fino alli 31 di Marzo non sara permesso di fare alcuna intimazione, ed esecuzione avanti sei ore di mattina, e dopo le sei ore della sera; E dal primo di Aprile, fino alli 30 Settembre avanti quattr'ore di mattina, e dopo nov'ore di sera; Questi medesimi atti restano proibiti nei giorni di festa legale, salva la permissione del giudice nei casi in cui fosse pericoloso il ritardo.

Codice di Procedura Civile Lib. II. Art. 1037.

I N T R A P R E S A

CODICE NAPOLEONE

Art. 2270 Dopo dieci anni, l'architetto, e gl'Intraprenditori vengono liberati dalla garanzia delle opere in grande, che hanno fatte, e dirette.

I N V A L I D I

Ordine del Sig Prefetto di Roma dei 6 Decembre 1811 ai Maires acciò facciano dal ricevitore municipale versare nella cassa del ricevitore particolare del circondario l'uno per cento sopra la rendita ordinaria che figura per l'anno corrente nel Budget.

1 Sig. Maire di . . . Sono con la presente ad invitarla di trarre un ordine a codesto ricevitore, o percettore facente funzioni di ricevitore municipale, perche versi immediatamente nella cassa del ricevitore particolare del suo circondario l'uno per cento a favore degl'invalidi da calcolarsi sopra la rendita ordinaria che figura nel Budget dell'anno corrente, e siccome in esso Budget non e stata assegnata alcuna somma per gl'invalidi; Ella la fara desumere dai fondi posti nel medesimo per le spese impreviste.

2 Ella dovra dare su di ciò il piu sollecito discarico al Sig. Sotto Prefetto del di lei circondario, pregandolo a volermelo quindi communicare a volo di posta.

Gradisca intanto l'assicurazione de'miei distinti sentimenti.

Il Prefetto di Roma TOURNON

INVALIDI DELLA MARINA.

SOMMARIO

I.

1 La Consulta straordinaria ec. Ordina

La legge de'13 Maggio 1791, relativa alla cassa degl'invalidi della marina, ed agl ordini del governo de' 27 Nevoso anno IX e 19 Frimario anno XI, relativo alla stessa cassa saranno pubblicate per mezzo del bullettino.

II.

2 *Della conservazione della cassa degl'invalidi. e delle rendite che le sono destinate.*

3 *Art.* 1. La cassa degl'invalidi della marina sara conservata; la medesima resterà distinta, e separata da quella delle pensioni accordate dallo stato sulla quale i diritti delle genti di mare, e di tutti gl impiegati del dipartimento della marina sono riservati

4 *Art* 2. Le rendite fisse provenienti dall'economie fatte in addietro sui fondi di questa cassa, continueranno ad esservi versate.

5 *Art.* 3. La rendita vitalizia di 120 mila lire sulla testa del Re. e dichiarata perpetua, e sara versata tutti gl'anni dal tesoro pubblico nella cassa degl'invalidi.

6 *Art.* 4. Questa cassa conservera per rendite casuali.

1°. Quattro denari per lira su tutte le spese del dipartimento della marina, e delle colonie.

2°. Sei denari per lira sui salarj delle genti di mare, impiegate dal commercio, e sui guadagni di quelli che navigano separatamente.

3°. Un soldo per lira del prodotto netto di tutte le prede fatte sui nemici dello stato dai corsari francesi.

4°. Sei denari per lira della totalita, ed il terzo del prodotto netto di tutte le prede qualunque siansi, fatte sui nemici dei bastimenti dello stato.

5°. La totalita del prodotto non reclamato dei rottami, e naufragj.

6°. L'ammontare del soldo dei marinari disertori a bordo dei vascelli dello stato.

7°. La meta del soldo dei disertori a bordo dei navigli di commercio; l'altra meta e dichiarata appartenere agl'armatori per indennita delle loro spese di rimpiazzo.

8°. Il prodotto delle successioni delle genti di mare, ed altre persone morte in mare, le somme di parte di presa, gratificazioni, salarj, e giornate di operaj, ed altri oggetti di simil natura riguardanti il servigio della marina; allorche non saranno reclamati.

TITOLO II.

7 *Delle forme da osservarsi per verificare quali persone hanno dritto a penzioni, o mezze paghe sulla cassa degl'invalidi.*

Art. 1. I sindici eletti dai cittadini di professione marittima formeranno al principio di ogni anno una lista degl'invalidi, e pensionati del loro sindacato, morti nell'anno. Essi riceveranno le domande delle mezze paghe che verranno loro fatte dalle genti di mare, vedove, e figli, padri, e madri delle genti di mare del loro territorio; essi ne daranno lo stato contenente i motivi di ciascuna domanda, e faranno certificare li fatti dalla municipalita del capo luogo del sindacato, e trasmetteranno una copia dello stato, e i documenti in appoggio al commissario del loro quartiere.

8 *Art.* 2. I commissarj stabiliti nei quartieri, verificheranno li fatti contenuti nelli stati, e documenti ad essi inviati dai sindici, uniranno le loro osservazioni a ciascuna domanda, faranno certificare il tutto dagl'amministratori del distretto della loro residenza, ne faranno quindi la spedizione all'ordinatore in capo del loro dipartimento.

9 Quanto ai marinari, loro vedove, figli, padri, e madri che risiedono in un luogo non compreso in un sindacato delle classi, presenteranno le loro domande motivate alla municipalita del luogo della loro residenza, la quale certifichera i fatti che saranno a sua cognizione, fara passare il tutto col suo parere al Commissario delle classi del quartiere più prossimo, che trasmettera le dette domande e i documenti in appoggio, al Ministro del Dipartimento della Marina con le sue osservazioni.

10 *Art.* 3. I Commissarj delle Classi faranno parimente al principio di ciascun anno una lista degl'offiziali militari, ed amministratori pensionati del loro Dipartimento morti nell'anno.

11 Quanto alle nuove domande di pensioni che potessero essere formate dagl'uffiziali militari, da quelli d'amministrazione, ed altri, esse saranno da loro trasmesse ai loro superiori respettivi. che ne rimetteranno li stati, e documenti in appoggio, all'ordinatore in capite del Dipartimento. I loro padri, madri, vedove, e figli che formeranno delle domande, vi uniranno i certificati delle Communità della loro residenza sui fatti da essi esposti, e che saranno a sua notizia.

12 *Art.* 4. Gl'Ispettori delle truppe della marina riceveranno le domande di pensioni che potranno essere formate dagl'uffiziali, sott'uffiziali, e soldati delle dette truppe, e reggimenti; Essi ne formeranno lo stato con i motivi di ciascuna domanda e i documenti in appoggio, e trasmetteranno il tutto con le loro osservazioni al Ministro della Marina.

13 *Art.* 5 Gl'ordinatori in capite nei diversi dipartimenti della marina, faranno esaminare tutti li stati di domande di pensioni, e i documenti in appoggio che saranno stati loro trasmessi; Essi ne faranno distendere il processo verbale dal Commissario delle riviste, o dall'*Ispettore* della Marina, vi apporranno il *Visto*, vi uniranno le loro osservazioni, e trasmetteranno il tutto nel termine il piu breve possibile al ministro della Marina.

14 *Art.* 6. Il Ministro fara fare un nuovo esame, e stendere la lista generale di tutte le domande, e de'loro principali motivi nell'ordine in cui avra giudicato doverle disporre.

15 *Art.* 7. Le pensioni, e mezze paghe della Marina saranno determinate da un regolamento particolare, in ragione delle funzioni che esercitavano gl'individui, delle loro paghe durante il servizio, delle loro ferite, o infermita, dei loro bisogni, e del numero dei loro figli in bassa eta. Il minimo delle dette pensioni, e mezze paghe e fissato a 96 lire, ed il loro massimo a 600 lire l'anno.

16 Tutti coloro che a ragione dei loro servizj, e dei loro bisogni, meriteranno di essere posti sopra la lista, otterranno la pensione, soldo, e mezza paga fintanto che la cassa avra fondi da supplirvi, e in caso d'insufficienza, si seguitera l'ordine della lista, che deve accordare la preferenza ai piu vecchj di eta, e di servizio, ed ai piu bisognosi.

17 *Art.* 9. Le gratificazioni, e soccorsi urgenti, e momentanei saranno domandati, come le mezze paghe al sindaco che fara certificare i fatti dalle Municipalita del capo luogo, e mandera ugualmente lo stato al Commissario del quartiere, che vi unira le sue osservazioni: fara certificare il tutto dagl'amministratori del distretto di sua residenza, e ne fara la spedizione all'ordinatore del Dipartimento.

18 *Art.* 10. Gl'uffiziali militari, quelli d'amministrazione come pure gl'offiziali, sott'offiziali, e soldati delle truppe della marina, indirizzeranno ai loro superiori respettivi le loro domande di gr tificazioni, di soccorsi urgenti, e adempiranno per questo oggetto le medesime formalita prescritte dagl'articoli precedenti per le domande delle pensioni.

TITOLO III. *Della destinazione dei fondi della Cassa degl'invalidi.*

19 *Art.* 1. I fondi della cassa degl'invalidi sono destinati al sollievo degl'uffiziali militari, e d'amministrazione, uffiziali di Marina, marinari, novizj, mozzi, sott'ufficiali, soldati ed altri impiegati del Dipartimento della marina, e a quello delle loro vedove, e figli, anche dei loro padri, e madri; essi non potranno sotto verun pretesto essere distratti da questa destinazione.

20 *Art.* 2. Non sara accordata veruna pensione nella cassa degl'invalidi, che a titolo di bisogno reale, e ben provato, e questa pensione non potra mai eccedere 600 lire, anche allorquando verra accordata ad una vedova, e suoi figli riuniti.

21 *Art.* 3. Nessuno potra ottenere la pensione sopra la cassa degl'invalidi, se egli ha qualche stipendio, o salario pubblico, o pensione sullo stato.

22 *Art.* 4. Non potranno essere accordata pensioni sopra la cassa degl'invalidi, con clausola di reversibilita.

23 *Art.* 5. La pensione di cinquanta lire accordata in perpetuo al più prossimo parente del Sig. *Penandreffkeranstrel* e eccettuata dall'articolo precedente, in memoria della morte gloriosa di quest'officiale ucc so il 10 Agosto 178 sulla fregata inglese la Flora, a bordo della quale egli era saltato solo, e contitinuera ad essere pagata durante cent'anni.

26 *Art.* 6. Sara messo ogn'anno sui fondi della cassa degl'invalidi una somma a disposizione del Ministro della Marina per essere da esso distribuita in modiche gratificazioni nei casi di bisogni urgenti. Questa somma sara fissata a 60 mila lire per anno, e divise in due porzioni; L'una di 54 mila lire sara applicata alle domande fatte nelle forme prescritte dal titolo precedente, e niuna di queste gratificazioni potra eccedere la somma di dugento lire.

25 L'altra porzione di 6 mila lire sara disponibile dal ministro per i casi straordinarj che non permettono alcun ritardo, e di cui le domande non potranno essere formate anticipatamente, e nessuna delle gratificazioni sopra questo fondo di seimila lire potra eccedere la somma di cinquanta lire.

26 *Art.* 7. Tutte le domande delle genti di mare, ed altre persone addette al Dipartimento della Marina, che sollecitano delle pensioni o mezze paghe a cagione dei loro servizj, ferite, eta, infermita e che non hanno ancora ottenuto alcuna pensione ne mezza paga, saranno esaminate al più presto possibile dal Ministro del Dipartimento, e tutte quelle che saranno fondate, saranno accordate immediatamente secondo i principj del presente Decreto, a contare dal primo Gennajo 1791.

TITOLO IV.

Delle pensioni, paghe, e mezze paghe che esistono sulla Cassa degl' Invalidi della Marina.

27 *Art.* 1. A contare dal primo Gennajo 1791 le pensioni accordate sulla cassa degl'invalidi della Marina a persone estranee dal Dipartimento della Marina, e delle Colonie, e che non ne godono in qualita di vedove, o figli, o fratelli, o sorelle, padri, e madri delle genti di mare, o impiegati al servizio di questo Dipartimento, sono soppresse senza poter essere rimpiazzate, e non saranno pagati loro, che gl'arretrati scaduti a quell'epoca.

28 *Art.* 2. Qualunque altra pensione sulla cassa degl'invalidi continuera ad essere pagata fino, e compresi i sei primi mesi dall'anno 1791, e non potranno esserlo ulteriormente che dopo verificazione dei loro motivi.

29 *Art.* 3. Le penzioni accordate per ragione di ferite, o d'infermita gravi, e ben provate, o a titolo di ritiro, dopo trent'anni effettivi di servizio, o alle vedove, figli, padri, madri, fratelli, e sorelle delle genti di mare, degl'uffiziali, e degl'impiegati nel dipartimento, in considerazione della morte, o dei servigj resi dai loro mariti, dai loro padri, figli, o fratelli sono conservate, purche non abbiano altro stipendio; ma quelle che eccedono 600 lire saranno ridotte a questo valore.

30 *Art.* 4. Non sono comprese nelle disposizioni dell'Art. 2 le paghe, e mezze

paghe , e le penzioni di 50 lire alle vedove che continueranno ad essere pagate senza interruzzione .

31 *Art.* 5. Il ministro della marina rimettera all'uffizio del commissario regio liquidatore i titoli , o decisioni , con i motivi ed informazioni prese ne'porti respettivi sulle penzioni sospese all'Articolo 2 del presente titolo , e il commissario liquidatore ne fara l'esame , e la verificazione , e rimettera il tutto al comitato di marina per farne il rapporto all'assemblea nazionale .

32 *Art* 6. Tutti gl'inventori di scoperte utili alla marina , ed altre estranee a questo dipartimento , ai quali fossero state accordate penzioni sulla cassa degl' invalidi , o che avranno dei diritti a delle ricompense , presenteranno le loro memorie al comitato delle pensioni , per essere portati sulla lista dei pensionati dello stato , se occorre .

33 *Art.* 7. I pensionati di tutte le classi sulla cassa degl'invalidi della marina , saranno ammessi subito che lo richiederanno negl'ospizj nazionali , cedendo ai detti ospizj la loro pensione , o paga , con la riserva di 24 lire per anno per li bisogni particolari di detti pensionati , ma saranno in obbligo di lavorarvi , se sono ancora in stato di farlo , ed il prodotto del loro lavoro apparterra all' ospizio .

Quelli che saranno stati storpiati , e che saranno giunti all'eta di caducità , e che non avranno d'altronde alcun mezzo da sussistere , potranno essere ricevuti al palazzo degl'invalidi , conforme al decreto dei 24 Marzo 1791 ; allora cesseranno di ricevere qualunque mezza paga , salvo la riserva di 24 lire .

34 *Art.* 8. Le paghe , e mezze paghe delle quali godono attualmente gl'invalidi della marina , saranno provisoriamente a contare dal 1 Gennajo 1791 aumentate di dodici denari il giorno , fino ad un lavoro generale , che dovra essere fatto dal dipartimento della marina nel decorso di quest'anno , per mettere tutti gl'invalidi della marina al 1 Gennajo 1792 sul piede del regolamento annesso al presente decreto

35 *Art.* 9. Li spedali , ospizj , ed altri stabilimenti di beneficenza destinati privativamente agl'invalidi della marina , saranno mantenuti provisoriamente . L'assemblea nazionale incarica il suo comitato di marina , e di mendicita di presentargliene immediatamente il quadro , e di proporre le disposizioni da prendersi per il vantaggio pubblico .

TITOLO V.

Del Conteggio della Cassa degl'Invalidi , e spese di sua Amministrazione .

36 *Art.* 1. La cassa degl'invalidi della marina e un deposito confidato sotto gl'occhj del Re al ministro del dipartimento della marina , che non potra sotto pena d'esserne responsabile cangiarne la destinazione .

37 *Art.* 2. Tutti gl'oggetti necessarj al servizio della cassa degl'invalidi , saranno sotto gl'ordini del ministro di questo dipartimento .

38 *Art.* 3. Vi sara un tesoriere degl'invalidi della marina a Parigi , ed in ciascuno dei porti , ove un tribunale di commercio marittimo e sostituito ad un ammiragliato , e i tesorieri dei porti saranno nel medesimo tempo cassieri delle genti di mare .

39 *Art.* 4. Vi saranno inoltre dei cassieri delle genti di mare negl'altri quartieri , ed i cassieri saranno subordinati al tesoriere del loro circondario

40 Al ministro apparterra d'ordinare le rimesse, e trasmissioni de'fondi dalla cassa di Parigi in quelle dei porti, e viceversa, secondo i bisogni del servizio.

41 *Art.* 5. Le riscossioni, e spese relative agl'invalidi, ed alle genti di mare saranno confidate ai detti tesorieri, e cassieri dei quali il contaggio sara riveduto dai commissarj delle classi sotto gl'ordini degl'ordinatori, e sorvegliata nei porti dall'ispettore della marina.

42 *Art.* 6. Ciascun tesoriere, e cassiere terra un registro particolare di esazione, e di spesa, tanto per il servizio della cassa degl'invalidi della marina, quanto per quella delle genti di mare.

43 *Art.* 7. Il primo giorno di ciascun mese li tesorieri chiuderanno li loro registri, e vi faranno apporre il *visto* dai commissarj alle classi, e dall'ispettore della marina del porto in cui saranno stabiliti.

44 I cassieri delle genti di mare chiuderanno parimente il loro registro il primo giorno di ciascun mese, ed il commissario delle classi del quartiere vi apporra il *visto*.

45 I commissarj alle classi, e gl'ispettori saranno in obbligo di verificare, e certificare lo stato della cassa, e l'esistenza degl'effetti, e del denaro, e saranno responsabili della verita del loro certificato.

46 *Art.* 8 Essi rimetteranno alla medesima epoca all'ordinatore in capite del loro dipartimento, che lo fara passare al ministro l'estratto del servizio del mese certificato, e col *visto* come e ordinato per il registro. Il tesoriere degl invalidi a Parigi rimettera un simile estratto al ministro.

47 *Art.* 9. Tutti gl'anni, il primo giorno di Gennajo, ciascun tesoriere degl'invalidi formera il suo conto dall'anno precedente, il quale sara visto, e certificato dal commissario alle classi, o dall'ispettore della marina, chiuso dall' ordinatore del dipartimento, e trasmesso al ministro della marina.

48 A Parigi il tesoriere fissera nella medesima forma il suo conto dell'anno precedente, che egli presentera al ministro.

49 A forma di tutti questi conti il ministro delle marine fara stendere il conto generale della cassa degl'invalidi della marina, che sara dato alle stampe, e inviato nei quartieri a ciascun sindaco delle genti di mare.

50 A questo conto generale saranno unite le liste delle pensioni, e gratificazioni domandate, e di quelle accordate per ciascun dipartimento. La copia di questo conto sara mandata al corpo legislativo.

51 *Art.* 10. Nessuna spesa, o gratificazione potra essere accordata senza un ordine firmato dal Re espressamente, e contraffirmato dal ministro del dipartimento della marina.

52 *Art.* 11. Li commissarj delle classi, e gl'ispettori della marina nei porti, ed in Parigi il capo dell'uffizio degl'invalidi saranno specialmente incaricati delle cause da intentarsi per il rimborso delle somme dovute alla cassa degl'invalidi, tanto per il passato, che per l'avvenire ciascuno nel loro dipartimento.

53 *Art.* La cassa degl'invalidi non sara soggetta ad alcuna spesa ordinaria fuori di quelle che saranno regolate per lo stipendio degl'agenti ai quali saranno confidate, l'amministrazione, ed il conteggio degl'oggetti che le riguardano.

54 *Art.* 13. La detta cassa non sara gravata di altre spese straordinarie fuori di

quelle necessarie per assicurare il rimborzo delle somme che le saranno dovute, e l'impressione de'suoi conti.

VIII.

Decreto relativo al modo di eseguire la Legge dei 13. *Maggio* 1791. *intorno alla Cassa degl'invalidi*.

Dei 27. Nevoso Anno IX. (18. *Gennajo* 1801.).

55 I Consoli della Repubblica, sul rapporto del Ministro della Marina, e delle Colonie, inteso il Consiglio di Stato.

Decretano:

56 *Art.* 1. La Legge dei 13. Maggio 1791, relativa alla cassa degl'invalidi, sara esegnita non ostante le disposizioni contrarie, e salve le modificazioni qui appresso.

57 *Art.* 2. Il ritenimento da farsi a pro della cassa di deposito degl'invalidi della marina, sara di centesimi tre per franco sopra tutte le spese della marina, e delle colonie, e similmente di centesimi tre per franco, sul salario degl'uomini di mare, impiegati dal commercio, e sopra i benefizj di quei che navigano alla parte.

Questo ritenimento avra luogo, principiando dal primo Germile prossimo venturo.

58 *Art.* 3. Gl'appalti attualmente esistenti continueranno ad essere eseguiti, secondo le clausole, e condizioni stipolate in essi.

59 Quei che saranno fatti in avvenire saranno sottoposti alla detta retenzione.

60 *Art.* 4. I Tesorieri degl'invalidi della marina, saranno tenuti di fornire una sigurta.

61 *Art.* 5. Li fondi provenienti dalli dritti, e dalle entrate fissate per la cassa degl'invalidi della marina, o dalle prede, dagl'infrangimenti, dai naufragj, dalle paghe, o da altri oggetti di natura da essere versati, o depositati nella detta cassa, sono reputati denari pubblici.

62 *Art.* 6. Gl'Uffiziali Militari d'Amministrazione, e qualsivoglia altro, che avranno diritto ad una pensione maggiore di franchi seicento, non potranno ottenere di piu sulla cassa degl'invalidi, il sovrappiu sara loro pagato dal Tesoro Pubblico, e ne sara fatta menzione nei loro brevetti.

63 *Art.* 70. Il Ministro delle marine, e delle Colonie e incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sara inserito nel Bollettino delle Leggi.

Firmato - NAPOLEONE Primo Console.

IX.

DECRETO dei 19. *Frimale Anno XI.* (10. *Decembre* 1802.).

64 I Consoli della Repubblica, sul rapporto del Ministro delle marine, e delle colonie - Decretano:

65 *Art.* 1. La retenzione di tre centesimi per franco a pro della cassa degl'invalidi, determinato dall'Art. 2. del Decreto dei Consoli dei 27. Nevoso Anno IX. sopra i profitti degl'uomini di mare, che navigano alla parte, sara, secondo l'Editto del 1720. convertito in una tassa fissa.

66 *Art.* 2. Questa Tassa fissa dall'Editto sopramentovato, sara accresciuta di

un quinto, per essere proporzionata ai tre centesimi di cui e fatto menzione nell'Articolo 1

67 *Art.* 3. I battelli adoprati alla pesca degli sgombri, delle aringhe, delle ostriche, delle sardelle ec. pagheranno la somma fissa, ed annuale di un franco, e venti centesimi per tonnellata, per i battelli di venti tonnellate e meno, e d'un franco, e centesimi 50. per i battelli superiori a venti tonnellate.

68 *Art.* 4. Il Decreto dei 5. Brumale Anno XI. e rivocato.

Art. 5. Il Ministro della marina, e delle Colonie e incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sara inserito nel Bollettino delle Leggi.

BONAPARTE. Primo Console.

X.

69 *Regolamento per la fissazione, e distribuzione delle pensioni, paghe, e mezze, sulla Cassa degl'Invalidi della Marina* (2).

L'Assemblea Nazionale, considerando che la situazione delle genti di mare abbisogna piu, o meno di soccorsi, a causa di loro infermita, loro ferite, quantita, ed età de'loro figli, e che e ancor giusto di avere riguardo ai loro appuntamenti, che indichino la durata, l'importanza, ed il merito dei loro servizj, decreta quanto siegue.

70 *Art.* 1. Si faranno cinque classi di persone che abbiano diritto alle mezze paghe, come invalidi della marina.

71 *Art.* 2. Tutte le genti di mare che a seconda del Decreto di quest'oggi avranno diritto ad una mezza paga sulla cassa degl'individui, e la di cui paga in attivita di servizio e dalle 66. alle 80. lire al mese, riceveranno per mezza paga 18. Lire al mese.

72 Tutti quei la cui paga e da 51, a 63. Lire, riceveranno per mezza paga 15. Lire al mese.

73 Tutti quei la cui paga e da 39, a 48. Lire, riceveranno per mezza paga 12. Lire, e 10. soldi al mese.

74 Tutti quei la cui paga e da 27, a 36. Lire, avranno per mezza paga 10. Lire al mese.

75 Finalmente per tutti coloro la cui paga e di 27, la mezza paga sara di otto Lire al mese.

76 *Art.* 3. Sara inoltre accordato ad ogni invalido che per mutilazione, per ferite gravi, o infermita fossero abitualmente fuori di stato di lavorare, un supplemento di 6. Lire al mese.

77 *Art.* 4. Sara ancora accordata ad ogni invalido in supplemento la somma di 2. Lire al mese per ogni figlio che abbia meno di 10. anni, finche sia arrivato a questa eta.

78 *Art.* 5. Rapporto ai sotto uffiziali, e soldati della truppa della marina si seguiteranno le regole stabilite o da stabilirsi per l'armata di linea, con aver riguardo al soggiorno nelle colonie, ed alle battaglie di mare di detti uffiziali, e soldati.

79 *Art.* 6. Tutti quelli de'quali l'appuntamento, o paga eccede le lire ottantuno.

(2) Questo non fu pubblicato coll'ordine dei 19. 1810. nel Bollettino N. 92. Luglio 1809., ma ritrovasi in quello dei 20. Aprile.

al mese, avranno diritto nei casi espressi nel decreto, ad una penzione di una quarta parte del detto loro stipendio, o paga.

80 Se per cagione di ferite, o infermita non si trovano in istato di lavorare, riceveranno un supplemento di nove lire al mese ed inoltre tre lire per ciascuno dei loro figli in eta minore di dieci anni, e solamente finche siano giunti a tale eta.

81 *Art.* 7. Le vedove dei penzionati invalidi, e quelle dei morti, dopo trent'anni di servizio, avranno diritto alla meta di ciò che avevano ottenuto, o avrebbero potuto ottenere li loro mariti.

82 Quelle dei morti in guerra avranno diritto alla meta della penzione, o mezza paga, che si sarebbe dovuto accordare ai loro mariti, in ragione della loro paga, o dei loro stipendj, qualunque fosse la loro eta, o il tempo di servigio, ed inoltre alla meta del supplemento accordato per ferite gravi: verrà loro anche accordato un supplemento di tre lire al mese per ogni figlio in età minore di dieci anni.

83 *Art.* 8. Li Padri, e le madri potranno ottenere ciascuno la terza parte della parte della pensione, o mezza paga che si fosse potuto accordare ai loro figli nei casi sopra espressi.

84 *Art.* 9. Gl'orfani di padre, e madre che sono nei casi sopra enunciati, potranno ottenere la terza parte della penzione, o mezza paga, che avea ottenuta il loro genitore, o alla quale avrebbe avuto diritto, e questa penzione, o mezza paga, sara ad essi concessa sino all'eta di quattordici anni compiti.

85 *Art.* 10. Le sudette penzioni, o mezze paghe, ed accessorj riuniti, non potranno mai trascendere la somma di 600. lire, fissate per la maggior penzione sulla cassa degli invalidi (3).

Vedi - *Naufragio* dal N.° 0. al 12.

INVENTARIO

SOMMARIO.

I. Inventario de'mobili, e delle scritture di un assente - *Remissive* N. 18.
II. Inventario da farsi per l'apertura di una successione dal N. 1. al 14.
III. Del beneficio dell'Inventario - *Remissive* N. 19, e dal N. 5 al 17.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE
PARTE II. LIBRO II. TITOLO IV. *Dell'inventario*.

1 *Art* 441. Quelli che avranno diritto di fare istanza per la rimozione de'sigilli (1) potranno anche domandare la confezione dell'inventario.

2 *Art.* 9[illegible]. L'inventario deve essere fatto in presenza.

1°. Del conjuge superstite.

2°. Degl'eredi presuntivi.

3°. Dell'esecutore testamentario se il testamento e gia noto.

(3) Non si arrecano ne la data, ne le sottoscrizioni di questa legge, perche mancano nel bollettino che le riporta, come può rincontrarsi al *Bollettino* 92. pagina 135.

(1) Vedi - *Sigilli* Num. 46.

4°. Dei donatarj, o legatarj universali, o a titolo universale, tanto di proprieta quanto di uso frutto. Se questi dimorano in distanza di cinque miriametri (2) saranno debitamente chiamati, e se dimorano in maggiore distanza, sara chiamato per tutti gl'assenti un sol notaro nominato dal presidente del tribunale di prima istanza per rappresentare le parti chiamate, e non comparse (3).

3 *Art.* 943. Oltre alle formalita comuni a tutti gl'atti che si fanno avanti notaro, l'inventario dovra contenere.

1°. I nomi, e cognomi, le professioni, e i domicilj degl'istanti, dei comparenti, dei contumaci, e degl'assenti che saranno conosciuti, dal notaro chiamato per rappresentarli, degli stimatori, e dei periti, e la menzione dell'ordine col quale sara stato nominato il notaro per rappresentare gl'assenti, ed i contumaci.

2°. L'indicazione del luogo, ove si procede all'inventario.

3°. La descrizione, e la stima degl'effetti, la quale sara fatta per il giusto valore, esclusi tutti li prezzi eccessivi.

4°. L'indicazione della qualita, del peso, e del marchio dell'argenteria.

5°. L'indicazione delle monete contanti.

6°. Le carte saranno numerate dal primo all'ultimo foglio, e contrassegnate dalla mano di un notaro. Se vi saranno dei libri, e dei registri di commercio, si fara costare dello stato di essi, ed i fogli saranno contrassegnati, e numerati se non lo sono: se poi nelle pagine scritte si troveranno degli spazj in bianco, saranno ripieni con tratti di penna.

7°. La dichiarazione delle partite attive, e passive.

8°. La menzione del giuramento di non aver sottratti ne veduti sottrarre, ne saputo che siano stati sottratti mobili, prestato nell'atto di chiudere l'inventario dalle persone che sono state in possesso degl'effetti, avanti la confezione del medesimo, o che hanno abitata la casa, ove sono collocati li detti effetti.

9°. La consegna degl'effetti, e delle carte nelle mani di una persona convenuta fra le parti, o in mancanza nominata dal presidente del tribunale, seppure avra luogo la detta consegna.

4 *Art.* 944. Se nel formarsi l'inventario insorgono delle difficolta, o se vengono fatte delle istanze per l'amministrazione dei beni comuni, o della eredita, o per altri oggetti, e le parti non si trovano d'accordo fra loro, i notari dovranno rimetterle avanti al presidente del tribunale di prima istanza per esporre sommariamente le loro ragioni, ed essi stessi potranno farne sommaria esposizione, qualora siano domiciliati nel cantone in cui risiede il tribunale. In questo caso il presidente scrivera sull'originale del processo verbale l'ordine, che stimera conveniente di proferire.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE II. LIBRO II. TITOLO VIII. *Del benefizio dell'inventario.*

5 *Art.* Se l'erede prima di assumere una tal qualita vuol farsi autorizzare in vir-

(2) Trenta miglia Romane.

(3 Veggasi cosa prescrive il Codice Civile all'articolo 793. nel caso che un erede non voglia assumere tal qualita che col beneficio dell'Inventario, al nostro Titolo – *Successioni* Numero 105.

tù del codice civile a procedere alla vendita dei mobili appartenenti all'eredità, dovrà presentare a quest'effetto una domanda al presidente del tribunale di prima istanza, nel di cui circondario la successione si è aperta (4).

6 Un uffiziale pubblico eseguirà la vendita dei predetti mobili dopo l'affissione degl'editti, e le pubblicazioni prescritte per la vendita dei mobili (5).

7 *Art.* 987. Occorrendo la vendita di qualche stabile appartenente all'eredità, l'erede beneficiato dovrà presentare al presidente del tribunale di prima istanza una domanda, ove lo stabile sia descritto. Questa domanda sarà comunicata al pubblico ministero, e sulle conclusioni di esso, e la relazione di un giudice nominato a tale oggetto sarà proferita una sentenza, la quale prima di ogni altra cosa ordinerà, che lo stabile sia veduto, e stimato da un perito nominato *ex officio*.

8 *Art.* 988. Se la relazione dei periti trovasi nelle regole sarà approvata dallo stesso tribunale alle istanze che glie ne siano fatte, e sulle conclusioni del pubblico ministero la sentenza ordinerà la vendita.

9 Questa dovrà effettuarsi secondo le formalità prescritte nel titolo *delle divisioni, e delle vendite all incanto* (6).

10 L'erede benefiziato sarà considerato erede puro, e semplice, se avrà venduto qualche stabile, sanza osservare le regole prescritte nel titolo presente.

11 *Art* 989. Se occorrerà la vendita dei mobili, e delle rendite appartenenti alla eredità, dovrà questa eseguirsi nelle forme prescritte per la vendita di questa sorta di beni, sotto pena contro l'erede beneficiato di essere considerato puro, e semplice erede.

12 *Art.* 990. Il prezzo della vendita de'mobili sarà diviso per contributo frai creditori opponenti, secondo le formalità indicate nel titolo *delle distribuzioni per contributo* (7).

13 *Art* 991. Il prezzo della vendita delli stabili sarà distribuito, secondo l'ordine dei privilegj, e delle ipoteche.

14 *Art.* 992. Il creditore, o qualunque altra parte interessata che voglia obbligare l'erede beneficiato a prestare cauzione, lo farà intimare a tale oggetto per mezzo di un atto estragiudiziale notificato alla persona, o al di lei domicilio.

15 *Art.* 993. L'erede nel termine di tre giorni da questa intimazione, ed un giorno per ogni spazio di tre miriametri (8) di distanza fra il di lui domicilio, ed il comune, in cui risiede il tribunale, sarà tenuto a prestare la cauzione nella cancelleria del tribunale, nel di cui circondario si è aperta la successione nelle forme prescritte per ricevere le cauzioni

Art. 994. Insorgendo intorno al ricevimento della cauzione qualche difficoltà, il procuratore il più anziano rappresenterà li creditori provocanti.

16 *Art.* 995. Quanto al rendimento de'conti da farsi dall'erede che gode il be-

(4) Veggansi gl'articoli 793., 794. del Codice Civile al nostro Titolo *Successioni* Numero 105, 106.

(5) Vedi – *Vendita* dal Numero 189. al 196.

(6) Vedi – *Vendita* dal Numero 214, al 238.

(7) Vedi – *Sentenze* dal Numero 217, al 234.

(8) Diciotto miglia Romane.

nefizio dell'inventario, saranno osservate le forme prescritte nel titolo dei *rendimenti de' conti* (9).

17 *Art.* 996. Le azioni che l'erede beneficiato volesse intentare contro l'eredità, saranno dirette contro gl'altri eredi. e se questi non esistono, o che tali azioni siano da tutti intentate, esse dovranno promuoversi contro un curatore della eredità beneficiata, il quale sarà nominato nella stessa forma, con cui si viene alla nomina del curatore di una eredità giacente.

18 Inventario de' mobili, e delle scritture di un assente - Vedi - *Giudice di Pace* dal num. 43, al 45.

19 Del beneficio dell' inventario - Vedi - *Successioni* dal num. 105, al 132.

INVENZIONI UTILI

Vedi - *Camera di Commercio* dal num. 201, al 264.

Legge dei 20 Settembre 1792 che proibisce di spedire brevetti d'invenzione per stabilimenti di finanza.

L'assemblea nazionale considerando che li brevetti d'invenzione che sono autorizzati sin dalli 7 Febrajo 1791, non possono essere accordati, se non agl'autori di qualunque scoperta, o nuova invenzione in ogni genere d'industria, soltanto relativa alle arti, ed ai mestieri, che li brevetti d'invenzione che potessero essere spediti per stabilimenti di finanze diverebbero perniciosi, e che è cosa importante il prendere delle misure per arrestare l'effetto di quelli che già sono stati spediti, o che potessero esserlo in avvenire, decreta che il potere esecutivo non potrà più accordare brevetti d'invenzione alli stabilimenti relativi alle finanze, ed annulla l'effetto di quelli che fossero stati accordati (1).

INVITO ALLE CEREMONIE

Vedi - *Ceremonie pubbliche* dal num. 5, al 7.

IPOTECA

SOMMARIO

(9) Vedi - *Sentenze* dal Numero 75, al 96.

(1) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria pei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Signor Luogotenente del Governator generale di Roma con ordine dei 17 Agosto 1812.

vendita sotto firma privata, e registro dal N. 47, al 52.

XV Legge dei 24 Marzo 1806 relativa alla prescrizzione dei diritti di registro delle iscrizioni, e trascrizioni ipotecarie N. 53.

XVI Legge dei 3 Settembre 1807 relativa alle iscrizioni ipotecarie in vigore di sentenze emanate sulle istanze di ricognizione di scritture fatte con firma privata dal N. 54, al 57.

XVII Legge dei 4 Settembre 1807 che determina il senso, e gl'effetti dell'Articolo 2148 del codice civile sull'iscrizione de' crediti ipotecarj dal N. 58, al 67.

XVIII Legge dei 5 Settembre 1807 relativa al modo di riscuotere le spese di giustizia a pro del tesoro pubblico in materia criminale, correzzionale, e di polizia dal N. 62, al 67.

XIX Parere del consiglio di stato dei 22 Gennajo 1808 sulla durata delle iscrizioni Ipotecarie prese, o ex officio, o dalle donne maritate, dai minori, o dal tesoro pubblico sopra i beni dei mariti, de' tutori, o degl'impiegati a rendere conto dal N. 68, al 96.

XX Parere del consiglio di stato dei 25 Febraro 1808 intorno all'applicazione degl'Articoli 2098 e 2121 del codice Napoleone e della legge dei 5 Settembre 1807 al tesoro della corona dal N. 97 al 101.

XXI Ordine della consulta straordinaria de' 25 Luglio 1809 con cui si autorizza l' ispettore dell' amministrazione del registro a tenere in carta semplice li registri relativi al regime ipotecario dal N. 102, al 105.

XXII Altr'ordine della stessa consulta de' 28 Agosto 1809 che prescrive come debbano incassarsi li prodotti delle riscossioni per l'amministrazione del registro, e delle ipoteche dal N. 106 al 111

XXIII Altr. ordine della stessa consulta sotto la medesima data che determina li giorni ne' quali li burò della conservazione delle ipoteche devono rimanere chiusi dal N 112, al 114.

XXIV Ordine della stessa consulta dei 29 Gennaro 1810 con cui si pubblicano altre leggi sul regime ipotecario N. 115.

XXV Estratto della legge dei 21 Ventoso anno VII relativa ad organizzare la conservazione delle ipoteche dal N. 116, al 154.

XXVI Della conservazione delle ipoteche dal N. 116 al 118.

XXVII Dell'istituzione degl'agenti delle ipoteche, e loro funzioni N. 119, 120.

XXVIII Delle garanzie che devono fornire li preposti alle ipoteche dal N. 121, al 131.

XXIX Dell'impedimento dei preposti, e delle vacanze degl'uffizj dal N. 132, al 136.

XXX Dello stipendio dei preposti alle ipoteche N. 137.

XXXI Dei registri destinati a ricevere gl'atti della nuova amministrazione ipotecaria dal N. 138 [illegible]

XXXII Dello stabilimento dei diritti d'ipoteca N. [illegible]

XXXIII Del diritto d'iscrizione dal N. 143, al 150.

Del diritto di trascrizione dal N. 151, al 154

XXXIV Legge dei 6 Messidoro anno VII relativa alle iscrizioni d'ipoteche sugl'agenti pubblici obbligati a render conto dal N. 155, al 165.

XXXV Legge dei 24 Marzo 1806 relativa alla prescrizzione dei diritti di registrazione delle inscrizioni, e trascrizioni ipotecarie N. 166.

XXXVI Ordine della consulta straordinaria dei 24 Aprile 1810, con cui si proroga fino al primo del seguente Agosto l'osservanza delle nuove leggi sul registro dal N. 167, al 173.

XXXVII Ordine della stessa consulta dei 28 Luglio 1810 con cui si proroga fino a tutto Decembre il termine prefisso per l' iscrizione dei crediti ipotecarj, e la trascrizione degl'atti traslativi di proprieta dal N. 174, al 178

XXXVIII Ordine della consulta straordinaria dei 28 Ottobre 1809 che publica il parere del consiglio di stato del primo giugno 1807 sulle ipoteche N. 179.

XXXIX Parere del consiglio di stato dal 1 Giugno 1807 sui mezzi di prevenire le difficolta in materia d'ipoteche legali dipendenti dalle iscrizioni dal N. 180, al 187.

XL Ordine della consulta straordinaria dei 24 Decembre 1810 con cui si accorda nuova proroga fino a tutto il mese di Giugno 1811 per l'inscrizione dei crediti ipotecarj dal N. 188 al 191

XLI Ordine della consulta dei 21 Decembre 1810 con cui si pubblica il decreto imperiale che fissa gl'emolumenti dei conservatori delle ipoteche N. 192, 193.

XLII Decreto imperiale dei 21 Settembre 1810 che fissa gl'emolumenti de' conservatori delle ipoteche dal N. 194, al 197.

XLIII Specchio comparativo degl'emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche, a tenore della legge delli 21 Ventoso anno VII, e di quelli accordati dal decreto delli 21 Settembre 1810 N. 198.

XLIV Legge dei 24 Marzo 1806 relativa alla prescrizione de' diritti di registro delle iscrizioni ipotecarie dal N. 199, al 201.

XLV Istruzzioni che furono pubblicate nel Settembre 1809 sulla materia delle ipoteche dal N 202, al 360.

XLVI Stabilimento del regime ipotecario dal N. 203 al 206.

XLVII Funzioni de' conservatori, prestazione di giuramento, atto di esecuzione dal N. 207, al [illegible]

XLVIII Delle iscrizioni, loro diverse nature; Loro durata, modo di cancellamento dal N. 214, al 256.

XLIX Delle dichiarazioni di cambiamento di domicilio N. 257, 258.

L Della trascrizione, e de' suoi effetti dal N. 259, al 275.

LI Tasse di formalitá ipotecarie; Loro quota, e modo di liquidazione dal N. 276, al 299.

LII Mercedi dei conservatori dal N. 300, al 311.

LIII Registro di ordine N. 312, 313.

LIV Registri delle formalita ipotecarie, repertorio, ed.

LV Indice alfabetico dal N. 314, al 338.

I

La Consulta Straordinarie ec. Ordina:

1 *Art* 1. Fin all'organizzazione del regime ipotecario, le antiche leggi sulle ipoteche saranno eseguite.

II

2 Considerando la Consulta Straordinaria che non può essere mai troppa la celerità ad organizzare nelli Stati Romani il regolamento ipotecario, solo mezzo di provvedere alla sicurezza de' contratti, ordina.

TILOLO I. *Dello stabilimento del regolamento Ipotecario.*

3 *Art.* 1. Il regolamento ipotecario, tal quale è organizzato dal codice Napoleone, si osserverà, e si seguirà nella città libera, e imperiale di Roma, e negli Stati Romani dal 1 Agosto.

TITOLO II. *Delle ipoteche, e privilegj risultanti dagl'atti già fatti.*

4 *Art.* 2. Gl'atti, e contratti stipolati antiriormente al 1 Agosto prossimo, e che in virtù delle leggi precedenti costituivano rango, ipoteca, o privilegio, conserveranno li stessi diritti, e prevogative, purchè siano stati scritti, o registrati nel burò competente della conservazione delle ipoteche nel termine di nove mesi, a contare dal detto giorno 1 Agosto prossimo.

5 *Art.* 3. Per mancanza di aver fatto procedere alla detta iscrizione nel termine soprascritto le ipoteche di detti atti, e contratti non avranno effetto che dal giorno della loro iscrizzione posteriore nello stesso burò.

In questo caso i privilegj saranno convertiti in semplici ipoteche, e non avranno rango che dalla data della loro iscrizzione.

6 *Art.* 4. Peraltro le suddette disposizioni non saranno applicabili agl'atti, e ai diritti che in virtù del Codice Napoleone godono dell'ipoteca legale senza iscrizzione.

L'iscrizione potrà richiedersi sulla semplice esibizione dei due specchj prescritti dall'articolo 21[illegible]8 del Codice Napoleone (1), e senza che sia necessario di esibire la spedizione del titolo del credito.

7 *Art.* 5. Le persone descritte negl'articoli 2136, 2137, 2138, e 2139 del Codice Napoleone (2) dovranno richiedere l'iscrizzione a vantaggio de'minori, degl'interdetti, degl'assenti, e dei mariti ancora minori, sopra i loro tutori, curatori, ed amministratori.

(1) Vedi - *Privilegj* dal N. 99, al 105.

(2) Vedi - *Privilegj* dal N. 82, all'86.

8 Art. 6. Le rendite perpetue, le rendite fondiarie, ed altre particolari, non saranno più suscettibili ad essere ipotecate, cominciando dal detto giorno 1 Agosto, in conformita dell'articolo 2118 del Codice Napoleone (3).

Tuttavia le ipoteche, o privilegj acquisiti sulle dette rendite e prestazioni prima dell'epoca suddetta, saranno conservate per mezzo della loro iscrizzione nel termine prescritto, cioe

Sulle rendite fondiarie, e prestazioni reali al burò delle ipoteche, dove sono situati li beni stabili, sui quali sono state create.

E sulle rendite perpetue al buro dell'ultimo domicilio del creditore delle dette rendite.

9 *Art.* 7. Nei luoghi ove l'ipoteca generale era ammessa dalle leggi anteriori, e ove non sia stata ristretta per convenzione delle parti, l'iscrizzioni fatte nel termine qui sopra fissato per tutti i creditori anteriori al 1 Agosto 1809 conservera il rango sui beni presenti, e futuri dei debitori situati nell'estenzione del burò, nel quale questa si sara domandata senza che il creditore sia tenuto di descrivere ne la natura, ne la situazione de'beni stabili.

TITOLO III. *Degl'atti di mutazioni di proprieta, e delle alienazioni di rendite perpetue prima del dì 1 Agosto* 1809.

10 *Art.* 8. Li possessori di beni stabili che avanti il dì 1 Agosto prossimo non avessero adempito a tutte le formalita prescritte dalle antiche leggi per rendere libere le loro possessioni da tutti i pesi, ed ipoteche, vi suppliranno colla trascrizione dell'atto di mutazione nel registro della conservazione delle ipoteche.

11 *Art* 9 Per togliere le ipoteche, e privilegj che esistevano in forza delle antiche leggi sulle rendite fondiarie, sulle prestazioni reali dichiarate redimibili, come ancora sulle rendite perpetue, i nuovi possessori faranno trascrivere i loro titoli, cioe per rendite fondiarie, e prestazioni reali al burò delle ipoteche, ove sono situati i beni stabili, sulle quali esse sono state create, o imposte, e per le rendite perpetue al burò del domicilio attuale del proprietario precedente.

12 *Art.* 10. Tutte le mutazioni anteriori al 1 Agosto prossimo gl'atti delle quali saranno stati trascritti nel termine stabilito dall'*Art.* 2, saranno rese libere dalle ipoteche, e privilegj che le gravavano, quali non fossero state iscritte, e registrate nel detto termine, o che non godessero dell'ipoteca legale in conformita del Codice Napoleone.

13 *Art.* 11. Se la trascrizione delle mutazioni suddette non e fatta che dopo spirati li novi mesi, il bene stabile in questione resta gravato dei pesi, ed ipoteche accordate dai proprietarj precedenti prima di disfarsene, e che sono state inscritte prima di questa trascrizzione.

14 In riguardo alle rendite perpetue, esse restano gravate di quelli di detti pesi, ed ipoteche iscritte ne'diversi buro, ove i precedenti proprietarj, dai quali queste non fossero state liberate, avevano il loro domicilio.

15 *Art.* 12. Nel caso in cui le mutazioni di rendite perpetue non avessero luogo, che dopo il primo di Agosto prossimo, il nuovo possessore sara tenuto alle ipo-

(3) Vedi – *Privilegj* N. 52.

teche che lo gravavano, e che erano state iscritte dentro li nove mesi suddetti, tanto sull'ultimo proprietario, che su quelli anteriori ne'diversi burò, ove avessero avuto il loro domicilio, e che si trovassero ancora sussistenti sulle dette rendite, nel momento della trascrizione dell'atto di mutazione.

TITOLO IV. *Dello stabilimento de'burò delle ipoteche.*

16 *Art.* 13. Si stabilirà un burò de la conservazione delle ipoteche di ciascun circondario di tribunale di prima istanza, e sarà situato nelle città, ove risiederà questo tribunale.

17 *Art* 14. La conservazione delle ipoteche sarà confidata ai direttori del regolamento del registro.

Art. 15. I direttori della conservazione delle ipoteche saranno incaricati; 1.°, dell'esecuzione delle formalità civili prescritte per la conservazione delle ipoteche, e per la consolidazione delle mutazioni di proprietà de'beni stabili; 2.° della percezzione de'dritti stabiliti a profitto del tesoro pubblico e per ciascuna delle formalità.

18 *Art.* 16. Prima di entrare in esercizio ogni direttore farà registrare la sua commissione in cancelleria del tribunale di prima istanza, presso del quale risiederà, e vi presterà il suo giuramento.

19 *Art.* 17. Il direttore fornirà una sigurtà in beni stabili avanti il tribunale di prima istanza della situazione de'beni, e contradittoriamente col procuratore imperiale presso il detto tribunale.

20 Questa sicurtà sarà specialmente, ed esclusivamente affetta alla responsabilità del direttore, per gl'eventi, ed ommissioni di cui la legge lo rende garante verso le parti.

21 Questa corresponsabilità sussisterà durante tutto il tempo di sue funzioni, e per dieci anni appresso; i beni affetti saranno liberi per diritto assoluto, dopo il detto tempo da tutte le azioni di ricorso che non fossero state intentate in questo intervallo.

22 *Art.* 18. La sigurtà di ciascun Direttore, dovrà equivalere ad un capitale di 20 mila franchi per i Circondarj di cui la popolazione è di 50 mila anime, e al di sotto.

Di 30 mila franchi per quei di cui la popolazione si accresce dai 50 mila fino alli 100 mila individui.

Di 40 mila franchi per quei di cui la popolazione va dalle 100 mila alle 150 mila anime.

E di 50 mila franchi per quei di cui la popolazione eccede le 150 mila anime.

TITOLO V. *Dell'Appannaggio de'Direttori alle Ipoteche.*

23 *Art.* 19. La tariffa dei Direttori alla conservazione delle ipoteche resterà regolata come siegue.

	Centesimi
1°. Per l'iscrizione di ogni diritto d'Ipoteca, o privilegio, qualunque sia il numero de'Creditori, se la formalità è richiesta dallo stesso specchio. - - - - - - - -	50
2°. Per la trascrizione di ogni atto di mutazione, o per ogni ruolo, o foglietto di due pagine di scrittura del Conservatore contenente 25 linee per pagina, e diciotto sillabe per linea - - -	25

3°. Per ogni dichiarazione di cambiamento di domicilio - - 25
4°. Per l'iscrizione di ogni notificazione di Processi verbali di Affissi - - - - - - - - - - - 1
5°. Per ogni redazione d'iscrizzione - - - - - - 50
6°. Per ogni estratto d'iscrizione, o certificato di non esistenza - 50
7°. Per le copie collazionate di atti depositati, o trascritti nel Buro delle ipoteche, per ogni ruolo, o foglietto di due pagine di 25. linee per pagina, e 18 sillabe per linea - - - - - - 25

TITOLO VI. *Della percezzione de'dritti d'Ipoteche*.

24 *Art.* 20. Si percepira a profitto del Tesoro pubblico una tassa sull'iscrizzione de'crediti ipotecarj, e sulla trascrizzione degl'atti di mutazioni di proprieta de'beni stabili.

SEZZIONE I. *Del dritto d'Iscrizzione*.

25 *Art.* 21. La tassa d'iscrizzione de'crediti ipotecarj sara.
1°. Di uno per due mila del capitale di ogni credito ipotecario anteriore al primo di Agosto 1809.
2°. Di uno per mille del capitale dei crediti posteriori alla detta epoca.

26 *Art.* 22. Non si paghera che una sola tassa d'iscrizione per ogni credito, qualunque sia il Num. de'creditori che la richiedono, o quello de'debitori gravati.

27 *Art.* 23. Se vi e luogo ad iscrizzione di uno stesso credito in diversi Buro, la tassa sara pagata per il totale nel primo Burò, ne si paghera per ognuna delle altre iscrizzioni che la semplice mercede del Direttore sull'esibizione della quietanza contestante il pagamento intiero della tassa al momento della prima iscrizzione.

28 In conseguenza il Direttore nel primo burò dovra rilasciare a quello che paghera la tassa, oltre la quietanza a pie dello specchio d'iscrizzione, tanti duplicati della detta quietanza, quanti glie ne saranno domandati.

29 Si paghera per mercede al Direttore cinque soldi per ogni duplicato.

30 *Art.* 24. L'iscrizzione de'crediti appartenenti allo stato si fara senza anticipazione delle tasse d'ipoteche, e delle mercedi del direttore; si fara lo stesso per le iscrizzioni de'crediti compresi negl'Articoli 2121, e 2155 del Codice Napoleone (4), salvo il ricorso del Direttore in conformita dei detti articoli.

31 *Art.* 25. Nei casi sopradetti il Direttore dovra primo enunciare tanto sui registri che sullo specchio da rimettersi al petizionario che le tasse, e mercedi sono dovute: 2°. farne la riscossione dai debitori nello spazio di o giorni dalla data dell'iscrizzione; questa riscossione si esiggera secondo le forme stabilite per l'incasso delle tasse che si percepiranno dagl'impiegati del registro.

32 *Art.* 26. L'iscrizzione fatta d'officio in conformita dell'articolo 2108 del codice Napoleone (5) si fara senza pagamento di altre tasse, che quella della mercede del conservatore, e del bollo del registro.

33 *Art.* 27. L'iscrizione presa per la conservazione di un diritto d'ipoteca eventuale, senza credito esistente, non e in modo alcuno soggetta alla tassa proporzionale stabilita dall'articolo 21 salvo l'incasso della detta tassa nel capitale di credito, nel caso che l'esistenza di esso divenisse certa.

(4) Vedi – *Privilegj* dal Numero 55 al 58.

(5) Vedi – *Privilegj* Numero 37.

34 La detta tassa sarà pagata prelativamente a qualunque registro delle transazioni, o delle quietanze che potessero avere luogo sul detto credito.

SEZIONE II *Del dritto di trascrizione*.

35 *Art.* 28. Il diritto di trascrizzione degl'atti portanti mutazioni di proprieta di beni stabili sara di un mezzo per cento del prezzo integrale delle dette mutazioni, secondo ciò che sara stato regolato al registro.

36 *Art.* 29. Se lo stesso atto da luogo a trascrizzione in diversi burò, la tassa si paghera come si è stabilito all'articolo 25 per le iscrizzioni.

37 *Art.* 30. Le tasse da percepirsi a vantaggio del tesoro pubblico per la trascrizione ordinata dall'articolo 939 del codice Napoleone (6) degl'atti di donazione, e di accettazione de'beni stabili suscettibili d'ipoteche, come pure la verificazione dell'accettazione fatta con atto separato ai burò delle ipoteche nel circondario de'quali i beni donati sono situati, sono moderate in ciò che concerne i poveri, e gl'ospedali alla tassa fissa di un franco, senza pregiudizio delle tasse che appartengono al conservatore.

38 *Art.* 31. Fuori dei casi preveduti dal presente ordine la tassa, e mercedi dovute per le formalita ipotecarie saranno pagate anticipatamente dal petizionario.

39 I direttori ne spediranno quietanza in pie degl'atti, e certificati da essi rimessi, e rilasciati; ogni somma sara ivi menzionata separatamente, e scritta in disteso.

TITOLO VII.

Dei registri destinati a ricevere gl'atti del regolamento ipotecario.

40 *Art.* 32. Li registri destinati a ricevere gl'atti del regolamento ipotecario, saranno in carta bollata, e chiusi ogni giorno; li direttori li faranno contrasegnare, e mercare in ogni foglio da uno de'giudici del tribunale nella di cui giurisdizione e stabilito il burò.

41 Questa formalita sara adempita nei tre giorni della presentazione de'registri, e senza spesa.

42 *Art.* 33. Gl'atti saranno datati, e consegnati subito senza carta in bianco, e giorno per giorno, saranno numerati secondo il rango che occuperanno i registri, e firmati dal direttore.

43 *Art.* 34. Oltre i registri suddetti, e quello prescritto dall'articolo 2200 del codice Napoleone (7), i direttori terranno un registro in carta semplice, nel quale si riporteranno in ristretto a misura degl'atti, sotto nome di ogni gravato, ed alla casella che gli sara destinata le iscrizzioni a suo carico, le canellazioni, e gl'altri atti che lo concernono, come pure l'indicazione del registro in cui ciascuno di questi atti sara riportato, ed i numeri sotto i quali gli sasaranno consegnati.

Il Registro, o repertorio avra una tavola alfabetica.

44 *Art.* 35. I burò dei conservatori delle ipoteche saranno chiusi i giorni di domenica, e delle feste riconosciute, e niun atto potra in data di questi giorni essere rivestito delle formalita ipotecarie.

(6) Vedi – *Donazioni* Numero 64. (7) Vedi *Privilegj* Numero 184.

TITOLO VIII. *Disposizione generale*.

45 *Art.* 36 Si pubblicheranno nella città di Roma e negli stati Romani per mezzo del bollettino col presente ordine la legge de' 7 Piovoso anno XII; relativa ai dritti d'ipoteca delle donazioni fatte agl'ospedali, l'avviso del consiglio di stato dei 3 Fiorile anno XIII concernente la trascrizzione degl'atti di mutazione stesi sotto signatura privata, la legge dei 24 Marzo 1805 relativa alla prescrizione sulla percezzione delle tasse in materia ipotecaria; la legge dei 3 Settembre 1807 sulle iscrizzioni prese in virtu di sentenza che porta ricognizione di scrittura sulli crediti non scaduti; la legge dei 4 dello stesso mese sulla necessita di far menzione nelle iscrizzioni dell'epoca dell'esigibilita del credito; la legge del giorno dopo 5 Settembre che regola le tasse del tesoro pubblico sui beni degl'obbligati a render conto; l'avviso del consiglio di stato dei 22 Gennaro 1808 relativo alla rinnovazione delle iscrizzioni d'officio; l'avviso dello stesso consiglio dei 25 Febraro seguente sulle tasse d'ipoteca del tesoro della corona sui beni degl'obbligati a render conto.

XIII.

46 *Legge del dì 7. Piovoso Anno XII.* (28. *Gennaro* 1804.).

D E C R E T O

I Diritti da riscuotersi a pro del Tesoro Pubblico per la trascrizione ordinata dall'Articolo 209. del Codice Civile degl'atti di donazione, e di accettazione di stabili suscettibili d'ipoteca, come pure della notificazione dell'accettazione fatta per atto separato agl'uffizj delle ipoteche, nel cui circondario sono situati i beni, ed il diritto di registro delle dette donazioni, sono ridotti per quello che concerne i poveri e gl'Ospedali al Diritto fisso di un franco per la trascrizione, senza pregiudizio dei diritti devoluti al conservatore.

Collazionato coll'Originale da noi Presidente, e Segretario del Corpo Legislativo.

In Parigi li 7. Piovoso Anno XII.

Fontanes Presidente ec.

BUONAPARTE Primo Console.

XIV.

47 *Parere del dì 10. Fiorile Anno XII.* (2. *Maggio* 1804.).

(*Seduta dei 3. Fiorile*).

48 Il Consiglio di Stato, il quale dietro alla trasmissione fatta da Sua Maestà l'Imperatore ha inteso il rapporto delle Sezioni di Legilazione, e della Giustizia relativo alla questione di sapere, se si può validamente trascrivere per liberare da'ipoteche le vendite fatte per via di atti sotto firma privata debitamente registrati, ma le cui firme non sono state legalizzate da Notajo, o per via di sentenza.

Vista la Legge degl'11. Brumale Anno VII (primo Novembre 1798.) sul regime ipotecario, ed il Titolo del Codice Civile sopra i privilegj, e le ipoteche.

49 Considerando che nessuna disposizione precisa proibisce che un atto di vendita sotto firma privata, munita della formalita del registro, sia trascritto sopra i registri del Conservatore delle ipoteche; che cotesta trascrizione non ha altro effetto, se non che quello di annunziare alle persone interessate, che

la proprieta di uno stabile è passata da una mano in un altra, e che non vi sarebbe motivo per proibire gl'avvisi del cambiamento che fosse stato fatto per via di atto sotto firma privata, quando e lecito di alienare in questa guisa.

50 Che non si può dedurre nessuna contraria induzione da ciò che l'iscrizione fatta affine di acquistare ipoteca non può aver luogo, che in vista di copia autentica della sentenza, o dell'atto che costituisce l'ipoteca, perche in fatti essa non può essere costituita che per via di atto autentico.

51 Che finalmente quando fu discusso il titolo del Codice Civile de'Privilegj, e delle ipoteche fu proposta la questione nel Consiglio di Stato, e che parve così evidente che si potesse trascrivere un atto di vendita sotto firma privata debitamente registrato, che fu stimato superfluo di fare una disposizione per permettere ciò, come ognuno può esserne convinto colla lettura del Processo Verbale, seduta de'10. Ventoso Anno XII.

52 E' di parere che gl'atti di vendita sotto firma privata, e registrati, possono essere presentati alla trascrizione.

Per Copia conforme il Segretario *Locre*.

Firmato - NAPOLEONE.

XV.

53 *Legge del di 24. Marzo 1806.*

DECRETO

Le disposizioni dell'Articolo 61. della Legge de' 22. Frimale Anno VII. riguardante la prescrizione dei dritti di Registro, saranno a contare dalla pubblicazione della presente Legge applicabili all Esazioni de'dritti d'iscrizioni, e trascrizioni, ipotecarie, stabiliti dai Capitoli 2, e 3. del Titolo 2°. della Legge del di 21. Ventoso Anno VII.

XVI.

54 *Legge dei 3. Settembre 1807.*

NAPOLEONE *per la Grazia di Dio ec.*

55 Il Corpo Legislativo ha proferito *li 3. Settembre* 1807. il Decreto seguente, conforme alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo avere intesi gl'Oratori del Consiglio di Stato, e delle Sezioni del Tribunale nel medesimo giorno.

DECRETO

56 *Art.* 1. Ogni qual volta sara emanata una Sentenza dietro ad una istanza di riconoscenza di Scrittura d'obbligo con firma privata, fatta prima della scadenza, e dell'esigibilita del detto obbligo, non potra essere presa nessuna iscrizione ipotecaria in vigore di essa Sentenza, se non per mancanza di pagamento dell'obbligo dopo la scadenza, o l'esigibilita di esso, a meno che non sia stata fatta una stipolazione contraria a ciò.

57 *Art.* 2. Le spese relative a questa Sentenza non potranno essere ripetute contro il debitore, se non se quando egli avesse negata la sua firma.

Le spese di Registro saranno a carico del debitore, tanto nel caso di cui si e parlato, come pure quando avra negato di pagare dopo la scadenza, e l'esigibilita del debito.

XVII.

Legge de' 4. Settembre 1807. Che determina il senso, e gl'effetti dell'articolo 2148. del Codice Civile (8) sull Iscrizione de' Crediti Ipotecarj.

NAPOLEONE *per la Grazia di Dio, e le Costituzioni Imperatore de' Francesi, Re d Italia, e Prot ttore della Confederazione del Reno, a tutti i presenti, e futuri salute.*

58 Il Corpo Legislativo ha proferito li 4. Settembre 1807. il Decreto seguente, conforme alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver intesi gl Oratori del Consiglio di Stato, e delle Sezioni del Tribunato nel medesimo giorno, DECRETO.

59. *Art.* 1. Nello spazio di mesi sei, datando dalla promulgazione della presente Legge, ogni Creditore che avesse dalla Legge degl'11 Brumale anno VII. (12 Decembre 1798.) sino al giorno della detta promulgazione ottenuta una iscrizione, *senza indicazione dell' epoca dell' esigibillita del suo credito*, sia che quest'epoca debba aver luogo a giorno fisso, e dopo qualsivoglia evento, e autorizzato a presentare all'uffizio della Conservazione in cui fu fatta l'iscrizione, la sua nota rettificata, dietro la quale il Conservatore accennera, tanto sul registro, quanto sulla nota restata in sue mani l'epoca dell'esigibillita del credito, il tutto uniformandosi alla disposizione dell' Articolo 2200. (9) del Codice Civile, e senza esiggere nessun'nuovo diritto.

60 *Art.* 2. Mediante questa rettificazione, l'iscrizione primitiva sara considerata come completa, e valida, se d'altronde saranno state osservate le altre formalita prescritte.

61 *Art.* 3. La presente Legge non applicasi a quelle iscrizioni che fossero state annullate da sentenze passate in forza di cosa giudicata.

XVIII.

Legge dei 5. Settembre 1807.

NAPOLEONE ec. A tutti i presenti, e futuri. Salute.

63 Il Corpo Legislativo ha proferito li 5. Settembre 1807. il Decreto seguente conforme alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo avere intesi gl'Oratori del Consiglio di Stato, e delle Sezioni del Tribunato nel medesimo giorno. *Decreto*;

64 *Art.* 1. In conseguenza dell'articolo 2098. del Codice Civile (10) il Privilegio del Tesoro pubblico e regolato nel modo seguente per rispetto al rimborso delle spese la cui condanna e proferita a suo pro in materia criminale correzionale, e di polizia.

65 *Art.* 2. Il privilegio del Tesoro pubblico sopra i mobili e gl'effetti mobili dei condannati non sara esercitato che dopo gl'altri privilegj, e diritti mentovati in appresso, cioe:

1.° Li privilegj accennati negl'Articoli 2101, e 2102 del Codice Civile (11).

2°. Le somme dovute per la difesa personale del condannato, le quali in caso di contrasto per parte dell'Amministrazione de'Dominj, saranno regolate secondo la natura della causa del Tribunale che avra proferita la sentenza..

(8) Vedi - *Privilegj* dal Numero 99 al 105.
(9) Fedi - *Privilegj* Numero 164.
(10) Vedi - *Privilegj* Numero 7, ed. 8.
(11) Vedi - *Privilegj* dal Numero 11 al 25.

66 *Art.* 3. Il privilegio del Tesoro pubblico sopra i beni stabili de'condannati non avra luogo che coll'obbligo dell'iscrizione nel decorso di due mesi, datando dal giorno della sentenza di condanna; spirato questo termine, i diritti del tesoro pubblico non potranno essere esercitati, se non se in conformita dell'articolo 2113 del Codice Civile (12).

67 *Art.* 4. Il privilegio mentovato nell'articolo 3 sopra espresso non sara esercitato se non se dopo gl'altri privilegj, e diritti susseguenti.

1°. I privilegj accennati nell'articolo 2101 del Codice Civile nel caso preveduto nell'articolo 2105.

2°. I Privilegj accennati nell'articolo 2103 del Codice Civile, purche le condizioni prescritte per la loro conservazione siano state eseguite.

3°. Le Ipoteche legali esistenti indipendentemente dall'iscrizione, purche però siano anteriori al mandato di cattura, caso che fosse stato rilasciato contro il condannato, e negl'altri casi alla sentenza di condanna.

4°. Le altre Ipoteche, purche i crediti siano stati iscritti nell'ufficio delle ipoteche prima del privilegio del tesoro pubblico, e che risultino da atti che abbiano una data certa anteriore a detti mandati di cattura, o alla sentenza di condanna.

5°. Le somme dovute per la difesa personale del condannato salvo il regolamento, come si e detto nell'articolo 2. sopraespresso.

6°. Tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge sono abrogate.

XIX.

68 *Parere del Consiglio di Stato dei* 22 *Gennajo* 1808.

69 Il consiglio di stato il quale d'ordine di sua Maesta ha sentito il rapporto della Sezione di legislazione sopra quello del gran Giudice Ministro della Giustizia, relativo alla questione, se, cioe, le iscrizzioni ipotecarie prese ex officio, e quelle prese dalle donne maritate, dai minori, e dal tesoro pubblico sopra i beni dei mariti, de'tutori, e degl'impiegati obbligati a render conto debbano essere rinnuovate prima che termini lo spazio di due anni.

70 E'di parere che la questione resta decisa dall'Articolo 2134 del Codice Napoleone concepito ne'seguenti termini ,,. Le iscrizzioni conservano l'ipoteca, ed il privilegio per il lasso di dieci anni dal giorno della loro data, cessa il loro effetto se prima della scadenza di detto termine non sono state rinnovate ,,. Al tempo della discussione del Codice, questo articolo non fu addottato che dopo una matura deliberazione

71 La Sezione di legislazione avea proposto di lasciare alle iscrizzioni tutto il loro effetto per tutto il tempo che durasse l'obbligazione e l'azione personale contro il debitore, o per tutto quel tempo in cui durasse l'azione ipotecaria contro il terzo possessore, quando il fondo gravato d'ipoteca fosse nelle sue mani.

72 Questa proposizione fu rigettata, e non gia perche non si avisasse un vantaggio per i cittadini nel non essere obbligati a rinnuovare le iscrizzioni che essi avessero prese, ma perche l'articolo della sezione presentava dei

(22) Vedi « *Privilegj* Numero 44.

grandi inconvenienti nella sua esecuzione; si convenne ancora che l'esecuzione sarebbe impossibile.

73 Di fatti l'obbligazione personale il cui termine doveva, secondo il parere proposto regolare la durata dell'iscrizione potea prolungarsi forse anco un secolo, o per mezzo di atti conservatorj, o con un seguito di minorità: or come mai un conservatore avrebbe egli potuto rinvenirsi in mezzo a questa folla di registri, che egli sarebbe costretto a consultare ciascun giorno, ciascuna volta che se gli domandasse un certificato d'iscrizione.

74 Questa obiezione parve insolubile, ciascuno convenendo che sarebbe stato desiderabile di risparmiare ai cittadini l'imbarazzo di una rinnovazione d'iscrizioni, si opinò che non vi erano mezzi per pervenirvi; l'articolo passò quale è al presente *senza alcuna eccezzione*, vale a dire che le iscrizioni non conservino le ipoteche ed i privilegj che per il corso di dieci anni, e che cessi il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non sono rinnuovate.

75 Il codice non fa alcuna eccezione, ed è questo appunto in cui differisce il nuovo articolo del deposto dalla legge del di 11 Brumale anno VII (1 Novembre 1798) sulla durata delle iscrizioni.

76 L'articolo 23 di questa legge presenta sul principio la medesima disposizione di quella dell'articolo 2154 del codice (13) offre in seguito due eccezzioni a questa r gola. La prima in favore delle iscrizioni prese sugl'impiegati obbligati a render conto, ed i loro mallevadori, *i quali* si è detto, *avranno il loro effetto fino al saldo definitivo de' conti, e sei mesi dopo*; La seconda eccezzione in favore delle iscrizioni sui beni delli sposi per i loro diritti, e convenzioni, *le quali dureranno per tutto il tempo del matrimonio, e un anno dopo*.

77 Se queste eccezzioni non sono commemorate nel Codice Napoleone, ciò non è accaduto per effetto di dimenticanza, ma per effetto di riflessione, e per una serie di principj, che sono la base delle nuove disposizioni riguardanti le ipoteche.

78 Primieramente le iscrizzioni relative ai diritti delle donne maritate, e dei minori non sono più necessarie per la conservazione delle loro ipoteche, le quali esistono indipendentemente da qualunque iscrizione secondo l'articolo 2135 (14) del Codice; non si è perciò dovuto ordinare per la conservazione di questa ipoteca la rinnuovazione di una iscrizione che più non era necessaria pel suo stabilimento.

79 Quanto alle iscrizioni sui beni degl'impiegati obbligati a render conto; egli è certo che i crediti del tesoro pubblico non sono stati esentati dalle formalità dell'iscrizzione dal Codice Napoleone. L'articolo 2135 non accorda questo privilegio, che ai minori, agl' interdetti, e alle mogli; l'amministrazione che ha dovunque degl'agenti che si devono supporre più attivi, e più illuminati del comune de' cittadini può senza contradizione far rinnuovare le iscrizzioni che ella ha dovuto prendere.

(13) Vedi – *Privilegj* Numero 114.

(14) Vedi – *Privilegj* dal Numero 76, all'81.

80 Si ravvisa d'altronde che gl'inconvenienti innumerabili che hanno impedito di dare alle iscrizzioni un effetto indefinito si ritroverebbero tutti in una disposizione, che esenterebbe le iscrizzioni prese sugl'obbligati al rendimento de' conti dalla necessità della rinnuovazione prima della scadenza del termine di dieci anni generalmente fissato per tutte le iscrizzioni.

81 Abbiamo detto recentemente che l'ipoteca legale delle mogli, e dei minori esistendo indipendentemente dall'iscrizione, non vi era luogo dal canto loro alla rinnuovazione di una misura da cui erano dispensati.

82 E qui si deve osservare che esentando i diritti delle mogli, e dei minori della necessità di una iscrizzione per l'esistenza della loro ipoteca, si sono però prese delle forti misure perche questi diritti fossero resi pubblici, e perche quei che trattassero con i mariti, ed i tutori non divenissero le vittime di una clandestinità, che il regime ipotecario attuale ha voluto proscrivere.

83 In conseguenza l'articolo 2136 del codice (15) porta che i mariti ed i tutori saranno tenuti a render pubbliche le ipoteche delle quali i loro beni saranno aggravati a cagione del matrimonio, o della tutela; vien loro ordinato di richiederne essi medesimi l'iscrizzione sui loro proprj beni, sotto pena di essere riputati rei di stellionato, e come tali soggetto ad una pena corporale.

84 Non esiste meno però l'ipoteca per mancanza di questa iscrizzione per parte dei mariti, e de' tutori; solo questi sono puniti personalmente se hanno trascurato di fare iscrivere l'ipoteca.

85 Questo è il modo con cui si è cercato di conciliare in questa occasione l'interesse generale, che vuole le pubblicità delle ipoteche, e l'interesse particolare delle mogli, e dei minori, che non devono essere vittime delle mancanze di una iscrizzione che fossero sovente nell'impossibilità di fare.

86 Ma è ormai fuori di dubio che i mariti, e li tutori sono tenuti sotto la pena prescritta all'articolo 2136 (16) di rinnuovare prima della scadenza del termine di dieci anni le iscrizioni delle ipoteche, da cui i loro beni possono ancora essere aggravati il motivo che ha fatto loro ordinare d'iscrivere, prescrive loro egualmente di rinnuovare l'iscrizzione, ogni volta che i loro beni continuino ad essere aggravati per causa del matrimonio, o della tutela.

87 Altro non resta che lo spiegarsi sulla rinnuovazione delle iscrizzioni prese *ex officio*. Il testo dell'articolo 2154 del codice (17), e quanto si è fin ora sviluppato non devono più lasciar dubbj sulla necessità di questa rinnuovazione prima della scadenza del termine di dieci anni; non ne potrebbero nascere che sulla persona incaricata di prendere questa cura, ma con un poco di riflessione si resta convinti, che anco su questo punto è impossibile di formare un dubio d'importanza.

88 L'*Art.* 2108 (18) porta che la trascrizzione dal contratto fatta dal compratore tien luogo d'iscrizzione per il venditore; Il medesimo articolo incarica il conservatore di fare *ex officio* l'iscrizzione nel suo registro; la ragione è evidente; il conservatore ritrova nell'atto di vendita che gli si presenta tutti gl'elementi della nota che un creditore ordinario deve somministrare per fare

(15) Vedi - *Privilegj* Numeri 82, 83.
(16) Vedi - *Idem*.
(17) Vedi - *Privilegj* Numero 114.
(18) Vedi - *Privilegj* Numero 57.

iscrivere il suo titolo ; il conservatore ha dunque sotto gl'occhj tutto ciò che egli può desiderare per essere in stato di iscrivere il credito del venditore ; la legge l'obbliga a questa iscrizione senza che sia necessario di fargli per questo motivo una particolare istanza . La presentazione dell'atto alla trascrizzione equivale a questa istanza .

89 Risulta egli adunque da questo che l'iscrizione fatta in tal modo *ex officcio* non debba essere rinnuovata ? Ne risulta forse che allorquando e giunta l'epoca della rinnuovazione tocchi al conservatore a provedervi ? E' evidente che nò . Il conservatore ignora a capo ai dieci anni , se il credito del venditore e , o non e saldato . Gli sarebbe d'altronde impossibile di tener nota di tutte le vendite che egli avesse trascritte per invigilare ogni giorno , onde ciascuna iscrizzione *ex officio* fosse rinnuovata al suo termine .

) Non si e dovuto , ne si e potuto imporre un simile incarico al conservatore ; Non si e potuto molto più obbligarlo a ciascuna domanda di un certificato d'iscrizione d consultare tutti i suoi registri , da quarant'anni e piu , per assicurarsi che non esiste veruna iscrizzione *ex officio* , ricerca che sarebbe indispensabile , se le iscrizzioni *ex officio* non fossero rinnuovate .

9 Convien dunque dire che l'iscrizzione *ex officio* deve essere rinnuovata, come ogn'altra per la conservazione dell'ipoteca , e che spetta al venditore l'invigilare alla rinnuovazione medesima ; egli non deve trovarsi offeso da un ›bbligo che gli e commune con tutti i creditori senza eccezione , quando essi ogliono conservare i loro dritti .

92 I principj da noi finora stabiliti si applicano egualmente a un altra specie 'iscrizione *ex officio* ordinata dall'articolo 7 , della legge de'5 Settembre 307.

93 I conservatori delle ipoteche sono tenuti sotto pena di privazione d'im-›go , e di tutti i danni , ed interessi , veduti gl'atti traslativi di proprieta gati dai ricevitori generali , e pagatori di fare *ex officio* una iscrizzione a ne del tesoro pubblico per la conservazione de'suoi diritti , e d'inviarne una a all'agente del tesoro pubblico .

94 E' facile all'amministratore di tenere un registro di queste spedizioni , fare rinnuovare queste iscrizzioni nei termini prescritti , ne v'e qui alcun ivo d'eccezzione alla regola generale .

95 Riassumendo pertanto ;

° Qualunque iscrizione deve essere rinnuovata prima dell'espirazione del lasso di dieci anni .

Quando l'iscrizione e stata necessaria per effettuare l'ipoteca , la rinnuovazione e necessaria per la sua conservazione .

Quando l'ipoteca esiste indipendentemente dall'iscrizione , e che questa on e ordinata , che sotto pene particolari , quei che hanno dovuto farla, evono rinnuovarla sotto le medesime pene .

Finalmente , allorquando l'iscrizione ha dovuto esser fatta *ex officio* conservatore , ella deve essere rinnuovata dal creditore che vi ha in-esse .

96 presente parere ed unitamente quello che il consiglio ha addottato il di 1. embre 1807 sulla questione di sapere se gl'eredi beneficiarj possono

trasferire senza autorizzazione le iscrizioni al di sopra di 50 franchi di rendita saranno stampati, e inseriti nel bollettino delle leggi.

XX

Parere del consiglio di stato dei 25 Febraro 1808.

Seduta de' 13 Febrajo.

97 Il consiglio di stato, il quale d'ordine di Sua Maesta intese il rapporto della sezione di legislazione sopra quello dell'intendente generale della lista civile, che ha per iscopo di far dichiarare applicabile al tesoro della corona gl'articoli 2098, e 2121 del Codice Napoleone (19) e la legge dei 5 Settemb.e 1807 (20) che confermano, e regolano il privilegio del tesoro pubblico sopra i beni mobili, e stabili delle persone obbligate a render conto.

Visti gl'articoli 2098, e 2121 del Codice Napoleone, e la legge del 5 Settembre 1807.

98 Considerando che le spese necessarie per la rappresentazione della Sovranita, sono essenzialmente spese pubbliche sempre a carico del tesoro pubblico, sia direttamente, sia indirettamente, per la destinazione di qualsivoglia somma per coprirle, che indi risulta che il tesoro della corona altro non è per parlare propriamente che una frazione del tesoro pubblico.

99 Che i privilegj che gode il tesoro pubblico devono essere per una necessaria conseguenza comuni al tesoro della corona; che se l'articolo 2098 del Codice Napoleone non lo dice con parole proprie, ciò procede dalla non esistenza della lista civile nell'epoca in cui esso Codice fu compilato, e che il tesoro pubblico ne pagava direttamente i pesi, ma che la separazione sopraggiunta poi non potette alterare il privilegio di una porzione di esso tesoro di cui la legge dei 5 Settembre 1807 abbraccia l'integrita nel suo spirito, e nel suo oggetto.

100 E' di parere che gl'Articoli 2098, e 2121 del codice Napoleone, e tutte le disposizioni della legge dei 5 Settembre 1807 concernente i privilegj del tesoro pubblico sopra i beni mobili e stabili delle persone obbligate a render conto, sono applicabili al tesoro della corona, e debbono assicurargli li stessi privilegj, e le stesse ipoteche sui beni de'suoi agenti obbligati a render conto.

101 In conseguenza gl'Articoli 7, 8, e 9 della detta legge sono comuni ai tesorieri, ai ricevitori, ed ai pagatori del tesoro della corona, ed i ricevitori della registrazione, ed i procuratori imperiali sono anco essi tenuti uniformarsi in ciò li concerne alle disposizioni di questi articoli nei casi previsti in essi.

Firmato NAPOLEONE

XXI

La consulta straordinaria ec. Ordina.

102 Fintantoche non sia altrimenti ordinato i registri relativi al regime ipotecario si terranno in carta semplice negli stati Romani, e nella città libera, e imperiale di Roma.

103 L'ispettore dell'amministrazione del registro, e de'dominj, [illegible] fondi incaricato dell'organizzazione del regime ipotecario, resta autorizzato a fare

(19) Vedi ~ [illegible] N. 7, ed 8, e dal N. 55, al 58. (20) Vedi dal superiore Numero 62[illegible]

provedere li burò della conservazione dei registri che saranno loro necessar in carta semplice.

104 Ne farà esso stampare quel numero che crederà necessario per l'approvigionamento dei burò di conservazione che devono essere stabiliti.

105 Egli sottometterà alla consulta il prezzo che avrà concordato per le dette forniture.

XXII

La consulta straordinaria ec. Ordina:

106 *Art.* 1 Fintantochè non sarà altrimenti ordinato, gl'incaricati dell'amministrazione del registro, e delle ipoteche passeranno li prodotti delle loro riscossioni nelle mani de'loro direttori respettivi, che ne depositeranno essi stessi i prodotti alla cassa della depositeria.

107 *Art.* 2. Li stessi incaricati nella città di Roma faranno direttamente i loro pagamenti alla depositeria.

108 *Art.* 3. Questi pagamenti si faranno, ogni dieci giorni, salvo i depositi straordinarj da farsi tutte le volte che esisterà in cassa una somma di tremila franchi.

109 *Art.* 4. I direttori del dipartimento del Tevere, e Trasimeno diriggeranno il di dieci di ogni mese al referendario che ha il dipartimento delle finanze lo stato generale de'depositi effettuati nel decorso del mese precedente, come ancora lo specchio in natura di tutte le spese, ed esiggenze fatte nei burò che dipendono dalla loro direzzione.

110 *Art.* 5. Li stessi direttori sono specialmente incaricati di tener mano all'esattezza dei depositi, e di farsi fare dai loro ispettori, e verificatori il rapporto di tutte le morosità che potessero accadere.

111 Sono incaricati dell'esecuzione li Direttori del Tevere, e del Trasimeno.

XXIII

112 Volendo la consulta straordinaria determinare in una maniera positiva li giorni ne'quali i burò della conservazione delle ipoteche devono essere chiusi, secondo l'articolo 35 corrispondente ordine dei 4 Luglio scorso (21). Ordina:

113 *Art.* 1. I burò di conservazione delle ipoteche stabiliti ne'due dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno, e nella città libera, ed imperiale di Roma, saranno chiusi tutti i giorni di domenica e gl'altri giorni di festa.

114 *Art.* 2. I direttori del registro, e de'dominj sono incaricati dell'esecuzione del presente Ordine.

XXIV

115 La consulta straordinaria ordina che siano pubblicati in aggiunta alla sua deliberazione dei 4 Luglio 1809 sul regime ipotecario.

1.° Gl'Articoli 1, 2, 3, e 4, cambiando la formola del giuramento, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 fuori dei cambiamenti fatti nell'art. 32 della detta deliberazione dei 4 Luglio 1809, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della legge dei 21 Ventoso anno VII.

(21) Vedi il superiore Numero 44.

2.° La legge dei 6 Messidoro anno VII relativa alle iscrizzioni ipotecarie sugl'agenti pubblici obbligati a render conto.

3.° La legge dei 24 Marzo 1806 relativa alla prescrizione dei diritti di registrazione delle iscrizzioni, e trascrizzioni d'ipoteca.

116 *Estratto della Legge dei 21 Ventoso anno VII (11 Marzo 1799).*

TITOLO I. *Della Conservazione delle Ipoteche.*

CAPO I. *Disposizioni Generali.*

Art. 1. La conservazione delle ipoteche è rimessa all'amministrazione nazionale del registro; Essa ne confiderà l'esecuzione ai ricevitori della registrazione, nei luoghi e secondo le forme che sono determinate qui appresso.

CAPO II. *Stabilimento degl'Uffizj delle Ipoteche.*

117 *Art.* 2. Vi sarà un uffizio di conservazione delle ipoteche in ogni circondario di tribunale civile, e di polizia correzzionale, e sarà situato nella comune, ove risiede il tribunale.

118 Se nel medesimo circondario il tribunale civile, e quello di polizia correzionale risiedono in due comuni differenti, l'uffizio sarà situato nella comune nella quale risiede il tribunale civile.

CAPO III. *Dell'Istituzione degl'Agenti delle Ipoteche, e loro funzioni.*

119 *Art.* 3. Li preposti dell'amministrazione per conservare le ipoteche, saranno incaricati 1.° di eseguire le formalità civili prescritte per la conservazione delle ipoteche, e per la consolidazione delle mutazioi di beni stabili; 2.° di riscuotere li diritti stabiliti a vantaggio del tesoro pubblico per ciascuna di queste formalità.

120 *Art.* 4. Prima di entrare in esercizio, ogni preposto farà registrare la sua commissione alla cancelleria del tribunale civile del dipartimento; Presterà ivi il giuramento prescritto dalla legge dei 19 Fruttidoro anno V, e quello di adempiere con fedeltà, ed esattezza le funzioni che gli vengono confidate.

CAPO IV. *Delle garanzie che devono fornire li Preposti alle Ipoteche.*

121 *Art.* 5. Il preposto fornirà inoltre una cauzione in beni fondi. Si pagherà per il registro di detta cauzione un diritto fisso di un franco.

122 La cauzione si riceverà dal tribunale civile del luogo de'beni, in contradittorio col commissario del direttorio esecutivo presso lo stesso tribunale.

123 *Art.* 6. Il preposto sarà tenuto di far ricevere la sua cauzione, e di giustificarla all'amministrazione nazionale dentro il mese, dopo registrata la sua commissione; Depositerà nello stesso spazio di tempo una spedizione del ricevitore della detta cauzione nella cancelleria del tribunale civile, nel circondario nel quale eserciterà le sue funzioni.

124 *Art.* 7. L'iscrizzione della cauzione si farà a cura, diligenza, e spese del preposto.

125 Essa resterà ferma finchè durerà la sua responsabilità, senza che vi sia bisogno di rinuovarla.

126 *Art.* 8. Le cauzioni sopradette restano specialmente, ed essenzialmente affette alla responsabilità del preposto alla conservazione delle ipoteche per gl'errori, ed omissioni delle quali la legge lo rende garante verso i cittadini.

127 Quest'obbligazione sussisterà finchè dura il tempo delle loro funzioni, e dieci anni dopo, passato il qual termine, li beni che servono alla garanzia,

resteranno liberi affatto da ogni azione di ricorso, che non fosse stata intentata in questo intervallo.

128 *Art.* 9. Li preposti alla conservazione delle ipoteche avranno il domicilio nell' uffizio in cui eseguiranno le loro funzioni, per le azioni alle quali potesse dar luogo la loro responsabilita.

129 Questo domicilio e di diritto, durera tanto tempo, quanto dura la responsabilita dei preposti; Ogni procedura potrebbe riguardo a ciò essere diretta contro di essi, sebben anco fossero sortiti d'impiego, o contro quelli che avessero fatta causa con essi.

130 *Art.* 10 Il passaggio da un uffizio in un altro non portera obbligo di una nuova cauzione; Quella gia data, restera permanente per il nuovo uffizio, salvo l'accrescerla se occorre.

131 *Art* 11. La cauzione sara

Di 20000 franchi per una popolazione di 50 mila individui, e minore
Di 30000 franchi per una popolazione di cinquanta a centomila individui.
Di 40000 franchi per una di 100 mila, a 150 mila individui
Di 50000 franchi per una da 150 mila, a 200 mila, ed anco piu
Sara di 100000 franchi per la comune di Parigi.

CAPO V.

Dell'impedimento dei Preposti, e della Vacanza degl'Uffizj.

132 *Art.* 12. In caso di assenza, o d'impedimento di un preposto, si supplira dal verificatore, o dall'ispettore della registrazione nel dipartimento, o in loro mancanza dal piu anziano de'sopranumerarj dell'uffizio.

133 Il preposto restera garante di quest'amministrazione, salvo ad esso il ricorso contro quelli che avranno fatte le sue veci.

134 *Art.* 13. Se vi e vacanza di un uffizio, per causa di morte, o altrimenti, eccetto il caso di rinunzia, sara esercitato provvisoriamente dal verificatore, o dall'ispettore della registrazione, o in loro mancanza dal piu anziano dei sopranumerarj dell'uffizio.

135 Eglino rimarranno responsabili delle loro operazioni. L'amministrazione provvedera immediatamente al posto vacante.

136 *Art.* 14. Niun preposto che abbia fatta rinunzia, potra desistere dalle sue funzioni, prima dell'istallazione del suo successore, sotto pena di divenir responsabile di tutti i danni, ed interessi ai quali potrebbe dar luogo la mancanza momentanea dell'uffizio.

CAPO VI.

Dello Stipendio dei Preposti alle Ipoteche.

137 *Art.* 15. Lo stipendio dei preposti alla conservazione delle ipoteche, vien regolato nel modo seguente.

1.° Essi avranno sulla riscossione dei diritti d'ipoteca, unita alle altre riscossioni di cui sono incaricati li profitti concessi sui diritti di registrazione, ed altro dalla tariffa compresa nell'articolo 9 della legge dei 14 Agosto 1793.

2.° Saranno loro pagate, da quei che ne fanno richiesta, per gl'atti che rilascieranno, oltre la carta bollata, le somme espresse nella seguente tariffa.

Cioè

	Franchi	Centesimi
1.° Per l'inscrizione di ciascun diritto d'ipoteca e privilegio, qualsisia il numero dei creditori se la formalita viene richiesta nella stessa nota - - - -	——	50
2.° Per la trascrizzione di ciascun atto di mutazione per ruolo di scrittura, che contenga 25 linee per pagina, e 18 sillabe per linea - - - - - - -	——	25
3.° Per ciascheduna dichiarazione di mutazione di domicilio - - - - - - - - - - - - - - - - -	——	25
4.° Per l'iscrizzione di ciascuna notificazione di processi verbali di affissi - - - - - - - - - -	1	——
5.° Per ciascun cancellamento d'inscrizione - - -	——	50
6.° Per ciascun'estratto d' inscrizione, e certificato che non ne esiste alcuno - - - - - - - - -	——	50
7.° Per le copie collazionate dagl'atti deposti, o trascritti negl'uffizj delle ipoteche, per ciascun ruolo di foglio di carta di 25 linee per pagina, e 18 sillabe per linea - - - - - - - - - - - - - -	——	25

CAPO VII.

Dei Registri destinati a ricevere gl'Atti della nuova Amministrazione Ipotecaria

138 *Art.* 16. Li registri inservienti a ricevere gl'atti della nuova amministrazione ipotecaria, saranno in carta bollata; Li preposti li faranno numerare, e contrasegnare a ciascun foglio dal presidente dell'amministrazione municipale del luogo.

139 Questa formalita sara esegnita nello spazio di tre giorni dalla presentazione dei registri, e senza alcuna spesa.

140 *Art.* 17. Gl'atti saranno muniti di data, e consegnati subito senza alcun bianco, e giorno; Essi saranno numerati secondo l'ordine col quale sono disposti pei registri, e firmati dal preposto.

141 *Art.* 18. Oltre i registri mentovati nell'Art. 16 li preposti ne terranno uno in carta semplice nel quale si riporteranno per estratto a misura degl'atti, sotto il nome di ciascuna persona gravata, ed alla casella che gli verra destinata le iscrizioni a di lei carico. le trascrizzioni, le cancellature, e gl'altri atti che la riguardano, come pure l'indicazione dei registri, ove ciascuno di questi atti sara riportato, ed i numeri sotto li quali essi vi saranno registrati.

TITOLO II. *Dell'Esazione dei Diritti d'Ipoteca.*

CAPO I. *Dello stabilimento dei Diritti d'Ipoteca.*

142 *Art.* 19. Si riscuotera a vantaggio dal tesoro pubblico conforme all'Art. 62 del Titolo 4 della legge dei 9 Vendemmiale anno VI un diritto sull'inscrizione dei crediti ipotecarj e sulla trascrizione degl'atti, che portano mutazione di beni stabili.

CAPITOLO II. *Del Diritto d'Iscrizione.*

143 *Art.* 10. Il diritto d'iscrizione dei crediti ipotecarj sara

1.° Di uno per due mila del capitale di ogni credito ipotecario anteriore alla

promulgazione della Legge degl' 11 Brumale scorso.

2.° Di uno per mille del capitale dei crediti posteriori alla detta epoca.

144 *Art.* 21. Non sara pagato che un solo diritto d'iscrizione per ogni credito, qualunque sia il numero de'crediteri che la ricercano, e quello dei debitori gravati.

145 *Art.* 22. Se vi e luogo ad iscrizione di uno stesso credito in diversi uffizj, il diritto si paghera per intero nel primo uffizio; Non si paghera per ciascuna delle altre iscrizioni che il semplice salario del preposto sulla presentazione delle quietanze comprovanti il pagamento intero del diritto in occasione della prima iscrizzione.

146 In conseguenza il preposto nel primo uffizio sarà tenuto di rilasciare a quello che paghera il diritto, oltre la quietanza a piè dello stato d'inscrizzione, tante copie di detta quietanza, quante glie ne saranno domandate.

147 Si paghera al preposto 25 centesimi per copia, oltre la carta bollata.

148 *Art.* 23. L'inscrizione dei crediti spettanti alla repubblica, agl'ospizj civili, ed agl'altri stabilimenti pubblici, si fara senza anticipazione del diritto d'ipoteca, e dei salarj dei preposti.

149 *Art.* 24. Tutte le volte che l'inscrizione avra luogo, senza anticipazione del diritto, e dei salarj, il preposto sara tenuto.

1.° Di enunciare tanto sui registri che sullo stato da rimettersi al postulante che li diritti, e salarj sono dovuti.

2.° Di procedere per l'incasso contro li debitori, entro le due decadi consecutive alla data della inscrizzione.

150 Queste procedure si eserciteranno, secondo la forma stabilita per la riscossione dei diritti della registrazione.

CAPO III. *Del Diritto di trascrizione.*

151 *Art.* 25. Il diritto sulla trascrizione degl'atti che portano mutazione di beni stabili, sara di uno, e mezzo per cento del prezzo integrale delle dette mutazioni, secondo ciò che sara stato regolato nella registrazione.

152 *Art.* 26. Se lo stesso atto da luogo a trascrizione in varj uffizj, il diritto si paghera, come si dice nel soprascritto Art. 22 per le inscrizioni.

153 *Art.* 27 Fuori dei casi di eccezione pronunziati dalla presente legge, e da quella degl'11 Brumale ultimente scorso, i diritti, e salarj che si devono per le formalita ipotecarie, si pagheranno anticipatamente dai postulanti.

154 Li preposti ne spediranno quietanza appie degl'atti e certificati, che rimetteranno, e rilascieranno, ed ogni somma restera ivi menzionata separatamente, e tutta scritta in lettere.

XXXIV.

Legge dei 6 Messidoro anno VII (24 *Giugno* 1799).

155 Il consiglio degl'anziani, addottando li motivi della dichiarazione di urgenza che precede la seguente risoluzione approva l'atto di urgenza.

Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione del 29 Pratile.

Il consiglio dei cinquecento, considerando che e cosa urgente di togliere le difficoltà che fanno ostacolo all'esecuzione delle nuove leggi ipotecarie.

Dichiara esservi urgenza.

Il consiglio, dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la seguente risoluzione.

155 *Art.* 1. L'iscrizione indefinita, la quale tende alla conservazione di un diritto semplice d'ipoteca casuale, senza credito esistente, non e sottoposta al diritto proporzionale stabilito dalle leggi dei 9 Vendemmiale anno VI 30. Settembre 1797 e 21 Ventoso anno VII (11 Marzo 1799).

157 *Art.* 2. Se il diritto casuale, il quale ha dato luogo all'inscrizione indefinita, cangiasi in credito reale, il diritto proporzionale si dee pagare sul capitale del credito.

158 *Art.* 3. La registazione di veruna transazione, o quietanza di pagamento del detto credito non potra richiedersi, se non sia stato preventivamente pagato il diritto proporzionale d'inscrizione.

159 *Art.* 4. Gl'agenti pubblici obbligati a render conto, li quali danno cauzione in beni stabili, sono sottoposti all inscrizione d'ipoteca.

160 *Art.* 5. L'inscrizione non ha luogo se non se fino al compimento del valore della cauzione prestata, e sui beni stabili che ne formano l'oggetto.

161 Ella e indefinita.

162 *Art.* 6. Li commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni fanno richiesta *ex Officio* delle inscrizzioni indefinite contro gl'agenti pubblici obbligati a render conto indicati di sopra, salva l'eccezzione di cui parla l Art. 7 della legge dei 21 Ventoso scorso.

163 *Art.* 7. Li ricevitori della registrazione del luogo, rilasciano con ricevuta ai commissarj del direttorio esecutivo la carta bollata necessaria per la formazione della nota delle iscrizioni ipotecarie che sono incaricati a ricercare.

164 *Art.* 8. Le precedenti disposizioni, come pure quella della legge dei 21 Ventoso sulla organizzazione della conservazione delle ipoteche, sono applicabili alle iscrizzioni fatte in virtu della legge degl' 11 Brumale scorso, li di cui dritti, e salarj non fossero ancora stati pagati, qualunque sia la data, e la natura delle iscrizioni suddette.

165 *Art.* 9. La presente risoluzione sara stampata.

Firmati - *Heurtault Lamerville* ex presidente ec.

Dopo una seconda lettura, il consiglio degl'anziani approva la risoluzione suddetta. Li 6 Messidoro anno VII

Firmato ***P. C. L. Baudin*** (*des Ardennes*) Presidente ec.

XXXV

Legge dei 24 ***Marzo*** 1806.

DECRETO

166 Le disposizioni dell'articolo 61 della legge del 22 Frimajo anno VII (12 Decembre 1798) riguardante la prescrizione dei diritti di registrazione, saranno a contare dalla pubblicazione della presente legge, applicabili all' esazioni dei diritti d'iscrizioni, e trascrizioni ipotecarie stabiliti dai capitoli 2, e 3 del titolo 2 della legge dei 21 Ventoso anno VII (11 Marzo 1799.)

XXXVI

La Consulta Straordinaria ec. Ordina;

167 Veduto l'articolo 2 del suo ordine delli 4 Luglio 1809 (22) il quale prescrive che gl'atti, e contratti che fossero stipulati anteriormente al di 1

(22) Vedi il superiore num. 4

Agosto 1809, e che secondo le leggi precedenti conferissero grado, ipoteca, o privilegio, conserveranno li medessimi diritti, e prerogative, purche siano stati inscritti nei burò competenti della conservazione delle ipoteche entro il termine di nove mesi da decorrere dal 1 Agosto suddetto.

168 Veduto parimente il suo ordine delli 14 Settembre 1809, il quale stabilisce all'articolo 9 che fino a tutti li 30 Aprile 1810 epoca in cui spira il termine accordato per l'inscrizione delle ipoteche antiche, l'esecuzione forzata sopra i beni stabili avra luogo, secondo le leggi, ed usi antichi (23).

169 Considerando che la novita del sistema ipotecario introdotta nelli Stati Romani, e la riunione recente di questi stati all'Impero Francese, sembra esigere una proroga di termine affinche possano li diritti de'creditori essere conservati, Ordina;

170 *Art.* 1. Li termini fissati dall'ordine delli 2 Luglio 1809 concernente le inscrizioni dei titoli di credito, e la trascrizione degl'atti traslativi di proprieta anteriori alla promulgazione delle leggi sul nuovo sistema ipotecario, sono definitivamente prorogati fino al 1 di Agosto prossimo.

172 *Art.* 1. L'esecuzione forzata sui beni stabili continuera ad aver luogo, secondo le leggi, ed usi antichi, fino alla scadenza del termine accordato dall' articolo precedente per l'inscrizione delle ipoteche antiche.

172 *Art.* 3. Copia del presente ordine sara inviata alli conservatori delle ipoteche stabiliti nelli Stati Romani.

173 *Art.* 4 Il presente ordine sara pubblicato, ed affisso nelli Stati Romani, ed inserito nel bollettino.

XXXVII

La Consulta Straordinaria ec.

174 Veduti i suoi ordini dei 4 Luglio 1809 *Art.* 2 (24), dei 14 Settembre 1809 *Art* 9 (25), e dei 24 Aprile passato (26).

175 Atteso che le circostanze straordinarie nelle quali si trovano gl'abitanti dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, esigono una nuova proroga di termine per tutto ciò che riguarda il sistema ipotecario; Ordina:

167 *Art.* 1. I termini precedentemente stabiliti per l'iscrizione dei crediti ipotecarj, e la trascrizione degl'atti traslativi di proprieta sono definitivamente prorogati fino a tutto il mese di Decembre 1810.

187 *Art.* 2. L'esecuzione forzata sulli stabili continuera ad aver luogo a norma delle leggi, ed usi antichi fino allo spirar dei detti termini.

178 *Art.* 3. Il presente ordine sarà pubblicato, affisso in tutte le comuni dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, ed inserito nel bollettino.

XXXVIII.

179 La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

Il parere del Consiglio di Stato del 1°. Giugno 1807. sul modo di prevenire le difficolta in materia d'ipoteche legali, indipendente dall'iscrizione sara pub-

(23) Vedi *Mandati* num. 17.
(24) Vedi il superiore num. 4.
(25) Vedi *Mandati* num. 17.
(26) Vedi dal superiore num. 167 al 163.

blicato per mezzo del bollettino nei Dipartimenti del Tevere, e Trasimeno, e nella Citta libera, ed Imperiale di Roma.

XXXIX.

180 Il Consiglio di Stato che secondo la remissione ordinata da Sua Maestà ha sentito il rapporto delle Sezioni delle Finanze, e di legislazione su quello del Ministro del Tesoro Pubblico concernente i mezzi di prevenire le difficolta che insorgono in genere d'ipoteche legali esistenti indipendentemente dalle iscrizioni.

181 Considerando che gl'Articoli 2193, 2194, 2195. del Codice Napoleone (27) hanno indicate le regole da seguirsi per purgare le ipoteche legali delle donne, e de'minori, ed interdetti esistenti indipendentemente dall'iscrizzione.

182 Che l'Articolo 2194. esigge che l'atto di deposito alla Cancellaria del contratto traslativo di proprieta sia intimato tanto alla Donna quanto al Tutore surrogato che al Procuratore Imperiale presso il Tribunale del Circondario ove sono situati i Beni:

183 Che l'esecuzione di questa disposizione può aver luogo tutte le volte che il tutore surrogato, e la donna, o quei che la rappresentano, sono cogniti.

184 Ma che accade sovente che non lo sono, e che gl'acquirenti sono allora forzati di limitarsi a fare l'intimazione al Procuratore Imperiale soltanto.

185 Che in questo stato di cose conviene ricorrere per l'avvenire ai mezzi indicati dal Cod ce Napoleone, e dal Codice di Procedura, allorche si tratta di avvertire le parti che possono avervi interesse.

186 E' di parere, che quando sia la donna, o quei che la rappresentano, sia il tutor surrogato, non saranno cogniti all'acquirenti, sara necessario, cioe bastera per tener luogo della citazione che deve farglisi, secondo i termini del detto articolo 2194, in primo luogo, che nella citazione da farsi al Procuratore Imperiale, l'acquirente dichiari che quelli in nome de'quali si potrebbero formare delle icsrizioni per ragione d'ipoteche legali esistenti indipendentemente dall'iscrizione, non essendo cogniti, fara pubblicare la suddetta intimazione nelle forme prescritte dall'articolo 683 del Codice di Procedura Civile; In secondo luogo che il suddetto acquirente faccia questa pubblicazione nelle dette forme dell'articolo 683 del Codice di Procedura Civile (28), e che se non fosse giornale nel dipartimento, l'acquirente si faccia rilasciare dal Procuratore Imperiale certificato che esprima che non esiste.

187 Secondariamente che il termine di due mesi fissato dall'articolo 2194 del Codice Napoleone per prendare iscrizione dal capo delle donne, e di minori interdetti non dovra correre che dal giorno della pubblicazione fatta nei termini del suddetto articolo 683 del Codice di Procedura Civile, e dal giorno della consegna del certificato del Procuratore Imperiale esprimente che non esiste giornale nel dipartimento.

(27) Vedi - [illegible] Numeri 174, 175, 176. (28) Vedi - *Sentenze* Numero 245.

XL

La Consulta Straordinaria ec.

188 Vedute le sue deliberazioni dei 4 Luglio 1809 *Art.* 2 (29), delli 14 Settembre 1809 *Art.* 7 (30), delli 24 Aprile (31), e 28 Luglio scorsi (32).

Sulle rappresentanze ricevute che le circostanze particolari agli Stati Romani sembrano esigere una nuova proroga dei termini fissati dall'enunciate deliberazioni per tutto ciò che riguarda il sistema ipotecario.

Che questa misura di equita, tende essenzialmente a conservare i diritti di tutti; Ordina:

189 *Art.* 1. E' accordato un nuovo termine perentorio a tutto il mese di Giugno 1811 per l'iscrizione dei crediti ipotecarj, e per le trascrizioni degl'atti traslativi di proprieta.

190 *Art* 2. L'esecuzione forzata sulli beni stabili continuera ad aver luogo, secondo le leggi, e costumanze antiche, fino allo spirare del detto termine.

191 *Art.* 3. Il presente ordine sara pubblicato, affisso in tutti i comuni dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, ed inserito nel bollettino.

XLI

La Consulta Straordinaria ec.

192 Veduto il decreto Imperiale delli 21 Settembre scorso sugli emolumenti de'conservatori delle ipoteche; Ordina;

193 *Art.* 1 Il Decreto Imperiale delli 21 Settembre scorso sugli emolumenti de' conservatori delle ipoteche sara pubblicato per mezzo del bollettino.

Art. 2. L'esecuzione di questo decreto avra luogo ne'dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, cominciando dal primo Gennajo prossimo.

XLII

194 *Dal palazzo di S. Cloud li* 21 *Settembre* 1810.

NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze;

Veduta la legge delli 21 Ventoso anno VII (11 Marzo 1799) che fissa gl'emolumenti de'conservatori delle ipoteche.

Vedute le osservazioni del nostro consiglio di Stato direttore generale del registro, e de'dominj sull'insufficienza di questi emolumenti, avuto riguardo alle operazioni ed alla responsabilita de'conservatori.

Veduti gl'articoli 2150, e 2200 del Codice Napoleone (33), gl'articoli 679, 681, e 696 del Codice di Procedura Civile (34), che hanno introdotte nuove formalita non prevedute dalla legge dei 21 Ventoso anno VII.

Veduto parimenti l'articolo 1042 del Codice di Procedura Civile (35).

Inteso il nostro consiglio di stato;

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

(29) Vedi il superiore Numero 4.
(30) Vedi - *Mandati* Numero 13.
(31) Vedi dal superiore Numero 167, al 173.
(32) Vedi dal superiore Numero 174, al 178.
(33) Vedi - *Privilegi* Numeri 107, 184.
(34) Vedi - *Sentenza* Num 241, 243, 260.
(35) Questo e l'ultimo Articolo del codice di procedura civile il quale si esprime ne' seguenti termini „ Tante per la tassazione delle spese, quanto per la polizia, e disciplina de'tribunali saranno fatti avanti quest'epoca (parla del primo Gennajo 1807 fissato per l'esecuzione) dei regolamenti di pubblica amministrazione.

195 *Art.* 1. Gl'emolumenti de'conservatori delle ipoteche per le funzioni delle quali essi sono incaricati, verranno pagati, cominciando dalla pubblicazione del presente decreto a norma dello specchio qui annesso.

196 *Art.* 2. Tutte le disposizioni anteriori sono annullate.

197 *Art.* 3. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro delle finanze sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Firmato - NAPOLEONE

XLIII.

198 *Specchio comparativo degl'emolumanti dovuti ai conservatori delle ipoteche, a tenore della legge delli 21 Ventoso anno VII, e di quelli accordati dal decreto delli 21 Settembre* 1810.

Formalità per li quali sono dovuti degl'emolumenti ai conservatori.	EMOLUMENTI Secondo la legge delli 21 Ventoso anno VII.		Secondo il decreto delli 21 Sett. 1810.	
	Fr.	*C.*	*Fr.*	*C.*
1°. Per registrare, e riconoscere li depositi di atti di mutazione per essere trascritti, o di note per essere inscritte	00	00	0	25
2°. Per l'inscrizzione d'ogni diritto d'ipoteca, o privilegio, qualunque sia il numero de'creditori, se la formalità è domandata nella stessa nota	00	50	1	00
3°. Per ciascuna iscrizione fatta d'officio dal conservatore in virtù di un atto traslativo di proprietà sottoposto alla trascrizione	0	00	1	00
4°. Per ogni dichiarazione, sia di cangiamento di domicilio, sia di surrogazione, sia d'amendue nel medesimo atto	0	25	0	50
5° Per ogni radiazione d'inscrizione	0	50	1	00
6°. Per ogni estratto d'inscrizione, o certificato che non ne esiste alcuna	00	50	1	00
7°. Per la trascrizione di ogni atto di mutazione per ruolo di scrittura del conservatore, contenente venticinque linee per pagina, e diciotto sillabe per linea	00	25	1	00
8°. Per ogni certificato di non trascrizione di atto di mutazione	00	00	1	00
9°. Per le copie collazionate degl'atti depositati, o trascritti ne'bureaux delle ipoteche per ruolo di scrittura del conservatore, contenente venticinque linee per pagina, e diciassette sillabe per linea	00	25	1	00
10. Per ciascun dupplicato di quittanza	00	20	00	25
11. Per la trascrizzione di ogni processo verbale al sequestro di fondi stabili (art. 677 del codice di procedura				

Seguitano le formalità ec.

	EMOLUMENTI	
	Secondo la legge delli 21 Ventoso anno VII.	Secondo il decreto delli 21 Sett. 1810.
	Fr. C.	Fr. C.
civile) (36) per ruolo di scrittura del conservatore contenente venticinque linee per pagina , e diciotto sillabe per linea	0 25	1 00
12. Per la registrazione della denuncia del sequestro di stabili al debitore che soffre il sequestro , e per la menzione che se ne fa in margine del registro (art. 681 del codice di procedura) (37)	00 00	1 00
13 Per la registrazione di ciascun atto di notificazione di affissi ai creditori iscritti (art. 696 del codice di procedura) (38) che tien luogo dell'iscrizione degl'atti di notificazione di processi verbali di affissi	1 60	1 00
14. Per l'atto del conservatore comprovante il suo rifiuto di trascrizione nel caso di precedente sequestro (articolo 679 del codice di procedura) (39)	0 00	1 00
15. Per la radiazione del sequestro di fondi stabili (articolo 696 del codice di procedura) (40)	0 00	1 00

Certificato conforme
Il ministro segretario di stato
Firmato - *Ugo B. Duca di Bassano*.

XLIV.

LEGGE dei 24 Marzo 1806.

Dal Palazzo delle Tuileries , li 19 Febbrajo 1806.

NAPOLEONE ec. *A tutti i presenti , e futuri salute .*

Il corpo legislativo ha emanato , il 24 Marzo 1806 il decreto seguente , in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore , e dopo aver intesi gl'oratori del consiglio di stato , e delle sezioni del tribunato nello stesso giorno . *Decreto*

200 Le disposizioni dell'articolo 61 della legge delli 22 Frimajo anno VII (12 Decembre 1798) concernente la prescrizione de'diritti di registro , saranno , cominciando dalla pubblicazione della presente legge , applicabili alle riscossioni de'diritti d'inscrizione , e di trascrizione ipotecaria , stabiliti dai capitoli 2°. e 3. del titolo II della legge dei 21 Ventoso anno VII (41) .

Collazionato coll'originale da noi presidente , e segretarj del corpo legislativo . Parigi li 24 Marzo 1806 , firmato - *Fontanes* presidente , *Blanc* , *Gautier* , *Soret* (di Seine , ed Oise) , *Bonnet* segretarj .

201 Comandiamo , ed ordiniamo , che le presenti suggellate col sigillo dello stato , inserite nel bollettino delle leggi , siano indirizzate alle corti , ai tri-

(36) Vedi - *Sentenze* N [illegible]
(37) Vedi - *Sentenze* N. 243.
(38) Vedi - *Sentenze* N. 260.
(39) Vedi - *Sentenze* N. 141.
(40) Vedi - *Sentenze* N. 260.
(41) Vedi il superiore N. 143 al 154.

bunali, ed alle autorità amministrative, affinchè le riportino nei loro registri, le osservino, e le facciano osservare, ed il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato d'invigilare sulla pubblicazione di esse.

Dato dal nostro palazzo delle Tuileries li 3 Aprile 1806.

Firmato - NAPOLEONE

Vidimato da noi arcicancelliere dell'Impero

Firmato - *Cambaceres*.

XLV.

202 Dopo di avere arrecati li Decreti della Consulta straordinaria co' quali fu stabilito il dritto d'ipoteca nelli Stati Romani, e le Leggi che vi hanno rapporto pubblicate dalla stessa Consulta, stimiamo opportuno per rendere il nostro lavoro più completo che sia possibile, il qui arrecare le istruzioni che furono su sì interessante materia pubblicate con le stampe in data del primo Settembre 1809.

§. I. *Stabilimento del Regime Ipotecario*.

203 *Art.* 1. Il Decreto della Consulta Straordinaria del 4 Luglio 1809, ordina lo stabilimento del Regime Ipotecario nelli Stati Romani da incominciare il primo Agosto successivo (42).

204 Questo Regime si organizza in seguito de' principj consagrati dalle leggi dei 28 Ventoso anno XII (19 Marzo 1804) che formano l'oggetto del Titolo XVIII. del Codice Napoleone (43), e le disposizioni del precitato decreto.

205 *Art.* 2. La conservazione delle ipoteche è affidata all'Amministrazione del registro, e dei Dominj.

206 Viene stabilito un offizio di conservazione per ogni Circondario di Tribunale di prima istanza; Questo è collocato nella Città, ove risiede il Tribunale.

§. 2.

Funzioni dei Conservatori, prestazione di Giuramento, Atto di Cauzione.

207 *Art.* 3. I Conservatori sono incaricati.

1°. Dell'esecuzione delle formalità prescritte per la conservazione delle ipoteche, e la consolidazione delle proprietà de' beni stabili.

2°. Della percezione delle tasse stabilite a profitto del Tesoro pubblico per ognuna di queste formalità.

208 La definizione dei privilegj, ed ipoteche, la maniera di conservare il loro rango, sono determinate dagl'Art. 2092, ed altri, fino al 2145 del codice (44). I conservatori, e gl'impiegati superiori devono darsi ad uno studio profondo delle disposizioni che quelli contengono per poi farne una giusta applicazione nel corso delle loro operazioni.

209 *Art.* 4. Prima di entrare in esercizio li conservatori dovranno far registrare la commissione che sarà loro rimessa alla cancelleria del tribunale di prima istanza presso del quale essi eserciteranno le loro funzioni, e prestarvi il giuramento richiesto; Essi dovranno giustificare al loro direttore dell'adempimento di queste due formalità.

(42) Vedi il superiore num. 3.

(43) Vedi - *Privilegj* dal num. 44, al 47.

(44) Vedi - *Privilegj* dal 1, al 94.

210 Essi saranno inoltre tenuti di fornire una cauzione in beni stabili; Questa cauzione e fissata dall'Art. 18 del decreto dei 4 Luglio prossimo passato.

A 20000 franchi per una popolazione di 50000 anime, ed al di sotto.

A 30000 franchi per una popolazione di 50000, a 100000.

A 40000 franchi per una popolazione di 100000, a 150000 anime.

A 50000 per una popolazione al di sopra di 150000 anime.

211 La popolazione per la fissazione della cauzione non si calcola a ragione di quella citta ov'e stabilito l'officio, ma a ragione del numero delle anime di tutte le comuni, che compongono il circondario della conservazione.

212 Questa cauzione dovra essere accettata dal tribunale di prima istanza del luogo ove sono situati i beni contradittoriamente col procuratore imperiale. Il conservatore sara tenuto di giustificarla ai suo direttore nel mese dalla data del registro della sua commissione, come anche dovra depositare una spedizione dell'atto di accettazione alla cancelleria del tribunale di prima istanza.

213 La cauzione resta specialmente, ed esclusivamente destinata alla responsabilita del conservatore delle ipoteche per gl'errori, od ommissioni delle quali la legge lo rende garante verso i cittadini; Questa ipoteca sussiste per tutto il tempo delle sue funzioni e 10 anni dopo, passato il quale spazio di tempo li beni che hanno servito di cauzione sono liberi di pieno diritto da ogni azione di ricorso, che non fosse stata intentata in questo intervallo.

§ 3.

Delle Iscrizioni, loro diverse nature; *Loro durata*; *Modo di Cancellamento*.

214 *Art.* 5. Si distinguono tre sorte d'iscrizioni.

Le *prime* sono quelle delle quali, chi le richiede, e tenuto dichiararne il valore.

Le *seconde* quelle che indicano unicamente la natura, e l'epoca del diritto che si vuol conservare senza che vi sia obbligo di fissarne la somma perche eventuale.

Le *terze* quelle fatte dal conservatore per i crediti risultanti dagl'atti traslativi di proprieta, la trascrizione delle quali ha avuto luogo sui registri della conservazione.

215 *Art.* 6. I conservatori si conformeranno per l'iscrizione delli *Bordereaux*, ossiano Note, al modello trascritto nel preambolo del registro a ciò destinato; Se il dettaglio delli *Bordereaux* l'esige, essi impiegheranno molte caselle, e porranno le maggiori cure a menzionare il nome delle parti in una maniera esatta, ed intelligibile affine di evitare gl'errori, che li esporrebbero ad azioni di ricorso delle parti; Queste registrazioni devono essere firmate dal conservatore.

216 Per fare un'iscrizione ipotecaria, quello che la richiede deve presentare al conservatore sia da se stesso, sia per mezzo di un terzo, l'originale in brevetto, o in una spedizione autentica dell atto, o del giudicato che costituisce il credito. Egli aggiunge due *Borderaux* dettagliati dei crediti da iscriversi contenenti tutte le indicazioni prescritte dall'Art. 2148 del codice Napoleone (45).

(45) Vedi – *Privilegj* dal num. 99, al 105.

217 Queste indicazioni sono di rigore, ed è tanto più importante di non ommetterne alcuna, che è stato deciso in Francia che la mancanza di menzione nelli *Bordereaux* dell'epoca dell'esigibilità del credito portava la nullità dell' iscrizzione.

218 I ministri delle finanze, e della giustizia sono stati consultati sul dubbio; Cioè *primo* se le iscrizioni ipotecarie per la conservazione delle rendite perpetue, devono indicare, sotto pena di nullità l'epoca dell'esigibilità degl' arretrati, ed ancor quella in cui il capitale può divenire esigibile nei casi determinati dall'Art. 1912 del codice Napoleone (46); *Secondo*: Se le iscrizioni per crediti risultanti da giudicati devono pur contenere, sotto pena di nullità la menzione dell epoca dell'esigibilità. La loro risposta è stata sul primo oggetto che il creditore non è tenuto d'indicare nella nota l'epoca dell'esigibilità che può aver luogo in virtù dell'Art. 1912 del codice Napoleone, e che indicandovi la natura, e la data del titolo, come pure l'ammontar del capitale egli ha perfettamente adempito *per rapporto a questo capitale* allo spirito, ed all'intenzione della legge, perchè egli non deve determinare altra epoca di esigibilità che quella che risulta dal suo titolo, ma che relativamente agl'arretrati, egli deve indicarne non solo la somma, ma ancora l'epoca della loro scadenza, o esigibilità.

219 Su la seconda domanda: Che non esiste motivo per sottrarre i crediti risultanti da giudizj alla regola comune, dovendo ogni credito esigibile, qualunque sia il titolo che lo costituisce, essere indicato nell'iscrizzione, non solo per il suo capitale, e suoi accessorj, ma ancora per l'epoca della sua esigibilità, poichè la legge l'ordina in termini formali.

220 Il conservatore deve notare in margine dei duplicati del *Bordereaux* ossiano note di credito che devono restare in sue mani il numero del volume ove il credito è stato iscritto, e quello dell'iscrizione; Egli classificherà questi duplicati in un cartone secondo l'ordine dei numeri

221 *Art.* 7. Per i crediti anteriori al primo Agosto 1809 la rappresentazione del titolo non è necessaria per l'iscrizione che allorquando deve aver luogo sulla semplice consegna delle note, ossiano *Bordereaux*.

222 Questi stessi crediti quando producono ipoteca generale e che questa ipoteca non è stata ristretta dalla convenzione delle parti possono essere inscritti, benchè nè le note, nè il titolo non indichino la natura, e la situazione de' beni stabili del debitore gravato (47).

223 Riguardo agl'atti fatti dopo il primo Agosto 1809, essi devono sempre contenere l'indicazione dei beni gravati d'ipoteca; Senza questa indicazione gl'atti non devono essere iscritti (48)

224 Se l'atto portasse una indicazione di alcuni beni, ed inoltre la clausola d'ipoteca su tutti i beni presenti, ed avvenire non bisogna avere alcun riguardo a questa seconda stipulazione, e limitarsi a menzionare li beni specialmente indicati.

(46) Vedi – *Imprestito* dal num. 47, al 49.

(47) Veggasi su ciò l'articolo 7 del titolo II del decreto dei 4 Luglio 1809, al superiore num. 9.

(48) Secondo il prescritto dall' articolo 2148 del Codice Napoleone, che può vedersi al titolo *Privilegj* dal num. 99, al 105.

225 Questa regola non e applicabile alle ipoteche legali o risultanti da giudizj che percuotono su tutti i beni del debitore.

226 *Art.* 9. Il creditore iscritto per un capitale che produca interesse, o arretrati ha diritto di essere collocato per due annate, e per l'annata corrente al medesimo rango d'ipoteca, che per il suo capitale.

227 In seguito di cio il diritto d'iscrizione di un credito che produce interesse, non e dovuto relativamente agl'arretrati che a ragione degl'anni per i quali l'ipoteca e conservata.

228 Le parti possono tuttavia ottenere delle iscrizzioni per gl'arrestati, oltre quelli conservati dalla prima iscrizione; Le tasse da riscuotersi in questo caso sono le stesse di quelle esigibili per l'iscrizione del capitale del credito; Ma esse non devono essere liquidate che sugl'arretrati dei quali si richiede l'iscrizzione.

229 Se si tratta di rendita in natura, o di oggetti indeterminati, la tassa deve essere percepita presso la dichiarazione che il petizionario e tenuto di fare.

230 *Art.* 10 Li conservatori devono prendere essi stessi, ed a loro spese l'iscrizione per sicurezza dell ipoteca acquistata sui beni stabili destinati alla cauzione, che essi forniscono in ragione dell'esercizio delle loro funzioni.

231 Li preposti dell'amministrazione dei dominj richiederanno pure l'iscrizione delle ipoteche dei beni che servono di sigurta alle tasse, e crediti di ogni natura la di cui riscossione e loro affidata. A questo effetto essi dovranno prima del termine dei nove mesi accordato dall'Art. 2 del decreto della consulta dei 4 Luglio 1809 (49) per i crediti anteriori al primo Agosto detto anno, richiedere l'iscrizione su tutti i debitori dei danari nazionali, contro i quali esistono dei titol che possono produrre ipoteca, specialmente sui debitori di rendite perpetue, o vitalizie, affitti, e crediti di ogni natura costituiti da atto autentico, o riconosciuti per via di giudizj.

232 Essi avranno egualmente cura di prendere l'iscrizzione per tutti i crediti che potessero essere stati costituiti dal 1 Agosto 1809.

233 *Art.* 11. I prefetti, e procuratori imperiali richiederanno parimente l'iscrizione per sicurezza dell amministrazione dei diversi contabili del tesoro pubblico, e la conservazione de'privilegj, e ipoteche risultanti dai crediti che gli appartengono, salvo le eccezzioni menzionate nel precedente Articolo.

234 *Art.* 12. Gl'atti gia fatti avanti li corpi amministrativi, e che sono di loro competenza, producono ipoteca, ed hanno luogo all'iscrizione.

235 *Art.* 13. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio con la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprieta al compratore, e che prova che *la totalità, o parte del prezzo* gli e dovuta, all'effetto di che la trascrizione del contratto fatto dal compratore, valera d'un iscrizione per il venditore, e per il prestatore che gli avra forniti i danari pagati, e che sara surrogato ai diritti del venditore mediante il medesimo contratto.

236 Il conservatore sara tuttavia tenuto sotto pena di tutti i danni, ed interessi verso il terzo di fare ex officio nel momento della trascrizione l'iscrizione sul suo registro dei crediti risultanti dall'atto trassritto di proprieta, tanto a

(49) Vedi il superiore num. 4.

favore del venditore, che del prestatore, li quali potranno per far fare la trascrizione, se non è stata fatta, del contratto di vendita ad effetto di acquistare l'iscrizione di ciò che è loro dovuto sul prezzo.

237 Il conservatore deve fare questa iscrizione senza esservi provocato dalla presentazione delle note, ossiano *Bordereaux*, e benchè l'atto di vendita che vi dà luogo, non contenga nè elezzione di domicilio per parte del creditore, nè l'indicazione del suo domicilio, nè la quota del credito.

238 Il conservatore enuncierà l'atto di mutazione nell'iscrizzione che egli fa *ex officio*, e lo metterà in margine con queste parole *Iscrizione ex Officio*.

239 Avrà cura di certificare quest'istruzione che non dà luogo ad alcuna percezzione di tassa d'ipoteca; egli deve esigere la sua mercede soltanto, e farne menzione nella sua relazione.

240 La trascrizione di un atto di vendita, o donazione di beni stabili con riserva dell'usofrutto in favore del venditore, o donatore, la riserva del diritto di uso, ed abitazione contenuta egualmente in un contratto di vendita, non danno luogo ad una iscrizzione *ex officio*.

241 L'uso frutto non essendo un credito, ma una proprietà stabile, ed un diritto reale, è conservato al venditore, o al donatore, senza che egli abbia bisogno di una iscrizione per assicurarsene l'esercizio. Questo diritto gli resta dopo la vendita.

242 E' lo stesso della riserva dei diritti di uso, e di abitazione in favore del venditore, o del donatore, benchè questi diritti siano delle servitù personali, e da non potersi cedere (50).

243 *Art.* 14. Tutti i crediti iscritti lo stesso giorno hanno in concorrenza un ipoteca della stessa data, senza distinzione tra quella della mattina, e quella della sera, quando anche questa differenza fosse indicata al registro; così queste devono essere comprese nei certificati, e stati d'iscrizione, senza distinzione di ore.

244 *Art.* 15. Le iscrizioni conservano i privilegj, ed ipoteche per dieci anni da incominciare dal giorno della loro data, ed il loro effetto cessa, se esse non sono state rinnuovate prima del termine di questo tempo.

245 L'iscrizione dei crediti anteriori al 1 Agosto 1809 potranno essere rinnuovate prima del termine dei 10 anni senza presentazione del titolo, e questa nuova iscrizzione deve essere soggetta alla medesima tassa della prima.

246 Sarà lo stesso delle iscrizioni decennali prese per gl'interessi dello Stato. Il ricevitore che trascurerà rinnuovarle per i crediti de'quali gli è affidata la riscossione, comprometterebbe la sua responsabilità.

247 *Art.* 16. Le inscrizzioni sono cancellate per consenso delle parti interessate; può ciò accadere in virtù o di un giudizio definitivo, o reso in forza di *cosa giudicata*. Così una donna maritata deve essere autorizzata dal suo marito se si tratta di una iscrizione presa sui beni di un altra persona; se l'iscrizione non può essere autorizzata che da un giudizio reso in seguito di un parere di famiglia, ed inteso il procuratore imperiale presso il tribunale.

248 Quando si tratta di cancellare delle iscrizzioni ottenute a profitto dei

(50) Decisione del ministro della giustizia, e delle finanze dei 7, e 22 Marzo 1808.

minori, o degl'interdetti, bisogna distinguere le cancellazioni necessitate dal pagamento dei crediti, che hanno dato luogo alle iscrizioni, da quelle risultanti da ogni altra causa; Nel primo caso, i minori, e gl'interdetti, non avendo piu alcun diritto d'ipoteca sui beni di quello, che precedentemente era lor debitore, la cancellazione deve farsi sul consenso in forma autentica del tutore.

249 Ma tutte le volte che si tratta di cancellare, senza che apparisca il pagamento del credito, sia per la riduzione dell'iscrizione, sia per trasportarla da un bene ad un altro; in fine in ogni circostanza che la cancellazione può pregiudicare agl'interessi dei minori, ed interdetti, la dichiarazione di famiglia ratificata e indispensabile.

250 Per la cancellazione in virtu di giudizj, l'articolo 2150 del codice civile (51) esigge che essi siano resi definitivi, o in forza di cosa giudicata: siccome per altro i conservatori non possono, ne devono meschiarsi in ciò che appartiene all'autorita giudiziaria, nel caso che un tribunale, anche di prima istanza, senza aver riguardo alla loro conservazione ordinasse loro di procedere ad una cancellazione, che sembrasse prematura, essi dovrebbero effettuarla, perche come dice il gran giudice ministro della giustizia (52) la garanzia del conservatore si trovarebbe nella decisione del tribunale che ordinasse la cancellazione, non ostante l'appello; decisione contro la quale le parti interessate possono solo intentare azione.

251 A riguardo degl'articoli che sono stati contestati, e indubitato che il cancellamento non puo aver luogo finche il termine dell'appello non e spirato.

252 Riguardo alle iscrizioni prese per rendite vitalizie, il cancellamento può farsene, allorche esse sono estinte sulla produzione dell'atto in buona forma, che stabilisce il diritto, la qualita, ed il consenso degl'eredi del titolare della vendita vitalizia.

253 Le riduzioni delle iscrizioni, essendo delle cancellazioni parziali, le formalita esatte per le une, sono necessariamente le stesse che per le altre.

254 I conservatori in questo caso devono fare le riserve convenienti per la parte dell'iscrizione, che dovra continuare a sussistere.

255 La cancellazione delle iscrizioni dei crediti nazionali non può effettuarsi che in virtu di un decreto del Prefetto sul parere del direttore de'dominj. I conservatori devono dunqne prima di fare le cancellazioni di tal sorte, esiggere una spedizione in forma del decreto che li autorizza.

256 Lo stesso e per le cancellazioni delle iscrizioni prese per l'interesse dei stabilimenti pubblici.

§. 1 *Delle dichiarazioni di cambiamento di domicilio.*

257 *Art.* 17. Il creditore che ha ottenuto un iscrizione ha il diritto di cambiare il domicilio che avea eletto, con l'obbligo di scieglierne, ed indicarne un altro nel medesimo circondario. Questa dichiarazione non da luogo ad un altra iscrizione. E' stato riconosciuto a questo proposito che una nuova iscrizione avrebbe degl inconvenienti, sopratutto se essa lasciasse mani libere

(51) Vedi – *Privilegj* num 117.
(52) In una lettera de' 25 Fruttidoro anno XII (12 *Settembre* 1804) diretta al ministro delle Finanze.

sulla prima, in oltre che un atto di notorieta non era necessario che nel caso, in cui i dichiaranti non sapessero firmare, ne siegue che le dichiarazioni di cambiamento di domicilio devono essere fatte e segnate sul registro delle ipoteche compilate in margine dell'iscrizione corrispondente, e se lo spazio manca, esse saranno portate alla data corrente del registro con una semplice *nota* in margine dell'iscrizione del volume, e del numero ove sara posto il cambiamento di domicilio. I dichiaranti sono tenuti di rappresentare la nota della loro iscrizione, il cambiamento di domicilio vi sara nominato, come ancora sul duplicato della nota prodotta all'offizio della conservazione; se e in qualita di eredi, essi lascieranno in sue mani l'atto di morte dell'iscritto, e i titoli autentici che proveranno che essi sono i soli, ed unici eredi, in fine se essi sono cessionarj, depositeranno la spedizione dell'atto di notorieta portante la cessione, e surrogazione dell'ipoteca del cedente.

258 Una decisione del ministro delle finanze dei 18 Germile anno X (8 Aprile 1802) autorizza i conservatori a farsi rimettere, e conservare presso di loro le spedizioni delle procure rogate da notaro che fossero prodotte per iscrizione di credito, per loro cancellazione, e per le annotazioni di cambiamento di domicilio. Questi documenti sono loro necessarj per giustificare in tutti i tempi la regolarita delle loro operazioni.

§. 5. *Della trascrizione, e de' suoi effetti.*

259 *Art.* 18. Li possessori di beni stabili consolidano la di loro proprieta colla trascrizione. La trascrizione degl'atti traslativi di proprieta produce l'effetto di arrestare il corso delle iscrizioni, che senza questo potrebbero essere sempre fatte per le ipoteche stabilite sul bene stabile venduto, e di ridurre le ipoteche delle quali esso deve essere gravato a quelle anteriori all'atto di mutazione, o che fossero state iscritte fino alla trascrizione, *ed anco 15 giorni dopo*; in fatti e certo che i titoli di credito, possono essere iscritti *utilmente* dopo le vendite dei beni stabili, non solo fino al giorno della trascrizione del contratto di alienazione, ma ancora nei 15 susseguenti giorni.

260 Le conseguenze che ne derivano sono;

1.° Che la trascrizione non produce la liberta del bene stabile, che questa liberazione non e che il risultato della mancanza delle offerte, dopo la notificazione fatta ai creditori per chiamarli, o in caso di offerta dopo l'aggiudizione fatta con le forme della spropriazione forzata.

2°. Che un compratore comprometterebbe la sua sicurezza se perche, avendo egli riconosciuto che non v'era iscrizione presa contro il suo venditore al momento del suo acquisto, esso si dispensasse dal far trascrivere il suo contratto poiche i creditori sarebbero ancora a tempo di far conservare il loro titolo di credito, non ostante l'alienazione ne' 15 giorni dalla data di trascrizione.

261 Il venditore e interessato esso stesso perche il nuovo acquirente faccia trascrivere il suo contratto, se egli e debitore di tutto, o parte del prezzo; questa formalita gli e tanto piu necessaria, che non sara che in seguito della trascrizione che il conservatore potra fare una iscrizione *ex officio* per il venditore, allorche il contratto porta obbligazione in suo favore dall'acquirente.

262 I conservatori devono dare alle parti tutte le spiegazioni necessarie sulle disposizioni di questo articolo, e far loro sentire la indispensabile necessita di di far trascrivere li loro contratti.

263 *Art.* 19. Gl'articoli 2193, 2194, e 2195 del Codice Napoleone (53) indicano la maniera di purgare le ipoteche sui beni stabili provenienti dai mariti, e dai tutori allorche non esiste iscrizione su questi beni a causa dell'amministrazione dei tutori, e delle doti, riprese, e convenzioni matrimoniali della donna.

264 Per venire a ciò, basta di seguire il modo indicato; ma benche la trascrizione del contratto di vendita non sia *necessaria* per allegare le ipoteche rapporto alle donne, minori, ed interdetti, l'acquirente non e perciò meno tenuto a far trascrivere il suo contratto per ragione degl'altri crediti che potrebbero essere ipotecati sui beni stabili venduti, per causa de'quali si può prendere l'iscrizione utilmente nei 15 giorni dopo la trascrizione.

265 *Art.* 20. La trascrizione degl'atti di mutazione può essere richiesta da ogni possessore de'beni stabili. Un prestatore ancora può richiedere la trascrizione di un contratto di vendita che prova un credito in suo favore. Il titolo esibito dovra essere trascritto tutto intero sul registro a cio destinato. La relazione terra luogo di riconoscenza.

266 *Art.* 21. Se dei venditori posseggono a titolo comune, la trascrizione ha per oggetto tutti i beni trasmessi dal contratto di vendita, e che sono suscettibili della formalita; Se essi posseggono a titolo diverso, l'acquirente può richiedere parzialmente la trascrizione sopra l'uno de'venditori.

267 Gl'atti di permuta sono suscettibili della trascrizione, come gl'atti di vendita, perche così portano egualmente mutazione; Ma nel caso che la trascrizione non sia richiesta, che a vantaggio di uno dei permutanti, la formalita non purga le ipoteche che rapporto alla parte richiedente.

268 Il conservatore deve in questo caso far fare sul suo registro dalla parte registrante tutte le richieste necessarie, e fargliele firmare.

269 *Art.* 22. Un parere del consiglio di stato dei 3 Fiorile anno XIII (v) porta che gl'atti di vendita di proprieta stabili sotto firma privata, *debitamente registrati* potranno essere validamente trascritti, benche le firme non siano riconosciute avanti un notaro, o da un giudizio.

270 La legge sul registro non essendo stata messa in vigore nelli stati Romani, e non essendovi alcuna istituzione analoga si potea dubitare che il principio consagrato dal parere del consiglio di stato non fosse applicabile ai due nuovi dipartimenti, ma la consulta avendone ordinata la pubblicazione formale col suo decreto dei 4 Luglio 1809 (54) sembra aver dissipata ogni incertezza che sarebbe potuta promuoversi a questo riguardo.

271 I conservatori adunque non faranno alcuna difficolta di trascrivere gl'atti sotto firma privata traslativi di proprietà, allorche saranno loro presentati.

272 *Art.* 23. L'aquirente, o il donatario che conserva il bene stabile messo all'incanto, vedendosi ultimo offerente non e tenuto, secondo l'Art. 2189 del codice civile (55) di far trascrivere il giudizio di aggiudicazione. Questo e fon-

(53) Vedi – *Privilegj* dal num. 174, al 178

(v) 23 Aprile 1805.

(54) Vedi il superiore num 45.

(55) Vedi – *Privilegj* num. [illegible]

dato su di ciò che egli consesva i beni in forza della trascrizione del suo titolo, e che il giudizio di aggiudicaaione non fa che confermare la proprieta; Non vi e dunque luogo alla formalita della trascrizione, ma soltanto alla percezzione di un supplemento di tassa di trascrizione su cio che eccede il prezzo dell'atto trascritto.

273 *Art.* 24. I conservatori non possono rifiutare, o ritardare la trascrizione, e le iscrizioni richieste nei casi a cora prescritti dagl'Art. 2109, 2110, e 2111 del Codice Napoleone (56); Non appartiene che alle parti di vegliare che queste formalita non abbiano verso di loro che l'effetto prescritto.

274 Nulladimeno in materia di sequestri de'beni stabili, se vi e concorrenza di sequestro su la stessa proprieta, il primo presentato dev'essere trascritto. I conservatori ricuseranno di trascrivere quello che loro si presentasse ulteriormente, e comproveranno il loro rifiuto in margine dell'originale del sequestro posteriore conformemente all'Art. 679 del codice di procedura civile (57).

275 Se il secondo sequestro presentato fosse piu amplo del primo, il rifiuto del conservatore colpirebbe gl'oggetti compresi nel sequestro precedente, ed egli registrarebbe il secondo per li nuovi oggetti che esso contenesse.

§. 6.

Tasse di formalita Ipotecarie; Loro quota, e modo di liquidazione.

276 *Art.* 25. Le tasse sono di due sorti; La tassa d'iscrizione e quella di trascrizione.

277 *Art.* 26. La tassa d'iscrizione e di 1 per 2000 per i capitali di crediti anteriori al primo Agosto 1809, e dell'1 per 1000 per quelli formati dopo questa epoca.

278 Per liquidare questa tassa gl'accessorj sono cumulati col capitale; S'intende per accessorio gl'interessi, e spese che il creditore vuol conservare.

279 La tassa si percepisce sulla somma espressa nella nota ossia *Bordereau* proporzionalmente, ed in tutte le sue frazioni.

280 Allorche una iscrizione riguarda molti debitori solidali siccome non vi può essere che una iscrizione per uno stesso credito, così non e dovuta che una sola tassa d'ipoteca e di mercede del conservatore, qualunque sia il numero dei creditori richiedenti, e quello dei debitori gravati, ma se risulta da un titolo che un creditore ha ipoteca su molti individui non solidati, o che molti creditori hanno dei crediti distinti su di un debitore comune, siccome allora e necessaria una iscrizzione particolare per ogni creditore e per ogni debitore, vi e luogo alla pluralita delle tasse, tanto per il tesoro pubblico, che per il conservatore.

281 Se un credito da luogo a iscrizione in piu officj, la tassa sara pagata per l'intiero nel primo officio.

282 In seguito della presentazione della quietanza che prova il pagamento intiero della tassa, non sara pagata per alcuna delle altre iscrizioni che la semplice mercede del preposto. Quest'ultimo fara menzione sulla nota che dara alla parte della percezione che ha avuto luogo nel primo officio, della data di questa percezione, e della quota della tassa percetta.

(56) Vedi - *Privilegj* dal num. 38, al 40. (57) Vedi - *Sentenze* num. 237.

282 Il preposto nel primo officio dovra rilasciare in conseguenza, oltre la quietanza della tassa a piedi della nota tanti dupplicati della quietanza, quanti glie ne saranno richiesti. Gli sono dovuti 25 centesimi per ogni dupplicato.

284 Allorche un richiedente giustifichera aver pagato le tasse d'ipoteca in un altro officio, dove le formalita saranno state precedentemente richieste, il conservatore ne fara menzione sul suo registro in margine dell'iscrizione o della trascrizione in questi termini: *La tassa d'ipoteca, pagata all'officio de' . . . . il . . . .*

285 L' scrizione de'crediti appartenenti allo stato si fa senza anticipato pagamento della tassa d'ipoteca, e di mercede del conservatore; Lo stesso per quelle prese per ipoteca legale.

286 *Art.* 27. I diritti, e crediti, ai quali l'ipoteca legale è attribuita, sono.

Quei delle donne, sui beni del loro marito: quei dei minori, o interdetti sui beni del loro tutore: quei della nazione, delle comuni, e dei stabilimenti pubblici sui beni dei ricevitori, ed amministratori responsabili.

La tassa proporzionale sugl'atti di mutazione, la di cui trascrizione e richiesta, e di uno, e mezzo per cento della somma del prezzo, qualunque sia la data degl'atti.

287 L'ammontare dei denari di entrata, il valore dell'uso frutto se e riservato, il capitale delle rendite, e pesi de'quali l'acquirente e gravato saranno ricevuti al prezzo principale della vendita, e la tassa percepita sulla totalita.

288 L'uso frutto sara stimato alla meta del prezzo della proprieta.

289 I conservatori seguiranno nella liquidazione delle tasse le frazioni di 20, in 20 franchi, cioe a dire, che, allorche il prezzo della vendita sara di 321 franchi, la percezione sara stabilita sui 340, e sempre nell'istesso modo.

200 Gl'atti di permuta producono le stesse tasse, che gl'atti di vendita; Ma quando la trascrizione non e richiesta, che da uno dei permutatori, la tassa non deve essere percepita che sul valore del bene stabile, che gli appartiene, facendo sui registri le menzioni convenienti.

291 La tassa di trascrizione dell'aggiudicazione all'incanto non è percepita che su la parte del prezzo, che eccede quello pagato su la prima vendita, il di cui contratto e stato trascritto.

292 Se il primo contratto non e stato trascritto, perche il creditore avra richiesto la vendita all'incanto, prima della trascrizione, la tassa sara percepita sul prezzo integrale dell'aggiudicazione.

293 Allorche il prezzo dell'aggiudicazione non sara superiore a quello del contratto trascritto, non sara dovuta la tassa proporzionale d'ipoteca, ma soltanto la mercede del conservatore. Le donazioni dei beni presenti sottoposti alla trascrizione sono soggetti alla tassa di uno, e mezzo per cento sul valore reale dei beni, quand'anche il donatore se ne riserva il godimento.

294 Rispetto alle donazioni di beni fruttiferi, esse non possono dar luogo alla formalita della trascrizione, se non che alla scadenza della condizione.

295 In quanto alla percezzione della tassa di trascrizione degl'affitti enfiteutici, la valuta dei beni in capitale si fara prendendo dieci volte il prezzo annuale dell'affitto, per tutti quelli, la durata de'quali non eccedera trent'an-

ni, e venti volte per quelli al di sopra dei 30 anni, aggiungendovi i pesi, e denari di entrata.

296 Allorche un venditore si riserva la facolta di ricompera, e che l'effettua nel termine convenuto nell'atto, questi due atti devono essere trascritti, ma il solo primo e soggetto alla tassa proporzionale; Non sara lo stesso, se la ricompera fosse fatta opo il termine fissato, in questo ultimo caso la tassa dell' uno, e mezzo per cento deve essere percepita.

297 Se l'acquirente si conserva nel suo contratto la facolta di eleggere una persona *dichiaranda*, e se questa facolta e effettuata nel termine concertato, e cosa regolare di trascrivere, e l'uno, e l'altro di questi atti, se le parti lo richiedono; in questo caso non e dovuta che una sola tassa proporzionale, tanto del contratto di vendita, che della dichiarazione del comando fatto in tempo utile.

298 Le dichiarazioni di procuratore nelle vendite di beni sequestrati devono essere fatte nel termine di tre giorni a norma dell'articolo 709 del codice di procedura civile (58) altrimenti sono riputati avere acquistato per proprio conto, ed il diritto della trascrizione sara dovuta tanto sull'aggiudicazione che sulla dichiarazione.

299 *Art.* 30. La trascrizione degl'atti di donazione, o di vendita di beni stabili comuni a più donatarj, o acquirenti da luogo alla percezione della tassa proporzionale d'ipoteca sull'intero atto, quando ancora la trascrizione non fosse richiesta che da uno di loro, e che questo dichiarasse che lo richiede solo per se, e per la porzione che puo appartenergli, salvo per quello che ha fatto trascrivere ad accomodarsi coi suoi condonatarj, o acquirenti, per la porzione delle spese di trascrizione che essi devono rimborsargli per il vantaggio che loro risulta da questa trascrizione (59).

§. 7°. *Mercedi de' Conservatori*.

300 *Art.* 31. Lo stipendio dei conservatori consiste, oltre le loro ordinarie mercedi sulla somma delle riscossioni in una retribuzione che vien loro pagata dai richiedenti, e che e fissata come siegue.

	Fr.	C.
1°. Per l'iscrizione di ogni diritto d'ipoteca, o privilegio, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalita e richiesta dalla stessa nota		50
2°. Per la trascrizione di ogni atto di mutazione per ogni due pagine di scrittura del conservatore contenenti 25 linee per pagina e 18 sillabe a linea		25
3°. Per dichiarazione di cambiamento di domicilio		25
4°. Per l'iscrizione di ogni notificazione di processo verbale d'avviso al pubblico	1	
5°. Per ogni cancellazione d'iscrizione		50
6°. Per ogni estratto d'iscrizione, o certificato che non esiste alcuna iscrizione		50

(58) Vedi - *Sentenze* N. 273.

(59) Decisione dei ministri delle finanze, e della giustizia dei 17 e 28 Marzo 1809.

7°. Per le copie collazionate dagl'atti prodotti, o trascritti nell'officio delle ipoteche per ogni due pagine di foglio di 25 linee a pagina, e 18 sillabe a linea 25

301 I conservatori osserveranno che la mercede delle trascrizioni e dovuta per ogni due pagine, non della carta che essi trascrivono, ma dei loro registri, che ogni linea deve contenere 18 sillabe, e la pagina 25 linee, e che nel caso in cui la grandezza della carta permettesse di mettere piu di 25 linee per pagina, vi sarebbe luogo di regolare la tassa sempre in proporzione.

302 La stessa regola deve osservarsi riguardo alle copie collazionate dagl'atti prodotti, o trascritti negl'offizj delle ipoteche.

303 Allorche le tasse, come quelle dell'iscrizione dei crediti appartenenti allo stato e di quelli compresi negl'articoli 2121, 2155 del codice Napoleone (60) restano in sospeso, il conservatore non può esigere la sua mercede al momento dell'iscrizione, ma e autorizato a percepirla nel medesimo tempo della tassa principale, la di cui riscossione deve aver luogo nello spazio di 20 giorni dopo l'iscrizione.

304 I conservatori che esigessero delle mercedi maggiori di quelle che gli sono state fissate si renderebbero colpevoli di concussione, e si metterebbero nel caso di essere puniti con tutto il rigore delle leggi.

305 Sara loro indirizzata con la presente una tariffa in foglio stampato delle loro mercedi; essi dovranno affiggerla nel luogo piu visibile dell'officio; gl' impiegati superiori terranno severamente mano all'esecuzione di questa disposizione.

306 I conservatori apriranno un registro nel quale porteranno esattamente articolo per articolo, giorno per giorno, e in seguito di numeri tutte le mercedi che percepiranno. Questo registro sara sottoposto, come tutti quelli della conservazione, all'esame, ed alla verificazione degl' impiegati superiori.

307 I conservatori saranno egualmente obbligati di dare delle quietanze delle loro mercedi specificate, datate, firmate, e scritte in tutte lettere degl' atti che essi lasciano, o rimettono ai richiedenti, senza mai permettersi di confondere la loro mercede con la tassa che essi percepiscono per il pubblico tesoro.

308 I conservatori che non riporteranno esattamente tutte le loro mercedi sul registro di cui si tratta, e che ne fossero convinti dalle loro quietanze, o per altre vie, perderanno la fiducia dell'amministrazione.

309 *Art.* 33. Le tasse, e mercedi dovute per le formalita ipotecarie, dovendo essere pagate anticipatamente dal richiedente, niuna iscrizione, o trascrizione può essere cancellata nel registro. Il conservatore e responsabile delle tasse, allorche la registrazione e cominciata, ed i suoi registri non devono presentare ne cancellazioni, ne trasposizioni.

310 Il certificato della formalita, e la quietanza delle tasse, e mercedi non devono formare che una sola relazione, che sara in questi termini.

(60) Vedi – *Privilegj* dal num. 55, al 58.

Iscritto, (o trascritto) il .... anno .... all'officio della conservazione dell' ipoteche di .... dipartimento di .... volume .... articolo .... ricevuto.

1°. Per tassa d'ipoteca ....

2°. Per mercede ....

§. 8. *Registro di ordine.*

312 I conservatori terranno un registro d'ordine nel quale inscriveranno esattamente tutti gl'atti da trascriversi, ed a misura che saranno loro presentati.

313 *Art.* 34. Allorchè la trascrizione, o l'iscrizione non si fanno in presenza delle parte, e che gl'atti, e note restano all'officio anche dalla sola mattina alla sera, il richiedente deve ritirarne un documento che richiami il numero del registro, del deposito, e la data.

§. 9. *Registri delle formalità ipotecarie, repertorio, ed indice alfabetico.*

314 I conservatori terranno

1°. Quattro registri di formalità, cioè, uno per le iscrizioni delle note di credito, uno per la iscrizione degl'atti di mutazione, il 3°. per la trascrizione de'sequestri su beni stabili, ed il 4°. per il registro delle denunziazioni ai sequestranti, e delle notificazioni ai creditori inscritti.

315 Il conservatore è obbligato di approvarli anco giorno per giorno prima che si chiuda l'officio; questa approvazione che è indispensabile, deve essere messa nella casella in bianco che segue immediatamente l'ultima iscrizione; il conservatore non può inserire più di una approvazione nella stessa casella.

2°. Un repertorio degl'atti trascritti, e dei crediti iscritti.

3°. Un indice alfabettico del repertorio.

316 *Art.* 36. I conservatori devono al momento in cui essi adempiono ad una formalità, indicarla nel repertorio ed alla casella che la concerne, riportandone per estratto, sotto il nome di ogni gravato nominato nella nota di credito, e di ogni venditore, o compratore nominati negl'atti di mutazione di cui la trascrizione è richiesta; le iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni, cambiamento di domicilio, ed altri atti concernenti la medesima persona, come ancora l'indicazione del registro di formalità in cui ognuno di questi atti è riportato, ed i numeri sotto i quali vi è depositato, essi empiranno nel medesimo tempo le colonne riservate in ogni registro di formalità, in cui ciascuno di questi atti è riportato, e li numeri sotto i quali vi è segnato; essi empiranno nel medesimo tempo le colonne riserbate in ogni registro di formalità per la designazione del numero del volume del repertorio, e del numero delle caselle in cui la menzione sarà stata fatta.

317 Allorchè una casella si troverà empita, e che vi saranno delle nuove iscrizioni a formare sotto il medesimo nome, il conservatore dovrà aprirne una nuova nel volume corrente dopo l'ultima impiegata. Sarà messo in margine della casella empita una chiamata indicativa del volume, e del numero delle nuove caselle e quest'ultima sarà notata in margine con queste parole: *continuazione della casella numero .... volume ....*

318 Non devono giammai essere riportati più individui nella stessa casella, benchè coeredi, sposi, condebitori, coacquirenti, comporzionarj, associati, cauzionarj ec., ogni persona deve avere una casella particolare, quando

ancora si trattasse di una successione indivisa ; le donne vi saranno portate sotto li loro nomi patromonici .

319 Ogni volume di Repertorj deve avere una serie particolare , e non interrotta di numeri , cominciando dal N°. 1. Le Caselle stesse che non saranno che una continuazione di una precedente , riceveranno il numero della serie del registro al quale esse apparterranno .

320 Non si deve giammai ommettere di notare sul Repertorio le trascrizioni di tutti gl'atti ipotecarj , anco allorquando le persone che le riguardano non siano gravate di alcun'altra iscrizione .

321 La pagina sinistra del repertorio presentera l'attivo , e la pagina destra il passivo . Gl'atti di mutazione saranno menzionati alla pagina sinistra a misura che ne saranno fatte le trascrizioni ; il Conservatore riportera nella stessa Colonna del repertorio per l'acquirente , la parola - *Acquisto* - e per il venditore la parola - *Vendita* - nella casella aperta,o da aprirsi per ognuno di loro .

322 La designazione del bene immobile sara fatta sommariamente mediante l'indicazione della natura , e della situazione ; gl'estratti si faranno per quanto e possibile in una sola linea , e gl'articoli saranno iscritti l'un dopo l'altro , senza mai lasciare bianco .

323 *Art.* 37. Siccome la permuta costituisce relativamente a ciascuna delle parti vendita , ed acquisto , bisogna fare menzione di ambedue sotto ciascun nome per comprovare in uno il bene di cui il permutante diviene proprietario , e nell'altro l'oggetto di cui perde il possesso (61) .

324 Se i beni stabili sono situati in diversi Circondarj di officio di conservazione , il Conservatore non nominera nel suo repertorio che la mutazione del bene stabile situato nel suo Circondario .

325 Se la trascrizione di un atto di permuta non e richiesta che da uno dei permutanti , il conservatore fa per il richiedente le due menzioni qui sopra indicate e nota nella colonna di osservazione . che si tratta di un atto di permuta la di cui trascrizione e stata richiesta da N. N. (62) .

326 Se si tratta di una donazione *t a Vivi* , la parola - *Vendita* - sara egualmente impiegata alla casella del donatore , e la parola - *acquisto* - a quella del donatario , salvo a notare nella colonna di osservazione che si tratta di una donazione . La stima fatta del bene stabile donato che ha servito a regolare la tassa della trascrizione sara portata nella sesta colonna .

327 Le parole vendita , ed acquisto applicandole a tutte le mutazioni servono soltanto ad indicare , che una delle parti acquista , e l'altra aliena .

(61) Per rendere piu sensibile la maniera di fare queste menzioni se ne da un esempio .

,, Antonio Giorgi , e Raimondo Bianchi cambiano una casa in Roma , stimata 12000 franchi , in una vigna , ed un prato nel medesimo luogo stimati 9000 franchi. Il conservatore cerca sul libro alfabetico del repertorio se Giorgi ha di già una casella aperta nel registro , e nel caso contrario gli e ne apre una , scrivendo in maiuscoli caratteri il cognome di Giorgi , in seguito li suoi nomi , professione , e domicilio , dopo avere notato in questa casella nelle tre prime colonne , il numero del volume , e l'articolo del registro della trascrizione come ancora la data delle formalità , egli scrive nella quarta *vendita* , nella quinta *casa a Roma* , nella sesta 12000 franchi . Dopo questo primo rapporto , ne fa un secondo scrivendo al di sotto di questa prima linea nelle tre prime colonne la parola *Idem* , nella quarta la parola *acquisto* nella quinta *una vigna* , *e un prato a Roma* nella sesta 9000 franchi ,, .

,, Egli cerchera in seguito all indice il nome di *Raimondo Bianchi* affine di fare le stesse menzioni alla casella già aperta , ed in quella che aprira , sostituendo alla parola *vendita* , quella di *acquisto* , ed alla parola *acquisto* . quella di *vendita* .

(62 Decisione del ministro delle finanze del 26 Germile anno VII (15 Aprile 1799.)

328 *Art.* 39. Le registrazioni relative ai sequestri di beni stabili, e che avranno per oggetto, tanto i Processi verbali di denuncia al sequestro, che la notificazione degl'annessi creditori iscritti, devono essere nominate sul repertorio al nome della parte esecutata. La settima colonna della pagina sinistra e destinata per la menzione della data della registrazione di queste due sorta d'atti, benche il titolo non ne indichi la destinazione, che per le notificazioni. Il Conservatore fara a questo effetto li cambiamenti necessarj, all'attuale intitolazione.

329 Il riporto delle denuncie al sequestrato, si fara empiendo le prime, seconde, quinte, e settime colonne di queste pagine destinate per il numero del volume, e l'articolo del registro di formalita, la designazione de'beni stabili, e la data della registrazione nel registro delle formalita. Le parole - *Processo verbale di denuncia al sequestrato* - saranno portate alla colonna di osservazione.

330 Il riporto della registrazione della notificazione degl'Avvisi stampati ai Creditori iscritti si fa nella stessa maniera al di sotto di quello di cui si e parlato portando alla colonna di osservazione queste patole - *Notificazione del Cartello* -.

331 La ottava Colonna destinata per la data della cancellazione dei sequestri non potra essere empita che in seguito e nel caso soltanto, in cui i creditori consentissero con un atto autentico a questa cancellazione per tutto, o in parte dei beni esecutati; se la cancellazione non e che parziale, il bene stabile che ha per oggetto sara notato nella Colonna di osservazione.

332 La pagina dritta presentera tutti i pesi della medesima persona; cosi tutte le iscrizioni a suo carico, ancora quelle fatte ex-Officio dal Conservatore vi saranno esattamente portate. La cancellazione, e le dichiarazioni di cangiamento di domicilio saranno notate su questa stessa pagina. I riporti saranno fatti subito in una sola linea, e senza lasciare vani,

333 Le seste, e settime colonne della pagina dritta destinate per le dichiarazioni di cambiamento di domicilio e per le cancellazioni d'iscrizioni non saranno empite che a misura che gl'atti che le comprenderanno saranno portati sul registro delle iscrizioni nelle colonne che vi sono state riservate a questo effetto.

334 La designazîone della natura dell'ipoteca si fa collocando nella quarta Colonna della pagina dritta le parole - *legale*, o *giudiziale*, o *convenzionale*, ed indicando se essa e generale, o speciale.

335 *Art.* 40. L'indice alfabetico del repertorio deve contenere li cognomi, nomi, professione, e domicilio delle persone per le quali e impiegata una casella con i numeri del volume, e dell'artiaolo del repertorio.

336 Un solo indice basta per più repertorj. La facilita delle ricerehe esigge che questi indici non siano troppo moltiplicati.

337 L'indice del repertorio deve sempre essere tenuto in corrente, distribuendone le pagini in ogni lettera dell'alfabeto; il conservatore deve darne maggior numero alle lettere che ne hanno piu bisogno.

338 Allorche una casella del repertorio sara piena, e che ne sara cominciata

una nuova sotto il medesimo nome, non sara necessario portar di nuovo l'articolo all'indice alfabetico, bastando che vi sia stato notato in primo luogo.

§ 10. *Registro delle Riscossioni dovute al Tesoro Pubblico*.

339 *Art.* 41. Questi registri sono in numero di due; uno per le Tasse d'iscrizioni, e l'altro per le tasse di trascrizione.

340 *Art.* 42. I conservatori formeranno nell'uno, e nell'altro di questi registri una serie di numeri per anno da cominciare dal N°. 1. che essi riprenderanno al principio di ogni anno; ne sara applicato uno per articolo di riscossione, senza che la serie possa essere interrotta; il numero sara riferito nelle quietanze delle Tasse.

341 I registri di riscossione saranno come gl'altri, esattamente approvati ogni giorno.

§ 11. *Sommario delle Tasse residuali*.

342 *Art.* 43. Sara tenuto in ogni officio di conservazione un sommario di scoperte sul quale li Conservatori scriveranno per serie di numeri tutti i diritti sospesi, ommessi, o nascosti, portera il numero di questo sommario in margine della registrazione in debito, al quale l'articolo si riportera.

343 I Conservatori sono tenuti di far domanda delle tasse e mercedi portate in debito nei venti giorni posteriori alla registrazione. Il primo atto compulsorio per la riscossione di queste tasse e un costringimento rilasciato dal conservatore; esso e sottomesso al visa del Giudice di Pace del Cantone in cui il *Bureau* e stabilito, la significazione n'e fatta da un Usciere del Giudice di Pace.

344 L'esecuzione di questa sentenza non può essere interrotta che da una opposizione formata dal debitore, e motivata con la citazione a giorno fisso, avanti il Tribunale Civile del Circondario; in questo caso l'avversario e tenuto di eleggere domicilio nel luogo, ove risiede il Tribunale.

§ XII. *Dei Certificati, e stati d'inscrizione*.

345 *Art.* 44 I Conservatori sono obbligati di rilasciare tutte le volte che ne saranno richiesti la copia degl'atti trascritti sui loro registri, come ancora lo stato delle iscrizioni esistenti, o il certificato che non ne esiste alcuna.

346 Essi sono responsabili del pregiudizio che accagionassero.

347 1°. Colla mancanza di menzione, o di accuratezza sui loro registri delle iscrizioni richieste nel loro officio.

2°. Colle ommissioni che si facessero nei certificati loro richiesti, per verificare le iscrizioni esistenti di una, o di diverse di quelle richieste anteriormente, a meno che in quest'ultimo caso l'errore non provenga da una designazione insufficiente, che non potesse essere loro imputata (63).

348 Allorche si richiede da un Conservatore lo stato d'iscrizioni prese di un bene stabile indicato, egli non può, per mettere la sua responsabilita al coperto, rilasciare tutte le iscrizioni che esistono sugl'altri beni della stessa persona.

349 Egli non deve farlo, che quando gli vengono richiesti degl'estratti di tutte le iscrizioni che esistono in questa persona.

(63) Art. 2196, 2197, 2199 del codice Napoleone - Vedi - *Privilegj* dal N. 179 al 181, e N. 183.

350 Non e dovuto altresi per questi estratti che la mercede fissata dal decreto dei 4 Luglio 1809, senza potere esiggere altra mercede a titolo di ricerche.

351 *Art.* 45 I Conservatori non devono mai ommettere d'indicare nelle loro relazioni certificati, e copie relative alle trascrizioni dei sequestri su beni stabili, che l'intimazione all'esecutato, e le notificazioni ai creditori inscritti sono state registrate, e notate in margine della trascrizione del sequestro; queste indicazioni sono necessarie, affinche li Tribunali che non hanno sotto gl'occhj i registri dell'officio della Conservazione ipotecaria possino assicurarsi alla vista delle relazioni di registrazione, certificati, e copie di trascrizione che i Conservatori si sono conformati alle disposizioni degl'articoli 681, e 696 del Codice Giudiciario (64).

§. XIII. *Formalita Ipotecarie relative ai Maggioraschi.*

352 *Art.* 46. Uno statuto imperiale del primo Maggio 1806 relativo alla creazione dei Maggioraschi porta che il richiedente enunciera nella domanda i beni che egli si propone di destinare per sua dote, ed il certificato del Conservatore portante che essi non sono gravati di alcuna ipoteca, o privilegio. Per soddisfare a questo articolo i Conservatori rilascieranno allorche ne saranno richiesti, e sull'indicazione che sara loro fatta dei beni stabili reali un certificato di non iscrizione, se non n'esiste alcuna sui beni proposti pel maggiorasco, e se esisteva iscrizione, ne rimetteranno lo stato al richiedente; per loro sicurezza essi dovranno spiegare li loro stati dell'iscrizione, e li certificati di non iscrizione con la più grande esattezza, di maniera che sia chiaro che essi si applicano ai beni stabili che avranno per oggetto; La mercede del conservatore per li stati, e certificati e la stessa che quella notata all'articolo 31 di questa istruzione (65).

353 Allorche S. A. il Principe Arcicancelliere avra rilasciato l'atto indicativo de'beni proposti per formare il maggiorasco, e che quest atto sara trasmesso al Conservatore delle ipoteche della situazione de'beni, questo lo trascrivera subito nel registro di formalita delle trascrizioni per diligenza del Sig. Procurator generale del sigillo, o dell'Avocato del Consiglio di Stato, munito di un potere speciale, egli mettera in margine all'articolo queste parole - *Atto indicativo Maggiorasco* - ed egli fara le menzioni convenienti nel repertorio, e nell'indice del repertorio; Questa trascrizione non da luogo che alla mercede del Conservatore determinata per le trascrizioni ordinarie.

354 Quindici giorni dopo la trascrizione, li beni divengono inalienabili per un anno, e non possono essere gravati, ne di privilegio, ne d'ipoteca, ne di pesi notati negl'articoli 1048, e 1049 del Codice Napoleone (66), ne di alcuna condizione che ne diminuisse la proprieta, o il prodotto; Cosi spirato il termine di 15 giorni e interdetto per un anno ai conservatori di trascrivere alcun titolo di alienazione di questi beni, o di ricevere delle iscrizioni che li gravano.

355 Ma siccome potranno essere fatte delle iscrizioni, o trascrizioni duranti

(64) *Sentenze* N [illegible], 256.

(65) Vedi dal superiore num. [illegible] al 308.

(66) Vedi - *Testamento* N. 107, 108.68.

li 15 giorni, il Conservatore e incaricato di darne avviso al Sig. Procuratore generale del sigillo.

356 Per eseguire questa disposizione il Conservatore indirizzera immediatamente, spirati i 15 giorni a questo magistrato un certificato negativo, se non vi e stata fatta ne iscrizione, ne trascrizione, o uno stato delle iscrizioni, e copie di trascrizione che fossero state fatte nei 15 giorni; nulla si deve alli conservatori per li certificati, e copie.

357 L'Articolo 2 del decreto dei 24 Giugno 1808, avendo accordato per le trascrizioni delle lettere patenti di creazione di maggioraschi una tassa eguale a quella attribuita ai Cancellieri de' Tribunali di prima istanza per la registrazione alla Cancellaria, e l'articolo terzo del parere del Consiglio di Stato dei 13 Settembre 1808, avendo dichiarato che questa tassa terrebbe luogo di mercede ai Conservatori dell'ipoteche, questi avranno per le trascrizioni di tal sorta.

	Franchi
Per un Maggiorasco Ducato - - - - - -	12
Per un Maggiorasco Contea - - - - - - -	8
Per un Maggiorasco Baronia - - - - - -	4

§. XIV.

Giorni ne' quali gl' offizj de' Conservatori delle Ipoteche devono essere chiusi.

358 *Art.* 47. Il decreto della Consulta dei 4 Luglio 1809 (67) avea ordinato che i *Bureaux* della conservazione delle ipoteche sarebbero chiusi i giorni di Domenica, e delle feste riconosciute.

359 Per prevenire ogni equivoco sull'applicazione di questa disposizione, un decreto interpretativo dei 28 Agosto (68) ha ordinato che gl'offizi fossero chiusi le Domeniche, e gl'altri giorni di festa.

360 Ne siegue che li conservatori non potranno dare le formalita ipotecarie ad alcun atto, nelle Domeniche, e nei dì di festa negli Stati Romani.

LX.

Dal Palazzo di Compiegne il dì 16 *Settembre* 1811.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

361 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Viste le disposizioni del nostro decreto del dì 5 Agosto 1810 risguardanti il rimborso del Debito Pubblico dei gia Stati Romani.

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

362 *Art.* 1. Le menzioni fatte in esecuzione dell'articolo 42 del nostro precitato decreto sui mandati rilasciati per *luoghi*, ovvero per crediti gravati d'ipoteche, e d'opposizioni, equivarranno all iscrizione sui fondi aggiudicati, e pagati colle rescrizioni rappresentanti li medesimi mandati, e conserveranno sopra li detti fondi a pro dei terzi interessati ogni diritto, ed ipoteca risultante da dette menzioni.

363 *Art.* 1. Per mezzo delle note che verranno loro indirizzate dall'amministrazione del debito, li conservatori delle ipoteche menzioneranno nei loro registri,

(67) Vedi il superiore num. 44.

(68) Vedi li superiori N. 112, 114.

che i beni rimarranno gravati dei pesi, e delle ipoteche iscritte nei libri del debito pubblico, ed espresse in dette note.

364 *Art.* 3. Nel termine di anni tre a computare dalla pubblicazione del nostro presente decreto tutti li creditori terzi, e chi di diritto, dovranno avere rinnuovato direttamente le loro iscrizioni nei varj uffizj respettivi della situazione dei beni aggiudicati nelle forme prescitte dal Codice Napoleone.

365 *Art.* 4. Per mancanza di aver rinnuovate le loro iscrizioni dentro li termini sopra prescritti, quella generale presa *ex Officio*, cessera di avere valore, e di conservare a loro pro il rango, e la data acquistata ai loro crediti.

366 *Art.* 5. Dovendo essere pagati li diritti d'ipoteca dagl'aggiudicatarj, verranno esatte soltanto le spese dovute ai conservatori al tempo del rinnuovamento delle iscrizioni parziali.

367 *Art.* 6. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro dell'interno sono incaricati ec.

Firmato - NAPOLEONE

LXI.

Legge dei 9 Vendemmiajo anno VI (30 *Settembre* 1797).

TITOLO IV

368 *Art.* 62. Sara stabilito a profitto del tesoro pubblico, e si riscuotera dai ricevitori del registro.

369 1.° Un diritto proporzionale calcolato in ragione di uno per due mila del totale de'crediti ipotecarj anteriori all'epoca in cui e stato interamente messo in attivita il regime ipotecario, e l'iscrizione de'quali si richiedera per ottenere la conservazione, ed in ragione di uno per mille dell'ammontare de'crediti posteriori.

370 2.° Un'altro diritto proporzionale di uno, e mezzo per cento sul valore integrale delle mutazioni che li nuovi possessori vorranno purgare dalle ipoteche (69).

LXII.

Seduta delli 3 Fiorile, approvato li 12 *Fiorile anno XIII* (2 *Maggio* 1805).

371 Il consiglio di stato il quale, giusta la trasmissione ordinatane da *Sua Maesta* l'Imperatore ha udito il rapporto delle sezioni di legislazione, e delle finanze su quello del gran giudice ministro della giustizia, relativo alla quistione se si possono trascrivere validamente, all'effetto di purgar le ipoteche, le vendite fatte per iscrittura privata debitamente registrate, ma le cui firme non sono state riconosciute innanzi un notajo, ed in forza di una sentenza.

372 *Veduta la Legge degl'* 11 *Brumajo anno VII* (1 *Novembre* 1798) sul regime ipotecario, ed il titolo del codice civile sui privilegj, e sulle ipoteche.

373 Considerando che niuna disposizione precisa si oppone a che un atto di vendita per iscrittura privata, munito della formalita del registro sia trascritto sui registri del conservatore delle ipoteche; Che questa trascrizione non ha altro effetto, che di annunziare alle persone interessate che la proprieta di uno stabile e passato da un possessore all'altro, e che non eravi motivo alcuno da

(69) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Signor Luogotenente del Governator generale di Roma con ordine degl'8 Maggio 1812.

proibire l'avviso di un cangiamento che si fosse operato per iscrittura, quando e permesso l'alienare in questa guisa.

374 Che non può trarsi nissuna induzione contraria da che l'iscrizione, ad effetto di acquistar'ipoteca non possa aver luogo che in vista di una copia autentica della sentenza, o dell'atto che costituisce l'ipoteca, perche non può in realta essere costituita che per mezzo di un'atto autentico.

375 Che finalmente al momento della discussione del titolo del codice civile de'privilegj, e delle ipoteche la questione fu proposta al consiglio di stato, e sembrò cosi evidente che potevasi trascrivere un atto di vendita per scrittura privata, debitamente registrato, che si stimò superfluo di farne una disposizione per permetterlo, come ognuno può convincersene leggendo il processo verbale della seduta dei 10 *Ventoso anno* **XII** (1 Marzo 1804).

376 E'di parere che gl'atti di vendita per iscrittura privata, e registrati possono essere trascritti (70).

LXIII.

377 Il consiglio di stato che sul rinvio ordinato da S. M. ha udito il rapporto della sezione di legislazione su quello dell'intendente generale del dominio della corona, tendente alla decisione di parecchj quesiti relativi al modo di rendere libere le ipoteche legali delle donne, e dei minori.

378 1.° E' necessario far significare alla donna rimasta vedova, al minore divenuto maggiore, o agl'eredi di una donna, o di un minore l'atto che attesti il deposito del contratto traslativo della proprieta di un immobile al cancelliere del tribunale civile, ad effetto di purgare, o rendere libere le ipoteche legali che possono esistere dal canto della donna, o del minore sopra i beni dei mariti, o dei tutori?

379 2.° In caso di affermativa su questo primo quesito, non converrebbe fissare un termine in cui la donna rimasta vedova, o il minore divenuto maggiore fossero obbligati di fare inscrivere i loro crediti sopra i beni dei loro mariti, o de'loro tutori per conservare il rango della loro ipoteca legale?

380 3.° Nella stessa ipotesi, non converrebbe fissare un termine nel quale gl'eredi di una donna, o di un minore fossero obbligati di fare inscrivere li crediti risultanti dalle ipoteche legali accordate alle donne, o ai minori, sopra i beni de'mariti, e de'tutori?

381 Considerando che il primo quesito, non può fare la materia di un dubbio, attesoche se a termini dell'articolo 2194 del codice Napoleone (71) la notificazione dell'atto di deposito del contratto di alienazione dell'immobile soggetto all'ipoteca legale deve essere fatto alla donna, ed al surrogato tutore, vivente il marito, e sussistente la minorita, a piu forte ragione, quando la morte del marito, e la cessazione della minorita hanno reso la donna, ed il minore padroni delle loro azioni, ed hanno realizzato pienamente, e liberamente per loro il diritto, o l'interesse di quest'ipoteca legale, dal che ne segue, che deve la stessa cosa aver luogo per i loro eredi, ed altri rappresentanti de'loro diritti.

(70) Anco questo parere fu pubblicato nello stesso tempo, e modo come la precedente legge.

(71) Vedi - *Privilegj* N. 175.

382. Considerando sopra degl'altri due quesiti che i terzi acquirenti dei beni soggetti alle ipoteche legali sono disinteressati, e posti al sicuro dai mezzi che il codice napoleone, ed il parere del consiglio di stato dei 9 Maggio 1807 loro danno per rendere libere queste ipoteche, mezzi che sono applicabili alle donne rimaste vedove, ai minori divenuti maggiori, ed ai loro eredi, o altri rappresentanti, come alla donna in potesta di marito, ed al minore in tutela, senza che sia necessario di fissare alla vedova, ed al minore divenuto maggiore, un termine nel quale fossero obbligati di fare inscrivere li loro crediti, sotto pena di perdere l'ipoteca legale.

383 Che in effetti l'acquirente adempiendo alle formalita che gli sono indicate dal codice, e dal parere dei 9 Maggio 1807 che punto non gl'impongono l'obbligazione di ricercare altrimenti gl'aventi diritti alle ipoteche legali, per mettere in mora tutti questi aventi diritti, ad esso incogniti, come anche quelli che gli sono cogniti, e far valere contro di loro il termine delli due mesi determinati dall'articolo 2195 del codice Napoleone (72).

384 E' di parere.

Che il modo di purgare, e rendere libere le ipoteche legali delle donne, e dei minori stabilito dal codice Napoleone, e dal parere del consiglio di stato dei 9 Maggio 1807, e applicabile alle donne vedove, ed ai minori divenuti maggiori, del pari che ai loro eredi, o altri rappresentanti.

385. Che non v'e bisogno di fissare un termine particolare alle donne dopo la morte de'loro mariti, ed ai minori divenuti maggiori, o ai loro rappresentanti, per fare l'inscrizione.

386 E che il presente parere venga inserito nel bollettino delle leggi.

Vedi - *Giudice di pace* dal N.° 238, al 253.

Vedi - *Amministrazione delle Ipoteche, e del Registro*.

Vedi - *Registro* N.° 372.

Vedi - *Mano morta* dal N.° 13, al 21.

ISCRIZIONE

Vedi (*Contribuzione Fondiaria* dal num. 941, al 950.
(*Ipoteca* dal num. [illegible], al 256.

Iscrizione marittima - Vedi *Coscrizione* dal num. 1310, al 1325.

ISPETTORI

Delle carceri, e caserme - Vedi *Prigioni* dal num. 71, al 77.

Di Polizia - Vedi - *Direttori di Polizia* num. 5.

Di polizia - Vedi - *Ceremonie Pubbliche* dal num. 185, al 191.

Delle Foreste - Vedi - *Foreste* dal num. 296 al 310.

De'boschi - Vedi - *Polizia Giudiziaria* num. 18, 19, 20.

ISTITUTORI

CODICE NAPOLEONE

Art. 2271. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maestri, ed istitutori di scienze, ed arti per le lezzioni che danno mensualmente.

Vedi - *Stato Civile* num. 226, 229

ISTRUZZIONE PUBBLICA

Vedi - *Scuole*.

(72) Vedi - *Idem* dal N 176, al 178

ITALIANI

Che vengono in Roma sono tenuti a presentare li loro passaporti alla cancelleria del Consolato, ed a questa diriggersi per qualunque atto che abbia rapporto col Regno Italico - Vedi *Consolato* dal num. 3 al 5.

L

LABORATORI DI ANATOMIA

Vedi - *Sala Anatomica*.

LADRONECCIO

Vedi - *Omicidio* num. 34.

Vedi - *Pene Correzionali* num. 46.

LAGHI

Esistenti nelli Stati Romani - Vedi - *Ponti*, *ed Argini* num. 38, 54.

LANE

Ordine della Consulta Straordinaria dei 25 Luglio 1809 che con alcune regole permette l'estrazzione delle lane.

1 Volendo la Consulta Straordinaria favorire il commercio, e non assoggettare i negozianti che alle sole formalita necessarie per assicurare la percezione de'dazj, ordina;

2 *Art.* 1. L'asportazione delle lane, e degl'altri oggetti di cui l'estrazione e permessa durante una parte dell'anno, può durante il detto tempo essere effettuata senza aver ricorso ad alcuna autorizzazione speciale per parte della Consulta, o di ogni altro rivestito di autorita.

3 *Art.* 2. Gl'oggetti qui sopra saranno assoggettati alle sole leggi delle dogane, e dovranno essere tassati in conformita della tariffa.

4 *Art.* 3 Ogni retribuzione, o ricompensa pagata per dazio di sigillo per il segretario delle finanze, e per ogni altra causa che non e stabilita dalla tariffa e similmente abolita.

5 *Art.* 4. Sara permesso ai negozianti di pagare il dazio di esportazione, e d introduzione al burò generale della citta di Roma, e restera poi alle dogane de'confini a verificare che i detti dazj siano stati pagati, ad appurare l'identita delle mercanzie in quantita, qualita, specie, e peso.

6 *Art* 5. Li governatori particolari delle dogane de'confini renderanno conto regolarmente alla computisteria dell'ammontare delle asportazioni in riguardo agl'oggetti compresi nell'articolo primo.

7 La computisteria trasmettera per ogni mese al referendario che ha il dipartimento delle finanze lo specchio generale delle dette asportazioni colle sue osservazioni.

LASSO DI TEMPO

Vedi - *Corte di Cassazione* num. 85.

LATORI DI MANDATI

Vedi - *Contribuzioni fondiarie* dal num. 696, al 765, 908.

L A V O R A N T I

Punizione dei furti commessi dai lavoranti - Vedi - *Furti* num. 13.
Lavoranti di campagna - Vedi *Passaporti* dal num. 23, al 31.

L A V O R I F O R Z A T I

CODICE PENALE LIBRO I. CAPO I.

1 *Art.* 15. Gl'uomini condannati ai lavori forzati saranno impiegati alle piu penose fatiche; strascineranno una palla di cannone legata ai loro piedi, o saranno uniti due a due con una catena, quando lo permettera la natura del lavoro, al quale saranno impiegati.

2 *Art.* 16. Le donne, e le fanciulle condannati ai lavori forzati non vi saranno impiegati che nell'interno di una casa di forza.

3 *Art.* 18. Le condanne ai *lavori forzati* perpetui produranno la morte civile.

4 *Art.* 19. La condanna alla pena de'lavori forzati a tempo, sara pronunciata non minore di cinque anni, ne maggiore di venti.

Vedi - *Gogna*.
Vedi - *Sorveglianza dell'alta polizia* num. 6.

L A V O R I P U B B L I C I

Vedi - *Poveri*.
Vedi nel supplemento al titolo *Amministrazione dipartimentale, e comunitativa* dal num. 56, al 59.

L A V O R I D I S O C C O R S O

Vedi - *Mendicità*.

L E G A L I Z A Z I O N E

Vedi - *Maire* num. 33, 34, 35.

L E G A T I

Vedi - *Dazio sulle successioni*.
Vedi - *Testamento* dal num. 45, al 76 dal num. 98 al 104.
Vedi - *Donazione* dal num. 96, al 101.

SOMMARIO.

L E G G I (1)

(1) Prima di riportare tutto ciò che può avere rapporto a ques'o titolo, crediamo opportuno di far conoscere l'istituzione, le prerogative, e li doveri del corpo incaricato dell'esame delle leggi, prima che queste si pubblichino, ed abbiano forza coattiva, chiamato il corpo legislativo e perciò faremo precedere il n stro trattato da quanto ritroviamo stabilito nel corpo del dritto pubblico francese, ossia codice politico.

XI Cosa presoriva il codice napoleone sulla pubblicazione effetti, ed applicazione delle leggi in generale dal N. 106, al 111.
XII Ordine della consulta dei 4 Decembre 1809 che indica la distanza da Parigi a Roma, e da Parigi a Spoleto capi di dipartimenti per indicare l'epoca in cui dovranno considerarsi per pubblicate le leggi nelli stati Romani N. 112.
XIII Ordine della stessa consulta dei 31 Decembre 1810 con cui si dichiarano pubblicati per li stati Romani li codici penale, e d'istruzione criminale, ed obbligatorj li decreti imperiali pubblicati dopo li 17 Febbrajo 1810 dal N. 113, al 118.
XIV Altr'ordine della stessa consulta dei 31 Decembre 1810 con cui s'indicano le leggi tanto in materia civile che in materia criminale, che divengono obbligatorie nelli stati Romani dal N. 119 al 167.
XV Materia civile dal N. 119, al 153.
XVI Materia criminale dal N. 154 al 167.
XVII Parere del consiglio di stato de'25 Pratile anno XIII sul giorno dal quale li decreti imperiali sono obbligatorj dal N. 168, al 173.
XVIII Decreto imperiale dei 9 Settembre 1811 con cui si rendono esecutorie nelli stati Romani le leggi, e decreti promulgati in Francia anco prima del senatus consulto organico dei 17 Febrajo 1810 dal N. 174 al 179.
XIX Ordine del Sig Luogotenente del governatore generale di Roma dei 14 Gennaro 1812 che prescrive il modo dell'esecuzione del sopramerito decreto dal N. 180, al 200.
XX Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente de' 14 Gennaro 1812 con cui si pubblicano varie leggi ommesse dalla consulta nel suo bollettino dal N. 201, al 207.
XXI Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 26 Gennaro 1812 con cui si pubblicano altre leggi ommesse dal N. 208, al 212.
XXII Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente de' . Febbrajo 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 217, al 227.
XXIII Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 12 Febrajo 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 228, al 234
XXIV Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente de'19 Febbrajo 1812, con cui si pubblicano altre leggi dal N. 235, al 238.
XXV Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 27 Febraro 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N 239, al 248
XXVI Parere del consiglio di stato dei 6 Gennajo 1807, approvato da S. Maestà li 15 Febbrajo susseguente sull'istruttoria delle liti intentate inanzi, o dopo la pubblicazione del codice civile dal N. 249, al 252.
XXVII Ordine del Sig. Luogotenente del Governatore generale di Roma delli 6 Marzo 1812 con cui si pubblicano varie leggi dal N. 253, al 261.
XXVIII Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 13 Marzo 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 262, al 264.
XXIX Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 17 Marzo 1812 con cui si pubblicano varie leggi sul bollo delle carte da giuoco dal N. 265, al
XXX Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 26 Marzo 1812 con cui si pubblicano varie leggi risguardanti le dogane dal N. 278, al 283.
XXXI Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 13 Aprile 1812 con cui si pubblicano altre leggi risguardanti le dogane dal N. 284, al 289.
XXXII Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 10 Aprile 1812 con cui si publicano altre leggi risguardanti le dogane dal N. 290, al 295.
XXXIII Ordine dello stesso Sig Luogotenente dei 17 Aprile 1812 con cui si pubblicano altre leggi sulle dogane dal N. 296, al 299.
XXXIV Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 24 Aprile 1810 con cui si pubblicano altre sette leggi rispetto alle dogane dal N. 300, al 307.
XXXV Ordine dello stesso Sig. Luogotenente del primo Maggio 1812 con cui parimenti si pubblicano altre leggi dal N. 308, al 320.
XXXVI Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente delli 8 Maggio 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 321, al 331.
XXXVII Altr'ordine dello stesso dei 14 Maggio 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 332, al 337.
XXXVIII Altr'ordine dello stesso dei 22 Maggio 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 338, al 346.
XXXIX Altr'ordine dello stesso dei 29 Maggio 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 347, al 352
XL Altr'ordine del medesimo in data de'4 Giugno 1812, con cui si pubblica la legge degl'11 Frimajo anno VII sulle spese dipartimentali, municipali, e communitative N. 353.
XLI Altr'ordine del medesimo dei 12 Giugno 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 354, al 363.
XLII Altr'ordine del medesimo dei 19 Giugno 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 364, al 377
XLIII Altr'ordine del medesimo dei 26 Giugno 1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 378, al 387
XLIV Altr'ordine del medesimo dei 10 Luglio 1812 con cui si pubblica la legge sul riscatto delle rendite fondiarie N. 388, 389.
XLV Altr'ordine del medesimo dei 20 Luglio 1812 con cui si pubblicano leggi che risguardano le fabbriche di chiese, e luogi pii N. 390, 391.
XLVI Altr'ordine del medesimo dei 31 Luglio 1812 con cui si pubblicano leggi sulla navigazione interna, e sui fiumi dal N. 392, al 397.
XLVII Altr'ordine del medesimo delli 8 Agosto 1812 con cui si dubblicano altre leggi sulla navigazione interna dal N. 398, al 405.
XLVIII Altr'ordine del medesimo dei 17 Agosto 1812 con cui pubblica varie leggi risguardanti le scoperte, ed invenzioni utili dal N. 406, al 410.
XLIX Altr'ordine del medesimo dei 23 Agosto 1812 con cui si pubblicano varie leggi risguardante l'organizzazione dei culti dal N. 411, al 414.
L Altr'ordine del medesimo dei 6 Settembre 1812 con cui si pubblicano altre leggi sullo stesso oggetto dal N. 415, al 424.

CODICE POLITICO

LIBRO II. TIT. I. CAP. I.

Dei deputati de'dipartimenti al Corpo Legislativo.

1 *Art.* 206. Il Corpo Legislativo e composto dei deputati dei dipartimenti.

2 Deve sempre ritrovarvisi un cittadino almeno di ciascun dipartimento dell'Impero (2).

3 *Art.* 207. Ciascun dipartimento ha nel Corpo Legislativo un numero di deputati proporzionato alla sua popolazione.

4 *Art.* 208. Li dipartimenti dell'impero sono divisi in cinque serie (3).

5 *Art.* 209. Le cinque serie sono classificate nell'ordine seguente;

1.° Quarta serie;
2.° Terza serie;
3.° Quinta serie;
4.° Seconda serie;
5.° Prima serie (4);

6 *Art.* 210. Sono nominati tutti in una volta quei membri del corpo legislativo che appartengono alla stessa deputazione (5).

7 *Art.* 211. Li deputati al corpo legislativo sono rinnuovati per il quinto in tutti gl'anni, secondo l'ordine delle serie nelle quali essi si trovano.

8 *Art.* 212. Li membri che sortono dal corpo legislativo, possono essere rieletti, senza intervallo (6).

9 *Art.* 213. Il senato elegge sulla presentazione dei collegi elettorali li deputati al corpo legislativo.

10 *Art.* 214. Niuno puo essere nominato deputato al corpo legislativo se non ha quarant'anni compiti (7).

11 *Art.* 215. Il trattamento annuo di un deputato e di dieci mila franchi (8).

12 *Art.* 216. Il corpo legislativo e rinnuovato in tutti li suoi membri, allorche il senato ne ha pronunciata la dissoluzione (9).

(2) Articolo 31 della costituzione.

(3) Articolo 71 del senatus consulto organico dei 16 Termifero anno X.

(4) Quest'ordine fu stabilito per mezzo dell'estrazione fatta alla sorte delle cinque serie, dal senato, in seguito dell'Art. 1 del senatus consulto delli 8 Fruttifero anno X che dice „ Nel corso del mese di Fruttifero, il senato regolera per via della sorte, l'ordine in cui le cinque serie che comprendono li dipartimenti dell'impero saranno chiamate a presentare dei deputati al corpo legislativo „; Il risultato di tale estrazione fu proclamato per atto del senato dei 12 Fruttifero anno X.

(5) Senatus consulto organico dei 16 Termifero anno X Art. 70.

(6) Art. 78 del senatus consulto organico dei 28 Fiorile anno XII.

(7) Art. 10 del senatus consulto dei 19 Agosto 1807.

(8) Art. 36 della costituzione.

(9) Senatus consulto organico dei 16 Termifero anno X Art. 77

La costituzione avea creato sotto il nome di *Tribunato* un corpo le di cui prerogative, ed attribuzioni legislative erano di esaminare, e di discutere li progetti che gli erano trasmessi officialmente dal corpo legislativo, e di venire nel seno dello stesso corpo legislativo ad esprimere il suo voto di adozione, o di ripulsa, nel giorno per ciò fissato dallo stesso corpo legislativo, contradittoriamente cogl' oratori del governo; Le altre sue attribuzioni erano di proporre al

CAPITOLO II.

Dei presidenti, vice presidenti, e segretarj del corpo legislativo.

13 *Art.* 217. L'Imperatore nomina il presidente del corpo legislativo su una presentazione di candidati fatta dallo stesso corpo per via di scrutinio segreto, ed all'assoluta maggiorita.

14 *Art.* 218. Li candidati sono presentati nel corpo dell'annua sezzione per l'anno seguente, ed all' epoca di quella sezzione che viene indicata dal governo.

15 *Art.* 219. Vien preso un candidato per ciascnna delle serie, che nell'anno seguente devono rimanere nel corpo legislativo.

16 *Art* 220 Se all'apertura della sezzione l'Imperatore non ha ancora nominato il presidente, il corpo legislativo presenta alla prima seduta un quinto candidato preso nella serie entrante nell'anno, e l'Imper atore scieglie frai cinque candidati.

17 *Art.* 221. Le funzioni del presidente cominciano con la sezzione annua, se nominato avanti l'apertura di questa sezzione, o dal giorno della sua nomina, se questa non ha luogo, che dopo l'apertura della sezzione; può senza intervallo escere presente, come candidato, e di nuovo eletto.

18 *Art.* 222. Il sigillo del corpo legislativo rimane in deposito presso il presidente: le spedizioni delle leggi decretate dal corpo legislativo non sono sigillate che alla presenza del suo presidente.

19 *Art.* 223. Il presidente è alloggiato nel palazzo del corpo legislativo; egli ha sotto li suoi ordini la guardia di onore; ad esso sono rimessi li messaggi del governo.

20 *Art.* 224. Il presidente ha, in caso di vacanza, la nomina agl'impieghi del corpo legislativo.

21 *Art.* 225. All'apertura di ciascuna sezzione, il corpo legislativo nomina quattro vice presidenti, e quattro segretarj allo scrutinio segreto, ed all'assoluta maggiorita.

22 Questi sono rinuovati tutti li mesi; rimpiazzano il presidente in caso di assenza, o d'impedimento, e secondo l'ordine di loro nomina (10).

Paragrafo unico

Dei questori, e dell'amministrazione del corpo legislativo.

23 Art. 226. Il corpo legislativo scieglie allo scrutinio segreto, ed all'assoluta maggiorita dodici candidati, frai quali l'Imperatore nomina quattro questori,

senato, per sola accusa d'*incostituzionalità*, le liste degl'eligibili, gl'atti del corpo legislativo, e quelli del governo, di esprimere il suo voto sulle leggi fatte, e da farsi, sugl'abusi a correggere, sugl'ameglioramenti da intraprendersi in tutte le parti di amministrazione pubblica, ma giammai sugl'affari civili, o criminali portati avanti li tribunali; Il voto per altro che le sue attribuzioni gli davano il diritto di manifestare non avea veruna necessaria conseguenza ne obbligava veruna autorita costituita nelle sue deliberazioni.

Questo corpo che fu dapprima composto di cento membri, fu in seguito ridotto a cinquanta, ed avea perduto il diritto di proporre, che fu trasferito al senato. Le sue funzioni furono limitate all'esame del progetto delle leggi, ed alla lor discussione contradittoria con gl'oratori del governo, e per tale esame fu formato in tre commissioni, ma il senatus consulto dei 19 Agosto 1807 soppresse interamente il tribunato, e le tre commissioni che lo componevano, furono riunite al corpo legislativo.

(10) Articoli 8, e 17 del senatus consulto dei 28 Frimajo anno XII.

due dei quali sono rinuovati in ciascun'anno sull'indicazione di sei membri fatta nello stesso modo.

24 *Art.* 227. Li fondi destinati nell'annuo *Budget* per le spese del corpo legislativo, sono posti per dodicesimo di mese in mese alla disposizione dei questori, sull'ordine del ministro delle finanze.

25 *Art.* 228 Tutti li mandati di spese sono rilasciati da uno de'questori che ne e specialmente incaricato.

26 *Art.* 229. L'impiego dei fondi addetti alle spese del corpo legislativo, eccettuati quelli necessarj al pagamento delle indennita dei nuovi membri, e stabilito da un consiglio di amministrazione composto del presidente, dei vice presidenti, e dei questori.

27 *Art.* 230 Uno dei questori fa le funzioni di segretario di questo consiglio.

28 *Art.* 231. La revoca degl'impiegati del corpo legislativo e deliberata da questo consiglio, e notificata dal presidente.

29 *Art.* 232. Il consiglio riceve, ed approva li conti annui delle riscossioni, e spese del corpo legislativo.

30 *Art.* 233. Il rilascio de'mandati di pagamento, le funzioni relative all'amministrazione, ed alla polizia del palazzo del corpo legislativo, e tutte quelle delle quali possono esserne incaricati li questori, sono fra questi ripartite dal consiglio di amministrazione (11).

CAPITOLO III.

Della convocazione, e dell'apertura di ciascuna sezzione del corpo legislativo.

31 *Art.* 234. Il governo convoca, aggiorna, e proroga il corpo legislativo.

32 *Art.* 235. L'Imperatore fa l'apertura di ciascuna sezzione del corpo legislativo.

33 *Art.* 236. Designa dodici membri del senato per accompagnarlo.

34 *Art.* 237. E' ricevuto alla parte del palazzo del corpo legislativo dal presidente, alla testa di una deputazione di 24 membri.

35 *Art.* 238. Li membri del consiglio di stato si collocano nella parte della sala assegnata agl'oratori del governo.

36 L'Imperatore dopo di avere aperta la seduta, riceve il giuramento dei nuovi membri del corpo legislativo che non l'avessero ancora prestato; li consiglieri di stato fanno in seguito le communicazioni gia fissate dal governo, e la seduta e sciolta (12).

37 239. Durante il giorno dell'apertura della sezzione del corpo legisletivo, la polizia del suo palazzo e rimessa al governatore del palazzo del governo, ed alla guardia Imperiale (13).

CAPITOLO V.

Delle Sedute del Corpo Legislativo.

38 *Art.* 240. Le sedute del corpo legislativo sono pubbliche; il numero degl' assistenti non può eccedere li duecento (14).

(11) Articoli 18, e 25 del senatus consulto delli 28 Frimajo anno XII

(12) Le communicazioni sono quelle che da l'Imperatore nel suo discorso di apertura. Il ministro dell'interno, fa in un altra seduta, *l'esposizione della situazione interna, ed esterna dell'impero.*

(13) Articoli 1, 2, 3, 4, 6, e 7 del senatus consulto delli 28 Frimajo anno XII.

(14) Articolo 35 della Costituzione.

39 *Art.* 241. Le sedute del corpo legislativo si dividono, in sedute ordinarie, ed in comitati generali.

40 *Art.* 242. Le sedute ordinarie sono composte dei membri del corpo legislativo, e degli oratori del consiglio di stato.

41 Li comitati generali non sono composti che dei membri del corpo legislativo,

42 Il Presidente del corpo legislativo, presiede le sedute ordinarie, e li comitati generali.

43 *Art.* 243. In seduta ordinaria il corpo legislativo sente gli oratori del consiglio di stato, e quelli dette tre commissioni amministrative, e da il voto sul progetto delle leggi.

45 In comitato generale, li membri del corpo legislativo discutono fra essi sugl'avvantaggi, ed inconvenienti del progetto di leggi.

45 *Art.* 244. Il corpo legislativo si forma in comitato generale.

1. Sull'invito del Presidente per gl'affari interiori del corpo.
2. Su una inchiesta fatta al Presidente, e soscritta da cinquanta membri presenti.

In questi due casi il comitato generale e segreto, e le discussioni non devono essere ne stampate, ne divulgate.

3. Sulla domanda degl'Oratori del consiglio di Stato, specialmente autorizzati a tale effetto.

In questo caso il comitato generale e necessariamente pubblico.

Non può esser presa nessuna deliberazione nei comitati generali.

46 *Art.* 245. Allorche e formata la discussione in comitato generale, la deliberazione e aggiornata all'indomane in seduta ordinaria (15).

47 *Art.* 246. Quante volta venga dal Governo fatta al corpo legislativo una communicazione che abbia tutt'altro oggetto che il voto sulla legge, si forma in comitato generale per deliberare sulla sua risposta. Questo comitato e sempre presieduto dal Presidente del corpo legislativo, o da uno dei Vice-Presidenti, indicato dallo stesso Presidente, in caso d impedimento.

48 *Art.* 247. Se il corpo legislativo desidera qualche schiarimento sulla communicazione che gli e stata fatta dal governo, puo con una precedente dichiarazione incaricare il suo Presidente a farne la domanda al governo. Gl'Oratori del governo portano la sua risposta al corpo legislativo.

49 *Art.* 248. Le deliberazioni del corpo legislativo sono prese alla maggiorita di voci, e senza nomina di commissione, ne di relatore.

50 *Art.* 249. Le deliberazioni prese dal corpo legislativo in virtu del superiore Articolo 246, sono da una deputazione portate al governo.

51 *Art.* 250. Le deputazioni del corpo legislativo sono composte del presidente che porta la parola, di due vice presidenti, di due questori, e di venti membri.

52 *Art.* 251. Li segretarj del corpo legislativo trascrivono li processi verbali delle deliberazioni prese in comitato generale, in un registro particolare, che e depositato presso il presidente, col sigillo del corpo legislativo (16).

(15) Dall'articolo 80, all'84 del Senatus Consulto Organico delli 28 Fiorile anno XII.

(16) Articoli 30, 35 del senatus consulto delli 28 Frimajo anno XII.

CAPITOLO V

Della formazione della Legge (17).

53 *Art.* 252. Veruna legge puo essere promulgata se non dopo che il progetto è stato proposto dal governo al corpo legislativo, e da questo decretato (18).

54 *Art.* 253. Li progetti che vengono proposti dal governo, sono stesi in articoli.

(17) Il governo solo ha l'iniziativa delle leggi: Li progetti che egli presenta, non possono in verun modo essere modificati dal corpo legislativo: Conviene che o li adotti, o interamente li rigetti. Questa prerogativa del governo è una delle principali garanzie della stabilità, e della saviezza delle leggi, e della pubblica tranquillità, e questa garanzia ritrovasi sopratutto nel modo, con cui le leggi sono proposte. Il governo, per la natura di sua istituzione, e di sue attribuzioni, può solo raccogliere da per tutto le cognizioni necessarie, chiamare lumi da ogni parte, meditare nel consiglio di stato sulle idee utili, e così far stendere progetti di leggi saggie, ed utili; E' però possibile che con qualunque cura questi progetti siano preparati, e discussi non abbiano ancora acquistato quel grado di perfezione di cui possono essere suscettibili; Può il governo essersi ingannato sull'utilità di qualch'una delle disposizioni; Vi possono essere trascorse delle ambiguità nel senso, delle oscurezze nell' estenzione, dei difetti nel collegamento delle idee; Per prevenire questi vizj nella legislazione, avanti che siano sottoposti alla sanzione del corpo legislativo, li progetti delle leggi subiscono una precedente discussione, una censura utile per mezzo d'uomini scielti nel corpo legislativo medesimo, cioè *nelle commissioni legislative* formate nel suo seno, e composte di membri nominati dalli stessi deputati. Così il corpo legislativo è chiamato, non solo a sanzionare il progetto di leggi, ma anco a concorrere alla lor formazione.

(18) La costituzione del 1791 avea fissati li poteri, e le funzioni del corpo legislativo nel seguente modo.

„ La costituzione delega al corpo legislativo li seguenti poteri, e funzioni „.

„ 1 Di proporre, e decretare le leggi, Il Re può soltanto invitare il corpo legislativo a prendere un oggetto in considerazione „.

„ 2 Di fissare le spese pubbliche „.

„ 3 Di stabilire le contribuzioni pubbliche, di determinarne la natura, la qualità, la durata, ed il modo di percezzione „.

„ 4 Di fare il riparto delle contribuzioni dirette tralli dipartimenti del regno, di sorvegliare l'impiego di tutte le pubbliche rendite, e farsene rendere conto „.

„ 5 Di decretare la creazione, o la soppressione dei pubblici officj „.

„ 6 Di determinare il titolo, il peso, l'impronta, e la denominazione delle monete „.

„ 7 Di permettere, o di vietare l'introduzione di truppe estere sul territorio francese, e delle forze navali straniere nei porti del regno „.

„ 8 Di stabilire annualmente, dopo la proposizione del Re sul numero d'uomini, e di vascelli de' quali saranno composte le armate di terra, e di mare; Sul soldo, ed il numero d'individui di ciascun grado; Sulle regole di ammissione, e di avanzamento: Sulle forme di arruolamento, e di congedo; Sulla formazione degl' equipaggi di mare; Sull'ammissione delle truppe, o forze navali estere al servizio, e sul trattamento delle truppe in caso di congedo „.

„ 9 Di stabilire sull'amministrazione, e di ordinare l'alienazione dei dominj nazionali „.

„ 10 D'insistere avanti l'alta corte nazionale per la responsabilità dei ministri, e de' principali agenti del potere esecutivo „.

„ D'accusare, ed insistere presso la stessa corte contro quelli che saranno prevenuti di attentati, e complotti contro la sicurezza dello stato, o la costituzione „.

„ 11 Di stabilire delle leggi con le quali saranno accordate insegne d'onore, o decorazioni puramente personali, a quei che hanno resi de' servizj allo stato „.

„ 12 Il corpo legislativo ha solo il dritto di decretare onori pubblici alla memoria dei grandi uomini „.

„ La guerra non può essere decisa che con un decreto del corpo legislativo, reso sulla proposizione formale, e necessaria del Re, e da questo sanzionato „.

„ Nel caso d'ostilità imminenti, o cominciate per sostenere un alleato, o di un diritto da conservarsi con la forza dell'armi il Re ne da senza indugio alcuno notizia al corpo legislativo, facendogliene conoscere li motivi. Se il corpo legislativo fosse in vacanze il Re lo convoca immediatamente „.

„ Se il corpo legislativo decide che la guerra non debba essere fatta, il Re prende subito delle misure per far cessare, e prevenire qualunque ostilità; Li ministri rimangono responsabili degl'indugi „.

„ Se il corpo legislativo trova che le ostilità cominciate siano una aggressione colpevole per parte dei ministri, o di qualche altro agente del potere esecutivo, l' autore dell' aggressione è attaccato criminalmente „.

„ Durante il corso della guerra il corpo legislativo può fare istanza al Re per la negoziazione della pace, ed il re è obligato a deferire a tale domanda „.

„ Al cessar della guerra, il corpo legislativo fisserà il termine in cui le truppe che sorpassano il piede di pace dovranno essere congedate, e l'armata ridotta al suo stato ordinario „.

„ Appartiene al corpo legislativo la ratifica dei trattati di pace, d'alleanza, e di commercio, e verun trattato senza tale rattifica può avere effetto „.

„ Il corpo legislativo ha il diritto di determinare il luogo di sue sedute, di continuare finche lo giudica necessario, e di aggiornarsi. Al principio di ciascun

55 Nel tempo della discussione di questi progetti, il governo puo ritirarli, e poi riprodurli modificati (19).

56 *Art.* 254. La primitiva discussione della legge si fa nel corso della durata di ciascuna sessione da tre commissioni del corpo legislativo, sotto il titolo.

57 La prima, di *commissione di legislazione civile, e criminale*.

58 La seconda, di *commissione di amministrazione interna*.

59 La terza, di *commissione delle Finanze*.

60 *Art.* 255. Ciascuna di queste commissioni delibera separatamente, e senza assistenti; E' composta di sette membri nominati dal corpo legislativo, a scrutinio segreto, ed alla maggiorita assoluta di voci. Il Presidente e nominato dall'Imperatore siasi frai membri della commissione, siasi fra gl'altri membri del corpo legislativo.

61 *Art.* 256 La forma dello scrutinio e diretta in modo che vi sia per quanto siasi possibile quattro giurisconsulti nella commissione di legislazione.

62 *Art.* 257. In caso di discordanza d'opinioni fra la sezione del consiglio di stato che ha steso il progetto di legge, e la commissione competente del corpo legislativo, l'una, e l'altra si riuniscono in conferenze sotto la presidenza dell' arcicancelliere dell'impero, o dell'arcitesoriere, secondo la natura degl'oggetti da esaminarsi (20).

63 *Art.* 258. Quando il governo ha deciso che sara proposto un progetto di legge, ne previene il corpo legislativo con un messaggio.

64 *Art.* 259, Il governo indica il giorno in cui crede che debba essere aperta la discussione sul progetto di legge (21).

65 *Art.* 260. Non possono in veruna occasione essere inviati piu di tre oratori del governo per la presentazione, o discussione dello stesso progetto di legge.

66 *Art.* 261. Dopo che un oratore del consiglio di stato ha letto al corpo legislativo il progetto di legge, e ne ha esposti li motivi, ne depone tre copie sul tavolino

67 *Art.* 262. Su una di queste copie vien fatta menzione della proposizione della legge, ed e resa, sottoscritta dal presidente, e dai segretarj all'oratore, o oratori del governo.

68 *Art.* 263. Una delle altre copie e depositata negl'archivj del corpo legislativo.

69 *Art.* 264. La terza e rimessa ad una delle commissioni legislative.

70 *Art.* 265. Se nel giorno indicato dal governo la commissione nominata richiede una proroga di dilazione, il corpo legislativo, dopo di aver inteso l'oratore, o gl'oratori del governo, pronuncia se vi sia luogo, o no alla richiesta proroga.

regno, se non e riunito, e obbligato di adunarsi senza indugio „.

„ Ha il diritto di polizia nei luoghi di sue sedute, e nel recinto esterno che avra determinato „

„ Ha il diritto di disciplina sulli suoi membri, ma non può pronunciare pena piu forte della censura, degl'arresti per otto giorni, e del carcere per tre giorni „.

„ Ha il diritto di disporre, per sua sicurezza, e per il mantenimento del rispetto che gli e devuto delle forze, che di suo consenso saranno stabilite nella città, ove terra le sue sedute „.

„ Il potere esecutivo non può far passare, o soggiornare alcun corpo di truppe di linea nella distanza di trentamila tese dal corpo legislativo, quando non sia a sua richiesta, o con la sua autorizzazione „.

(19) Articoli 25, e 26 della costituzione.

20 Art. 1, 2, 3, e 4, del senatus consulto dei 19 Agosto 1807.

(21) Art. 1, e 2, della legge dei 19 Nevoso anno VIII (9 Gennajo 1799).

71 *Art.* 266. Se il Corpo Legislativo decide che vi sia luogo all a proroga, il governo propone una nuova dilaziane.

72 *Art.* 267. Se il Corpo Legislativo decide che non vi sia luogo a proroga, si apre la discussione.

73 *Art.* 268. Non può il Corpo Legislativo chiudere la discussiona ne sulle proposizioni di legge, ne sulle demande di nuova dilazione, se non quando ciascuno degl'oratori del governo, o delle commissioni e stato inteso almeno una volta, se lo richiede.

74 *Art.* 269. Per porre il governo in istato di deliberare se vi sia luogo, o nò a ritirare il progetto di Legge, gl'oratori del governo possono chiedere l'aggiornamento, e questo non può essergli ricusato (22).

75 *Art.* 270. Il Corpo Legislativo, nel giorno in cui deve votare, sul progetto di legge, sente nella stessa seduta il ristretto che ne fanno gl'oratori del consiglio di stato.

76 *Art.* 271. La deliberazione di un progetto di legge, non può in verun caso essere differita di piu di tre giorni al di la di quello che e a stato fissato per la chiusura delle discussioni.

77 *Art.* 272. Se li consiglieri di stato, e li membri della commissione del corpo legislativo sono dello stesso sentimento, dopo che l'oratore del consiglio di stato ha esposto avanti il corpo legislativo li motivi della legge si sente il presidente della commissione.

78 *Art.* 273. Allorche la commissione si decide contro il progetto di legge tutti li membri della commissione hanno la facolta di esporre avanti il corpo legislativo li motivi della loro opinione.

79 *Art.* 274. Li membri della commissione che hanno discusso un progetto di legge, sono ammessi, come gl'altri membri del corpo legislativo a votare sullo stesso progetto.

80 *Art.* 275. Allorche le circostanze danno luogo all'esame di qualche progetto di un importanza particolare, può l'imperatore chiamare nell'intervallo di due sezzioni li membri del corpo legislativo necessarj per formare le commissioni, le quali subito procedono alla precedente discussione del progetto; queste commissioni trovansi nominate per la sessione seguente (23).

81 *Art.* 276. Il corpo legislativo fa la legge decidendo per scrutinio segreto, e senza alcuna discussione per parte de'suoi membri sulli progetti di legge dibattuti in sua presenza dagl'oratori delle commissioni, e del governo (24).

82 *Art.* 277. Il corpo legislativo vota in tutti li casi nel modo seguente.

Due urne sono collocate sul tavolino; un segretario fa l'appello nominale delli votanti.

A misura che si presentano al tavolino, un altro segretario rimette a ciascuno di essi una palla bianca, destinata ad esprimere il SI', ed una palla nera, destinata ad esprimere il NO'.

Una delle urne soltanto e destinata a ricevere li voti, nell'altra sono gettate

(22) Legge dei 19 Nevoso anno VIII dall'Art. 3, al 13.

(23) Art. 85, e 86 del senatus consulto organico dei 28 Fiorile anno XII Art. 5, 6, 7, ed 8 del senatus consulto dei 19 Febrajo 1807.

(24) Art, 34 della costituzione.

le palle inutili. Quando l'appello e terminato, li segretarj aprono alla vista dell'assemblea l'urna dello scrutinio, e fanno il conto delle voci.

Il presidente proclama il risultato (25).

CAPITOLO VI.

Degl'onori da rendersi al corpo legislativo, ed ai suoi membri.

83 *Art.* 278. Allorche il corpo legislativo si porta in corpo presso l'Imperatore, a qualche festa, o ceremonia pubblica, gli e fornita dalla guarnigione, una guardia di onore simile a quella destinata al senato (26).

84 *Art* 279. Allorche il corpo legislativo passa avanti un corpo di guardia, posto, o pichetto, la truppa prende le armi, o monta a cavallo per rimanervi finche sia passato.

L'officiale che commanda il posto e alla testa, e saluta.

85 *Art.* 280. Le sentinelle portano le armi ad ogni membro del corpo legislativo, che gli passa vicino, rivestito in costume.

86 *Art.* 281. Per ogni membro del corpo legislativo che muore, durante la sessione legislativa, e nella citta, ove il corpo legislativo e adunato, la guarnigione fornisce quattro distaccamenti di 50 uomini, comandati ciascuno da un capitano, ed un luogotenente; li quattro distaccamenti sono sotto gl'ordini del capo di battaglione, o di squadrone (27).

VIII

LO STESSO CODICE POLITICO

LIBRO III. TITOLO II. CAPITOLO I. *Della proposizione delle leggi.*

87 *Art.* 590. L'Imperatore propone le leggi, e li senatus consulti e fa li regolamenti necessarj per assicurare la loro esecuzione (28).

88 Questi regolamenti s'intitolano decreti imperiali (29).

CAP. II. *Della promulgazione delle leggi.*

89 *Art.* 591. L'Imperatore fa sigillare e promulgare

Li senatus consulti organici.

Li senatus consulti.

Gl'atti del senato.

Le leggi.

90 *Art.* 592. Li senatus consulti organici, li senatus-consulti, gl'atti del senato, e le leggi sono promulgate al piu tardi, il decimo giorno dopo la loro emanazione (30).

91 Si fanno due spedizioni originali di ciascuno degl'atti menzionati nell' articolo precedente.

92 Tutti due sono sottoscritti dall'Imperatore, *visati* da uno dei titolari delle grandi dignita, ciascuno secondo li loro diritti, e le loro attribuzioni, controsegnati dal segretario di stato, e dal ministro della giustizia, e sigillati col gran sigillo dello stato.

(25) Art. 14 della legge dei 19 Nevoso anno VIII.

(26) Vedi – *Senato* N. 134.

(27) Decreto imperiale dei 24 Messifero anno XII, Titolo XII, Art. 1, 2, 3, e Titolo XVI, Art. 2.

(28) Art. 44 della costituzione.

(29) Tanto quando hanno rapporto alle leggi, e statuti imperiali, quanto, quando hanno rapporto alli senatus consulti.

(30) A meno che in questo termine (percio che risguarda le leggi) non si fosse ricorso al senato per causa d' incostituzionalita (*veggasi su cio il Titolo Senato N.* 23); Si avverte che tale ricorso non puo aver luogo contro le leggi gia promulgate.

93 *Art.* 593. Una di queste spedizioni viene depositata negl'archivj del gran sigillo, e l'altra viene rimessa agl'archivj dell'autorita pubblica, da cui l'atto e emanato.

94 *Art.* 594. La promulgazione e cosi concepita;

,, N. (31) per la grazia di Dio, e le costituzioni dell'Impero, Imperatore dei Francesi, a tutti li presenti, ed a venire salute.

,, Il senato dopo di avere intesi gl'oratori del consiglio di stato, decreta (o arresta) e noi ordiniamo ciò che siegue;

Se poi trattasi di una legge, cosi si esprime - Il corpo legislativo ha reso li (32), il decreto seguente, conforme alla proposizione fatta in nome dell' imperatore, e dopo di avere intesi gl'oratori del consiglio di stato, e delle commissioni legislative li... (33).

,, Commandiamo, ed ordiniamo che le presenti, rivestite dei sigilli dello stato, inserite nel bollettino delle leggi, siano indirizzate alle corti, ai tribunali, ed alle autorita amministrative, affinchè le faccian trascrivere nei loro registri, le osservino, e le facciano osservare, ed il gran giudice ministro della giurtizia, è incaricato di sorvegliarne la pubblicazione ,, (34)

95 *Art.* 595. Le leggi sono esecutorie in tutto il territorio Francese, in virtu della promulgazione fattane dall'Imperatore.

96 Esse sono eseguite in ciascuna parte dell'impero dal momento in cui la promnlgazione può essere conosciuta.

97 *Art.* 596. La promulgazione fatta dall'Imperatore e riputata conosciuta nel dipartimento ove siede il governo, un giorno dopo quello della promulgazione, ed in ciascuno degl'altri dipartimenti dopo lo spirare di detta epoca aumentata di tanti giorni, quanti dieci miriametri di distanza vi sono (35) tra la citta ove e stata la promulgazione, ed il capo luogo di ciascun dipartimento (36).

X

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

98 *Art.* 1. Si mandera ad ognuna delle corti di appello, e di giustizia criminale, come pure ad ognuno de'tribunali di prima istanza, subito dopo la loro istallazione un esemplare certificato conforme dei Codici Napoleone, di procedura, e di commercio, come anco del decreto imperiale sulle spese in materia giudiziaria, e finalmente una collezione completa del bollettino delle leggi pubblicate negli stati Romani.

99 Lo stesso invio si fara ancora de'bollettini che verranno in appresso.

100 *Art.* 2. Gli esemplari, e collezioni dirette ad ognuna delle corti, e tribunali per tener luogo di bollettino officiale si depositeranno in cancellaria.

101 *Art.* 3. I prefetti, i sotto prefetti, i presidenti, i vice presidenti, procuratori generali, procuratori imperiali, i loro sostituti, i maires, e li giudici di pace riceveranno anco ognuno la collezione compita del bollettino, ed i numeri che verranno in appresso.

(31) Qui va posto il prenome dell'Imperatore.
(32) Qui si appone la data.
(33) Qui pure si cita la data della sessione.
(34) Senatus consulto organico delli 28 Fiorile anno XII Titolo XX.
(35) Circa venti leghe antiche.
(36) Questa e la letterale disposizione dell' Art. 1 del Codice Napoleone.

102 Il numero degl'esemplari per i Prefetti, e sotto prefetti sara ulteriormente stabilito.

103 *Art.* 4. I processi generali, e procuratori imperiali, riceveranno un doppio esemplare, e della collazione, e de'numeri che verranno in appresso, per uso del loro tribunale.

104 *Art.* 5 La collezione de'bollettini diretta ai maires, ed ai giudici di pace non gli appartiene personalmente; essa deve restare sempre all'uffizio di amministrazione, ed alla giustizia di pace respettiva.

105. *Art.* 6. Il segretario generale della consulta e incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sara inserito nel bollettino.

XI

CODICE NAPOLEONE

TITOLO PRELIMINARE

106 *Art.* 1. Le leggi hanno esecuzione in tutto l'impero in forza della promulgazione che ne e stata fatta.

Sono osservate in qualunque parte dell'impero dal momento in cui puo esserne conosciuta la promulgazione (37).

107 La promulgazione dovra ritenersi conosciuta nel dipartimento in cui risiedera il governo, trascorso un giorno dopo quello della promulgazione (38) ed in ciascuno degl'altri dipartimenti dopo lo stesso termine coll'aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (39) sara distante il capo luogo di ciaschedun dipartimento dalla citta, ove sara stata fatta la promulgazione.

108 *Art.* 2. La legge non dispone che per l'avvenire; essa non può avere effetto retroattivo (40).

109 *Art.* 3. Le leggi di polizia, e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.

110 I beni immobili ancorche posseduti da'stranieri soggiacciono alle leggi dell'impero

111 Li Francesi tuttoche residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato, e la capacita delle persone.

XII.

112 La Consulta Straordinaria, veduto l'articolo 1. del Codice Napoleone, e la deliberazione del Governo de' 2. Termidoro anno X. (21. Luglio 1803.)

Ordina:

La Tavola delle distanze da Parigi a Roma, dov' e la sede della Prefettura del Dipartimento del Tevere, e da Parigi a Spoleto Capo luogo del Dipartimento del Trasimeno, calcolato le dette distenze in *Kilometri*, *in Miriametri*, ed in *Leghe* antiche, sara inserito nel Bolettino delle Leggi per servire di regolatore, e per indicare la giornata, in cui conforme all'articolo 1°. del Codice Napoleone la promulgazione di ogni Legge sara riputata, come pub-

(37) *Novell. 66 Cap. 1 in princip.*

(38) Idem.

(39) Circa 60 miglia comuni.

(40) *L. 7. Cod. de Legib. Novell. 115 Cap. 1, L. final. Cod. de Suis, et Legitt.*

blicata nelli Stati Romani, allorche saranno passati sotto il Regime Costituzionale.

		Kilometri	Miriametri	Leghe Antiche
Roma	e distante da Parigi	1104	110	220
Spoleto		1049	104	209

XIII.

La Consulta Straordinaria ec.

113 Veduto il Senato Consulto de' 17. Febbrajo 1810. che porta la riunione Costituzionale delli Stati Romani all'Impero (41).

Considerando che dall'epoca della Riunione li bollettini delle Leggi dell' Impero sano stati mandati, e distribuiti nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, nello stesso modo che si e praticato nel restante dell' Impero.

Che il Codice d'Istruzione Criminale, ed una parte del Codice penale sono stati pubblicati avanti l'epoca della riunione, e che e necessario che se ne trovi fatta la pubblicazione al momento in cui sara istallata la Corte Imperiale di Roma:

Che la gran pubblicita di questi due Codici rende affatto inutile una ristampa, ed una nuova traduzione di essi. Ordina:

114 *Art.* 1. Le leggi, e decreti Imperiali inseriti nel bollettino delle leggi dell' Impero, posteriori al Senato Consulto dei 17. Febraro 1810. sono dichiarati obbligatorj nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

115 *Art.* 2. Le modificazioni a queste leggi generali che potessero risultare da atti della Consulta in virtu de' poteri straordinarj che essa avea ricevuti, sussisteranno fino a che ne sara ulteriormente sostituito dal governo.

116 *Art.* 3. Il Codice d'istruzione criminale, ed il Codice penale sono pubblicati, e dichiarati esecutorj nei due Dipartimenti, in conformita dei decreti dei 23. Luglio, e 25. Novembre 1810.

117 *Art.* 4. Tutte le edizioni, e traduzioni officiali di questi due Codici pubblicate in Francia, terranno luogo di bollettino nei due Dipartimenti.

118 *Art.* 5. Il presente ordine sara inserito nel bollettino.

XIV.

La Consulta Straordinaria etc.

Volendo compiere la pubblicazione delle leggi che regolano tanto le materie civili, quanto le criminali, Ordina:

Si pubblicheranno per mezzo del bollettino.

Materia Civile.

119 *Art* 1. Gl'articoli 16, e 20. della legge del 1. Decembre 1790. relativi al ricorso in cassazione contro le decisioni, e sentenze (42).

120 *Art.* 2. L'articolo 13 della legge delli 27. Maggio 1791, cominciando *le citazioni*, e sostituendo alle parole *da Essi* dagl' Uscieri de' *Giudici di Pace* (43).

121 *Art.* 3. La legge delli 2. Settembre 1793. che fissa il termine accordato alle persone di mare per ricorrere in cassazione (44).

(41) Vedi - Roma: dal N. 9, al 32.
(42) Vedi - Corte di Cassazione numeri 77, 78.
(43) Vedi - Giudice di Pace Nummero [illegible]
(44) Vedi - Corte di Cassazione dal N. 79 all'82.

122 *Art.* 4. La legge delli 21. Vendemmiajo anno III. che esclude dagl'impieghi pubblici quelli che, avendo fatto fallimento non si sono liberati (45).

124 *Art.* 5. Gl'articoli 14. 15. 16. 17. 18. 19., e 21. della legge delli 2. Brumale anno IV. relativa all'organizazione della Corte di cassazione (46).

124 *Art.* 6. La legge delli 14. Brumale anno V. relativa al deposito d'ammenda per ricorrere in cassazione (47).

125 *Art.* 7. La legge delli 22. Piovoso anno VII. relativa alle vendite pubbliche de'mobili, ed oggetti mobiliarj (48).

126 *Art.* 8. Gl'articoli 77, 79, e seguenti del Titolo VI. della legge de' 27. ventoso anno VIII relativi alla Corte di cassazione (49).

127 *Art.* 9. La deliberazione del Governo delli 19. Termidoro anno IX. che attribuisce ai Prefetti la cognizione delle liti relative al pagamento delle somministrazioni fatte per conto del Governo (50).

128 *Art.* 10. Il Titolo II., meno l'articolo 13. della deliberazione del Governo dei 19. Frimajo anno X. concernente la spedizione delle leggi, e l'abbonamento al bollettino (51).

129 *Art.* 11. Le deliberazioni del governo dei 27. Nevoso anno X., e 10. Fiorile anno XI. relative al Deposito di amenda in caso di appello (52). Queste deliberazioni saranno eseguite in tutto cio che non e contrario all'articolo 471. del Codice di Procedura civile (53).

130 *Art.* 12. Le deliberazioni del governo delli 10. Fiorile anno X. e 29. Termidoro anno XI., relative al modo di autorizazione per chiamare in giudizio gli esattori delle contribuzioni, ed i Preposti degl'octroi municipali (54).

131 *Art.* 13. La deliberazione del governo dei 19. Messidoro anno XI. relativa alle istanze, che hanno per oggetto il pagamento d'obblighi di commercio contratti da'Negozianti Francesi verso Inglesi (55)

132 *Art.* 14. La legge delli 16. Ventoso anno XII. relativa alla surrogazione dei giudici di pace, e dei loro suppleenti nel caso di legittimo impedimento (56).

33 *Art.* 15. Il Decreto imperiale degl'11. Termidoro anno XII. concernente le rimozioni di opposizioni formate per la conservazione dei diritti de' poveri, ed ospizj (58).

134 *Art.* 16. Il parere del Consiglio di Stato dei 25. Pratile anno XIII. sul giorno, dal quale li decreti imperiali sono obbligatorj (59).

135 *Art.* 17. Il decreto imperiale dei 10. Brumale anno XIV. che prescrive le formalità pei Processi Verbali d'apposizione dei sigilli, d'Inventario ec. (60).

136 *Art.* 18. Il decreto imperiale aei 19. Febbrajo 1806. sulla esenzione reciproca del diritto di albinaggio per gl'abitanti dell'impero Francese, e del Regno d'Italia (61).

(45) Vedi – Fallimento Num. 211.
(46) Vedi – Corte di Cassazione dal N. 83 al 91.
(47) Vedi – Corte di Cassazione dal N. 92 al 95.
(48) Vedi – Vendita dal Num 159 al 178.
(49) Vedi – Gorte di Cassazione dal Num. 96 al 112.
(50) Vedi – Prefetto dal N. 35 al 37.
(51) Vedi – Bollettino Officiale dal N. 18 al 26.
(52) Vedi – Appellazione dal N. 103 al 113.
(53) Vedi – Appellazione Numero 94.
(54) Vedi – Esattori dal N. 2, al 4. Octroi dal N. 1041 al 1043.
(56) Vedi – Commercio dal N. 74 al 77.
(57) Vedi – Giudice di Pace dal N 495 al 499.
(58) Vedi – Ospizj dal N 123 al 127.
(59) Vedi – dal qui sotto N 74 al 79.
(60) Vedi – Apposizione di Sigilli dal N. 1 al 6.
(61) Vedi – Successioni dal N. 240 al 243.

137 *Art.* 19. La legge dei 24. Marzo 1806. relativa alla prescrizione dei diritti di registro, delle iscrizioni, e trascrizioni ipotecarie (62).

138 *Art.* 20. Il parere del Consiglio di Stato dei 4. Giugno 1806. sulla riscossione delle ammende pronunciate da'Tribunali contro i Francesi prima della riunione de'loro paesi alla Francia (63).

139 *Art.* 21. Il parere del Consiglio di Stato dei 20. Novembre 1806. sulla dispensa di tutela in favore degl'Ecclesiastici inservienti alle cure (64).

140 *Art.* 22. Il parere del Consiglio di Stato dei 25. Gennaro 1807. sulle forme da osservarsi per protesti delle lettere di cambio, e de'biglietti di commercio (65).

141 *Art.* 23. Il Decreto imperiale dei 12. Agosto 1807. concernente li contratti d'affitto degl'ospizj, e stabilimenti d'istruzione pubblica (66).

142 *Art.* 24. Il Decreto imperiale dello stesso giorno sul modo di accettare i doni, e legati fatti alle fabbriche, alli stabilimente d'istruzione pubblica, ed ai Comuni (67).

143 *Art.* 25. Il Decreto imperiale dei 18. Agosto 1807. che prescrive la formalità per sequestri, e per le opposizioni nelle mani dei Ricevitori, o Amministratori delle casse, o dei denari pubblici (6).

144 *Art.* 26. Il parere del Consiglio di Stato dello stesso giorno sull' esecuzione dell'articolo 545. del Codice Napoleone (69).

145 *Art.* 27. La legge dei 25. Settembre 1807. relativa ai diritti del Tesoro pubblico su i beni degl'obbligati a render conto (70).

146 *Art.* 28. La legge dei 10 Settembre 1807 relativa all'arresto personale contro i forastieri non domiciliati in Francia (71).

147 *Art.* 29. La legge dei 16 Settembre 1807 che determina il caso nel quale due decisioni della corte di cassazione possono dar luogo all'interpretazione della legge (72).

148 *Art.* 30. Il decreto imperiale dei 16 Marzo 1808 che porta la creazione di un corpo di giudici uditori presso ciascuna corte d'appello (73). Questo decreto avrà la sua esecuzione in tutto ciò che non si oppone alla legge dei 20 Aprile 1810, e ai decreti delli 6 Luglio, e 18 Agosto dello stess'anno (74).

149 *Art.* 31. Il decreto imperiale dei 12 Luglio 1808 concernente li diritti di cancelleria (75).

150 *Art.* 32. La legge dei 14 Novembre 1808 relativa al sequestro de'b ni stabili di un debitore situati in più circondarj (76).

151 *Art.* 33. Il parere del consiglio d stato dei 21 Decembre 1808 sulle formalità che si esiggono per matrimonio degl'uffiziali riformati (77).

(62) Vedi – Ipoteca dal N. 199 al 201.
(63) Vedi Ammenda dal N. 83 al 38.
(64) Vedi – Curati dal N. 4 al 6.
(65) Vedi – Lettere di Cambio dal N 132 al 134.
(66) Vedi – Ospizj dal N. 128 al 137.
(67) Vedi – Donazione dal N. 96 al 101.
(68) Vedi – Casse pubbliche dal N. 5 al 28.
(69) Vedi – Beni N. 40 dal N. 83 al 90.
(70) Vedi – Contribuzioni dal N. 232 al 256.
(71) Vedi – Arresto personale dal N. 41 al 44.
(72) Vedi – Corte di Cassazione dal N. 113 al 119.
(73) Vedi – Giudici Uditori dal N 1 al 12.
(74) Vedi – Tribunali dal N. 1 al 97.
(75) Vedi – Diritti di Cancellaria dal N. 51 al 68.
(76) Vedi – Esecuzioni Civili dal N. 1 all'8.
(77) Vedi – Matrimonio dal N. 370 al 372.

152 *Art.* 34. Il parere del consiglio di stato dei 18 Giugno 1809 emanato in interpretazione dall'articolo 695 del codice di procedura (78).

153 *Art.* 35. Il parere del consiglio di stato dei 21 Ottobre 1809 su varie questioni relative alle quittanze, ed ai discarichi dati ad ufficiali pubblici, che hanno proceduto a vendite all'incanto di oggetti mobili (79).

Materia criminale.

154 *Art.* 36. La legge dei 5 Ottobre 1793, 3 Frimajo, e 12 Pratile anno II, relative alle spese di esecuzione delle sentenze criminali (80).

155 *Art.* 38. La legge dei 24 Vendemmiale anno II che contiene delle misure per l'estensione, e per la repressione della mendicita insieme coll'articolo II della legge dei 7 Frimajo anno V. concernente li mendicanti sani che possono lavorare (81).

156 *Art.* 39. La legge dei 18 Pratile anno II. relativa alle deposizioni de' militari, citati come testimonj avanti i tribunali (82).

157 *Art.* 40. L'articolo 222 della legge dei 3 Brumale anno IV (83).

158 *Art.* 41. La legge dei 29 Termidoro anno IV, che fissa il modo secondo il quale avra luogo la cauzione prescritta dall'articolo 222 della legge delli 3 Brumale anno IV sui delitti, e sulle pene (84).

159 *Art.* 42. La legge dei 17 Ventoso anno IV che contiene delle misure per impedire il rilascio di passaporti sotto nomi supposti (85).

160 *Art.* 43. La deliberazione dei 27 Brumale anno V sul modo di stampare, ed affiggere le sentenze emanate dai Tribunali criminali (86).

161 *Art.* 44. La legge dei 10 Messidoro anno V relativa alla istruzzione delle procedure sui documenti accusati di falsita depositati nella contabilita nazionale (87).

162 *Art.* 45. La deliberazione dei 27 Frimale anno VI concernente il pagamento delle tasse dei testimonj sentiti nelle cause criminali (88). Quella dei 8 Messidoro anno VI concernente la tassa, la verificazione, ed il pagamento delle spese di giustizia (89).

163 *Art.* 46. La legge dei 21 Fruttidoro anno VII relativa al modo di citare in testimonio li cassieri, sotto cassieri, e controlori del tesoro pubblico (90).

164 *Art.* 47. La deliberazione dei consoli della repubblica dei 7 Termidoro anno IX che regola il modo di citare in testimonio li membri del senato conservatore, li prefetti, li sotto prefetti, i maires (9).

165 *Art.* 48 La deliberazione de' consoli dei 26 Brumale anno X che ristabilisce i comuni nel godimento delle ammende di polizia (92)

166 *Art.* 49. Il parere del consiglio di stato dei 15 Pratile anno XIII il quale dispone che quei che nascondono coscritti refrattarj debbano condannarsi alle spese di stampa, e pubblicazione delle sentenze emanate contro di essi (93).

(78 Vedi — Sentenze dal N 393 al 397.
(79 Vedi — Vendita dal N. 239 al 251
(80) Vedi Ammende N. 39. — Esecuzioni Criminali dal N. 3 al 13.
(81) Vedi — Mendicanti N. 1.
(82) Vedi — Testimonj dal N. 82 al 103.
(83) Vedi — Giudice Istruttore dal N. 122 al 124.
(84 Vedi — Giudice istruttore dal N. 125 al 135.
(85) Vedi — Passaporto dal N. 19 al 22.
(86) Vedi — Sentenze dal N 398 al 411.
(87) Vedi — Falsita dal N. 107 al 111
(88) Vedi — Spese di Giustizia dal N. 35 al 38
89) Vedi — Spese di Giustizia dal N. 50 all'85.
(90) Vedi — Testimonj dal N 104 al 109.
(91) Vedi — Testimonj dal N. 110 al 115.
(92) Vedi — Comuni dal N. 96 al 98.
(93) Vedi — Coscrizione dal N. 999 al 1003.

167. *Art.* 50. Il Decreto dei 20. Settembre 1809. il quale prescrive che si fa luogo dell' arresto personale pel pagamento delle spese di giustizia correzionale (94).

XVII.

Parere del consiglio di stato dei 25 Pratile anno XIII. (14 Giugno 1805).
Estratto delle minute di segreteria di stato.
Monterone li 25 Pratile anno XIII.

168 Il consiglio di stato, il quale in conseguenza della remissione fattagli da sua Maestà Imperiale ha inteso il rapporto della sezione di legislazione, su quello del gran giudice, ministro della giustizia, tendente a far decidere da qual giorno li decreti imperiali sono obbligatorj.

169 Considerando che la proposizione, e discussione pubblica delle leggi hanno permesso di determinare nell'articolo primo del codice civile un termine, dopo il quale la loro promulgazione presumendosi cognita in ogni dipartimento, esse vi diventano successivamente obbligatorie.

170 Che i decreti imperiali preparativi, ed emanati con minore pubblicità non possono egualmente presumersi noti, e che in fatti non sono stati compresi nella disposizione dell'articolo primo del codice.

171 Che è d'uopo adunque, per renderli obbligatorj, una cognizione reale, la quale risulta dalla loro pubblicazione, o da qualunque altro atto che produca il medesimo effetto.

172 E' di parere che i decreti imperiali inseriti nel bollettino delle leggi sono obbligatorj in ciascun dipartimento dal giorno in cui il bollettino è stato distribuito al capo luogo, in conformità dell'articolo 12 della legge dei 12 Vendemmiajo anno IV (4 Ottobre 1795).

173 E che rispetto a quelli che non sono inseriti nel bollettino, o che non vi sono indicati, se non col loro titolo, sono obbligatorj dal giorno che si rendono cogniti alle persone che li concernono, mediante la pubblicazione, l'affissione, notificazione, o significazione, o mediante le spedizioni fatte, ed ordinate da'funzionarj pubblici incaricati dell'esecuzione.

Per estratto conforme - Il segretario generale del consiglio di stato.

Firmato - J. *E. Locre*

Approvato a Monterone li 25 Pratile anno XIII.

Firmato - NAPOLEONE.

XVIII.

Decreto imperiale dei 9 Settembre 1811.
Dal Palazzo di Compiegne li 9 Settembre 1811.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

174 Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia.
Sentito il parere del nostro Consiglio di Stato.
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

175 *Art* 1. Le leggi, regolamenti, e decreti imperiali promulgati, e pubblicati in Francia avanti la promulgazione del senatus consulto organico dei 17 Febrajo 1810 portante la riunione dello stato di Roma al nostro Impero, e che

(94) Vedi - Spese di Giustizia dal N. 86 al 1[illegible]

non fossero stati ancora dichiarati esecutorj nei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, saranno pubblicati all'istante in questi dipartimenti, e diverranno quivi obbligatorj dal giorno della loro pubblicazione, salva l'eccezzione riportata nell'articolo 3 qui sotto, e senza pregiudizio delle modificazioni risultanti, tanto dai decreti da noi emanati, quanto dai bollettini della consulta straordinaria non abrogati.

176 *Art.* 2. Le leggi, regolamenti, e decreti imperiali qui sopra nominati, saranno pubblicati dal governator generale il quale seguirà a tal effetto il metodo di pubblicazione addottato dalla consulta straordinaria.

177 *Art.* Nella pubblicazione ordinata dagl'articoli precedenti non potranno esser compresi che le leggi, regolamenti, e decreti che sono stati dichiarati esecutorj nei dipartimenti delle bocche del Reno, e dell'Escò dai nostri decreti dei 27 Giugno, ed 8 Novembre 1810, e 19 Aprile 1811.

178 *Art* 4. Per supplire alle spese della detta pubblicazione si percepirà sopra ciascun esemplare dei bollettini da distribuirsi, tanto ai pubblici funzionarj che ai particolari che ne faranno ricerca una tenue retribuzione, la quale sarà fissata dal governatore generale sulle basi che hanno servito a stabilire il prezzo dei bollettini della consulta straordinaria.

179 *Art.* 5. Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del nostro presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

XIX.

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma.

180 Veduto il Decreto Imperiale delli 9 Settembre 1811. che l'incarica della pubblicazione ne' Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno delle Leggi, de' Regolamenti, e Decreti Imperiali anteriori alla promulgazione del *Senatus Consulto* organico dei 17. Febraro 1810. che non fossero ancora stati dichiarati esecutorj in questi due Dipartimenti.

181 Considerando che oltre le Leggi trascritte dalla Consulta ve ne ha di quelle che la Consulta ha pubblicato solamente in parte, o con nuova forma di estensione, all'oggetto sia di modificarle, sia di offrine una riunione di disposizioni più facile ad essere compresa dagl'abitanti di nuovi Dipartimenti.

182 Considerando che a riguardo ancora di queste Leggi egli è importante di pubblicarle di nuovo per dare una cognizione compiuta del testo, senza pregiudizio di quelle conseguenze che da questo testo ravvicinato alli Decreti Imperiali, o agl'ordini della Consulta non abrogati che apportano qualche modificazione, ne possono derivare di diritto.

Ordina:

183 *Art.* 1. Le Leggi, i Regolamenti, e Decreti Imperiali promulgati, o pubblicati in Francia prima della promulgazione del *Senatus Consulto* organico de' 17 Febraro 1810., compresi nel numero delle Leggi, la pubblicazione delle quali fu ordinata coi Decreti dei 22 Giugno, ed 8 Novembre 1810, e 19 Aprile 1811. ne' Dipartimenti delle Bocche del Reno, e delle Bocche della Schelda, e le quali non furono ancora dichiarate esecutorie ne' Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, saranno successivamente pubblicati in questi Dipartimenti col testo Francese, e la versione Italiana per via di un bollettino che

comparira ad intervalli li piu vicini possibili, e che per la numerazione formera seguito ai bollettini pubblicati dalla Consulta Straordinaria.

184 *Art.* 2. Il testo delle Leggi in lingua Francese servira soltanto di norma per togliere quelle difficolta che potrebbero insorgere nel senso di una disposizione.

185 *Art.* 3. Dall'inserzione di tutto, o di parte di una Legge, di un regolamento, o di un Decreto che la Consulta avesse ommesso, o pubblicato soltanto in parte, o con nuova forma di estensione, non si potra trarre conseguenza alcuna pregiudizievole alle modificazioni risultanti dagl'Ordini della Consulta non abrogati.

186 *Art.* 4. A seconda di quanto prescrive l'Articolo 2. del gia nominato Decreto dei 9. Settembre (95), questo bollettino sara inviato, e distribuito alle medesime autorita de'due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, alle quali s'invio, e si distribui il Bollettino della Consulta, col peso però di pagare la retribuzione enunciata al seguente *Art.* 6.

187 Queste autorita dovranno riempire le ricevute in bianco, che accompagneranno ogni numero di bollettino e trasmetterle in seguito cosi riempite, e sottoscritte *al Bureau della stampa, e distribuzione del bollettino delle Leggi in Roma*.

178 *Art.* 5, Il bollettino circolera franco di posta ne'due dipartimenti, *sotto banda, ossia fascia* giusta la legge dei 6 Vendemmiajo anno VI (27 Settembre 1797), e l'ordine dei consoli del 27 Pratile anno VIII (16 Giugno 1800). Questa franchigia avra egualmente luogo per la corrispondenza relativa al bollettino. A tale effetto le lettere saranno indirizzate sotto bande (96) al bureau *della stampa, e distribuzione del bollettino delle leggi in Roma*.

189 *Art.* 6 Le leggi, i regolamenti, e decreti imperiali contenuti nel nuovo bollettino saranno trascritti sui registri della corte imperiale di Roma de'tribunali, e delle Autorita Amministrative dei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

190 Eglino saranno obbligatorj in ciascuno dei due Dipartimenti dal giorno nel quale il bollettino sara stato distribuito nel Capo luogo, in conformita dell'Articolo 12, della Legge dei 2. Vendemmiale anno IV. (24. *Settembre* 1795) e del parere del Consiglio di Stato approvato da Sua Maesta li 25 Pratile Anno XIII (14. *Giugno* 1805.), e pubblicato per mezzo di un Ordine della Consulta delli 31 Decembre 1810. (97).

191 *Art.* 7. Per supplire alle spese di traduzione, di carta, di stampa, e di trasporto e fissata una retribuzione di 20. centesimi per ogni foglio, che sara percepita, giusta l'Articolo 4. del Decreto Imperiale de' 9. Settembre ultimo (98), sopra tutti gl'esemplari indistintamente, compresi quelli inviati, e distribuiti alle autorita di sopra menzionate.

192 *Art.* 8. I percettori Comunali faranno alle casse de'Ricevitori di Circondario il pagamento delle retribuzioni dovute dalle rispettive *Mairies*.

(95) Vedi - il superiore Num. 181.
(96) Ossia Fascia.
(97) Vedi il superiore N. 113.
(98) Vedi il superiore N. 178.

194 Le *Mairies* de'Capo luoghi di Cantone pagheranno ancora l'importo del bollettino indirizzato ai Giudici di Pace.

195 I Ricevitori di Circondario verseranno nella Cassa Dipartimentale.

196 I Ricevitori dei due Dipartimenti depositeranno ogni mese in mano del *Sig. Mariano de Romanis, e figlj stampatore del Bollettino delle Leggi a Roma* l'ammontare delle somme ricevute.

197 I Signori Prefetti sono incaricati di tener mano all'esecuzione di queste disposizioni.

198 *Art.* 9. Gl altri impiegati pubblici, ed i particolari si concerteranno col *Bureau della stampa, e distribuzione del bollettino delle Leggi a Roma*, o direttamente, o per mezzo dei Ricevitori del Circondario, e del Dipartimento.

199 La circolazione del bollettino franco di diritto di porto avra luogo egualmente per essi in conformita dell'Art. 4.

200 *Art.* 10. Il presente Ordine sara stampato, ed affisso unitamente al Decreto Imperiale de'9. Settembre 1811., ne'Comuni dei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, e pubblicato in seguito nel nuovo Bollettino.

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma
CONTE MIOLLIS.

XI.

Il Luogotenente ec.

201 Saranno pubblicate per via di Bollettino in un col presente Ordine le Leggi qui appresso indicate.

202 1°. L'articolo 13. del Titolo 2°. della Legge delli 24. Agosto 1790, e la Legge delli 16. Fruttidoro Anno III. che vietano ai Tribunali di conoscere degl'atti di amministrazione (99).

203 2°. L'articolo 2. del Titolo *XIV*. della Legge degl'11. Settembre 1791., relativo al modo di giudicare le azioni civili, che riguardano la riscossione delle contribuzioni indirette (100).

204 3°. L'articolo 14. della Legge del 1. Decembre 1790. relativo al ricorso in Cassazione contro le Ordinanze, o Giudizj (101).

205 4°. La Legge dei 16. Fruttidoro Anno *II*. relativa agl'effetti, ed alle carte lasciate dai parenti de'militari (102).

206 5°. L'articolo 25. della legge del 2. Brumajo Anno *IV*. relativa all'Organizzazione della Corte di Cassazione (103).

207 6°. L'Ordine del Direttorio Esecutivo delli 10. Termidoro Anno *VI*. risguardante l'esercizio, e la direzione delle azioni giudiziarie che interessano la Repubblica (104).

XXI.

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma, Ordina:

208 Saranno pubblicate per via di bollettino in un col presente Ordine le leggi qui appresso indicate.

(99) Vedi nel supplemento Titolo Amministrazione N. 2, e 3.

(100) Alle denominazioni di Giudici di distretto, e di Commissarj del Re, si surrogheranno quelle di Tribunali di Prima Istanza, e di Procuratore Imperiale.

(101) Vedi – Corte di Cassazione N. 77.

(102) Vedi – Difensori della Patria dal N. 2 al 4. dal N. 17 al 23.

(103) Vedi – Corte di Cassazione N 92.

(104) Vedi – nel superiore Titolo Amministrazione dal N. 5 all'11.

209 *Art.* 1. La legge delli 16. Luglio 1793 che esige una cauzione per qualunque pagamento in esecuzione di Sentenze, contro le quali vi e ricorso in cassazione (105).

210 *Art.* 2. Gl'Articoli 3, e 4. della Legge dei 26. Frimajo Anno *IV*. che determina il luogo ove si depositeranno le min• e degl'atti de'giudici di pace (106).

211 *Art.* 3. L'ordine del direttorio esecutivo delli 28 Brumajo anno *VI* riguardante il modo di tenere i repertori, e la consegna annuale delle minute delle giudicature di pace (107).

212 *Art.* 4. La legge dei 22 Germile anno *IV* che autorizza la acquisizione degl' operaj pe'lavori necessarj alla esecuzione delle sentenze (108).

213 *Art* 5 La legge dei 20 Termidoro anno *IV* che determina la maniera con cui si riceveranno le deposizioni de'membri del corpo legislativo, del direttorio esecutivo ec. citati in testimonio avanti ai tribunali non residenti nel comune, ove quelli esercitano le loro funzioni (109).

214 *Art.* 6. Il parere sul modo con cui un consigliere di stato puo essere inteso come testimonio, emanato dal consiglio di stato li 14 Germile anno *VIII* (110).

215 *Art.* 7. L'ordine del direttorio esecutivo delli 12 Fruttidoro anno *IV* che vieta a tutti, fuorche a notaj, cancellieri, ed uscieri, di ingerirsi negl'estimi, e nelle vendite pubbliche di mobili, e di effetti riguardati come mobili (111).

216 *Art.* 8. L'ordine del direttorio esecutivo delli 27 Nevoso anno *V* che prescrive l'esecuzione degl'antichi regolamenti in forza de'quali il diritto esclusivo di fare gl'estimi, e le vendite pubbliche de'mobili e attribuito ai notari, uscieri e cancellieri (112).

XXII.

Il Luogotenente del Governator Generale, Ordina:

Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali che seguono.

218 *Art.* 1. L'ordine del governo dei 5. Vendemmiajo anno V. con cui prescrivesi che ne'Tribunali si terranno de'Registri per notare a forma d'Inventario, le leggi, e la corrispondenza officiale (113).

219 *Art.* 2. I quattro primi articoli della legge dei 18. Germile anno VII. relativa al rimborso delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di semplice polizia (114).

220 *Art.* 3. Gl'articoli 3, 4. della legge delli 21. Pratile anno VII. relativa allo stipendio dei Cancellieri dei giudici di pace (115).

221 *Art.* 4. Gl'articolo 60, 76, 77, 79, e seguenti del titolo VI. delle legge dei 27 Ventoso anno VIII. relativi alla corte di cassazione (116).

222 *Art.* 5. L'ordine del governo delli 19. Vendemmajo anno IX., il quale prescrive ai giudici, ed ai suppleenti un termine per farsi istallare (117).

(105) Vedi il Titolo. - Senteaze N. 416.
(106) Vedi - Giudice di Pace N. 678, 679.
(107) Vedi - Giudice di Pace dal N. 680 al 690.
(108) Vedi Esecuzioni Criminali dal N. 116 al N. 121.
(109) Vedi - Testimonj dal N. 116 al 121.
(110) Vedi - Testimonj Num 122, e 123.
(111) Vedi - Vendite dal N. 252 al 258.
(112) Vedi - Vendite dal N. 259 al 267.
(113) Vedi - Tribunali dal N. 172 al 177.
(114) Vedi - Spese di Giustizia dal N. 454 al 459.
(115) Vedi - Giudici di Pace dal N. 692 al 694.
(116) Vedi - Corte di Cassazione dal N. 121 al 142.
(117) Vedi - Giudice di Pace dal N. 695 al 698.

223 *Art.* 6. La legge delli 29. Ventoso anno IX. che crea due suppleenti in ciascuna giudicatura di pace (118).

224 *Art.* 7. L'Ordine dei 9. Piovoso anno X, delli 28 Piovoso, e 10 Termidoro anno XI, ed i Decreti Imperiali delli 28 Messidoro anno XIII, e 28 Febrajo 1806 relativi al modo di procedere giudizialmente contro gl'Agenti dell'Amministrazione del Lotto Imperiale, delle Foreste, delle Zecche, dei diritti riuniti, delle polveri, e de'Salnitri (119).

225 *Art.* 8. L'ordine del governo del dì primo Pratile anno X, relativo alla benedizione nuziale da darsi dai Rabbini (120).

226 *Art.* 9. L'ordine del governo delli 18 Termidoro anno XI che prescrive essere incompatibile il Ministero di Usciere con quello di difensore officioso (121).

227 *Art.* 10. Il decreto Imperiale delli 24 Messidoro anno XIII relativo al modo di prestar giuramento ai Giudici di Pace, da'membri de'tribunali di prima istanza, e di commercio ec. (122).

XXIII.

Il Luogotenente del Governator Generale di Roma, Ordina:

228 Saranno pubblicate per via di Bollettino, unitamente al presente ordine le Leggi, e Decreti Imperiali che sieguono.

229 *Art.* 1. Gl'Articoli 3, e susseguenti della Legge dei 28 Fiorile anno X, relativa alle giudicature di pace (123).

230 *Art.* 2. La Legge delli 5 Piovoso anno XIII relativa alle spese di giustizia in materia criminale, e di polizia correzionale (124).

231 *Art.* 3. Il parere del consiglio di stato delli 27 piovoso anno XIII, approvato da S. M. li 30 dello stesso mese, relativo al diritto di pesca ne'fiumi non navigabili (125).

232 *Art.* 4. Il parere del Consiglio di Stato delli 18 Gennajo 1806 approvato da Sua Maestà li 31 dello stesso mese, intorno ad un richiamo contro sentenze, che hanno dichiarato nullo un testamento (126).

233 *Art.* 5. Il decreto imperiale delli 24 Febrajo 1806, relativo al modo di regolare le spese di Giustizia Criminale (127).

234 *Art.* 6. Il decreto imperiale delli 20 Giugno 1806, riguardante il modo di procedere rispetto ai Commissarj generali di Polizia, ed ai loro delegati per le ricognizioni delle firme, e le deposizioni (128).

XXIV.

Il Luogotenente del Governator Generale di Roma, Ordina:

235 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino, ed in un col presente ordine i decreti imperiali che seguono.

236 1°. Il decreto imperiale degl'11 Luglio 1806 sull'organizazione, e le attribuzioni del Consiglio di Stato (129).

(118) Vedi – Giudice di Pace dal N. 699. al 704.
(119) Vedi - Lotto dal N. 155 al 157. Foreste dal N. 327 al 329.
(120) Vedi – Ebrei dal N. 1 al 3.
(121) Vedi – Uscieri dal N. 65 al 67.
(122) Vedi - Giuramento dal N. 25 al 26.
(123) Vedi – Giudice di Pace dal N. 705 al 727.
(124) Vedi - Spese di Giustizia dal N. 460 al 465.
(125) Vedi - Pesca dal N. 1 al 6.
(126) Vedi - Testamento dal N. 168 al 184.
(127) Vedi – Spese di Giustizia dal N. 466 al 474.
(128) Vedi – Polizia dal N. 196 al 200.
(129) Vedi – Nel Supplemento titolo Consiglio di Stato dal N. 11 al 71.

237 2°. Il decreto imperiale delli 22 Luglio 1806 che contiene un regolamento sugl'affari contenziosi portati al Consiglio di Stato (130).

238 3° Il decreto imperiale dei 4 Luglio 1806 relativo al modo di stendere l'atto col quale l'uffiziale dello stato civile fa risultare essergli stato presentato un fanciullo privo di vita (131).

XXV.

Il Luogotenente del Governator Generale di Roma, Ordina:

239 Saranno pubblicati per via di bollettino, in un col presente ordine li decreti imperiali seguenti.

240 1°. Il decreto imperiale delli 4 Agosto 1806 relativo alle formalita da osservarsi per tradurre in giudizio gl'agenti del governo (132).

241 2°. Il parere del Consiglio di Stato delli 28 Ottobre 1806 approvato da Sua Maestà li 20 Novembre seguente, sulla competenza in materia di delitti a bordo di Vascelli neutri nei porti, e nelle rade della Francia (133).

242 3°. Il parere del Consiglio di Stato delli 10 Gennajo 1807 approvato da S. M. li 16 Febrajo, sul pagamento delle spese di prigionieri, ed accusati che sono trasferiti (134).

243 4°. Il parere del Consiglio di Stato delli 6 Gennajo 1807, approvato da Sua Maestà li 16 Febrajo seguente sulla prosecuzione delle liti intentate innanzi, e dopo l'epoca in cui è stato posto in attività il Codice di Procedura Civile (135).

244 5°. Il decreto imperiale delli 2 Ottobre 1807 riguardante i membri dell' ordine giudiziario, li quali possono per infermità aver diritto ad una giubilazione (136).

245 6°. L'Articolo 1 del Senatus Consulto dei 12 Ottobre 1807 risguardante il modo di accordare le provvisioni che istituiscono i Giudici a vita (137).

246 7°. Il parere del Consiglio di Stato dei 17 Novembre 1807 approvato da Sua Maestà li 11 Gennajo 1808, sulla questione se gl'eredi beneficiati possono trasferire senza autorizzazione le iscrizzioni eccedenti 50 franchi di rendita (138).

247 8°. La decisione di Sua Maestà dei 7 Maggio 1808 sul contrarsi matrimonio, tra un prozio, ed una pronipote (139).

248 9°. Il parere del Consiglio di Stato dei 30 Maggio 1809, approvato da Sua Maestà li 18 Giugno seguente, ed emanato affine d'interpretare l'articolo 696 del Codice di Procedura (140).

XXVII.

249 Il Consiglio di Stato il quale, giusta la trasmissione ordinata da Sua Maestà ha inteso il rapporto della Sezione di Legislazione su quello del gran Giudice Ministro della Giustizia, riguardante l'esecuzione dell'articolo 1041 del Codice di Procedura Civile.

(130) Vedi – Idem dal N. 72 al 130.
(131) Vedi – Stato Civile dal N 288 al 291.
(132) Vedi – Prevaricazione dal N 46 al 50.
(133) Vedi – Delitti dal N. 112 al 120.
(134) Vedi – Spese di Giustizia dal N. 475 al 478.
(135) Vedi – Qui sotto dal N. 153 al 156
(136) Vedi – Giudice dal N. 138 al 143.
(137) Vedi – Giudice N 144
(138) Vedi – Eredità dal N 7 al 23.
(139) Vedi – Matrimonio N. 305, 396.
(140) Vedi – Sequestri dal N. 16 al 23.

250 Veduto l'articolo summentovato concepito ne'seguenti termini - Il presente codice sara eseguito a datare dal 1.° Gennajo 1807; per conseguenza in tutte le liti che saranno intentate dopo questa epoca, si procedera coerentemente a queste disposizioni; tutte le leggi, le costumanze, gl'usi, ed i regolamenti relativi alla procedura civile saranno abrogati.

251 E' di parere che nelle sole liti intentate dopo il primo Gennajo 1807 debba procedersi in conformita delle disposizioni del codice; ma che non si debba comprendere nella classe delle cause anteriormente introdotte, negl'appelli interposti dopo l'epoca del 1 Gennajo, ne i sequestri fatti dopo, ne i giudizj d'ordine, e di contribuzione, sempre che la richiesta di apertura del processo verbale e posteriore, ne le espropriazioni forzate, quando la procedura regolata dalla legge degl'11 Brumajo anno VII e stata incominciata all'apposizione degl'affissi, innanzi al primo Gennajo 1807.

252 Questi appelli, sequestri, contribuzioni, ed affissi sono in fatti il principio di una nuova procedura, che introducesi in sequela di una precedente. In tutti gl'altri casi l'istruzione degl'affari incominciati avanti il primo Gennajo 1807, dee proseguirsi in conformita de' regolamenti anteriori al codice di procedura (141).

XXVII

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma;

Ordina;

Saranno pubblicati per mezzo del bollettino in un col presente ordine, le leggi, e gl'ordini seguenti:

254 *Art.* 1. Gl'articoli 4, 5, e 6 della legge delli 4 Settembre 1792 relativa alla riduzione de'diritti di entrata sul tabacco (142).

255 *Art.* 2. La legge delli 5 Aprile 1793 che vieta il trasporto delli stracci (143)

256 *Art.* 3. Gl'articoli 3, 4, e 5 della legge dei 15 Agosto 1793 che proibisce di esportare derrate, e merci di prima necessita (144).

257 *Art.* 4. La legge delli 11 Settembre 1793 relativa alle patenti de'bastimenti con bandiera Francese (145).

258 *Art.* 5. L'ordine del direttorio esecutivo delli 9 Ventoso anno VI, riguardante le visite de'preposti delle dogane nell'interno della repubblica, per la ricerca delle merci inglesi (146).

259 *Art.* 6. L'ordine del governo delli 24 Messidoro anno VI risguardante la polizia de'luoghi situati tra gl'uffizj delle dogane, e la frontiera (147).

260 *Art.* 7. L'ordine del governo del quarto giorno complementario dell'anno XI che prescrive nuove misure per reprimere li delitti riguardanti l'introduzione delle merci inglesi (148).

(141) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due dipartimenti, con ordine del Luogotenente del Governator generale di Roma riportato al superiore N. 147.

(142) Vedi - Dogane dal N. 806, all'808.

(143) Vedi - Idem dal N. 809, all'812.

(144) Vedi - Idem dal N. 813, all'815.

(145) Vedi - Idem dal N. 816, all'819.

(146) Vedi - Idem dal N. 820, all'824.

(147) Vedi - Idem dal N. 825, all'828.

(148) Vedi - Idem dal N. 829, all'850.

261 *Art.* 8. Il parere del consiglio di stato delli 28 Termifero anno XII, approvato da *Sua Maestà* li 6 Fruttifero seguente, intorno all'arresto personale dei debitori de' diritti di dogana, di multa, e di confisca (149).

XXVIII.

Il Luogotenente del Governator generale di Roma, Ordina:

262 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine le leggi seguenti.

263 1.° La legge dei 22 Agosto 1791 sulla esecuzione della nuova tariffa de' diritti di entrata, e di uscita nelle relazioni del regno coll'estero (150).

264 2.° La legge dei 4 Germile anno II relativa al commercio marittimo, ed alle dogane dell'impero (151).

XXIX.

Il Luogotenente del Governator generale di Roma ec. Ordina:

265 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi, gl'ordini, e decreti imperiali seguenti.

266 1.° Il decreto imperiale delli 18 Febrajo 1812 che prescrive la pubblicazione delle leggi relative al diritto delle carte da giuoco nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno (152).

267 2.° Gl'Art. 56, e 60 del Titolo III della legge dei 9 Vendemmiajo anno VI, relativa alli fondi necessarj per le spese generali ordinarie, e straordinarie dell'anno VI (153).

268 3.° L'ordine del direttorio esecutivo delli 3 Piovoso anno VI con cui si determina il modo di riscossione, e si stabilisce l'importare del diritto di bollo sulle carte da giuoco (154).

269 4.° L'ordine del direttorio esecutivo delli 19 Fiorile anno VI concernente il bollo sulle carte da giuoco (155).

270 5.° Gl'Art. 80, 81, 83, 84, 88, 89, e 90 della legge dei 5 Ventoso anno XII riguardante le finanze (156).

271 6.° Il decreto imperiale degl'11 Termidoro anno XII riguardante l'impronta che dee servire a bollare le carte da giuoco (157).

272 7.° Il decreto imperiale dei 30 Termidoro anno XII relativo al rimborzo de' diritti sulle carte da giuoco, e sulla musica stampata che si trasportano all'estero (158).

273 8.° Gl'Art. 10, 11, e 12; I capitoli 6, 7, 8, 9, e 10, meno l'articolo 46 del decreto imperiale del 1 Germile anno XIII risguardante il modo di procedere per contravenzioni ec. (159).

274 9.° Il decreto imperiale delli 4 Pratile anno XIII riguardante le contravvenzioni alle leggi sulle carte (160).

275 10.° Il decreto imperiale dei 13 Fruttifero anno XIII che riguarda il

(149) Vedi – Idem dal N. 851, all'853.
(150) Vedi – Idem dal N. 854, all'891.
(151) Vedi – Idem dal N. 892, al 927.
(152) Vedi – Giuoco dal N. 1, al 5.
(153) Vedi – Idem N. 6, e 7.
(154) Vedi – Idem dal N. 8, al 28.
(155) Vedi – Idem dal N. 29, al 51.
(156) Vedi – Idem dal N. 52, al 58.
(157) Vedi – Idem N. 59, e 60.
(158) Vedi – Idem dal N. 61, al 66.
(159) Vedi – Idem dal N. 67, al 111.
(160) Vedi – Idem N. 112, e 113.

prezzo della carta filigranata, e la proibizione delle carte fabbricate all'estero (161).

276 11.° Il decreto imperiale delli 16 Giugno 1808, che riguarda le carte da giuoco (162).

277 12.° Il decreto imperiale dei 12 Febrajo 1810 che concerne la fabbricazione delle nuove carte da giuoco (163).

XXX.

Il Luogotenente del Governator generale di Roma. Ordina:

278 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine le leggi, e gl'ordini che seguono.

279 1.° La legge dei 14 Fruttifero anno III che modifica parecchie disposizioni di quella delli 4 Germile anno II, relativa alle dogane (164).

280 2.° L'ordine del direttorio esecutivo delli 9 Fruttifero anno V risguardante la divisione del prodotto delle confische, e delle multe per contravenzioni alle leggi sulle dogane (165).

281 3.° L'ordine del direttorio esecutivo delli 25 Pratile anno VI risguardante li bastimenti carichi di merci inglesi sottoposti ad essere asportate di nuovo (166).

282 4.° La legge degl'11 Pratile anno VII relativa al giudizio contro gl'inquisiti per contravenzione alla legge delli 10 Brumajo anno V, che proibisce l'introduzione, e la vendita delle merci inglesi (167).

283 5.° L'ordine del direttorio esecutivo dei 17 Pratile anno VII, risguardante i depositi dei grani, e farine, stabiliti vicino alle frontiere (168).

XXXI.

Il Luogotenente del Governator generale di Roma, Ordina:

284 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi, e gl'ordini che seguono.

285 *Art.* 1. La legge dei 10 Brumajo anno V che proibisce l'importazione, e la vendita delle merci inglesi (169).

286 *Art* 2. La legge dei 9 Fierile anno VII sulla tariffa delle dogane (170).

287 *Art.* 3. L'ordine del direttorio esecutivo dei 17 Pratile anno VII che dispenza i preposti delle dogane dal servigio della guardia nazionale (171).

288 *Art.* 4. L'ordine dei 16 Frimajo anno XI contenente delle misure per la repressione de'contrabbandieri, ed un modo di divisione del prodotto de'sequestri fatti contro di essi (172).

289 *Art.* 5. L'ordine delli 27 Frimajo anno XI relativo alle dichiarazioni, verificazioni, e confiscazioni di merci spedite da un porto francese in un'altro porto francese (173).

(161) Vedi – Idem dal N. 114, al 125.
(162) Vedi – Idem dal N. 126, al 137
(163) Vedi – Idem dal N. 138, al 156.
(164) Vedi – Dogane dal N. 928, al 940.
(165) Vedi – Idem dal N. 941, al 970.
(166) Vedi – Idem dal N. 971, al 976.
(167) Vedi – Idem dal N. 977, al 982.
(168) Vedi – Idem dal N. 983, al 993.
(169) Vedi – Idem dal N. 994, al 1032.
(170) Vedi – Idem dal N. 1033, al 1056.
(171) Vedi – Idem dal N. 1057, al 1060.
(172) Vedi – Idem dal N. 1061, al 1093.
(173) Vedi – Idem dal N. 1044, al 1098.

XXXII.

Il Luogotenente del Govern tor generale di Roma, Ordina :

290 Saranno pubblicata per mezzo del bollettino in un col presente ordine le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali che seguono.

291 *Art.* 1. La legge dei 22 Agosto 1792 riguardante l'introduzione in francia delle armi straniere (174).

292 *Art.* 2. L'ordine del direttorio esecutivo delli 20 Brumajo anno V con cui prescrivesi che le merci nazionali saranno distinte dalle merci inglesi per mezzo di un segno che ne indichi le fabbriche (175).

293 *Art.* 3. La legge dei 21 Ventoso anno XI relativa al trasporto delle fabbriche e manifatture che avessero favorito il contrabbando (176).

294 *Art.* 4. Il decreto imperiale dei 20 Settembre 1809, emanato in esecuzione della legge dei 16 Settembre 1807 per determinare il senso dell'Art. 6 del Titolo X, e dell'Art. 36 del Titolo 13 della legge dei 22 Agosto 1791, relativa alle dogane ed il senso dell'Art. 12 della legge dei 10 Brumajo anno V che proibisce l'importaz.one, e la vedita delle merci inglesi (177).

295 *Art.* 5. La legge dei 17 Gennajo 1810 sulli diritti ai quali sono soggette le merci alla loro importazione, ed esportazione ec. (178).

XXXIII.

Il Luogotenente del Governator generale di Roma, Ordina :

296 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine le leggi che seguono.

297 1.° La legge del 1 Agosto 1792 con cui viene interpretata quella contenente la tariffa de'diritti di entrata, e di sortita dal regno (179).

298 2.° La legge dei 19 Termifero anno IV riguardante l'esportazione delle merci (180).

299 3.° La legge delli 19 Piovoso anno V che modifica quella delli 10 Brumajo anno V, sulle merci inglesi (181).

XXXIV.

Il Luogotenente del Governator generale di Roma, Ordina :

300 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine le leggi, o gl'ordini che seguono.

301 1.° La legge delli 24 Nevoso anno V che permette l'esportazione, e fissa li diritti di sortita di diverse mercanzie, e che fissa un diritto di bilancia su quelle esenti dai soliti diritti della tariffa (182).

302 2.° La legge delli 5 Piovoso anno V che proibisce l'esportazione del pelo di coniglio (183).

303 3.° L'ordine delli 5 Pratile anno V risguardante le polizze di transito per passare nel territorio estero (184).

(174) Vedi - Idem dal N. 1099, al [illegible]
(175) Vedi - Idem dal N. 1104, al 1109.
(176) Vedi - Idem dal N. 1110, al 1112.
(177) Vedi - Idem dal N. 1113, al 1131.
(178) Vedi - Idem dal N. 1132, al 1146.
(179) Vedi - Idem dal N. 1147, al 1168.
(180) Vedi - Idem dal N. 1169, al 1176.
(181) Vedi - Idem dal N. 1177, al 1183.
(182) Vedi - Idem dal N. 1184, al 1189.
(183) Vedi - Idem dal N. 1190, al 1192.
(184) Vedi - Idem dal N. 1193, al 1196.

304 4.° L'ordine degl'8 Nevoso anno VI contenente misure per reprimere li disordini cagionati dal contrabbando (185).

305 5.° L'atto del governo delli 5 Frimajo anno VII che contiene indicazione de'luoghi pe'quali li lavori d'oro, e di argento destinati per l'estero, possono sortire dal territorio dell'impero (186).

306 6.° L'atto del governo delli 27 Piovoso anno VII contenente indicazione dei *Bureaux*, ove devono marcarsi li lavori d'oro, e di argento, provenienti dall'estero (187).

307 7.° L'ordine delli 3 Fruttidoro anno IX, relativo alla marca ed all'impronta dei basins, peques, delle mussoline, delle tele, de'panni, e de' velluti in cotone (188).

XXXV

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma; Ordina:

308 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali che seguono;

309 1.° L'ordine delli 18 Piovoso anno *XI*, relativo alle case, ed ai posti appiggionati per li stabilimenti delle dogane (189).

310 2.° La legge delli 28 Fiorile anno *III* relativa al modo di supplire alla mancanza di titoli originali de'crediti dello stato, come rappresentante le corporazioni soppresse (190).

311 3.° La legge delli 18 Termifero anno *VII* che esenta dal dritto di registro le cedole di citazione, ed all'ufficio di conciliazione (191).

312 4.° Gl'atti del governo delli 15 Fruttifero anno *VIII* che ha rigettata petizione d'un particolare, perche non era scritta in carta bollata (192).

313 5° Il parere del consiglio di Stato delli 2 Luglio 1807 sugl'estratti de' registri dello stato civile rilasciati dagl'impiegati delle *Mairies*, che qualificansi segretarj (193).

314 6.° Il decreto imperiale delli 20 Luglio 1807 risguardante le tavole alfabetiche degl'atti dello stato civile (194).

315 7.° Il parere del consiglio di stato delli 2 Febrajo 1808, sul senso a darsi all'articolo 620 del codice di commercio, relativo alla capacita di elezione in giudice (195).

316 8.° Il parere del consiglio di stato delli 4 Marzo 1808 sul modo di trascrivere le sentenze contenenti rettificazione d'atti dello stato civile, e di rilasciare gl'atti rettificati (196).

317 9.° Il parere del consiglio di stato delli 5 Agosto 1809, il quale stabilisce che l'impiego di patrocinatore è incompatibile con quello di consigliere di prefettura (197).

(185) Vedi – Idem dal N. 1197, al 1204.
(186) Vedi – Idem dal N. 1205, al 1207.
(187) Vedi – Idem dal N. 1208, al 1210.
(188) Vedi – Idem dal N. 1208, al 1210.
(188) Vedi – Idem dal N. 1211, al 1220.
(189) Vedi – Idem dal N. 1221, al 1223.
(190) Vedi nel supplemento Titolo *Credito dello Stato* dal N. 1. al 5.
(191) Vedi – Giudice di pace dal N. 736, al 738.
(192) Vedi – Petizioni dal N. 21, al 24.
(193) Vedi – Stato civile dal N. 292, al 300.
(194) Vedi – Idem alla nota coll'Asterisco (*).
(195) Vedi – Tribunale di commercio dal N. 109, al 117.
(196) Vedi – Stato civile dal N. 301, al 308.
(197) Vedi – Patrocinatori N. 63, e 64

318 10.° Il decreto imperiale delli 6 Ottobre 1809 risguardante l'organizzazione de' tribunali di commercio (198).

319 11.° La legge delli 30 Decembre 1809 contro quei che danno ricetto ai disertori, ed ai coscritti refrattarj del Regno d'Italia (199).

320 12.° Il parere del consiglio di stato delli 20 Settembre 1809 che determina gl'effetti dell'articolo 28 del Codice Napoleone, relativamente alla condanna in contumacia pronunziata, o innanzi, ovvero dopo la pubblicazione del Codice per ciò, che riguarda l' amministrazione de' beni de' condannati (200).

XXXVI

Il Luogotenente del Governatore Generale, Ordina;

321 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali che seguono;

322 1. Il decreto imperiale delli 7 Febrajo 1809 sull'esecuzione delle sentenze emanate a profitto delli stranieri nelle materie per le quali vi e ricorso al consiglio di stato (201).

323 2 Il parere del consiglio di stato delli 13 Ottobre 1809, il quale prescrive che le somme provenienti da successioni vacanti devono essere consegnate alla cassa di ammortizazzione (202).

324 3. Il parere del consiglio di stato delli 3 Novembre 1809 sulli diritti da esercitarsi relativamente agl'effetti mobili di una persona morta in un ospizio, la di cui successione e abbandonata (203).

325 4.° Il titolo 4 della legge dei 9 Vendemmiajo anno *VI* relativo alli diritti da riscuotersi a profitto del tesoro pubblico sull'iscrizione delle ipoteche (204).

326 5.° Il parere del consiglio di stato dei 12 Fiorile anno *XIII* sulla trascrizione degl'atti di vendita stipolati per scrittura privata, e registrati (205).

327 6.° La legge delli 28 Marzo 1792 relativa ai passaporti (206).

328 7.° La legge delli 24 Ventoso anno *IV* che determina il modo di spedire li passaporti (207).

329 8.° La legge dei 27 Frimajo anno *V* relativa alli fanciulli esposti (208).

330 9.° La legge delli 5 Piovoso anno *V* che proibisce di annunziare pubblicamente i giornali, e gl'atti dell'autorita superiore diversamente dal titolo loro (209).

331 10.° L'ordine del governo delli 9 Ventoso anno *VI* relativo ad un edifizio sull'acqua senza permesso del ministro dell'interno (210).

XXXVII

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma; Ordina;

332 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi, e gl'ordini che sieguono.

(198) Vedi – Tribunale di commercio dal N. 118, al 120.
(199) Vedi – Disertori N. 18.
(200) Vedi – Diritti civili dal N. 42, al 47.
(201) Vedi – Sentenze dal N. 417 al 419.
(202) Vedi – Successioni dal N. 357 al 361.
(203) Vedi – Idem dal N. 362 al 376.
(204) Vedi – Ipoteca dal N. 368, al 370.
(205) Vedi – Idem dal N. 371, al 376.
(206) Vedi – Passaporti dal N. 92, al 111.
(207) Vedi – Idem N. 112, 113.
(208) Vedi – Ospizj dal N. 147, al 151.
(209) Vedi – Giornali dal N. 1, al 5.
(210) Vedi – Edifizj dal N. 1, al 5.

333 1.° L'ordine del governo delli 30 Ventoso anno *V* risguardante il modo di educare, ed istruire li fanciulli esposti (211).

334 2.° Li primi cinque articoli della legge delli 21 Pratile anno *V* relativa alla circolazione de'grani sul territorio dell'impero (212).

335 3.° L'ordine del governo delli 27 Messidoro anno *V*, il quale prescrive l'esecuzione delle misure destinate a prevenire la contagione delle malattie epizootiche (213).

336 4.° L'ordine del governo delli 3 Vendemmiajo anno *VII* risguardante la polizia delle sale destinate alla sezione de' cadaveri, e de'laboratorj di anatomia (214).

337 5.° Ordine del governo del primo Germile anno *VII* il quale prescrive delle misure per prevenire l'incendio de'teatri, ossia delle sale di spettacolo (215).

XXXVIII

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma, Ordina;

338 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine le leggi, e gl'ordini che sieguono;

339 1.° La legge dei 24 Vendemmiajo anno *II*, relativa all'estinzione della mendicita, eccetto li titoli III, e IV (216).

340 2.° L'ordine del governo dei 7 Fiorile anno *V* che prescrive delle misure per arrestare li forzati che si danno alla fuga (217).

341 3.° La legge dei 28 Vendemmiajo anno *VI*, relativa ai passaporti (218).

342 4.° La legge delli 28 Piovoso anno *VIII* riguardante l'amministrazione dipartimentale, e comunitativa (219).

343 5.° L'ordine del governo dei 25 Vendemmiajo anno *IX* relativo alla composizione de'consigli municipali (220).

344 6.° L'ordine del governo dei 17 Nevoso anno *X* relativo al modo di rimpiazzare i Prefetti nel caso che siano assenti (221).

345 7.° L'ordine del governo dei 19 Fruttifero anno *IX*, relativo alle deliberazioni de'consigli di prefettura (222).

346 8.° L'ordine del governo delli 3 Ventoso anno *X* relativo all'imposizione delle contribuzioni pubbliche, ed alla polizia, che deve esercitare nei comuni, il territorio delle quali estendesi in due dipartimenti (223).

XXXIX

Ordine dei 29 Maggio 1812

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma, *Ordina*;

347 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali che sieguono;

(211) Vedi – Ospizj dal N. 152, al 171.
(212) Vedi – Grani dal N. 38, al 43.
(213) Vedi – Epizootia dal N. 7, al 48.
(214) Vedi – Sala Anotomica dal N. 1, al 7.
(215) Vedi – Incendj dal N. 1, all'11.
(216) Vedi – Mendicita dal N. 4, al 79.
(217) Vedi – Forzati dal N. 227, al 231.
(218) Vedi – Passaporti dal N. 18, al 26.
(219) Vedi nel supplemento Titolo *Amministrazione dipartimentale*, *e comunale* dal N. 1, al 52.
(220) Vedi – Municipalità dal N. 1, al 3.
(221) Vedi – Prefettura dal N. 65, al 68.
(222) Vedi – Idem dal N. 69, all'81.
(223) Vedi – Imposizioni pubbliche dal Num. 1, al 17.

348 1.° L'ordine del governo delli 27 Piovoso anno *X*, relativo al modo di rimpiazzare provvisoriamente li prefetti nel caso di morte (224).

349 2.° La legge delli 18 Fiorile anno *X* relativa alla nomina di aggiunti al Maire in quelle parti di comune che avessero communicazioni difficili col capo luogo, pericolose, ed eziandio temporaneamente impossibili (225).

350 3.° Gl'ordini del governo delli 9 Frimajo, e 10 Ventoso anno *XII* risguardanti il libretto di cui devono munirsi gl'operaj che lavorano in qualità di socj, o di garzoni (226).

351 4.° Il decreto imperiale dei 22 Nevoso anno *XIII* che prescrive delle formalità relative allo sbarco d'individui che arrivano su navi di commercio (227).

352 5. La legge delli 9 Ventoso anno *XIII*, relativa alle piantagioni sulle strade maestre, e sulle strade vicinali (228).

6. Il decreto imperiale degl'11 Giugno 1806 riguardante li rapporti che hanno le guardie campestri con la giandarmeria (229).

XL

Ordine dei 4 Giugno 1812.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma. Ordina:

353. Sarà pubblicata per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, la legge degl'11 Frimajo anno *VII*, relativa alle spese dipartimentali, municipali, e comunitative (230).

XLI

Ordine delli 12 Giugno 1812.

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma, Ordina;

354 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine, le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali che seguono;

355 1. Il decreto imperiale delli 18 Settembre 1807 risguardante li passaporti (231).

356 2. Il decreto imperiale dei 16 Giugno 1808 relativo al modo di rimpiazzare li consiglieri di prefettura che si trovassero tutti in una volta impediti di esercitar le loro funzioni (232).

357 3. Il decreto imperiale dei 24 Giugno 1806 che proibisce le case di giuoco di azardo (233).

358 4. Il decreto imperiale delli 12 Agosto 1806 relativo alli conti di provisione, ossia *Budgets* de'comuni, che hanno più di 20 mila franchi di rendita (234).

359 5. Il parere del consiglio di stato delli 3 Marzo 1807, approvato da Sua Maestà li 25 dello stesso mese, intorno al lastrico delle città nelle strade che non sono maestre (235).

(224) Vedi - Prefetti N. 82.
(225) Vedi - Maire dal N. 106, al 110.
(226) Vedi - Operaj dal N. 2, al 22.
(227) Vedi - Nave di commercio dal N. 1, all'8.
(228) Vedi - Piantagioni dal N. 1, all'8.
(229) Vedi - Guardie campestri dal N. 40, al 47.
(230) Vedi - Spese dal N. 8, al 100.
(231) Vedi - Passaporti dal N. 27, al 34.
(232) Vedi - Prefetti dal N. 84, all'86.
(233) Vedi - Giuochi di azzardo alla fine della nota 2.
(234) Vedi - Supplemento Tit. Budget dal N. 1, all'11.
(235) Vedi - Strande Urbane dal N. 63, al 66.

360 Il decreto imperiale delli 28 Marzo 1807 riguardante li conti di provisione, ossia *Budgets* delle citta le cui rendite saranno state per tre anni inferiori a ventimila franchi (236).

361 7 Il decreto imperiale delli 7 Marzo 1808 che stabilisce una distanza da osservarsi per le fabbriche in vicinanza de'cimiterj fuori de'comuni (237).

362 8 Il decreto imperiale delli 5 Luglio 1808 sull'estirpazione della mendicita (238).

363 9. L'ordine del governo delli 17 Germile anno *II* relativo alle spese de'comuni (239).

XXXIII.

Ordine dei 19 Giugno 1812.

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma, Ordina:

364 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali che seguono;

365 Il decreto imperiale delli 24 Frimajo anno *XIV* sulla polizia de'teatri (240).

366 2. Il decreto imperiale delli 2 Nevoso anno *XIV* che proibisce l'uso, ed il porto de fucili, e delle pistole a vento (241).

367 3. Il decreto imperiale delli 4 Febrajo 1806 il quale fissa l'epoca della sessione ordinaria de'consigli municipali, e quella della trasmissione de'conti di provisione, ossia *Budgets* delle citta che hanno piu di ventimila franchi di rendita (242).

368 4. Il parere del consiglio di stato delli 4 Agosto 1807, approvato da Sua Maestà li 18 dello stesso mese, relativo alle copie degl'atti emanati dalle autorita amministrative (243).

369 5. L'articolo 37 della legge dei 7 Messifero anno *II* risguardante l'organizzazione degl'archivj nazionali (244).

370 6. La legge delli 29 Vendemmiajo anno *V* che regola il modo di esercitare in giudizio le azioni in cui li soli comuni sono interessati (245)

371 7. La legge delli 16 Vendemmiajo anno *V* relativa all'amministrazione de'beni degl'ospizj civili (246).

372 8. La legge delli 16 Messifero anno *VII* relativa all'amministrazione degl'ospizj civili (247).

373 9. L'ordine del governo dai 25 Fiorile anno *VIII* che destina pel pagamento del salario delle nutrici de fanciulli esposti le porzioni di multe, e confische destinate al sollievo de'poveri e degl'ospedali (248).

374 10. L'ordine del governo dei 7 Germile anno *IX* relativo ai contratti di

(236) Vedi - Supplemento Tit. Budget dal N. 12, al 16.
(237) Vedi - Sepoltura dal N. 21, al 24.
(238) Vedi Mendicità dal N. 122, al 135.
(239) Vedi - Supplemento Tit. Budget dal num. 17, al 32
(240) Vedi - Teatro dal num. 1, al 3.
(241) Vedi - Armi dal num. 8, al 10.
(242) Vedi - Municipalità dal num. 4, al 7.
(243) Vedi nel superiore Tit. Archivj dal num. 1, al 6.
(244) Vedi - Ibidem num. 2.
(245) Vedi - Municipalità dal N. 8, al 10.
(246) Vedi - Ospizj dal N. 177, al 190.
(247) Vedi - Idem dal N. 191, al 209.
(248) Vedi - Idem dal N. 210, al 216.

affitto di lunga durata dei beni rustici appartenenti agl'ospizj, o stabilimenti d'istruzzione pubblica, ed alle comunita d'abitanti (249).

375 11. L'ordine del governo dei 17 Vendemmiajo anno *X* relativo alle formalita necessarie per intentar lite contro i comuui (250).

376 12. L'ordine del governo delli 14 Ventoso anno *XI* relativo alle formalita da adempiersi pe'contratti di affitto de'beni de'poveri, e degl'ospizj rispetto ai quali le commissioni amministrative hanno acconsentito ad una rescissione, o diminuzione di prezzo (251).

377 13. L'ordine del governo dei 24 Germile anno *XI* sul modo di sostenere innanzi ai tribunali li litigj insorti tra diverse sezioni di uno stesso comune (252).

LIII

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma; Ordina:

378 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine, le leggi, gl'ordini, e li decreti imperiali che seguono;

379 1. L'ordine del governo degl'8 Vendemmiajo anno *XII* che applica agl'ospizj, ed altri stabilimenti di umanita le disposizioni dell ordine delli 18 Termifero anno *X*, relativo alle penzioni, e gratificazioni annue (253).

380 2. L'ordine del governo delli 21 Frimajo anno *XII* relativo alle formalita da osservarsi per le tranzazioni tra comuni, e particolari sulli diritti di proprieta (254).

381 3. L'ordine del governo delli 4 Piovoso anno *XII* risguardante l'accettazione de'doni, e legati fatti agl'ospizj, ed ai poveri (255).

382 4. La legge dei 15 Piovoso anno *XIII* relativa alla tutela de'fanciulli ammessi negl'ospizj (256).

383 5. Il decreto imperiale dei 7 Fiorile anno *XIII* relativo alli conti da rendersi dai ricevitori degl'ospizj, e delli stabilimenti di carita (257).

384 6. Il decreto imperiale dei 10 Brumajo anno *XIV* relativo alle costruzioni, ricostruzioni, e riparazioni di fabbriche appartenenti agl'ospizj, ed alli stabilimenti di carita (258)

385 7. Il decreto imperiale delli 21 Marzo 1806 che ordina per la formazione di un fondo comune di lavori pubblici, una prelevazione sul prodotto de'tagli de'quarti in riserva de'boschi comunali (259).

386 8.° Il decreto imperiale delli 23 Giugno 1806, risguardante gl'impieghi di danari negl'ospizj civili, ed altri stabilimenti di carita (260).

387 9.° Il parere del consiglio di stato delli 18 Luglio 1807 approvato da S. M. li 12 Agosto seguente, con cui prescrivesi che non si può fare opposizione pei fondi de' comuni depositati nella cassa di amortizazione (261).

(249) Vedi – Idem dal N. 217, al 220.
(250) Vedi – Municipalita dal N. 11, al 13.
(251) Vedi Ospizj N. 221, 222.
(252) Vedi – Municipalita dal N 14, al 23.
(253) Vedi – Ospizj dal N. 223, al 225.
(254) Vedi – Amministrazione dipartmentale, e comunitalive dal N 53, al 55.
(255) Vedi – Ospizj dal N. 226, al 230.
(256) Vedi – Idem dal N. 231, al 244.
(257) Vedi – Idem dal N. 245, al 260.
(258) Vedi – Idem dal N. 261, al 266.
(259) Vedi – Amministrazione dipartimentale, e comunitativa dal N. 56, al 59.
(260) Vedi – Ospizj dal N. 267, al 272.
(261) Vedi – Amministrazione dipartimentale, e comunitativa dal N. 60, al 66.

XLIV.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma, Ordina:

388 Sara pubblicata per mezzo del bollettino, in un con il presente ordine la legge delli 29. Decembre 1790 reletiva al riscatto delle rendite fondiarie (262).

389 In conformita di quanto e stato prescritto dal decreto imperiale delli 21 Febrajo 1808 all'epoca della pubblicazione di queste legge, nella gia Liguria, e dal decreto delli 8 Novembre 1810 emanato pei dipartimenti delle bocche del *Reno*, e delle bocche della *Schelda*, li sotto prefetti saranno obbligati per l'esecuzione degl'Articoli 7, ed 8 del Titolo III di formare uno specchio, o stato di estimo di ciascheduna specie di grani, o derrate di cui si fa ivi menzione, mediante le note, ed i riscontri che saranno loro somministrati a tal'uopo dalli *Maires* de'comuni de'loro respettivi circondarj.

XLV.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma,

Ordina:

Saranno pubblicati per mezzo del bollettino in un col presente ordine.

390 1.° Il parere del consiglio di stato delli 22 Novembre 1808 approvato da S. M li 21 Decembre 1808 sul modo di rimborzare le rendite, ed i crediti de'comuni, e delle fabbriche (263).

391 2.° Il decreto imperiale dei 30 Decembre 1809, riguardante le fabbriche, o beni delle chiese (264).

XLVI.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma,

Ordina:

392 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine le leggi, e gl'ordini seguenti.

393 1.° Ordine del governo dei 19 Ventoso anno VI contenente delle misure per assicurare il libero corso de'fiumi, e de'canali navigabili atti al trasporto (265).

394 2.° La legge dei 6 Frimajo anno VII, relativa al regime, alla polizia, ed all'amministrazione delle barche, e de'battelli sui fiumi, sulle riviere, e sui canali navigabili (266).

395 3.° Il Titolo III. della legge dei 14 Fiorile anno X. che ordina la riscossione di una contribuzione destinata alla manutenzione de'porti (267).

396 4.° Il Titolo IV. della stessa legge, relativo ai diritti da riscuotersi sulle barche, e sui ponti (268).

397 5.° La legge dei 30 Fiorile anno X relativa allo stabilimento di un diritto di navigazione interna (269).

(262) Vedi – Rendite fondiarie dal N. 1. al 59.
(263) Vedi – Supplemento, Titolo *Fabbriche delle Chiese* dal N. 1, al 6.
(264) Vedi - Idem dal N. 7, al 159.
(265) Vedi – Navigazione dal N. 1, al 29.
(266) Vedi – Idem dal N. 30, al 113.
(267) Vedi – Idem dal N. 114. al 116.
(268) Vedi - Idem dal N. 117, al 119.
(269) Vedi – Idem dal N. 120, al 125.

XLVII.

Ordine delli 8 Agosto 1812.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma. Ordina:

398 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine le leggi, gl'ordini, ed i decreti imperiali seguenti.

399 1.° La legge dei 14 Fiorile anno XI relativa al nettamento de'canali, e de'fiumi non navigabili, ed alla manutenzione degl'argini che vi corrispondono (270).

400 2. L'ordine del governo delli 8 Pratile anno XI relativo alla navigazione interna della Francia (271).

401 3. L'ordine del governo dei 13 Pratile anno XI risguardante la navigazione della Schelda (27).

402 4. L'ordine del governo delli 8 Fiorile anno XI relativo all'appalto de' diritti di barche, e di passaggi sull'acqua (273).

403 5. Il decreto imperiale dei 28 Messifero anno XIII risguardante il Bacino della Schelda, ed il diritto di navigazione sui fiumi de'quali e composto (274).

404 6. Il decreto imperiale del quarto giorno complementario dell' anno XIII, risguardante l'impiego, e l'amministrazione de'prodotti de'diritti di navigazione interna (275).

405 7. Il decreto imperiale delli 8 Vendemmiajo anno XIV riguardante il modo di giudicare le contravenzioni relative alle strade per tirare le navi nell' antica Fiandra (276).

XLVIII.

Ordine dei 17 Agosto 1812.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma. Ordina:

406 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine le leggi, e gl'ordini seguenti.

407 1. La legge dei 7 Gennajo 1791 relativa alle scoperte utili, ed i mezzi di assicurarne la proprieta a quelli che sono riconosciuti esserne gl'autori. Colli cangiamenti al testo prescritti dalla legge dei 25 Maggio 1791 (277).

408 2. La legge delli 25 Maggio 1791 che contiene un regolamento sulla proprieta degl' autori d' invenzioni, e di scoperte in ogni genere d' industria (278).

409 3. La legge dei 20 Settembre 1792 che proibisce di spedire brevetti d'invenzioni per istabilimenti di finanze (279).

410 4. L'ordine del governo delli 16 Fruttifero anno IV contenente un regolamento sulla polizia delle cartiere (280).

(270) Vedi - Idem dal N. 126, al 129.
(271) Vedi - Idem dal N. 130, al 174.
(272) Vedi - Idem dal N. 175, al 189.
(273) Vedi - Idum dal N. 190, al 197.
(274) Vedi - Idem dal N. 198, al 254.
(275) Vedi - Idem dal N. 255, al 259.
(276) Vedi - Idem N. 260, 261.
(277) Questa legge era gia stata pubblicata dalla consulta straordinaria con ordine degl'11 Settembre 1809, ed e stata da noi riportata nel Tom. I. Titolo *Camere di Commercio* dal N. 201. al 226.
(278) Anco questa legge ritrovasi per la stessa ragione nel Tomo I. dell'Opera Titolo *Camera di Commercio* dal N. 227, al 252.
(279) Vedi - Invenzioni utili N. 1.
(280) Vedi - Nel supplemento al Titolo *Cartiere*.

XLIX.

Ordine dei 28 Agosto 1812.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma, Ordina;

411 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi, e gl'ordini seguenti.

412 1. La legge dei 18 Germile anno X relativa all'organizazione dei culti (281).

413 2. L'ordine del governo delli 18 Germile anno XI che riguarda gl'onorarj ecclesiastici, ed altre spese relative al servizio del culto (282).

414 3. L'ordine del governo degl'11 Fruttifero anno XI relativo alle spese del culto nelli stabilimenti d'umanita (283).

L.

Ordine dei 6 Settembre 1812.

Il Luogotenente del Governatore generale di Roma, Ordina:

415 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, gl'ordini, ed i decreti imperiali seguenti.

416 1. L'ordine del governo dei 7 Termifero anno XI, relativo alli beni delle fabbriche di chiese (284).

417 2. Il decreto imperiale dei 23 Pratile anno XII sulle sepolture (285).

418 3. Il decreto imperiale dei 7 Germile anno XIII che risguarda la stampa de'libri di chiesa (286).

419 4. Il decreto imperiale dei 13 Termifero anno XIII che ordina una prelevazione sul prodotto dell'affitto de'banchi, e delle sedie nelle chiese (287).

420 5. Il decreto imperiale dei 10 Febrajo 1806 che dichiara due articoli di quello dei 23 Pratile anno XII sulle sepolture, non applicabili agl'ebrei (288).

421 6. Il decreto imperiale dei 25 Marzo 1807 che fissa l'eta della consacrazione al ministero evangelico de'culti protestanti (289).

422 7. Il decreto imperiale dei 9 Aprile 1809 che prescrive che nessun'ecclesiastico francese potra domandare, od accettare la collazione di un vescovado *in partibus*, senza esservi stato precedentemente autorizzato da S Maesta (290).

423 8. Il decreto imperiale dei 9 Aprile 1809 risguardante gl'alunni de'seminarj (291).

424 9. Il decreto imperiale delli 8 Novembre 1809 che riguarda le sorelle spedaliere della carita, dette di *S. Vincenzo di Paoli* (292).

(281) Vedi – Tom. II. Titolo *Culti* dal N. 63, al 185, dal N. 248, al 298.

(282) Vedi nel supplemento al Titolo *Culti* dal N. 1 all'8.

(283) Vedi – Idem dal N. 9, all'11.

(284) Vedi nel supplemento Titolo *Fabbriche delle Chiese* dal num 160, al 165.

(285) Vedi – *Sepolture* dal num. 1, al 29.

(286) Vedi - nel supplemento Titolo *Culti* dal num. 12, al 14.

(287) Vedi - nel supplemento Titolo *Fabbriche di Chiese* dal num. 166, al 163.

(288) Vedi – Sepolture num. 30, 31.

(289) Vedi - nel supplemento Titolo *Culti* dal N. 15, al 17.

(290) Vedi – Vescovati dal num. 43, al 45.

(291) Vedi – Seminarj dal num. 1, al 7.

(292) Vedi – Sorelle della carita dal numero 1, al 35.

LI.

Ordine dei 17 Settembre 1812.

425 *Il Luogotenente del Governatore generale di Roma* .

Visto il decreto imperiale dei 9 Settembre 1811, e la lettera di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze del primo Agosto scorso ordina ;

Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi, ed i decreti imperiali seguenti .

426 1. Il decreto imperiale dei 2 Termifero anno *XIII* che crea una amministrazione per l'approvigionamento, e la vendita del sale, e del tabacco nelle 27, e 28 divisione militare (293).

427 2. L'articolo 30 del titolo *VII* della legge dei 24 Aprile 1806 relativo alla vendita del sale, e del tabacco (294).

428 3. Gl'articoli 1, 2, 6, 7. e 59 del decreto imperiale degl'11 Giugno 1806, riguardante il sale (295).

429 4 Il decreto Imperiale dei 9 Decembre 1809, sul modo di verificare la distrazione di acque salse ne'dipartimenti al di la delle Alpi, ove l'amministrazioni de'sali, e tabacchi esercita il suo privilegio (296).

LII

Ordine dei 25 Settembre 1812.

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma, ordina ;

430 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, le leggi seguenti :

431 1. La legge delli 14 Ventoso anno VIII relativa alli beni conceduti dall' antico governo (297).

432 2. La legge delli 14 Piovoso anno *XII* sulle concessioni, e permute de'boschi nazionali (297).

433 3. Il parere del consiglio di stato delli 16 Fruttifero anno *XIII*, relativo alli concessionarj di beni demaniali (299).

434 4. Il parere del consiglio di stato dei 9 Agosto 1808, in cui si stabilisce che la legge dei 14 Ventoso anno *VII* e applicabile alli diritti demaniali incorporali, alienati come alle concessioni di beni demaniali corporali (300).

LIII

Ordine dei 2 Ottobre 1812.

Il Luogotenente del Governatore Generale, Ordine ;

435 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino, in un col presente ordine.

1. Il Senatus Consulto delli 14 Agosto 1806 (301).

2. Lo statuto imperiale del 1 Marzo 1808 risguardante li titoli (302).

3. Lo statuto imperiale del 1 Marzo 1808, risguardante li maggioraschi (303).

(293) Vedi - Sale, e Tabacco dal num. 62, al 95.
(294) Vedi - Idem num 96, e 97.
(295) Vedi - Idem dal num. 98, al 105.
(296) Vedi - Idem num. 106, 107.
(297) Vedi - Possedimenti dal num. 1, al 54.
(298) Vedi - Idem dal num. 55, al 70.
(299) Vedi - Idem dal num. 70 all'84.
(300) Vedi - Idem dal num. 85, al 93.
(301) Vedi - Idem dal num. 94, al 105.
(302) Vedi - Titoli onorifici dal num. 1, al 18.
(303) Vedi - Maggiorasco dal num. 1, al 104.

(Giudici num. 10.
Vedi (Cancellieri num. 1.
(Bollettino officiale

LEGIONE IMPERIALE

Vedi - *Guardia Civica*.

LEGIONE DI ONORE

Vedi - *Ordini cavallereschi* dal num. 1, al 123.
Vedi - *Titoli onorifici* num. 14, 15.

LEGITTIMAZIONE

Vedi - *Figli naturali*.

LEGNA

Punizione dei furti di legna nelle tagliate - Vedi - ***Furti*** num. 18.

LEGNAMI

Ordine della consulta straordinaria dei 22. *Aprile* 1810 *che fissa li dritti sui legnami che s'introducono in Roma*.

1. *Art.* 1. Coerentemente agl'antichi regolamenti, i diritti d'ingresso nella città di Roma sui legnami da costruzzione, e su quelli da lavoro trasportati per acqua saranno riscossi in ragione del 12 per cento del loro valore; quelli trasportati per via di terra, non pagheranno, se non il nove per cento.
2 *Art.* 2 L'estimo dei legnami suddetti e conservato, tal quale viene prescritto dalla tariffa dei 12 Febrajo 1788 salve le modificazioni espresse nell articolo seguente.
3 *Art.* 3. Le valutazioni qui appresso saranno sostituite a quelle che sono comprese nella tariffa sopraddetta, e i diritti saranno riscossi egualmente, principiando dal primo di Giugno prossimo.

Prezzo a cui ascende il valore del legname			Valore del dritto a rag. del 12 per 100.	
Sc.	*Baj.*		*Sc.*	*Baj.*
35		Corde, ossiano travi della lunghezza di 50. in 60 palmi, due di superficie, e 10 di lunghezza per cadauno.	4	20
15		Cordicelle della lunghezza di 40, in 50 palmi 1 ½ in uno, e tre quarti di superficie, e 10 di lunghezza per cadauno	1	80
8		Legnotti di lunghezza 32 in 46 palmi uno, e un quarto, in tre quarti di superficie, e 10 di lunghezza per cadauno		96
10		Legnotti di lunghezza 46 in 60 palmi uno e un terzo in uno, e tre quarti di superficie, e 10 di lunghezza per cadauno	1	20
3	50	Arcarecci di lunghezza 32 in 46 palmi in uno e un sesto di superficie, e 10 di lunghezza per cadauno.		42
1	70	Cararecci di lunghezza 28 in 40 palmi 10 once, sino a 12 esclusivamente di superficie, e 10 di lunghezza per ogni pezzo.		20 2/5
60		Travicelloni di lunghezza 25 in 36 palmi, 9 oncie di superficie per ogni 100	1	20
22		Tevole di qualsivoglia lunghezza e grossezza per ogni 100	2	64

35		Filagnoni di lunghezza 22 in 30 palmi, e 7 in 8 oncie di superficie per ogni cento	4	20
12		Palombelli, lunghezza 14 in 18 palmi e cinque oncie di superficie per ogni cento	1	44
4	00	Cimonelli lunghezza 12 in 18 palmi e tre in quattro oncie di superficie per ogni cento		48
2	30	Regoli lunghezza 9 in 18 palmi, e cinque oncie di superficie per ogni cento		27 1/2
18		Travicelli assortiti di misure diverse cioe da 12 in 18 palmi per ogni cento	2	16

4 *Art.* 4. I diritti di magazzinaggio, e quelli riscossi per l'*incastellatura*, e *scastellatura* continueranno a riscuotersi come per l'addietro, e segnatamente in conformita della notificazione dei 3 Luglio 1791.

5 *Art.* 5. Li legnami lavorati al tornio saranno esenti della tassa, come per lo passato.

6 *Art.* 6. Gl'altri legnami che giungono gia lavorati, saranno sottoposti al pagamento del dazio, qualunque siasi lo stato del loro lavoro.

Vedi - *Foreste*.

LESA MAESTA'

Vedi - *Delitti* N°. 30.

LESIONE

Vedi - *Vendita* dal N°. 117 al 133.

LETAMI

Vedi - *Salnitri* dal N°. 1 al 5.

LETTERE

Pena per chi intercetta, o viola le lettere affidate alla posta.

Vedi - *Prevaricazione* N°. 28.
Vedi - *Posta delle lettere*.

LETTERE DI CAMBIO

SOMMARIO

CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO TITOLO VIII. *Delle lettere di cambio, del biglietto a ordine, e della prescrizione.*

SESSIONE PRIMA *Della lettera di cambio.*

§. I. *Della forma della lettera di cambio.*

1 *Art.* 110. La lettera di cambio e tratta da un luogo sopra di un altro.

2 Ella è datata
3 Ella indica
1°. La somma da pagarsi.
2°. Il nome di quello che deve pagarla.
3°. L'epoca, ed il luogo, in cui deve effettuarsi il pagamento.
4°. Il valore somministrato in danaro contante, in merci, in conto, od in qualunque altro modo.
4 Ella è all'ordine di un terzo, o del traente medesimo.
5 Ella esprime se è prima, seconda, terza, quarta ec.
6 *Art.* 111. Una lettera di cambio può essere tratta sopra un individuo, e pagabile all'ordine di un terzo.
7 Può esser tratta per ordine, o per conto di un terzo.
8 *Art.* 112. Sono considerate semplici promesse tutte le lettere di cambio che contengono una supposizione sia di nome sia di qualità, sia di domicilio, sia de' luoghi dai quali *sono esse tratte*, o ne' quali *sono esse pagabili*.
9 *Art.* 112. La firma delle mogli, e delle figlie non negozianti, o mercantesse pubbliche sopra lettere di cambio, non vale rispetto ad esse, se non qual semplice promessa.
10 *Art.* 114. Le lettere di cambio sottoscritte dai minori non negozianti, sono nulle rispetto ad essi, *salvi li* diritti rispettivi delle parti, in conformità dell' articolo 1312 del codice Napoleone (1).

§ II. *Della provisione*.

11 *Art.* 115. La provisione (2) deve farsi dal traente, o da quello per conto di cui sarà tratta la lettera di cambio, senza che cessi l'obbligazione personale del traente.
12 *Art.* 116. Vi è provisione, se alla scadenza delle lettere di cambio quello sopra del quale fu provista è debitore verso il traente, o verso colui per conto del quale fu tratta, di una somma per lo meno eguale all'importare della lettera di cambio.
13 *Art.* 117. L'accettazione (3) suppone la provisione.
14 Ella ne stabilisce la pruova rispetto ai garanti.
Il traente soltanto sia che vi abbia, o no accettazione, è in obbligo di far pruova in caso di rifiuto, che quelli sopra i quali era tratta la lettera di cambio, aveano provisione alla scadenza altrimenti egli è obbligato a garantirla, benchè il protesto sia stato levato dopo il termine prefisso.

§. III. *Dell'accettazione*.

15 *Art.* 118. Il traente, ed il girante di una Lettera di cambio sono mallevadori solidarj dell'accettazione, e del pagamento alla scadenza.
16 *Art.* 119 Il rifiuto di accettazione è provato da un atto, che si chiama protesto *per mancanza di accettazione*.

(1) Ecco li termini del citato articolo „ Quando i minori, gl'interdetti, o le donne maritate sono ammessi in tale qualità ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di queste obbligazioni nel tempo della minore età, dell'interdizione, o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato, venne convertito in loro vantaggio.

(2) La provvisione è il fondo che il traente di una Cambiale è solito di fare al suo corrispondente sovra di cui l'ha tratta affinchè sia in situazione di pagarla alla di lei scadenza.

(3) L'accettazione di una lettera di cambio è l'enunciazione scritta appiè della medesima da quello su cui è tratta, ossia dal trattario che egli l'accetta.

17 *Art.* 120. Sulla notificazione del protesto per mancanza di accettazione, i giranti, ed il traente sono respettivamente tenuti di prestare cauzione per assicurare il pagamento della Lettera di cambio alla sua scadenza, o di farne il rimborso unitamente alle spese di protesto, e di ricambio.

18 La cauzione sia del traente che del girante non e solidaria, fuorche per quello che fu da essa fidanzato.

19 *Art.* 121. Chi accetta una Lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarne l'ammontare.

20 L'accettante non può essere disimpegnato della sua accettazione, quand' anche il traente avesse fallito a sua insaputa prima che egli avesse accettato.

21 *Art.* 122. L'accettazione di una lettera di cambio dee essere sottoscritta.

22 L'accettazione e espressa con la parola *accettata*.

23 E'datata se la cambiale e ad uno, o piu mesi di vista.

24 Ed in quest'ultimo caso la mancanza di data dell'accettazione rende la Lettera di cambio esigibile al termine espresso nella medesima dal giorno di sua data.

25 *Art.* 123. L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in un luogo fuori della residenza dell'accettante, indica il domicilio in cui se ne deve effettuare il pagamento, e fare le opportune diligenze.

26 *Art.* 124 L'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ristretta quanto alla somma accettata.

27 In questo caso il possessore e tenuto di far protestare la lettera di cambio per l'eccedente.

28 *Art.* 125. La lettera di cambio deve venire accettata alla presentazione, od al piu tardi fra le 24 ore dell'accettazione medesima.

29 Dopo le 24 ore se ella non e resa accettata, o non accettata, chi l'ha ritenuta deve soggiacere ai danni, ed interessi verso il possessore.

§. IV. *Dell'accettazione per Intervenzione*.

30 *Art.* 126. Allorche si protesta la cambiale per mancanza di accettazione, può questa essere accettata da un terzo interveniente pel traente, o per uno de' giranti (4).

31 L'intervenzione viene espressa nell'atto di protesto, ed e sottoscritta dall'interveniente.

32 *Art.* 127. L'interveniente è tenuto di notificare senza ritardo la sua intervenzione a quello per conto del quale è intervenuto.

33 *Art.* 128. Il portatore di una lettera di cambio conserva tutti li suoi diritti verso il traente, ed i giranti per la mancanza di quello sopra del quale fu tratta la lettera di cambio, malgrado tutte le accettazioni per intervenzione.

§. V. *Della Scadenza*.

34 *Art.* 129. Una lettera di cambio può essere tratta.

A vista
Ad uno, o piu giorni
Ad uno, o piu mesi
Ad uno, o piu usi
} di vista

(4) Chiamasi quest'accettazione per *intervenzione* dal venire un terzo a porsi *in mezzo*, poiche l'interveniente si pone tra il portatore, ed il traente, o li giratarj. Egli accetta per fare onore al traente, o ai giratarj.

Ad uno, o più giorni }
Ad uno, o più mesi } di data
Ad uno, o più usi }
A giorno fisso, o a giorno determinato di Fiera.

35 *Art.* 130. La lettera di cambio a vista e pagabile a presentazione.

36 *Art.* 131. La scadenza di una lettera di cambio.
Ad uno, o più giorni }
Ad uno, o più mesi } di vista
Ad uno, o più usi }
e stabilita dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto per mancanza di accettazione.

37 *Art.* 132. L'uso e di 30 giorni che corrono dall'indomani della data della lettera di cambio.

38 I mesi sono quelli stabiliti dal calendario Gregoriano.

39 *Art.* 133. Una lettera di cambio pagabile in fiera, e scaduta il giorno innanzi quello che e stabilito per la chiusa della fiera, ovvero nel giorno medesimo della fiera, se questa non ha maggior durata di un giorno.

40 *Art.* 134. Se la lettera di cambio scade in un giorno di feria legale, essa e pagabile il giorno precedente.

41 *Art.* 135. Le dilazioni qualunque siansi di grazia, di favore, di uso, o di consuetudine locale per il pagamento delle lettere di cambio, sono abrogate.

§. 6. *Della girata*.

42 *Art.* 136. La proprieta di una lettera di cambio si trasmette per mezzo della girata (5), ossia *indossamento*.

43 *Art.* 137. La girata e datata.
Esprime la valuta provvista.
Enuncia il nome di quello, all'ordine del quale e passata.

44 *Art.* 138. Se la girata non e conforme alle disposizioni dell'articolo precedente non opera il trasporto, ed altro non e, se non che una semplice procura.

45 *Art.* 139. E' proibito d'antidatare le girate, ossiano ordini sotto pena di falsita.

§. 7. *Della Solidiarietà*.

46 *Art.* 140. Tutti quelli che hanno sottoscritto, accettato, o girato una lettera di cambio, sono tenuti alla guarentiggia solidaria verso il possessore.

§ 8. *Dell' Aval*.

47 *Art.* 141. Il pagamento di una lettera di cambio indipendentemente dall'accettazione, e girata, può essere garantita con un *Aval* (6), ossia con una promessa di pagare il valore della lettera di cambio, nel caso che questa non sia sodisfatta alla scadenza da quello che l'avea accettata.

48 *Art.* 142. Questa guarentiggia e somministrata da un terzo sulla cambiale medesima, o per atto separato.

49 Quello che sottoscrive *per Aval* e solidariamente obbligato, e ne'modi

(5) Chiamesi *girata*, in materia di cambio l'ordine che un negoziante (detto *girante*) scrive a favore di un altro chiamato *Giratario*) al dorso di una lettera di cambio tratta a favore del primo, o a questo ceduta, e girata da un altro.

(6) Questa e un antica voce usitata in Francia nel Commercio delle lettere di cambio che significa -*far valere*.

stessi de' Traenti, ossiano indossatori, eccettuati li casi ne'quali siasi diversamente convenuto tra le parti.

§. 9. *Del pagamento*.

50 *Art.* 143. Una Lettera di cambio dee pagarsi nella stessa moneta indicata dalla medesima.

51 *Art.* 144. Quello che paga una lettera di cambio prima di sua scadenza, è responsabile della validità del pagamento.

52 *Art.* 145. Quello che paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione alcuna, vien presunto validamente liberato.

53 *Art.* 146. Non può il portatore di una lettera di cambio venir costretto a riceverne il pagamento, prima della scadenza.

54 *Art.* 147. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra una seconda, terza, quarta ec. è valido, allorchè la seconda, terza, quarta ec. esprime che per tale pagamento rimangono le altre senza effetto.

55 *Art.* 148. Quello che paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ec. senza ritirare quella, sopra di cui sta appo ta la sua accettazione, non opera la sua liberazione rispetto al terzo portatore di sua accettazione.

56 *Art.* 149. Non si ammette opposizione al pagamento, fuorchè nel caso di smarrimento della lettera di cambio, o di fallimento del possessore.

57 *Art.* 150. Nel caso di smarrimento di una lettera di cambio non accettata, quello a cui essa appartiene, può ripeterne il pagamento sopra una seconda, terza, e quarta ec.

58 *Art* 151. Se la lettera di cambio perduta è stata rivestita dell'accettazione, non se ne può riscuotere il pagamento sopra una seconda, terza, quarta ec., se non che per ordinanza del Giudice, e mediante cauzione.

59 *Art.* 152. Se quello che ha smarrito la lettera di cambio, accettata, o no che ella sia, non può presentarne la seconda, terza, quarta ec. è in diritto di richiedere il pagamento della lettera di cambio perduta, o di ottenerlo in virtù di un ordinanza del Giudice, facendo costare della di lui proprietà per mezzo de' suoi libri, e prestando cauzione.

60 *Art.* 153. Nel caso di rifiuto di pagamento sopra la domanda fatta in vigore de' precedenti due articoli, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva con un atto di protesto tutti li suoi diritti.

61 Quest'atto dee farsi il giorno dopo la scadenza della lettera di cambio smarrita.

62 Deve esso venir notificato al traente, ed ai giranti nelle forme, e termini prescritti per la notificazione *del protesto* (7).

63 *Art.* 152. Il Proprietario della lettera di cambio smarrita deve per procurarsesene una seconda indirizzarsi al suo *Girante* immediato, il quale è in obbligo di prestargli il nome, e porre in uso le diligenze opportune per agire contro il suo proprio girante, e così rimontando da girante, in girante, sino al traente della lettera di cambio, Il proprietario della lettera di cambio smarrita soggiacerà alle spese.

64 *Art.* 153. L'obbligo della cauzione menzionata ai superiori art. 151., e 152.

(7) Vedi qui sotto dal N. 107 al 114.

rimane estinto dopo il corso di tre anni, se pendente questo termine egli non ha avuto ne dimanda, ne istanza giudiziale.

65 *Art.* 156. Li pagamenti fatti a conto sull'importare di una lettera di cambio, sono in discarico del traente, e de' giranti.

66 Il portatore e in obbligo di far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

67 *Art.* 157. I Giudici non possono accordare alcuna dilezione per il pagamento di una lettera di cambio.

§. 10. *Del pagamento per intervenzione.*

68 *Art.* 158. Una lettera di cambio protestata può essere pagata da qualunque interveniente pel traente, o per uno dei giranti.

69 Si fara risultare dell'intervenzione, e del pagamento nell'atto di protesto, ed in sequela dell'atto medesimo.

70 *Art.* 159. Quello che paga una lettera di cambio per intervenzione, subentra nei diritti del girante, e resta tenuto alle stesse obbligazioni perciò che riguarda la formalita da osservarsi.

71 Se il pagamento per intervenzione e fatto per conto del traente, tutti li giranti sono liberati.

72 Se e fatta da un girante, li giranti susseguenti sono liberati.

73 Se vi ha concorrenza nel pagamento di una lettera di cambio per intervenzione, quello che opera il piu di liberazioni viene preferito.

74 Se quello su del quale si e in origine tirata la lettera di cambio, e contro cui fu spiccato il protesto per mancanza di accettazione si presentato per pagarla, questo sara preferito a tutti gl'altri.

§. 11. *Dei diritti, ed obbligazioni del portatore.*

75 *Art.* 160. Il portatore di una ldttera di cambio tratta dal continente, o dalle Isole dell'Europa, e pagabile nelle possessioni europee della Francia, tanto a vista che ad uno, o piu mesi, o giorni, o usi di vista, deve dimandarne il pagamento, o l'accettazione nel corso di sei mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il suo regresso verso i giranti, ed eziandio verso il traente, se quest'ultimo ha fatto provisione.

76 Il termine e di otto mesi per la lettera di cambio tratta dalle scale del levante, e dalle coste settentrionali dell'Africa, sulle possessioni Europee della Francia, e reciprocamente del continente, e delle isole dell'Europa sopra gli stabilimenti Francesi alle Scale del Levante, ed alle coste Settentrionali dell'Africa.

77 Il termine di un anno per le lettere di cambio tratte dalle coste settentrionali dell'Africa, sino al Capo di Buona Speranza inclusivamente.

78 Egli e eziandio di un anno per le lettere di cambio tratte dal continente, o dalle isole delle Indie Occidentali, sopra le possessioni Europee della Francia, e vicendevolmente dal continente, e dalle isole dell'Europa sulle possessioni francesi, o stabilimenti Francesi alle coste occidentali dell'Africa, al continente, ed alle isole delle indie occidentali.

79 Il termine e di due anni per le lettere di cambio tratte dal continente, e dalle isole delle indie orientali sulle possessioni Europee della Francia, e vi-

cendevolmente dal continente, e dalle isole dell'Europa sulle possessioni, e stabilimenti Francesi al continente, ed alle isole orientali.

80 I termini sopraccennati di otto mesi, di un anno, e di due anni, vengono dupplicati in tempo di guerra marittima.

81 *Art.* 161. Il portatore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento nel giorno di sua scadenza.

82 *Art.* 162. Il rifiuto deve risultare il giorno dopo la scadenza per mezzo di un un atto che si chiama - *Protesto per mancanza di p gamento*.

83 Se questo giorno e giorno di Feria legale, *il Protesto* si fa nel giorno susseguente.

84 *Art.* 163. Il possessore non e esentato dal *protesto* per mancanza di pagamento, ne per via del *protesto* per mancanza di accettazione, ne per la morte, o fallimento di quello sopra di cui la lettera di cambio e tratta.

85 Nel caso di fallimento dell'accettante prima della scadenza, il possessore può far levare il protesto, ed agire pel suo regresso.

86. *Art.* 164. Il portatore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può far valere li suoi diritti in guarentiggia.

O individualmente contro il traente.

Oppure colletivamente contro li giranti, ed il traente.

87 La stessa facolta e accordata. a ciascuno dei giranti riguardo al Traente, ed ai giranti che le precedono.

88 *Art;* 165. Se il portatore esercita il regresso individualmente contro il suo cedente, deve fargli significare il *protesto*, ed in caso di non seguito rimborso, farlo evocare in giudizio fra li giorni quindici, che seguono la data del protesto, se quest'ultimo risiede nella distanza di cinque mirametri (8).

89. Questo termine, riguardo al cedente domiciliato a maggior distanza di cinque miriametri del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sara aumentato di un giorno per ogni due miriametri e mezzo (9) eccedenti li cinque miriametri.

90 *Art;* 166. Venendo protestate le lettere di cambio tratte dalla Francia, e pagabili fuori del territorio continentale della Francia in Europa, li traenti, ed i giranti residenti in Francia, saranno evocati in giudizio ne'termini susseguenti.

91 Di due mesi per le lettere di cambio che dovevano pagarsi in Corsica, nell'isola d'Elba, o Capraja, nell'Inghilterra, e nelli stati confinanti colla Francia.

92 Di quattro mesi per quelle pagabili negl'altri stati d'Europa.

93 Di sei mesi per quelle pagabili alle scale del Levante, e sulle coste Settentrionali dell'Affrica.

94 Di un anno per quelle pagabili nelle coste occidentali dell'Affrica, sino, e compreso il Capo di buona speranza, e nelle Indie Occidentali.

95 Di due anni per quelle pagabili nelle Indie Orientali.

96 Questi termini saranno osservati nelle medesime proporzioni pel regres-

(8) Trenta miglia Romane.

(9) Oove miglia Romene

so da esperimentarsi contro i traenti, e giranti residenti nelle possessioni Francesi situate fuori dell'Europa.

97 Li termini di sopra stabiliti di sei mesi, di un anno, e di due anni saranno raddoppiati in tempo di guerra marittima.

98 *Art.* 167. Se il portatore agisce pel suo regresso collettivamente contro i giranti, ed il traente, gode, rispetto a ciascuno d'essi, del termine determinato dagl'articoli precedenti.

99 Ciascuno de'giranti ha il diritto di esercitare il regresso, o individualmente, ovvero collettivamente nel medesimo tempo.

100 Il termine, rispetto ad essi, corre dall'indomani della data della citazione in giudizio.

101 *Art.* 168. Dopo la scadenza dei termini sopra fissati.

Per la presentazione della Lettera di Cambio a vista, ovvero ad uno, o piu giorni, o mesi, od usi di vista.

Per il protesto in mancanza di pagamento.

Per l'introduzione dell'azione in guarentiggia.

Il possessore della Lettera di Cambio e decaduto da ogni diritto contro li giranti.

102 *Art.* 169. Li giranti rimangono pur anche decaduti dal diritto di ogni azione in guarentiggia, verso li loro cedenti, dopo spirati i termini qui sopra stabiliti, per quanto spetta a ciascuno di essi.

103 *Art.* 170. La stessa decadenza ha luogo contro il portatore, ed i giranti, rispetto al traente medesimo, se questo pruova che vi fosse provvisione alla scadenza della lettera di cambio.

104 Il portatore in tal caso non conserva l'azione fuorche verso di quello sopra cui si e tratta la lettera.

105 *Art.* 171. Gl'effetti della decadenza del diritto pronunciato dalli tre articoli precedenti, cessano a pro del possessore contro il traente, o contro quello frai giranti, che dopo la scadenza dei termini stabiliti dal protesto, la notificazione del medesimo, o l'accettazione in giudizio ha ricevuto per mezzo di conto, compensa, o altrimenti li fondi destinati al pagamento della lettera di Cambio.

106 *Art.* 172. Indipendentemente dalle formalita prescritte per promuovere l'azione in guarentiggia il possessore di una lettera di Cambio protestata per mancanza di pagamento può, mediante la permissione del giudice. sequestrare per modo conservatorio gl'effetti mobili del traente, degl'accettanti, e dei giranti.

§. XII. *Dei Protesti* (10).

107 *Art.* 173. Li *Protesti* per mancanza di accettazione, o di pagamento si fanne da due Notaj, o da un Notajo, e due testimonj, ovvero da un Usciere, e due testimonj.

108 Il *Protesto* deve farsi

(10) Sotto il nome di *Protesto* in materia di cambio s'intende l'atto, che il Portatore di una Lettera di Cambio e obbligato di fare in un tempo determinato, allorche gli viene rifiutata, o l'accettazione della medesima, o il pagamento.

Al domicilio di quello, sopra del quale la lettera di cambio dovea venir pagata, ovvero al suo ultimo domicilio conosciuto.

Al domicilio delle persone indicate nella Lettera di Cambio per pagarla al bisogno.

Al domicilio del terzo che accettò per *intervenzione*.

109 E tutto ciò per via di un solo, e medesimo atto.

110 Nel caso di falsa indicazione di domicilio, sarà il protesto preceduto da un atto di perquisizione.

111 *Art.* 174 L'atto di *Protesto* contiene

La copia letterale della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate, e delle raccomandazioni che vi stanno indicate.

L'intimazione al pagamento dell'importare della lettera di cambio.

112 Detto *Protesto* enuncia

La presenza, o l'assenza di chi dee pagare.

Li motivi del rifiuto di pagamento, e l'impotenza, od il rifiuto di sottoscrivere.

113 *Art.* 175. Niun atto per parte del portatore della lettera di cambio può supplire all'atto di *protesto* eccettuato il caso previsto dagl'articoli 150, e seguenti, risguardante lo smarrimento della lettera di cambio (11).

114 *Art.* 176. I notaj, ed uscieri sono tenuti sotto pena di destituzione de'danni, spese, ed interessi verso le parti, di lasciare copia esatta de'protesti, e d'inscriverli per intiero, giorno, per giorno, e per regola di data su di un registro particolare affogliato, paragrafato, e tenuto nelle forme prescritte per i repertorj.

§. 13. *Del ricambio* (12).

115 *Art.* 177. Il ricambio si fa per mezzo di una *Ritratta*.

116 *Art.* 178. La *Ritratta* è una nuova lettera di cambio per mezzo di cui il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno de'giranti dell'importare della lettera di cambio protestata, delle sue spese, e del nuovo cambio che egli paga.

117 *Art.* 179. Il ricambio viene regolato, rispetto al traente dal corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio si dovea pagare, sul luogo da cui essa fu tratta.

118 Si regola, riguardo ai giranti dal corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio è stata rimessa, o negoziata dai medesimi, sul luogo in cui si fa il rimborso.

119 *Art.* 180. La ritratta è accompagnata da un conto di ritorno.

120 *Art.* 181. Il conto di ritorno comprende

Il capitale della lettera di cambio protestata.

Le spese di protesto, ed altre spese legittime, come sarebbero commissione di banca, senseria, bollo, e porti di lettere.

Esprime il nome di quello su cui la tratta è spiccata, ed il prezzo del cambio al quale ella è negoziata.

(11) Vedi il superiore Numero 157, e seguenti.

(12) Il ricambio è il prezzo di un nuovo cambio dovuto dopo il seguito protesto di una Lettera di Cambio, ossia in sostanza il primo Cambio coll'interesse prodotto pel non seguito pagamento della somma espressa nella Lettera di Cambio.

E' certificato da un agente di cambio.
Ove non vi sono agenti di cambio e certificato da due commercianti.
E' accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, o da una copia dell'atto di protesto.
Nel caso in cui la ritratta e spiccata su di uno dei giranti, ella e di più accompagnata da un certificato che dimostra il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio dovea pagarsi sul luogo da cui ella fu tratta.

121 *Art.* 182. Non si possono fare piu conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

122 Questo conto di ritorno viene rimborzato di girante in girante rispettivamente, e definitivamente dal traente.

123 *Art.* 183. I ricambj non possono essere accumulati. Ciascun girante non dee sopportarne che un solo, come pure il traente.

124 *Art.* 184. L'interesse del capitale della lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento e dovuto dal giorno del protesto.

125 *Art.* 185. L'interesse delle spese di protesto, ricambio, ed altre spese legittime non e dovuto fuorche dal giorno della domanda in giudicio.

126 *Art* 186. Non e dovuto alcun ricambio, se il conto di ritorno non e accompagnato dai certificati di agenti di cambio, o di commercianti prescritti dall' Articolo 181 (13).

SESSIONE SECONDA Del Biglietto a Ordine.

127 *Art.* 187. Tutte le disposizioni delle lettere di cambio, e riguardanti
La scadenza, la girata, la solidarieta, la cauzione per girata, ossia *Aval*, il pagamento, il pagamento per intervenzione, il protesto, i doveri, e diritti del portatore, il ricambio, o gl'interessi, sono applicabili ai biglietti d'ordine, senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti dagl'articoli 636, 637, 638 (14).

128 *Art.* 188. Il biglietto a ordine e datato.

129 Egli enuncia la somma da pagarsi, il nome di quello, all'ordine del quale e spedito, l'epoca in cui il pagamento deve effettuarsi, la valuta somministrata in danari, in merci, in conto, od in qualunque altra maniera.

SESSIONE TERZA Della Prescrizione.

130 *Art.* 189. Tutte le azioni relative alle lettere di cambio, ed a quei biglietti a ordine che sono sottoscritti da'negozianti, mercanti, o banchieri, o per fatto di commercio restano prescritte nel termine di cinque anni, partendo dal giorno del protesto, o dell'ultima istanza giuridica, se non vi fu condanna, o se il debito non e stato riconosciuto con atto separato.

131 Nulla dimeno li pretesi debitori saranno tenuti, venendone richiesti di asseverare con giuramento di non piu essere debitori, e cosi le loro vedove, gl'eredi, o aventi causa, che essi credono in buona fede che nulla piu resta dovuto.

(13) Vedi il superiore num. 120.

(14) Vedi - Tribunale di commercio dal num. 95, al 98.

132 *Parere del Consiglio di Stato sulle forme da osservarsi pei protesti delle Lettere di Cambio, e de' Biglietti di Commercio.*

Estratto delle Minute della Segretaria di Stato.

Dei 25 *Gennaro* 1807.

Il consiglio di stato che in seguito della remissione ordinata da S. M. l'Imperatore, e Re ha inteso il rapporto delle sezioni di legislazione, e dell'interno, su quello del ministro del tesoro pubblico, per sapere se dall'articolo 68 del Titolo delle citazioni del codice di procedura civile (15) risulta qualche variazione nel regolamento attuale de' protesti delle lettere di cambio, e de' biglietti di commercio.

133 Veduto il detto articolo 68 concepito in questi termini (16).

134 E' di parere che coll'articolo 68 del codice di procedura civile, non si è voluto derogare alle leggi del commercio concernenti li protesti delle lettere di cambio, e de' biglietti di commercio, senza però che si possano arguire di nullità li protesti, li quali avanti la pubblicazione di questo parere si fossero fatti nelle forme indicate da detto articolo.

Per estratto conforme, il segretario generale *Locre*.

Approvato dal campo imperiale di Varsavia li 25 Gennajo 1807.

Firmato - NAPOLEONE.

LETTERE DI VETTURA

Come debbino essere concepite - Vedi *Octroi* N. 617.

Vedi - *Commissionarj* dal N. 11, al 18.

LEVATRICI.

Vedi - *Medico* dal N. 27 al 36, 98, 116.

Vedi - *Calunnia* N. 18.

Onorarj, e vacazioni accordate alle levatrici allorchè vengono impiegate dagl'officiali di giustizia, e di polizia giudiziaria Vedi *Spese di giustizia* dal N. 189, al 194, 198, 199.

LIBERTA' INDIVIDUALE.

SOMMARIO

I Atto costituzionale dei 22 Frimajo anno VIII che prescrive li requisiti necessarj perchè un arresto sia legale, e gl'obblighi dei custodi in tali arresti dal N. 1, al 5.

II Atto costituzionale dell'anno VIII che designa il caso in cui un ministro può dare ordini d'arresto, e quando questo divenga reo di detenzione arbitraria num 6.

III Senatus consulto dei 28 Fiorile anno XII che prescrive il modo da tenersi allorchè qualche individuo è stato arrestato d'ordine di un ministro di stato, quale ricusa di porlo in libertà, o rimandarlo alla giustizia nel termine dalle leggi prescritto dal num. 7, al 39.

IV Atto costituzionale dell'anno VIII che dichiara delitto qualunque rigore non autorizato dalla legge negl'arresti, detenzioni o esecuzioni num. 40.

V Legge dei 28 Germile anno VI che prescrive che non possa ritenersi un arrestato più di 24 ore senza presentarlo, o al giudice di pace, o all'offiziale di polizia dal num 41, al 45.

VI Legge dei 19, e 22 Luglio 1791 che indica quali siano le persone che possono essere arrestate dagl'agenti amministrativi num. 46

VII Atto costituzionale dei 22 Frimajo anno VIII, sulle visite domiciliarie dal num. 47, al 49.

VIII Decreto imperiale dei 4 Agosto 1806 che prescrive le ore nelle quali la gendarmeria può introdursi nelle case num 50, e 51.

IX Legge dei 16 Settembre 1792 che prescrive co-

(15) Vedi - Tribunale di prima istanza num. 157.

(16) Qui sono riportate le parole dell'Art. 68 che possono rincontrarsi nel luogo indicato nella nota superiore.

me debbino li commissarj speciali fare le visite domiciliarie num. 52.

X. Legge dei 3 Brumale anno IV che autorizza a fare delle ricerche domiciliarie in caso di sospetto di falsa moneta, prescrive regole contro le detenzioni illegali, e punizioni contro chi si oppone all'ingresso legale degl'officiali di polizia in loro casa dal num. 53, al 66.

I.

Atto Costituzienale dei 22 Frimajo anno VIII (13 *Decembre* 1799).

1. *Art.* 77. Perche l'atto che ordina l'arresto di una persona possa essere eseguito conviene.

1.° Che spieghi formalmente li motivi dell'arresto, e la legge in di cui esecuzione viene ordinato.

2.° Che emani da un funzionario, a cui la legge abbia formalmente dato un tale potere.

3.° Che sia notificato alla persona arrestata, e che gliene sia rilasciata copia.

2 *Art.* 78. Un guardiano, o custode non può ricevere, o ritenere veruna persona, che dopo di avere trascritto sul suo registro l'atto che ordina l'arresto; Quest'atto deve essere un mandato dato nelle forme prescritte dall'articolo precedente, o un ordine di cattura, o un decreto di accusa, o una sentenza.

3 *Art.* 79. Ogni guardiano, o custode e tenuto, senza che verun'ordine possa dispensarlo, di presentare la persona detenuta all'officiale civile, che presiede alla polizia delle case di detenzione, tutte le volte che da questo ne e richiesto.

4 *Art.* 80. Non può ricusarsi la presentazione della persona ritenuta a suoi parenti, ed amici muniti dell'ordine dell'officiale civile, il quale sara sempre tenuto ad accordarlo a meno che il guardiano, o custode non presenti un ordine del giudice che sia tenuto in segreta.

5 *Art.* 81. Tutti quelli che non avendo ricevuto dalla legge il potere di fare arrestare, daranno ordine, lo soscriveranno, o eseguiranno di fare arrestare una persona qualunque; Tutti quelli che anco nel caso dell'arresto autorizzato dalla legge riceveranno la persona arrestata in luogo di detenzione, che non sia publicamente, e legalmente indicato come tale, e tutti li guardiani, e custodi che contraverranno alla disposizione dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria (1).

II.

Atto Costituzionale dell'anno VIII (1800).

6 *Art.* 46. Se il governo e informato che si trami qualche conspirazione contro lo stato può dare degl'ordini d'accompagno, e de'mandati di arresto contro li principali autori e li lor complici; Ma se nel termine di dieci giorni dopo il loro arresto non sono posti, o in liberta, o avanti la giustizia regolare, il ministro che ha sottoscritto il mandato e reo di detenzione arbitraria.

III.

Senatus Consulto dei 28 Fiorile anno XII (13 *Maggio* 1804).

7 *Art.* 60. Una commissione di sette membri formata nel seno del senato conser-

(1) Gia si e veduto cosa prescrive su questo punto il codice penale al Titolo - *Delitti* al N. 79, e cosa fosse prescritto nel codice penale dell'anno 1791 al detto Titolo Delitti nota (21).

vatore prende cognizione degl'arresti, allorchè la persona arrestata non è stata tradotta avanti li tribunali nei dieci giorni del suo arresto.

8 *Art.* 61. Tutte le persone arrestate, e non poste in giudizio dopo li dieci giorni del loro arresto possono direttamente ricorrere, o da loro stesse, o per mezzo de'loro parenti, o rappresentanti, o per via di petizione alla *Commissione senatoriale della liberta individuale*.

9 *Art.* 62. Allorche la commissione crede che la detenzione prolungata al di là di dieci giorni, non sia giustificata dall'interesse dello stato, invita il ministro che ha ordinato l'arresto a far porre in liberta il detenuto, o a rimandarlo avanti li tribunali ordinarj.

10 *Art.* 63. Se dopo tre inviti consecutivi, rinnuovati nello spazio di un mese, il detenuto non e posto in liberta o rimandato avanti li tribunali ordinarj, la commissione chiede un assemblea del senato che e convocato dal presidente, e che, se vi e luogo, rende la seguente dichiarazione.

Vi sono forti presunzioni che NN. sia ritenuto arbitrariamente.

11 *Art,* 112. Il corpo legislativo, *denuncia* li ministri, o agenti dell'autorita, se vi e luogo per parte del senato, delle forti presunzioni che vi sono contro di essi di detenzioni arbitrarie, o di *violazione della liberta della stampa*.

12 *Art.* 113. La denuncia del corpo legislativo non può essere arrestata che sull' inchiesta del tribunato, o sul riclamo di 50 membri del corpo legislativo, che richiedono un comitato segreto, affine d'indicare per la via dello scrutinio, dieci persone fra essi per stendere il progetto di denuncia.

13 *Art.* 114 La richiesta, o il riclamo devono essere fatti per scritto, sottoscritti dal presidente, e dal segretario del tribunato, e dai dieci membri del corpo legislativo.

14 Se e diretta contro un ministro, o contro un consigliere di stato incaricato di una parte di amministrazione pubblica, loro e comunicata nel termine di un mese.

15 *Art.* 115. Il ministro, o consigliere di stato denunciato, non compariscono per rispondervi.

16 L'imperatore nomina tre consiglieri di stato per rendersi al corpo legislativo nel giorno indicato, e dare dei schiarimenti sui fatti della denuncia.

17 *Art.* 116. il corpo legislativo discute in comitato segreto li fatti compresi nella domanda, o nel riclamo, e delibera per via di scrutinio.

18 *Art.* 117. L'atto di denuncia deve essere circostanziato, sottoscritto dal presidente, e dai segretarj del corpo legislativo.

19 Egli e inviato per via di messagio all'arcicancelliere dell'impero, che lo trasmette al procuratore generale presso l'alta corte imperiale (2).

20 *Art.* 119. Nei casi determinati dagl'articoli 110, [illegible], [illegible], e 118 il procuratore generale informa nei tre giorni l'arcicancelliere dell'impero, se vi e luogo di convocare l'alta corte imperiale.

21 L'arcicancelliere dopo aver presi gl'ordini dell'imperatore, fissa in otto giorni l'apertura delle sedute.

(2) L'articolo 118 e relativo agl'altri funzionarj, che sono sott oposti all'alta corte.

22 *Art.* 120. L'alta corte imperiale nella prima seduta deve giudicare la competenza.

23 *Art.* 121. Allorche vi e denuncia, o querela il procurator generale, di concerto con li tribuni, e li tre magistrati officiali del *Parquet*, esamina se vi sia luogo a processo.

24 La decisione gli appartiene;

25 Se il ministero pubblico stima che la querela, e denuncia non debba essere ammessa, motiva le sue conclusioni sulle quali l'alta corte imperiale pronuncia, dopo di avere inteso il magistrato incaricato della relazione.

26 *Art.* 122. Allorche le conclusioni sono addottate, l'alta corte imperiale termina l'affare con un giudizio definitivo.

27 Se sono rigettate, il procuratore generale e obbligato a continuare il processo.

28 *Art.* 123. Il questo secondo caso, ed anco quando il ministero pubblico stima che la querela, o denuncia debba essere ammessa, stende l'atto di accusa nel termine di otto giorni, e lo communica al commissario, ed al suppleente che l'arcicancelliere dell'impero nomina frai giudici della corte di cassazione che sono membri dell'alta corte imperiale; le funzioni di questo commissario, ed in di lui mancanza del supleente consistono a formare l'istruzzione del processo, e la relazione.

29 *Art.* 124. Il relatore presenta l'atto di accusa a dodici commissarj dell'alta corte imperiale, scielti dall arcicancelliere dell'Impero, sei frai senatori, e sei fragl'altri membri della corte imperiale. Li membri scelti non intervengono al giudizio dell'alta corte.

30 *Art.* 125. Se li dodici commissarj giudicano che vi sia luogo ad accusa, il commissario relatore rende un ordine conforme a tal sentimento, decreta mandati di arresto, e procede alla formazione del processo.

31 *Art.* 126. Se al contrario li commissarj stimano non esservi luogo ad accusa, il relatore ne fa il suo rapporto all'alta corte imperiale che decide definitivamente.

32 *Art.* 127. L'alta corte imperiale non può giudicare se non sono almeno sessanta membri adunati. Dieci della totalita dei membri che sono chiamati a comporla, possono essere ricusati dall' accusato senza motivo determinato, e dieci dalla parte pubblica. L'arresto e reso alla maggiorita assoluta delle voci.

33 *Art.* 128. La discussione, e la sentenza hanno luogo in pubblico.

34 *Art.* 129. Gl'accusati hanno dei difensori; Se non ne presentano alcuno l'arcicancelliere dell'impero ne nomina d'officio.

35 *Art.* 130. L'alta corte imperiale non può pronunciare se non che pene prescritte dal codice penale.

36 Essa pronuncia, se vi e luogo al rifacimento de'danni, ed interessi civili.

37 *Art.* 131. Allorche assolve qualch'uno può porlo sotto la sorveglianza, o alla disposizione dell alta polizia dello stato, per il tempo che gli piacerà di determinare.

38 *Art.* 132. Le sentenze rese dall'alta corte imperiale, non sono sottoposte ad alcun ricorso.

39 Quelle che pronunciano una condanna ed una pena afflittiva, ed infamante, non possono essere eseguite senza la sottoscrizione dell'Imperatore.

IV.

Atto Costituzionale dell'anno VIII (1800).

40 *Art.* 82. Qualunque rigore impiegato negl'arresti, detenzioni, o esecuzioni, oltre quelli autorizzati dalla legge, è un delitto.

V.

Legge dei 28 *Germile anno VI* (17 *Aprile* 1798).

41 *Art.* 165. Qualunque officiale, sott'officiale, o giandarme, che darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire l'ordine di arrestare un individuo, o che l'arresterà effettivamente, quando non sia in fragrante delitto, o nel caso previsto dalle leggi *per subito rimetterlo all'officiale di polizia*, sarà criminalmente processato, e punito, come colpevole di delitto di detenzione arbitraria.

42 *Art.* 166. La stessa pena avrà luogo contro qualunque membro della gendarmeria che anco nel caso di arresto in fragrante delitto, o in qualunque altro caso autorizato dalle leggi condurrà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione non legalmente, e publicamente indicato dall'amministrazione del dipartimento per servire di casa di arresto di giustizia, o di carcere.

43 *Art.* 167. Qualunque individuo arrestato nel caso determinato dalle leggi, e contro cui non sarà intervenuto mandato di arresto, ordine di carcerazione, o sentenza di condanna al carcere, o detenzione correzionale, sarà subito condotto avanti l'officiale di polizia, e non potrà essere trasferito in seguito in una casa d'arresto, o di giustizia che in virtù di un mandato rilasciato dall'officiale di polizia.

44 *Art.* 168. Nel caso solo, in cui per effetto dell'assenza del giudice di pace, o dell'officiale di polizia, il prevenuto arrestato in *fragrante delitto* non potesse essere inteso dal giudice di pace, immediatamente dopo l'arresto, potrà essere depositato in una delle sale della casa comune, ove sarà guardato a vista, finchè possa essere condotto avanti l'officiale di polizia; ma sotto qualunque pretesto siasi tale trasporto non potrà essere differito, oltre le 24 ore. L'officiale, sott'officiale, o giandarme che avrà ritenuto più longo tempo il prevenuto senza farlo comparire avanti l'officiale di polizia, sarà criminalmente processato, come colpevole di detenzione arbitraria (3).

45 *Art.* 170. E' vietato qualunque cattivo trattamento, o oltragio contro il prevenuto, come pure qualunque inutile violenza.

VI.

Legge dei 19, *e* 22 *Luglio* 1791.

46 *Art.* 28. Possono essere arrestati, e ritenuti fino a sentenza.

1. Tutti quelli che per la rapidità de'loro cavalli, o per imprudenza hanno ferito qualchuno per le strade, o nelle vie pubbliche.

(3) Non risulta però da questo che il prevenuto debba essere rilasciato, se mai l'officiale tardasse più di 24 ore a ritirarsi in sua casa.

2. Quelli in istato di rissa, e violenza con amutinamento di popolo, ed attruppamento, o rumori notturni.
3. Quelli che vendono medicamenti guasti.
4. Quelli che vendono a falso peso, o con false misure.
5. Quelli che hanno pubblicamente attentati li costumi (4).
7 Quelli che hanno oltragiati gl'oggetti di un culto (5).
8. Li mandati (6).
9. Quelli che hanno oltraggiati li funzionarj pubblici in esercizio, e la forza pubblica sotto le armi (7).
10. Gl insubordinati nelle fabriche pubbliche, o di carita (8).
11. Gl'operaj attruppati (9).
12. Quelli che disturbano le pubbliche vendite (10).
13. Li borzaroli, e ladri, sorpresi in delitto (11).

VII

Atto Costituzionale dei 22 Frimajo anno VIII (13 *Decembre* 1799).

47 *Art.* 76. La casa di quelli che abitano nel territorio francese e un asilo inviolabile.

48 Nella notte, niuno ha il diritto di entrarvi che nel caso d'*Incendio*, d'*Innondazione*, o di acclamazioni fatte nell'interno della casa (12).

49 Nel giorno può entrarvisi per un'oggetto speciale determinato, o da una legge, o per ordine emanato da una pubblica autorità (13).

VIII.

Decreto imperiale dei 4 Agosto 1806.

50 *Art.* 1. Le disposizioni dell'articolo 1037 del codice di procedura civile sono applicate alla gendarmeria, in conseguenza ella non potra salve le eccezzioni stabilite dalla legge dei 28 Germile anno VI (17 *Aprile* 1798) *relative ai luoghi pubblici* entrare nelle case, dal 1°. Ottobre fino alli 31 Marzo avanti 6 ore di matino, ne dopo le 6 ore della sera, e dopo il primo Aprile fino ai 30 Settembre, avanti quattr'ore di matino, e dopo le 9 della sera.

51 *Art.* 2. Quando si trattera di ricerche da farsi nelle case dei particolari sospetti di aver dato ricetto a dei coscritti, o disertori, il mandato speciale di perquisizione prescritto dell'articolo 131 della legge dei 26 Germile auno VI (15

(4) Articolo 8 del Titolo II.

(5) Ibidem Art. 11.

(6) Ibidem Art. 22.

(7) Ibidem Art. 19, e 20.

(8) Ibidem Art. 25.

(9) Ibidem Art. 26.

(10) Ibidem Art. 27.

(11) Ibidem Art. 32, e 33. Secondo li termini delle leggi relative a ciascuno dei sopraindicati casi, niuno degl' individui degl' agenti amministrativi può essere ritenuto, che in virtu di un'ordine dell' officiale di polizia giudiziaria.

(12) Non esiste alcuna legge penale che veramente possa applicarsi alla violazione del domicilio, ed all'arresto irregolare. Allorche gl individui arrestati sono rimessi subito nelle mani degl' officiali di polizia giudiziaria, *investiti dalla legge del diritto di arresto*, questi delitti non possono essere considerati che come vie di fatto, e non vi e luogo che a pene di semplice polizia. Così rispose il gran giudice ministro di giustizia che ne fu interpellato il di 6 Giugno 1806.

(13) Cosi un giudice di pace, o qualunque altro officiale di polizia giudiziaria, maire, aggiunto, o commissario di polizia che fosse informato di notte che dei malviventi si fossero rifugiati nella casa di un'abitante, non potrebbero entrarvi, ma devono subito dar'ordini per far circondare questa casa dalla forza armata, ed allo spuntar del giorno potranno, conformandosi alle leggi procedere alle perquisizioni che giudicheranno necessarie. *Risposta data dal ministro della giustizia con lettera dei 25 Germile anno IV* (12 *Aprile* 1796)

Aprile 1798) potrà essere supplito dall'assistenza del maire, o del suo aggiunto, o dal commissario di polizia (14).

IX

Legge dei 16 Settembre 1792.

52 *Art.* 4 Ogni commissario speciale dell'autorità municipale incaricato di fare delle visite, perquisizioni, o atti di autorità pubblica nelle case, deve essere munito di una spedizione dell'atto che fissa il suo potere speciale, ed è tenuto ad esibirlo al cittadino presso cui adempie la sua missione.

X.

Legge dei 3 Brumale anno IV (25 Ottobre 1795).

53 *Art.* 542. Li commissarj di polizia, li Maires, e loro aggiunti sono autorizzati a fare, in presenza di due cittadini domiciliati nel cantone, o dopo di averli richiesti ad assisterli le aperture di porte, e perquisizioni necessarie presso quei che sono sospetti di fabrica, o distribuzione di falsa moneta metallica, o altra, sulle denuncie rivestite dei caratteri richiesti dalla legge, o in seguito di notizie d'officio raccolte da questi officiali.

54 Sono egualmente autorizzati ad impossessarsi di tutto ciò che possa servire di convizione.

55 La denuncia deve essere stesa dal denunciatore, o dall'officiale di polizia, se n'è richiesto; E'sottoscritta dal denunciatore, o deve dichiarare che non può farlo, e che lo farebbe, se potesse; Attesta inoltre che è sincera, e che non è dettata da alcun'interesse particolare; Deve essere sottoscritta a ciascun foglio dall'officiale di polizia, e dal denunciatore, e se non sa scrivere, ne viene fatta menzione.

56 In caso che il denunciatore desista nel termine di 24 ore l'officiale di polizia è obbligato di prendere cognizione de'fatti d'officio.

57 *Art.* 543. Queste visite domiciliarie sono precedute da un'ordinanza che indica la presente legge che li autorizza a farle, devono ancora nominarsi le persone presso le quali devono farsi, ed il loro oggetto.

58 *Art.* 544. Li detti officiali di polizia continuano le ricerche, e conformandosi sempre alla legge, fanno le visite necessarie anco fuori del loro recinto.

59 *Art.* 545., e 546. Il complice denunziatore, o quello che dopo la denuncia, procura l'arresto dei falsarj, e delle materie ed istromenti di falso sono esenti dalla pena che avrebbero incorsa.

60 *Art.* 583. Chiunque ha notizia che un individuo sia illegalmente detenuto in un luogo è obbligato avvisarne l'autorità municipale, o il giudice di pace del circondario; può ancora fare le sua dichiarazione sottoscritta alla cancellaria del maire, o del giudice di pace.

61 *Art.* 584. Il maire, o il suo aggiunto, o il giudice di pace, sono obbligati di trasportarsi subito sul luogo, e di far porre in libertà la persona detenuta

(14 Il citato Articolo del codice di procedura prescrive che niuna significazione, nè esecuzione possa essere fatta nelle epoche indicate avanti, o dopo le ore fissate da questo decreto, come pure ne' dì di festa legale, quando non sia in virtù del permesso del giudice, nei casi ne' quali vi fosse *periculum in mora*. Le disposizioni di questo decreto devono servire di regola a tutti gl'officiali di polizia giudiziaria, sebbene non si parli che della gendarmeria, giacchè da questo vengono stabilite le ore legali che non devono essere arbitrarie.

a pena di rispondere di loro negligenza, ed anco di essere processati come complici di delitto di detenzione arbitraria (15).

62 *Art.* 585. Niuno può di giorno, e sopra un'ordine legale ricusare l'apertura della sua ca a, allorche vi e ordinata una visita.

63 In caso di resistenza contro quest'ordine legale, presentato, e prodotto, l'officiale municipale, il commissario di polizia, o il giudice di pace, possono farsi assistere dalla forza necessaria, e tutti li cittadini sono obbligati a prestar mano forte (16).

64 *Art.* 644. E' un delitto allorche qualunque officiale di polizia non ha formalmente espresso li motivi in un mandato di arresto, e citata la legge che l'autorizza a rilasciarlo.

65 Come pure se ha fatto ritenere un cittadino in carcere privato, senza essere stato condotto nella casa d'arresto, di giustizia, o di detenzione.

66 La pena di questo delitto consiste nella dichiarazione del tribunale, che quello che ne e convinto e incapace di esercitare alcuna funzione, o impiego pubblico, e di esercitare alcun diritto di cittadino per il corso di 20 anni.

LIBERTA' PROVISORIA CON SIGURTA'.

Vedi - *Giudice Istruttore* dal N. 84, al 105.

LIBERTINAGGIO.

Vedi - *Buoni Costumi* dal N. 5, al 9.

(15) Li commissarj di polizia, li maires, o suoi aggiunti sono obbligati di fare arrestare li rei presi in fragrante delitto, o indicati dalla pubblica voce, *e di farli condurre avanti il giudice di pace* ([illegible] *della legge de' 3 Brumajo anno IV*).

Le guardie campestri, e delle foreste sono incaricate di arrestare, e *di condurre avanti il giudice di pace*, gl' individui che sorprendono in fragrante delitto *Sud. legge Art.* 41).

Li giudici di pace spediscono, se vi è luogo de' mandati di *adduzione*, o di *comparsa*, o di *arresti* contro gl'accusati *detta legge Articoli* 67, 69, e 70.

Il mandato di arresto deve essere soscritto, e sigillato dal giudice di pace: Deve contenere il nome del preteso reo, la di lui professione, e domicilio, se sono noti, il soggetto del suo arresto, *e la legge che autorizza il giudice di pace a rilasciarlo*.

Mancando qualch'una di queste formalita, *e nullo*, e niun custode di case d'arresti può ricevere il preteso reo, sottopena di essere processato, come fautore, e complice di detenzione arbitraria.

Li capitani, e luogotenenti della gendarmeria possono dare dei mandati di *adduzione*, o di *comparsa*, ma non possono darli di *arresto*; Diriggono il preteso reo avanti il giudice da pace, o sostituto del commissario imperiale, presso la corte di giustizia criminale, chiamato magistrato di sicurezza (*detta legge* [illegible] 143).

Questo magistrato si pone immediatamenmte a provare le denuncie che gli vengono dirette, ed a tale effetto si conforma alle regole prescritte pei giudici di pace (*detta legge Articolo* 140, e [illegible]).

La legge dei 7 Piovoso anno IX nulla aggiunge alle sopraviferite disposizioni. Risulta da queste leggi che li giudici di pace, e li sostituti presso li tribunali di *polizia correzionale* sono li soli magistrati che possono spedire *ordini di arresto* o far ritenere legalmente un individuo, se il mandato e in regola.

Dunque un maire non ha che queste due cose da esaminare; La qualita del funzionario che ha dato l'ordine, e la sostanza di quest' ordine, per sapere se l'individuo e legalmente detenuto, o se deve farlo porre in libertà.

Se l'ordine provenisse da un prefetto, o sotto prefetto, il maire non si scusarebbe della sua responsabilita ricusando di far porre il detenuto in liberta sul pretesto che non ha diritto di opporsi all'effetto degl'atti de'suoi superiori, mentre il principio di subordinazione non e applicabile che nei soli casi che questi atti emanino dalle attribuzioni date dalle leggi a questi superiori, e da altra parte le sopracitate leggi non distinguono il caso in cui la detenzione fosse ordinata da un funzionario superiore. Il Maire adunque e giudice dell'illegalita dell'ordine, e non deve dispensarsi dal rimettere in liberta l'individuo che ne e la vittima.

(16) Queste disposizioni sono applicabili alla ricerca di pruove di qualunque delitto qualificato per tale dalle leggi, e denunciato agl'officiali di polizia giudiziaria, o a questi noto. Lettera del ministro della giustizia de' [illegible] *Ventoso anno V* (8 *Marzo* 1797)

LIBRAJO

Vedi - *Stampatori* dal N. 19, al 21, dal N. 52, al 62, dal N 94, al 104, dal N. 116, al 120.

LIBRERIE.

Sommario

I

1 Considerando la Consulta Straordinaria che i regolamenti che prescrivèvano di depositare nella libreria del Vaticano un esemplare delle opere che si stampano nelli Stati Romani non sono per anco revocati.

Che e interessante di conservare a questo stabilimento giustamente celebrato l'utilita che presenta per lo studio, e per l'istruzzione in favore de'forastieri, e degl'abitanti di Roma, Ordina:

2 *Art.* 1. Finche sia altrimenti ordinato tutti gl'editori di opere pubbliche nella citta di Roma, e ne'due dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno dovranno continuare a rimettere un esemplare alla libreria Vaticana.

3 *Art.* 2. Il presente ordine sara inviato ai prefetti del Tevere, e del Trasimeno, al presidente della commissione amministrativa della citta di Roma, al procurator generale imperiale presso la corte di appello di Roma, al commissario generale di polizia nella stessa citta, ed al bibliotecario del Vaticano.

II

La Consulta Straordinaria ec.

Veduto il rapporto del prefetto di Roma.

Considerando che e necessario di conservare al pubblico le tre librerie, che godevano aperte nella citta di Roma; La Consulta Straordinaria, ordina;

5 *Art* 1. La libreria della Minerva, quella chiamata Angelica, e quella d'Araceli saranno messe alla disposizione della citta di Roma, la quale dovra mantenerle, e completarle a sue spese.

6 *Art.* 2. Queste saranno riunite in due sole biblioteche una delle quali restera stabilita alla Minerva, e l'altra all'Araceli del Campidoglio.

7 *Art.* 3. Il prefetto di Roma e incaricato del presente decreto che sara inserito nel bollettino.

III

8 La Consulta Straordinaria ec.

Prendendo a cuore i bisogni dell'istruzione pubblica nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, ordina:

9 *Art.* 1. Si formera in ogni capo luogo di circondario, e nelle citta di *Anagni*,

Orvieto, *Terni*, *e Citta di Castello* una libreria pubblica specialmente addetta alle scuole che vi esistono, o che vi saranno istituite.

10 *Art.* 2. I libri necessarj per la prima formazione saranno estratti dalle librerie de'conventi soppressi in ciascun circondario.

11 *Art.* 3. Li prefetti faranno sciegliere in ciaschedun comune capo luogo un locale conveniente per collocarvi la biblioteca.

12 *Art.* 4. Li prefetti avran cura di fare degl'inventarj esatti dei libri che comporranno ciascheduna biblioteca; una copia di questi inventarj sara indirizzata alle respettive prefetture, l'altra copia rimarra in potere del professore che sara designato per bibliotecario.

13 *Art.* 5. Tutti i manoscritti, e libri preziosi che esistono nelle case religiose del dipartimento di Roma, saranno riuniti alla biblioteca della Minerva a Roma a diligenza del Prefetto.

14 *Art* 6 Il bibliotecario della Minerva ne fara di mano, in mano che si depositano un inventario supplementario che sara aggiunto a quello che gia esiste; dovra depositarsene una copia alla prefettura.

15 *Art.* 7. Li prefetti dei due dipartimenti faranno procedere alla scelta de'libri da un commissario speciale, che sceglieranno particolarmente frai professori incaricati dell'istruzzione.

16 *Art.* 8. Li libri si rimetteranno nelle mani del detto commissario dagl'agenti del demanio, che faranno fare un processo verbale in doppia minuta, che enuncj sommariamente il numero, e la specie delle opere rimesse.

17 Una di queste minute firmate dal commissario, e dal ricevitore rimarra nelle mani di quest'ultimo per tenergli luogo di discarico, l'altra sara rimessa al commissario per essere riunita all'inventario generale prescritto dal superiore *Art.* 4, ed indirizzata a ciascuna prefettura.

18 *Art.* 9. Non si potra sciegliere di alcun opera due esemplari; perciò il commissario dovra sempre essere munito dello stato de'libri de'gia scelti, affinche siano paragonati contradittoriamente coi diversi ricevitori dei dominj.

19 *Art.* 10. Le spese del commissario, del trasporto dei libri, e della loro distribuzione nelle diverse biblioteche, saranno a carico del comune capo luogo di circondario.

20 *Art.* 11. Dopo che saranno stati scelti, e rimessi i libri che dovranno formare la biblioteca pubblica, gl'altri che rimarranno di piu, saranno immantinente venduti a cura, e diligenza del direttore dell'amministrazione dei dominj.

21 *Art.* 12. Il presente ordine sara inserito nel bollettino, ed indirizzato ai due prefetti di Roma, e del Trasimeno incaricati dell'esecuzione di esso.

Vedi - *Monumenti* dal N. 14, al 16.

L I B B I

Vedi - *Polizia* N°. 110.
Vedi - *Stampa*.
Vedi - *Monumenti* dal N°. 14 al 16.
Libri di commercio - Vedi *Commerciante* dal N°. 11 al 23.

L I C E O

Vedi - *Scuole*.

LICITAZIONE

Vedi - *Vendita* dal N°. 134 al 136.

LIME

Vedi - *Conventicola* N°. 18.

LINEA COLLATERALE

Come si calcolino li gradi di linea collaterale - Vedi *Successione* dal N°. 317 al 320.

LINGUA ITALIANA

Ordine della consulta straordinaria dei 10 Agosto 1809 con cui si pubblica essere intenzione di S. M. l'Imperatore che la lingua Italiana sia conservata, e protetta, e possa farsene uso a vicenda con la Francese in tutti gl' atti amministrativi, e giudiziali.

Visto l'articolo primo del decreto Imperiale dei 9 Aprile scorso,

Considerando che S. M. l'IMPERATORE e Re ha annunziato l'intenzione di mantenere ne' dipartimenti dell'Italia ultimamente riunita al suo Impero la lingua Italiana.

Visto che questa benefica intenzione si applica specialmente alle contrade le piu celebri dell'Italia, che fu, e che e destinata a divenir di nuovo il centro dei lumi, delle lettere, e delle arti, la consulta straordinaria, ordina;

1 *Art.* 1. La lingua italiana potra essere a vicenda impiegata con la lingua francese in tutti gl'atti amministrativi, e giudiziali, negl'atti passati avanti notaro, e nelle scritture private.

2 *Art.* 2. Si dara all'accademia degl'arcadi un organizzazione capace di dare a questa istituzione una influenza stabile, ed estesa sulla lingua, e letteratura Italiana.

3 Una commissione scielta nel centro dell'accademia stendera un piano a questo effetto che sara presentato alla consulta dal referendario, che ha il dipartimento dell'amministrazione interna.

4 Si faranno de' concorsi annuali, e si stabiliranno de' premj da accordarsi da quest'accademia alli scritti, che o in prosa, o in versi, saranno stati giudicati di piu capaci di mantenere la lingua Italiana nella sua purita.

LIQUIDAZIONE

SOMMARIO

1810 che prescrive come debbano farsi le opposizioni sui crediti sottoposti alla liquidazione dal N. 32 al 43.

X Altr'ordine dello stesso consiglio dei 22 Ottobre 1810 che prescrive come debbino farsi le domande di liquidazione di crediti delle corporazioni, e stabilimenti soppressi dal N 44 al 47.

XI Altr'ordine dello stesso consiglio dei 23 Ottobre 1810 che ingiunge alle amministrazioni religiose non soppresse di esibire le patenti dei Luoghi di Monti, e li Stati delle Rendite, e dei Pesi dal N. 48 al 53.

XII Modelli dello Stato attivo, e passivo, che secondo il sopratrascritto ordine dei 23 Ottobre 1810 sono obbligate presentare le amministrazioni non soppresse per la liquidazione N. 54.

XIII Altr'ordine dello stesso consiglio dei 27 Ottobre 1810 che prescrive ai creditori delle comuni di deporre nella sua segretaria li titoli dei loro crediti, e fissa il metodo che dovrà tenersi - *Remissive* N. 55.

XIV Ordine dello stesso consiglio dei 20 Novembre 1810 con cui si prescrive ai Curati che godono porzioni congrue sul passato governo, o corporazioni soppresse di esibirne li titoli fino al primo Gennajo seguente dal N. 56 al 60.

XV Ordine dello stesso consiglio del primo Decembre 1810 sulle assegne dei Beni dipendenti dai benefizj di padronato Laicale - *Remissive* N. 61.

XVI Ordine dello stesso consiglio del primo Decembre 1810 con cui si prescrive ai pensionarj il termine fino al primo Febrajo 1811 per produrre li propr titoli *Remissive* N 62.

XVII Ordine dello stesso consiglio dei 18 Decembre 1810, con cui si accorda ai creditori dell'antico governo una proroga fino al primo Aprile 1811 per produrre li loro titoli del N. 63 al 65.

XVIII Ordine dello stesso Consiglio dei 12 Gennajo 1811 con cui si pubblica un Decreto Imperiale concernente il termine accordato ai creditori delli Stati Romani di ricorrere in liquidazione N. 67.

XIX Decreto Imperiale dei 24 Decembre 1810 con cui si proroga ai creditori delli Stati Romani fino al primo Maggio 1811 il termine per ricorrere al Consiglio di Liquidazione dal Num. 68 al 72.

XX Ordine del Consiglio di Liquidazione dei 15 Gennajo 1811 con cui si vieta la traslazione dei Luoghi di Monte appartenenti alli Creditori delli Stati Romani, incominciando dal primo Febrajo 1811 dal N. 73 al 77.

XXI Decreto Imperiale degl'11 Gennaro 1811 con cui si fissa la somma che potranno esigere gl' Archivisti, Cancellieri, e Notari per gl'estratti che loro verranno richiesti di atti da prodursi al Consiglio di Liquidazione dal N. 78 all'82

XXII Decreto Imperiale dei 2 Febrajo 1811 con cui si autorizza il Consiglio di Liquidazione in Roma a liquidare li Vacabili costituiti dall'antico Governo Pontificio dal N. 83 all'89.

XXIII Ordine del Consiglio di Liquidazione dei 12 Marzo 1811 in cui si assegna ai proprietari de' Vacabili il perentorio termine fino al primo Maggio 1811 per produrre li loro titoli per essere Liquidati dal N. 90 al 93.

XXIV Deliberazione del Consiglio di Liquidazione dei 19 Aprile 1810 con cui si accorda ai creditori dello Stato la facoltà di fare la traslazione anco sui certificati di Liquidazione, o di semplice deposito delle patenti de Luoghi di Monte, Vacabili, o di altri Crediti sicuri dal Num. 94 al 100.

XXV Notificazione del Consiglio di Liquidazione dei 5 Agosto 1810 sul modo con cui devono essere concepiti li mandati di procura per conconcorrere alle aggiudicazioni dal N. 101 al 104.

XXVI Deliberazione dell'Amministrazione del Debito Pubblico dei 27 Maggio 1811 con cui confermano nel loro impiego gl'impiegati della Segretaria de'Luoghi di Monte, e si fissano li loro appuntamenti dal N. 105 al 116.

XXVII Decreto Imperiale dei 12 Giugno 1811, con cui si proroga a favore dei Creditori dell' antico Governo Romano il termine per produrre al Consiglio di Liquidazione stabilito in Roma li proprj titoli, fino al primo Ottobre 1811 dal N. 117 al 119.

XXVIII Deliberazione dell' Amministrazione del Debito Pubblico dei 15 Luglio 1811 con cui si prescrive il metodo da tenersi, acciò gl'aggiudicatarj vengano senza ritardo posti in possesso dei beni acquistati dal N. 120 al 131.

XXIX Deliberazione dell'Amministrazione del Debito Pubblico dei 23 Luglio 1811 che rende communi alli Vacabili le providenze addottate per li Luoghi di Monte dal N. 132 al 137.

XXX Decreto Imperiale dei 16 Settembre 1811 con cui si trasportano sui beni avuti per aggiudicazione le Ipoteche delle quali erano gravati li Luoghi di Monte, e si prefigge il modo con cui dovrà farsi apparire di tal traslazione dal N. 138 al 144

XXXI Decreto Imperiale delli 21 Febrajo 1812 che accorda che le rescrizioni sul Debito Pubblico, possono passarsi anco ad altri che non siano creditori N. 145.

XXXII Liquidazione di danni, ed interessi - *Remissive* N. 146.

XXXIII Liquidazione di frutti - *Remissive* N. 147.

XXXIV Liquidazione di Spese - *Remissive* N. 148

I.

1 Parte del Decreto Imperiale dei 5 Agosto 1810 con cui si crea in Roma un Consiglio di Liquidazione - Vedi - Roma dal Num. 59 al 99.

II.

Roma 8 Settembre 1810.

Il Consiglio di Liquidazione ec. Ordina:

2 *Art.* 1. L'istallazione, e la riunione del Consiglio di Liquidazione instituito in Roma con Decreto Imperiale dei 5 Agosto scorso, saranno l'una, e l'altra notificate a tutti li creditori del passato governo Pontificio per mezzo di un avviso stampato, ed affisso in tutte le Comuni dei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

3 *Art.* 2. In conseguenza tutti li creditori del passato governo Pontificio, qualunque sia il loro titolo, e per qualunque causa sia stato contratto il debito, dovranno nel termine di tre mesi, incominciando dal di 15 Settembre corrente depositare li loro titoli, carte, e memorie nella Segretaria Generale del Consiglio, prendendone ricevuta.

4 *Art.* 3. I creditori dei Luoghi di Monte, e di qualsivoglia credito per cui avessero ricevuto dalla passata Amministrazione Pontificia qualche Poliza, dovranno nello stesso termine depositarla nella detta Segreteria Generale p r per essere ivi riconosciuta, verificata, e definitivamente liquidata, e ne sara loro dato ricevuta dal Segretario Generale.

5 *Art.* 4. Tutte le petizioni, e memorie dovranno essere redatte in carta bollata.

6 *Art.* 5. Il presente Ordine sara stampato, ed affisso in tutte le Comuni dei due Dipartimenti.

Firmati - JANET Presidente - *Bochet*, *Ocelli*.

III.

Roma 15. *Settembre* 1810.

7 Li possessori dei Luoghi di Monte delli Stati Romani, dovranno unire alle petizioni in carta bollata che deve restar depositata insieme coi loro Titoli nella Segretaria Generale del Consiglio di Liquidazione, in esecuzione dell' Ordine del Consiglio medesimo degl'8. di questo stesso mese una dichiarazione in carta semplice, conforme al modello inserito qui sotto, firmato da essi, o da persone munite di loro procura.

Firmato - JANET Presidente.

IV.

MODELLO

8 *Della dichiarazione dei Possessori dei Luoghi di Monte delli Stati Romani.*

Io sottoscritto (1), nativo di .... domiciliato a ..... dichiaro essere proprietario, in virtu dell'iscrizione (o delle iscrizioni) in data li (2). di luoghi (3), che formano in sorte principale la somma (4), e rendita annuale (5), della qual rendita ne domando il rimborzo in certificati di credito del Tesoro Pubblico in conformita delle disposizioni del Decreto Imperiale dei 5. Agosto 1810.

(1) Qui va messo tutto steso il nome, e cognome del possessore dei Luoghi di Monte, o delle persone munite di procura, e delle sue qualita coll'indicazione della data dell'atto di procura, e del Notaro avanti di cui e stato stipolato.

(2) Qui va messa la data dell'iscrizione colla menzione del libro e della pagina ove esse sono registrate.

(3) Qui va messo il numero dei Luoghi di Monte.

(4) Qui va messo l'emmontar della sorte.

(5) Qui va messo l'ammontar della rendita.

Dichiaro inoltre di essere creditore degl'arretrati che ammontano alla somma di (6); dichiaro similmente che la suddetta rendita, è addette alle ipoteche, e pesi qui appresso descritti (7).

A . . . . . li . . . . Anno . . . .

Firma del Possessore dei Luoghi di Monte, o della persona munita di procura col loro nome, e cognome.

V

Roma 22. *Settembre* 1810.

9 *Art.* 1. Tutti gl'antichi contabili delli Stati Romani, li Capi di depositarie, computisterie, gl'Amministratori Camerali, gl'Amministratori de'Beni Comunitativi incamerati, finalmente tutti coloro che hanno avuta un Amministrazione qualunque de'danari pubblici, dovranno pel primo Decembre prossimo aver presentato li loro conti e tutti li documenti giustificativi, gli stati, e le note relative al Consiglio di liquidazione per essere li detti conti definitivamente arrestati, ed appurati.

10 *Art.* 2. Si unira ai documenti l'ultimo conto approvato in buona forma. Questi conti, stati, note, e documenti saranno depositati nella Segreteria Generale con un inventario disteso, e firmato per doppio originale dal contabile stesso munito delle ricognizioni del Segretario Generale, dopo fattane verificazione; uno di questi originali si consegnera all'istesso contabile, e l'altro rimarra unito ai documenti.

11 *Art.* 3 Trascorso il detto termine, i contabili morosi saranno costretti al rendimento de'loro conti, anche per via di arresto personale in conformita dell'Articolo 23. del Decreto Imperiale delli 5. Agosto 1810 (8).

12 *Art.* 4. Li contabili che non avranno adempiuto alle disposizioni degl'Articoli precedenti, e nel termine ivi stabilito saranno costretti al pagamento di quel debito che verra stabilito a loro carico d'officio dal consiglio.

13 *Art.* 13. Il consiglio, secondo le circostanze prescrivera un piu breve termine su quei contabili, a riguardo de'quali fosse urgente di cosi provedere.

14 *Art.* 6. Tutte le anzidette disposizioni sono relative alle Contabilita anteriori al di 11. Giugno 1809, riserbandosi il consiglio di regolare ulteriormente tutto cio che riguarda le contabilita posteriori a quest'epoca.

15 *Art.* 7. I conti, ed altri documenti che i contabili devono presentare al Consiglio sono esenti da qualsivoglia formalita di bollo, e di registrazione.

16 *Art.* 8. Il Consiglio determinera in modo particolare di controllo, e verificazione per rapporto a que'documenti, li quali facendo parte di grandi depositi, ed officj pubblici, non devono essere rimossi dal luogo ove stanno.

17 *Art* 9. Il presente ordine sara stampato, ed affisso in tutte le Comuni de'due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

Firmati - JANET Presidente ec.

(6) Qui va indicato l'ammontar della somma.

(7) Qui si dovranno descrivere esattamente tutte le Ipoteche, e pesi, che si rilevano dall' iscrizione dei quali le rendite sono gravate.

(8) Vedi Roma numeri 63, 64.

VI.

Il Consiglio di Liquidazione ec.

18 Veduto il Titolo 9 del Decreto Imperiale de' 5. Agosto 1810. che incarica il Consiglio di Liquidazione, istituito in Roma da questo decreto medesimo, da liquidare i Crediti ipotecarj, o esigibili nelle Corporazioni Religiose soppresse; Ordina:

19 *Art.* 1. Tutti quelli che pretendono avere crediti, o diritti da esercitare sulle corporazioni soppresse nelli Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, dovranno esibire al consiglio di liquidazione i titoli dei loro crediti, e diritti nel termine fissato nel suo ordine degl' 8. di questo Mese (9), il quale spirera li 15. Dececembre prossimo.

20 *Art.* 2. Quelli che avessero gia depositati li titoli de' loro crediti, e diritti, memorie, o petizioni nelle respettive Prefetture della loro residenza, in conformità dell'ordine della Consulta dei 28 Maggio scorso (10), dovranno ritirarli per esibirli di nuovo nel termine fissato al Consiglio di liquidazione coi documenti che dovranno unirvi in virtu del presente ordine.

21 *Art.* 3. Si unira ad ogni produzione una memoria, o petizione in carta bollata con un certificato del Ricevitore de' dominj del luogo, ov e situata la corporazione debitrice, che faccia menzione se il credito si trova riportato sulli stati, e registri della stessa corporazione, che sono stati distesi, inventariati, ed approvati dai Commissarj del Prefetto, che hanno proceduto alla soppressione di essa corporazione.

22 *Art.* 4 Ogni produzione sara registrata nella Segreteria generale del consiglio di liquidazione, sotto un numero particolare, e si dara ricevuta dei documenti depositati.

23 *Art.* 5. Non si ammettera alcun credito di cui la data fosse posteriore al 1. Giugno 1810.

24 *Art.* 6. Il presente ordine sara stampato, pubblicato, ed affisso, ed inserito nei giornali dei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno. Roma 20. Settembre 1810.

JANET *Presidente*.

VII.

Il Consiglio di Liquidazione ec. Ordina:

25 *Art.* 1. Ogni creditore, o pretendente avere un diritto qualunque, non abitante nella Citta di Roma, che ricorrera al consiglio di liquidazione, dovra nella petizione, o nell'atto di deposito dei suoi documenti alla Segreteria generale, sciegliere un domicilio in Roma, al quale saranno indirizzate tutte le domande, o istruzioni per avere nuovi documenti in aggiunta ai gia presentati, ovvero tutte le altre domande qualunque siensi necessarie alle decisioni dell'affare.

26 *Art.* 2. Il presente ordine sara stampato, ed affisso in tutte le Comuni dei due Dipartimenti.

Firmati - JANET *Presidente*. *Dal Pozzo* Vice-Presid., *Bochet*, Occelli.

(9) Vedi il superiore numero 10.

(10) Vedi Religiosi numero 178.

VIII.

27 *Il Consiglio di Liquidazione ec.* Ordina :

28 *Art.* 1. Il Presidente del consiglio fara arrestare li registri di trasporto dei luoghi di Monte ad effetto di prevenire qualunque trasporto dei luoghi di Monte spettanti ai creditori non soggetti all' impero Francese, al Regno d'Italia, ovvero ai suddlti Napoletani non soggetti al Re.

29 *Art.* 2. Potra il detto Presidente delegare a quest' effetto quel Commissario che giudidhera a proposito per procedere alla chiusura di detti registri.

30 *Art.* 3. Ogni trasposto di luoghi di Monte posteriore alla detta chiusura, che porti cessione di luoghi di Monte appartenenti a sudditi di Potenze straniere, non ammessi al rimborso in favore de' creditori compresi nell'articolo 35. del Decreto dei 5. Agosto scorso (11), sara considerato coma nullo, e come non fatto.

31 *Art.* 4. Il presente ordine sara pubblicato, stampato, ed affisso in tutte le Comuni dei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

Firmati - Come sopra.

IX.

Ordine dei 9. *Ottobre* 1810.

32 Il Consiglio di liquidazione, considerando che le disposizioni dell'artic. 42. del Decreto Imoeriale dei 5 Agosto scorso (12), non possono ricevere la loro applicazione, se non quando sara aperto presso il Consiglio un registro nel quale saranno menzionate le opposizioni relative ai crediti sottoposti alla liquidazione - Ordina.

33 *Art.* 1. Le opposizioni di gia formate, e da formarsi sui crediti sottoposti alla liquidazione saranno iscritte alla segretaria generale del consiglio su di un registro particolare che sara vidimato, ed approvato alla fine di ogni mese dal presidente del detto consiglio.

34 *Art.* 2. Le opposizioni da farsi, o da rinnuovarsi sui detti crediti si notificheranno alla segretaria generale del consiglio da un usciere ammesso ad attitare in Roma.

35 *Art.* 3 Il segretario generale vidimera l'originale dell'atto di notificazione, e fara menzione nel suo *visa* del numero dell'iscrizzione dell'opposizione al registro.

36 *Art.* 4. L'atto di opposizione dovra necessariamente portare in una maniera leggibile l'ammontare della somma per la quale si fa l'opposizione, i nomi, cognomi, possessioni, e domicilio eletto in Roma, dei pretesi diritti sul credito, come pure i nomi, cognomi, possessioni, e domicilio del debitore, colla menzione del numero del registro alla segretaria generale del credito da liquidare.

37 *Art.* 5. Le opposizioni saranno ammesse soltanto sui crediti pei quali si sara ricorso in liquidazione, salvo a chi pretende di avere il diritto, in caso di negligenza del creditore principale, a farsi surrogare ai suoi diritti dai tribunali, e domandare essi stessi la liquidazione.

38 *Art.* 6. Le rimozioni di opposizione tra'particolari risulteranno, o dal con-

(11) Vedi Roma numero 77.

(12) Vedi Roma numero 84.

senso dei terzi opponenti, o delle decisioni dei tribunali. Allorchè esse sopravverranno prima che sia rilasciato l'ordine di rimborso, dovranno essere notificate alla segretaria generale del consiglio nella medesima forma dell'opposizione stessa, e se ne farà menzione nel registro in margine della detta opposizione.

39 *Art.* 7. Il segretario generale del consiglio dovrà far menzione in ciascuna spedizione di ordine di liquidazione che trasmetterà al presidente per la consegna delle ordinanze, delle opposizioni esistenti a carico del credito e del loro ammontare.

40 *Art.* 8. Le amministrazioni pubbliche, e gl'agenti del governo potranno formare opposizioni con una semplice lettera d'avviso diretta alla segretaria generale del consiglio che dovrà accusarne la ricevuta, ed il numero della registrazione di detta opposizione al registro.

41 *Art.* 9. Nulla viene innovato sul modo, e sulle formalità seguite fino al presente per le opposizioni, ed ipoteche relative ai luoghi di monte che continueranno a farsi come per lo passato.

42 *Art.* 10. Tuttavolta i possessori de'luoghi di monte, non potranno ottenere la consegna dell'ordine di rimborso, se non in vista di un certificato rilasciato dal presidente della segretaria de'luoghi di monte, da cui si rilevi che non esiste alcuna ipoteca, ed opposizione sui detti luoghi, ed una menzione dettagliata di quelle che potessero sussistere.

43 *Art.* 11. Il presente ordine sarà stampato, ed affisso in tutte le comuni dei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno.

Firmati come sopra.

X.

Ordine dei 22 Ottobre 1810.

Il consiglio di liquidazione ec. *Ordina.*

Art. 1. Tutte le dimande per liquidazione di crediti, ed azioni qualunque che erano precedentemente a carico delle corporazioni, e stabilimenti soppressi dovranno essere accompagnate da un certificato del ricevitore dei dominj del luogo, ove esiste lo stabilimento, comprovante che i beni che ne faceano parte sono passati in mani dello stato.

45 *Art.* 2. Se si tratta di una rendita, censo, od altro credito che produca interesse, il certificato del ricevitore dei dominj dovrà provare l'epoca alla quale l'interesse avrà cessato di essere pagato, giusta i registri dei conti rimessi dai superiori, ed amministratori.

46 *Art.* 3. S'indirizzerà un estratto del presente ordine ai Signori Direttori dei dominj.

47 Sarà stampato, ed affisso in tutti i comuni dei due dipartimenti.

Firmati come sopra.

XI.

Ordine dei 23 Ottobre 1810.

48 Veduto l'Articolo 43 del decreto imperiale delli 5 Agosto 1810 (13) così concepito.

(13) Vedi – Roma N. 85.

„ Si formeranno delli stati particolari dei *Luoghi di Monte* che appartengono tanto al clero secolare che è stato conservato, quanto agl'ospedali, ospizj, monti di pietà, ed altri stabilimenti di beneficenza, o alle comuni. Questi stati accompagnati dai schiarimenti che faranno conoscere l'ammontare delle rendite, e pesi di ciascuno dei creditori suddetti, ed i motivi che possono determinare, o il rimborso, o l'estinzione dei loro crediti, saranno inviati nel più breve spazio di tempo al nostro ministro delle finanze, acciocchè ce ne venga reso conto, ed acciò possiamo giudicarne come di ragione „.

49 Considerando che l'esecuzione delle disposizioni contenute nel sovraindicato articolo è cosa urgente per l'interesse di tutti li stabilimenti compresi nel medesimo articolo, che tutti i titoli dei *Luoghi di Monte* appartenenti ai medesimi siano depositati nel più breve termine nella segretaria generale del consiglio di liquidazione, con tutte le notizie atte a far conoscere le rendite, ed i pesi di ciascuno dei detti stabilimenti, Ordina:

50 *Art.* 1. I vescovi, i canonici, i curati, e tutti i membri del clero secolare, gl'amministratori degl'ospedali, ospizj civili, monti di pietà, ed altri stabilimenti di beneficenza, ed i maires dei comuni esistenti nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dovranno depositare sotto la loro responsabilità avanti il primo Gennajo del prossimo anno 1811 nella segretaria generale del consiglio di liquidazione le patenti dei *Luoghi di Monte* delli stati romani appartenenti a ciascuno dei detti stabilimenti, o ai comuni, alle quali si unirà una petizione in carta bollata, firmata dai sopradetti amministratori, o dai *Maires*.

51 *Art.* 2 Gl'amministratori dei suddetti stabilimenti dovranno trasmettere nel termine fissato dall'articolo precedente li stati delle rendite, e dei pesi di ogni stabilimento, in conformità dei modelli qui annessi con tutte le notizie ai medesimi relative ai sotto prefetti dei circondarj, ove esistono tali stabilimenti.

52 *Art.* 3. I sotto prefetti dopo avere verificati li detti stati e dato il loro parere in iscritto, gl'invieranno al prefetto di Roma, e del Trasimeno, dai quali saranno trasmessi al consiglio di liquidazione unitamente ai loro pareri ed alle loro osservazioni.

53 *Art.* 4. Il presente ordine sarà stampato, ed affisso in tutti i comuni dei due dipartimenti.

Firmati, come sopra.

XII

5½ *Modello*

Stato dei Redditi dei (1) situato nella Comune di

In Case Urbane				In Beni Rustici												In Canoni ed altri diritti Enfiteutici			
Situazione		Reddito annuo		Situazione		Quantitativo		Valore risultante dal Catastro		Prodotto annuo De' beni tenuti in amministrazione		Prodotto annuo Affittati		in Natura		in Danaro	
sc.	baj.	sc.	ba.	sc.	baj.	rubbia	pezze	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.

Stato dei Pesi del (1) situato nella Comune di

Numero degl' Individui a carico dello stabilimento, fatta una comune per ciascun giorno (4)		Spesa giornaliera per la Manutenzione dei ricoverati (2)		Spese del Culto		Stipendj dei Medici e Chirurghi		Spese per i Medicinali		Spese per l'Amministrazione		Spese per la Gente di servizio		Spese per la manutenzione dei Letti Biancherie ed utensili		Contribuzioni fondiarie	
sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.	sc.	baj.

(1) *Si dovrà indicare la denominazione dello stabilimento l'oggetto, a cui è destinato, cioè se è uno spedale per gli infermi, o incurabili, un ospizio per ricovero de' mentecatti, o per vecchj valetudinarj, per orfani, o orfane, per gli esposti per figli, o figlie di parenti poveri, o per qual altro uso, a cui inservono, od uno stabilimento di beneficenza per distribuzione di soccorso a domicilio. Trattandosi di questi stabilimenti, nella prima colonna dello stato de' carichi, invece d'indicare il numero de ricoverati s'indicherà la somma, che annualmente si distribuisce in soccorsi, e si sopprimeranno le colonne dello stato, che sono soltanto relative ai carichi degli Spedali, ed Ospizj.*

(2) *Per fissare la spesa giornaliera della manutenzione degl' individui ricoverati negli stabilimenti,*

Circondario di · Dipartimento di

In Luoghi di Monte					In Censi attivi				In Crediti esigibili				In annualità provenienti da legati, e donazioni		In redditi eventuali				Osservazioni (3)
Capitale Originario			Interessi attualmente pagati		Capitale		Interessi		Capitale		Interessi				Elemosine		Prodotto di travaglj		
Luoghi	*cent.*	*baj.*	*fr.*	*cent.*	*sc.*	*baj*	*sc.*	*baj.*	*sc.*	*baj.*	*sc.*	*baj.*	*sc.*	*baj.*	*sc.*	*baj.*	*sc*	*baj.*	

Circondario di Dipartimento di

Canoni passivi		Debiti ossia Censi		Debiti esigibili		Rendite Vitalizie passive		Pensioni o retribuzioni Vitalizie		Osservazioni (3)
in Natura	in Denari	Capitale	Interessi	Capitale	Interessi					
sc.	*baj.*	*sc.*	*baj.*	*sc.*	*baj.*	*sc.*	*baj.*	*sc.*	*baj.*	

si deve calcolare il prezzo, e la consumazione, fatta una comune, dei generi necessarj per il vitto di ciascun individuo in ogni giorno compresa la spesa di tuttociò, che si richiede per prepararlo, cioè legna, carbone, e simili.

(3) *Gli amministratori debbono nella colonna delle osservazioni dare tutti gli schiarimenti opportuni, che riguardano lo stato de' redditi, e dei pesi di ciascun stabilimento, e la loro utilità.*

(4) *Quanto ai Vescovi, Canonici, Curati, ed agli Amministratori degli altri stabilimenti del Clero Secolare, nello stato dei pesi invece delle colonne* 1, 2, 4, 5, 7, e 8, *che sono soltanto relative ai carichi degli Spedali, ed Ospizj esprimeranno i pesi, a cui sono soggetti i loro stabilimenti, e che non sono compresi nelle altre colonne dello stato.*

XIII

55 Ordine dello stesso consiglio dei 27 Ottobre 1810 che prescrive ai creditori delle comuni di deporre nella sua segretaria li titoli de'loro crediti, e fissa il metodo che dovrà tenersi - Vedi - *Comuni* dal num. 27, al 37.

XIV

56 *Ordine dei* 20 *Novembre* 1810.

Il Consiglio di Liquidazione ec.

Veduto il decreto imperiale dei 31 Ottobre scorso, relativo alla Liquidazione delle porzioni congrue sull'antichi stabilimenti soppressi (14) ordina;

57 *Art.* 1. I curati dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, che godono porzioni congrue sul passato governo, o sulle corporazioni, e sulli stabilimenti soppressi, dovranno produrre li loro titoli, e memorie innanzi al consiglio di liquidazione stabilito in Roma da oggi, fino al primo Gennajo prossimo.

58 *Art.* 2. Questi titoli consisteranno.

1.° In una petizione, o memoria per parte di quelli che hanno diritto alla congrua.

2.° Nell'estratto in forma dell'atto che costituisce, o riconosce la congrua.

3.° Nella dichiarazione dettagliata, e certificata di tutte le rendite qualsivogliano, delle quali gode il possessore della congrua.

59 *Art.* 3. In mancanza di aver prodotto li suddetti documenti per l'anzidetta epoca del primo Gennajo prossimo, e fino all'accennata produzione, li curati non potranno essere pagati delle loro congrue, in conformità dell'articolo primo del decreto dei 31 ottobre scorso (15).

60 *Art.* 4. Il presente ordine sarà stampato, e pubblicato in tutti i comuni dei due dipartimenti; ne sarà indirizzato l'estratto ai due prefetti che restano incaricati di far giungere ai Sig. Curati tutte le necessarie istruzzioni per accelerare, e rendere più regolare la detta liquidazione.

XV

61 Ordine dello stesso consiglio del primo Decembre 1810 sulle assegne dei beni dipendenti dai benefizj di padronato laicale - Vedi - *Benefizj Ecclesiastici* dal num. 9, al 15.

XVI

62 Ordine dello stesso consiglio del primo Decembre 1810 con cui si prescrive ai pensionarj il termine fino al primo Febrajo 1811 per produrre li proprj titoli - Vedi - *Pensionarj* dal num. 66, al 72.

XVII

63 *Ordine dei* 18 *Decembre* 1810.

Il consiglio di liquidazione ec.

Avendo riguardo alli diversi ostacoli che li creditori dell'antico governo hanno incontrato per produrre li loro titoli, ordina:

64 *Art.* 1. Il termine accordato con ordine del consiglio di liquidazione delli 8 Settembre 1810 alli creditori dell'antico governo all'oggetto di provedersi in

(14) Vedi - Religiosi dal N. 392, al 396. (15) Vedi - Religiosi N. [illegible]

liquidazione avanti il consiglio , resta prorogato fino al di primo Aprile prossimo .

65 *Art.* 2. Li soli creditori che si saranno proveduti alla detta epoca avranno il diritto alla ripartizione delle somme ricavate pel pagamento degl'interessi del primo trimestre del 1811.

66 *Art.* 3. Il presente ordine sara stampato, pubblicato, ed affisso in tutti i comuni dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

XVIII

67 Il consiglio di liquidazione ec.

Ordina : Il decreto imperiale dei 24 Decembre scorso concernente il termine accordato alli creditori delli gia Stati Romani per ricorrere in liquidazione sotto pena di decadenza sara stampato, ed affisso in tutti i comuni de'due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

XIX

68 *Decreto imperiale dei* 24 *Decembre* 1810.

NAPOLEONE Imperatore de'Francesi, Re d' Italia, Protettore della Confederazione del Reno, e Mediatore della Confederazione Svizzera ec. ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze,

Sentito il nostro consiglio di stato,

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

69 *Art.* 1. Il termine fissato nell'articolo 29 del nostro decreto dei 5 Agosto 1810 (16) per la formazione dello stato dei beni nazionali addetti al rimborso del debito pubblico degli Stati Romani viene prorogato fino al primo di Maggio 1811.

70 *Art.* 2. Li proprietari dei luoghi di monte comunita, ed i creditori ipotecarj, ed esigibili sul passato governo, e sulle corporazioni soppresse nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno che non hanno ancora prodotto le loro cedole, o patenti, ed altre giustificazioni di crediti al consiglio di liquidazione stabilito in Roma, sono tenuti di farlo, avanti che arrivi il primo Maggio 1811.

71 Quelli che ad una tal epoca non avessero fatto il deposito de'loro titoli di credito, saranno decaduti dai loro diritti di rimborso de'loro crediti.

72 *Art.* 3. Il nostro ministro delle finanze resta incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

XX

Li 15 *Gennajo* 1811.

73 Il Consiglio di liquidazione ec.

Considerando che essendo aperta la liquidazione del debito pubblico delli Stati Romani, deve essere irrevocabilmente fissato lo stato di possessione dei creditori.

Considerando che la sospensione di qualunque traslazione sara di tanto minor pregiudizio ai creditori di Luoghi di Monte, in quanto che il pagamento

(16) Vedi dal superiore N. e, al 5.

in certificati di crediti lascierà loro la facoltà di cedere queste ultime valute in una maniera più pronta, più semplice, e più vantaggiosa.

Ordina;

74 *Art.* 1. Non potrà più farsi atto alcuno di traslazione di Luoghi di Monte appartenenti ai creditori delli già Stati Romani, incominciando dal primo Febrajo prossimo.

75 *Art.* 2. I registri del debito pubblico, e segnatamente quello delle traslazioni saranno chiusi, e firmati all'epoca suddetta.

67 *Art.* 3. Il Sig. Occelli membro del consiglio di liquidazione resta delegato per procedere alla chiusura di detti registri, e per farne distendere processo verbale.

77 *Art.* 4. Il presente ordine sarà stampato, ed affisso.

XXI

Decreto imperiale degl' 11 Gennaro 1811.

78 NAPOLEONE Imperator de' Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze, udito il nostro consiglio di Stato,

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

79 *Art.* 1. I notari, cancellieri de' tribunali gl'archivisti, ed altri depositarj di atti pubblici de' già stati romani, ogni qualvolta saranno richiesti di rilasciare spedizioni di atti per essere prodotti al consiglio straordinario di liquidazione, stabilito in Roma, potranno esiggere soltanto un franco per ciaschedun ruolo, non compresa la carta bollata.

80 *Art.* 2. Il ruolo conterrà 25 linee per pagina, e quindici sillabe per linea.

81 *Art.* 3. Sarà lecito agl'anzidetti notaj, cancellieri, ed altri depositarj di porre in calce di tali copie - *rilasciato per esibirsi al consiglio di liquidazione* - acciò non possa farsene uso diverso.

82 *Art.* 4. Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

XXII

Decreto imperiale dei 2 Febrajo 1811.

83 NAPOLEONE Imperatore ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze, inteso il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

84 *Art.* 1. Il consiglio di liquidazione sedente in Roma è autorizzato a liquidare li diversi vacabili costituiti dall'antico governo Pontificio.

85 Queste liquidazioni saranno fatte con le condizioni espresse nell'articolo 35 del nostro decreto dei 5 Agosto 1810 (17).

86 *Art.* 2. Li vacabili della dataria, e camerali appartenenti alli particolari (ad eccezione del collegio de' protonotarj Apostolici) saranno rimborzati con

(17) Vedi - Roma N. 77.

azioni sui beni nazionali in ragione della metà del capitale che ha formato l'ultimo prezzo di compra degl'uffizj, o azioni, senza comprendervi le spese di commissione.

87 *Art.* 3. Li vacabili del collegio de'protonotarj Apostolici saranno rimborzati nella medesima maniera, in ragione di dieci volte della rendita annua riconosciuta.

88 *Art.* 4. Li vacabili capitolini per qualunque titolo siano stati conceduti, le regalie dipendenti dai medesimi, e quelle possedute ancora isolatamente, saranno egualmente rimborzate in ragione di dieci volte della rendita annua riconosciuta.

89 *Art.* 5. Il nostro ministro delle finanze, resta incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato NAPOLEONE.

Ordine del consiglio di liquidazione dei 12 *Marzo* 1811.

90 Il consiglio di liquidazione ec.

Veduto il decreto imperiale dei 2 dello scorso mese di Febrajo che autorizza il consiglio di liquidazione a liquidare i diversi vacabili costituiti dall antico governo Ponteficio, ordina:

91 *Art.* 1. Li proprietarj dei vacabili ad oggetto di ottenere la liquidazione del loro credito proveniente dalle azioni dei collegi dei vacabilisti, dovranno rimettere al segretario generale del consiglio di liquidazione avanti il primo del prossimo mese di Maggio, termine definitivo, che è stato fissato dal decreto imperiale delli 14 Decembre 1810 per la produzione dei titoli di qualunque credito verso il passato governo al consiglio di liquidazione.

1.° Una petizione in carta bollata sottoscritta dai proprietarj dei detti vacabili, o dai loro procuratori, che faranno menzione dell'atto di procura nella qual petizione devono esprimere il numero delle azioni di cui sono possessori, il collegio dei vacabili ai quali le medesime appartengono, il prezzo da essi pagato per l'acquisto di dette azioni, senza comprendervi le spese di ammissione, e spedizione, la data delle suppliche, o bolle dalle quali risulta della proprietà loro spettante di dette azioni, il nome, cognome, la data della nascita, ed il domicilio delle persone, sul di cui capo sono intestate, le rendite provenienti dalle dette azioni.

2.° Devono unire alla sudetta petizione le succennate suppliche, o bolle originali che formano il titolo della loro proprietà, gl'estratti di nascita delle persone sul di cui capo sono intestate le rendite provenienti dai vacabili, ed il certificato di vita delle dette persone spedito dai notaj certificatori nominati nelle città, e comuni del rispettive loro domicilio, li quali percepiranno il diritto di cinquanta centesimi, ossia un mezzo franco per ciascun certificato, oltre il rimborso della spesa della carta bollata; li suddetti estratti di nascita, e certificati di vita dovranno essere debitamente legalizzati dai Maires delle comuni del domicilio di dette persone, o dai Prefetti dei circondarj, ove esistono le sudette comuni.

92 *Art.* 2. Li proprietarj dei vacabili che hanno già rimesse al segretariato generale del consiglio di liquidazione le suppliche, o bolle originali per ottenere

la liquidazione del loro credito dovranno avanti il primo del prossimo mese di Maggio rimettere al detto segretario generale li certificati di nascita, e certificati di vita menzionati nell'articolo precedente per essere uniti ai detti titoli originali.

93 *Art.* 3. Il presente ordine sara stampato, ed affisso in tutte le comuni dei due dipartimenti.

Roma li 12 Marzo 1811.

Firmati - *Janet Presidente ec.*

XXIV.

Amministrazione del Debito Pubblico

Roma li 19 *Aprile* 18 0.

94 Veduto l'articolo 33 del regolamento de' 26 Novembre 1810 relativo all'atto di traslazione, o cessione delle rescrizioni da impiegarsi in acquisto de'beni nazionali,

Considerando che non si oppone al suddetto regolamento che la traslazione da eseguirsi sulle rescrizioni possa, in mancanza delle medesime aver luogo provisoriamente anche sui certificati di liquidazione o di semplice deposito delle patenti de'luoghi di monte, vacabili, o di altri crediti sicuri.

Considerando che allorche quest'atto provisorio porti la condizione di essere iscritto sul gran libro delle traslazioni, subito che il trasferente sia divenuto possessore di rescrizioni, rende sicuro l'interesse delle parti contraenti, e pone a portata li creditori di liberamente disporre delle loro cose, trasferendo, o acquistando, come meglio crederanno le rescrizioni.

Delibera.

95 *Art.* 1. I creditori originarj dell'antico governo, potranno eseguire provisoriamente, e per una sol volta le loro traslazioni, anche sui certificati di liquidazione, o di deposito de'loro titoli per crediti certi, e sicuri.

96 *Art.* 2. Quest'atto dovra sempre aver luogo per l intero ammontare del certificato, avanti il segretario generale dell'amministrazione, che ne terra registro particolare, ed esigera dalle parti contraenti l'obbligo di adempire a tutte le formalita prescritte dal regolamento, allorche il trasferente sara divenuto possessore delle rescrizioni.

97 In caso di mancanza lo stesso segretario generale eseguira cio di officio, facendo portar l'atto nel gran registro delle traslazioni.

98 *Art.* 3. In virtu dell'enunciata traslazione, potra il traslatario presentarsi in nome proprio a dichiarare di voler acquistare, ed agl'incanti senza che cio impedisca che le rescrizioni siano rilasciate dal pagatore in nome del trasferente.

99 *Art.* 4. I beni pero che acquisteranno, facendo uso de'certificati cosi trasferiti, saranno gravati delli stessi pesi, ed ipoteche, di cui lo saranno le rescrizioni rappresentate dai medesimi. Dovra farsi menzione di questa particolarita nell'atto della traslazione.

100 *Art.* 5. La presente deliberazione sara resa nota al pubblico per mezzo del bollettino delle vendite.

(Janet Presidente
Sottoscritti (Benucci primo Aggiunto
(Bochet Commissario Imperiale.

XXV

101 L'amministrazione desiderosa di corrispondere alle provvide mire del governo per la soddisfazione di creditori, non lascia di adempiere le funzioni adossatile con quella celerita, che la natura della cosa le permette. Ha dovuto però talvolta osservare che al suo desiderio sono di ostacolo que'creditori medesimi, i quali presentano le loro offerte per mezzo di Procuratori. Spesso accade che vengano esibiti atti di procura, li quali non indicano esattamente la facolta, di cui i procuratori debbono essere rivestiti. L'amministrazione non può occuparsi della interpretazione della volonta de'mandanti, ne dee desumerla da espressioni che possono ricevere un diverso significato. Quindi e che ne'precedenti bollettini, e nelle contemporanee notificazioni ha piu volte inculcato che le procure sieno chiare, e precise. Ma vedendo, che ad onta de'suoi avvertimenti si continua tuttavia a presentare le procure poco esatte, perche li creditori non abbiano in appresso ad incontrare difficolta che impediscano, che vengano le loro offerte accettate, e quindi ritardata la loro soddisfazione, nuovamente previene il pubblico che le procure per offerire all'acquisto de'beni debbono essere, o generali, o speciali. Nel primo caso, i procuratori dovranno essere autorizzati, ad offrire all'acquisto di un determinato fondo, o rustico, o urbano, e per una determinata somma ovvero di offerire egualmente per una determinata somma all'acquisto di qualunque fondo, o finalmente per qualunque somma all'acquisto di un determinato fondo.

102 E'necessario similmente che que'creditori, i quali non vogliono intervenire personalmente agl'incanti, sebbene abbiano per se stessi data la loro offerta, muniscano i loro procuratori di procura concepita nella maniera di sopra indicata, cioe, o generale, o speciale quanto alla somma che vogliono impiegare nell'acquisto, e che i procuratori medesimi depositino un giorno almeno prima di quello dell'incanto gl'atti della loro procura presso il segretario generale dell'amministrazione.

103 In questa guisa l'amministrazione non avrà il rincrescimento di ricusare alcuna offerta, ed i creditori quello di rendersi esclusi dall'acquisto di un fondo, che forse aveano creduto piu conveniente ai loro interessi.

104 Si e ancora osservato, che si presentano alcuni procuratori ad offerire per persona da nominarsi, sebbene nelle loro procure non venga espresso, che debbano offerire in tal modo, ed altri, li quali pretendono di assumere uno, o due socj, quantunque nella stessa maniera le procure non accordino loro tal facolta. L'amministrazione dichiara, che tali procure non verranno in conto alcuno ricevute, e che non saranno ammessi procuratori ad offerire per persone da nominarsi, o in societa con altri, se gl'atti delle loro procure non contengono chiaramente le facolta necessarie per offerire per altra persona, o per assumere de'socj li quali, o dovranno essere nominati, o dovranno espressamente lasciarsi all'arbitrio del procuratore.

XXVI.

105 Considerando che la conservazione delle ipoteche cui sono soggetti li

LL. di MM. non può essere assicurata che per mezzo della menzione da farsene ne'registri di erezione, e di traslazione delle rescrizioni gravate, ed erogate in pagamento.

106 Considerando che gl'impiegati della segretaria de'luoghi di monte incaricati di questa operazione sono veri agenti dell'amministrazione del debito, e che perciò il loro trattamento dee far parte delle spese della medesima.

107 Considerando che per eseguire gl atti che in appresso dovranno farsi nella segretaria è sufficiente un discreto numero d'impiegati.

Delibera.

108 *Art.* 1. A contare dal primo Giugno prossimo la segretaria dei luoghi di monte dei già stati Romani, farà parte de'*Bureux* dell'amministrazione del debito pubblico de'detti Stati.

109 *Art.* 2. Gl'impiegati della detta segretaria saranno ridotti a cinque, cioè un Capo, due commessi, un commesso contabile, ed uno spedizioniere.

110 *Art.* 3. Il totale del mensuale assegnamento de'suddetti impiegati, non potrà eccedere li franchi 500.

111 *Art.* 4. Dalla detta epoca tutti gl'atti di traslazione, tutte le menzioni prescritte dal regolamento dei 26 Novembre 1810, e qualsivoglia altro atto, si faranno gratuitamente dai detti cinque impiegati.

112 *Art.* 5. I Sig. Direttore, ed aggiunti dell'amministrazione del debito, come ancora il Sig. Commissario imperiale presso la medesima, eserciteranno una sorveglianza costante, e continua sulle operazioni della segretaria de'monti; Essi dovranno segnatamente far costare per mezzo di un processo verbale compilato di dieci in dieci giorni, che verrà depositato nell'archivio dell'amministrazione, che le menzioni prescritte dagl'articoli 20, e seguenti del regolamento de'26 Novembre 1810 sono state esattamente trascritte, e riportate in margine de'registri d'iscrizione de'luoghi gravati.

113 *Art.* 6. Nel detto giorno primo Giugno, tutti li libri, registri, e broliardi della segretaria saranno firmati dal Sig. Direttore dell'Amministrazione.

114 *Art.* 7. A tale effetto gl'impiegati attualmente esistenti dovranno per la detta epoca aver posto in paro le loro scritture.

115 *Art.* 8. Le rescrizioni le quali devono servire al pagamento de'luoghi appartenenti agl'eredi di un defunto, non potranno rilasciarsi dal pagatore ai detti eredi, se non avranno giustificato con un certificato fatto dal capo della segretaria de'luoghi di monte che nella segretaria predetta hanno fatto eseguire la traslazione a loro favore de'luoghi appartenenti al defunto che rappresentano.

116 *Art.* 9. Un estratto della presente deliberazione sarà trasmesso immediatamente al pagatore. La medesima sarà sottoposta all'approvazione del consiglio generale del debito nella futura assemblea.

(Janet Presidente
Sottoscritti (Il Principe Gabrielli Direttore
(Bochet, Commissario Imperiale

XXVII

Decreto dei 12 Giugno 1811.

NAPOLEONE ec. ec. ec.

117 Sul rapporto del nostro ministro delle finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il termine stabilito nell'articolo 2 del nostro decreto dei 14 Decembre, entro il quale i proprietarj dei luoghi di monte, ed i creditori ipotecarj dell'antico governo, e delle corporazioni soppresse ne'dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dovevano esibire tutti li loro titoli, e patenti al consiglio di liquidazione creato in Roma, viene prorogato sino al primo di Ottobre 1811.

118 Coloro i quali sino a quell'epoca non avessero depositati li loro titoli, saranno definitivamente decaduti dai loro diritti al pagamento de'loro crediti

119 *Art.* 2. Il nostro ministro delle finanze e incaricato della esecuzione del presente decreto.

Sottoscritto - NAPOLEONE.

XXVIII.

L'amministrazione del debito pubblico ec.

120 Veduti gl'articoli 153, e seguenti del regolamento de'26 Novembre 1810.

Volendo porre in opera tutti li mezzi, onde gl'aggiudicatarj vengano senza ritardo posti in possesso de'beni acquistati, *Delibera*:

121 *Art.* 1. Immediatamente dopo la quietanza finale fatta a ciascun'aggiudicatario in seguela del saldo dell'aggiudicazione; L'amministrazione del debito formera il conto delle rendite dell'anno corrente, che debbono dividersi *pro rata* tra essa, e l'aggiudicatario, in conformita dell'articolo 156 del regolamento.

122 *Art.* 2. Questo conto verra subito trasmesso all'intendente del tesoro, ed al direttore de'dominj; Questo dovra verificarlo, ed indicarvi le somme ricevute, e da imputarsi nelle dette rendite, e ritornarlo all'amministrazione del debito, munito del suo *Visto*.

123 *Art.* 3. Se l'esigenza fatta dalla direzione de'dominj comprendera in tutto, o in parte anche la rata dovuta all aggiudicatario, gl'amministratori del debito dovranno immediatamente rilasciare a favore dello stesso aggiudicatario un ordine di pagamento di quella somma che la direzione de'dominj avra ricevuto di piu; Prima pero del pagamento quest'ordine sara sottoposto al *Visa* dell'intendente del tes ro.

124 *Art.* 4. Se le somme esatte dalla direzione de'dominj saranno minori di quelle che formano la porzione appartenente all'amministrazione del debito, in tal caso il direttore terra nota delle somme da esiggersi per conto dell'amministrazione del debito, senza prender parte nell'esigenza delle rate spettanti all'aggiudicatario.

125 *Art.* 5. Nel caso in cui i pagamenti fatti dalla direzione de'dominj per le contribuzioni, ed altri pesi comprendessero anco l'epoca, in cui l'aggiudicatario dee godere il possesso, la somma pagata verra sul conto dedotta dalla porzione delle rendite, che gli compe tono

126 *Art.* 6. L'aggiudicatario potra richiedere al segretario generale dell'ammini-

strazione del debito una copia conforme dell'affitto de'beni aggiudicati, pagando solamente il prezzo della carta bollata.

127 *Art.* 7. L'aggiudicatario prima di prender possesso dovra presentare il suo contratto di vendita al direttore de'dominj, che vi apporra il suo *visto*, e dara gl'ordini necessarj per l'effettivo possesso in favore dello stesso aggiudicatario, avvertendo che i soli oggetti aggiudicati passino in di lui potere, e dai stati dell'aggiudicazione vengano tolti li beni venduti.

128 *Art.* 8. Nel caso in cui fosse luogo alla liquidazione delle rate di un medesimo affitto, questa liquidazione si fara tra l'amministrazione del debito, e l'aggiudicatario, se il resto de'beni non aggiudicati e compreso tra quelli ceduti per l'ammortizzazione del debito.

129 Nel caso in cui li beni compresi in un medesimo affitto venissero nella loro totalita aggiudicati a diversi creditori, la liquidazione si fara tra essi per la rata del tempo, di cui godono il possesso.

130 Nel caso in cui una parte de'beni affittati fosse rimasta in potere della direzione de'dominj, la liquidazione dovra farsi tra il direttore della medesima, e l'aggiudicatario.

131 *Art.* 9. Copia della presente deliberazione sara inoltrata ai due direttori de' dominj del dipartimento di Roma, e del Trasimeno.

Sottoscritti
(Janet Presidente
(Principe Gabrielli Direttore
(Benucci Aggiunto
(Bochet Commissario Imperiale.

XXIX.

L'amministrazione del debito pubblico ec. ec.

132 Veduti li provedimenti addottati con deliberazione de'27 Maggio 1811 per la conservazione delle ipoteche cui sono soggetti una gran parte de'luoghi di monte.

Considerando che le stesse misure devono necessariamente addottarsi anche per i vacabili.

Che su i registri de'medesimi deve farsi menzione delle rescrizioni gravate, ed erogate in pagamento de'beni corrispondenti alla loro liquidazione.

Che l'officiale addetto al dipartimento de'vacabili deve essere considerato come un vero agente dell'amministrazione del debito, ed uniformarsi in questa parte al sistema addottato nella segretaria de'luoghi di monte; *Delibera*:

133 *Art.* 1. I registri, e libri riguardanti il debito de'vacabili saranno riuniti nella segretaria de'luoghi di monte sotto la custodia, e responsabilita del capo di quella segretaria, premesso un inventario in regola.

134 *Art.* 2. Li provedimenti gia addottati per la conservazione delle ipoteche de' luoghi di monte, lo saranno egualmente per li vacabili.

135 *Art.* 3. L'attuale officiale, ossia sostituto de'vacabili continuera nell'esercizio delle sue funzioni nella segretaria de'luoghi di monte.

136 *Art.* 4. In conformita dell'articolo 4 della deliberazione de'27 Maggio 1811, tutte le menzioni prescritte dal regolamento de'26 Novembre 1810, e qualsivoglia altro atto si faranno gratuitamente dal sudetto impiegato.

137 *Art.* 5. La presente deliberazione sara sottomessa al consiglio generale di amortizazione del debito pubblico nella prossima seduta.

Sottoscritti (Janet Presidente
(Il Principe Gabrielli Direttore
(Bochet Commissario Imperiale.

XXX.

138 *Dal palazzo di Compiegne 16 Settembre 1811.*

NAPOLEONE ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze.

Vedute le disposizioni del nostro decreto de' 5 Agosto 1810, relative al pagamento del debito pubblico de'gia stati romani.

Udito il nostro consiglio di stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

139 *Art.* 1. Le menzioni fatte in esecuzione dell'articolo 42 del predetto nostro decreto sugl'ordini rilasciati pe'luoghi, o crediti gravati d'ipoteche, o opposizioni, avranno forza d'iscrizione sopra i beni aggiudicati, e pagati colle rescrizioni rappresentanti i detti ordini, e conserveranno sopra i mentovati beni a vantaggio dei terzi interessati tutti i diritti, ed ipoteche risultanti dalle dette menzioni.

140 *Art.* 2. I conservatori delle ipoteche col soccorso delle note che verranno loro indirizzate dall'amministrazione del debito, farano menzione ne'loro registri, che i beni resteranno gravati da'pesi, ed ipoteche iscritte ne'libri del debito pubblico, e riferite nelle dette note.

141 *Art.* 3. Tutti i terzi creditori, e chiunque ne abbia diritto, dovrannno nel termine di tre anni da decorrere dalla pubblicazione del presente nostro decreto, avere rinnuovate direttamente le loro iscrizioni ne'diversi respettivi officj de'luoghi, ove sono situati i beni aggiudicati, nelle forme prescritte dal codice Napoleone.

142 *Art.* 4. Mancando essi di rinnuovare le loro iscrizioni nel termine di sopra stabilito, l'iscrizione generale fatta d'officio cessera di aver forza alcuna, e di conservare a loro profitto l'ordine, e la data acquistata pe'loro crediti.

143 *Art.* 5. I diritti d'ipoteca dovranno essere pagati dagl'aggiudicatarj, e quando si rinnuoveranno le iscrizioni particolari, non verra percepito che la spesa dovuta al conservatore.

144 *Art.* 6. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che gli appartiene della esecuzione del presente decreto, il quale verra inserito nel bollettino delle leggi.

Sottoscritto - NAPOLEONE

XXXI.

Dal palazzo de l' Elisee li 21 Febraro 1812.

NAPOLEONE ec.

145 Sul rapporto del nostro ministro delle finanze.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo qaanto siegue. Le rescrizioni che si ammettono in pagamento de'beni nazionali ne'dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, rilasciate in rimborso del debito dell'antico governo pontificio, e delle corporazioni soppresse, che a tenore dell'articolo 32 del nostro decre-

to dei 5 Agosto 1810 (18) e dell'art. 5 di quello dei 3 Ottobre seguente, non dovevano essere trasferite che ai soli creditori, si potranno in avvenire cedere indistintamente ad altri particolari, proprietarj, o no, di simili rescrizioni, il tutto senza pr. giudizio de'diritti de'terzi interessati.

I nostri ministri delle finanze, e del tesoro imperiale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE

145 Di danni, ed interessi - Vedi - *Sentenze* dal N°. 71 al 79.

146 Di frutti - Vedi - *Sentenze* N°. 74.

147 Di spese - Vedi - *Sentenze* N°. 95 e 96.

(*Comuni* dal N°. 27 al 86.
(*Enfiteusi* dal N°. 1 al 9.
Vedi (*Bureau di liquidazione de'debiti delle comuni* dal N°. 1 al 13.
(*Roma* dal N°. 59 al 69.
(*Octroi*.

LITARGIRIO

Vedi - *Piombo* dal N°. 1 al 8.

LIVELLARJ

Vedi - *Enfiteusi* dal 1 al 6.

LOCANDE

Li furti commessi nelle locande devono punirsi con le stesse pene che sono stabilite per li furti commessi negl'alberghi, e nelle osterie.

Vedi - *Furti* dal N°. 143 al 148.
Vedi - *Polizia* N°. 29.
Vedi - *Falsità* N°. 28.
Vedi - *Albergatori*.

LOCAZIONE

SOMMARIO

CODICE NAPOLEONE

PARTE III. TIT. VIII. LIB. III. *Del Contratto di Locazione*.

CAPO I. *Disposizioni Generali*.

1 *Art.* 1708. Vi sono due specie di contratti di locazione.

(18) Vedi Roma N. 74.

Quella delle Cose, e
Quella delle Opere.

2 *Art.* 1709. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti si obbliga di lasciare all'altra il godimento di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle (1).

3 *Art.* 1710. La locazione delle Opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga, mediante la convenuta mercede di fare una cosa per l'altra parte (2).

4 *Art.* 1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari.

5 Si chiama dare a *pigione*, o *a nolo* la locazione delle Case, o quella de'mobili.

6 *Colonia*, ovvero *Affittanza*, quella dei Fondi Rurali.

7 *Prestazione d'Opere* la locazione del lavoro, o del servizio.

8 *Soccida* quella dei bestiami il cui frutto si divide tra il proprietario, e quello al quale furono da essi affidati.

9 *Appalto*, *cottimo*, *o prezzi fatti*, l'impresa di un Opera mediante lo sborzo di un determinato prezzo, quand'anche quegli per cui si eseguisce l'Opera, somministri la materia.

Queste tre ultime specie, hanno le loro regole particolari.

10 *Art.* 1712. Le affittanze de Beni demaniali, de'Beni de'Comuni, e pubblici stabilimenti, soggiacciono a regolamenti particolari.

CAPO II. *Della Locazione delle Cose.*

11 *Art.* 1713. Si può locare qualunque sorta di Beni mobili, ed immobili.

SEZIONE I.

Delle Regole comuni alle Locazioni delle Case, e de' Beni Rustici.

12 *Art.* 1714. Le locazioni si possono fare, o per scrittura, o verbalmente (3).

13 *Art.* 1715. Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta una esecuzione, e che una delle parti la impugni, non può ammettersi la pruova di essa col mezzo di testimonj, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che siavi intervenuta caparra.

14 Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

15 *Art.* 1716. Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente, la di cui esecuzione sia già incominciata e non esista quietanza, il locatore potrà provarlo col suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescielga di domandare la stima per mezzo di periti, nel qual caso, le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo che egli ha dichiarato.

16 *Art.* 1717. Il conduttore ha il diritto di sublocare, e di cedere il suo affitto ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta.

17 Gli potrà essere interdetta in tutto od in parte.

18 Questa clausola è sempre di stretto diritto (4).

(1) Institut. L. 3 Tit. 25 parag. 1 L. 2 ff. Locati conducti.

(2) L. 22 ff. de Praescriptis Verbis: L. 2 parag. 1. et L. 22 parag. 1 ff. locati conducti.

(3) L. 24 Cod. de Locato, et conducto L. 2 ff. de obligationibus, et actionibus.

(4) L. 60 in princip. ff. locat. conduct. L. 61 cod. de locato, et conducto.

19 *Art.* 1718. Gl'articoli del Titolo del *Contratto di matrimonio*, *e dei Diritti respettivi delli Sposi*, relativamente alle locazioni dei beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni dei beni de'minori.

20 *Art.* 1719. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna stipulazione,

1°. Di consegnare al conduttore la cosa locata.

2°. Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all'uso per cui venne locata.

3°. Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione (5).

21 *Art.* 1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

21 Deve farvi, durante la locazione tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccetto che le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore (6).

22 *Art.* 1721. Il conduttore deve essere garantito per tutti que'vizj, e difetti della cosa locata che ne impediscono l'uso, quantunque non fossero noti al tempo della locazione.

23 Se da questi vizj, o difetti ne proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo (7).

24 *Art.* 1722. Se durante la locazione, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*; se non è distrutta che in parte, il conduttore può a norma delle circostanze domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennizzazione (8).

25 *Art.* 1723. Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata (9).

26 *Art.* 1724. Se durante la locazione, la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti, e che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l'incommodo che queste gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

27 Se però tali riparazioni continuano oltre li 40. giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà rimasto privo.

28 Se le riparazioni sono di tale natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore, e della sua famiglia, questo potrà far sciogliere il contratto (10).

29 *Art.* 1725. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pre-

(5) L. 15 parag. 1 L. 19 parag. 2 L. 24 parag. 4 L. 25 parag. 1, et 2, et L. 33 ff. locat. conduct.

(6) L. 19 parag. 2 L. 25 parag. 2 L. 60 in princip. ff. locati conducti.

(7) L. 19 parag. 1 L. 60 parag. 7 ff. locati conducti.

(8) L. 15 parag. 2 et 7 L. 19 parag. 6 L. 27 in princip. et L. 30 parag. 1 ff. locati conducti.

(9) Argum. ex L. [illegible] parag. 1, et L. 15 parag. 7 ff. de usu fruct., et quemadmodum.

(10) L. 27 in princip. et L. 30 in princip. ff. locati conducti.

tendano qualche diritto sopra la cosa locata, riservata al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome (11).

30 *Art.* 1726. Se al contrario l'inquilino, o il colono sono stati molestati nel loro godimento in dipendenza di un azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione, o del fitto, purchè la molestia, e l impedimento siano stati denunziati al proprietario (12).

31 *Art.* 1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per via di fatto, pretendono di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto, o in parte, o soffrire l'uso di qualche servitù, deve dimandare al locatore di essere rilevato dalla molestia, e deve, se lo chiede, essere assoluto dall' osservanza del giudizio, nominando il proprietario nel cui nome possiede.

32 *Art.* 1728 Il conduttore ha due obbligazioni principali.

1°. Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze.

2°. Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti (13).

33 *Art.* 1729 Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui venne destinata, o da cui possa derivare danno al proprietario, questo puole, secondo le circostanze fare sciogliere il contratto (14).

34 *Art.* 1730. Quando fra il proprietario, ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore deve restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito, o deteriorato per vetustà, o per forza irresistibile (15).

35 *Art.* 1731. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato anche delle riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, qualora non pruovi il contrario.

36 *Art.* 1732. E' risponsabile delle deteriorazioni, o deperimenti che succedono durante il suo godimento, quando non pruovi che siano avvenuti senza sua colpa (16).

37 *Art.* 1733. E' risponsabile dell'incendio, quando non pruovi, che sia avvenuto per caso fortuito, o forza irresistibile, o per vizio di costruzione; o che il fuoco siasi communicato da una casa vicina (17).

38 *Art.* 1734. Essendovi più inquilini, tutti sono responsabili solidariamente per l'incendio, eccetto che provino che l'incendio sia incominciato nell' abitazione di uno di essi, nel qual caso questo soltanto ne deve rispondere; o che alcuno di essi pruovi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso, questo non è responsabile.

(11) L. 1 L. 4, et L. 12 Cod. de Locat., et conduct.

(12) L. 15 parag. 8 L. 35 in princip. ff. locati conducti.

(13) L. 17 Cod. de locat., et conduct. L. 11 parag. 1 et L. 25 parag. 3 ff. locat. conduct.

(14) L. 3. Cod. de locat., et conduct. argum. ex L. 13 parag. 2 et L. 18 ff. commodati.

(15) L. 28 Cod. de locat., et conduct. L. 9 parag. 4 ff. locat., et conduct

(16) L. 28 cod. de locat., et conduct. L. 23 ff de regul. jur. L 11 parag. 2 ff. locat. conduct.

(17 L. 11 ff de incend. ruin. naufrag. ec. L. 9 parag. 3 ff. locat. conduct.

39 *Art.* 1735. Il conduttore è responsabile per le deteriorazioni, e deperimenti cagionati per fatto delle persone di sua famiglia e de'suoi subaffittuarj (18).

40 *Art.* 1736. Se la locazione è stata fatta senza scrittura, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra, se non che osservando li termini stabiliti dalla consuetudine de'luoghi.

41 *Art.* 1737. La locazione cessa *ipso jure* spirato il termine stabilito qualora siasi fatta mediante scrittura, senza che sia necessario di dare il congedo (19).

42 *Art.* 1738. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione se il conduttore rimane, ed è lasciato in possesso, si ha per rinnuovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'art. relativo alle locazioni fatte senza scrittura (20).

43 Art. 1739. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento non può opporre la tacita riconduzione.

44 *Art.* 1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la sigurtà data per la pigione non s'estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

45 *Art.* 1741. Il contratto di locazione resta sciolto per il deperimento della cosa locata, o per la mancanza rispettiva del locatore, e del conduttore nell'adempiere alle loro obbligazioni (21).

46 *Art.* 1742. Il contratto di locazione, non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore (22).

47 *Art.* 1743. Se il proprietario vende la cosa locata, il compratore non può espellere l'affittuario, o l'inquilino il quale abbia una scrittura di locazione autentica, o di data certa purchè il proprietario stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione (23).

48 *Art.* 1744 Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l'inquilino, o l'affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni, ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare il conduttore nel modo seguente.

49 *Art.* 1745. Se si tratta di casa, appartamento, o bottega, il locatore paga a titolo di danni, ed interessi al conduttore espulso una somma eguale alla pigione per il tempo che secondo la consuetudine de' luoghi viene accordato dall'intimazione del termine della locazione all'uscita.

50 *Art.* 1746. Trattandosi di fondi rustici, l'indennizzazione che il locatore deve pagare al conduttore è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione.

51 *Art.* 1747 L'indennizzazione sarà determinata dal giudizio di periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche, od altri stabilimenti che esiggono considerevoli anticipazioni.

52 *Art.* 1748. Il compratore che vuol far uso della facoltà riservata nel contratto di espellere l'affittuario, o l'inquilino in caso di vendita è inoltre tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di congedo.

(18) L. 27 parag. 9, et 11 ff. ad L. Aquil. L. 11 in princip. et L. 25 parag. 4 ff. locat. conduct.

(19) L. 11 cod. de locat., et conduct.

(20) L. 13 parag. 11, et L. 14 ff. locat. conduct.

(21) Leg. 3 cod. de locat., et conduct. L. 25 parag. 2, et L. 56 ff. locat. conduct.

(22) Leg. 10 cod. de locat., et conduct., L. 19 parag. 8 et L. 60 parag. 1 ff. locat. et conduct.

(23) L. 25 parag. 1 ff. locat. conduct.

53 L'affittuario de' Beni rustici deve essere avvertito almeno un anno prima.

54 *Art.* 1749. Gl'affittuarj, e l'inquilino non si possono espellere se dal locatore, e in mancanza dal nuovo acquirente non viene loro prima pagata l'indennizazione superiormente stabilita.

55 *Art.* 1750. Se la locazione non e fatta con atto autentico, o non ha data certa, l'acquirente non e tenuto a verun risarcimento di danni, ed interessi.

56 *Art.* 1751. Il compratore con patto di retratto non può usare delle facolta di espellere il conduttore, fino a che allo spirare del termine fissato pel retratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZ. II. *Regole particolari per le Locazioni delle Case.*

57 *Art.* 1752. L'Inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurare la pigione.

58 *Art.* 1753. Il subaffittuario non e tenuto verso il proprietario, che sino alla concorrenza della pigione convenuta nella sullocazione della quale può essere debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

59 Non sono però considerati come fatti anticipatamente li pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuario, tanto in virtu di una stipulazione risultante dal contratto di sullocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei Luoghi (24).

60 *Art.* 1754. Le riparazioni *locative*, ossia di piccola manutenzione che restano a carico dell'inquilino, se non vi e patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de'luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi.

61 Ai focolari, frontoni, stipiti, ed architravi dei cammini.

62 All'incrostamanto al basso delle muraglie degl'appartamenti, ed altri luoghi di abitazione fino all'altezza di un metro (25).

63 Al pavimento, e quadrelli delle camere, quando solamente in piccole parti essi siano rotti.

64 Ai vetri, eccetto che non siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario, e di forza irresistibile per cui l'inquilino non possa essere responsabile.

65 Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degl'usci, ai telaj delle fenestre, alle tavole dei tramezzi, ed alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli, e serrature.

66 *Art.* 1755. Nessuna delle predette riparazioni e a carico dell'inquilino, quando esse sono cagionate da vetusta, o da forza irresistibile (26).

67 *Art.* 1756 Lo spurgamento dei pozzi, e delle latrine sono a peso del locatore, se non vi e patto in contrario.

68 *Art.* 1757. L'affitto dei mobili somministrati per l'addobbo d'una casa intiera, d'un appartamento, bottega, o di qualunque altro locale si considera fatto per il tempo per cui, secondo la consuetudine de'luoghi sogliono ordi-

(24) L. 11 parag. 5 ff. de pignoratitia actione.

(25) Il metro corrisponde a tre piedi di misura Romana.

(26) L. 9 parag. 4 ff. locati conducti L. 1. Cod. de commodato, Argum. ex L. 23 Cod. de locat. et conduct. L. 18 ff. commodato.

nariamente durare le Locazioni delle case, appartamenti, botteghe, ed altri locali.

69 *Art.* 1758. La locazione di un appartamento mobiliato, si ritiene fatta ad un anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno.

70 A mesi, se la pigione è ad un tanto per mese.

71 A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

72 Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, o a giorno, si deve ritenere fatta, secondo l'uso dei luoghi.

73 *Art.* 1759. Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del Locatore s'intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato della consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo, ed esserne espulso fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine (27).

74 *Art.* 1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire li danni, ed interessi che fossero risultati dall'abuso della casa locata.

75 *Art.* 1761. Il Locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

76 *Art.* 1762. Essendosi pattuito nel contratto di locazione, che sia lecito al locatore di portarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine de' luoghi.

SEZ. III. *Regole particolari alle affittanze de' Fondi Rustici.*

77 *Art.* 1763. Quello che coltiva un fondo col patto di dividere li frutti col locatore, non può sublocare, nè cedere il fondo locato, se non glie ne fu espressamente accordata la facoltà nel contratto di locazione (28).

78 *Art.* 1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa locata, ed il conduttore è condannato alla rifazione dei danni, ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

79 *Art.* 1765. Se in un contratto d'affittanza si dà ai fondi una maggiore, o minore estenzione di quelle che realmente hanno non si fa luogo alla diminuzione, ed all'aumento del fitto per il conduttore, che ne' casi, e secondo le regole spiegate nel Titolo *delle Vendite*.

80 *Art.* 1766. Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame, e degl'istrumenti necessarj all'agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso, che a quello per cui fu destinata, o generalmente se non eseguisce i patti dell' affittanza, e ne risulti danno al locatore; questi potrà, secondo le circostanze far rescindere l'affittanza.

81 In caso di rescissione proveniente dal fatto del conduttore, questo è te-

(27) L. 13 parag. 11 ff. locati conducti.
(28) Argum. ex L. 19, et 20 ff. pro socio L. 47 parag. 1 ff. de regul. juris.

tenuto alla rifazione dei danni, ed interessi com'e prescritto all' *Articolo* 1764. (29).

82 *Art.* 1767. Ogni conduttore di fondi rustici e tenuto a riporre li raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione (30).

83 *Art.* 1768. Il conduttore di un fondo rustico è tenuto, sotto pena delle spese, e dei danni, ed interessi a rendere inteso il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sui fondi.

84 Questa notificazione deve darsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza dei luoghi (31).

85 *Art.* 1769. Se l'affitto e fatto per piu anni, e che durante lo stesso la totalità, od almeno la meta della raccolta di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

86 Se non e indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto, nel qual tempo si fa un conguaglio con li frutti percepiti in tutti gl'anni del medesimo (32).

87 Frattanto può il Giudice dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

88 *Art.* 1770. Se l'affittanza non e che per un anno, e sia occorsa la perdita, o della totalita, o almeno della meta dei frutti, il conduttore sara liberato da una parte proporzionata del fitto.

89 Non potra pretendere alcuna riduzione, se la perdita e minore della meta (33).

90 *Art.* 1771. Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorche la perdita de'frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura, nel qual caso questo deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purche il conduttore non fosse in mora per la consegn al locatore della sua porzione de'frutti (34).

91 Il conduttore non può parimenti domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente, e nota nel tempo in cui fu stipulato l'affitto (35).

92 *Art.* 1772. L'affittuario può con espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti (36).

93 *Art.* 1773. Questa convenzione non s'intende fatta, che per li casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata, e la brina.

94 Essa non s'intende fatta per li casi fortuiti straordinarj, come le devastazioni della guerra, o un innondazione cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti li casi fortuiti preveduti, ed impreveduti (37).

95 *Art.* 1774. L'affitto di un fondo rustico senza scrittura, si reputa fatto pel

(29) L. 25 ff. locati conducti.
(30) Argum. ex L. 25 parag. 3 ff. locati conducti.
(31) Argum. ex L. 11 parag 2 ff. locati conducti.
(42) L. 15 parag. 2 4, 5 et Leg. 25 parag. 6 ff. locati conducti L. 8 et L. 18 Cod. de Locato, et conducto.
(33) L. 15 parag. 2, 4, et 5 ff. locati conducti.
(34) L. 25 parag. 6 ff. eodem.
(35) L. 14 parag. 10 ff. de Edilitio Edicto.
(36) Argum. ex L. 28 ff. de regul. jur. L. 19 Cod. de locato, et conducto.
(57) Argum. ex L. 9 in fin. ff. de transact.

tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

96 Quindi l'affitto di un prato, di una vigna, e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell'anno, si reputa fatto per un anno.

97 L'affitto di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tant'anni, quante sono le porzioni (38).

98 *Art.* 1775. L'affitto de'fondi rustici, quantunque fatto senza scrittura, cessa *ipso jure* collo spirare del tempo per cui s'intende fatto a norma del precedente articolo.

99 *Art.* 1776. Se allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con scrittura il conduttore continua, ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il di cui effetto è determinato dall'articolo 1774 (39).

100 *Art.* 1777. Il conduttore che cessa deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione i locali opportuni, ed altri commodi occorrenti per li lavori dell'anno susseguente, e reciprocamente il nuovo conduttore deve lasciare a quello che cessa gl'opportuni locali, ed altri commodi occorrenti per il consumo de'foraggi, e per le raccolte che restano da farsi.

101 Sì nell'uno, che nell'altro caso, si devono osservare le consuetudini dei luoghi.

102 *Art.* 1778. Il conduttore che cessa deve pure lasciare la paglia, ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti all'ingresso della locazione, e quando non li avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.

CAPO III. Della Locazione delle Opere, e dell'industria.

103 *Art.* 1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere, e d'industria.

104 1.° La locazione delle persone che obbligano la propria opera all'altrui servigio.

105 2.° Quella de'vetturali sì per terra che per acqua che si caricano del trasporto delle persone, o delle cose.

106 3.° Quella degl'intraprenditori di opere ad appalto, o cottimo.

SEZ. I. Della locazione delle opere, de'domestici, e degl operaj.

107 *Art.* 1780. Niuno può obbligare i suoi servizj che a tempo, o per una determinata impresa.

108 *Art.* 1781. Si presta fede al padrone sopra la sua asserzione giurata.

1.° Per la quantità delle mercedi.

2.° Per il pagamento del salario dell'annata scaduta.

3.° Per le somministrazioni fatte in conto dell'anno corrente.

SEZIONE II. De'Vitturali per terra, e per acqua.

109 *Art.* 1782. I Vetturali per terra, e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia, e conservazione delle cose loro affidate alli stessi obblighi degl'albergatori, rispetto ai quali resta disposto nel titolo del *deposito*, *e del sequestro* (40).

(38) Argum. ex L. 15 parag. 11 ff. locati, et conduct. L. 16 Cod. de local, et conduct.

(39) L. 13 parag. 11 et L. 14 ff. locat. conduct. L. 16 Cod. de Locat, et conducto.

(40) L. 1 ff. nautae, Caupones, stabulary.

110 *Art.* 1783. Sono responsabili non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento, o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto, o nel luogo di recapito per essere riposto nel loro bastimento, o vettura (41).

111 *Art.* 1784. Sono responsabili per la perdita, e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siansi perdute, ed abbiano sofferta avaria per un caso fortuito, o per forza irresistibile (42).

112 *Art.* 1785 Gl'intraprenditori di pubblici trasporti per terra, e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, devono tenere un registro del denaro, effetti, ed involti di cui s'incaricano.

113 *Art.* 1786. Gl'intraprenditori, e Direttori dei trasporti, e vetture pubbliche, i padroni di barche, e navigli sono inoltre soggetti ai regolamenti particolari che fanno legge fra essi, e gl'altri cittadini.

SEZIONE III. *Degl'appalti, e dei cottimi.*

114 *Art.* 1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera, o la sua industria, ovvero che somministrerà anco la materia (43).

115 *Art.* 1788. Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

116 *Art.* 1789. Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro, o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa (44).

117 *Art* 1790. Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa dell'artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per difetto della materia (45).

118 *Art.* 1791 Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi, ed a misura, la verificazione può farsi in partite diverse, e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice, in proporzione del lavoro fatto.

119 *Art.* 1792. Se l'edificio costrutto a prezzo fatto, perisce in totalità od in parte per difetto di costruzione, od anco per vizio del suolo, durante il corso di anni dieci, l'architetto, e l'intraprendente ne restano responsabibi (46).

120 *Art.* 1793. Quando un architetto, od un intraprendente si è incaricato per appalto di costruire un edificio, in conformità di un piano stabilito, e concordato col proprietario del suolo non può domandare alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera, o dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni, od ag-

(41) L. 1 parag. 8, et L. 3 in princip. ff eodem. ff. locati conducti.

(42) L. 3 parag. 1 ff. eodem; L. 13 parag. 2, et L. 25 parag. 7 ff. locati, conducti.

(43) L. 20, et L. 65 ff. de contraband Empt. L. 2 parag. 1 ff. locati conducti.

(44) L. 13 parag. 5 L. 36, L. 37 L. 59, et L. 62 ff. locati conducti.

(45) L. 13 parag. 5 L. 36, L. 37, et L. 62 ff. locati conducti.

(46) L. 8 Cod. de Oper. Publ. L. 36 ff. locati conducti.

giunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

121 *Art.* 1794. Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia gia cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprendente delle spese di tutti li suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

122 *Art.* 1795. Il contrato di locazione di un opera si scioglie colla morte dell' artefice, dell'architetto, o dell'intraprendente.

Art. 1796. Il proprietario però e tenuto a pagare ai loro eredi in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l importare dei lavori fatti, e dei materiali preparati allora soltanto che tali lavori, o tali materiali possono essergli utili.

123 *Art.* 1797. L'intraprendente e responsabile delle operazioni delle persone che ha impiegate.

124 *Art.* 1798. Li muratori, falegnami, ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edificio, o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro quello a cui vantaggio si sono fatti i lavori, che fino alla concorrenza di quanto si trova in debito, verso l'intraprendente, nel tempo in cui intentano la loro azione.

125 *Art.* 1799. Li muratori, falegnami, ferrai, ed altri artefici che fanno direttamente dei contratti a prezzo fatto, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella presente sezione; essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono.

CAPO IV. *Della locazione a soccida.*

SESSIONE I. *Disposizioni generali.*

126 *Art.* 1800. La locazione a *soccida* e un contratto con cui una delle parti da all'altra una quantita di bestiame, perche lo custodisca, lo nutrisca, e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute (47).

127 *Art.* 1801. Vi sono piu specie di *soccida*:

1.° La soccida semplice, ed ordinaria,
2.° La soccida a meta,
3.° La soccida coll'affittuario, o con il colono parziario.

128 Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccida*.

129 *Art.* 1802. Si può dare a *soccida* qualunque specie di bestiame che sia suscettibile di accrescimento, o di utilita all'agricoltura, ed al commercio.

130 *Art.* 1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dei principj seguenti.

SEZIONE II. *Della soccida semplice.*

131 *Art.* 1804. La locazione a *soccida* semplice e un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire, ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnera la meta nell'accrescimento, e che dovra soggiacere altresi alla meta della perdita (48).

132 *Art.* 1805. La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasfe-

(47) L. 8 Cod. de Pactis.

(48) L. 8 Cod. de Pactis.

risce la proprieta al conduttore, non ha per oggetto che di determinare la perdita, o il guadagno che potra risultarne terminata la locazione (49).

133 *Art.* 1806. Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato in *soccida*.

134 *Art* 1807. Non e responsabile pei casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

136 *Art.* 1808. Il conduttore che e liberato per il motivo di caso fortuito, e sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

137 *Art.* 1810. Se il bestiame perisce interamente senza colpa del conduttore, la perdita ricade a danno del locatore.

138 Se non ne perisce che una parte la perdita resta a carico comune, ragguagliata a prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

139 *Art.* 1811. Non si può stipulare

Che il conduttore soffrira a solo suo danno tutta la perdita del bestiame avvenuta anche per caso fortuito e senza sua colpa.

O ch'egli avrà nella perdita una parte piu grande che nel guadagno.

O che il locatore pretendera in fine della locazione qualche cosa, oltre il bestiame dato a *soccida*.

Ogni convenzione di tale natura e nulla.

Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime, e del lavoro del bestiame dato a *soccida*.

La lana, e l'accrescimento si dividono.

140 *Art.* 1812. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della *soccida*, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può disporne, se non ha il consenso del conduttore.

141 *Art.* 1813 Quando la locazione a *soccida* e contratta coll'affittuario altrui, deve essere notificata al proprietario de'beni de'quali tiene l'affittanza, senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare, e far vendere il bestiame per essere sodisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

142 *Art.* 1814. Il conduttore non può tosare gl'animali dati a *soccida*, senza avvertirne preventivamente il locatore.

143 *Art* 1815. Se nel contratto non si e stabilito il tempo per cui dovra durare la *soccida*, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni.

144 *Art.* 1816. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a suoi obblighi.

145 *Art.* 1817. Al termine della locazione, ed al tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a *soccida*.

146 Il locatore può estrarre bestie delle mandre d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima, il di piu si divide.

147 Se non esistono bestiami sufficienti ad uguagliare la prima stima, il

(49) Argum. ex L. 69 parag. 7 ff. de jur. Dotium L. 34 ff. Familiae Erciscundae.

locatore prende quelli che rimangono, e le parti si compensano per la perdita.

SEZIONE III. *Della soccida a metà*.

148 *Art.* 1818. La *soccida* a metà è una società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni nel guadagno, o per la perdita.

149 *Art.* 1819. Il conduttore profitta egli solo, come nella *soccida* semplice del latte, del letame, e del lavoro degl'animali.

150 Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

151 Qualunque convenzione contraria è nulla fuori che nel caso in cui il compratore sia proprietario della porzione di cui il conduttore è l'affittuario, o il colono parziario.

152 *Art.* 1820. Tutte le altre regole delle *Soccide* semplici si applicano alle *Soccide* per metà.

SEZIONE IV.

Della Soccida data dal Proprietazio al suo affittuario o al Colono parziario.

§. I. *Della Soccida data all' Affittuario*.

153 *Art.* 1821. Questa *Soccida* (chiamata ancora *Soccida di ferro*) è quella per cui il proprietario d'una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione, l'affittuario lascierà degl'animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

154 *Art.* 1822. La stima del bestiame consegnato all'affittuario non traduce la traslazione in questo della proprietà, ma nulla di meno lo pone a suo rischio (50)

155 *Art.* 1823. Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto in contrario.

156 *Art.* 1824. Nelle *Soccide* contratte coll'affittuario, il concime non cade a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella di cui cultura deve unicamente impiegarsi.

157 *Art.* 1825 La perdita del bestiame, anche totale, ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è diversamente pattuito.

158 *Art.* 1826 Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nelle *Soccide* pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiami di egual valore di quelli che ha ricevuto.

159 Se vi è mancanza, deve pagarla, e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.

§. II. *Della Soccida contratta con il Colono parziario*.

160 *Art.* 1827. Se il bestiame a Soccida perisce intieramente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore.

161 *Art.* 1828. Si può stipolare che il colono rilascierà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario.

262 Che il locatore avrà una maggiore porzione degl'utili.

163 Che li spetterà la metà del latte.

(50) L. 3 L. 54 parag. 2 ff. locati conducti.

164 Ma non si può stipolare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

165 *Art.* 1829. Questa Soccida termina col fine della locazione.

166 *Art.* 1830. Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della semplice Soccida.

SEZ. V. Del Contratto impropriamente chiamato di Soccida.

167 *Art.* 1831. Quando si dà una, o più Vacche perchè siano custodite, ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; Egli ha soltanto il guadagno de' Vitelli, che nascono da esse.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PARTE II. TITOLO II.

Del Diritto dei Proprietarj sui mobili, sugl'Effetti, e sui frutti dei loro conduttori, ed Affittuarj, ovvero della Staggina, e del Sequestro sui beni dei debitori forestieri.

168 *Art.* 819. I proprietarj, ed i principali conduttori delle case, o dei fondi territoriali, esista, o non esista scrittura di locazione, potranno a titolo di pigioni, o di affitti scaduti, e senza bisogno di permissione del giudice far sottoporre alla staggina gl'effetti, ed i frutti esistenti nelle dette case, o fabbriche rurali, e nelle terre, un giorno dopo al precetto di pagamento eseguito per mezzo d'usciere.

169 Essi potranno far sottoporre alla staggina immediatamente, purchè siano autorizzati da un permesso che alle loro domande abbia accordato il presidente del tribunale di prima istanza.

170 Potranno ancora sequestrare i mobili della casa, o del podere, se questi saranno stati rimossi senza loro consenso, e conserveranno sopra di essi il lor privilegio, purchè ne abbiano fatta la rivendicazione in conformità dell'articolo 2102 del codice civile (51).

171 *Art.* 820. Gl'effetti del subaffittuario, e dei succonduttori dei quali siano forniti li luoghi occupati da essi, ed i frutti delle terre subaffittate, potranno essere staggiti a titolo di pigioni, e di fitti dovuti dall'affittuario al locator principale; Ma essi otterranno la revoca della Staggina, se giustificheranno di aver pagato senza frode; non potranno però opporre de' pagamenti fatti per anticipazione.

172 *Art.* 821. La staggina sarà eseguita nella stessa forma del gravamento sui mobili; Il debitore potrà essere costituito depositario, e se vi sono dei frutti la Staggina dovrà farsi nella forma stabilita dal Titolo IX. del libro precedente (52).

173 *Art.* 822. Qualsivoglia creditore anche non munito di alcun documento, può senza precedente precetto al pagamento, ma col permesso del tribunale di prima istanza, ed anche del giudice di pace far sequestrare gl'effetti trovati nel suo comune appartenenti al debitor forestiere.

174 *Art.* 823. Il creditore gravante sarà depositario degl'effetti, se questi sono in sua mano, altrimenti si dovrà procedere all'elezziene di un altro depositario.

(51) Vedi il nostro Titolo - *Privilegj* dal N. 12, al 25.

(52) Vedi il nostro Titolo - *Sentenze* dal N. 183 al 194.

175 *Art.* 824 Non sarà permesso di procedere alla vendita in seguito delle staggine delle cose sequestrate ed enunciate nel presente titolo, se li sequestri non sono prima dichiarati validi. Il debitore gravato nel caso del superiore articolo 821. il creditore gravante nel caso del precedente articolo 823. oppure il depositario, qualora sia stato costituito, saranno obbligati, anche per via di arresto personale ad esibire gl'effetti staggiti.

176 *Art.* 825. Nel rimanente si osserveranno le regole anteriormente prescritte pel gravamento sui mobili, per la vendita, e per la distribuzione del prezzo (53).

L O C U S T E

S O M M A R I O.

I.

1 La consulta straordinaria informata de' timori che manifestansi, relativamente alla riproduzione delle locuste, che hanno parecchie volte cagionati danni grandissimi nelle campagne dello Stato Romano.

2 Considerando che è necessario di prevenire coi mezzi convenevoli il ritorno di simile flagello.

(53) Vedi il nostro Titolo Sentenze dal N. dal N. 137, al 194.

3 Che i possidenti li quali trascurassero di distruggere le vove delle locuste ne'loro proprj campi, espongono alla devastazione quei de'loro vicini.

4 Veduta la legge de'26 Ventoso anno IV (16 Marzo 1796) sulla distruzione dei bruchi, e considerando che il caso di cui si tratta è assolutamente analogo: *Ordina*.

5 *Art.* 1. Immediatamente dopo la pubblicazione del presente i Maires delle comuni dei due dipartimenti faranno riconoscere tutti li terreni, che sono stati negl'ultimi tempi infettati dalle locuste, e quelli in particolare, ove si fosse osservato che questi insetti hanno deposte le loro vova.

6 *Art.* 2. Li proprietarj dei terreni suddetti saranno obbligati sulla richiesta dei respettivi Maires di far brugiare le vova delle locuste con paglia che faranno accendere nei primi giorni del mese di Aprile, mantenendo una distanza dalle case boschi, e felceti, o cespugli almeno di 150 metri (1).

7 *Art.* 3. Nell'intervallo dei dieci, o dei 15 Aprile, li Maires, e gl'aggiunti dovranno riconoscere se l'operazione è stata generalmente, ed esattamente adempita.

8 *Art.* 4. Li possidenti che l'avranno trascurata, saranno puniti con una multa di 9, o 10 giornate di lavoro; oltre a che sarà proveduto di officio, e a loro spese. sotto la cura, e diligenza dei Maires, ed aggiunti secondo le forme prescritte dalla legge sopracitata dei 26 Ventoso anno IV.

9 *Art.* 5. In quanto poi al territorio rurale della città di Roma, la commissione amministrativa di questa città deputerà sei in otto agrimensori periti, per fare sotto la vigilanza della commissione suddetta le ricognizioni prescritte dall'articolo 1.

10 Il rapporto dovrà esserne sottoposto alla consulta da quì ai dieci del corrente per deliberarsi, dopo avere sentiti li principali proprietarj sulle misure le più efficaci di distruzzione.

11 *Art.* 6. Il presente ordine sarà inviato ai Signori Prefeti incaricati della di lui esecuzione, ed inserito nel bollettino, stampato, ed affisso in tutta l'estensione dei due dipartimenti.

II.

12 La commissione amministrativa del Senato Romano, in seguito del decreto della consulta straordinaria in data dei 2 Marzo corrente relativo ad evitare la riproduzzione dei sciami di cavallette, e locuste, che hanno molte volte cagionato dei danni nelle campagne; ordina, come siegue.

13 *Art.* 1. Tutti li proprietarj di terreni, ed altri predj rustici esistenti nell'Agro Romano, che nello scorso anno ebbero il flagello delle locuste, e cavallette, dovranno nel termine di giorni tre a datare dal presente, dare un esatto dettaglio nel burò del Senatore Camillo Mariscotti, esprimente.

L'estenzione, vocabolo, ed indicazione precisa de'loro terreni infestati nell'anno scorso dai sciami di tali animali.

14 *Art.* 2. Li contraventori, oltre la di loro più stretta responsabilità, saranno anco puniti, conformemente all'articolo 4 di detto decreto con una multa di nove, o dieci giorni di travaglio.

(1) Il metro è composto della longhezza di tre palmi.

III.

15 La consulta straordinaria vista la sua deliberazione dei 2 Marzo relativa alla distruzzione delle locuste, che minacciano le campagne delli Stati Romani.

16 Veduti li rapporti fatti al referendario incaricato del dipartimento dell' interno, relativamente alle misure da addottarsi per l'Agro Romano, Ordina

17 *Art.* 1. La distruzzione delle vova di locuste si effettuera in tutta l'estenzione dell'Agro Romano pel giorno 28 del corrente mese di Marzo.

18 *Art.* 2. Li mezzi da impiegarsi per tal'effetto devono essere o coll'abbrugiare le dette vova con pagl e da incendiarsi, o col rimuovere la terra in una maniera efficace ad ottenerne la distruzzione.

19 *Art.* 3. Gl'affittuarj, o coltivatori dei terreni dell'Agro Romano saranno tenuti all'esecuzione delle presenti disposizioni, salvo il loro ricorso contro li proprieta j nel caso in cui vi avessero diritto, a tenore dei loro affitti.

20 *Art.* 4. Passato il detto termine si procedera immediatamente, e per uffizio alla detta distruzione a spese dei suddetti affittuarj.

21 Il direttore generale di polizia delli Stati Romani e incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sara inserito sul bollettino, stampato, ed affisso.

IV.

La consulta straordinaria ec.

22 Considerando che molti proprietarj dell'Agro Romano hanno trascurato di eseguire quanto era stato prescritto per la distruzzione delle locuste.

23 Che l'affluenza straordinaria di questi insetti, avrebbe le conseguenze le più funeste per le prossime raccolte, se alcune disposizioni pronte, ed eseguite immediatamente sotto la vigilanza dell'autorita pubblica, non producessero senza ritardo l'esterminio, o una notabile diminuzione di questo flagello distruttore; Ordina:

24 *Art.* 1. Il direttore generale di polizia in Roma formera subito uno stato del numero degl'operaj necessarj per distruggere in ogni tenuta dell'Agro Romano le locuste di cui e infestata.

25 *Art.* 2. Appena che avra fissato il detto stato, lo dirigera ai diversi coltivatori nelle dette tenute, ingiungendogli di dover far subito accettare sulle dette tenute il numero degl'operaj, che sara stato messo a loro carico.

26 *Art.* 3. Mancando questi di rispondere affermativamente o di conformarsi subito agl'ordini intimati dal direttor generale, resta esso autorizzato ad impiegare d'officio nelle dette tenute quel numero di operaj compreso nello stato notificato ai coltivatori.

27 *Art.* 4. Il prezzo della giornata di ciascuno degl'operaj impiegati d'officio, sara regolato dal direttore generale e pagato ogni sera sulli stati di presenza formati dal capo di ogni compagnia di operaj, e certificati del commissario di polizia, che sara incaricato d'invigilare sui lavori.

28 *Art.* 5. Lo stato de'pagamenti fatti a discarico di ciascun proprietario, sara firmato ogni giorno dal direttor generale, e reso subito esecutorio per via di sequestro, e vendite de'mobili contro li proprietarj, o affittuarj, salvo a questi ultimi il ricorso, nel caso che avessero il diritto di esercitarlo.

29 *Art.* 6. Se il sequestro, e la vendita dei mobili non bastano per procurare il rimborzo delle somme anticipate dal tesoro pubblico, il direttor generale farà fare sequestro sui frutti da raccogliersi, ed avrà privilegio sui denari provenienti dalle vendite de'medesimi.

30 *Art.* 7. Gl'operaj saranno distribuiti per compagnie di dodici in quindici uomini, ognuna delle quali avrà un capo.

31 *Art.* 8 Il direttore generale proporrà de'commissarj di polizia che avranno la sopraintendenza generale de'lavori, e gli daranno ogni giorno lo stato di quelli eseguiti.

32 *Art.* 9. Si aprirà un credito provisorio al direttore generale di polizia per supplire alle prime spese, salvo il diritto di ricuperare contro li coltivatori le somme, che si saranno anticipate.

33 *Art.* 10. Il direttor generale di polizia farà sapere ogni giorno a S. Eccellenza il Signor Presidente della consulta lo stato, ed il progresso della distrazione di queste locuste.

34 *Art.* 11. Il Sig. Prefetto di Roma resta autorizzato a prendere per le altre parti del dipartimento ed adiacenti all'Agro Romano le stesse misure confidate qui sopra al direttore generale di polizia.

35 *Art.* 12. Farà fare le anticipazioni delle giornate degl'operaj dalle comuni, salvo il diritto da reintegrarsene contro li proprietarj nel modo prescritto nel presente ordine.

36 *Art.* 13. Il direttore generale di polizia viene autorizato a mettere in requisizione, e con preferenza ad ogni altro gl'operaj, che dovrà fare impiegare.

37 *Art.* 14. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino, pubblicato, ed affisso nella città di Roma.

V.

Ordine della consulta straordinaria delli 10 *Agosto* 1810.

38 La consulta straordinaria ec. Considerando che non si potrebbero impiegare mezzi bastantemente efficaci per giungere alla distruzzione delle locuste, che di tempo in tempo recano i più gravi danni alle campagne delli Stati Romani, che la necessità delle varie, ed istantanee misure che ella richiede non permettono sempre di ricorrere all'autorità superiore, e che per prevenire questo flagello nella sua origine, ed arrestarlo ne'suoi spaventevoli progressi è necessaria l'azione continua, libera, e forte di un'autorità locale che addatti le misure alle differenti circostanze de'luoghi, dei tempi, e dell'infezzione, e le faccia eseguire con sollecitudine; Ordina:

39 *Art.* 1. Una commissione stabilita in Roma invigilerà specialmente a tutte le operazioni relative alla distruzzione delle locuste.

40 Questa commissione sarà composta del prefetto che ne sarà il presidente, del primo presidente della corte di appello, del direttore generale di polizia, di due membri della commissione consultativa d'agricoltura, e di due frai principali proprietarj o affittuarj dell'Agro Romano.

41 I rai proprietarj non potranno essere scielti che quelli li quali fanno coltivare li detti terreni per proprio conto; La scielta dei due membri della commissione consultativa di agricoltura, e dei due proprietarj, o affittuarj dell'Agro Romano, sarà fatta dalla consulta sulla proposizione del prefetto di Roma, e dei membri della commissione già indicati.

42 *Art.* 2. Il prefetto col parere della commissione potra prescrivere in ogni anno, ed a quelle tali epoche che saranno giudicate più a proposito tutte le dichiarazioni, tutte le operazioni, e misure da prendersi dai possessori di terreni per giungere alla distruzzione delle locuste; A quest'effetto pubblichera degl'ordini, ai quali detti possessori saranno tenuti di ubbidire.

43 *Art.* 3. Chiunque non si confermera a tali ordini, sara sottoposto alle spese dell'esecuzione, che si fara d'officio, delle misure, ed operazioni prescritte, e potra essere condannato dai tribunali ad una multa di cento, a cinquecento franchi.

44 *Art.* 4 Il prefetto col parere egualmente della commissione potra promettere delle ricompenze, tanto a chi scuoprisse terreni infetti non dichiarati, quanto a chi rechera tubi, oppure ovaje di questi insetti; Queste ricompenze si estenderanno dalli 50 alli 300 franchi; Le medesime saranno pagate col prodotto delle multe, ed in mancanza saranno comprese nelle spese relative alla distruzzione delle locuste.

45 *Art.* 5. Il Prefetto fara procedere al ripartimento delle spese trai possessori dei terreni infetti, o minacciati di esserlo, e gl'adiacenti alli stessi terreni infetti, prendendo per base la respettiva contribuzione sui fondi.

46 Potra eziandio fare anticipare dai medesimi quella somma che credera a proposito.

47 Le questioni che nasceranno sul contingente definitivamente fissato per ciascun possessore, saranno di competenza del consiglio di prefettura.

48 *Art.* 6. Li proprietarj, o coltivatori morosi potranno essere astretti al pagamento per via amministrativa, e colle forme che si usano per la riscossione delle imposizioni

49 *Art.* 7. Riguardo ai terreni dati ad affitto, l'affittuario sara sempre tenuto a pagare, o ad anticipare il pagamento salvo il ricorso avanti i tribunali contro li proprietarj, se crede avere azione secondo le leggi, ed il contratto (2).

(2) Il dispositivo di questo articolo, come pure quello dell'articolo 3 dell'altr'ordine della Consulta dei 19 Marzo 1810 (*vedi il superiore num.* 10), o quello dell'articolo 5 dell'altr'ordine dei 12 Maggio dello stess'anno (*vedi il superiore num.* 28), non solo ha suscitato, ma e in procinto di promuovere le piu serie controversie frai proprietarj delle tenute, ed i loro affittuarj. Questi avendo sodisfatto alla legge coi prescritti pagamenti, e ritirata ricevuta delle somme sborzate dal *percettore della tassa* che gli e l'ha rilasciata con l'espressione - *che disse pagarli del proprio con animo di rivalersene dal proprietario, o contro chi sarà di ragione*, pretendono di ritenersi nelle rate degl'affitti che debbono pagare le somme sborzate; li proprietarj all'opposto, pretendono, o di non essere quelle persone contro le quali la legge ha lasciato il ricorso, o che non possino gl'affittuarj usare da loro stessi una specie di dritto di rappresaglia, col diminuire la corrisposta, ma che debba ciò essere dichiarato con sentenza di un tribunale competente.

Per evitare per quanto sia possibile per l'avvenire simili contraversie che riescono sempre fastidiose per ambe le parti, e pregiudizievoli per quella che all'ultimo dovra soccombere alla refezzione delle spese, abbiamò creduto essere prezzo dell'opera il qui riportare la decisione emanata da questa Corte Imperiale di Roma il di 5 Decembre 1811, in una consimil causa avanti di essa portata in grado di appello fralli Sig Marchese Camillo Massimi, Lorenzo Mengacci, ed Andrea Giorgi. E sebbene le decisioni delle Corti Imperiali non abbian forza di legge, come lo hanno quelle del Consiglio di Stato approvate che siano da S. M. l'Imperatore, o quelle del Tribunale di Cassazione di Parigi, pure servono di gran lume nelle decisioni di consimili controversie, sopratutto allorche emanano da un complesso di giudici gia consumati nello studio delle materie legali, ornati di quella dottrina, sapere, e probita che li ha resi degni di essere dal Sovrano prescielti a comporre il piu Augusto Tribunale della seconda citta dell'Impero.

Essendo la sentenza, secondo il solito *motivata* non può darsene un semplice estratto, ma qui la riportiamo per intero.

50 *Art.* 8. Il Prefetto del dipartimento di Roma e incaricato dell'esecuzione del presente ordine, che sara pubblicato, ed affisso in tutte le comuni del detto dipartimento, ed inserito nel bollettino.

NAPOLEONE ec. ec. a tutti li presenti, e futuri – Salute – Facciamo sapere, che la Corte Imperiale residente in Roma nel palazzo di giustizia situato nella piazza di Monte Citorio ha il giorno 5 Decembre 1811 nella seconda camara emanata la seguente decisione – Fra il Sig. Lorenzo Mengacci appellato rappresentato dal patrocinatore Damaso Moroni – Ed il Sig. Andrea Giorgi appellante rappresentato dal Sig. Vincenzo Cini patrocinatore – Ed il Sig. Marchese Camillo Massimo rappresentato dal Sig Angelo Cardini patrocinatore – Dai quelr si e concluso come appresso – Le presenti qualita non pregiudicano ai diritti respettivi delle parti. Il giorno 20 Giugno 1809 il Sig Andrea Giorgi compro dal Sig. Marchese Camillo Massimo la tenuta di Martellone situata nel territorio di Tivoli. Per conto di prezzo gli cedette le due ultime rate della pensione, che dovea pagare il Sig. Lorenzo Mengacci, al quale la tenuta era stata affittata e che scadevano nel Settemare 1810 tempo in cui terminò l'affitto – Nel Maggio, e Giugno di detto anno per legge del governo si dovettero fare in detta tenuta delle operazioni per estirpare le locuste, ed Sig. Mengacci dovette imprprincipal scudi 663 per tali spese, onde nell'uscire dall'affitto pose una tal somma in conto della pensione – Il Sig. Marchese Camillo Massimo promosse istanza tanto contro il Sig. Mengacci, quanto contro il Sig. Andrea Giorgi per conseguire detta somma, Il Tribunale Civile di Roma con sentenza pronunciata il giorno 30 Agosto 1810 negò l'azione contro Mengacci, e l'accordò contro Giorgi, il quale da questa sentenza interpose appello – Punto di diritto – La sentenza del Tribunale Civile di Roma pronnuziata li 30 Agosto 1810 deve essere confermata? Devesi il Mengacci assolvere tanto dall'azione del Giorgi, quanto del Massimo? Devonsi questi condannare alle spese? Sentito per parte del Giorgi il patrocinatore Cini, il quale nelle sue conclusioni ha domandato, che piaccia alla corte, ammettendo l'appello interposto dichiarare bene appellato, e male giudicato con la sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Roma del di 30 Agosto 1810 – Che revocata detta sentenza, sia l'appellato Mengacci condannato al pagamento di scudi seicento sessantatre, e baj. 29, dovuti per residuo di affitti della tenuta di Martellone decorsi a tutto Giugno 1810 – Che in ogni caso sia l'appellante assoluto da qualunque azione di garanzia a favore dell' appellato Massimo – Che gli appellati siano condannati alle spese tanto in merito, che in appello – Sentito per parte del Mengacci il patrocinatore Moroni, il quale nelle sue conclusioni ha dimandato, che piaccia alla Corte decidere essersi male appellato, e ben giudicato colla sentenza resa dal Tribunale di prima Istanza di Roma il giorno 30 Agosto 1810. In ogni caso decidere esser luogo alla compensazione delli scudi 663 29 dall'appellato dovuti per affitti della tenuta di Martellone decorsi a tutto Giugno 1810 con egual somma da esso spesa nella stagione del 810 per l'estirpazione delle locuste – Che venga rigettata la dimanda del Sig. Massimo contro l'appellato pel pagamento degl' affitti colla condanna alle spese in merito, ed in appello – Sentito per parte del Massimo il patrocinatore Cardini, il quale nelle sue conclusioni ha dimandato, che piaccia alla Corte rigettare l'appellazione, ed ordinare, che ciò da cui si e appellato avrà il suo pieno, ed intiero effetto, condannando l'appellante nelle spese – In caso poi che la Corte poi credesse di ammettere l'appellazione, le piaccia, riformando, e avocando la causa contro Mengacci condannarlo al pagamento delli scudi 663 29 parr franchi 3548. 60, e nelle spese in merito, ed in appello, tanto in quella della dimanda principale, che in quella della domanda di garanzia – La Corte dopo di aver deliberato conforme alle leggi – Considerando, che il credito del Massimo rispetto al Giorgi e incontrastabile, poiche nasce da cessione di rate di affitti, che questi gli aveva assegnate in parte del prezzo della tenuta detta di *Martellone*, e che esso inutilmente ha cercato di esiggere, pretendendo il Mengacci affittuario, che gli debbano essere compensate con ciò che ha dovuto sborsare a causa dell'estirpazione delle locuste – Che in combattere questa pretensione del debito ceduto come che riguardante un interesse tutto proprio, e particolare del Giorgi, in di cui commodo, e benefizio sostiene il suddetto Mengacci aver fatti gli indicati sborsi, quantunque potesse credersi non giusta (lo che però non sussiste il Massimo cessionario non e tenuto di prendere alcuna parte – Considerando che il Mengacci a forma dell'articolo settimo della legge dei 10 Agosto 1810 nella sua qualita di affittuario, ad altro non era tenuto, se non ad anticipare il danaro occorrente per l'estirpazione delle locuste: salvo il diritto di ripetere il denaro istesso dal Giorgi proprietario; anticipazione, a cui egli ha pienamente soddisfatto – Che il diritto di ripetizione, al quale corrisponde il compenso richiesto sulle rate di affitto, non può incontrare difficolta, sia per patto, sia per disposizione di ragione. Non per patto, non trovandosi niente di contrario nel contratto, mentre l'essersi caricato di ogni danno, e di quello in specie dei grilli, importa, che non possa chieder defalco, perche da questi animali siano state devastate le sue raccolte, ma non mai, che debba inoltre soccombere al dispendio della loro estirpazione – Molto meno per disposizione di ragione, poiche poste a parte tutte le altre riflessioni che potrebbero farsi, concorre nel caso la circostanza che la spesa dell'estirpazione delle locuste si e dal Mengacci sofferta nell'ultimo anno del suo affitto, e conseguentemente senza neppure la speranza di poterne risentire alcun vantaggio, dovendo la conservazione delle successive raccolte cedere a puro beneficio, o del proprietario istesso, o di un altro conduttore – Considerando infine, che l'avere il più volte nominato Men-

VI.

51 Visto il decreto fatto dalla consulta il dì 10 Agosto 1810, relativamente ai mezzi di estirpare le locuste (3).

Udito il parere della commissione speciale, stabilita per tale oggetto dal citato decreto.

Essendo venuto in cognizione, che alcuni conduttori di tenute ai quali nelle convenzioni stipulate coi proprietarj è vietata la rompitura dei *terreni prativi, ed altri di corrispondente natura*, abusando del decreto che per la estirpazione delle locuste ordina di rompere le terre infette, sonosi fatto lecito di assegnar falsamente come tali li terreni liberi da simile infezzione, per farsi così strada a violare fraudolentemente li patti ai quali si sono obbligati; Ordina:

52 *Art.* 1. I conduttori ai quali si proibisce dalle clausole dei loro affitti di rompere taluna specie di terreni, qualora abbiano assegnato, o assegnino in avvenire come infette le terre libere di ogni infezione di locuste, saranno tradotti ai tribunali corrispondenti, come rei di stellionato, e di falsità per esservi giudicati, e condannati alle corrispondenti pene.

53 *Art.* 2. Saranno, oltre a ciò responsabili verso li proprietarj, o altri, dai quali riconoscono, l'uso, ed il godimento delle terre dei danni, degl'interessi, e dell'adempimento di ogni altra obbligazione derivante dalla contravenzione ai patti stabiliti, qualora abbiano dolosamente rotti li terreni suddetti.

54 *Art.* 3. Non potranno però da queste prescrizioni desumere alcuna scusa quelli, che avendo appezzamenti infetti, abbiano ommesse le assegne, e le diligenze, alle quali sono obbligati.

55 *Art.* 4 Gl'ispettori nominati con altro decreto dei 12 Febbrajo 1811 restano incaricati dell'esame, e verificazione delle assegne dolose, e di darne sollecitamente la loro relazione.

56 *Art.* 5. Saranno accordati dei premj dai cinque, ai 25 scudi in proporzione della importanza della denunzia a tutti coloro che indicheranno le infezioni, o deposizioni di vovi delle locuste, ben provato che queste non siano state già conosciute, o dichiarate, ed i nomi dei relatori si terranno segreti.

57 *Art.* 6. Il presente ordine sarà pubblicato ed affisso ne' soliti luoghi della cit-

gacci questi ultimi giorni ricuperato dalla comune di Tivoli una parte dell' anticipazione da esso fatta, non può essergli di pregiudizio, subito che si è prestato, a ritirare questo denaro, coll'intesa del Giorgi, per solo di lui comodo, e con offerta reale ha di più cercato di restituirglielo senza il minimo indugio – La Corte sentito il rapporto del Sig Consigliere Cavi dichiara ben giudicato, e male appellato dalla sentenza del Tribunale di Prima Istanza in quella parte con cui condanna il Giorgi a pagare in favore del Massimo scudi 663 29 pari a franchi 3548 60, ed ordina, che la detta sentenza sarà eseguita giusta la sua forma, a tenore facendo poi diritto sull'altra parte della detta sentenza, nella quale riservo a Giorgi istesso le ragioni contro il Mengacci, ed eseguendo quello, che i primi Giudici avrebbero dovuto fare, assolve il detto Mengacci da ogni azione contro di lui promossa per l'importare della somma da lui anticipata, e condanna il nominato Giorgi nelle spese da liquidarsi dal Consigliere Sig. Cavi, e nella multa – Giudicato in Roma il suddetto giorno 5 Decembre 1811 dalla Corte Imperiale residente nel palazzo di giustizia situato sulla piazza di Monte Citorio dai Sigg *Ferretti* Presidente – Consiglieri – *Cipriani*, *Tinelli*, *Cavi*, *Morelli*, *Bini*, *Vannutelli*, presenti li Sigg. *Petrarca*, Consigliere Uditore, *Ortoli* Avvocato generale, *Giorgi* Commesso Cancelliere.

(3) Vedi dal superiore num. 38, al 50.

ta, e ne saranno spedite copie al procuratore imperiale del tribunale correzionale.

Fatto a Roma questo dì 14 Febbrajo 1811.

Il Prefetto di Roma *Tournon*.

VII.

58 Non lasciando la commissione speciale, destinata all'estirpazione delle locuste con decreto della consulta delli 10 Agosto 1810, di tentare tutti li mezzi possibili, e li meno dispendiosi, ed efficaci per l'oggetto propostosi, fra'quali non può non contarsi quello della estinzione delle loro ovaja, prima dello sviluppo, dispone quanto siegue.

59 *Art.* 1. Ciascun'individuo che avrà raccolto negl'appezzamenti lavorati, o in alcune parti di questi, nelle diverse tenute, le ovaja delle locuste, o i così detti gusci, ossiano involucri di quelle, recando tali ovaja nelle respettive ricevitorie, conseguirà dal ricevitore il premio di *scudi cinquanta* per cadaun rubbio di dette ovaja, sgombro però di terra, o d'altra materia, o particelle estranee, che ne formassero commiste la misura, e così *scudi venticinque* per un mezzo rubbio, scudi 12, e baj. 50 per una quarta di esse ovaja, e di gusci, ed in proporzione in seguela per qualunque altra misura inferiore relativa alle dette misure, ed all'indicato premio.

60 *Art.* 2. Potrà ciaschedun'individuo che avrà raccolte tali ovaja portarsi a farne la consegna, in quella ricevitoria ove più gli sarà comodo, e gli piacerà per riceverne il premio promesso, non meno in Roma che nell'espresse tenute dell'Agro Romano, e ne'paesi, e nelle terre indicate d'ordine di Sua Eccelleza il Sig. Prefetto.

Li 19 *Marzo* 1811 (4).

VIII.

61 L'uditore nel consiglio di stato prefetto del dipartimento di Roma.

Visto il decreto della consulta straordinaria dei 10 Agosto 1810 in cui fu deputata la commissione speciale per l'estirpazione delle locuste.

Udito il parere della stessa commissione.

Considerando che non ostante le energiche misure fino ad ora prese, ed eseguite per estinguere il germe di questi insetti con la distruzzione delle ovaja, si comincia a vederne lo sviluppo di alcuni, e che perciò si rendono necessarie altre misure pronte, ed efficaci per ottenerne l'estinzione.

Ordina:

62 *Art.* 1. Ogni proprietario, conduttore, o altro in qualunque guisa utente delle tenute, e terreni esistenti nell'Agro Romano, e ne'territorj limitrofi, appena si sarà manifestato lo sviluppo delle nascenti locuste, sia che ciò accada nelle tenute, e terre riconosciute infette, sia che accada in quelle già riconosciute come libere d'infezione, dovranno immediatamente, e senza dilazione, dare nel nostro bureau la relazione, ed assegna del manifestatosi sviluppamento, indicandone con la maggiore possibile precisione il luogo, e le circostanze.

(4) Qui siegue l'indicazione, ed ubicazione delle ricevitorie.

63 *Art.* 2. Contemporaneamente a questa assegna, e senza il minimo ritardo dovranno provvedere, ed arrecare nei luoghi opportuni la paglia, o altra materia combustibile addattata a tal'uopo in mancanza di quella, ed eseguire prontamente con la necessaria quantita di opere il bruciamento di questi insetti nei modi gia conosciuti, e praticati.

64 *Art.* 3. Rimangono ferme tutte le provvidenze gia prese, e quelli i quali fossero trovati mancanti nelle esecuzioni delle medesime, rimangono soggetti alle indennizazioni, ed alle pene prescritte, e non ostante dovranno osservare ancora ciò che si ordina presentemente.

65 *Art.* 4. Chiunque trasgredira questi nuovi ordini, oltre alla rifazzione delle spese cagionate dalla di lui trasgressione, e delle diarie delli respettivi ispettori che si dovranno inviare per provvedere all'occorrente, e supplire alla loro negligenza, soggiaceranno alla medesima multa di scudi 500 gia imposta alli contraventori nei precedenti ordini.

66 *Art.* 5. Un premio di trenta franchi sara dato a chiunque denunciera lo sviluppo delle locuste manifestatosi nei fondi, fuori che nei proprj, o da lui tenuti in affitto, a colonia, o sotto qualunque altro titolo, qualora la denuncia prevenga l'assegna di quello che e obbligato a darla.

Fatto a Roma questo dì 5 *Aprile* 1811.

Per il Prefetto assente

Il Segr. Generale delegato *P Piranesi*.

IX.

67 L'uditore del consiglio di stato, prefetto del dipartimento di Roma.

Visto il decreto emanato dalla consulta il dì 10 Agosto (5) relativamente all'estirpazione delle locuste.

Visti i decreti in seguito pubblicati per il medesimo oggetto e segnatamente gl'ultimi dei 19 Marzo, e 5 Aprile del corrente anno (6).

Udito il parere della commissione speciale stabilita a tal'uopo dal sopracitato decreto della consulta.

Considerando che le misure prese in prevenzione per la preparazione dei mezzi conducenti alla distruzzione degl'insetti, ad impedire lo sviluppo de' quali non sono state bastanti le operazioni premesse per abolire le ovaje, esigono presentemente la piu pronta, e rapida esecuzione, onde prevengasi l'ingrossamento dei medesimi.

Ordina quanto siegue.

68 *Art.* 1. Gl'utenti dei terreni ne'quali, o si sara gia manifestata, o si manifestera in appresso lo sviluppamento, in guisa che o appariscano di gia, o siano per apparire in appresso gl'insetti ristretti in gruppi, ed in tale stato che possa eseguirsi la loro combustione, dovranno, senza la minima dilazione accorrere con la quantità della paglia, e con il numero delle opere proporzionato al bisogno, per eseguire nelle consuete forme il brugiamento. In caso che sia più opportuno, e conducente alla sollecita estirpazione delli nascenti insetti l'uso delle tende, dovranno con la stessa sollecitudine, e con la proporzionata quantità delle opere eseguire anco questa operazione, continuan-

(5) Vedi dal superiore num. 38, al 50.

(6) Vedi *ibidem*.

de, sia l'una, sia l'altra per tutto il tempo che sarà necessario ad ottenere l'oggetto della totale distruzzione dei medesimi.

69 Non potrà servire loro di pretesto, per ritardare queste operazioni la mancanza dei mezzi per eseguirle, in vista dei precedenti decreti, coi quali sono già diffidati, ed ammoniti a tenerli in pronto.

70 *Art.* 2. In conseguenza qualunque individuo che avrà trascurato l'esatto, ed immediato adempimento di quanto si è prescritto nell'articolo precedente, sarà dall'ispettore obbligato ad intraprendere le operazioni negligentate coll' ajuto della forza armata, e dovrà soccombere del proprio a tutte le spese, inclusivamente a quella della forza suddetta, senza poterne chiedere rimborzo veruno, oltre la multa già imposta di *scudi* 500.

71 *Art.* 3. Dovranno gl'utenti dei terreni infetti, ancor quando non fossero in alcuna mancanza, adempier senza opposizione, o ritardo tutto ciò che verrà loro ordinato dagl'ispettori destinati dalla commissione speciale.

72 *Art.* 4. Sarà parimenti in facoltà delli stessi ispettori l'obbligare anco coll'uso della forza, in caso di renuenza gl utenti delle tenute o limitrofe, o anche disgiunte, li quali si trovino avere paglie, o materie combustibili, uomini, e bestie da trasporto, a somministrarle a quelli che se ne trovino mancanti, nè potranno esimersi da questa somministrazione se non per quella quantità di cui ne abbiano bisogno per lo stesso oggetto.

73 *Art.* 5. Quelli che avranno ricevute tali somministrazioni d'appresso il certificato dell'ispettore che sarà rilasciato agl'individui che le avranno fatte, dovranno nel fine della settimana pagarne a questi l'importo, secondo i prezzi che a stima dei periti già destinati saranno fissati dalli stessi ispettori.

74 *Art.* 6. Tutti gl'utenti dei luoghi infetti, eccettuati quelli compresi nell'articolo 2 riceveranno parimenti in fine di ciascheduna settimana, e respettivamente forniranno all'ispettore un certificato in doppio, sottoscritto da entrambi, il quale servirà loro di giustificazione per ottenere a suo tempo la indennizazione a norma del contributo che dovrà aver luogo.

75 *Art.* 7. Le attuali prescrizioni non tolgono gl'effetti dell'inadempimento delle precedenti.

76 *Art.* 8. Le medesime si estendono alle comunì del dipartimento, ne'territorj delle quali esistono terreni soggetti alla stessa infezione.

77 *Art.* 9. Il Sig Maire di Roma, e li respettivi sotto prefetti, ai quali saranno inviate copie del presente decreto, affisso nei soliti luoghi della città, sono incaricati della più esatta, e scrupolosa esecuzione del medesimo.

Fatto a Roma questo dì 20 *Aprile* 1811.

Il Prefetto di Roma *Tournon*.

X.

78 Essendo la commissione speciale deputata alla estirpazione delle locuste dalla consulta straordinaria con suo decreto dei 10 Agosto 1810 (7) nella determinazione di prendere senza ritardo nuove, ed energiche misure per ottenere nella futura stagione del 1812 la totale estirpazione di simili insetti, e considerando che non meno nello scorso anno, che nel corrente alcuni utenti

(7) Vedi li superiori numeri 39, 40

delle tenute dell'Agro Romano rinvenuti contraventori de'varj decreti su tale oggetto da S. Eccellenza il Sig. Prefetto emanati, hanno addotto in discolpa l'ignoranza di questi per l'assenza dal territorio, ed anco dal dipartimento di Roma, a prevenire qualunque discolpa, o pretesto, si fa con il presente noto a qualunque utente di qualunque tenuta, terreno, o fondo posto nell'Agro Romano che sotto qualunque titolo, o cagione non osservasse quanto su tal proposito verra dalla commissione speciale prescritto, ed emanato per organo del Sig. Prefetto, sara irremissibilmente tenuto alle pene, ed a tutto ciò che verra imposto, e pubblicato mediante li nostri decreti.

79 Questo avviso sara spedito ai Sig. Sotto Prefetti, e Maires del dipartimento, acciò venga affisso, e pubblicato nelle respettive comuni.

XI.

L'uditore ec.

80 Visto il decreto preso dalla consulta il dì 10 Agosto 1810 relativamente all'estirpazione delle locuste (8).

Udito il parere della commissione speciale pel medesimo oggetto stabilita dal citato decreto.

Considerando che ad onta delle tante misure prese, e delle operazioni in tante guise nel corso della stagione energicamente eseguite per la estirpazione delle locuste, pria con quelle dell'aratro, e delle zappature, quindi con le altre del fuoco, e delle tende, non e stato possibile ottenerne la totale estirpazione, tanto fu l'immenso indicibile sviluppo di quelle che per le infinite loro ovaja gia deposte in questi tanti appezzamenti di terreno, i quali perche ignoti sfuggirono agl'esposti opportuni preventivi rimedj; Che per rimuovere nella stagione del nuovo anno tali dannosissimi effetti, e del massimo interesse, come preliminare il venir subito in cognizione dei terreni ne'quali le locuste anderanno a deporre le loro ovaja, e che tutte le paglie siano, secondo l'arte ammassate in pagliaje, e conservate per averle pronte, o prossime almeno ai fondi ne'quali fossero queste necessarie all'abbrugiamento di simili insetti, li quali potessero forse svilupparvisi, qualora non si rendessero abbastanza efficaci tutte le providenze, e disposizioni che saranno per prendersi ad effetto appunto d'impedirne lo sviluppo.

Ordina;

81 *Art.* 1. Tutti gl'affittuarj, i coloni, i proprietarj utenti con la propria industria, e gl'utenti tutti sotto qualunque titolo delle respettive tenute, pediche, e terreni dovranno esattamente invigilare, se quivi le locuste deporranno le proprie ovaja, dandone nel tempo, e termine di giorni quattro una ben circostanziata assegna, come si dira in appresso nel bureau della commissione speciale, e riportandone la formale ricevuta, giacche senza questa non si ammettera scusa alcuna nel caso di difetto della imposta denuncia.

82 *Art.* 2. Dovra questa assegna distinguere non meno le ubicazioni, in cui sara seguita la deposizione delle ovaja, col respettivo nome del quarto, pedica, o appezzamento di terreno, che lo stato, e l'uso altresi al quale si ritrovera esso terreno susseguentemente disposto, cioe se per rincoltarsi, se soggetto

(8) Vedi dal superiore num 38, al 50.

alla rompitura del nuovo anno, o se in terreno sodo, o in quelle parti di sodo che diconsi *mezzagne*, *spallette machiose*, od in altra superficie prossima alle selve, indicando insieme ad un incirca con la maggiore approssimazione possibile la quantita della superficie che nelle respettive tenute, o ne'respettivi terreni, in uno, o piu appezzamenti sara stata soggetta alla dannosa deposizione.

83 *Art.* 3. Tutti gl'affittuarj, ed altri nominati dal precedente articolo, dietro la cognizione, e la denuncia de'terreni, ossia dei respettivi appezzamenti ne'quali si sara verificata la deposizione delle ovaja delle locuste, dovranno immediatamente circondare con un solco essi terreni, ed apprezzamenti, sia ne'quarti turnali, sia che cio debba eseguirsi ne'prati, ed in quei terreni paschivi detti *pascolari*, ossia in quelle parti di terreno detto *mezzagne*, o *spallette macchiose*. Dovra tutto cio egualmente eseguirsi con la zappa in quelle porzioni di terreno nelle quali la circostanza parziale sara per escludere l'efficacia dell'opera dell'aratro.

84 *Art.* 4. La demarcazione de'terreni resi infetti, e nel precedente articolo nella varia guisa prescritta, non dovra portarsi oltre il termine di giorni venti, compresi quelli imposti per la denuncia nell'articolo primo. Spirata questa epoca, e ritrovatosi il terreno non circondato dal solco, fara immediatamente eseguirsi quest'opera a tutto carico, e spese del contravventore, siccome saranno a di lui carico, e spesa le diarie, e tutt'altro occorrente per gl'ispettori, e verificatori a tal oggetto impiegati.

85 *Art.* 5. Saranno accordati dei premj dai scudi cinque, ai quindici in proporzione dell importanza della denuncia a tutti coloro che indicheranno le infezzioni, ossiano i luoghi delle deposizioni degl'uovi delle locuste, o la mancanza dell'ordinata demarcazione, ben provato che quelle non siano state gia conosciute, o dichiarate, e questa non sia stata gia denunciata, ed i nomi dei delatori verranno passati sotto silenzio.

86 *Art.* 6. Le somme da pagarsi per questi premj saranno a carico di tutti quei rispettivi utenti che avranno mancato di dare la denuncia imposta.

87 *Art.* 7 Tutti gl'affittuarj, ed altri, niuno per qualunque titolo, o cagione eccettuato, li quali mediante la raccolta delle proprie messi avranno da queste le paglie, dovranno tutte, secondo l'arte ammassarle, riducendole in pagliaje, dandone quindi una fedele, ed esatta assegna con l'indicazione della quantita delle canne delle quali si comporra ciascheduna di esse e della loro ubicazione nel bureau della commissione speciale, ritirandone altresi l'opportuna ricevuta, giusta quanto si e detto nell'*Art.* 1.

88 *Art.* 8. Ogni affittuario per qualunque titolo, colono coltivatore ed in ogni altra guisa utente delle respettive tenute, pediche, e terreni, il quale non avra eseguito tutto cio che e imposto negl'articoli precedenti, soggiacera alla multa di franchi 50, oltre di essere tenuto a quanto in quelli si e precedentemente ordinato, e disposto.

89 *Art* 9. Le stesse prescrizioni si estendono alle comuni del dipartimento nei territorj delle quali, o potrebbe rinnuovarsi, o potrebbe avvenire la dannosa deposizione.

90 I Sigg. Sotto-Prefetti, e li rispettivi Maires, ai quali saranno inviate

copie del presente decreto lo fanno affiggere nei soliti luoghi delle comuni. Le deputazioni gia formate all'effetto di tale estirpazione, sono incaricate della piu esatta, e scrupolosa esecuzione di esso.

Fatto a Roma questo di 19 Giugno 1811.

Il Prefetto di Roma TOURNON.

XII

L'Uditore nel Consiglio di Stato ec. Prefetto di Roma,

91 Visto il decreto emanato dalla Consulta il di 10 Agosto 1810 (9) relativamente all'estirpazione delle locuste.

Visto l'altro suo ordine dei 19 Giugno scorso (10) prescrivente le assegne della deposizione delle ovaja delle locuste, e della quantita delle paglie da conservarsi.

Visto il parere della commissione speciale per lo stesso oggetto stabilita dal citato decreto della Consulta.

Considerando che la cognizione de' terreni infestati della deposizione degl'uovi delle locuste, e del quantitativo delle paglie necessarie all'abbrugiamento di quelle, formano il principale oggetto per diriggere le operazioni che si faranno per la loro distruzzione; Ordina;

92 *Art.* 1. Tutti gl'affittuarj delle *tenute*, *pediche*, e de' *terreni* sotto qualunque titolo, li coloni, ed i coltivatori (in difetto, o supplemento di quelli), e cosi i proprietarj istessi utenti in guisa qualunque de' respettivi fondi, niuno eccettuato, ne' quali non si sara verificata deposizione alcuna degl'uovi delle locuste, dovranno nello spazio, e termine di giorni venti dalla data del presente, dichiarare nel bureau della commissione che i loro terreni non siano infestati dagl'uovi dei ridetti insetti.

93 *Art.* 2. Tutti gl'affittuarj, ed altri indicati nel precedente articolo, li quali come possessori delle paglie, non avranno fin qui data la imposta circostanziata assegna, secondo il precitato decreto, saranno tenuti nello spazio, e termine di giorni venti, come sopra prefissi, di dare nel bureau istesso della commissione la ridetta assegna.

94 *Art.* 3. S'intendono, e dichiarano compresi nell' obbligo delle assegne da darsi nel bureau della commissione tutti i mentovati ne' due precedenti articoli, ed utenti precisamente sotto qualunque titolo di quelle *tenute*, *pediche*, e di quei terreni che racchiudonsi in quel circondario distinto, e detto gia, secondo il CATASTRO ALBANI, dell'AGRO ROMANO, e per cui la soddisfazione della tassa fondiaria ritrovasi attualmente soggetta in Roma a questa percettoria Scultheis, giacche per gl altri fondi esclusi dalla presente disposizione, perche esenti, riguardati come territoriali, i respettivi utenti, e quelli come sopra indicati, dovranno darne ai *Maires* delle competenti loro comuni.

95 *Art.* 4. Tutti gl'affittuarj, i proprietarj, ed altri utenti espressi nel primo, e secondo articolo, li quali mancheranno di dare nell'indicato perentorio termine le denuncie ed assegne, tanto dello stato libero delle respettive *tenute*, *pediche*, e *terreni*, quanto della infezione delle locuste, come an-

(9) Vedi *ibidem*. (10) Vedi dal superiore num. 80, al 90.

cora della quantità delle paglie da ridursi a *pagliaje*, in conformità di esso decreto, saranno soggetti a pagare franchi cinquecento di multa, per ogni, e qualunque *tenuta pedica*, o *terreno* in cui se ne sarà verificata la trasgressione e saranno di più tenuti al rimborso delle spese che si saranno fatte dalla commissione per la verificazione, e tutt' altro relativo alla respettiva mancanza.

96 *Art.* 5. Saranno soggetti alla multa parimenti di franchi 500, non solo tutti quelli i quali si ritroveranno contravventori per il difetto dell'assegna delle paglie, perchè queste fraudolentemente, e senza licenza distratte dalle proprie *tenute*, *pediche*, e de *terreni*, ma quelli ancora li quali le avessero, o in tutto, o in parte lasciate nelle aje, o altrove, senza averle ridotte in *pagliaje*, o in altra guisa conservate: saranno essi parimenti soggetti alla rifazione delle spese occorse per la necessaria verificazione mediante l'opera degl'ispettori di essa commissione.

97 *Art* 6. Saranno similmente tenuti tutti i coltivatori, e gl'utenti delle vigne annesse, non meno al circondario di Roma, che di quelle che trovansi nell' Agro Romano, nella guisa come sopra distinto, ed indicato, a dare nel *bureau* della commissione speciale nel tempo, e termine di giorni venti dalla data parimenti del presente, una distinta e circostanziata assegna della infezione, e ad eseguirne di più la demarcazione con l'aratro, con la zappa, o in altra guisa ancora, altrimenti saranno tenuti all'amenda di franchi 300 per ogni, e qualunque vigna, in cui per la seguita deposizione si verificasse la trasgressione della imposta denuncia, e della prescritta demarcazione.

98 *Art.* 7. Gl'affittuarj delle *tenute*, *pediche*, e *terreni* che in esecuzione del citato decreto hanno formato le *paglieje*, o in oltro modo conservate le paglie, e che per ragione di affitto dovranno sortire dal medesimo nel prossimo *S. Angelo di Settembre*, saranno obbligati a lasciare le paglie nelle tenute, e dovranno essere reintegrati dai proprietarj delle spese fatte per la conservazione di esse; nello stesso modo lo saranno i coloni dagl'affittuarj principali, o proprietarj, qualora siano già sortiti dall'uso della colonia, o saranno forse per sortirne in appresso.

99 I proprietarj potranno usare dello stesso diritto co'nuovi affittuarj, bene inteso che resta sempre alla commissione la facoltà di disporre di quelle paglie all'uso per cui ne ha ordinata la conservazione. Lo stesso rimane disposto per le paglie vecchie non consumate in quest'anno, e che ritrovate in istato di conservazione si credessero atte alla combustione.

100 *Art.* Gl'affittuarj, ed altri utenti che in esecuzione delli precedenti decreti si troveranno avere eseguito nella corrente stagione le operazioni coll'aratro su di quelli appezzamenti di terreno infetti delle ovaje delle locuste, e che per patto devono sortire dai respettivi fitti nel prossimo *S. Angelo di Settembre*, rimangono col presente decreto abilitati a seguitare ne'detti appezzamenti il loro lavoro, anco dopo il termine della locazione, e quindi seminarli pagandone però ai proprietarj, o loro nuovi affittuarj la dovuta corrisposta, giusta la consuetudine, e le regole dell'arte, o ritirandone diversamente da questi ne'termini sopra espressi il prezzo del lavoro.

101 *Art.* 9. Resta confermato il premio dai scudi tre, ai scudi quindici in propor-

zione della importanza della denuncia a tutti quelli che indicheranno le tenute, le vigne infette, ed i luoghi tutti dalle deposizioni degl'uovi delle locuste, per la mancanza dell'ordinata demarcazione in essi, provato però che tali deposizioni non siano gia conosciute, e dichiarate, e che la mancanza di questa non sia gia stata denunciata, secondo il decreto dei 19 Giugno, ed i nomi dei delatori verranno passati sotto silenzio.

102 *Art.* 10. S'intende richiamato all'osservanza l'altro nostro ordine dei 19 Giugno scorso, prescrivente le assegne affermative della deposizione delle ovaja delle locuste.

103 *Art.* 11. Le istesse prescrizioni si estendono alle comuni del dipartimento, ne'territorj delle quali potesse innovarsi la dannosa deposizione, o si potessero verificare i casi summotivati negl'articoli 7, ed 8 relativamente all'esistenza, ed uso delle paglie, non meno che alle lavorazioni eseguite coll'arato.

104 I Sig. Sotto Prefetti, e respettivi Maires ai quali saranno inviate copie del presente decreto, affisso ai soliti luoghi della comune, restano incaricati della più esatta esecuzione delle presenti disposizioni, applicabili ai loro respettivi territorj.

Fatto a Roma, questo di 8 Settembre 1811.

Il Prefetto

Per il Prefetto assente in congedo il consigliere di prefettura delegato *Marini*.

XIII.

Il Prefetto di Roma ec. ai Sig. Maires.

105 Visto il decreto preso dalla consulta straordinaria li 10 Agosto 1810, relativo all'estirpazione delle locuste.

106 Visto il ruolo di riparto delle spese fatte per la estirpazione delle locuste eseguita nell'Agro Romano nel corso della passata stagione 1811 reso gia esecutorio per un terzo cioe per la somma di *cinquantatre mila, novantanove franchi, e settantun centesimi* con suo decreto dei 20 Novembre 1811.

107 Vista la lettera della commissione incaricata dei regolamenti per la estirpazione dei ridetti insetti creata con deliberazione della consulta straordinaria dei 10 Agosto 1810, dalla quale lettera risulta.

1.° Che il residuo da versarsi ancora nella cassa dell'octroi municipale, in conto, e saldo dei 50 mila franchi di prestito fatto dalla detta cassa ascende alla somma di franchi 27 mila.

108 2.° Che da una serie di processi verbali risultando, che la quantita delle ovaja, o gusci di locuste tratte dai terreni ove non era seguita la deposizione, e sommerse nel tevere alla vista degl'agenti de'principali proprietarj, e gia di rubbia cento, e che sono ragguardevoli le somme per tale oggetto dovute ai raccoglitori di esse ovaje.

100 Considerando che la regola, ed il buon'ordine di amministrazione esiggono, che sia al più presto possibile riempito il vuoto in cui e la cassa dell'octroi municipale per il prestito fatto di detti 50 mila franchi.

110 Che nel soddisfare alla promessa fatta di accordare dei premj ai raccoglitori delle ovaja suddette, interessa altresi il fare che sia continuato con tali giusti incoraggimenti, questo efficace, ed utilissimo genere di estirpazione.

111 Considerando che il prodotto dei contingenti di un terzo per cui fu gia

reso esecutorio il citato ruolo di riparto non è sufficiente a soddisfare le somme per doppio titolo dovute.

Ordina :

112 *Art.* 1. Il ruolo di riparto delle spese fatte nella estirpazione delle locuste nel corso della passata stagione 1811, già reso esecutorio provisionalmente con decreto dei 20 Novembre 1811 per un terzo del totale di esso, cioè per la somma di *franchi cinquantatremila novantanove, e centesimi sessantuno* è reso esecutorio per un'altro terzo provvisoriamente cioè per la somma *di cinquantatremila novantanove franchi, e sessantun centesimi*.

113 *Art.* 2. Il Sig. Precettore del circondario di Roma, è invitato ad effettuare l'incasso dei respettivi contingenti nel termine di giorni dieci da decorrere dal giorno della presentazione delle cedole d'invito, e resta autorizzato di procedere contro li morosi a tenore delle leggi.

Dal palazzo della prefettura li 10 Febrajo 1812.

Il Prefetto *Tournon*.

XIV.

114 Il Prefetto di Roma ec.

Visto il decreto emanato dalla consulta straordinaria il dì 10 Agosto 1810 (11).

Visti i decreti publicati in seguito su di un tale emergente.

Udito il parere della commissione speciale stabilita a tal uopo nel sopracitato decreto.

Considerando che ad onta della vistosa quantità delle ovaja di esse locuste raccolte, e sommerse poscia nel tevere, e della massima urgenza di rendere attive, ed efficaci tutte le altre subalterne providenze, perchè tendenti all'estinzione primieramente di tali ovaja nel suolo, ed alla distruzione quindi degl'insetti da quelli prodotti, seguitone lo sviluppo.

Ordina :

115 *Art.* 1 Tutti gl'appezzamenti di terreni, infetti, già *rotti*, *e ricossi* in sodisfazione del nostro decreto dei 21 Decembre prossimo passato, dovranno essere dai loro respettivi utenti nel tempo, e termine del giorno otto Aprile prossimo avvenire, lavorati con l'altra operazione dell'aratro che dicesi. secondo l'arte *refenditura*. ne già in altra guisa; Dovranno pure essere lavorati a tutto il tempo prescritto con un solco di aratro questi appezzamenti di terreno, ne'quali si sarà già operato con l'istromento della perticara, e che sono perciò stati esclusi con rescritto dell'obbligo della *recuotitura*.

116 *Art.* 2. Dovranno altresì gl'utenti istessi, sotto qualunque titolo avere in pronto per il termine come sopra assegnato, gl'uomini necessarj all'operazione del fuoco, e quindi, occorrendo delle tende, e tenere similmente preparati gl'animali, per il trasporto delle paglie, o altre materie combustibili, in conformità delle assegne già date nel *bureau* della commissione speciale, siccome dovranno avere in pronto ancora tutt'altro occorrente all'esecuzione di tali operazioni.

117 *Art.* 3. Si concede una proroga di giorni dieci dalla data del presente, a tut-

(11) Vedi dal superiore num. 38, al 50.

ti quelli che avessero ommesso di dare le assegne imposte dall'art. 10 del citato decreto degl'11 Decembre, all'effetto della esecuzione di ciò che è imposto nel precedente articolo.

118 *Art.* 4. Quei che nei termini prescritti avranno ommesso di eseguire la nuova ordinata lavorazione, oltre l'essere immediatamente soggetti a quanto è prescritto contro li contraventori nel più volte citato decreto delli 21 Decembre, saranno sottoposti alla multa di franchi 500, siccome a quest'amenda saranno soggetti tutti coloro li quali ommettessero di dare come sopra le indicate assegne, ovvero le avessero date false, ed alterate.

119 *Art.* 5. Sarà a carico degl inosservanti non meno per il difetto della esecuzione dell'imposta lavorazione, che della deficienza degl'altri descritti mezzi, il peso di ogni, e qualunque misura di supplemento che si prenderà dalla commissione, siccome pure saranno per loro conto le spese occorrenti per le diarie agl'ispettori derivanti dalla necessità prodotta dalla respettiva loro mancanza.

120 *Art.* 6. Il presente ordine sarà affisso ne'soliti luoghi di questa città, e ne saranno spedite le copie alle autorità competenti per quella parte di esecuzione, che può loro appartenere.

121 I Sig. Sotto Prefetti, e respettivi Maires ai quali saranno parimente inviate copie del presente decreto, affisso che l'abbiano ai soliti luoghi della comune restano incaricati della più esatta esecuzione delle presenti disposizioni applicabili ai loro respettivi territorj.

Fatto a Roma li 7 Marzo 1812.

Il Prefetto *Tournon*.

XV.

Li 3 *Luglio* 1812.

Fu pubblicato un decreto simile a quello de'19 Giugno dell'anno scorso 1811. (*)

XVI.

Il Prefetto di Roma ec.

135 In osservanza del decreto della Consulta Straordinaria delli Stati Romani dal dì 10 Agosto 1810, relativamente all' estirpazione delle locuste.

136. Intenta sempre la commissione speciale per la estirpazione delle locuste alla esecuzione di ogni mezzo il più pronto ed efficace per compiere la grande, e si avvanzata opera della distruzzione di questo dannosissimo germe, dopo avere ella presa nel corso della stagione, già per tali insetti cedente tutte le possibili misure, ad impedire lo sviluppo, e distruggerne gl'effetti, ove quello si è verificato.

137 Considerando che la straordinaria copia delle pioggie caduta nella primavera ha resa la superficie di ogni, e qualunque suolo, benchè il più sterile, così rivestito di erbe, che giunte queste ova al colmo dell'aridità, offrono una materia combustibile attissima all'abbrugiamento di qualunque corpicciolo, che in quelle si ritrovi.

(*) Vedi sopra dal N. 80. al 90.

138 Che sgombre le aje delle messi, e rimosso ogni pericolo del danno che potrebbe avvenirne dal fuoco.

139 Che continuando pur ora ogni opera delle locuste tendente alla novella loro propagazione, può essere opportunissima la loro combustione.

140 Considerando che dopo li longhi travagli della raccolta nell'estremo ora il più periglioso della insalubre stagione, sarebbe la comminazione di pena nel caso d'inosservanza a quanto sarà disposto, l'uso di una severità troppo estesa; affidata ella piuttosto per la salvezza del privato, e pubblico interesse allo zelo non meno, che alla cura di ciaschedun individuo, il quale si ritrovi infaustamente soggetto ne' proprj terreni ad una sì dannosa deposizione.

Dispone quanto siegue:

141 *Art.* 1. Tutti gl'affittuarj, coloni, proprietarj, utenti, ancora colla propria industria, e tutti gl'utenti sotto qualunque titolo delle respettive tenute, pediche, e terreni, premesse tutte le cautele, e legali disposizioni tendenti alla sicurezza di evitare ogni danno che potesse arrecarsi dal fuogo, per le quali leggi, e per i quali ordini non s'intende non solo con il presente di derogare, ma di fare neppure la *benchè minima innovazione*, sono invitati ad apprestare il fuoco in quegli appezzamenti di terreno, nelli quali le locuste congiuntamente si ritroveranno.

142 *Art.* 2. Si concede un premio di scudi tre per ogni, e qualunque appezzamento di terreno, non minore però della quantità di un *scorso* nella superficie di esso, della solita misura Romana, a qualunque dei detti individui, il quale avrà usato di una tal opera di combustione nel luogo, in cui saranno le locuste, da pagargliesi dietro il certificato dell'ispettore, il quale interverrà all'*inquisizione, ed all'atto dell'esecuzione*, previa, *l'opportuna richiesta* nel *bureau* della commissione.

143 *Art.* 3. Non s'intende con questa ulteriore providenza derogare in qualunque benchè minima parte, a ciò che viene disposto per ogni, e qualunque altro appezzamento, compreso nella disposizione del decreto del dì 9 Luglio di questo stess'anno, il quale si vuole, ed intende in tutte le sue parti fermo e da osservarsi.

144 *Art.* 4. Le attuali prescrizioni si estendono alle comuni del dipartimento ne' territorj, nelle quali può ora più serotinamente verificarsi lo stato di cui si tratta delle locuste, e dove può avere più largamente luogo questa provvida disposizione.

145 *Art.* 5. Li signori sotto Prefetti, e li respettivi signori *Maires* ai quali saranno inviate copie del presente decreto affisso ne' luoghi delle comuni sono incaricati dell'esecuzione di quanto in esso prescrivesi, per ciò che è relativo alla loro autorità.

Dal palazzo della prefettera di Roma li 20 Agosto 1812.

Il Prefetto TOURNON.

XVII

Li 10 Settembre 1811. Il Prefetto di Roma ec.

146 Visto il decreto preso dalla Consulta il dì 10 Agosto 1810 relativamente alla estirpazione delle locuste; visto l'ordine dei 3 Luglio di quell'istesso

anno, e de' 19 Luglio anno seguente prescrivente le assegne della deposizione delle ovaja delle locuste, e della quantità della paglia da conservarsi.

147 Udito il parere della commissione speciale per lo stesso oggetto, stabilita dal citato decreto della Consulta.

158 Considerando che la cognizione de' terreni infestati dalla deposizione degl'uovi delle locuste, e del quantitativo delle paglie necessarie all'abbrugiamento di quelle, formano il principale oggetto per diriggere le operazioni che dovranno farsi per la totale loro distruzzione.

149 Che tutta quella parte dell'Agro Romano che è situata alla sinistra del tevere è stata, mediante le opere varie tendenti alla estirpazione di questo germe, interamente liberata dalla infezzione.

Ordina;

150 *Art.* 1. Tutti gl'affittuarj delle tenute, pediche, e terreni, sotto qualunque titolo, i coloni, ed i coltivatori (in difetto o supplemento di quelli), e così li proprietarj istessi utenti in guisa qualunque de' respettivi fondi, posti *alla destra del corso del fiume Tevere*, ossia fuori delle porte dette *Portese*, *S. Pancrazio Cavalleggieri*, *Angelica*, e *del Popolo*, niuno eccettuato, e ne' di cui terreni non si sarà verificata deposizione alcuna degl'uovi delle locuste, dovranno nello spazio, e termine di giorni 20 dalla data del presente dichiarare nel *bureau* della commissione che i loro terreni non siano infestati dagl uovi dei ridetti insetti.

151 *Art.* 2. Tutti gl'affittuarj, ed altri indicati nel precedente articolo li quali, come *possessori delle paglie* non avranno fin qui data la imposta circostanziata assegna, secondo il precitato decreto, saranno tenuti nello spazio, e termine di giorni 20 come sopra prefissi di darla nel *bureau* istesso della commissione.

152 *Art.* 3. Rimangono esenti da ciò che è imposto nei precedenti articoli tutte quelle tenute, pediche, e terreni, che ritrovansi *alla sinistra del corso del Tevere*, ossia fuori delle porte nominate *Salara*, *Pia*, *S. Lorenzo*, *Maggiore*, *S. Giovanni*, *Latina*, *S. Sebastiano*, e *S. Paolo*.

153 *Art.* 4. S'intendono, e dichiarano tenuti all'osservanza delle assegne da darsi nel bureau della commissione, tutti quei che rimangono compresi nell'*Art.* 1, e 2. (*)

L O T T E R I E.

Vedi - *Furti* dal N.° 33, al 35.

L O T T O.

S O M M A R I O.

I Ordine della consulta straordinaria dei 5 Luglio 1809 con cui si notifica che provisoriamente si continueranno le estrazzioni del Lotto di Roma secondo l'uso antico dal N. 1 al 3.

II Ordine della consulta straordinaria dei 13 Luglio 1809 con cui si regolano le funzioni degl' impiegati nell'amministrazione del Lotto dal N. 4 al 56.

III Dell' estrazione dei Lotti nelli Stati Romani N. 4, 5.

IV Del regolatore dal N. 6 al 15.

V Del computista dal N. 16, al 21.

(*) Il resto di questo decreto è simile a quello dello scorso anno 1811 - Vedi sopra i N. 95 al 104.

VI Del cassiere dal N. 22, al 25.
VII Degl'impiegati dal N. 26, al 32.
VIII Del consiglio di amministrazione dal N. 33, al 46.
IX Delle doti assegnate sull'estrazioni dal N. 47, al 49.
X Degl'assegnamenti sul Lotto, e delle penzioni dal N. 50, al 53.
XI Della stamperia dal N. 54, al 56.
XII Ordine della stessa consulta dei 14 Settembre 1809 che prescrive la consegna che li prenditori dovranno fare in ogni estrazione del denaro introitato dal N. 57, al 60.
XIII Ordine della stessa consulta dei 22 Decembre 1809, che supprime l'uso delli storni, e da altre providenze sulle prenditorie del Lotto dal N. 61, al 70.
XIV Ordine della stessa consulta dei 24 Gennajo 1810, con cui si prendono providenze per le doti delle zitelle, sui ricevitori, ed alcuni impiegati della Lottaria dal N. 71, all'80.
XV Ordine della stessa consulta dei 5 Febrajo 1810 sulle sigurta che devono prestarsi dalli ricevitori per il Lotto dal N. 81, all'89.
XVI Ordine della stessa consulta dei 7 Maggio 1810 con cui si annullano tutte le giuocate che si prendessero per le estrazioni dei Lotti di Toscana, oltre le ammesse dalla Lotteria di Roma dal N. 90, al 92.
XVII Stato delle cauzioni che devono prestarsi dagl'impiegati nell'amministrazione del Lotto *Remissive* N. 93.
XVIII Ordine della stessa consulta straordinaria dei 28 Decembre 1810 con cui si aboliscono per Roma le estrazioni di Napoli, e Firenze, e si fissano tre estrazioni al mese in Roma dal N. 94, al 101.
XIX *Dichiarazione del commissario organizzatore delle Lotterie in data dei 17 Gennaro 1811 sulla soppressione del Lotto di Roma, e surrogazione della Lotteria di Francia* dal N. 102, al 144
XX Della soppressione dei Lotti Romani, e della surrogazione ai medesimi della lotteria imperiale di Francia dal N. 103, al 108.
XXI Giuocate, e vantaggi degl'azionarj dal N. 109 al 116.
XXII Delle condizioni imposte agl'azionarj dal N. 117, al 123.
XXIII Stabilimento, giorni, e formalita dell'estrazione dal N. 124, al 129.
XXIV Dei ricevitori della lotteria dal N. 130, al [illegible]
XXV Proibizione delle Lotterie estere N. 142.
XXVI Procedura contro gl'autori di falsita N. 143, [illegible]
XXVII Decreto imperiale de'24 Gennaro 1811 con cui si conservano le doti addette a ciascuna estrazione della Lotteria, riducendole a 100 franchi l'una dal N. 145, al 149.
XXVIII Notificazione del commissario organizzatore dei 23 Marzo 1811, con cui si annuncia la soppressione del Lotto Romano e l'introduzione della Lotteria di Francia pei due del seguente Aprile N. 150, e 151.
XXIX Notificazione dello stesso commissario organizzatore con cui dimostra li vantaggi della Lotteria Francese sul Lotto Romano dal N. 152, al [illegible]
XXX Ordine dei 9 Piovoso anno X relativo alle procedure da intentarsi contro gl agenti dell'amministrazione del Lotto nazionale dal N. 155, al 157.
XXXI Li ricevitori della Lotteria imperiale a Roma, sono autorizzati a ricevere giuocate sopra le estrazioni che si fanno a Firenze dal N. 158, al 161.

I

La consulta Straordinaria ec. Ordina;

1 *Art.* 1. L'estrazione del lotto di Roma si tirera li 8 Luglio corrente al luogo solito, ed alla solita ora; lo stesso si continuera in avvenire.

2 *Art.* 2. Il referendario del dipartimento delle finanze vi terra il luogo dell'antico tesoriere, e sara ivi assistito dal notaro dell'antica Camera, dal regolatore, dal computista, e dal provveditor de'lotti, dall'orfanello, e dal rettore, dal trombetta di Campidoglio, dal proclamatore, e da quello che tiene l'urna di avventura.

3 *Art.* 3. Essi porteranno l'abito solito, e saran loro accordati i soliti emolumenti.

II

La Consulta Straordinaria ec. Ordina;

4 *Art.* 1. L'estrazzione stabilita nella citta di Roma resta conservata, e mantenuta, come per lo passato.

5 *Art.* 5. Li prenditori continueranno a ricevere come per lo passato le giuocate

con le medesime tasse, e nella medesima forma, e goderanno delli medesimi utili.

6 *Art.* 3. Il regolatore avra la sopraintendenza generale su tutti gl'impiegati; invigilera, acciocche ciascuno di essi sia assiduo ne'suoi buro, e vi faccia regolarmente, ed ogni giorno il suo servizio, duranti le ore che si fisseranno con un regolamento particolare.

7 *Art.* 4. Sono, e restano abrogate tutte le licenze, ed autorizzazioni che portano dispensa totale, o parziale del servizio ordinario

8 *Art.* 5. Tutte le petizioni di congedo per cagione di malattia, o di affari urgenti gli verranno sottomesse; egli potra accordarle, allorche le avra trovate giuste, informandone il referendario del dipartimento delle finanze con un rapporto settimanale.

9 *Art.* 6. Niuna spesa potra aver luogo, ne essere pagata dalla cassa de'lotti, senza essere stata preventivamente verificata dal regolatore, e senza che il mandato sia stato munito del suo *visa*.

10 *Art.* 7. Tutti gl'ordini di servizio gli saranno communicati; egli potra sospender quei che trovera contrarj al bene dell'amministrazione, facendone subito la relazione al referendario.

11 *Art.* 8. Egli avra l'ispezzione della cassa, de'libri, registri, archivj, bolli, castelletto, e di tutte le operazioni relative alla conservazione de'titoli de'giuocatori, ed alla contabilita dell'amministrazione, dovra invigilare specialmente, acciocche il libro maestro sia tenuto in regola, o al pubblico.

12 *Art.* 9 Il ruolo nominale dell'apputamento mensuale degl'impiegati sara a lui esibito ogni mese; egli ne fissera l'ammontare, e certifichera sotto la sua responsabilita personale che tutti gl'impiegati ivi compresi sono realmente in attivita, ed hanno prestato regolarmente il loro servizio.

13 *Art.* 10. Dovra certificare lo stato di tutte le polizze di vincita, e visare gl'ordini di pagamento.

14 Terra un registro in sommario di tutti i *visa*, e dell'ammontare di ciascun mandato.

15 *Art.* 11. Fara alla fine di ogni settimana un rapporto particolare al referendario che ha la direzzione delle finanze sullo stato dell'amministrazione, e sui pagamenti effettuati nel decorso della settimana.

16 *Art.* 12 Il computista e specialmente incaricato della custodia de'libri, della formazione delli stati di spese, e pagamenti, della corrispondenza relativa alle riscossioni, della procedura contro i debitori, della consegna di tutti i mandati, ed ordini, della direzione dello spoglio della lista, della consegna dei paghero ai prenditori, e di tutte le operazioni preparatorie dell'instruzzione.

17 *Art.* 13. Dovra immediatamente aprire un gran libro maestro che sara tenuto in doppio aspetto, ove saranno portati giorno, per giorno tutti i pagamenti, e tutte le ricevute dai 10 Giugno scorso in appresso esclusivamente.

18 *Art.* 14. Il gran libro dell'antica contabilita fino al detto giorno 10 Giugno dovra essere messo in corso per il primo Decembre prossimo sotto pena di responsabilita personale.

19 *Art.* 15. Al principio di ogni mese dovra esibire al referendario che ha il di-

partimento delle finanze uno specchio di approssimazione delle spese correnti nel decorso del mese .

20 In caso di spese straordinarie ne fara preventivamente il suo rapporto .

21 Il regolatore da a in tutti i casi il suo sentimento .

22 *Art.* 16. Il cassiere avra la custodia speciale de' fondi , sotto la direzione del computista , e sotto la sopraintendenza del regolatore .

23 Egli non potra pagare alcun mandato che non sia stato rilasciato dal computista , e visato dal regolatore .

24 *Art* 17. Il suo registro di cassa sara firmato ogni giorno da essi .

25 *Art* 18. Egli dirigera al referandio ogni giorno uno stato della situazione della cassa .

26 *Art.* 19. Sono soppresse le funzioni dell'amministrator generale , del sostituto commissario , dell'uditore civile , del luogotenente criminale , e del notaro criminale addetto al lotto .

27 *Art.* 20. N un impiegato potra cuoprire due impieghi in una volta , e tutti saranno obbligati a sciegliere immediatamente uno de' due .

28 Niun prenditore potra essere nel tempo medesimo commesso nell'amministrazione .

29 *Art.* 21. I surrogatarj sopranumeri , e supplementi non goderanno che del solo assegnamento che va unito alle loro funzioni ordinarie , e solite .

30 Resta espressamente interdetto al computista di comprendere piu volte nel ruolo alcun impiegato , o di attribuirgli sotto alcuna specie di pretesto un altro assegnamento , oltre quello che e assegnato all'impiego di cui e proveduto , sotto pena di ricuperare contro di lui le somme pagate , contro le presenti disposizioni ,

31 *Art.* 22. Ogni gratificazione e soppressa , come pure tutte le spese di rinfresco o altre qualsivogliano della stessa natura .

32 Si provedera con un nuovo regolamento all'assegnamento di cadauno impiegato , acciocche la ricompensa che gli si deve sia proporzionata alle loro funzioni , ed ai loro servigj .

33 *Art.* 23. Il detto regolamento sara stabilito dal consiglio d'amministrazione , e sottomesso alla Consulta dal referendario che ha il dipartimento delle finanze .

34 *Art.* 24. La nomina degl'impiegati che potrebbero mancare , o per morte , o per dimissione si fara dalla Consulta sul rapporto del detto referendario .

35 *Art.* 25. Gl impiegati saranno assoggettati alle ore di presenza , e di operazioni che saranno regolate .

36 Saranno sottoposti alla sopraintendenza del regolatore , e del computista , da' quali riceveranno gl'ordini .

37 *Art* 26. Le penzi ni di giubilazioni saranno accordate dalla Consulta sul rapporto del detto referendario

38 *Art.* 27. Si formera un consiglio di amministrazione , composto dal regolatore presidente , del computista , del cassiere , dell'archivista , e del primo castelletto ; il segretario della computisteria vi scrivera .

39 *Art.* 28. Il consiglio di amministrazione si riunira almeno una volta la settimana , e tutte le volte che sara convocato dal regolatore .

40 *Art.* 29. Esso delibererà su tutti i reclami dei giuocatori, su q uelli de'prenditori, e su quelli degl'impiegati.
41 *Art.* 30. Le sue deliberazioni saranno sottomesse alla Consulta dal referendario che ha il dipartimento delle finanze, ogni volta che tenderanno alla concessione di qualche grazia, o alla deroga di qualche regolamento.
42 In tutti i casi il detto referendario ne dovrà ricevere un estratto per mezzo del presidente.
43 *Art.* 31. Il detto consiglio fisserà nel principio di ogni mese lo stato di approssimazione delle spese che avrà formato il computista, in virtù delle precedenti disposizioni.
44 *Art.* 32. Il consiglio si occuperà subito di ridurre le spese per le penne, inchiostro, carta, lumi, carbone, legna, compra di filo, e spago, manutenzione della loggia dell'estrazione, ed altre spese qualsivogliano della stessa natura.
45 La sua deliberazione sarà immediatamente trasmessa al detto referendario.
46 *Art.* 33. Darà ancora il suo sentimento sul nuovo regolamento degl'appuntamenti degl'impiegati.
47 *Art.* 34 La pia istituzione delle doti è mantenuta.
48 Acciocchè esse servano più immediatamente di ricompenza alle ragazze virtuose, se ne formerà una nuova lista sulla presentazione di dieci fanciulle da farsi da ognuno de'Sig. Curati della città di Roma.
49 Le presentazioni saranno indirizzate al regolatore.
50 *Art.* 35. Tutte le delegazioni, ed assegnamenti fissati sulla cassa del Lotto, saranno trasportate per diritto assoluto sulla depositaria generale.
51 Sarà proveduto al loro pagamento dalla consulta.
52 *Art.* 36. Il computista del Lotto dirigerà senza indugio al referendario incaricato delle Finanze uno specchio contenente l'importo di ogni delegazione, o assegnamento, il nome di chi l'ha ordinato, la data dell'ordine, le somme pagate a conto, e quelle che restano a pagarsi, tanto in capitale che in interessi.
53 *Art.* 37. Tutti i penzionarj a carico de'Lotti saranno iscritti nello specchio generale de'penzionarj dello stato, e pagati come loro.
54 *Art.* 38. La stamperia stabilita nell'Impresa de'Lotti, continuerà il suo servizio.
55 Si prenderanno senza indugio delle misure necessarie per la riduzione delle spese di stampa.
56 *Art.* 39. Le dette spese non potranno essere pagate che secondo la maniera qui sopra prescritta per tutte le altre spese.

XII.

57 Prendendo la consulta straordinaria in considerazione l'uso abusivo di lasciare in mano de'ricevitori de'diversi botteghini del Lotto le somme risultanti delle giuocate, ed agl'inconvenienti che sono accaduti sotto la passata amministrazione; Ordina:
58 *Art.* 1. Tutti i ricevitori della lottaria della città di Roma, e delle provincie dovranno depositare la totalità delle loro riscossioni nella cassa centrale dell'amministrazione generale, cioè, i ricevitori nella città di Roma nel termine

di dieci giorni dopo ciascuna estrazione, e per i due dipartimenti nel termine di quindici similmente, contando da ogni estrazione.

59 *Art.* 2. La consulta fara firmare in ciascuna estrazione il conto definitivo di ogni ricevitore.

60 *Art.* 3 In mancanza di fare eseguire senza alcuna eccezione li due articoli precedenti il computista de'Lotti sara personalmente responsabile di tutte le morosita alle quali potra essere soggetta l'amministrazione, a riguardo de'ricevitori in debito.

XIII.

61 Considerando la consulta straordinaria gl'abusi de'quali e suscettibile l'uso de'storni nell'amministrazione del Lotto di Roma, Ordina:

62 *Art.* 1. L'uso de'storni per parte de'giocatori sara soppresso in tutte le estrazioni dei Lotti di Roma, di Napoli, e di Firenze incominciando dal 1 Gennajo prossimo.

63 *Art.* 2. In conseguenza le giuocate saranno invariabilmente devolute a vantaggio de'Lotti, subito che saranno state fatte dai giuocatori, e non ne sara più annullata veruna al tempo dello spoglio delle liste per ragione di storno.

64 I prenditori non potranno sotto qualunque pretesto ammettere alcun cambiamento ne'numeri scielti sotto pena di destituzione, e di nullita de'numeri sostituiti in luogo di quelli primitivamente designati.

65 *Art.* 3. Tutte le giuocate si riceveranno ne'botteghini de'prenditori, e niuna potra riceversi all'amministrazione generale.

66 *Art.* 4. I foglietti saranno sempre muniti di data, e di firma dal prenditore, senza che possa restarvi alcun spazio in bianco.

67 *Art.* 5. Dovranno tutti essere depositati all'amministrazione generale per le estrazioni di Roma, e per le prenditorie stabilite nella stessa citta alle dieci della mattina in cui si fa l'estrazione. Se ne fara processo verbale che sara firmato dal regolatore, dal computista, e dal capo degl'archivj.

68 I foglietti che si porteranno dopo il sud. termine dai detti prenditori, non potranno valere che per l'estrazione seguente.

69 *Art.* 6 Il processo verbale del deposito delli foglietti si presentera al momento di ogni estrazione, e prima che sia effettuata al referendario incaricato delle Finanze che lo sottoscrivera.

70 *Art.* 7. Principalmente dal 1 Gennajo prossimo tutti li prenditori de'Lotti nella citta di Roma potranno ricevere indistintamente le giuocate, tanto per l'estrazioni di Roma, che per quelle di Firenze, e di Napoli.

XIV.

La consulta straordinaria ec. Ordina:

71 *Art.* 1 Niun prenditore de'Lotti di Roma potra amministrare, e tenere più di un botteghino.

72 In conseguenza i prenditori della citta di Roma restano provisoriamente ridotti al numero di settantasette.

73 *Art.* 2. Niuno può essere prenditore di un botteghino de'Lotti, se non e arrivato all'eta di maggiorita. Le donne soggette al marito dovranno esibire l'autorizzazione necessaria per amministrare il detto botteghino.

74 *Art.* 3. Ogni ricevitor di giuocate, che in contravenzione all'articolo 20 della deliberazione della consulta dei 13 Luglio 1809 (1) avra conservato un'impiego nell'amministrazione generale de'Lotti, sara privato dell'uno, e dell'altro impiego se prima che scada il mese corrente non ha scielto uno dei detti impieghi.

75 *Art.* 4. I botteghini conserveranno la loro antica numerazione e continueranno ad essere mantenuti nel luogo, ove attualmente esistono, salvo sempre alla consulta di poter far ragione e aderire alle domande di cambiamento.

76 *Art.* 5. Le doti affette ad ogni numero che sorte nelle estrazioni di Roma restano fissate ciascuna alla somma di duecento franchi.

77 *Art.* 6. Per l'avvenire il notaro, il proclamatore de'numeri e quello che e incaricato di agitar l'urna, ove sono rinchiusi i numeri, non faranno più parte degl'impiegati dell'amministrazione generale, ma sara loro accordata una ricompenza per ogni estrazione.

78 *Art.* 7. Non sara autorizata alcuna spesa a credito del cassiere dell'amministrazione, se non e compresa nello stato generale delle paghe, e se non é specialmente autorizata dal referendario incaricato delle finanze sulla proposizione del regolatore. Tutte le dette spese, saranno in appresso ordinate dal detto referendario sui prodotti in sporco dell'azienda de'Lotti.

79 *Art.* 8. Le patenti per dote, saranno rilasciate in nome di S. Maesta l'imperatore, e Re dal referendario incaricato delle Finanze, a misura che sortiranno le estrazioni.

80 *Art.* 9 Le doti non saranno trasmissibili agl'eredi in caso di premorenza della zitella notata prima di essersi maritata.

XV.

La consulta straordinaria ec. Ordina:

81 *Art.* 1. Li ricevitori dei bureaux, e prenditori dei botteghini dei Lotti di Roma, tanto in questa citta che nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno dovranno dare una sigurta per la sicurezza delle loro riscossioni, sotto pena di surrogarsi altri in loro luogo.

82 *Art.* 2. La sigurta dovra essere equivalente, cioe in Roma alla somma di mille, e cinquecento franchi, e nei dipartimenti alla somma di soli mille franchi.

83 *Art.* 3. Li ricevitori, o prenditori saranno ammessi a darla in tutto il corrente mese di Febrajo, o col mezzo di sigurta fidejussorie, e solidali coll'ipoteca di stabili, o coll'obbligare una sufficiente quantita di luoghi di monte, o finalmente con denaro contante.

84 *Art.* 4. Le sigurta, non solo saranno obbligate in solido pel ricevitore fino alla concorrenza del valore della cauzione, ma potranno eziandio soggiacere all'arresto personale, come lo stesso ricevitore.

85 *Art.* 5. Le cauzioni saranno stipolate per mano di notajo, contradicente il regolatore dei Lotti, ed a di lui cura, e diligenza, il quale sara tenuto a verificare se le sigurta date siano idonee, e possano pagare.

86 *Art.* 6. Le antiche cauzioni che saranno ritrovate idonee, saranno conservate.

(1) Vedi il superiore num. 27.

87 Il regolatore dei Lotti dovra far prendere delle iscrizioni sui stabili ipoteoati, tanto prima, quanto in virtu del presente ordine.

88 Le iscrizioni saranno fatte a spese dei ricevitori.

89 *Art.* 7. Non resta derogato all'obbligazione precedentemente imposta alli ricevitori di passare i loro fondi, almeno ogni dieci giorni.

XVI.

Ordine della consulta straordinaria dei 7 Maggio 1810.

90 Informata la consulta straordinaria che sono state ricevute diverse giuocate nei botteghini de'Lotti di Roma per altre estrazioni di Firenze fuori di quelle, per le quali l'amministrazione ha autorizzato di giuocare; Ordina:

91 *Art.* 1. Ogni giuocata, ed ogni scielta di numeri che si fara per altre estrazioni della citta di Firenze fuori di quelle specialmente destinate dall'amministrazione de'Lotti di Roma, sara considerata, come non fatta, e non potra dar luogo ad alcun ricorso, ne ad alcuna vincita a carico del tesoro pubblico. Li prenditori dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, dovranno in conseguenza ricusare qualunque giuocata di questa specie.

92 *Art.* 2. Il presente ordine sara inserito nel bollettino, ed affisso nella citta di Roma.

93 Stato delle cauzioni che devono prestarsi nell'amministrazione del Lotto Vedi - *Contribuzioni* dal N.° 206, al 207.

XVIII.

La consulta straordinaria ec.

94 Veduto il rapporto dell'ispettor generale de'Lotti di Roma; Ordina:

95 *Art.* 1. Incominciando dal primo Gennajo prossimo, sono abolite, nell'estrazioni dei Lotti di Roma quelle di Napoli, e Firenze.

96 *Art.* 2. Alle dette estrazioni saranno sostituite due estrazioni addizionali, che si faranno nella citta di Roma ogni mese.

97 In conseguenza l'estrazione sud. si fara tre volte al mese in Roma li 5, 15, e 25 nel luogo, e nelle ore solite.

98 *Art.* 3. Qualunque giuocata, e scielta de'numeri, che si facesse per altre estrazioni fuori di quelle della citta di Roma, sara considerata come non fatta, e non potra dar luogo ad alcun ricorso, ne ad alcuna vincita a carico del tesoro pubblico.

99 I prenditori dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dovranno in conseguenza ricusare qualunque giuocata di questa specie, sotto pena di destituzione, e di procedersi contro di loro secondo le leggi proibitive de' Lotti particolari.

100 *Art.* 4. Incominciando dal primo Gennajo dovranno li prenditori riportare sulle liste, o foglietti officiali ne'quali scrivono le giuocate, il prezzo di esse; dovranno similmente munire di data, e certificare l'ammontare di ogni lista, e foglietto.

101 *Art.* 5. Il presente ordine sara inserito nel bollettino delle leggi, stampato, ed affiss o in tutti i comuni de'due dipartimenti.

XIX.

102 L'ispettore in capo, commissario organizzatore della Lotteria Imperiale di Francia nelli stati Romani.

103 TITOLO I. *Della soppressione dei lotti Romani, e della surrogazione ai medesimi della lotteria imperiale di Francia.*

Art. 1. Li così detti lotti stabiliti nelli Stati Romani cesseranno di essistere il dì 1.° di Aprile 1811.

104 Fino dalla detta epoca sara sostituita ad essi la lotteria imperiale di Francia.

105 *Art.* 2. La lotteria imperiale di Francia è composta, come i lotti di Roma dei numeri 1, 2 ec. fino al 90 inclusive, cinque dei quali sono estratti dalla ruota di fortuna in ciascuna estrazione.

Questi cinque numeri danno
Cinque estratti semplici
Dieci ambi semplici
Dieci terni
Cinque quaterne
Cinque estratti dichiarati
Dieci ambi dichiarati

106 *Art.* 3. Le sorti della lotteria sono di due specie, cioè; sorti semplici, e sorti dichiarate.

107 Le sorti semplici comprendono l'estratto, l'ambo, il terno, e la quaderna.

108 Le sorti dichiarate consistono nell'estratto, e nell'ambo dichiarati.

TITOLO II. *Giuocate, e vantaggi degl'azionarj.*

109 *Art.* 4. Ogni azionario, o dilettante, potrà sciegliere quel numero, e quella quantità di numeri ch'ei vorrà; sarà parimente in sua facoltà di prendere interesse sopra una, o più sorti insieme, e di porvi sia in un solo, e medesimo biglietto, sia in una quantità di biglietti la somma ch'ei vorrà; purchè la giuocata non sia minore di cinquanta centesimi (2).

110 *Art.* 5. Le guocate sopra sorti dichiarate non possono essere cumulate in un medesimo biglietto con le giuocate sopra sorti semplici; esse devono formar l'oggetto di biglietti separati.

111 Le giuocate a credenza saranno di niun valore, li ricevitori che le avranno accettate incorreranno la destituzione.

112 *Art.* 6. Non si potrà giuocare sopra ciascun estratto tanto semplice che dichiarato se non di 25, in 25 centesimi progressivamente (3).

113 Sull'ambo tanto semplice che dichiarato se non di dieci in 10 centesimi progressivamente (4).

114 Sul terno di 5 in 5 centesimi progressivamente (5).

115 Sulla quaderna di 5, in 5 centesimi fino alla somma di dieci franchi (6) che è il *maximum* di questa sorte.

116 *Art.* 7. Le vincite saranno pagate nel modo qui appresso, cioè:

L'estratto semplice quindici volte la somma giuocata.
L'ambo semplice 270 volte.

(2) Baj. 9 quattrini 1 moneta Romana.
(3) Baj. 4 quattrini 3 moneta Romana.
(4) Baj. 2 moneta Romana.
(5) Baj. 1 Romano.
(6) Scudi 2 baj. 22 quattrini 1 Romani.

Il terno 5, 500 volte.

La quaderna 75, 000 volte.

L'estratto dichiarato 70 volte.

L'ambo dichiarato 5,100 volte.

TITOLO III. *Delle condizioni imposte agl'azionarj*.

117 *Art.* 8. Il dilentante ricevera nel momento della sua giuocata un ricontro definitivo firmato dal prenditore, e staccato in sua presenza dal registro a matrice dato dall'amministrazione.

118 Dovra in conseguenza assicurarsi, mediante il confronto del registro che ciò che e inserito nel suo biglietto e identificamente lo stesso che quello che e stato scritto sul registro suddetto.

119 *Art.* 9. Nel caso di discrepanza tra il registro, ed il biglietto la giuocata sara annullata, ed il dilentante sara rimborzato a spese del prenditore del prezzo della medesima.

120 *Art.* 10. Ciascun biglietto, o riscontro nel caso di vincita dovra necessariamente essere riprodotto guarnito delle sue matrici, e senza alterazione sotto pena di non avere alcun diritto alla vincita.

121 *Art.* 11. Ogni latore di biglietti con vincita dovra presentarli nei sei mesi dal giorno dell'estrazione per riceverne il pagamento; spirato questo termine, tali biglietti saranno nulli, e di niun valore.

122 Ogni biglietto con vincita della lotteria imperiale e pagabile *a vista*, ed in mano del latore.

123 *Art.* 12. Le difficolta che potranno insorgere tra il prenditore, ed il dilettante riguardo alle registrazioni nell'atto dell'introito, o del pagamento delle vincite dopo l'estrazione, saranno portate avanti l'amministrazione della lotteria, e se occorre avanti al ministro delle finanze.

TITOLO IV. *Stabilimento, giorni, e formalità dell'estrazione*.

124 *Art.* 13. L'estrazione si fara in Roma per li due dipartimenti delli Stati Romani; ve ne saranno tre in ciascun mese, e si eseguiranno il di 2, 12, e 22 a mezzo giorno.

125 *Art.* 14. Ogni estrazione si fara pubblicamente sotto la presidenza del Prefetto, ed in presenza del Procurator generale imperiale presso la corte di giustizia criminale, del Maire della citta di Roma, e dell'ispettore in capo della lotteria.

126 *Art.* 15. Prima di procedere all'estrazione li registri delle matrici originali saranno depositati alla posta, e quelli delle contro matrici saranno posti sotto sigillo nell'archivio a ciò destinato.

127 *Art.* 16. Per effettuare l'estrazzione un fanciullo mettera ad uno, ad uno nella ruota di fortuna li 90 astucci di eguale grandezza, forma, e peso, li quali dopo essere stati mescolati, saranno tirati fuori da un altro fanciullo affine di porre in ciascuno di essi una poliza di carta pecora esprimente in grandi caratteri, e in lettere da una parte, e in cifre dall altra, uno dei novanta numeri.

128 *Art.* 17. Questi numeri saranno esposti precedentemente alli sguardi del pubblico dal proclamatore, rinchiusi negl'astucci, e quindi da un terzo fanciullo saranno gettati ad uno, ad uno nella seconda ruota, dopo che gl'astucci sa-

ranno stati mescolati per ogni decina, e di poi nella loro totalita, finche il presidente dia il segno di fermare la ruota, un quarto fanciullo con gl'occhj bendati e con la mano coperta di un guanto ne estrarra cirque solamente, ed in cinque volte distinte, li quali determineranno l'importare delle vincite de' lotti per quelli che avranno preso interesse all'estrazione.

129 *Art.* 18. Li processi verbali in quadruplice minuta, tanto del deposito in archivio, quanto della sortita dei numeri saranno firmati dai funzionarj incaricati d'intervenire all'estrazione.

TITOLO V. *Dei Ricevitori della Lotteria.*

130 *Art.* 19. Nelle diverse comuni dei due dipartimenti saranno stabiliti dei ricevitori, e saranno scielti in preferenza trai prenditori che sono presentemente in attivita, aventi le qualita richieste.

131 *Art.* 20. I prenditori dovranno essere maggiori, esercitare da se stessi, e diriggere tutto il lavoro della loro prenditoria. Per sicurezza, e garanzia della loro gestione saranno obbligati come tutti gl'altri contabili pubblici, a dare alle scadenze prescritte la cauzione in denaro effettivo, la quale sara regolata dal Sig. Intendente del tesoro pubblico di concerto col commissario organizzatore nominato dall'amministrazione generale della Lotteria Imperiale residente in Parigi. Goderanno dell'interesse del quattro per cento; Dovranno inoltre obbligarsi in caso di dimissione a continuare il servizio per tre mesi, se non e provisto prima al loro rimpiazzo; In tal caso l'importare della cauzione sara loro restituito dal ricevitore generale del loro dipartimento, subito dopo l'appuramento della loro contabilita.

132 *Art.* 21. Le donne sotto la potesta maritale, o (rapporto al godimento dei loro beni) nella dipendenza dei genitori, saranno obbligate a produrre una autorizzazione del marito, o dei genitori per la gestione di un uffizio di Lotteria.

133 *Art.* 22. L'amministrazione della Lotteria esercitera, in caso *di deficit* sui beni dei prenditori i privilegj, e le ipoteche riserbate dalle leggi al governo per la sicurezza de'suoi denari.

134 *Art.* 23. Sara accordata a ciascun prenditore una provvisione del cinque per cento sull'introito lordo di ciascun'estrazione.

135 *Art.* 24. Ogni dieci giorni, all'epoche fissate verseranno nelle pubbliche casse il prodotto dei loro introiti sotto pena dell'arresto personale.

136 *Art.* 25. Le prenditorie della Lotteria saranno annunziate al pubblico per mezzo di un insegna, sopra la quale saranno scritte in grandi caratteri queste parole -*Recivitorìa della Lotteria Imperiale di Francia N.*

137 Saranno parimenti esposti fuori li numeri dell'ultima estrazione.

138 *Art.* 26. In ciascuna prenditoria saranno sempre affisse le leggi, e regolamenti concernenti la Lotteria.

139 *Art.* 27. Ogni prenditore accusato di avere ommesso di portare i suoi introiti sui registri a matrici, di averli scritti sopra fogli volanti, o di avere dati dei riscontri diversi da quelli presi dai detti registri, sara processato avanti il tribunale di polizia correzionale, ed in caso di convizione condannato alle carcere di un anno, all'ammenda di 12 mila franchi, ed alla restituzione delle somme indebitamente percette.

140 Art. 28. In ciascuna estrazione li prenditori che non sono nei capoluoghi, ove risiedono gl'ispettori, faranno la chiusa dei loro registri nei giorni, ed ore ad essi prescritte ed in presenza del Maire della comune, o in caso d'assenza di uno dei suoi aggiunti.

141 Costera di tale operazione per processo verbale fatto in quadruplice minuta coerentemente alle istruzioni.

TITOLO VI. *Proibizione delle Lotterie estere, o particolari.*

142 *Art.* 29. Il decreto della consulta delli 8 Settembre 1809 (7) che proibisce li giuochi d'azardo, ed ogni altra Lotteria particolare, inserito gia nel bollettino delle leggi, unitamente alla legge del 9 Germile anno VI (8) relativa alle Lotterie estere, e particolari, come pure l'articolo 1 della legge del tre Frimale dell'istess'anno (9) saranno ristampati col presente decreto.

TITOLO VII. *Procedura contro gl'Autori di Falsità.*

143 *Art.* 30. Gl'autori, i complici, ed i fautori di falsita commesse sui biglietti di Lotteria, o sui registri a matrice sia per alterazione, raschiatura, aggiunta, o contraffazione qualunque saranno processati, come falsificatori di scritture pubbliche, e come tali tradotti avanti il tribunale incaricato di prendere cognizione di simili delitti.

144 *Art.* 31. La presente dichiarazione, ed estratto di leggi, e regolamenti concernenti lo stabilimento della Lotteria Imperiale saranno ristampati, ed affissi in tutte le comuni dei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, coll'approvazione del Sig. Barone Janet intendente del tesoro pubblico, al quale a forma degl'ordini del ministro, il commissario organizzatore deve sottoporre le sue operazioni.

Roma 17 Gennaro 1811. L'Ispettore in capo, ed Organizzatore *Franqueville*.

Visto, ed approvato li 19 Gennaro 1811. L'Intendente del tesoro pubblico *Janet*

XXVII.

145 *Decreto imperiale dei 24 Gennaro* 1811.

Dal palazzo delle Tuilleries li 24 Gennaro 1811.

Napoleone imperatore de' Francesi ec.

Sopra il rapporto del nostro ministro delle finanze.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

146 *Art.* 1. Le doti addette a ciascuna estrazione della Lotteria di Roma saranno conservate, ed adottate al sistema della Lotteria Imperiale dal momento della sua organizzazione ne' dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

147 *Art.* 2. Le doti rimangono fissate a cento franchi per ciascun numero sortito.

148 *Art.* 3. La scielta delle ragazze, i nomi delle quali saranno posti a ciascuno dei 90 numeri, e confidata ai curati delle parocchie di questi due dipartimenti.

149 Art. 4. Il nostro ministro delle finanze e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - *Napoleone*.

(7) Vedi giuochi d'azardo dal num. 1 al 3.
(8) 29 Marzo 1798.
(9) 23 Novembre 1797.

XXVIII.

150 *Notificazione del commissario organizzatore dei 23 Marzo 1811.*

A contare dal giorno 25 Marzo corrente, il Lotto Romano e soppresso. Da detta epoca in poi egli viene rimpiazzato dalla Lotteria Imperiale di Francia, la di cui prima estrazione avra luogo in Roma il di 2 del prossimo Aprile, nel soppresso monastero di Campo Marzo, al mezzo di in punto.

151 In conseguenza e proibito a tutti gl'antichi prenditori di ricevere, e registrare alcuna giuocata, se non sono autorizzati dal commissario incaricato dell'organizzazione di questo nuovo stabilimento nelli Stati Romani, sotto pena di essere puniti come refrattarj alla legge dei 9 Germile anno VI, relativa alle Lotterie particolari.

Roma 23 Marzo 1811.

Il commissario organizzatore della Lotteria Imperiale di Francia nelli Stati Romani

FRANQUEVILLE.

XXIX.

Altra notificazione dello stesso commissario organizzatore sotto la stessa data.

Confronto

152 *Dei vantaggi della Lotteria Imperiale di Francia, con quelli dei Lotti di Roma.*

LOTTERIA DI FRANCIA.	LOTTO DI ROMA.
L'estratto semplice.	*L'estratto semplice.*
Dando quindici volte la posta equivalente a quindici bajocchi si vincono sc. 2, e baj. 25.	Con la spesa di baj. 15 si vincevano scudi 2, cioe 14 volte, ed un terzo il prezzo della giuocata.
L'estratto dichiarato.	*Estratto dichiarato.*
Dando 70 volte la posta, con la spesa eguale a 18 baj. si vincono sc. 12, e baj. 60.	Con la spesa di baj. 18 si vincevano scudi 12, cioe 66 volte, e 2 terzi il prezzo della giuocata.
L'ambo semplice.	*Ambo semplice.*
Dando 270 volte la posta, con la spesa equivalente a 9 baj. si vincono sc. 24, e baj. 30.	Con la spesa di baj 9 si vincevano sc. 24, cioe 266 volte, e due terzi il valore della giuocata.
Il terno.	*Terno.*
Dando 5500 volte la posta con la spesa corrispondente a baj. 3 ½ si vincono sc. 192, e 50 baj.	Con la spesa di baj. 3 ½ si vincevano scudi 180, cioe 5143 volte il prezzo della giuocata.

153 Oltre le quattro descritte sorti, la Lotteria Imperiale di Francia presenta due altri vantaggi a favore degl'azionarj nel giuoco degl'ambi dichiarati, e nella quaderna, vantaggi che non si avevano nel sistema del Lotto di Roma.

154 Un altro vantaggio assai rilevante per il giuocatore e quello di non correre il rischio che le sue giuocate siano rigettate perche chiuse, e non accettate dal castelletto. Egli può nel sistema della lotteria imperiale di Francia scegliere quel numero, e quella quantita di numeri che vuole, e porvi sopra

qualunque somma, eccetto che per la quaderna, sulla quale non può mettere piu di dodici franchi, in un solo, e medesimo biglietto.

Il commissario organizzatore della lotteria imperiale di Francia nelli Stati Romani:

FRANQUEVILLE.

XXX

Ordine del governo dei 9 Piovoso anno X (29 Gennajo 1812.)

155 I consoli della Repubblica sul rapporto del ministro delle finanze, sentito il consiglio di stato; ordinano:

156 *Art.* 1. L'amministrazione del lotto nazionale e autorizzata a tradurre avanti i tribunali, senza ricorrere alla decisione del consiglio di stato, gl'agenti ad essa subordinati.

157 *Art.* 2. I ministri della giustizia, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente ordine che sara inserito nel bollettino delle leggi (10).

XXXI

Ordine dei 13 *Giugno* 1812.

158 I ricevitori della lotteria imperiale a Roma, sono autorizzati principiando dalla prima estrazione di Luglio prossimo di prendere i giuochi sopra le estrazioni che si fanno a Firenze ne'giorni 7, 17, e 27 di ciascun mese.

159 Li registri d'introito saranno chiusi li 6, 16, e 26 di ogni mese precisamente a mezzo di. Viene espressamente proibito ai ricevitori di prendere giuochi dopo quest'ora, come cio e stato ordinato per l'estrazioni di Roma, li registri delle quali continueranno ad essere chiusi, il 1, 11, e 21 di ogni mese, ed egualmente al mezzo giorno preciso.

160 La prima chiusura di Firenze si fara il di 6 Luglio a mezzo di.

161 Li numeri sortiti dalla ruota di Firenze giugneranno a Roma la mattina dei 10, 20, e 30 di ogni mese, e qualche volta il giorno precedente.

L'ispettore in capo della lotteria imperiale

BARBIER.

L U M E

S O M M A R I O.

I

Ordine del giorno dei 7 Maggio 1808.

1 Gl'abitanti della citta di Roma potranno circolare liberamente nelle strade, fino ad un ora dopo mezza notte, senza essere obbligati a portar lume.

(10) Questa legge fu dal Luogotenente del Governatore Generale di Roma pubblicata, e resa esecutoria nei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno, con ordine dei 4 Febrajo 1812.

2 Le vetture dovranno averne, subitoche la notte cominci. Dopo le ore qui sopra indicate le sentinelle, pattuglie, soldati di polizia arresteranno li contraventori.

3 Gl'individui arrestati senza lumi saranno condotti la mattina all'ora del rapporto al bureau della piazza.

4 Sara severamente punito ogni contraventore a questa proibizione, ed ogni commandante di posto, pattuglia, sentinella, o soldato di polizia che esigera una contribuzione qualunque per rilasciare un arrestato; del pari si punira ogni individuo arrestato, che proporra, o dara danaro per essere messo in liberta.

5 A undici ore e mezza della sera le porte della citta saranno chiuse fino a nuovo ordine, e saranno aperte a quattr'ore della mattina.

Il generale comandante superiore HERBIN.

II

Altr'ordine degl'11 Settembre 1809 sullò stesso oggetto.

6 Per ovviare agl'inconvenienti che possono derivare ai cittadini dall'oscurita della notte, viene prescritto d'ordine di Sua Eccellenza il Sig. Governatore Generale, quanto siegue:

7 *Art.* 1. Principiando da domani sera, ciascun individuo, niuno eccettuato, dovra per le strade portare il lume dalle due ore di notte in punto.

8 *Art.* 2. Tutti coloro, che dopo tal ora saranno incontrati dalle pattuglie, o passeranno avanti un posto militare, senza portare il lume, verranno arrestati, e tradotti la mattina al burò della piazza, e multati secondo e gia stato precedentemente stabilito.

9 *Art.* 3. Tutte le vetture dovranno avere i lampioni accesi, principiando dalle 24 Italiane in punto sotto pena della multa di gia fissata, da pagarsi dai respettivi proprietarj.

10 *Art.* 4. I capi posti, e pattuglie sono incaricati sotto la loro responsabilita della piena esecuzione del presente ordine.

III

Ordine del direttore generale di polizia dei 16 Settembre 1809.

11 Per avvertire i cittadini del momento preciso in cui devono portare il lume, viene prescritto d'ordine di Sua Eccellenza il Sig. Governatore Generale Conte Miollis, quanto segue:

12 *Art.* 1. Principiando da questa sera ad un ora di notte, la campana di Monte Citorio comincierà, e continuerà a suonare per lo spazio di un quarto d'ora; cessato il suono, le vetture dovranno tutte avere li lampioni accesi.

13 *Art.* 2. Alle due ore di notte suonera di nuovo la medesima campana per lo spazio di un quarto d'ora, dopo del quale tutti quelli che vanno a piedi saranno similmente obbligati di avere la loro lanterna accesa.

14 *Art.* 3. Chi contraverrà alle presenti disposizioni sarà multato in coerenza dell'ordine della piazza in data degl'11 del corrente.

Vedi - *Illuminazione*.

LUOGHI DI MONTE.

SOMMARIO

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. I frutti de' Luoghi de' Monti il pagamento de' quali è stato cominciato per il primo Trimestre dell'anno 1807, e che non sono ancora stati fino ad ora pagati, si pagheranno a banco aperto, e fino all'ammontare della somma di quattro mila Scudi la Settimana, cominciando da Lunedi 5. Luglio prossimo futuro.

2 *Art.* 2. I primi pagamenti cominceranno da quelli di Creditori di dieci Scudi, e al di sotto, e si continueranno col rimontare progressivamente alle somme più forti.

3 *Art.* 3. I luoghi dovuti a persone delle potenze in guerra coll'Impero Francese, non potranno essere pagati.

4 *Art.* 4. Il Referendario del Dipartimento delle Finanze resta incaricato di presentare senza ritardo alla Consulta delle misure necessarie per riprendere il pagamento corrente del Debito Pubblico.

II.

La Consulta Straordinaria. Ordina:

5 *Art.* 1. La Computisteria Generale dei Luoghi de' Monte, sarà riunita alla

Computisteria Generale degli Stati Romani a datare dal 1°. Agosto prossimo.

6 *Art.* 2. Tutte le carte, e titoli relativi al Debito Pubblico esistenti nella detta Computisteria, saranno trasportati alla Computisteria Generale, e classificati fra quelli che gia vi esistono.

7 *Art.* 3. Il referendario che ha il Dipartimento delle Finanze, presentera alla Consulta lo Specchio degl'impiegati nella detta Computisteria, i quali saranno conservati in attivita.

8 Gl'altri saranno rimessi a potersi provedere a seconda dell'Ordine degli 8. corrente.

III.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

9 *Art.* 1. Il pagamento degl'interessi de' *Luoghi di Monte* degli Stati Romani per il bimestre dei mesi di Luglio, e Agosto 1807. comincierà il primo Settembre prossimo.

10 *Art.* 2. Li pagamenti si effettueranno per alfabeto, e si assegnera in ogni settimana un certo numero di lettere.

11 *Art.* 3. Le liste preparatorie dei pagamenti si formeranno senza indugio, e si prenderanno le precauzioni convenienti, perche li pagamenti non siano in conto alcuno ritardati.

IV.

La Consulta Straordinaria ec. *Ordina*

TITOLO I.

Del debito creato, o stabilito nelli Stati Romani.

12 *Art.* 1. Si formera un gran libro del debito perpetuo, e stabilito negli Stati Romani, il quale si aprira a contare dal primo Ottobre prossimo.

13 *Art.* 2 Ogni creditore di Luoghi di Monte vi sara riportato in un solo, ed in un medesimo Articolo, e sotto un medesimo numero per tutti li Luoghi di Monte che possiede, sia qualunque l'epoca della loro creazione.

14 A quest'effetto li sedici stabilimenti particolari de' Luoghi di Monte non formeranno che un solo, ed un medesimo debito, e non saranno piu distinti, ed iscritti in separati registri.

15 *Art* 3. Le iscrizioni si faranno in lingua Italiana, come ancora tutti gl'atti di traslazione, e mutazioni, o altri relativi al Debito Pubblico.

16 *Art.* 4. L'ammontare delle iscrizioni sara menzionato in franchi, e centesimi.

17 *Art.* 5. In conformita della Legge dei 19 Marzo 1801 l'ammontare delle iscrizioni si formera colli due quinti degl'antichi interessi di ogni luogo.

18 *Art.* 6. Non potra farsi nel gran libro alcuna iscrizione per una somma minore di 25. franchi.

19 Li proprietari delle frazioni inferiori potranno unirsi a fare eseguire l'iscrizione de'loro crediti accumulati fino all'ammontare della detta somma, o al di sopra sotto il nome di uno di loro.

20 *Art.* 7. Li Luoghi di Monte appartenenti ai particolari saranno li soli riportati sul gran libro del Debito Pubblico

21 *Art.* 8. Si formera un libro ausiliario, ove saranno trascritti li Luoghi di Monte spettante agl'Ospizj, alli Stabilimenti di Beneficenza, o d'Istruzione

pubblica, alle Comunità di abitanti delli Stati Romani, e a tutte le altre Corporazioni, o benefizj conservati dai Regolamenti di Amministrazione.

22 *Art.* 9. Il gran libro del Debito Pubblico sarà segnato, e contrasegnato dal Referendario Membro della Consulta che ha il Dipartimento delle Finanze.

23 *Art.* 10. Le iscrizioni saranno riportate nel gran libro per ordine de'numeri, e richiameranno tutte le pagini, ed il numero dell'antico registro.

24 Se ne farà una copia esatta, e certificata per servire alla formazione delle liste di pagamento.

25 *Art.* 11. L'ammontare dell'interesse dei quattordici bimestri scaduti dal mese di Marzo 1807. fino al 1.° Luglio 1809. sarà convertito in nuovi Luoghi di Monte e compresi nell'iscrizione per una rendita eguale a quella risultante dall'interesse di questi calcolata al tre per cento.

26 *Art.* 12 Li Luoghi di Monte appartenenti alle donne maritate, ai minori, agl' interdetti, ed altre persone in potere, o sotto l'Amministrazione altrui, sasanno iscritti sotto li loro nomi.

27 *Art* 13. I luoghi sottoposti ad' usufrutti, o delegazioni saranno iscritti sotto nome degl'usufruttuari, e de'delegatarj facendo però menzione in corpo dell' iscrizione del nome del proprietario.

28 *Art.* 14. Ogni possessore de'luoghi di monti riceverà una cedola, o cartella contenente l'estratto della sua iscrizione nel gran libro, ed il numero della detta iscrizione.

29 Art. 15. Per fare eseguire la nuova iscrizione, ogni proprietario, o possessore de'luoghi di monte, dovrà prendere, e rimettere la sua antica cedola, che sarà annullata immediatamente dopo la prima iscrizione.

30 *Art.* 16. Le iscrizioni faranno menzione dei pesi, ipoteche, e condizioni, o sequestri di cui possono essere gravati i luoghi di monte.

31 Si formerà poi una Tavola Alfabetica di tutti i possessori de'luoghi di questa specie.

32 *Art.* 17. Principiando dal primo Gennaro 1810. li luoghi di Monte si pagheranno per semestre.

33 Le sole iscrizioni riportate nel gran libro saranno messe in pagamento.

TITOLO II.

Delle Ipoteche a carico de' Luoghi di Monte.

34 *Art.* 18. Li luoghi di Monte continueranno, come per lo passato ad essere suscettibili d'ipoteche, e di privilegj.

35 *Art.* 19. Le iscrizioni d'ipoteca sui luoghi di Monte, e loro custodia sarà confidata all'amministrazione del debito pubblico.

36 *Art.* 20. Si seguiranno le forme ordinate dal Codice Napoleone per la costituzione, mantenimento, effetti, e liberazione delle ipoteche sui luoghi di Monte.

37 Solamente l'iscrizione dovrà sempre essere presa sul possessore vivente.

38 *Art.* 21. Gl' Amministratori del debito pubblico godranno dei medesimi emolumenti che sono accordati ai conservatori delle ipoteche.

TITOLO III.

Dell' Amministrazione del Debito Pubblico.

39 *Art.* 22. Li quattro Notari, e li quattro Aggiunti che formano attualmente la

Segreteria dei luoghi di Monte, saranno incaricati della formazione del gran libro, e dell'Amministrazione del debito pubblico.

40 *Art.* 23. Saranno incaricati della manutenzione de' Registri, e degl' atti di traslazione, di mutazieni per morte, legati, successioni, o donazioni, della formazione delle liste per i pagamenti, della tradizione delle cedole, o cartelle, e di tutti gl'atti che interessano il debito pubblico (1).

41 *Art.* 24. Le liste dei pagamenti saranno certificate dai quattro Notari; sarà sufficiente per gl'altri atti la firma di uno dei medesimi.

42 *Art.* 25. Non si potrà fare atto di mutazione per una somma minore di 25 franchi di rendita,

43 *Art.* 26. Il Governo nominerà un Presidente frai quattro suddetti Notari del debito imperiale di Roma.

44 *Art.* 27. Si farà una nuova tariffa della Tassa da percepirsi per ciascuna specie di atto.

45 *Art.* 28. Le nuove iscrizioni nel gran libro si faranno gratuitamente, e non potranno percepirsi, che 25. centesimi per ogni cedola, o cartella che sarà rilasciata.

TITOLO IV. *Della prescrizione de' Luoghi di Monte.*

46 *Art.* 29. Li pagamanti non potranno restare aperti che durante li sei mesi, che seguiranno il semestre messo in pagamento.

47 Dopo questo intervallo le somme dovute dovranno essere ordinate di nuovo, ed esse non potranno mai essere riordinate che per li cinque ultimi anni che precedono il semestre corrente.

48 *Art.* 30. Si farà ogni anno uno stato generale de' debiti arretrati dell' anno precedente.

TITOLO V. *Degli impedimenti, o sequestri al pagamento degl'interessi.*

49 *Art.* 31. Si potranno formare de' sequestri sugl oggetti compresi nel gran Libro.

50 *Art.* 32. Li sequestri potranno aver relazione sull'alienazione delle proprietà de' luoghi de' Monti, o sul pagamento degl'interessi.

51 Li sequestri sulla proprietà non faranno alcun ostacolo al pagamento degl'interessi.

52 Gl'impedimenti, o sequestri sul pagamento degl'interessi li sospenderanno, finchè sia stato deciso sulla liberazione di esso dalle autorità competenti.

53 *Art.* 33. Gl'impedimenti, o sequestri dureranno tre anni, dopo questo intervallo dovranno rinnuovarsi, se non siano stati revocati.

54 *Art.* 34. Li sequestri, o impedimenti si riceveranno dai Notari Amministratori, e se ne terrà registro particolare; inoltre saranno notificati dagl'Uscieri.

55 *Art.* 35. Gl'atti di sequestro, o impedimento porteranno colla più gran precisione il nome, cognome, professione, e domicilio del creditose, o terza persona sequestraote, o del possessore de' luoghi sui cui si forma il sequestro, la designazione ne' luoghi, e il titolo, o la causa del detto sequestro.

(1) *Con Decreto dei 12 Agosto* 1809 fù creato Presidente della nuova Amministrazione del Debito Pubblico il Sig. Luca Fantini uno de'Notari della Segretaria de'Luoghi di Monte.

X.

56. Volendo la Consulta disporre il pagamento regolare de'luoghi di monte per il Bimestre di Luglio, e Agosto 1809., in modo che al primo Settembre prossimo sia effettuato a banco aperto, e senza alcun ritardo: Ordina.

57 *Art.* 1. I Creditori di luoghi di monte per il bimestre aperto al primo Settembre prossimo prenderanno gl'interessi che sono loro dovuti, e presentandosi da se stessi alla Depositeria, ovvero per mezzo di persona munita di facolta.

58 *Art.* 2. Le antiche procure costituite secondo l'uso antico per dieci anni saranno sufficienti per legittimare in mano del latore di esse il pagamento del Bimestre; dovra però produrne una copia in forma, o essere munito di conveniente procura autentica.

59 *Art.* 3. Il pagamento non sara soggetto ad alcun' altra formalita, sara pero chiuso dopo il lasso di tre mesi, contando dal 1. Settembre prossimo.

XI.

La Consulta Straordinaria ec.

60 Consideran lo che la Tariffa delle tasse da percepire sugl'atti di mutazione de'luoghi di monte e stata calcolata sul loro valore primitivo, e che deve essere ridotta nella stessa proporzione che sono stati ridotti li luoghi di monte medesimi dalla legge dei 19. Marzo 1801.; La Consulta straodinaria Ordina;

61 *Art:* 1. La tariffa sugl'atti di mutazione de'Luoghi di Monte si regolera, e si percepira in avvenire sulle tasse qui appresso.

Mutazione in Linea Descendentale

		Antica Tariffa Sc.	Antica Tariffa B.	Nuova Tariffa Sc.	Nuova Tariffa B.
	Per luogo di monte, e fino a tre		30		12
	Fino a sei		40		16
	Fino a dieci		60		24
	Fino a venti		80		32
	Per un numero qualunque al di sopra	[illegible]			40
62	*Mutazione in linea ascendentale, e per linea collaterale in primo grado.*				
	Per un luogo di monte, e fino a tre		60		24
	Fino a sei		80		32
	Fino a dieci	1	20		50
	Fino a venti	1	60		64
	Per ogni altro numero	2			80
	Mutazione in linea collaterale al di là del primo grado.				
63	Per ogni luogo di monte		80		30
	Vendita de'Luoghi di Monte.				
64	Per un luogo di monte il di cui trasporto si fa per ragione di vendita		80		32
	Obbligazione, traslazione di obbligazioni, ed abrogazione delle ipoteche.				
65	Per un luogo di monte fino a tre		20		08
	Fino a sei		30		12

	Fino a dieci.	50	20
	Fino a venti	80	32
	Per ogni altro numero	1	40
	Cessione semplice d'interesse de'luoghi di monte.		
66	Per ogni luogo di monte	10	04
	Trasporto di mandati, procure, ed altri atti qualsisiano non compresi qui sopra, e relativi ai luoghi di monte.		
67	Per qualunque estratto di atti	30	12
	Registro di atti, o ipoteche su di ciascuna patente, ed opposizione di sequestro sugl'interessi.		
68	Per ogni registro sulle patenti	10	04
	Per ogni registro d'ipoteca sulle stesse patenti . .	20	08
	Per ogni apposizione di sequestro sugl'interessi . .	10	04

69 *Art.* 2. Non potra esiggersi alcun'altra somma sotto qualunque siasi pretesto.
70 *Art.* 3. Il pagamento delle tasse si fara in denaro, e senza che sia permesso di cedere una porzione qualunque dei luoghi di monte per le suddette.

XII.

La Consulta straordinaria; *Ordina*:

71 *Art.* 1. Le liste formate per il pagamento del bimestre del mese di Luglio, e Agosto 1809 de'Luoghi di Monte sono approvate

72 *Art.* 2. Li pagamenti saranno in conseguenza effettuati al primo di Settembre sulle tre prime liste; il pagamento della quarta sara sospeso in conformita delle disposizioni dell'antico governo.

73 *Art.* 3. Li creditori de'luoghi di monte si pagheranno per ordine alfabetico; li pagamenti si faranno ogni giorno fino alla quantita di cinque mila scudi almeno.

74 La depositaria dovra inoltre pagare ogni giorno le lettere alfabetiche de'luoghi Pij corrispondenti a quelle de'particolari.

75 *Art.* 4. Le persone che esiggeranno scriveranno in margine la loro firme sulla stessa lista, in modo che lo stesso titolo serva nel tempo stesso al credito, ed alla pruova del pagamento.

76 *Art.* 5. La depositaria pubblichera lo specchio dei giorni di pagamento assegnati ad ogni lettera.

77 *Art.* 6. Non vi sara alcun pagamento in favore delle comuni, e stabilimenti qualsivogliano situati fuori delli stati Romani.

78 Si fara lo stesso in riguardo a tutte le istituzioni, e stabilimenti, tribunali, ed altre congregazioni stabilite nelli stati Romani, e de'quali e stata dalla consulta pronunciata la soppressione.

79 Il capo della depositaria sara personalmente responsabile del presente articolo.

80 *Art.* 7; Gl'interessi del bimestre di Luglio, e Agosto 1809 de'vacabili del Campidoglio; Quei degl'altri creditori di cui la sorte non e esigibile, e che erano pagati per bimestre, e nello stesso tempo de'luoghi di monte, si pagheranno egualmente.

81 *Art.* 8. Il referendario che ha il dipartimento delle Finanze, ne fara senza indugio fissar la lista dalla consulta.

82 *Art.* 9. La depositaria fara sapere al detto referendario ogni giorno lo stato de'pagamenti.

83 *Art.* 10. Dopo li tre mesi durante li quali il pagamento restera aperto, la depositaria rimettera le liste debitamente quietanzate in margine, al referendario che ha il dipartimento delle Finanze: si fara in sua presenza uno spoglio dell'ammontare di tutti gl'articoli pagati, e si rilasciera dal detto referendario a favore della depositaria un mandato della stessa somma che risultera dalla totalita de'pagamenti.

84 *Art.* 11. Con questo mezzo poi le liste saranno definitivamente firmate dal d. referendario, e depositate in computisteria.

85 *Art.* 12. Li particolari che non si saranno presentati nel termine dei tre mesi, potranno essere pagati per mezzo di una liquidazione speciale, ed all'esibita di un certificato contestante che il loro articolo non sia stato quietanzato sul margine delle liste.

XIII.

86 La Consulta straordinaria visto il suo ordine de'28 Agosto scorso. Ordina.

87 *Art.* 1. Col mezzo della tariffa fissata li 28 Agosto scorso per gl'atti della segretaria de'luoghi di monte, gl'impiegati della detta segretaria non saranno piu compresi nelli stati di pagamento a carico del tesoro pubblico, incominciando dal 1 Settembre corrente.

88 *Art.* 2. Gl'emolumenti provenienti dagl'atti soggetti alla detta tariffa apparterranno ai detti impiegati per qualunque indennizazione. Questi si ripartiranno fra loro in proporzione del loro assegnamento attuale.

89 *Art.* 3. Il Presidente avra una meta di piu.

XIV.

90 La Consulta straordinaria ec.

In vista del gran numero di riclami dei possessori de'luoghi di monte, e del bisogno urgente in cui molti di essi ritrovansi di alienarli, sintanto che siano pubblicate altre misure per effettuare le traslazioni di questi luoghi di monte, a norma delle regole che sono in vigore nell'impero; Ordina:

91 *Art.* 1. Le traslazioni de'luoghi di monte, e le cancellagioni delle annotazioni nelle patenti di detti luoghi, si continueranno a fare, secondo le antiche regole, ed usi, finche sia diversamente stabilito.

92 *Art.* 2. Ogni volta che secondo queste regole, ed usi era necessario l'intervento di un giudice, il presidente del tribunale di prima istanza, o altro giudice che sara da questi incaricato, provedera alla domanda delle parti interessate, in conformita delle regole, ed usi sopraenunciati.

93 *Art.* 3. Il presente ordine sara inserito nel bollettino.

XV.

94 La consulta straordinaria ec.

Veduta la lista dei luoghi di monte dovuti pel trimestre scaduto agl'abitanti delli stati Romani ascendente alla somma di 237, 899 franchi, e 43 centesimi.

La lista de'luoghi di monte dovuti a quelli che non sono degli stati Romani

pel medesimo trimestre ascendente alla somma di 131, 459 franchi, e 30 centesimi; Ordina:

95 *Art.* 1. Il referendario incaricato del dipartimento delle finanze farà approvare le sovraenunciate liste, e pagare ai creditori dello stato. 1.°, la somma di 237, 899 franchi, e 43 centesimi dovuti agl'abitanti delli stati Romani per gl'interessi de'luoghi di monte scaduti nell'ultimo trimestre; 2.° quella di 131, 459 franchi, e 30 centesimi per li stessi interessi dovuti ai creditori che non abitano nelli stati Romani. Li pagamenti si continueranno a fare fino alli 30 di Settembre inclusivamente.

96 *Art.* 2. Egli potrà impiegare pel detto pagamento le riscossioni degl'anni anteriori al primo Gennajo 1810 a titolo di prestito, e coll'obbligo del ristabilimento dei detti fondi per conto dei detti anni.

XVI.

97 La consulta ec.

Veduta la nota dei frutti de'luoghi di monte, dovuti per l'ultimo trimestre scaduto alli stabilimenti di beneficenza e d'istruzzione pubblica ascendente, cioè; Per li stabilimenti di beneficenza alla somma di 80507 franchi, e 84 centesimi, e per quelli d'istruzzione pubblica a 6266 franchi, e 99 centesimi; Ordina:

98 *Art.* 1. Il referendario incaricato delle finanze, farà pagare alli stabilimenti d'istruzzione pubblica la somma di 6266 franchi, e 99 centesimi, ed alli stabilimenti di beneficenza quella di 80507 franchi, e 84 centesimi scaduti dei luoghi di monte spettanti ai detti stabilimenti per l'ultimo trimestre scorso.

99 *Art.* 2. Li pagamenti si continueranno a fare, fino al primo Ottobre prossimo, e si faranno in conformità delle liste unite al presente ordine.

100 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

101 Misure prese per il pagam nto del debito dei luoghi di monte - Vedi - *Roma* dal N.° 76, all'85 - Vedi - *Liquidazione* N.° 6, 8, dal N.° 27, al 31 dal N.° 48, al 54. dal N.° 73, al 77, dal N.° 101, al 112 - Vedi - *Debito pubblico* dal N.° 277, al 3..

XVIII

102 *Deliberazione dell'amministrazione del debito pubblico con cui riunendo la segretaria dei luogi di monte al bureau dell'amministrazione del debito pubblico si supprime a contare dal 1 Giugno 1811.*

L'amministrazione del debito pubblico ec.

Considerando che la conservazione delle ipoteche a cui sono soggetti li luoghi di monte, non può essere assicurata che col mezzo della menzione da farsene ne'registri di erezione e di traslazione delle rescrizioni gravate, ed erogate in pagamento.

Considerando che gl'impiegati della segretaria dei luoghi di monte incaricati di questa operazione sono veri agenti dell'amministrazione del debito, e che per ciò il loro trattamento deve far parte delle spese della medesima.

Considerando che per eseguire gl'atti che in appresso dovranno farsi nella segretaria, è sufficiente un discreto numero d'impiegati.

Delibera:

103 *Art.* 1. A contare dal 1 Giugno prossimo la segretaria dei luoghi di monte

dei gia Stati Romani fara parte dei bureaux dell'amministrazione del debito pubblico dei detti stati.

104 *Art.* 2. Gl'impiegati della detta segretaria saranno ridotti a cinque, cioe un capo, due commessi, un commesso contabile, ed uno spedizioniere.

105 *Art.* 3. Il totale del mensuale assegnamento de'suddetti impiegati non potra eccedere li franchi 500.

106 *Art.* 4. Dalla detta epoca tutti gl'atti di traslazione, tutte le menzioni prescritte dal regolamento dei 26 Novembre 1810, e qualsivoglia altro atto si faranno gratuitamente dai detti cinque impiegati.

107 *Art.* 5. Li Sig Direttore, ed aggiunti dell'amministrazione del debito, come ancora il Sig. Commissario Imperiale presso la medesima, eserciteranno una sorveglianza costante, e continua sulle operazioni della segretaria de'luoghi di monte; Essi dovranno segnatamente far costare per mezzo di un processo verbale compilato di dieci, in dieci giorni che verra depositato nell'archivio dell'amministrazione, che le menzioni prescritte dagl'articoli 20, e seguenti dal regolamento de'26 Novembre 18 o sono state esattamente trascritte, e riportate in margine de'registri d'iscrizione de'luoghi gravati.

108 *Art* 6. Nel detto giorno 1 Giugno, tutti i libri, registri, e broliardi della segretaria saranno firmati dal Sig. Direttore dell'amministrazione.

109 *Art.* 7. A tale effetto gl'impiegati attualmente esistenti dovranno per la detta epoca aver poste in paro le loro scritture.

110 *Art.* 8. Le rescrizioni le quali devono servire al pagamento de'luoghi appartenenti agl'eredi di un defunto, non potranno rilasciarsi dal pagatore ai detti eredi, se non avranno giustificato con un certificato fatto dal capo della segretaria dei luoghi di monte che nella segretaria predetta hanno fatto eseguire la traslazione a loro favore de'luoghi appartenenti al defunto che rappresentano.

111 *Art.* 9. Un estratto della presente deliberazione sara trasmesso immediatamente al pagatore. La medesima sara sottoposta all'approvazione del consiglio generale del debito nella futura assemblea.

(JANET *Presidente*.
Firmati (Il Principe GABRIELLI, *Direttore*.
(BOCHET *Commissario Imperiale*.

Per copia conforme il *Segretario generale* SANGIORGI.

Vedi - *Curati* N.° 1, 2, e 3.

Vedi - *Debito Pubblico* dal N.° 76, al 102.

LUOGHI PII.

Vedi - (*Ospizj*.
(*Stabilimenti di Beneficenza*.

LUPI

SOMMARIO

I

Arresti delli 27 *Vendemmiajo*, *e* 19 *Piovoso anno V*
(19 *Ottobre* 1796, *e* 7 *Febrajo* 1797.)

1 Vista l'ordinanza del mese di Gennaro 1683 *Art.* 19 che ingiunge agl'agenti delle foreste di radunare un uomo per casa con armi, e cani proprj alla caccia dai lupi tre volte l'anno nei tempi li più commodi.

2 Quelle del 1600, e del 1601, come pure gl'arresti del consiglio di stato dei 6 Febraro 1697, e 14 Genoaro 1698, che ingiunge alli sergenti di cacciare ai lupi ec.

Il direttorio esecutivo arresta;

3 *Art.* 1. La caccia nelle foreste nazionali e vietata ad ogni particolare senza distinzione.

4 *Art.* 2. Devono ciò non ostante farvisi, come anco nelle campagne ogni tre mesi, e più spesso ancora se e necessario due cacciate, e battute generali, o particolari ai lupi, volpi, ed altre bestie nocevoli.

5 *Art.* 3. Queste sono ordinate dall'autorita amministrativa del dipartimento di concerto cogl'agenti delle foreste, sulla loro inchiesta, e su quella dei Maires.

6 *Art.* 4. Sono eseguite sotto la direzione, e sorveglianza degl'agenti delle foreste, che regolano con le autorita municipali li giorni, ed il numero d'uomini che devono impiegarvisi.

7 *Art.* 5. Li particolari che hanno vetture da caccia, ed altri mezzi possono essere autorizzati dall'autorita centrale del dipartimento a servirsene sotto l'ispezione degl'agenti delle foreste.

8 *Art.* 6. Si stende processo verbale di ciascuna battuta, del numero, e della specie d'animali che sono stati distrutti, e ne viene inviato un estratto al ministro delle Finanze.

9 *Art.* 7. Gli viene parimenti data cognizione di quelli distrutti nelle caccie particolari, anche per trabocchi preparati nelle campagne dagl'abitanti, perche possa se vi e luogo, venire al pagamento delle ricompenze promesse dall'articolo 20 del codice rurale.

II.

Legge dei 10 *Messifero anno V* (28 Giugno 1797)

10 *Art.* 2. E' accordato ad ogni cittadino un premio di 50 franchi per ciascuna testa di lupi, e di 20 franchi per ciascuna testa di lupacciolo.

11 *Art.* 3. Allorchè un lupo, arrabiato, o nò che sia si è lanciato sopra un individuo il premio è di 150 franchi per quello che lo ha ucciso.

12 *Art.* 4. Per ricevere questi premj, quello che ha ucciso l'animale si presenta avanti l'autorità municipale del luogo di suo domicilio, o alla più vicina, ove fa pruova la morte dell'animale, la sua età, ed il suo sesso; se è una lupa deve dirsi se sia, o nò pregna.

13 *Art.* 5. La testa dell'animale, ed il processo verbale dell'autorità municipale, sono indirizzati all'autorità amministrativa del dipartimento, che rilascia un mandato sul ricevitore del dipartimento, e sui fondi a tale effetto destinati dal ministro dell'interno.

III

Dal quartier generale imperiale di Pont de-Brique presso Boulogne li 8 Fruttifero anno XII (26 Agosto 1804.)

NAPOLEONE IMPERATORE ec.

Decreta:

14 *Art.* 1. La sorveglianza, e polizia delle caccie in tutte le foreste imperiali, sono fralle attribuzioni del gran cacciatore della corona.

15 *Art.* 2. La caccia dei lupi fa parte delle dette attribuzioni.

16 *Art.* 3. Li conservatori, gl'ispettori, e guardie delle foreste, riceveranno gl'ordini dal gran cacciatore per tutto ciò che fa rapporto alle caccie dei lupi.

17 *Art.* 4. Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

IV

1.° *Germile anno XIII* (22 *Marzo* 1805.)

18 La caccia dei lupi entra nelle attribuzioni del gran cacciatore.

19 Il gran cacciatore dispensa delle commissioni onorifiche di capitan generale, di capitano, e luogotenente di caccia dei lupi de'quali determina le funzioni, ed il numero per ciascuna conservazione delle foreste, e per dipartimenti in proporzioni dei boschi che vi si trovano, e dei lupi che li frequentano.

20 Queste commissioni sono rinnuovate in ciascun anno.

21 Le disposizioni che possono essere fatte in seguito dei diversi arresti che concernono gl'animali nocivi appartengono alle sue attribuzioni.

22 Li capitani, e luogotenenti della caccia dei lupi ricevono le istruzioni, e gl'ordini del gran cacciatore per tutto ciò che concerne la detta caccia.

23 Saranno tenuti a mantenere a loro spese un equipaggio da caccia composto almeno di un brachiere a cavallo, di due fanti da bracchi, di un custode di cani, di dieci cani da corsa, e quattro bracchi.

24 Saranno obbligati a procurarsi le trappole necessarie per la distruzione dei lupi, volpi, ed altr'animali nocivi, secondo la proporzione dei bisogni.

25 Ne'luoghi frequentati dai lupi, il lavoro principale del loro equipaggio deve essere di frastornarli, di circondare li recinti di guardie delle foreste, di lanciare presso i lupi li cani, se si giudica necessario, mentre giammai si può pensare di distruggere li lupi col forzarli. In somma devono presentare tutte le loro idee per giungere alla distruzione di questi animali.

26 Nel tempo in cui è vietata la caccia a corse, devono particolarmente

occuparsi a far tendere dei trabocchi con le precauzioni usitate, a frastornare li lupi, e dopo di avere circondati li recinti di guardie attaccarli a forza di bracchi, senza servirsi dell'equipaggio che in detto tempo è vietato; finalmente far ricercare con grande cura li parti delle lupe.

27 Faranno conoscere quelli che avranno scoperti li nidi di lupacchioli, sarà accordata a ciascun cacciatore una gratificazione che sarà doppia, se si giunge ad uccidere la lupa.

28 Quando li capitani, li luogotenenti delle caccie di lupi, o li conservatori delle foreste, giudicheranno essere utile di fare caccie clamorose, ne faranno la richiesta al Prefetto, il quale potrà esso stesso provocare una tale misura. Queste caccie saranno allora ordinate dal Prefetto, e comandate, e dirette dal capitano, o luogotenente, li quali di concerto con quello, e coi conservatori, fisseranno il giorno, e determineranno il luogo, ed il numero d'uomini; il Prefet o ne preverrà il ministro dell'interno, ed il capitano ne darà avviso al gran cacciatore.

29 Tutti gl'abitanti sono invitati ad uccidere li lupi sulle loro proprietà, ne invieranno li certificati ai capitani, o luogotenenti della caccia della conservazione delle foreste, li quali li faranno passare al gran cacciatore, che ne farà rapporto al ministro dell'interno, ad effetto di fare accordare delle ricompense.

30 Li capitani, e luogotenenti della caccia dei lupi, faranno giornalmente conoscere li lupi uccisi nel lor circondario, ed ogni anno invieranno lo stato generale delle prese che sono state fatte.

31 Ogni tre mesi faranno giungere al gran cacciatore uno stato dei lupi che si presume frequentino le foreste sottoposte alla loro sorveglianza.

32 Li Prefetti sono invitati ad inviare li stessi stati in seguito delle notizie particolari che potessero avere.

33 Atteso che la caccia dei lupi che deve occupare principalmente li capitani, e luogotenenti non fornisce sempre l'occasione di mantenere li cani in esercizio, hanno il diritto di cacciare alla corsa due volte per mese nelle foreste imperiali che fanno parte del lor circondario li caprioli, li cignali, e li lepri, secondo le località, sono eccettuate le foreste, e li boschi di dominio imperiale del circondario in cui la caccia, è particolarmente accordata dall' Imperatore ai principi, o a qualunque altra persona.

34 È loro espressamente vietato di tirare sui caprj, e sui lepri; viene da tal disposizione eccettuato il cignale nel solo caso in cui si lanciasse sopra li cani.

35 Saranno obbligati di far conoscere in ciascun mese il numero di animali che avranno forzati.

36 Le commissioni di capitano, e di luogotenente della caccia dei lupi saranno rinnuovate ogn'anno. Saranno ritirate nel caso in cui li capitani, o luogotenenti non abbiano giustificato d. distruzzione fatta di lupi.

37 Tutti gl'anni al primo Pratile (21 *Maggio*) sarà fatto un rapporto generale dei lupi uccisi nell'anno, che sarà posto sotto gl'occhj dell'Imperatore.

38 L'uniforme sarà determinata da un regolamento particolare.

Il Gran Cacciatore M resciallo BERTHIER.

V

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

39 *Art.* 3. Le gratificazioni concesse per distruzione de'lupi, saranno pagate sulle ordinanze del presidente della Consulta, e sulla relazione del di lei membro incaricato delle finanze.

VI.

La consulta straordinaria ec.

Visto l'editto dei 15 Decembre 1806, ordina :

40 *Art.* 1. In conformita dell'editto dei 15 Decembre 1806, sara accordato nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno un premio di 20 scudi per ogni lupo, o lupa che si ammazzera nell'estenzione di detti dipartimenti, e di sei scudi per ogni lupetto.

41 *Art.* 2 Quelli che avranno diritto a detto premio dovranno presentarsi avanti il Maire della comune la piu vicina al luogo ove l'animale sara stato ammazzato

42 Il Maire ne formera processo verbale in cui dovra indicare il luogo, ed il giorno, che la bestia e stata uccisa. come anche il nome, cognome, e domicilio di quello che ha diritto di avere il premio.

43 Fara poscia il detto Maire tagliar la testa all'animale, e la trasmettera col suo processo verbale al sotto Prefetto del circondario, il quale inviera il tutto al Prefetto del dipartimento, per ottenere da questo la rilassazione del mandato di pagamento sopra i fondi che saranno messi a sua disposizione per questo oggetto. Esso ne rendera poi conto alla consulta alla fine di ogni mese.

44 *Art.* 3. Il Prefetto del dipartimento del Tevere rilascierа il mandato di premio per li Lupi uccisi nell'estenzione dell'Agro Romano.

45 *Art.* 4. Il presente ordine sara inserito nel bollettino, stampato, ed affisso in tutte le comuni dei due dipartimenti, per essere posto in esecuzione, principiando dal di 1 Decembre prossimo.

Vedi - *Foreste* dal N.° 214, al 224.

Fine del Tomo IV.